



ARCHIVI PER LA STORIA

RIVISTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA



LE MONNIER

Direttore responsabile : Enrica Ormanni

Comitato scientifico : Antonio Allocati, Girolamo Arnaldi,
Carlo Ghisalberti, Franco Magistrale, Angelo Massafra,
Antonio Romiti, Mario Rosa

Comitato di redazione : Piero Castignoli, Antonio Dentoni
Litta, M. Antonietta Martullo Arpago, Alessandro
Pratesi, Antonio Saladino, Giorgio Tori

Segretaria di redazione : Mariella Guercio

Periodicità: semestrale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV (inf. 70%) - Firenze

Registrazione del Tribunale di Roma n. 24 del 5/1/88

Abbonamento per il 1994: Italia L. 50.000 - Estero L. 85.000

Editore : Editoriale e Finanziaria Le Monnier S.p.A. - Firenze
Casella Postale 202 - 50100 Firenze
c/c postale n. 25449505

Per i numeri non pervenuti rivolgersi all'Editore

Editing, redazione e grafica : Ediprint Service s.r.l. - Città di Castello

Stampato con il contributo del C.N.R.

Dicembre 1993

18309-7 Stabilimenti Tipolitografici «E. Ariani» e «L'Arte della Stampa»
della S.p.A. Armando Paoletti - Firenze

INDICE

I PROTOCOLLI NOTARILI TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA Atti del Convegno

FRANCESCO MAGISTRALE, <i>Introduzione ai lavori</i>	Pag. 9
ENRICA ORMANNI, <i>Criteri e metodi di applicazione degli strumenti informatici agli archivi dei notai</i>	11
ANTONIO ROMITI, <i>L'inventariazione archivistica del «notarile»: la gestione del documento singolo</i>	21
MARIO AMELOTTI, <i>Il giudice ai contratti</i>	35
PASQUALE CORDASCO, <i>I più antichi registri di abbreviature pugliesi (secolo XIV): caratteri formali e contenutistici</i>	45
ANDREA ROMANO, <i>Bastardelli, protocolli e registri. La registrazione notarile degli atti in Sicilia fra medioevo ed età moderna</i>	61
ANTONELLA ROVERE, <i>I «Libri iurium» delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione</i>	79
ANGELANTONIO SPAGNOLETTI, <i>I notai nella realtà meridionale di antico regime: tra istituzioni e società</i>	95
PASQUALE DI CICCO, <i>I formulari notarili conservati nell'Archivio di Stato di Foggia (secc. XVII - XVIII)</i>	111
GIUSEPPE BISCIONE, <i>Gli ordinamenti e gli strumenti di ricerca elaborati nel Pubblico generale archivio dei contratti di Firenze alla fine del '700</i>	149
ANNA LAFRONZA, <i>I protocolli notarili dell'Archivio di Stato di Bari: problemi di attribuzione</i>	223
CHIARA MANCHISI, <i>I protocolli notarili conservati presso gli archivi parrocchiali: il caso particolare di Modugno, prime note</i>	227
SILVANA TARANTINI, <i>L'ordinamento del fondo notarile a Taranto</i>	239

DOMENICO MAIROTA, <i>La schedatura del fondo notarile: un'esperienza di lavoro</i>	243
SERGIO FRACASSO, <i>Protocolli notarili ed inventariazione. La regestazione degli atti del notaio Antonio Russo di Copertino (1559-1594)</i>	249
BARBARA SASSE TATEO, <i>I «Libri rossi» di Puglia: una prima indagine</i>	263
MARIA C. NARDELLA, <i>La legislazione sul notariato del Regno di Napoli tra '500 e '600 e la piazza notarile di Lucera</i>	273
PATRIZIA PETTA, <i>Dal notarile al notarile: strategie documentarie nello studio dei «forestieri» a Bari (secc. XVI-XVII)</i>	293
ELENA LENZI, FRANCESCA CASAMASSIMA, ROSA SAVOIA, <i>Tipologia di atti notarili rogati a Brindisi tra XVI e XVIII secolo: primi scandagli</i>	303
GIUSEPPE BARLETTA, <i>Criteri di datazione e stili cronologici in uso nel Cinquecento fra i notai dell'area leccese</i>	313
M. TERESA ANDRIANI, <i>I de Vincentiis: una famiglia di notai in Taranto</i>	321
MICHELE DURANTE, <i>Il notaio Mauro Oronzo Desanguine di Massafra (1694-1773): cenni biografici</i>	325
MARIA ALFONZETTI, <i>Studi di storia locale e protocolli notarili: l'esperienza dell'Archivio di Stato di Taranto</i>	335

L'ASSOCIAZIONE

Sezioni regionali: cariche sociali	343
Elenco soci	345
Risultati del referendum sulle modifiche allo Statuto	357

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
SEZIONE PUGLIA

ARCHIVIO DI STATO
DI BRINDISI

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA
PER LA PUGLIA

I protocolli notarili
tra medioevo ed età moderna

Storia istituzionale e giuridica, tipologia,
strumenti per la ricerca

Atti del Convegno
Brindisi, Archivio di Stato
12-13 novembre 1992

a cura di
Francesco Magistrale

Relatori:

Mario Amelotti, presidente della Commissione per gli studi storici presso il Consiglio nazionale del Notariato

Giuseppe Biscione, Archivio di Stato di Firenze

Pasquale Cordasco, Università degli studi di Bari

Pasquale di Cicco, Archivio di Stato di Foggia

Enrica Ormanni, Ufficio centrale per i beni archivistici

Andrea Romano, Università degli studi di Messina

Antonio Romiti, Università degli studi di Udine

Antonella Rovere, Università degli studi di Genova

Angelantonio Spagnoletti, Università degli studi di Bari

Comunicazioni di:

Maria Afonzetti, Archivio di Stato di Taranto

M. Teresa Andriani, Archivio di Stato di Taranto

Giuseppe Barletta, Archivio di Stato di Lecce

Francesca Casamassima, Archivio di Stato di Brindisi

Michele Durante, Archivio di Stato di Taranto

Sergio Fracasso, Archivio di Stato di Lecce

Anna Lafronza, Archivio di Stato di Bari

Elena Lenzi, Archivio di Stato di Brindisi

Domenico Mairota, Archivio di Stato di Taranto

Chiara Manchisi, Sovrintendenza archivistica per la Puglia

Maria C. Nardella, Archivio di Stato di Foggia

Patrizia Petta, Università degli studi di Bari

Barbara Sasse Tateo, Università di Münster

Rosa Savoia, Archivio di Stato di Brindisi

Silvana Tarantini, Archivio di Stato di Taranto

Tavola rotonda:

Angelo Massafra, Università degli studi di Bari

Augusto Placanica, Università degli studi di Palermo

Biagio Salvemini, Università degli studi di Bari

Con la collaborazione degli Archivi di Stato di Bari, Foggia, Lecce, Taranto e del Dipartimento di scienze storiche e sociali dell'Università degli studi di Bari.

Con il contributo del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio regionale notarile pugliese, del Consiglio notarile distrettuale di Brindisi.

Redazione degli Atti a cura di:

Paola Bozzani, Elena Lenzi, Maria C. Nardella, Maria Pia Pontrelli

Rivolgo un sincero benvenuto a tutti gli intervenuti ed un caloroso saluto ed un ringraziamento alla dott.ssa Ormanni, Presidente Nazionale dell'ANAI, ed al prof. Amelotti, Presidente della Commissione per gli studi storici presso il Consiglio Nazionale del Notariato.

Ci rincresce molto che non sia presente il Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, ma impegni sopraggiunti all'ultimo momento hanno impedito al dott. Mastruzzi di raggiungerci.

È con vero piacere che abbiamo aderito alla richiesta del prof. Magistrale di ospitare a Brindisi il Convegno organizzato dalla Sezione regionale dell'ANAI. Questi due giorni così ricchi di relazioni ed interventi costituiranno, senz'altro per noi tutti, motivo di riflessione sul nostro lavoro quotidiano ed un arricchimento culturale. Non mi resta quindi che augurarvi buon lavoro e passare la parola al prof. Magistrale.

dott.ssa MARCELLA GUADALUPI POMES
Direttore dell'Archivio di Stato di Brindisi

Introduzione ai lavori

di *Francesco Magistrale* *

Dopo i saluti della direttrice dell'Archivio che così generosamente ci ospita, tocca a me, in qualità di presidente dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (sezione Puglia), rivolgere un cordiale benvenuto a tutti i presenti (autorità e studiosi) ed augurare una felice permanenza nella città di Brindisi ed una fruttuosa partecipazione ai lavori di questo convegno dedicato alla diverse problematiche dei protocolli notarili dal medioevo all'età moderna. A tal riguardo, perché risultino a tutti evidenti le finalità delle nostre due giornate congressuali, ritengo sia utile puntualizzare che il progetto di dare vita ad un incontro scientifico sui protocolli notarili nacque un paio di anni fa per iniziative congiunta dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana di Puglia e degli Archivi di Stato della regione che, riprendendo alcune riflessioni critiche fatte da archivisti e ricercatori, avevano constatato quanto attardate, rispetto ad altre realtà regionali, fossero in Puglia le indagini su queste preziose fonti storiche e quanto esitante si presentasse l'elaborazione di moderni strumenti di ricerca archivistica. Si era nel 1990 e in quell'anno si stava concludendo il cosiddetto progetto *Aretusa*, relativo agli archivi notarili siciliani, elaborato con le più avanzate tecnologie informatiche, che, pur tra numerose contraddizioni, aveva prodotto, come è riportato nell'ultimo numero della rivista *Aretusa*, quattrocentotrentaseimila schede di protocolli notarili conservati nei vari archivi di Sicilia, una banca dati centralizzata a Palermo, la registrazione su disco ottico di circa centomila immagini di atti e, infine, un'altra banca dati relativa a diecimila documenti dei secoli XIV e XV ricca di puntuali riferimenti al contenuto degli stessi. Suggestionato dalla ricca messe di questi dati, il consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (sezione

* Presidente dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Sezione Puglia.

Puglia), grazie anche all'interessamento della dott.ssa Enrica Ormani e ad un primo finanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, cominció a pensare ad un progetto *Aretusa* tutto pugliese, da realizzare però – e questo costituì l'equivoco iniziale – con le strutture e il personale dell'amministrazione archivistica. In quel frangente si mirò, pertanto, ad organizzare un convegno sui protocolli notarili pugliesi, incentrato su temi rigidamente circoscritti, concernenti la problematica della schedatura informatica per unità e per atto. Il programma, decisamente ambizioso, dimostrò subito la sua impraticabilità quando ci si rese conto che talune competenze erano ancora tutte da costruire e che le stesse non potevano assolutamente essere disgiunte da una più approfondita conoscenza storica della natura dei protocolli notarili, messa possibilmente a confronto con quella di analoghe fonti di altre regioni d'Italia. Fu così che il consiglio direttivo, dietro mia proposta, decise di ristrutturare il progetto di convegno sui protocolli in modo che in esso relazioni su ricerche storico-istituzionali e storico-giuridiche si alternassero a interventi di natura archivistica, con iniziali e prudenti aperture all'informatica; a tal fine, si stabilì di approntare spazi di collaborazione tra esperti di varie discipline con la partecipazione attiva degli archivisti pugliesi. Intorno a questa idea si è lavorato per un anno intero, superando legittime perplessità, ritoccando aspetti particolari, ponendo rimedio a inattese defezioni: è nato così il convegno che oggi stiamo inaugurando e che io spero non deluda le aspettative di chi guarda con interesse a tali problematici fondi archivistici e insostituibili fonti storiche. Se questo si verificherà, il merito spetterà a tutti coloro che hanno collaborato all'impresa: all'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, alla Soprintendenza Archivistica per la Puglia, agli Archivi di Stato della regione (e a quello di Brindisi in particolare, con Marcella Guadalupi in primo piano), al Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell'Università di Bari, e, infine, al Consiglio Regionale Notarile Pugliese, al Consiglio Notarile Distrettuale di Brindisi e al Capitolo Metropolitano della Cattedrale di Bari che con i loro contributi finanziari hanno reso più agevole il nostro lavoro e, siamo certi, faranno più piacevole la partecipazione degli intervenuti. Grato per tale immediata, convinta e concreta collaborazione, rivolgo a tutti un augurio di buon lavoro.

Criteria e metodi di applicazione degli strumenti informatici agli archivi dei notai

di *Enrica Ormanni*

Risalgo, con una breve premessa, agli anni '70, allorché l'Amministrazione archivistica istituì un gruppo di studio per l'informatica, poiché da questo gruppo ebbe origine il dibattito su alcuni temi di fondo riguardanti la utilizzazione delle tecniche informatiche nel lavoro dell'archivista, temi ancora di attualità ¹ e da tenere presenti.

Compiti del Gruppo erano quelli di valutare, attraverso concrete sperimentazioni, i possibili obiettivi delle applicazioni informatiche, i criteri con cui operare la valutazione dei fondi archivistici nei cui confronti sarebbe stato opportuno intervenire e le metodologie da adottare soprattutto in relazione alle esigenze di uniformazione che l'informatica richiede.

Il punto di partenza è consistito nella incrollabile convinzione che l'attività informativa dell'archivista, sia essa svolta con metodologie tradizionali sia mediante l'utilizzo dell'informatica, è strettamente connessa alla organizzazione dei complessi archivistici e, di conseguenza, alle procedure di formazione dei medesimi: gli strumenti ottenibili, quindi, anche se di nuovo tipo, quale ad esempio una banca-dati, avrebbero dovuto presentarsi scientificamente rigorosi quanto gli strumenti tradizionali.

I livelli di applicazione — dipendenti essenzialmente dall'ampiezza delle tipologie di informazioni che il materiale archivistico per provenienza e attività da cui ha avuto origine è orientato a fornire — sono stati sin dall'inizio correlati ai livelli ai quali tradizionalmente vengono elaborati gli strumenti archivistici: complesso archivistico, unità, singolo documento.

Nella scelta dei fondi archivistici da trattare ci si è basati soprattutto

¹ Il tema è stato particolarmente dibattuto nel corso della V sezione del XXIV Convegno nazionale dell'A.N.A.I. su *Gli strumenti archivistici - metodologie e dottrina. Rocca di Papa, 21-24 maggio 1992*, i cui Atti sono in corso di pubblicazione.

sulla esportabilità dell'applicazione a complessi omogenei per provenienza e organizzazione.

Le prime sperimentazioni, limitate a causa delle esigue risorse disponibili, sono state condotte a campione su archivi di tipologia diversa ed a diversi livelli.

Dal 1977 si è avuta la possibilità di organizzare l'esecuzione di progetti di più ampio respiro. Tra questi anche gli archivi dei notai.

Per quanto riguarda questi ultimi, allo scopo di elaborare norme e criteri generali applicabili al materiale prodotto nelle diverse aree storiche della Penisola, il Gruppo ha condotto una analisi sui fondi notarili conservati presso archivi di Stato del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Sono state quindi focalizzate due possibili metodologie di elaborazione di strumenti informatici, l'una a livello di unità (progetto «SNU») e l'altra a livello di singolo atto notarile (progetto «SNA»).

Si è iniziato con il primo, nell'Italia meridionale, e più precisamente presso gli Archivi di Stato di Lecce, Bari, Matera, Campobasso e Pescara.

Il progetto «SNU» aveva come obiettivo la formazione di una banca dati centralizzata e la produzione di inventari.

Si è considerato che gli strumenti tradizionalmente predisposti sui fondi notarili sono nella maggioranza piuttosto sommari. In sostanza essi consistono in un elenco che, partendo dal notaio più antico, ne fornisce il nome in forma normalizzata, la piazza principale di rogazione, la consistenza totale del materiale archivistico e gli estremi cronologici generali.

Ci si è chiesto, anzitutto, sino a che punto sarebbe valsa la pena di scendere a livelli più approfonditi rispetto agli strumenti tradizionali. Il che significava porsi come obiettivo la valutazione dei dati comuni ricavabili dalle unità archivistiche in relazione alla loro utilità nei confronti di ricerche sulle istituzioni notarili nelle diverse aree storiche.

Sono stati quindi analizzati tutti gli elementi dell'unità notarile che avrebbero potuto essere presi in considerazione, sia quelli estrinseci (quali la consistenza, lo stato di conservazione, i supporti), sia quelli contenutistici, ricavabili essenzialmente dalla intitolazione dell'unità.

A seguito di questa analisi è stato elaborato un tracciato-scheda, la cui impostazione è rimasta poi sostanzialmente immutata, che può considerarsi suddiviso in due parti generali: la prima destinata alla rilevazione dei dati descrittivi dell'unità, la seconda alla rilevazione dei dati riguardanti il notaio e la sua attività.

La rilevazione dei dati è stata completata solo presso l'Archivio di Stato di Pescara, ove sono conservati poco più di tremila protocolli nota-

ri. La mancanza di risorse finanziarie e lo scioglimento del Gruppo di studio ha impedito di portare a termine il progetto presso gli altri archivi di Stato dell'Italia meridionale.

Nella seconda metà degli anni '80 è stato finanziato un progetto per la costituzione di una banca dati degli archivi notarili siciliani (circa 460.000 unità).

Il progetto ha permesso un'ampia verifica in merito all'applicabilità del tracciato-scheda predisposto, in alcune parti adattato alla peculiarità dei fondi notarili siciliani, soprattutto mediante codici tabellari.

Mi soffermerò solo su alcuni dei campi previsti dal tracciato-scheda, cioè quelli che hanno richiesto la elaborazione di particolari norme e criteri di rilevazione e che sono stati previsti soprattutto in vista della produzione su carta dell'inventario. Noterò anche, via via, come questo inventario viene a discostarsi dagli strumenti tradizionalmente predisposti nei confronti degli archivi notarili.

Il primo problema che si è posto è stato quello della individuazione dell'unità di rilevazione, che normalmente negli strumenti siciliani è individuata nel singolo volume. Questo criterio non è stato adottato, pur se i volumi nella maggior parte risultano esser stati rilegati in epoca coeva a cura del notaio medesimo; essi, infatti, sono da considerarsi unità fisiche più che unità archivistiche. Ogni volume può raccogliere insieme il materiale relativo a più anni di rogazione del notaio (semplicemente sulla base della quantità di carte necessarie a formare un volume di dimensioni omogenee) ovvero più materiali riguardanti un medesimo anno di rogazione (ad esempio bastardelli, minute, registri).

Se si considera ciascuna unità come parte di un complesso che storicamente si forma e si organizza secondo procedure definite da specifiche norme o da consuetudini (com'è per gli archivi dei notai), è indubbio che essa non sempre coincide con l'unità fisica.

Dall'esame delle diverse costituzioni, riviste e riformate nel tempo, risulta che in Sicilia erano date precise prescrizioni ai notai per la formazione e la tenuta dei loro archivi. La costituzione del 1553, riformata nel 1741, ad esempio prescrive che i notai «*singulo anno (...) volumina componere*» e che alla fine dell'anno le minute vengano numerate e rilegate in pergamena e che i quinterni dei registri vengano cuciti insieme e anch'essi numerati e ricoperti in pergamena²; le formule di apertura e chiusura sono inoltre previste per ciascun anno di rogazione.

² *Constitutiones et Ordinationes super officio publicorum tabellionum ac pandectae super eorum juribus noviter editae et reformatae*, Panormi, typis Stephani Amato, 1744; pp. 5-8.

Chiara risulta anche la distinzione tra i diversi tipi di materiali che il notaio era tenuto a produrre annualmente: il *venimecum*, il bastardello, le minute e il registro. Ciascun tipo di materiale era destinato a funzioni diverse, e doveva essere formato secondo determinate regole: il bastardello doveva contenere tutti gli atti rogati; le minute dovevano contenere gli atti destinati ad avere efficacia duratura nel tempo. Ciascun atto scritto nelle minute doveva presentare la data cronica completa e le firme dei contraenti, cosa non prescritta per i registri, sui quali dovevano essere ricopiati gli atti figuranti nelle minute ai fini dei controlli.

È stata quindi individuata quale unità ciascun tipo di materiale contenente gli atti rogati dal notaio in un medesimo anno (quello così detto «indizionale», dal 1° settembre al 31 agosto secondo l'indizione greca, e — in epoca più tarda — l'anno solare).

L'adozione di questo criterio consente di fornire una traccia della prassi seguita dai notai nelle diverse epoche ed aree storiche, di censire per ciascun anno tutti i tipi di materiale pervenuti sino a noi e di mettere in rilievo eventuali lacune cronologiche, variamente interpretabili (materiale disperso, interruzione di attività del notaio o anche il suo spostamento in «piazze» diverse da quella considerata «principale»).

Il codice attribuito a ciascuna unità coincide nella prima parte con la segnatura del volume in cui è contenuta, consistente in un numero di catena nell'ambito di insiemi tradizionalmente individuati in ogni Archivio di Stato secondo criteri diversi: di collocazione a Palermo («stanza»), di ultima provenienza a Messina (archivio notarile distrettuale che ha versato il materiale), secondo i successivi versamenti altrove. Nell'ambito della segnatura del volume, è stato attribuito a ciascuna unità un numero progressivo.

Altro dato in genere assente negli strumenti tradizionali è lo stile della datazione: informazione che è stata invece ritenuta essenziale in quanto gli estremi cronologici di ciascuna unità vengono dati in stile comune.

La descrizione del materiale è un dato che ho trovato solo negli strumenti predisposti presso l'archivio di Stato di Palermo.

Negli archivi dei notai più antichi a noi pervenuti non si trovano tutti i tipi di materiali: inizialmente è presente una sola serie; in seguito, all'unica serie iniziale se ne aggiunge una seconda. Questo materiale non presenta quelle caratteristiche tipiche che consentono di attribuirlo, sia pur considerando gli scostamenti che nella prassi il notaio operava rispetto alle norme, all'una o all'altra serie di materiale che in epoca più tarda veniva costantemente prodotta.

La atipicità del materiale ha fatto ritenere che una attribuzione, sia

pure meditata, avrebbe sottratto al ricercatore la possibilità di esperire indagini sul modo in cui si sono regolati i notai nei periodi più antichi.

Per questo motivo sono stati adottati particolari codici che valgono ad indicare l'atipicità di questi materiali, sia quando sia presente un'unica serie, sia quando siano presenti due serie. In quest'ultimo caso si indica se alla serie preesistente se ne è aggiunta una nuova oppure se le due serie presentino entrambe caratteristiche diverse da quelle della serie unica.

Anche quando cominciano a presentarsi con regolarità le tre serie di materiali (bastardelli, minute e registri, essendo molto pochi e frammentari i *venimecum* sino a noi pervenuti), spesso queste presentano caratteristiche talmente atipiche che si è ritenuto di doverle segnalare mediante appositi codici.

L'informazione sui tipi di materiale, oltre a consentire specifiche ricerche, permette una precisa descrizione qualitativa e quantitativa delle unità archivistiche sino a noi pervenute.

Si è ritenuto poi di dover operare un collegamento con le serie dei repertori: è questo un altro dato generalmente assente negli strumenti tradizionalmente predisposti riguardo agli archivi dei notai.

La normativa prescriveva la tenuta di un repertorio annuale in ordine alfabetico delle parti, che i notai spesso conservavano in serie separata, rilegando in un medesimo volume le rubriche relative ad atti rogati nel corso di più anni. Questi repertori coevi, che formano parte integrante degli archivi dei notai, sono stati schedati in modo da rilevare dati di collegamento alle unità contenenti gli atti repertoriati: anni di rogazione a cui ciascun volume si riferisce, nome del notaio, eventuali lacune nell'ambito degli estremi cronologici del volume.

Nella scheda riguardante le unità contenenti gli atti si dà notizia che essi si trovano repertoriati in volume separato, del quale si indicano la segnatura e gli estremi cronologici.

Questo collegamento è di evidente utilità per ricerche di singoli atti.

Anche il tipo di cartulazione è un dato di norma assente sugli strumenti tradizionali. Oltre che elemento di ricerca questo dato costituisce un elemento essenziale di descrizione archivistica, direttamente collegato alla consistenza della medesima.

Si è anche scelto di indicare per ciascuna unità l'esistenza di allegati. Vengono descritti solo alcuni tipi di allegati maggiormente ricorrenti; tra questi sono gli atti provenienti da uffici od organi laici ed ecclesiastici, di cui vengono indicate provenienza e ubicazione nell'unità, ed il materiale iconografico, di cui si indica l'oggetto e la posizione nella unità.

Per allegati costituiti da atti di altri notai sono stati previsti appositi gruppi di campi, nei quali vengono rilevati il nome del notaio, la datazione topica e cronica, e la posizione nell'unità. Questi dati figurano nel tracciato scheda, anziché in nota, per consentirne l'elaborazione al fine di ricostruire almeno in parte l'attività dei notai i cui archivi siano andati perduti o per segnalare la presenza di notai non siciliani.

Dalla intitolazione di ciascuna unità vengono ricavati una serie di dati riguardanti il notaio: anzitutto il nome, che viene rilevato nella lingua e nelle varianti grafiche in cui si trova espresso. Ciascun notaio, peraltro, viene individuato dal nome uniformato, cui sono collegate tutte le varianti dei nomi rilevati.

Questo modo di procedere aiuta nella individuazione del medesimo notaio e, insieme ad altri dati di scheda, è valso a risolvere numerosi casi di omonimia.

Dalla intitolazione vengono anche rilevate una serie di notizie che il notaio dà di se stesso: paternità, provenienza, data di nomina, autorità che ha conferito la nomina, tipo di investitura ricevuta, cariche, incarichi, professione.

Per ogni unità viene quindi indicata la presenza del *signum* e la sua ubicazione. Viene inoltre indicata la piazza più frequente di rogazione. Se non è possibile individuare una piazza «principale», le piazze vengono tutte rilevate in appositi campi ripetitivi.

Poiché la piazza «principale» viene rilevata in riferimento a ciascuna unità, al termine della schedatura di tutte le unità dell'archivio di un notaio sono emerse le diverse piazze in cui egli ha principalmente rogato. È questo un altro elemento che può permettere di ricostruire l'attività del notaio, spesso dando spiegazione delle lacune cronologiche presenti nella documentazione³.

Negli strumenti tradizionali, ove per ciascun notaio viene indicata soltanto una piazza di rogazione, principale rispetto a tutte le unità che compongono il suo archivio, viene a mancare questa informazione, spesso interessante rispetto al modo in cui il notaio agiva, a volte anche in contrasto con l'investitura formalmente ricevuta e dichiarata nella intitolazione, legata ad una giurisdizione più limitata.

La rilevazione degli elementi a cui ho accennato, oltre ad una serie di altri che per brevità non ho menzionato⁴, e che sono tutti utilizzabili

³ Avviene anche, a seguito della creazione di nuove province o per altri motivi, che la produzione di un medesimo notaio si trovi conservata presso Archivi di Stato diversi.

⁴ Per una completa descrizione del trattamento informatico degli archivi dei notai siciliani si v. E. ORMANNI, *L'applicazione delle tecniche dell'informatica agli archivi dei notai in Sicilia*, in «Archivi per la Storia», 1 (1990), pp. 99-129.

mediante ricerca interattiva sulla banca dati, ha consentito di produrre un inventario molto più ricco rispetto agli strumenti che vengono usualmente resi disponibili ai ricercatori. Questo inventario, a prescindere dalle ampie possibilità di ricerca offerte dalla banca-dati, di per se stesso risponde allo scopo di fornire dati utili per ricerche sulle istituzioni notarili, sulla prassi seguita dai notai e sull'attività professionale di ciascuno di essi, che spesso può essere interamente ricostruita.

Accennerò brevemente al formato dell'inventario, che non comprende tutti gli elementi presenti nella banca dati.

Tutte le informazioni riguardanti ciascun notaio e il suo archivio vengono date in ordine cronologico, in base all'anno più antico del quale ci sono pervenuti gli atti.

L'inventario dell'archivio di ciascun notaio consiste di una parte contenente notizie generali e di una parte descrittiva delle unità, nell'ambito delle serie di materiale prodotto.

Esponente è il nome uniformato di ciascun notaio: seguono le varianti del nome, rilevate dalle intitolazioni delle singole unità.

Nella parte generale vengono date le seguenti notizie: autorità che ha nominato il notaio, tipo di investitura, eventuali cariche ricoperte, incarichi, professioni, presenza del *signum*, stile di datazione e lingua prevalentemente usati.

Seguono gli estremi cronologici generali di rogazione, con la indicazione delle lacune, la piazza di rogazione prevalente rispetto a tutta la produzione a noi pervenuta, accompagnata dalle varianti con le quali il notaio l'ha espressa nella intitolazione di ciascuna unità; viene infine data la quantità complessiva delle unità, la consistenza di dettaglio rispetto a ciascuna serie di materiale, infine il totale dei volumi (ossia delle unità fisiche).

Nella parte descrittiva dei materiali archivistici, per ciascuna serie di materiale presente (nell'ordine: *venimecum*, bastardelli, minute, registri), le unità vengono elencate in ordine cronologico crescente. Per ciascuna unità vengono forniti i seguenti dati: segnatura (nella prima parte coincidente, come si è detto, con il numero di corda del volume in cui è contenuta, in modo da rendere immediata la identificazione del pezzo); estremi cronologici in stile comune; stile di datazione; consistenza; lingua; piazza o piazze di rogazione; presenza di allegati; presenza del *signum*; stato di conservazione; richiamo alla nota. Le note presenti sull'inventario riguardano: la descrizione degli atti allegati di altri notai; la ubicazione, o le ubicazioni, del *signum*; eventuali riferimenti alle segnature sugli strumenti esistenti in Archivio di Stato, quando queste

non coincidano con il codice assegnato all'unità ⁵; descrizione degli allegati costituiti da materiale iconografico.

L'inventario è corredato dai seguenti indici:

a) alfabetico per nome uniformato di notaio (con le varianti del nome rilevate dalle intitolazioni), cui seguono gli estremi cronologici generali del materiale archivistico e le piazze di rogazione;

b) alfabetico per nomi dei notai rilevati nelle diverse varianti (seguiti dal nome del notaio uniformato), e per ciascuno gli estremi cronologici generali e le piazze di rogazione;

c) alfabetico per piazza di rogazione: per ciascuna piazza figurano in ordine alfabetico i nomi uniformati dei notai che vi hanno rogato;

d) alfabetico per piazza di rogazione: per ciascuna piazza figurano, in ordine cronologico crescente rispetto alla data del primo atto a noi pervenuto, i nomi uniformati dei notai che vi hanno rogato;

e) indice dei nomi uniformati dei notai per anno iniziale di rogazione; ogni nome è seguito dalle varianti rilevate, dalle piazze di rogazione, e dagli estremi generali di rogazione.

La possibilità di generare con grande facilità una buona quantità di indici di ricerca, contenenti i medesimi dati ordinati in modo diverso, è uno dei maggiori vantaggi offerti dall'utilizzazione dei mezzi informatici. Anche in questo caso, peraltro, l'apparente ovvietà presuppone un attento disegno della base dati che solo le conoscenze e l'esperienza dell'archivista possono consentire.

L'intendimento con cui ho descritto questa applicazione è quello di aprire un discorso sistematico sugli standard di descrizione archivistica, la cui esigenza è stata avvertita con maggior chiarezza in connessione con l'utilizzazione dei mezzi informatici ⁶.

Le ampie possibilità di fruizione consentite dall'informatica non ne consigliano certo l'applicazione a singoli fondi archivistici, senza che si tenga conto della «esportabilità» dello strumento creato. Questa esportabilità può essere consentita solo mediante l'adozione di standard applicabili a tutti gli archivi di una medesima tipologia, quali appunto sono quelli che ho appena delineato riguardo agli archivi dei notai.

⁵ Si tratta, in genere, di unità posteriormente inserite nel corso di riordinamenti, cui è stato attribuito il medesimo numero di catena dell'unità precedente seguito da un bis, ter, e così via; nell'inventario prodotto la segnatura bis, ter, etc. è stata espressa mediante un numero progressivo.

⁶ Si veda il fascicolo 1, 1991 di «Archivi per la Storia», contenente gli Atti del Seminario di studi: *Fonti archivistiche: problemi di normalizzazione nella redazione degli strumenti di ricerca*, Roma, 20-21 gennaio 1992, in buona parte dedicato all'argomento.

È chiaro che questi standard, man mano che le applicazioni dai livelli più generali si approfondiscono a livello di unità — e più ancora di singolo documento — dovranno essere maggiormente specifici con riguardo alle tipologie e alle provenienze del materiale archivistico, ai periodi ed alle aree storiche in cui è stato prodotto.

Di conseguenza, a cominciare dal livello di unità, anche nell'ambito di una medesima tipologia di archivio, il tracciato-scheda dovrà avere quella flessibilità che consente di rilevare le peculiarità presentate dal materiale archivistico. Una uniformazione spinta, anche nei confronti di livelli di trattamento molto generalizzati (quali sono ad esempio quelli della «Anagrafe degli archivi italiani») equivarrebbe a fornire informazioni poco significative ai fini della ricerca, pur se condotta con metodi quantitativi.

La maggiore difficoltà è, appunto, il raggiungimento di standard che rendano possibili ricerche su piani più vasti di quello ristretto ad una singola area storica o addirittura ad un singolo complesso archivistico, ma siano tanto flessibili da poter comprendere e mettere in risalto le specificità che è dato cogliere nei diversi fondi d'archivio.

Ciò significa che l'uso dell'informatica esige la creazione di un «sistema», che partendo da livelli più generali e quindi maggiormente uniformabili si estenda via via a livelli sempre più approfonditi, arrivando a costruire un *metodo* di descrizione senza peraltro prescrivere delle rigide norme. Accanto a flessibili tracciati di descrizione, vanno quindi elaborati metodi di rilevazione e di attribuzione dei dati ai diversi campi-scheda che debbono poi essere applicati dall'archivista mediante analisi e riflessioni che scaturiranno dalle conoscenze che egli possiede e dal materiale archivistico di fronte al quale si trova.



L'inventariazione archivistica del «notarile»: la gestione del documento singolo

di Antonio Romiti

Nel corso della elaborazione della dottrina archivistica, in particolare in un recente passato, è stata talora avanzata l'ipotesi, che aveva anche la pretesa di tesi, per la quale non sarebbe stato possibile attribuire a questa materia una immagine scientifica, riducendo ogni attività attinente alla gestione degli archivi a livello puramente pratico e operativo o, più estensivamente, di mera prassi.

Questa affermazione si fondava sostanzialmente sopra l'indiscutibile principio concernente la differenza esistente tra l'uno e l'altro archivio, in conseguenza di una «nascita» estremamente personalizzata e di uno sviluppo altrettanto autonomo: si sosteneva quindi la impossibilità di determinare principi generali che fossero comuni a una realtà così multiforme e composta da soggetti strutturalmente e contenutisticamente assolutamente tra di loro non uniformi.

La conclusione logica di tale ragionamento portava alla negazione della esistenza dell'*archivistica generale* o, più precisamente, della cosiddetta *archivistica pura*, per riconoscere eventualmente solo una *archivistica speciale*, ridotta inoltre a semplice precettistica, che avrebbe potuto essere considerata in subordine alle *categorie* rappresentative delle differenti realtà archivistiche, ovvero ricollegabile con i singoli *fondi*, se non addirittura con le più delimitate configurazioni rappresentate dalle *serie*.

La negazione dell'*archivistica pura* significherebbe la non accettazione dell'esistenza di parametri generali e di conseguenza la non ammissione dell'assegnazione del ruolo di disciplina scientifica: nel titolo di questo intervento abbiamo posto tra virgolette, che hanno la funzione di elemento evidenziatore, la parola «notarile», poiché non solamente non ci troviamo in accordo con tale posizione dottrinarina, ma riteniamo che ogni aspetto specifico dell'attività archivistica non possa essere affrontato con esclusiva attenzione verso gli ambiti più o meno ampi derivati dai concreti settori di

sviluppo, ovvero osservando la realtà archivistica nella singolarità delle molteplici situazioni, bensì debba essere inquadrato nella più generale immagine composta dal complesso delle problematiche archivistiche.

Se è pur vero che ogni archivio ha una propria naturale caratterizzazione, è altrettanto vero che esso si trova a essere necessariamente un elemento della più generale *categoria* degli «archivi» ed è altrettanto vero che può essere ulteriormente qualificato per la sua appartenenza ad uno dei raggruppamenti individuabili per la loro specifica natura originaria: così può essere attribuibile ad un'unica realtà la fattispecie degli archivi comunali, così come godono di proprie individualità quella degli archivi notarili, quella degli archivi parrocchiali, quella degli archivi di impresa ed altre che evitiamo di enumerare.

Prendendo le mosse da tale posizione metodologica, si giunge ad affermare che gli aspetti attinenti alla gestione del documento singolo in relazione agli archivi notarili, pur non trascurandosi la giusta considerazione della loro tipicità, devono a nostro avviso essere analizzati dapprima ponendo diretta attenzione alle problematiche generali e successivamente passando a quelle settoriali.

Tenendo conto del significato delle virgolette apposte alla parola *notarile*, affrontiamo ora il tema della «gestione» del *documento singolo*, una «categoria» molto ampia, che necessita di una accurata analisi preventiva e di una opportuna definizione, operando dapprima in riferimento agli aspetti teorici generali.

In sede introduttiva vorremmo proporre alcuni temi di discussione che possono rappresentare le chiavi di lettura e di accostamento ai problemi collegati con il *documento singolo*:

a) in primo luogo per comprendere quali e quanti possano essere i luoghi di contatto esistenti tra l'*archivistica* e la *diplomatica*;

b) in secondo luogo per valutare la necessità di determinare nell'ambito della teoria e della prassi archivistica il significato del termine *documento* in rapporto al termine *unità archivistica*;

c) in terzo luogo per verificare l'opportunità di approfondire il significato del termine *documento singolo* nella teoria archivistica;

d) in quarto luogo per comprendere i problemi collegati con il «trattamento» da riservarsi al singolo documento nella fase di *ordinamento* e in quella di *inventariazione*, entrando così nel vivo delle tematiche oggetto del presente convegno.

a) Il primo punto rappresenta un momento di particolare intensità poiché, oltre ad avere una portata di interessi decisamente ampia, investe ambiti sia teorici, sia tecnici, sia professionali. Giova ricordare come sino

alla seconda metà del secolo scorso i confini tra l'archivistica, la paleografia e la diplomatica fossero estremamente labili, pur se episodicamente, talora se ne avvertissero le discrepanze, e, più che altro, i desideri di autonomia.

A noi archivisti piace pur sempre ricordare come ai primordi della elaborazione dottrinarica, quando si usava la parola *archivistica* si intendesse comprendere in essa anche la paleografia, la diplomatica ed altri settori; successivamente tuttavia si assistette ad un processo di disgregazione procurato prevalentemente dalle ricordate aspirazioni autonomistiche non solo della paleografia, della diplomatica e delle altre discipline, ma anche per una spinta della stessa archivistica che rivendicava una propria immagine tecnica, scientifica ed anche proprio spazio vitale.

Questo procedimento fu accelerato dalla più intensa presenza e dallo sviluppo in ambito nazionale delle Università, all'interno delle quali le tendenze dirette alla definizione di ambiti personalizzati e specialistici, in particolare a partire dalla fine del secolo scorso, divennero sempre più decise e fattive.

Se i tentativi di allentamento del legame teorico tra *archivistica* e *paleografia*, fondato prevalentemente sopra caratterizzazioni tecniche, non dava adito a rilevanti problemi di «confine» tra l'uno e l'altro settore, non altrettanto può affermarsi che accadesse per l'*archivistica* e la *diplomatica*, due realtà che anche dopo il distacco per molti aspetti hanno continuato e continuano a convivere, avvicinandosi alla figura dei «separati in casa», con tutti i vantaggi, ma anche con tutti gli inconvenienti che possono derivare dall'adozione di una simile condizione.

Tralasciando altri momenti di incontro-scontro, ci pare rilevante osservare come il problema del trattamento del *documento singolo* rappresenti uno dei temi di più intenso contatto tra le due discipline, ma nel contempo anche uno dei più difficili da affrontare, dato che i comportamenti dell'archivista e del diplomaticista di fronte a tale realtà appaiono talora molto simili, pur se nella sostanza finiscono per risultare concretamente diversificati.

Siamo infatti pienamente convinti che tra di essi vi sia una completa autonomia operativa, dettata da presupposti teorici e pratici e che proprio da tale parallelismo possano derivare altrettanto definite configurazioni professionali.

L'*archivistica* si occupa dell'*archivio*, ovvero di un *corpus* che porta in sé il principio della organicità e che si caratterizza per la presenza del «vincolo naturale» e di altri elementi ormai ampiamente affermati e consolidati nella dottrina e nella prassi.

La *diplomatica* per operare non ha necessità di un *archivio* inteso come sopra, ma può concentrarsi anche ed esclusivamente su documenti *singoli*, senza necessariamente analizzare se essi facciano parte od abbiano fatto parte di un *archivio organico*.

L'*archivistica* quando affronta il documento *singolo* si muove in un'ottica più estesa ed estremamente dilatata, così che tale elemento finisce per assumere una significativa identità non in quanto elemento autonomo, ma prevalentemente poiché risulta essere parte integrante di una entità «complessa»; d'altra parte, la *diplomatica*, pur non trascurando gli aspetti attinenti alla struttura organica richiesti dall'*archivistica*, può anche fare a meno di determinate situazioni.

A seguito di questa prima riflessione, ci pare di poter affermare che non essendo completamente assimilabili gli oggettivi presupposti di base e le finalità rilevabili tra l'una e l'altra disciplina, l'intervento sul *documento singolo*, in considerazione dei differenti angoli di osservazione, risulterebbe nella sostanza e nella forma non assimilabile: da questa considerazione ne consegue che anche i mezzi interpretativi, esplicativi e di corredo che possono realizzarsi possono assumere diverse ed autonome configurazioni.

b) Il secondo problema, sempre a carattere introduttivo, concerne il rapporto tra *documento singolo* e *unità archivistica*, in considerazione del fatto che questi due elementi talora dalla dottrina sono ritenuti coincidenti, talora sono considerati tra di loro differenziati.

La domanda che nasce spontanea è «se il documento debba o possa essere considerato una unità archivistica» e, in altre parole, «se l'unità archivistica possa coincidere con il documento». La risposta non è certamente semplice, specialmente se teniamo conto della varietà delle realtà documentarie e archivistiche.

A titolo esemplificativo e per non ampliare eccessivamente tale tematica, ci soffermeremo esclusivamente sopra due tipologie archivistiche generali, ovvero sopra il «registro» e sopra la «busta» di carte sciolte.

Non vi sono dubbi che il «registro», osservato nella sua totalità, sia considerato a tutti gli effetti una «unità archivistica». Il «registro», infatti, nasce come *unità archivistica* non solo materialmente, ma anche concettualmente: in esso le singole carte che lo compongono rappresentano le frazioni materiali di un tutto organico, poiché sino dall'origine sono attestate in funzione dell'*unità* e non hanno in sé quella qualificazione di autonomia complessiva spettante solo al «registro».

Il problema diviene più articolato ove ci si riferisca alla documentazione non cucita e non rilegata, che viene solitamente conservata in

appositi contenitori: la dottrina archivistica non offre indicazioni precise circa questa tipologia e si dimostra piuttosto incerta, lasciando libera la possibilità di qualificare quale *unità archivistica* sia il singolo documento, sia l'insieme di documenti, sia gli eventuali fascicoli costituiti all'interno della busta o di altro elemento avvolgente.

Una situazione così poco definita merita di essere chiarita, poiché a nostro avviso potrebbe ingenerare stati confusionali: la chiave di lettura potrebbe essere individuata proprio nella differente ottica esistente tra la *diplomatica* e l'*archivistica*, là dove la prima ha quale mira principale il *documento singolo* e quale realtà eventuale e non necessaria la complessità, mentre la seconda ha quale elemento basilare la *complessità* e quale momento eventuale il documento singolo.

Accettando questa premessa, che d'altra parte abbiamo già ampiamente proposto trattando il primo punto, la soluzione avverrebbe conseguenzialmente, poiché sarebbe possibile introdurre una distinzione tra *unità archivistica*, che coinciderebbe con l'insieme organico della documentazione contenuta nell'involucro, e *unità diplomatica*, che troverebbe un preciso riferimento nel singolo documento.

Giova aggiungere che, in conseguenza di quanto sino ad ora si è affermato, in un archivio ordinato ed inventariato il numero delle *unità archivistiche* corrisponderà al cosiddetto numero *di corda* o *di catena*. Questa soluzione, pur rivestendo indubbiamente un carattere convenzionale, ove accettata consente di togliere da una posizione di incertezza il concetto di *unità archivistica*.

c) Il terzo aspetto coincide con l'analisi del *documento* che, elemento basilare per la diplomatica, rappresenta pur sempre ed inevitabilmente una oggettiva realtà per l'archivistica. Crediamo opportuno in via preliminare affrontare gli aspetti ad esso attinenti, con specifico riferimento alla gestione strettamente archivistica, evitando gli aspetti esclusivamente attinenti alla diplomatica.

Come è noto, gran parte della dottrina individua l'archivio con «un complesso dei documenti» e prosegue nella determinazione di altre caratteristiche, che evitiamo di ricordare poiché ormai ampiamente conosciute e poiché ci allontanerebbero dal tema prefissato. In accordo con alcuni teorici dell'archivistica, tra i quali ricordiamo Leopoldo Sandri, siamo propensi a vedere l'archivio quale «complesso delle scritture» e non tanto di documenti: questo ultimo termine (documento) infatti da una parte potrebbe assumere un significato restrittivo, in particolare ove lo si ricollegasse con il riconoscimento necessario delle caratteristiche di giuridicità, mentre da un'altra parte potrebbe coincidere

con una configurazione estensiva che includerebbe in esso non solamente le testimonianze scritte, ma anche tutti gli elementi atipici e privi di scrittura, ovvero quegli oggetti che non raramente possono trovarsi in un archivio.

Se accettiamo la dicitura «complesso di scritture» si pone in risalto e si consolida il principio per il quale l'archivio deve essere costituito esclusivamente da elementi scrittori, indipendentemente dal *supporto* sui quali essi sono stati registrati, mentre tutto quanto fuoriesce da tale tipologia di immagine potrebbe o dovrebbe rientrare nell'ampia ed imprevedibile categoria degli «allegati».

Ci sia consentito di offrire una piccola esemplificazione: in recenti archivi privati noi possiamo trovare raffigurazioni fotografiche di persone o fatti: queste hanno un significato se le consideriamo in dipendenza della presenza dell'archivio di scritture, poiché se così non fosse e se non fossero collegate con le testimonianze scritte, esse non potrebbero essere individuate quale archivio in senso stretto, ma più genericamente *una raccolta*.

Il termine *documento* in archivistica, a nostro avviso, dovrebbe essere usato in ossequio alle caratteristiche di giuridicità, mentre con la parola *scritti* si indicherebbero altre testimonianze con un significato più ampio e generale. Il Brenneke afferma che «il singolo atto di una massa quantitativamente indeterminata si chiama *scritto*»¹ e più oltre sostiene che per *documento* (Urkunden) deve intendersi «l'atto terminale del negozio giuridico considerato come documentazione di particolare rilievo che fa prova di un titolo giuridico»².

Questi problemi diminuiscono di intensità ove si affrontino in riferimento agli *archivi notarili* dal momento che in essi le scritture sono inevitabilmente rivestite dei caratteri della giuridicità così che nella fattispecie parlare di *documenti* risulta indiscutibilmente corretto.

Entrando nel vivo della questione, prima di affrontare gli aspetti più meramente tecnici, ci sia consentita una osservazione: quando si trattano tematiche relative alle registrazioni notarili dovrebbe operarsi una distinzione tra le *attività* strettamente legate alle funzioni attinenti alla figura del notaio quale operatore professionale in ambiti prevalentemente privatistici e le *attività* che risultano coincidenti con la sua presenza nei settori pubblici. Queste due posizioni conducono infatti a diversificate qualificazioni della produzione archivistica.

¹ A. BRENNKE, *Archivistica*, Milano 1968, p. 27.

² *Ibid.*, p. 28.

Ove si affronti la tematica concernente la gestione del documento singolo nel notarile, deve necessariamente tenersi in debito conto una tale distinzione, poiché nel primo caso ci troviamo di fronte a documenti che complessivamente corrispondono a criteri uniformi, mentre nel secondo caso tale equilibrio descrittivo non necessariamente esiste, essendo essi dipendenti dalla volontà, dalle caratteristiche e dalle necessità strutturali ed operative dell'Ente produttore.

d) Il quarto aspetto, attinente alle possibilità di intervento per la descrizione della produzione notarile, richiede un ulteriore approfondimento circa il concetto di *documento singolo* nel «notarile», con chiarificazioni, non tanto in riferimento alla sua natura intrinseca, quanto piuttosto in relazione alle modalità di registrazione ed alle forme di condizionamento. In una produzione che risulta estremamente articolata e variegata tenteremo di individuare i luoghi principali di riferimento, muovendoci su cinque punti:

1) Il *documento singolo* può rappresentare una vera e propria «individualità», non tanto per la distinzione derivante dai suoi contenuti, quanto in virtù delle sue caratteristiche estrinseche, della struttura del supporto scrittorio e, in primo luogo, della sua collocazione generale e del suo condizionamento all'interno di un archivio; questa immagine si rileva in corrispondenza con l'unità documentaria singola, così come può apparire nei fondi *diplomatici*, ovvero nelle raccolte o nei complessi di atti notarili, conservati autonomamente, ovvero a mezzo di particolari elementi di condizionamento che consentono di conservare la individualità delle carte sciolte;

2) Il *documento singolo* può essere considerato un elemento appartenente ad una *unità archivistica* preconstituita, originariamente complessa, di conseguenza non scindibile, che è stato realizzato a seguito della diretta attività del notaio, nell'esercizio delle sue funzioni; questa immagine corrisponde fisicamente al «registro», ovvero a quella unità archivistica che nasce concettualmente «legata», pur se talora nelle fasi di impianto o anche in quelle immediatamente successive può presentarsi materialmente «sciolta», e che coincide con una struttura preventivamente definita nella quale l'apposizione dei documenti avviene secondo norme e prassi consolidate e certe. Per proporre un esempio possiamo ricordare le *imbreviature*.

3) Il *documento singolo* notarile può trovare una idonea collocazione in una *unità archivistica* materialmente preconstituita, corrispondente quindi alla fattispecie del «registro», ma che giunge alla realizzazione delle registrazioni a seguito di una operazione riflessa e suggerita preva-

lentemente da finalità politiche e giuridiche. È questo il caso dei *libri iurium* e di altre simili tipologie nelle quali i documenti vengono riportati seguendo non tanto il principio di formazione proprio della produzione archivistica, quanto il criterio di costituzione di una «raccolta». La documentazione ivi contenuta solitamente è «exemplata» e generalmente può risultare dotata di autenticazione.

4) Un'ulteriore configurazione strutturale consente di considerare il *documento singolo* come elemento facente parte di una *unità archivistica* non precostituita e, quindi, formatasi a seguito di motivazioni e di sollecitazioni contingenti e solo successivamente legata, in coincidenza con quella realtà che viene indicata con il termine tecnico di *filza*. Il materiale ivi conservato può presentare caratteristiche sia di «originale», sia di «copia», nelle sue diverse possibilità, ma non trova necessaria corrispondenza con altri aspetti archivisticamente rilevanti, tra i quali ricordiamo a titolo esemplificativo quello della successione cronologica.

5) Si ha infine la realizzazione di una unità archivistica che nasce concettualmente organizzata, ma che nella situazione reale può avere mantenuto tale struttura, così come può averla smarrita: il riferimento è chiaramente rivolto alla *busta* di carte sciolte, ovvero a quell'unità archivistica contenente testimonianze scritte che possono manifestare tanto una natura identica, quanto caratteristiche assolutamente differenziate.

Con queste cinque proposizioni abbiamo voluto evidenziare alcune delle maggiori «categorie» appartenenti all'ambito della registrazione notarile, con l'intendimento di porre in risalto la molteplicità delle stesse e di avvisare circa le difficoltà che possono verificarsi in fase applicativa al momento dell'ordinamento e della inventariazione archivistica. È evidente come conseguenzialmente tali operazioni non possano essere ricondotte tutte ad un unico parametro ma, al contrario, debbano essere effettuate tenendo in debito conto le differenti caratteristiche tipologiche insite nelle modalità di registrazione delle unità archivistiche.

Esaminiamo ora alcuni aspetti tecnici della gestione archivistica del documento singolo notarile, tenendo presente la ripartizione che poco sopra abbiamo avanzato.

L'attività di *inventariazione* si qualifica in conseguenza del grado di analiticità dell'intervento e si articola in più livelli dotati di molteplici sfumature, che attraverso un iter complessivamente non definibile, vanno da una situazione di massima sommarietà ad una situazione di massima analiticità, realizzabili in conseguenza delle finalità prefisse e della oggettiva caratterizzazione della documentazione.

È evidente che in ogni caso si debba procedere per gradi e per livelli

e che nella fase descrittiva il primo elemento di base debba essere rappresentato dalla indicazione delle caratteristiche dell'*unità archivistica*, individuata secondo la soluzione che abbiamo prospettato.

1) Nel primo caso esposto l'*unità archivistica* trova coincidenza con il *documento singolo*, mentre nelle altre quattro soluzioni trova riscontro in una realtà complessa. Questa situazione provoca una prima necessaria differenziazione dal momento che nella prima ipotesi un intervento, seppure sommario, non potrebbe fare a meno di indicare nell'inventario il *documento singolo*, mentre nelle altre situazioni potrebbe riferirsi al «registro», alla «busta», alla «filza» senza necessità di entrare in una fase descrittiva più analitica.

Come si è accennato, quale esempio di riferimento possono essere richiamati sia gli *archivi diplomatici*, solitamente corredati da registri comprendenti indicazioni che vanno da forme inventariali a registrazioni più o meno estese, con un ordinamento che rispecchia sia il fondo di provenienza, sia le modalità organizzative originarie, sia le raccolte di *fondi diplomatici*, solitamente di origine settecentesca, che sono composti da più realtà diplomatiche e sono disposti generalmente secondo un ordine cronologico, conservati presso alcuni Archivi di Stato; per queste realtà tradizionalmente sono state adottate due linee di registrazione, rappresentate da uno schedario cronologico, che coincide con la collocazione fisica delle singole unità e da una serie di «notulari» i quali, suddivisi per fondo di provenienza e rispettando pure essi la successione temporale, rispecchiano più o meno esattamente la originaria collocazione fisica del materiale, che successivamente può essere andata parzialmente o totalmente dispersa.

L'elemento cronologico diviene in queste ultime realtà il riferimento guida assolutamente necessario: l'anno, il mese, il giorno, l'indizione, secondo questa successione ed altri elementi eventuali offrono la chiave di individuazione, di reperimento e di classificazione dell'*unità* che, nella fattispecie coincide nello stesso tempo con l'*unità diplomatistica* e con l'*unità archivistica*.

Ma il lavoro dell'archivista non si esaurisce risolvendo il problema del «reperimento» del pezzo e della sua essenziale identità, bensì deve tendere a fornire altri elementi essenziali i quali consentano non solamente di meglio conoscere le caratteristiche del «documento», ma anche di illustrare il perché ed il come della sua presenza in un determinato contesto, con il suffragio di una indagine che si snoda attraverso canali meramente storici, per progredire poi verso approfondimenti storico-istituzionali: è proprio questo secondo aspetto che può differenziare l'intervento dell'archivista da quello del diplomatista.

Quest'ultimo può limitarsi a prendere in esame il documento «uti singulus», soffermandosi su analisi intrinseche ed estrinseche che possono raggiungere i massimi livelli di approfondimento, adempiendo così oggettivamente alle finalità della sua disciplina; l'archivista può, nella sua attività, realizzare i medesimi livelli di approfondimento, ma non avrà mai conseguito il suo scopo se non sarà stato capace di collocare l'elemento in esame nell'organico contesto direttamente collegato con le fasi produttive del complesso archivistico, con forme di ricerca che si indirizzano verso la conoscenza dell'entità produttrice, dell'epoca storica, dell'ambito territoriale, delle modalità istituzionali e burocratiche e, più generalmente, delle influenze e delle ingerenze delle realtà sociali sulle attività dei produttori.

Gli strumenti descrittivi che l'archivista realizza e poi utilizza per la registrazione possono essere più o meno analitici: non è questo tuttavia l'aspetto qualificante, quanto piuttosto il sapere individuare quelle caratterizzazioni che permettono di fare comprendere sia il grado di intensità del vincolo naturale, sia più semplicemente la sua presenza. Tale indiscutibile necessità di puntualizzazione per rendere evidente l'organicità della documentazione rappresenta, a nostro avviso, il fondamentale momento distintivo tra l'intervento effettuato sul *documento singolo* dal diplomaticista e quello compiuto dall'archivista.

È forse superfluo ricordare che deve inoltre rispettarsi il principio metodologico generale per il quale la scelta degli elementi da inserire nella registrazione inventariale deve essere introdotta secondo una linea di equilibrio quantitativo e qualitativo, in ossequio all'armonia dell'archivio, del «fondo» o eventualmente della «serie», rispettando esigenze che sono estremamente specifiche e che per taluni aspetti possono anche coincidere con quelle della diplomatica; d'altra parte appare logico che occupandosi l'una e l'altra disciplina del medesimo oggetto, esso finisca per suggerire loro temi comuni, per i quali si prevedono esplicazioni differenziate.

2) Al secondo punto abbiamo presentato l'*unità archivistica* precostituita nella sua unitaria struttura fisica, ovvero il cosiddetto «registro» nel quale il *documento singolo* costituisce una cellula necessaria per dare vita, assieme ad altre realtà similari, ad un corpo organico. Le *imbreviature*, i *protocolli* trovano in questa sede una idonea collocazione ed il registro, con la sua particolare struttura, assolve a molteplici esigenze, non certamente ultima quella della validità giuridica determinata anche dalla successione naturale dei singoli documenti all'interno del pezzo.

Si è già rilevato come in questo caso l'*unità archivistica* trovi corri-

spondenza con il «registro» e non con il singolo documento e come tale concetto divenga ancora più rigido ove si pensi alla organicità contenutistica dello stesso. Ne consegue che in ogni caso la prima indicazione archivistica dovrebbe necessariamente limitarsi alla descrizione del registro nella sua complessità, con riferimenti sia agli aspetti esterni, sia a quelli contenutistici, sia a quelli più meramente statistici.

A tale fase di inventariazione potrà farsi seguire la sezione descrittiva, introdotta adottando criteri dipendenti da differenti criteri di analiticità ed in questa sede sarà affrontato il problema della descrizione del *documento singolo*. In considerazione delle procedure di formazione del registro, non risulterà eccessivamente difficoltoso evidenziare la presenza di nessi tra l'uno e l'altro documento e, conseguentemente, rendere palmarie l'organicità del complesso delle registrazioni.

Per quanto attiene alle scelte degli elementi da introdurre in questo settore può valere in linea di massima quanto si è affermato per il precedente caso ma nello specifico, date le particolari caratteristiche del «registro» e quelle conseguenti dei singoli documenti in esso compresi, ci si atterrà alle basilari indicazioni della classificazione archivistica per le quali, considerata la attestata organicità, in fase di registrazione le voci da apporre in una eventuale «scheda» risulterebbero indubbiamente numericamente ridotte in rapporto con quelle riguardanti la tipologia che abbiamo sopra osservato e quelle che seguiranno.

D'altra parte, ad esempio, può apparire tautologica quanto inutile la indicazione del nome del notaio per ogni registrazione, così come gli estremi cronologici potrebbero sussistere solamente per l'indicazione del mese e del giorno, qualora l'anno e l'indizione fossero già determinati nella descrizione del «registro» nella sua complessità.

3) La terza fattispecie si riferisce ad una *unità archivistica* fisicamente preconstituita, rappresentata dalla generale categoria del «registro», e tuttavia differisce dalla situazione precedente per le modalità di formazione della documentazione ivi contenuta. La procedura di registrazione non corrisponde infatti alle fasi di attività del notaio, ma trova fondamento in particolari esigenze sia politiche, sia sociali, sia pratiche, sia occasionali. I *documenti singoli*, pur utilizzando un supporto che determina una collocazione stabile e assolutamente non mutabile, per la loro posizione dettata da motivi contingenti, non sempre mantengono evidenti quelle caratteristiche meramente archivistiche per le quali si possa giungere alla individuazione del «vincolo», poiché la ubicazione, non sempre coincidente con la natura stessa dei documenti, può talora dare vita ad implicazioni di non semplice interpretazione.

Per questa tipologia è necessario agire su due distinti livelli, attraverso una descrizione dell'*unità archivistica* nella sua generale struttura, in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del «pezzo» ed attraverso una eventuale descrizione analitica che, qualora si ritenga opportuno realizzarla, dovrebbe affrontare il *singolo documento* con la massima specificità.

A titolo esemplificativo abbiamo ricordato per questa situazione i *libri iurium*, ma non dovremmo fermarci a tale realtà poiché la casistica risulta estremamente complessa, estesa e assai diffusa nell'ambito dell'attività notarile e solo limiti di tempo non ci consentono una estesa elencazione. È da aggiungersi che le caratteristiche attinenti a tale configurazione si trovano a mezza strada tra quelle relative al documento singolo considerato quale *unità archivistica* e quelle per le quali esso appare in una luce secondaria in dipendenza dalla «struttura-registro». È evidente e conseguente che per questa fattispecie dovrebbe essere applicato un metodo di registrazione proprio e tipizzato.

Il pezzo documentario in oggetto, osservato nella sua totalità, non offre solitamente caratteristiche di organicità e, per la sua rigidità, non si presta ad alcuna forma di riordinamento materiale. Alcune correnti della dottrina archivistica sono propense alla realizzazione di interventi «ideali» e non oggettivi, con la stesura di situazioni che più avanti puntualizzeremo. Da parte nostra siamo decisamente contrari a tali soluzioni, poiché così facendo giungeremmo alla realizzazione di mezzi di corredo che non hanno alcuna corrispondenza con la realtà archivistica oggettivamente rilevabile.

La coincidenza tra forma e struttura dell'*unità archivistica* ed il mezzo di corredo descrittivo rappresenta, a nostro avviso, come meglio sarà precisato, un elemento imprescindibile ed assolutamente ineliminabile.

È pur vero che la fattispecie della quale si tratta ha non raramente caratteristiche irregolari nelle modalità di registrazione, così da apparire talora più una «raccolta» che un pezzo archivistico in senso stretto, ma gli inconvenienti derivanti da tale situazione possono facilmente essere superati con la stesura di un «corretto» indice all'inventario, strutturato sia in forma semplice, sia in forma ragionata, sia con una scelta «mista».

4) Quanto affermato può aver valore anche in riferimento alla presenza di «filze», ovvero di quei pezzi archivistici costituiti da carte o documenti che sono nati sciolti e che successivamente sono stati cuciti assieme, dando luogo ad un condizionamento non raramente imperfetto e, comunque, non sempre corrispondente alle esigenze collimanti con l'applicazione del «metodo storico».

La descrizione inventariale della documentazione ivi contenuta si presenta quindi non di rado in condizione di ordine precario e, non essendo possibile intervenire con un ordinamento, si presta a modalità di inventariazione che, come si è accennato, non riteniamo sempre corrette. Nella impossibilità di maneggiare e rimanipolare la documentazione e di fornire un ordine considerato più idoneo, talora si tende a «riordinare sulla carta» dando vita ad un «inventario» che a nostro avviso un inventario non è, ma piuttosto un «elenco indicizzato» del materiale ivi contenuto.

L'inventario deve coincidere in modo palmare con la struttura fisica dell'archivio e, se per alcune unità non risulta possibile un intervento di riordinamento materiale, non si può dare alla fase di registrazione una struttura che risulti completamente difforme dalla situazione oggettiva; se così facessimo rischieremo di creare stati confusionali, potremmo vedere sminuire gran parte della validità scientifica del lavoro dell'archivista e potremmo inoltre assistere ad una non remota dequalificazione dell'archivio stesso.

D'altra parte con le moderne tecniche informatiche, sia in fase di indicizzazione, sia per altre necessità funzionali, possono ottenersi, con il minimo impegno, i più ampi risultati: si lasci, dunque, all'*inventario* la sua *corrispondenza oggettiva* con l'archivio e successivamente, se si crederà opportuno, si realizzino tutti quei mezzi di corredo sussidiari che potranno rappresentare ulteriori momenti di sostegno e di supporto per la ricerca archivistica.

5) Non vi sono dubbi che minori problematiche si presentano in riferimento all'ultima situazione prospettata, ovvero alla «busta» di carte sciolte, contenente *documenti singoli*: in questa configurazione in fase operativa rimane la necessità di procedere alla già ricordata inventariazione agendo su due livelli, mentre non sussistono assolutamente i problemi relativi al riordino del materiale in essa contenuto. Trattandosi di carte sciolte, l'archivista avrà la facoltà più ampia di intervenire ricostruendo l'ordine originario o, in mancanza di tale possibilità, applicando un metodo che sia oggettivo, che sia uniforme e che rispecchi le caratteristiche basilari della documentazione e della struttura dell'archivio.

L'intervento tecnico in sede di inventariazione analitica avrà quale specifico riferimento il singolo documento che, in questa rappresentazione, si evidenzierà in considerazione della sua collocazione autonoma ed individualizzabile: per questa situazione si rinvia a quanto si è affermato in occasione del primo caso proposto.

Possiamo quindi affermare e confermare che nell'ambito della gestione inventariale del *documento singolo* notarile assume certamente un ruolo di rilievo la natura dell'atto, ma una maggiore importanza rivestono sia le modalità di registrazione, sia le caratteristiche del «supporto», sia il condizionamento definitivo del pezzo: il lavoro dell'archivista deve necessariamente tener conto di tutti questi fondamentali elementi per ottenere un risultato che sia il più soddisfacente possibile in riferimento alla documentazione stessa.

Le schematizzazioni che abbiamo proposto con queste riflessioni si muovono indubbiamente seguendo solo alcune grandi linee e volutamente non penetrano nei più minuti problemi tecnici dipendenti dalle diverse situazioni, poiché se così avessimo fatto avremmo rischiato di prevaricare eccessivamente i limiti che ci eravamo proposti.

In conclusione ci sia consentito di rilevare che le modalità metodologiche della inventariazione della produzione notarile, pur rispondendo a principi generali, necessitano di una particolare duttilità di intervento al fine di consentire di valorizzare le caratteristiche di ogni archivio, di ogni settore e di ogni elemento singolo: parimenti teniamo a puntualizzare come per il conseguimento di un risultato ottimale sarà necessario l'impegno di operatori archivistici particolarmente preparati ed in possesso, oltre che di capacità tecniche e scientifiche generali, anche di approfondite conoscenze nella specifica materia notarile.

Il giudice ai contratti

di Mario Amelotti

La legislazione di Federico II impone espressamente la partecipazione ai negozi e alla redazione dei relativi documenti di appositi giudici, che integrano l'autorità certificativa e la responsabilità dei notai. A differenza di questi, si tratta di veri e propri magistrati, distinti peraltro dai giudici con competenza giurisdizionale. Sono i cosiddetti giudici ai contratti: *iudices ad contractus* per la documentazione latina, κριτοὶ ἐπὶ τῶν συναλλαγμάτων per quella greca.

La costituzione I, 79 *De ordinatione iudicum et notariorum publicorum et numero eorum*, cui corrisponde la I, 62 nel testo greco delle leggi federiciane¹, stabilisce che, al pari dei notai, tali giudici siano di esclusiva nomina regia, scelti tra gli abitanti delle terre demaniali, cioè sudditi diretti del sovrano, con esclusione dei chierici e dei soggetti a feudatari. Proposti dalle varie località con una lettera che ne attesti la fedeltà, la rettitudine e la conoscenza delle consuetudini locali, essi devono sostenere presso la corte un esame che ne accerti la preparazione giuridica. È prefissato anche il loro numero, diverso a seconda delle città, tra le quali è ricordata la stessa Napoli, dove finora i curiali avevano avuto piena autorità certificativa². Dalla costituzione III, 60 *De honore militari iudicis et notarii*, cui corrisponde in greco III, 38, i giudici al pari dei notai sono equiparati ai cavalieri —

¹ Per le edizioni rispettivamente del testo latino e del testo greco delle costituzioni vedi *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien. Nach einer lateinischen Handschrift des 13. Jahrhunderts*, a cura di H. CONRAD, TH. VON DER LIECK-BUYKEN e W. WAGNER, Köln-Wien 1973, e *Der griechische Text*, a cura di TH. VON DER LIECK-BUYKEN, Köln-Wien 1978.

² Napoli è nuovamente menzionata nella Novella *De numero officialium et infra quod tempus eorum administratio duret*, del 1239 (I, 95, 1; nessun riscontro nel testo greco), in cui è sottolineata in modo particolarmente chiaro la distinzione tra magistrati giudicenti e giudici ai contratti: «In civitatibus singulis unum tantummodo baiulum et iudicem unum, qui causarum cognitionibus praesint (...) et tres iudices, qui gesta conficiant, per Nostram excellentiam volumus ordinari; civitatibus Neapolis, Messanae et Capuae tantum exceptis, in quibus propter contractum multitudinem quinque iudices et octo notarii creabuntur ...» La Novella prosegue precisando che, mentre i notai «ubique terrarum perpetui statuntur», i giudici restano in carica solo un anno.

come già disposto da Ruggero II nell'assise *De nova militia*³ — ma il loro ufficio è precluso alle persone di vile condizione.

Riguardo ai compiti del giudice nella redazione del documento è opportuno collegare le costituzioni I, 82 *De fide instrumentorum* (in greco I, 65) e I, 75 *De feriis et salario iudicum et notariorum instrumenta scribentium et subscribentium et eorum forma servanda* (senza riscontro in greco). Se tanto il giudice quanto il notaio partecipano allo svolgimento del negozio, è riferita soltanto al notaio la stesura della *scheda*, in cui si prende subito nota delle volontà contrattuali. Sarà ancora il notaio a provvedere entro sette giorni alla redazione del documento definitivo, ma in questa redazione è coinvolto anche il giudice, perché essa avvenga e per la responsabilità della rispondenza del documento al negozio voluto dalle parti. Pertanto anche il giudice dovrà apporre, accanto a quella del notaio, la sua sottoscrizione, cui si aggiungeranno quelle dei testimoni, due o tre a seconda del valore del negozio. Si realizzano così un controllo collettivo e un cumulo delle responsabilità. Così come il notaio, anche il giudice ai contratti avrà diritto ad un compenso, dipendente esso pure dal valore del negozio.

Successivamente viene sancito che la terribile pena destinata agli autori di falsi — non più la mutilazione della mano, ma la decapitazione — possa colpire allo stesso modo tanto il giudice quanto il notaio⁴.

La legislazione federiciana viene così a disciplinare minutamente la figura del giudice ai contratti, ma non l'introduce, perché essa si era formata progressivamente nella prassi già nei secoli precedenti, come risulta dai documenti sia greci che latini. Ma l'origine e lo sviluppo dell'istituto presentano lati oscuri, con i quali si sono affrontati espressamente solo due scritti, non più recenti, dovuti rispettivamente al Ferrari dalle Spade per la documentazione greca e al Gennardi per quella latina. Non mancano peraltro riferimenti più attuali al problema.

Nel suo libro sui documenti greci dell'Italia meridionale il Ferrari dalle Spade dedica varie pagine alla partecipazione di giudici ai contratti⁵. Egli ricollega tale partecipazione alla lontana all'*instrumentum publicum* del

³ Vedi M. CARVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982, p. 97 e seguente.

⁴ Nella Novella I, 95, 3 (senza riscontro in greco). Osserva al riguardo il CARVALE, *La legislazione ... cit.*, p. 110, che se la funzione del notaio «in merito al documento era più articolata, la sua autorità certificativa era del tutto uguale a quella del giudice, così che identica era la responsabilità dei due in caso di falso».

⁵ G. FERRARI, *I documenti greci medioevali di diritto privato dell'Italia meridionale e loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente e coi papiri greco-egizi*, Leipzig 1910 (rist.: Aalen 1974), pp. 15 sgg., 83 e seguenti. Il volumetto è stato anche inserito negli *Scritti giuridici*, I, Milano 1953, pp. 133 sgg. (per l'argomento che c'interessa p. 151 sgg., 231 e seguenti).

diritto romano, realizzato attraverso l'*insinuatio* nei *gesta municipalia*, ma più immediatamente la ravvisa già nella documentazione greca dell'Italia soggetta ai bizantini, per la quale già parla, come fa poi anche per la documentazione bizantina d'Oriente, di volontaria giurisdizione. Il suo principale argomento è tratto da un documento di Bari del 1031 o poco dopo, contenente la vendita che un soldato di Costantinopoli, prima di tornare in patria, fa di una casetta ⁶. Esso presenta alla fine, dopo le sottoscrizioni di tre testimoni comuni, quella in latino di un *Petrus imperialis critis* e quelle in greco di due κόμυτες κόρτης. Il Ferrari dalle Spade attribuisce uno specifico significato a queste segnature, come di magistrati davanti ai quali la vendita avviene, e in appoggio richiama altri documenti in cui sottoscrivono singoli dignitari o persone designate in generale come ἀρχοντες, intendendo evidentemente il termine nel senso di magistrati ⁷. Il fenomeno diventa più manifesto e assiduo nei documenti del periodo normanno-svevo. Nel corso del XII secolo, con frequenza ognora crescente, intervengono nella formazione del documento, oltre al notaio che lo redige e ai testimoni, lo στρατηγός del luogo o uno o più κριταί, che presenziano all'atto e poi sottoscrivono. Questa forma di volontaria giurisdizione si diffonde tanto nell'Italia meridionale che in Sicilia. Così a Palermo sono molti gli atti scritti alla presenza di giudici, mentre a Messina prevale la presenza dello stratigoto, qualche volta unitamente ai giudici. È l'atto stesso a dar notizia di esser stato compiuto dinanzi a loro, oltre a recarne in fondo le sottoscrizioni. Il fenomeno comprende anche i documenti latini e si rafforza — anche se per vario tempo non spariscono documenti compiuti senza l'intervento di magistrati — fino a trovare la sua sanzione nelle costituzioni federiciane.

Per valutare adeguatamente l'opinione del Ferrari dalle Spade occorre muovere da alcune premesse. La pratica dell'*insinuatio* è attestata ben viva dai papiri ravennati, che offrono fino all'inizio del VII secolo copie

⁶ È il n. 25 di F. TRINCHERA, *Syllabus Graecarum membranarum*, Neapoli 1865.

⁷ Nello stesso ordine di idee per i documenti bizantini d'Oriente era I.P. MEDVEDEV, *Diplomatika častnogo vizantijskogo akta*, in *Problemy istočnikovedenija zapadnoevropejskogo srednevekov'ja*, Leningrad 1979, pp. 132 sg., quando scriveva che l'atto privato bizantino era confezionato non solo in presenza di un determinato numero di testimoni, ma anche in presenza (παρουσία, ἐνώπιον) degli arconti locali, cioè di pubblici funzionari, in larga parte ecclesiastici, ma anche laici, che accanto a quelle del redattore del documento e dei testimoni apponevano le loro firme nell'escatocollo dell'atto. Ma nel suo volume *Očerki vizantijskoj diplomatiki (častnopravovoj akt)*, Leningrad 1988, p. 179 sg., egli si è accostato al pensiero da me espresso in V. VON FALKENHAUSEN-M. AMELLOTTI, *Notariato e documento nell'Italia meridionale greca (X-XV secolo)*, in *Per una storia del notariato meridionale ... cit.*, pp. 59 sgg., e qui ribadito.

del verbale d' *insinuatio* di svariati negozi — donazioni, vendite, aperture testamentarie — e ancora successivamente esempi della clausola che autorizza le parti ad *insinuare* il documento ⁸. Ma dalla metà dell'VIII secolo, mentre la pergamena si sostituisce al papiro, anche tale clausola va scomparendo ⁹. Comunque l' *insinuatio* praticata a Ravenna può aver avuto riflessi nella documentazione latina, non certo in quella greca, portata direttamente dall'Oriente nell'Italia meridionale dalle molte emigrazioni di greci, sospinti dagli slavi o mossi da motivi di politica, di religione o di commercio, e dall'espandersi del monachesimo basiliano. Ora in Oriente l' *insinuatio* è ricordata sul piano legislativo, fino alla Novella 50 di Leone il Sapiente che la sopprime e anche dopo nella letteratura giuridica derivata dai Basilici ¹⁰. Ma è stato ultimamente osservato che le opere giuridiche bizantine fanno conoscere una dottrina giuridica ancorata al passato giustiniano piuttosto che il diritto bizantino effettivamente praticato ¹¹. Certo è che fin dai papiri greco-egizi il documento consueto all'impero di Bisanzio è quello notarile, di cui possediamo tantissimi esempi, mentre scarsa fortuna, sì da non tramandare a noi un solo esemplare, deve aver incontrato l' *instrumentum publicum*. Ciò premesso, si deve rispondere al Ferrari dalle Spade che il suo discorso sull'intervento di magistrati nella documentazione, d'Italia e d'Oriente, strettamente bizantina nasconde un equivoco di fondo. Le persone tirate in questione sono testualmente annunciate e poi sottoscrivono come normali testimoni, tanto più graditi quanto più sono degni di fede ed

⁸ Per una disamina giuridica dei papiri ravennati vedi il mio *excursus* in M. AMELOTTI-G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975, pp. 28 sgg., 59 e seguenti. Successivamente è uscito il vol. II dell'edizione di J.-O. TJÄDER, *Die nichlliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, Stockholm 1982. I papiri ravennati si prestano anche a interessanti rilievi, sociali e politici, su Ravenna tra regno gotico e riconquista bizantina. Strane davvero le riserve che mi muove al riguardo G. CASSANDRO, *I curiali napoletani*, in *Per una storia del notariato meridionale ... cit.*, p. 343 sg., riferendo i papiri ravennati all'alto medioevo e intrecciandoli con documenti del secolo X.

⁹ Essa è ancora presente nella pergamena II, 1 (a. 767) di M. FANTUZZI, *Monumenti Ravennati de' Secoli di mezzo*, Venezia 1801-1804, voll. I-VI, mentre manca nelle pergamene IV, 2 e 3 (a. 752 e 776). L'interpretazione proposta da G. BUZZI, *La Curia arcivescovile e la Curia cittadina di Ravenna dall'850 al 1118*, Roma 1915, pp. 56 sg., riguardo a documenti del secolo X, secondo la quale «i curiali e gli eccettori erano nella Curia addetti al catasto ed allegavano alle gesta municipali le tradizioni di immobili, fossero esse, come dimostra il verbo *transcribo* usato nelle carte, donazioni o vendite», non può essere riferita ad una tecnica *insinuatio*.

¹⁰ Vedi H. MONNIER, *La Nouvelle L de Léon le Sage et l'insinuation des donations*, in *Mélanges Girard*, II, Paris 1912, p. 237 e seguenti.

¹¹ Vedi A. KAZHDAN, *Do We Need a New History of Byzantine Law?*, in «Jahrb. der österr. Byzantinistik», 39 (1989), pp. 1 e seguenti. L'articolo, scritto con intenti di rottura, palesemente esagera — come rileva E. KARABELIAS, in «Rev. hist. de droit», 68 (1990), pp. 439 sg. — ma può avere effetti salutari sul tradizionalismo degli studi.

autorevoli, appartenendo al ceto dei funzionari civili o anche — in altri documenti — dei dignitari ecclesiastici, di tutti coloro, insomma, che in quel dato luogo e in quelle circostanze rappresentano i notabili. Perché questo è il significato ormai riconosciuto agli ἄρχοντες¹². Depone in tal senso la stessa vendita di Bari, che annuncia le sei sottoscrizioni con la dichiarazione che il documento è stato fatto ἐνώπιον τῶν παρακλήσει ἡμῶν ὑπογραψάντων ἀρχόντων μαρτύρων. Mai che gli atti greci dell'Italia bizantina accennino ad una funzione magistratuale di partecipare alla formazione del documento. Né lo fanno i testi orientali. Tale funzione diventa invece effettiva negli atti greci del periodo normanno-svevo. Su ciò non esiste dubbio. Ma se questi atti ormai più non ricevono influenze da Bisanzio e vivono un'evoluzione, che poi sarà una decadenza, strettamente legata all'ambito italiano, se il fenomeno della partecipazione di giudici ai contratti è attestato già dal X secolo nella documentazione latina, è in questa che va cercata la genesi del fenomeno.

Appunto alla documentazione latina rivolge il suo interesse il Genuardi, pur con sporadici riferimenti attraverso il Ferrari dalle Spade a quella greca¹³. Il Genuardi comincia con l'individuare le regioni dove il fenomeno si verifica, escludendo i documenti in cui la presenza del giudice è dovuta a circostanze specifiche, come l'incapacità delle parti o il riferimento a beni ecclesiastici, e altresì gli atti che attengono a processi, veri o fittizi che siano. Dalla sua disamina risulta che nei secoli VIII-XII, che è l'epoca di cui si occupa, nei territori dell'alta e media Italia soggetti tanto alla dominazione longobarda, che a quella bizantina, la partecipazione di giudici a contrattazioni private è assolutamente inconsueta, mentre caratterizza l'Italia meridionale. Va però respinta la singolare opinione che i curiali di Napoli fossero dei giudici ai contratti: si tratta di veri notai, dai cui documenti, come da quelli dei curiali di Amalfi e Gaeta, la presenza del giudice è anzi esclusa. I più antichi documenti privati dell'Italia meridionale ove tale presenza opera sono del barese e risalgono al secolo X. A partire dal secolo XI i giudici compaiono nei documenti dei principati di Salerno e Capua e dalla conquista normanna in quelli di Sicilia. Riguardo all'origine del giudice ai contratti il Genuardi ricorda come curiosità storica il tentativo di Biagio da Morcone di rifarsi addirittura alla legge giustiniana C.1, 62, 12 (leggi oggi C.1, 51, 14) che proprio non c'entra. Esclude poi l'ipotesi seguita

¹² In ciò concordano in numerosi scritti A. GUILLOU e V. VON FALKENHAUSEN.

¹³ L. GENUARDI, *La presenza del giudice nei contratti privati italiani dell'alto Medio Evo*, in «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», 3-4 (1917), pp. 37 e seguenti.

dai più che la presenza del giudice si debba ricondurre all'*insinuatio* nei *gesta municipalia*: a questo istituto, che coinvolgeva le curie cittadine, sono da ricollegare piuttosto i ricordati *curiales*, propri di territori bizantini. A questo punto al Genuardi non resta altro — con un discorso sempre più confuso — che porre a fondamento del giudice ai contratti l'influsso longobardo. Ma perché questo avrebbe operato solo e tardivamente nell'Italia meridionale, con una progressione che si accelera quando di longobardi non è più questione?

Osservo per inciso che anche l'ipotesi che i *curiales* e la loro attività siano da ricondurre alle curie cittadine e ai loro *gesta*, è stata recentemente contestata dal Cassandro, per il quale «si deve pensare alla curia napoletana dei curiali come a una *schola* di notai, che rileva dall'ordinamento pubblico del ducato». Analogo avviso egli esprime per i curiali di Amalfi¹⁴. Comunque sia, ad una diretta derivazione del giudice ai contratti dall'antica *insinuatio* non si può più credere: troppo è lo iato, di tempi e di luoghi, tra i due istituti. Un accostamento si può invece fare sul piano della funzione. L'ordinamento tardo-romano, sanzionato da Giustiniano, aveva negato al *tabellio* piena autorità certificativa, richiedendo per trasformare l'*instrumentum publice confectum*, ossia il documento tabellionico, in *instrumentum publicum* appunto l'*insinuatio*. Solo questo adempimento assicurava all'atto un'efficacia processuale non più soltanto fino a prova contraria, ma fino a querela di falso. Il documento tabellionico è migliore di quello puramente privato, perché — a parte la perfezione tecnica — basta al limite il solo notaio a darne testimonianza, ma si è fermato al penultimo gradino: l'autoritarismo imperiale non ha voluto attribuire al *tabellio* come libero professionista una *fides publica*, né trasformarlo in pubblico funzionario¹⁵. Orbene, anche al notaio medievale dell'Italia meridionale — a parte il caso dei *curiales* — manca piena autorità certificativa, e al negozio che egli documenta come al documento stesso deve partecipare il giudice. La soluzione è diversa: all'*insinuatio*, propria del mondo municipale romano, si sostituisce la

¹⁴ G. CASSANDRO, *I curiali napoletani ... cit.*, pp. 339, 347 e seguente. A non dare rilievo alla denominazione di curiali è anche A. PRATESI, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, in *Scuole diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, II, Catania 1987, p. 141: escluso però che siano continuatori della scomparsa struttura curiale, egli li considera «piuttosto eredi degli antichi tabellioni e del loro ordinamento collegiale».

¹⁵ Nonostante alcune sfumature, il mio pensiero collima con quello espresso dal Pratesi negli scritti oltre citati. È vero che nella legge giustiniana C. 4, 21, 20 si accostano, contrapponendoli ai chirografi, gli *instrumenta forensia vel publica*. Ma nei *forensia*, detti pure *publice confecta*, il *publice* fa riferimento all'attività esercitata professionalmente dai tabellioni, mentre negli *instrumenta publica* l'aggettivo qualifica il sostantivo, nel senso di documenti assolutamente validi, *erga omnes*.

presenza del giudice, meglio rispondente, forse, alla tradizione germanica e comunque all'ambiente medievale. Ma perché questa insufficienza del notaio? Sul punto si dovrà tra breve ritornare.

Osservo ancora, per venire alla letteratura più recente, che all'attività dei giudici nel territorio del Cilento l'Ebner dedica un'ampia trattazione, peraltro puramente descrittiva¹⁶. Egli riferisce che — a parte casi più antichi, in cui vengono in questione persone incapaci o beni ecclesiastici — l'intervento di giudici nelle contrattazioni inizia dalla metà del secolo XI, incontra vuoti iniziali, per poi stabilizzarsi nei secoli successivi.

Ben altra importanza presentano gli spunti offerti dal Pratesi in alcuni suoi scritti¹⁷. Egli osserva che il difetto del notaio dell'Italia meridionale è un difetto di credibilità del documento che da lui proviene. «È risaputo che il notaio, sia quando redige una *chartula* sia quando redige un *memoratorium*, ricorda bensì la sua opera ma non sottoscrive il documento: la funzione che ha la *completio* nei documenti dell'Italia centro-settentrionale non ha riscontro nei territori del sud della penisola che hanno subito la dominazione o l'influenza longobarda». Quando il notaio comincia a sottoscrivere siamo ormai in regime di *instrumentum*. D'altra parte l'affermazione che la *fides* del documento notarile dell'Italia meridionale risiede nella sottoscrizione del giudice è vera in assoluto solo dall'età federiciana. In precedenza la validità del documento poggiava sulle sottoscrizioni dei *testes*, tra i quali si afferma e sempre più primeggia la posizione del giudice. Alla ben diversa credibilità di cui gode il documento del notaio dell'Italia centro-settentrionale aveva dato una spiegazione il Costamagna, ricollegando tale categoria di scrittori ad una superiore *auctoritas* e quindi scorgendo nel *notarius* longobardo il progenitore diretto del notaio del basso medioevo¹⁸. Al riguardo il Pratesi esprime delle riserve, ma poi ammette — e sono tempi più vicini al nostro problema — «che l'intervento dell'*auctoritas* si ha invece nell'età successiva, allorché ai Longobardi subentrano i re Franchi: allora il titolo di *notarius* si stabilizza, la nomina avviene dall'alto». Quanto all'episodio della piena capacità certificativa dei *curiales* — mi permetto di dire, rifacendomi al pensiero del Pratesi — si tratta di un sistema chiuso, ristretto

¹⁶ P. EBNER, *Economia e società nel Cilento medievale*, I, Roma 1979, p. 85 e seguenti.

¹⁷ A. PRATESI, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Studi in onore di L. Sandri*, III, Roma 1983, pp. 759 sgg.; ID., *Spunti paleografici e diplomatici dalle pergamene di Montevergine*, in *La società meridionale nelle pergamene di Montevergine*, Montevergine 1984, p. 39 sgg.; ID., *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia ... cit.*, p. 137 e seguenti.

¹⁸ In M. AMELOTTI-G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano ... cit.*, p. 176 e seguenti.

ad alcuni territori cittadini, in cui i notai, inseriti in una rigida corporazione gerarchicamente organizzata, si completano e controllano a vicenda, dando manifestazione del loro mondo esclusivo anche in un'arcana scrittura.

Resta adesso da chiedersi quale funzione eserciti il giudice intervenendo nelle contrattazioni private, se si tratti cioè di un testimonio qualificato o di un giudice che svolga una forma di volontaria giurisdizione. Risponderei che si tratta di uno sviluppo, dalla prima alla seconda funzione, che si manifesta progressivamente nella prassi, in modo diverso da luogo a luogo e senza che si possa sempre parlare di uno sviluppo compiuto, almeno fino alla legislazione federiciana. Per questa indubbiamente il giudice ai contratti, di nomina regia, esercita una volontaria giurisdizione. L'argomento per questa opinione mi è offerto, senza entrare in sottili disquisizioni giuridiche, ma perciò con maggiore efficacia, dall'attentissimo libro che il Magistrale ha dedicato ai documenti latini di Terra di Bari, proprio i documenti ove opera per la prima volta la presenza di giudici¹⁹. Già dal secolo X essi intervengono come testimoni, insieme ad altri personaggi di prestigio ed *alii boni homines*. Rappresentano nel complesso un gruppo di potere, che aveva un ruolo attivo sia al momento dell'azione giuridica sia in quello della redazione scritta, tanto nei *memoratoria* che nelle *cartulae*. Ai documenti appongono le loro sottoscrizioni, che rivelano un ordine gerarchico in cui i giudici primeggiano. Nei tempi successivi il fenomeno si diffonde e si rafforza, permettendo di dire che è la presenza dell'autorità giudiziaria e dei *nobiles testes* a dare credibilità al documento, non già il notaio rogatario. Il prosieguo dell'analisi permette al Magistrale di pervenire ad affermazioni ancor più decise sull'*iter* documentale e sul rilievo dei vari personaggi. Il rogatario, prima di stendere l'atto, interveniva insieme alle parti al momento dell'azione giuridica dinanzi all'autorità giudiziaria e ai testimoni *boni homines*. In seguito — immediato o a distanza — il rogatario, i *testes* e le parti si recavano nuovamente dall'autorità giudiziaria. Il rogatario rileggeva il *mundum* affinché il giudice, rappresentante del potere centrale, verificasse la rispondenza del testo alle leggi vigenti e

¹⁹ F. MAGISTRALE, *Notariato e documentazione in Terra di Bari. Ricerche su forme, rogatari, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI*, Bari 1984. Per i tempi successivi vedi P. CORDASCO, *Giudici e notai in Terra di Bari fra età sveva ed angioina*, in *Cultura e società in Puglia in età sveva e angioina*, Bitonto 1989, pp. 79 sgg.; M. CANNATARO CORDASCO, *Dalla «scheda» all'«instrumentum»: un capitolo di storia documentaria pugliese*, in *Studi di storia pugliese in memoria di M. Marangelli*, Fasano 1990, pp. 119 e seguenti.

le parti ne controllassero la rispondenza alla loro volontà. Quindi autorità giudiziaria e *testes* sottoscrivevano. Il notaio non ha *publica fides*, mentre essenziale nel processo di documentazione, dall'azione al *munitimen*, è il ruolo del *iudex* e dei *boni homines*. Il discorso del Magistrale può essere completato in termini analoghi, ma ritardati nel tempo, per quanto riguarda la documentazione greca. I giudici presenti alla vendita del 1031 a Bari e gli ἀρχοντες che parimenti sottoscrivono coevi documenti del tempo della dominazione bizantina operano come testimoni qualificati. Ma negli atti greci del periodo normanno-svevo si viene formando una funzione magistratuale di partecipazione al negozio e al documento che si sviluppa in termini di volontaria giurisdizione.

L'accurata disamina del Magistrale viene a smentire un ultimo tentativo che è stato fatto or ora di spiegare per altra via il giudice ai contratti. Ne è autore il Martin²⁰. Egli comincia con il confermare che negli atti dell'Italia meridionale dei secoli VIII e IX l'intervento di giudici è legato o ad un processo o alla presenza di donne che alienino beni. Conferma altresì che è dal secolo X che appare in Puglia la partecipazione di giudici a normali contrattazioni private. Conclude quindi: «Mais c'est sur le territoire byzantin (de population lombarde) que l'administration impériale impose d'abord, et de façon semble-t-il uniforme, de nouvelles règles d'établissement des actes: la présence d'un juge et de témoins choisis est nécessaire pour rendre authentique un document qu'auront éventuellement à apprécier un juge et des témoins choisis. C'est avec plusieurs décennies de retard et non sans tâtonnements que ce système logique atteint les principautés lombardes». Ma di un provvedimento autoritativo, che avrebbe allora colpito solo o in un primo tempo il documento latino, non esiste traccia. Bisognerà attendere Federico II.

Torniamo così alla legislazione federiciana. Premesso che all'affermarsi nell'Italia centro-settentrionale dell'*instrumentum*, pienamente autentico perché redatto dal notaio, irrefutabile fino a querela di falso, dotato in pieno di *publica fides*, fa riscontro anche nell'Italia meridionale, nella redazione del documento e nella funzione del notaio, un fermento che potrebbe preludere a trasformazioni profonde, osserva acutamente il Pratesi che ad esso «le costituzioni melfitane di Federico II impongono un arresto improvviso; sancendo solennemente la presenza dei giudici ai contratti nella documentazione, sembra che la figura del

²⁰ J.-M. MARTIN, *Le juge et l'acte notarié en Italie méridionale du VIIIe au Xe siècle*, in *Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo*, Badia di Cava 1991, pp. 287 e seguente.

notaio sia relegata di nuovo in sottordine. Tuttavia il processo già avviato è inarrestabile»²¹. Aggiungerei che la stessa legislazione federiciana cela una profonda contraddizione, dal momento che riserva esclusivamente al potere regio anche la nomina dei notai, sia latini che greci; ne circonda la scelta e l'attività di requisiti e cautele, che garantiscano fedeltà e preparazione; ne fissa la competenza territoriale; ne disciplina unitariamente il documento. Tutte norme che dei notai rafforzano autorità e prestigio²². L'obiettivo di stabilire tra le due figure, notaio e giudice ai contratti, un reciproco controllo sfocia in un inevitabile contrasto. La legislazione angioina e la dottrina giuridica meridionale si attengono nella sostanza alla disciplina federiciana, pur modificandone o precisandone alcuni aspetti. Viene ribadita la competenza del notaio, del giudice ai contratti e dei testimoni in merito alla redazione e alla sottoscrizione del documento. Resta fermo che il notaio non è un magistrato, qual'è il giudice. Ma nella legislazione aragonese aumenta di rilievo la funzione del notaio in merito alla stesura e alla conservazione dei documenti. Il notaio appare l'unico responsabile della loro stesura, nei cui confronti il giudice ai contratti non ha più competenza, limitando il proprio intervento alla sottoscrizione. Anche riguardo alla conservazione i doveri competono al notaio, riducendosi il giudice a sottoscrivere la registrazione da quegli effettuata. Ancor più netto diventa lo squilibrio nella prassi. Già i curiali napoletani avevano resistito alla legislazione federiciana²³ e con il riconoscimento degli Angioni — che però ne arrogano a sé la nomina — avevano continuato a redigere i loro documenti secondo le formalità tradizionali e con esclusivo potere certificativo. Nella massa della documentazione, invece, i giudici ai contratti proseguono per lungo tempo a sottoscrivere, ma la loro presenza si va riducendo ad una finzione giuridica. Sono ben noti casi di documenti in cui a notai capaci e sempre più consapevoli dell'autorità ormai acquisita fanno riscontro giudici analfabeti, che sottoscrivono col segno di croce. Ma il tema della decadenza e poi dell'eliminazione dei giudici ai contratti resta da approfondire, come quello dello sfinimento della documentazione greca, che si riduce a copia dei modelli latini e poi scompare, nel quadro di un'analisi finalmente complessiva della tarda documentazione. Sono temi che si additano ai nostri giovani.

²¹ A. PRATESI, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato ... cit.*, p. 771.

²² Per queste norme come per la legislazione e la dottrina successive rimando all'accurata disamina che ne offre M. CARVALE, *La legislazione ... cit.*, p. 95 e seguenti.

²³ Federico II, oltre ad aver imposto a tutti, quindi anche a loro, la partecipazione dei giudici ai contratti, aveva specificamente diretto contro le loro consuetudini scritte la costituzione I, 80 *De instrumentis conficiendis* (in greco I, 63).

I più antichi registri di imbreviature pugliesi (secolo XIV): caratteri formali e contenutistici

di Pasquale Cordasco

Fino ad ora l'interesse degli studiosi di diplomatica, di storia del diritto e delle istituzioni del medioevo meridionale ben di rado si è appuntato sulle minute notarili e sui problemi storico-giuridici ad esse legati. Una situazione determinata anche dal numero abbastanza limitato di fonti disponibili, ma comunque differente da quella che si può registrare per l'Italia centro-settentrionale, le cui testimonianze hanno conosciuto, soprattutto negli ultimi anni, numerose e puntuali edizioni, spesso corredate da valide analisi ¹. Ma queste differenze non devono sorprendere: lo sviluppo del documento privato e l'evoluzione del notariato nelle diverse regioni della penisola hanno seguito nell'età di mezzo

¹ Fra i lavori relativi all'Italia centro-settentrionale ricordo: G. PISTARINO, *Le carte portovenere di Tealdo de Sigestro (1258-59)*, Genova 1958 (Notai liguri dei secoli XII e XIII, VII); *Il Cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di L. BALLETTTO-G. CENCETTI e B.M. PISONI AGNOLI, Roma 1978 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVI); *Le imbreviature del notaio Oltremarino da Castello a Verona (1244)*, a cura di G. SANCASSANI, Roma 1982 (Fonti e studi del Corpus membranarum Italicarum; Terza Serie, Imbreviature Matricole Statuti e Formulari notarili medievali, IV); *Palmerio di Corbizo da Uglione notaio. Imbreviature 1237-1238*, a cura di L. MOSIICI-F. SZNURA, Firenze 1982 (Accademia toscana di Scienze e Lettere «La Colombaria». Studi, LXI); *I protocolli di Iohannes Nicolai Pauli un notaio romano del '300 (1348-1379)*, a cura di R. MOSTI, Roma 1982 (Collection de l'École Française de Rome, 63); *Il protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372)*, a cura di I. LORI SANFILIPPO, Roma 1986 (Codice Diplomatico di Roma e della regione romana, 3); *Il protocollo notarile di «Anthonius Goioli Petri Scopte» (1365)*, a cura di R. MOSTI, Roma 1991. Per quanto riguarda l'Italia meridionale ci si deve limitare a segnalare le edizioni relative alle imbreviature siciliane: *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (1° Registro: 1286-1287)*, a cura di P. BURGARELLA, Roma 1981 (Fonti e studi ... cit., I); *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (2° Registro: 1298-1299)*, a cura di P. GULOTTA, Roma 1982 (*ibid.*, II); *Il registro del notaio ericino Giovanni Maiorana (1297-1300)*, a cura di A. SPARTI, Palermo 1982; *Le imbreviature del notaio Bartolomeo de Alamanna a Palermo (1332-1333)*, a cura di M.S. GUCCIONE, Roma 1982 (Fonti e studi ..., cit., III).

percorsi assai vari, influenzati profondamente e contemporaneamente da difformi vicende politiche ed istituzionali, da originali tradizioni giuridiche, da consuetudini non omogenee che, come è noto, hanno provocato una più precoce acquisizione della *publica fides* da parte dei notai del centro-nord² e, di conseguenza, una più massiccia ed accurata conservazione delle loro minute. Ed infatti la scarsità di *schede* notarili del meridione continentale anteriori al XV secolo va attribuita soprattutto ad una carente conservazione di tali documenti giacché ben prima del periodo citato anche i notai meridionali, alla stessa stregua dei loro colleghi settentrionali, facevano precedere la redazione definitiva dei loro atti da bozze più o meno ampie.

Anzi, da una recente indagine sulle più antiche notizie relative alle abbreviature di Terra di Bari emerge con sufficiente chiarezza che in questo territorio, già verso la fine dell'età normanna, le *schede* notarili, conservate sciolte o raccolte in *quaterniones*, costituivano presupposti sicuri per la confezione, anche a distanza di tempo e per mano di altri rogatari, di *instrumenta* unanimemente accettati³. Pur tuttavia, a parte i fascicoli di cui si tratterà in questo intervento, i più antichi registri notarili pugliesi pervenuti fino a noi risalgono solo alla metà del XV secolo⁴ e coincidono con i primi anelli della lunghissima catena rappresentata dalle serie conservate negli Archivi di Stato della regione.

Anche per questi motivi, dunque, rivestono un indubbio interesse gli undici fascicoli cartacei, conservati presso l'Archivio capitolare di

² Per una sintesi della storia del notariato nell'Italia medievale cfr. A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979, pp. 44-50 e bibliografia riportata alle pp. 148-149; in particolare sul notariato meridionale cfr. ora *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982 (Studi storici sul Notariato italiano, VI); A. PRATESI, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, III, Roma 1983 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVIII, Saggi, 1), pp. 759-772; F. MAGISTRALE, *Notariato e documentazione in Terra di Bari. Ricerche su forme, rogatari, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI*, Bari 1984, in particolare pp. 347-498 (Documenti e Monografie, XLVIII); A. PRATESI, *Il notariato latino nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, in *Scuole diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. BELLOMO, II, Catania 1987, pp. 137-168; ID., *Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva*, in «Schede medievali», 17 (luglio-dicembre 1989), pp. 318-326; P. CORDASCO, *Giudici e notai in Terra di Bari tra età sveva e angioina*, in *Cultura e società in Puglia in età sveva e angioina. Atti del convegno di studi. Bitonto, 11-12-13 dicembre 1987*, a cura di F. MORETTI, Bitonto 1989, pp. 79-103; C.E. TAVILLA, *L'uomo di legge*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle nove giornate normanno-sveve*, Bari, 17-20 ottobre 1989, a cura di G. MUSCA, Bari 1991, pp. 359-394.

³ M. CANNATARO CORDASCO, *Dalla «scheda» all'«instrumentum»: un capitolo di storia documentaria pugliese*, in *Studi di storia pugliese in memoria di Maria Marangelli*, a cura di F. TATEO, Fasano 1990, pp. 119-141.

⁴ ARCHIVIO DI STATO DI BARI, *Atti notarili, Pascarello De Tauris, notaio di Bitonto (1445-1502)*; in proposito cfr. G. DIBENEDETTO, *Gli Archivi di Stato di Terra di Bari. Parte prima. Guida storica*, Roma 1976 (Fonti e Studi di Storia legislazione e tecnica degli Archivi moderni, XII), p. 220.

Altamura ⁵, contenenti imbreviature del notaio Martino di Angelo d e C a r a, protagonista nella prima metà del XIV secolo di una lunga ed intensa attività professionale nella città, attestata da ventuno originali, quasi del tutto inediti ⁶. I registri a cui si è appena fatto cenno sono completamente sconosciuti agli studiosi: nell'edizione critica e nello studio di questo materiale e di oltre un centinaio di fogli cartacei sui quali sono vergati scritti di vario genere di mano dello stesso Martino ⁷ è impegnato un gruppo di lavoro coordinato dal prof. Francesco Magistrale e composto da lui stesso, dalle dott.sse Maria Cannataro e Clelia Gattagrisi, dal dott. Antonio d'Itollo e da me. Attualmente è in fase di completamento la trascrizione dei documenti riportati sui registri: le mie osservazioni, necessariamente provvisorie, sono state favorite dalla generosa collaborazione dei miei colleghi. Di tanto li ringrazio vivamente.

Prima di affrontare l'esame di questa documentazione, comunque, mi sembra doveroso pormi un quesito di natura archivistica. Perché le minute di Martino di Angelo d e C a r a sono conservate nell'Archivio capitolare di Altamura? E da quando? Alcuni dati abbastanza significativi sono forniti da un documento pergameneo del medesimo archivio, ancora inedito, rogato ad Altamura il 23 giugno 1378 ⁸. In tale data Antonio notaio di mastro Roberto, D r o n e c t u s di Falcone notaio,

⁵ Gli undici fascicoli sono contrassegnati nell'attuale ordinamento del ricco fondo cartaceo dell'Archivio capitolare di Altamura [d'ora in poi ACA] dalla segnatura *Quaternus contractuum*, seguita, per ciascuno di essi, da una cifra da 1 a 11 corrispondente alla loro successione cronologica. Pertanto, nelle pagine che seguono, ognuno di essi sarà indicato con la sigla QC, seguita dalla cifra relativa. Per brevi notizie su questo materiale cfr. *Le più antiche carte della Cattedrale di Altamura (1277-1309)*, a cura di P. CORDASCO, in *Pergamene angioine di Terra di Bari - I. Altamura (1277-1309) - II. Terlizzi (1382-1435) - III. Fondo Biblioteca «De Gemmis» di Bari (1159-1400)*, a cura di P. CORDASCO, M. CANNATARO CORDASCO, A. D'ITOLLO, Bari 1981, p. 29, nota 32; (Codice Diplomatico Pugliese, XXIV); per alcuni cenni sulla storia dell'Archivio capitolare di Altamura, cfr. *ibid.*, pp. 25-44 e G. PUPILLO, *L'archivio e la biblioteca del Capitolo cattedrale di Altamura*, Cassano Murge 1984.

⁶ Per informazioni sull'attività di Martino notaio cfr. *Le più antiche carte ... cit.*, pp. 54-55. I suoi due documenti più antichi, del 20 marzo 1306 e del 10 dicembre dell'anno successivo, sono editi in tale volume con i nn. 14 e 16; una sua obbligazione, del 4 gennaio 1321, è ora pubblicata in P. CORDASCO, *Documenti inediti di Martino di Angelo d e C a r a, notaio in Altamura nel XIV secolo*, in «Altamura. Rivista storica Bollettino dell'Archivio - Biblioteca - Museo Civico», nn. 33-34 (1991-1992), doc. n. 1; altri diciotto documenti di Martino, compresi tra il 5 luglio 1309 e il 19 giugno 1345, saranno editi nel volume dedicato alle pergamene dal 1309 al 1381 dell'Archivio capitolare di Altamura a cui sto attendendo insieme con Giuseppe Pupillo.

⁷ ACA, *Acta curialia*.

⁸ Il documento sarà edito con il n. 71 nel volume, in preparazione, citato alla nota 6; un suo regesto in *Le carte di Altamura (1232-1502)*, a cura di A. GIANNUZZI, Bari 1935 (Codice Diplomatico Barese, XII), doc. n. 218.

giudice ai contratti, e alcuni testimoni alfabeti, su richiesta del capitolo latino di Altamura, si recano nella maggior chiesa della città. Qui i religiosi «attulerunt, presentaverunt et ostenderunt (...) quoddam testamentum in carta de papiro, conditum olim per condam Nicolaum filium condam Nicolai, (...) habitatoris Altamure, factum manu propria condam notarii Martini Angeli de Cara, puplici ipsius terre notarii, noviter repertum in sacrestia dicte ecclesie in quoddam suppedaneo ligneo in quo reposita sunt acta publica dicti (...) notarii Martini pro salubri conservatione ipsorum». Poco oltre lo scrittore precisa che il testamento «erat non abolitum, non abrasum, non cancellatum nec in aliqua sui parte suspectum vel vitiosum preterquam in aliquibus partibus in quibus, propter magnam temporis diuturnitatem et lapsus, corrosum erat a tinca». Il testamento viene trascritto ed autenticato «ut, si et quando opus fuerit, facere possit fidem». Le parole di Antonio notaio e i caratteri del documento consentono di riconoscere in esso un'abbreviatura di Martino, per essere più precisi uno dei fogli sciolti contenenti testamenti di cui si parlerà poco più avanti.

Ai fini della nostra indagine, comunque, il documento del 1378 elargisce un'informazione di grande interesse: già pochi anni dopo la morte di Martino notaio i suoi «acta publica» erano custoditi in una cassa, all'interno della sacrestia della Cattedrale di Altamura. E nella chiesa sono rimasti fino ai nostri giorni. Con il passare del tempo, però, in seguito alle travagliate vicende dell'archivio altamurano⁹, il fondo ha subito perdite abbastanza gravi, tanto è vero che fra i testamenti cartacei non figura proprio la minuta che viene autenticata nel 1378. Ma anche il numero dei registri, inizialmente, doveva essere ben più alto di quello attuale. Insomma, passando dai dati certi alle ipotesi più o meno opinabili, io credo che alla morte di Martino – o poco dopo – tutte le sue minute, sciolte o rilegate che fossero, furono consegnate alla chiesa di Altamura perché vi fossero conservate per essere poi utilizzate nella confezione di *instrumenta*.

Lo stesso Martino, al momento in cui lasciava l'attività professionale o, addirittura, nel proprio testamento, nel quadro della considerazione e del rispetto di cui indiscutibilmente godevano i luoghi sacri, potrebbe aver disposto la consegna del materiale documentario ai chierici garantendo loro, in questo modo, una fonte di reddito per gli anni successivi¹⁰. Questa supposizione, in qualche modo, può essere confortata da una

⁹ Sulla storia dell'Archivio capitolare di Altamura cfr. i lavori citati alla nota 5.

¹⁰ Sul valore patrimoniale dei protocolli notarili medievali cfr., fra gli altri, E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena 1928 (rist. anast.: Torino 1966), pp. 234-235; C. SALVATI, *Orientamenti archivistici*, Napoli 1979, p. 62.

circostanza: Leone, l'unico figlio di Martino notaio di cui parlano le superstiti fonti altamurane, non eredita la professione paterna e quindi non fa maturare le condizioni per la trasmissione dal padre al figlio del patrimonio documentario di famiglia. Con il passare delle generazioni, affievolendosi le necessità giuridiche che portavano alla *reassumptio* delle imbreviature e, di conseguenza, le ragioni di una loro accurata conservazione, al termine di una storia di ordinaria incuria archivistica, il fondo si è ridotto alle dimensioni attuali per la perdita di numerosi registri, di parecchi fogli appartenenti ai fascicoli giunti fino a noi e di un numero imprecisabile di minute sciolte. D'altra parte è possibile che il deposito – temporaneo o definitivo – delle *schede* notarili presso le chiese più importanti nella Puglia bassomedievale non fosse un caso molto raro, proprio in virtù delle ampie funzioni, non solo liturgico-religiose, ma anche sociali e civili riconosciute nei fatti ai rappresentanti delle gerarchie ecclesiastiche ¹¹.

I fascicoli di Martino notaio, comunque, rappresentano un *corpus* documentario molto interessante sia per le sue dimensioni (complessivamente ammonta a duecentoquarantanove carte) sia per la dislocazione temporale dei documenti (terzo e quinto decennio del XIV secolo). Per l'esattezza, i primi due registri vanno dal 5 febbraio all'1 aprile 1320, il terzo è relativo al periodo 28 maggio - 30 luglio dello stesso anno, il quarto risale al settembre del 1321, il quinto, il sesto e il settimo coprono interamente l'arco di tempo compreso tra l'11 settembre 1325 ed il 24 marzo 1326, l'ottavo e il nono contengono scritti datati dall'inizio del mese di settembre al 7 dicembre 1327, il decimo va dal 20 marzo al 7 maggio 1328, l'ultimo, infine, si riferisce ai mesi centrali del 1344 ¹².

¹¹ Ancora oggi alcuni archivi ecclesiastici pugliesi conservano protocolli notarili della prima età moderna. In assenza di una indagine sistematica in proposito, segnalo che se ne ha notizia per l'Archivio diocesano di Molfetta (Fondo Archivio Capitolare) grazie a L. PALUMBO, *Aspetti della vita economica a Molfetta nel 1535*, in *Atti del Congresso internazionale di Studi sull'Età del Vicereame*, Bari 1977, pp. 235-282, e C. COLAFEMMINA, *Ebrei e cristiani novelli in Puglia. Le comunità minori*, Bari 1991, p. 75, nota 40; per gli Archivi diocesani di Conversano e di Gravina in Puglia nonché per l'Archivio della Curia vescovile di Giovinazzo cfr. E. DAMATO DIBENEDETTO, *Archivi, biblioteche ed istituzioni di interesse locale (cenni legislativi, istituzionali e storici)*, Bari 1984, pp. 106-107, 109, 111 e, infine, per gli Archivi diocesani di Ostuni e di Otranto, *Guida degli Archivi diocesani d'Italia*, I, a cura di V. MONACHINO - E. BOAGA - L. OSBAT - S. PALESE, Roma 1990, pp. 241-245 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 61).

¹² L'attribuzione dei registri agli anni su indicati è stata effettuata in tre casi (QC 4, 5, 8) sulla scorta dei dati cronologici riportati, in maniera completa, da Martino notaio. Negli altri otto casi si è proceduto sulla base dei dati segnati dal rogatario (mese e giorno) e di elementi interni ai vari contratti.

Ogni registro si compone di un unico fascicolo; le dimensioni sono pressoché costanti (mm. 160 per mm. 120 circa), con le inevitabili oscillazioni di valori, tra un fascicolo e l'altro e tra una carta e l'altra, imputabili ad una fattura piuttosto grossolana. La struttura non è omogenea: infatti nei sette pezzi che conservano l'assetto originario il numero delle carte varia notevolmente giacché in due casi esse sono diciotto, in altri due ventiquattro, mentre gli altri tre fascicoli risultano composti da venti, ventisei e trentadue carte¹³. I fogli sono piegati in due e cuciti al centro con una semplice sutura; attualmente non sono protetti da copertine o fogli di guardia. Non sono presenti alcuna segnatura dei fascicoli e alcuna numerazione delle carte¹⁴. La materia scrittoria è una carta di stracci piuttosto spessa e ruvida, su cui non è agevole l'individuazione dei marchi di fabbrica. La scrittura, una minuscola notarile¹⁵ molto corsiva e spontanea, per la mancanza di rigatura non è sempre perfettamente allineata e gli spazi interlineari non sono regolari: molto rare, comunque, risultano le correzioni o le aggiunte. Le abbreviature si susseguono su ogni facciata a piena pagina, salvo esigui spazi in bianco sui quattro margini. Alla fine di ogni atto, il notaio di solito lascia un breve spazio destinato ad ospitare il nome del destinatario dell'abbreviatura successiva. Solo raramente le minute sono separate da tratti orizzontali di penna.

Passando a trattare dei caratteri interni di questa documentazione, è opportuno partire da tre¹⁶ dei registri pervenuti integri che ci informano in maniera esauriente su talune abitudini di Martino. Egli, comportandosi verosimilmente come tutti i suoi colleghi, inaugurava un fascicolo in coincidenza dell'inizio dell'anno indizionale che cadeva, come è noto, nel primo giorno di settembre¹⁷. Il notaio ha vergato sulla prima carta di ciascuno di questi fascicoli talune annotazioni che potremmo chiamare «di servizio», destinate anche a semplificare il suo lavoro nei

¹³ Si tratta dei registri nn. 4 e 8 (diciotto carte), 6 e 11 (ventiquattro carte), 7 (venti carte), 9 (ventisei carte) e 5 (trentadue carte).

¹⁴ Per comodità, quando nelle pagine che seguono si farà riferimento a qualche passo dei registri, si indicherà il posto che la carta citata occupa nel fascicolo di cui fa parte.

¹⁵ Sui caratteri della minuscola notarile italiana cfr. G. CENCETTI, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, Bologna 1954, pp. 224-229; A. PETRUCCI, *Breve storia della scrittura latina*, Roma 1991, pp. 151-156.

¹⁶ ACA, QC, nn. 4, 5, 8.

¹⁷ Sulla capillare diffusione dello stile bizantino per il calcolo dell'indizione nell'Italia meridionale nel medioevo cfr. R. FILANGIERI DI CANDIDA, *Appunti di cronografia per l'Italia meridionale*, in «Gli Archivi Italiani», I (1914), pp. 136-149, ora anche in *Scritti di Paleografia e Diplomatica di Archivistica e di Erudizione*, Roma 1970, pp. 119-133, da cui si cita, rinviando in particolare a pp. 121-124.

giorni successivi. Ecco, infatti, quanto si legge in apertura del registro n. 5: «+ Quaternus contractuum anni none indictionis. Quo sol iustitie nituit de ventre Marie anno millesimo trecentesimo vicesimo quinto, regnante domino nostro Roberto Dei gratia inclito Ierusalem et Sicilie rege, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comite, regnorum eius anno septimo decimo. Et notandum est quod a die vicesimo quinto mensis decembris primum cum eadem indictione venturi mutantur anni incarnationis Domini, et debent scribi donec ad annum unum millesimo trecentesimo vicesimo sexto, et a sexto madii primum cum eadem indictione venturi mutantur anni domini regis et debent scribi deinde in antea usque ad annum unum completum: regnorum eius anno octavo decimo». Quindi, dopo un breve spazio lasciato in bianco, il notaio aggiunge: «Iohannes dompni Sergii, Franciscus de Matheo, Nicolaus de Agralisto: iudices Altamure pro eodem anno none indictionis». Ed informazioni di analogo tenore sono riportate all'inizio dei registri, appena ricordati, del 1321 e del 1327. Si tratta, a ben vedere, delle frasi che avrebbero costituito il protocollo degli strumenti che il notaio avrebbe vergato nei trecentosessantacinque giorni successivi e dei ragguagli a lui necessari per segnare esattamente su ogni originale i dati cronologici, senza farsi fuorviare dalle tre diverse date di partenza per l'anno indizionale, l'anno civile e l'anno di regno. Una situazione piuttosto inconsueta, determinata dalla tipica consuetudine cronologica altamurana che prevedeva l'adozione dello stile dell'incarnazione volgare in luogo di quello bizantino per il computo dell'anno dell'era cristiana¹⁸.

L'organizzazione dei vari fascicoli appare fortemente omogenea ed è caratterizzata dalla stretta connessione esistente tra gli scritti. Le imbreviature, infatti, sono disposte in ordine cronologico, precedute il più delle volte dal nome del destinatario dell'azione giuridica, espresso in ablativo retto dalla preposizione «pro». Ogni minuta si apre con la segnalazione del giorno e del mese in cui è stata redatta. Tali dati sono sempre resi noti mediante un esplicito riferimento agli estremi cronologici del documento precedente: ad esempio, «die duodecimo dicti mensis septembris», «die quinto eiusdem»¹⁹ o, più semplicemente, «eodem die», quando vi sia assoluta coincidenza fra le datazioni di due (o più di due) contratti contigui. A questo proposito segnalo che il notaio, di solito, dopo l'ultima imbreviatura di ogni mese, si appunta il giorno della

¹⁸ Sulle consuetudini cronologiche altamurane cfr. *Le più antiche carte ... cit.*, pp. 82-85.

¹⁹ ACA, QC, 4, cc. 6^r e 1^r.

settimana con cui inizia il mese successivo: «mensis iulii primus est dies martis»; «ianuarii primus est dies mercurii»; «marcius intravit die sabbati»²⁰. La data cronica è seguita da quella topica, espressa quasi sempre con l'accusativo «apud eamdem terram», chiaramente riferito alla città di Altamura.

Il testo, che segue questo scarno protocollo, è più o meno articolato in base a diversi fattori. Di solito si apre con la citazione esplicita del giudice ai contratti, del rogatario e di alcuni testimoni. Quindi si può leggere subito il nome dell'autore dell'azione giuridica, in nominativo, che precede i verbi, quasi sempre coniugati al passato, in terza persona, che esprimono il nucleo giuridico fondamentale. Successivamente, volta a volta, sono riportati, in maniera assai sintetica, i precedenti dell'azione giuridica, speciali impegni assunti dai contraenti, le modalità da seguire nell'azione stessa, la nomina dei fideiussori, i beni posti in garanzia, particolari clausole giuridiche. In genere l'imbreviatura si chiude con il ricordo del giuramento prestato dall'autore, con la licenza di pignoramento e, infine, con le consuete *renuntiationes*: in queste ultime parti è molto frequente la sostituzione delle formule con il tradizionale «et cetera», reso con la nota tironiana di «et» e la *c* iniziale dell'aggettivo. Manca qualsiasi traccia dell'escatocollo.

Alla fine del testo, però, talora Martino traccia un caratteristico segno ondulato, vagamente somigliante al numero 2, e vi aggiunge rapidi cenni sulle fasi successive del processo di documentazione, segnalando se ha provveduto a redigere l'*instrumentum* («factum et datum», «factum est instrumentum», ecc.) o se, al contrario, l'azione giuridica è stata annullata prima che sfociasse nel *mundum* («cassatum», «cassatum de communi partium voluntate», ecc.); in questo secondo caso spesso la minuta viene da lui sbarrata con due tratti obliqui intersecantisi di penna²¹.

Passando ad alcune riflessioni sul valore giuridico delle testimonianze e sul ruolo del loro redattore, conviene partire da qualche dato quantitativo. Nelle pagine degli undici registri sono riportate le minute di seicentosesantotto contratti. Il gruppo di gran lunga più numeroso è costituito dalle obbligazioni derivanti da mutui: quattrocentotrentasette atti, pari al 64,41% del totale. Seguono le compravendite, con l'8,53%,

²⁰ *Ibid.*, QC, 3, c. 14^r; 6, c. 12^r; 7, c. 7^v.

²¹ Fra i numerosi esempi segnalati: *Ibid.*, QC, 1, cc. 2^v, 3^r e ^v, 7^r, 10^v, 16^v, 18^r; QC, 5, cc. 1^v, 4^r, 12^v, 24^v, 25^v, 31^v.

gli scritti testimoniali con il 7,49%, le donazioni con il 2,09%, i contratti di locazione pari all'1,34%. Altre forme contrattuali sono presenti in misura ancora più esigua. Tali percentuali risultano in stridente contrasto con quelle relative agli *instrumenta* di Martino giunti fino a noi. Fra questi, infatti, le presenze più cospicue si registrano per le obbligazioni e le donazioni, entrambe rappresentate dal 19,04%, seguite dalle nomine di procuratori, che passano dallo 0,29% dei registri al 14,28% degli strumenti, dalle permutate, l'1,64% tra le imbreviature e il 9,52% tra gli originali. E lo stesso discorso potrebbe essere fatto anche per gli scritti testimoniali, le soluzioni di controversie, le emancipazioni e così via. Solo per le compravendite non vi sono sostanziali differenze.

Ma soprattutto spicca l'assoluta mancanza nei registri dei testamenti che, al contrario, costituiscono il 14,28% dei documenti su pergamena di Martino. Una situazione imputabile solo ad una casuale selezione delle fonti? Riesce difficile crederlo, tanto più che i primi dieci registri sono distribuiti in maniera diffusa in tutto il terzo decennio tanto da poter essere legittimamente considerati abbastanza emblematici rispetto alle linee generali dell'attività professionale del notaio altamurano. E, tutto sommato, il medesimo giudizio è valido riguardo ai ventuno originali, specchio credibile della sua produzione documentaria. Quindi le risposte vanno cercate indagando fra tutte le testimonianze disponibili. A partire da poco più di cento fogli cartacei, vergati sempre da Martino notaio e conservati nell'Archivio capitolare di Altamura in quattro cartelle di cartoncino a cui è attribuita la segnatura «Acta curialia».

Si tratta di una documentazione piuttosto composita, che non è stata ancora sottoposta ad alcuna disamina. Essa merita però almeno un cenno in questa sede giacché la maggior parte del *corpus* consiste nelle imbreviature di testamenti e contratti matrimoniali: due negozi giuridici del tutto assenti nei registri e qui attestati rispettivamente da sessantotto e trenta esempi. I fogli su cui sono riportate queste minute corrispondono come dimensioni, qualità e fattura della carta a quelli utilizzati per i fascicoli. Su di essi la scrittura è disposta parallelamente al lato più corto; ogni foglio contiene una sola imbreviatura, indipendentemente dalla lunghezza di questa. È chiaro quindi che questi pezzi non hanno mai fatto parte di registri.

I testamenti presentano in genere uno sviluppo ben più ampio rispetto a quello degli atti vergati nei fascicoli. Particolarmente complessa ed articolata, poi, appare l'organizzazione testuale dei contratti matrimoniali, influenzata anche dalla singolare consuetudine matrimoniale

altamura²². Ma, rinviando ulteriori approfondimenti ad altre occasioni, mi sembra di dover porre fin da ora nel giusto rilievo la drastica suddivisione dei diversi contratti: essa dimostra che Martino doveva avere a disposizione sul proprio tavolo di lavoro, oltre ai suoi *libri legales* e ai suoi formulari, un fascio di fogli cartacei e un registro ottenuto cucendo insieme e, forse, rilegando un certo numero di questi e, volta per volta, decideva di utilizzare il quaderno o uno dei fogli in base ai contratti che era necessario documentare.

Perché proprio i testamenti e gli atti matrimoniali non erano inseriti nei registri? Senza pretendere di dare risposte definitive, ritengo attendibile, anche riguardo alle abitudini di Martino notaio, quanto ha affermato Marino Berengo sulla conservazione delle minute dei testamenti presso i notai attivi nell'Italia centro-settentrionale tra medioevo ed età moderna: «Dalla moltitudine degli atti è (...) talora distinto il testamento: la sua peculiare natura giuridica e l'esigenza di poterlo subito individuare per pubblicarlo al decesso tende infatti ad isolare questo documento da quanti altri il notaio redige»²³. E, se ci si pensa bene, gli scritti con cui i futuri sposi e le rispettive famiglie fissavano minuziosamente i reciproci impegni erano accomunati agli atti stilati *in articulo mortis* proprio dalla frequenza con cui dovevano approdare alla stesura definitiva e dai margini di tempo abbastanza esigui che separavano quest'ultima dalla minuta. Mi sembra dunque altamente probabile che Martino, in considerazione della necessità di una più immediata reperibilità di queste minute, le stendesse su fogli sciolti che poi, probabilmente, conservava in due pile distinte, ricorrendo ai registri per tutte le altre situazioni.

* * *

Ma, forse, i quesiti di maggior peso da porre al nostro oggetto di studio ruotano intorno a quelli che erano i tempi e i modi della genesi dei documenti nella *taberna* di Martino e al valore giuridico delle sue *schede*. Qualcosa può essere argomentato partendo dalle note da lui vergate alla fine di numerosi documenti. In base a queste scritte si può affermare che almeno il 20% dei contratti imbreviati perviene alla stesura definitiva.

²² A riguardo cfr. O. SERENA, *Della consuetudine dotale della città di Altamura*, Trani 1880.

²³ M. BERENGO, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica. Atti del congresso internazionale per il 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973)*, Roma 22-27 ottobre 1973, I, *Relazioni*, Roma 1976, p. 167.

Sicuramente le minute trascritte *in mundum* erano ben più numerose, dal momento che l'unica *scheda* di cui possediamo l'originale risulta priva di qualsiasi riferimento alla confezione dell'*instrumentum* ²⁴. Tuttavia mi sembra ugualmente molto probabile che una buona parte delle minute fosse destinata «fisiologicamente» a non andare oltre questo stadio della documentazione proprio perché le persone interessate sapevano bene che anche la stesura iniziale del notaio costituiva una valida garanzia per la tutela dei loro diritti.

Quest'ultima constatazione è dimostrata dalla presenza nei registri di trentotto minute cassate da Martino per impedire che da esse, anche involontariamente, fossero ricavati *instrumenta*. Anzi, l'annullamento di una imbreviatura ha la medesima rilevanza legale riconosciuta all'azione giuridica. Talvolta tutto ciò è dichiarato esplicitamente dal rogatario. Solo due esempi: dopo un contratto di mutuo, con scadenza entro giugno, Martino scrive: «Die VI iulii presentis indictionis, coram Iohanne iudicis Nicolai, Paulo iudicis Nicolai et aliis, predictus Goffridus recepit ab eodem Dominico pecuniam supradictam et quietavit eum»; e, più semplicemente, al termine di un atto di analogo tenore, annota: «Cassatum, quia solvit in dicto termino» ²⁵.

Ma anche altre annotazioni, più complesse, concorrono a formare la convinzione che i registri accogliessero talora anche le tracce di sviluppi successivi all'*actio* vera e propria. Anche a questo riguardo, mi limito a due segnalazioni fra le tante possibili. Dopo aver documentato l'emancipazione di un giovane dalla patria potestà, Martino precisa che «predictus Henricus, ibidem, post ipsam emancipationem, (...) auctorizante sibi (...) curatore ab eo electo, (...) Iohannem, patrem suum, de maternis dotibus quietavit et habuit se contentum». E il contratto in cui sono sanciti i reciproci impegni del proprietario di una casa da costruire e degli artefici incaricati del lavoro dà luogo al ricordo della corresponsione da parte del primo ai secondi della quarta parte della somma pattuita come compenso totale ²⁶.

Ulteriori elementi per la ricostruzione delle fasi e delle caratteristiche del lavoro di Martino emergono da altre fonti dell'archivio altamurano. Mi riferisco a tre pergamene ²⁷, utilizzate per rilegare tre dei fascicoli di cui ci stiamo occupando. Le membrane furono staccate dai registri in occasione del restauro del fondo pergamenaceo capitolare, realizzato

²⁴ Si tratta di una donazione dell'11 giugno 1344, imbreviata alla c. 4 del registro n. 11 con la medesima data. L'originale sarà edito con il n. 57 nel volume in preparazione citato alla nota 6.

²⁵ Cfr. rispettivamente ACA, QC, 10, c. 7^r e QC, 5, c. 17^r.

²⁶ *Ibid.*, QC, 6, c. 21^v e QC, 10, c. 18^v.

²⁷ *Ibid.*, pergg. B 10, B 18, C 4.

circa venti anni fa. Su di esse sono riportate due obbligazioni ed una compravendita, tutte di mano di Martino notaio, datate fra il 1318 e il 1323²⁸. Le pergamene risultano tagliate e rifilate in basso e lateralmente in modo tale da far assumere loro le medesime dimensioni dei fogli dei registri che dovevano rivestire. Sul r e c t o e sul v e r s o sono leggibili numerose imbreviature ed anche alcuni appunti personali di Martino²⁹: evidentemente il notaio, esaurito lo spazio disponibile sul supporto cartaceo, non ha esitato ad utilizzare anche le sovraccoperte dei registri. Ugualmente degno di nota è il fatto che i tre originali sono privi delle sottoscrizioni testimoniali. E pur evitando conclusioni eccessivamente frettolose, non posso ritenere casuale il ricorso a strumenti non perfettamente completati per rivestire i fascicoli. Al contrario, mi sembra logico supporre che Martino abbia provveduto egli stesso a rilegare i propri quaderni servendosi di pergamene relative a documenti il cui *iter* formativo non si era perfezionato a causa della risoluzione dei rispettivi rapporti giuridici. Non si dimentichi che due degli atti in questione scaturiscono da obbligazioni debitorie: saldati i debiti, venivano meno le ragioni della documentazione. Per la compravendita, invece, si può pensare ad una rottura dell'accordo tra venditore ed acquirente. In tutti i casi il notaio avrebbe trattenuto, e poi utilizzato proficuamente, fogli su cui erano vergati documenti ormai privi di qualsiasi effetto legale.

Altre significative indicazioni possono essere desunte dal confronto tra minuta ed originale del medesimo documento. Come già anticipato, questa possibilità si verifica in un solo caso: una donazione in favore della maggior chiesa di Altamura, datata 11 giugno 1344, imbreviata in una delle prime carte del registro n. 11³⁰. L'esame dei due scritti fa registrare eloquenti identità e divergenze. I dati più interessanti, naturalmente, si ricavano dalla parte centrale dei documenti. I testimoni citati all'inizio delle due redazioni sono i medesimi e sottoscrivono regolarmente l'originale; nella minuta, in più, compare il generico riferimento alla presenza di «aliis» testimoni. A questo punto, nella stesura su carta si leggono il nome del donatore, Domenico figlio del defunto Pietro, di

²⁸ Per l'esattezza sulla perg. B 10 è riportata una obbligazione la cui data può essere circoscritta fra il 25 dicembre 1317 ed il 31 agosto 1318, sulla perg. B. 18 è vergata un'obbligazione del 4 gennaio 1321, sulla perg. C 4 figura una compravendita dell'11 dicembre 1323. Il secondo dei tre documenti è pubblicato in P. CORDASCO, *Documenti inediti* ... cit., doc. n. 1; gli altri due saranno editi con i nn. 15 e 31 nel volume in preparazione ricordato alla nota 6.

²⁹ Le scritte leggibili sulla perg. B 18 sono editte in P. CORDASCO, *Documenti inediti* ... cit., nn. 2 e 3; per quelle presenti sulle perg. B 10 e C 4 si rinvia alla edizione annunciata alla nota 6.

³⁰ Cfr. nota 24.

Altamura, il nucleo giuridico fondamentale («voluntarie dedit et tradidit in perpetuum clericis maioris ecclesie Sancte Marie de eadem terra domum unam suam»), i confini dell'immobile, il nome del sacerdote che, per conto dei suoi colleghi, raccoglie materialmente la donazione (Giovanni Bruno), gli impegni assunti dai chierici circa la sepoltura, le esequie e la celebrazione dell'anniversario della morte di Margherita, madre del donatore. Nell'originale, oltre ad un prevedibile, ampio corredo di formule, che costituiscono tutta la seconda metà del testo e sono del tutto assenti nella minuta, ritroviamo dati ulteriori rispetto a quelli già riferiti. Infatti, subito dopo la *notitia testium* iniziale, il notaio dichiara che dinanzi a lui, al giudice e al notaio sono convenuti Leone prete, rappresentante dell'arciprete di Altamura, e Giovanni Bruno, procuratore del capitolo cittadino, da una parte, e Domenico di Pietro, dall'altra. Quest'ultimo afferma che nella stessa giornata sua madre è morta e lui non è stato in grado di provvedere alla sepoltura per l'eccessivo onere di questa. Pertanto, essendo consapevole dei vantaggi derivanti dalle azioni in favore di religiosi, dona al capitolo altamurano una costruzione sita in città. Della casa in questione sono citati il precedente proprietario ed altri confinanti, oltre quelli ricordati nella *scheda*. E non mancano altri elementi, di minor peso, non riscontrabili nella minuta.

Come spiegare queste differenze non secondarie? Premesso che sulla scorta di un solo esempio non è possibile dare risposte definitive, penso di poter prospettare qualche ipotesi. Si può pensare che Martino, nel caso qui esaminato, sapendo di dover procedere rapidamente alla stesura dell'originale, volutamente abbia ommesso nella redazione preliminare un certo numero di informazioni, sicuro di poterle agevolmente inserire nel *mundum* grazie alla propria conoscenza diretta dei fatti, dei luoghi, delle persone. O, di contro, è ipotizzabile qualche incertezza da attribuire all'età avanzata che il notaio sicuramente aveva nel 1344³¹. Ma non si può escludere una terza ipotesi, un po' più articolata: si può supporre cioè che, almeno in qualche caso, alla stesura definitiva si arrivasse attraverso minute successive. Voglio dire che forse il notaio, per mancanza di tempo, per scelta deliberata o per altri motivi, talora appuntava inizialmente sul proprio registro i dati essenziali delle azioni giuridiche sottoposte alla sua attenzione, assolvendo così gli obblighi di legge, e sviluppava poi gradualmente la redazione *in mundum*. In qualche modo un'ipotesi

³¹ Sull'attività professionale di Martino notaio cfr. *Le più antiche carte ... cit.*, pp. 54-55 e nota 6.

del genere è avvalorata dalla constatazione che la donazione di Domenico è il primo di cinque atti stilati nella medesima giornata.

Ma, a parte questo caso isolato, ad uno scenario siffatto rinviano anche alcune brevi annotazioni apposte da Martino al termine e a margine delle imbreviature di tre permutate e di una compravendita, relative al periodo compreso fra il settembre del 1325 ed il novembre del 1327. Ne riporto solo una giacché sono assai simili fra loro: «Factum est exinde instrumentum pro Franca predicta secundum notam iudicis Luponis et datum»³². Cos'è dunque questa «nota»? Quale ruolo ha avuto il giudice Lupone nella genesi dei quattro documenti? La consultazione dei più importanti lessici del latino medievale e l'esame dei documenti già editi suggeriscono di considerare il sostantivo «nota» (o «notula») come sinonimo del termine «scheda»³³ o, quanto meno, come corrispondente al nostro «scritto». Martino, dunque, potrebbe essersi servito nel proprio lavoro di un testo elaborato da un giudice di nome Lupone, probabilmente un magistrato, suo concittadino, in cui egli riponeva una fiducia assoluta³⁴.

Ma le frasi di cui stiamo discutendo potrebbero anche essere spiegate immaginando che Martino abbia steso gli originali in seguito ad una richiesta scritta — una «nota» appunto — avanzata dal giudice Lupone, investito della responsabilità di dirimere vertenze legali relative agli immobili citati nelle imbreviature e perciò trovatosi nella necessità di acquisire documenti inoppugnabili concernenti tali beni. Di certo questi appunti di Martino, comunque li si voglia interpretare, lasciano intuire come le sue prestazioni professionali non si dovessero sviluppare sempre lungo percorsi rigidamente prefissati. Ma, naturalmente, anche su questo tema saranno necessari altri riscontri e approfondimenti.

³² ACA, QC, 5, c. 10^r; QC, 8, c. 15^r: «Factum est instrumentum continens permutacionem factam a predicto viro et uxore secundum notam iudicis Luponis et datum»; QC, 9, c. 14^v: «Factum est exinde instrumentum secundum notam iudicis Luponis et datum emptori»; QC, 9, c. 10^v: «Factum et datum secundum notam iudicis Luponis»; in quest'ultimo caso l'annotazione è vergata a sinistra, in margine all'imbreviatura, anziché al termine di questa.

³³ Cfr. C. DU FRESNE dom. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis* (...) ed. nova aucta (...) a L. FAVRE, V, Niort 1887 (rist. anast.: Graz 1954), pp. 609-610; *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (I° Registro ... cit., docc. nn. 15, 95, 119)*; *Le imbreviature del notaio Bartolomeo de Alamanna ... cit., docc. nn. 3, 5, 33, 34, 52, 59*. Si veda anche *Le carte che si conservano nell'Archivio del Capitolo Metropolitanò della città di Trani (dal IX secolo fino all'anno 1266)*, a cura di A. PROLOGO, Barletta 1877, doc. n. CXX, 1255 dicembre 20, Trani, in cui si redigono in forma di pubblico strumento «notulas testamenti quondam dompni Iohannis de Cannis (...) scripti per manus <Iohannis publici Trani notarii> in quatero suo autentico notularum».


³⁴ Riguardo a questo problema è doveroso comunque ricordare che nelle fonti pergamenee altamurane pervenuteci di quegli anni non è citato alcun giudice di nome Lupone.

Quali conclusioni trarre — ammesso che ciò sia possibile — dalle osservazioni fin qui esposte? Il momento della sintesi finale, in vero, è sempre arduo. Le difficoltà, nel mio caso, poi si fanno più sensibili perché ho riferito solo dati, giudizi, opinioni, starei per dire sensazioni, emergenti da uno studio ancora *in fieri*. Mi proverò a ricapitolare gli indizi affiorati fino ad ora, partendo da una acquisizione abbastanza incontrovertibile. Il lavoro di Martino notaio — e quindi anche quello dei suoi colleghi attivi nel '300 nelle città dell'Italia meridionale — si realizzava attraverso le fasi ben note degli appunti preliminari, della minuta, del *mundum*, dell'apposizione delle sottoscrizioni e, infine, della consegna dello scritto ai richiedenti. Ma, accanto ed intorno a questi momenti istituzionali, in realtà, se ne dovevano verificare, con una certa regolarità, anche altri, dettati dalla prassi giuridico-amministrativa e, ancor più, dalla dinamica economica e dalle consuetudini sociali dei centri pugliesi.

Come è noto, il notaio di questa regione, grazie agli alti livelli professionali raggiunti dalla categoria ed alla fiducia ad essa accordata dalle popolazioni, svolgeva un ruolo di centrale importanza nel contesto civile in cui operava.

Ed infatti, più volte, Martino ci appare non solo come un abile tecnico capace della perfetta traduzione formale delle volontà giuridiche dinanzi a lui palesate, ma anche come un personaggio autorevole ed affidabile, idoneo a garantire eventuali novità o ripensamenti sopravvenuti nel periodo intercorrente tra la *rogatio* e la consegna del documento. Una persona nelle cui mani i contraenti sanno di poter lasciare tranquillamente testimonianze rimaste incomplete e quindi inutili, se non addirittura dannose, per loro.

Ma a me piace sottolineare anche taluni altri aspetti, forse impreveduti, dell'immagine di Martino emersi da questa prima indagine: lo abbiamo visto mentre prepara e rilega i suoi fascicoli, mentre segna un po' dappertutto dati cronologici, perfino mentre traccia frettolosi appunti sulle copertine dei suoi registri. Insomma, a mio avviso, da questi elementi viene fuori un notaio che giorno dopo giorno riempie con cura i propri fogli compilando quaderni che sono innanzitutto titoli giuridici, ma anche diario e taccuino per appunti, tanto da essere rivelatori di una dimensione «umana» dei notai medievali. Un dato peraltro coerente con tutto ciò che sappiamo sulla fiducia riscossa da questi professionisti tra i loro concittadini: un forte ascendente che certamente era frutto anche della familiarità tra gli uni e gli altri.



Bastardelli, protocolli e registri. La registrazione notarile degli atti in Sicilia fra medioevo ed età moderna

di *Andrea Romano*

La prima volta che in un testo normativo siciliano appare citato il *notariorum officium* è nell'assise *De nova militia*, con la quale il sovrano Ruggero II disponeva la decadenza dall'ufficio di chiunque si fosse illecitamente appropriato dell'esercizio del medesimo¹. Il fondatore della monarchia siciliana non imponeva, peraltro, una disciplina articolata, né tantomeno organica del notariato, limitandosi di fatto a dichiarare il rispetto delle consuetudini vigenti, delle quali legittimava l'efficacia in base al dettato dell'assise *De legum interpretatione*, per la quale l'osservanza delle leggi regie era sancita «moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis pro varietate populorum nostro regno subiectorum, sicut usque nunc apud eos optinuit»².

È così che il prevalere dell'elemento greco, peraltro certamente meglio alfabetizzato e culturalmente più attrezzato, durante tutta l'età normanna in Sicilia si ha la netta affermazione del notariato greco, spesso esercitato da chierici, mentre l'esistenza di un notariato latino viene con certezza attestata solo intorno al 1196³.

¹ Assise 19, in O. ZECCHINO, *Le assise di Ruggero II. I testi*, Napoli 1984, p. 50. Nella norma si legge: «... Sancimus, itaque tale proponentes edictum, ut si quicumque novam militiam arripuerit, contra Regni nostri beatitudinem, atque pacem, sive integritatem, militie nomine et professione, penitus decidat, nisi forte a militari genere per successionem duxerit prosapiam. Idemque statuimus de sortientibus qualiscumque professionis ordinem, ut puta si vel auctoritatem iudicii optinuit, sive notariorum officium, ceterisque similibus». La disposizione verrà riprodotta in *Liber Constitutionum* III. 58, ed. H. CONRAD, T. VON DER LIECK-BUYKEN e W. WAGNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hoenstaufen für sein Königreich Sizilien*, Köln Wien 1973, p. 326.

² Assise 1, in O. ZECCHINO, *Le assise ... cit.*, p. 28.

³ Cfr., anche per degli esempi, P. COLLURA, *Le più antiche carte dell'Archivio Capitolare di Agrigento*, Palermo 1960, pp. 85-86; L.R. MÉNAGER, *Les actes latins de S. Maria di Messina (1103-1250)*, Palermo 1963, pp. 104-106; S. POLICA, *Carte adespite dell'Archivio Gargallo*, in «Archivio Storico Siracusano», n.s. 3 (1974), pp. 18 sgg. e V. VON FALKENHAUSEN, *I notai siciliani nel periodo normanno*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982, p. 64.

Se andiamo ad esaminare la documentazione notarile superstite del dodicesimo e della prima metà del tredicesimo secolo riscontriamo che il tabellione era in buona sostanza un soggetto idoneo ed abilitato a raccogliere, spesso innanzi a giudici locali, la volontà dei roganti, fissandone la sostanza in un documento del quale i roganti stessi erano protagonisti, responsabili e custodi. La forma di questi atti era di fatto conforme a quella bizantina, mentre l'appellativo di *notarius*, che non di rado troviamo congiunto all'altro di *iudex* e comunque anche in contesti non legati alla redazione di atti negoziali o dispositivi, sembra stesse ad indicare più una qualifica, probabilmente presupponente rudimenti di studi giuridici, che la specifica funzione di estensore di documenti ⁴.

Il notaio poteva essere un privato dotato di cognizioni specifiche, apprese non sappiamo bene dove, o anche un chierico. E ciò sia per mancanza di altri elementi idonei a ricoprire l'ufficio, sia anche in forza di un privilegio regio.

Il notariato come esercizio di un pubblico ufficio, secondo una tendenza lentamente maturata nel tempo e via via emersa nei vari contesti locali, appare regolato nella sua sostanza solo nel *Liber Constitutionum* di Federico II, ove si parla esplicitamente di *regii notarii*, prescrivendo dettagliatamente i requisiti indispensabili per l'esercizio dell'ufficio e le modalità richieste per la validità della sua produzione documentaria.

La costituzione *De honore militari iudicis et notarii* prescriveva infatti che «ut iudex vel notarius publicus aliquis, qui vilis conditionis sit, villanus aut angarius forsitan, item filii clericorum, spurii aut modo quolibet naturales, creati in posterum non possint aut aliquatenus promoveri» ⁵.

Posti così i requisiti soggettivi per l'esercizio di un ufficio che il sovrano svevo riportava agli *iura reservata maiestatis*, con la costituzione *De ordinatione iudicum et notariorum publicorum et numero eorum* si disponeva che «In locis demanii nostri ubique per regnum iudices non plures tribus et notarios sex volumus ordinari, (...), in quibus fere omnes contractus coram iudicibus et notariis celebrantur, quos non, ut olim, a magistris iustitiariis seu camerariis, sed a nobis tantummodo ordinari sancimus (...) quos omnes sub tali cautela decrevimus promovendos, ut nullus iudex et notarius publicus, nisi sit de demanio et homo demanii statuatur ita quod nulli sit servitio vel conditioni subiectus nec alicui personae ecclesiasticae seu saeculari, sed immediate nobis tantummodo

⁴ Così la VON FALKENHAUSEN, *I notai siciliani ... cit.*, p. 61.

⁵ L. C. III. 60 (cfr. *Die Konstitutionen ... cit.*, p. 326).

teneatur»⁶. Norma questa rafforzata e completata dal disposto dell'ultimo comma della costituzione *De fide instrumentorum*⁷ ove si ribadiva *tenaciter* il divieto per cui «in aliquo locorum nostri demanii clerici, cuiuscumque sint ordinis, iudices et notarii nullatenus assumantur».

Per ottenere la nomina a giudici o notai era inoltre indispensabile che gli aspiranti si recassero «cum litteris testimonialibus hominum loci illius, in quo statuendi sunt, ad praesentiam nostram vel eius qui vice nostra in absentia nostra in regno universaliter procurabit», precisando che quelle attestazioni «testimonium fidei et morum iudicis et notarii statuendorum continere debebunt, et quod sit illius loci consuetudinibus instructus»⁸. Restava invece riservato al delegato regio, di norma il protonotaro del regno, l'accertamento della conoscenza da parte degli aspiranti notai del diritto scritto, prevedendo espressamente che «examinationem autem litteraturae et etiam iuris scripti nostrae curiae reservamus»⁹.

La visione maiestatica federiciana, concretantesi nel disegno di riportare alla volontà sovrana tutte le estrinsecazioni della *iurisdictio regia* e le necessità proprie dell'espandersi dei rapporti commerciali, che spingevano a rivestire della più alta garanzia formale ed affidabilità gli strumenti negoziali, inducevano il sovrano ad attribuire una particolare *fides* agli strumenti dispositivi predisposti in forma pubblica, anche mediante il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale al notaio. Ciò portava anche alla predisposizione di una specifica disciplina della forma stessa degli *instrumenta publica* che, secondo il disposto della costituzione *De instrumentis conficiendis* dovevano essere redatti «per litterarum communem et legibilem per statutos a nobis notarios» ed esclusivamente «nonnisi in pergamenis»¹⁰, al fine di garantire la certezza della portata del disposto letterale e la durata del

⁶ L. C. I. 79 (cfr. *Die Konstitutionen ... cit.*, p. 122).

⁷ L. C. I. 82 (cfr. *Die Konstitutionen ... cit.*, p. 126).

⁸ La necessità che il notaio fosse *instructus* sul diritto locale e possedesse elementi di conoscenza del diritto comune tali da consentirgli il superamento di una prova d'esame, fa ipotizzare l'esistenza di scuole locali per le quali non possediamo però testimonianze dettagliate. Sulla formazione dei notai cfr. H. BRESC, *Il notariato nella società siciliana medioevale*, in *Per una storia del notariato ... cit.*, pp. 199 sgg. e A. ROMANO, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, Milano 1984, pp. 40 e seguenti. Cenni anche in L. SORRENTI, *Per una storia del notariato siciliano. Linee di una ricerca*, in «Archivio Storico Messinese», 47 (1986), p. 7. Alquanto invecchiato appare lo studio di G. COSENTINO, *I notari in Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano», 12 (1887), pp. 304 e seguenti.

⁹ L. C. I. 79 (cfr. *Die Konstitutionen ... cit.*, p. 122).

¹⁰ L. C. I. 80 (cfr. *Die Konstitutionen ... cit.*, p. 122).

documento nel tempo. E ciò a pena di inassumibilità dei medesimi *instrumenta* in giudizio come prova.

A tali disposizioni, «ut de eorum fide nulla in posterum dubietas possit oriri», la costituzione *De fide instrumentorum* aggiungeva che per la validità dei contratti era necessario che, «si quantitas, quae in contractu deducitur, infra libram auri subsistat, de mobilibus vel immobilibus et quibuslibet rebus aut causis, in instrumento duo testes bonae et probatae opinionis subscribant praeter iudicem et notarium; si autem libram auri excedat, tres testes probatae fidei, ut est dictum, praeter iudicem et notarium similiter, in instrumento subscribant, qui debent esse, ut dictum est, omni exceptiones maiores et scientes litteras in locis in quibus litterati poterunt inveniri, alioquin alii assumantur»¹¹.

Qualunque possa essere il giudizio sulla più o meno effettiva e completa attuazione della normativa federiciana nella prassi giudiziaria e documentale del *Regnum* in generale e della Sicilia in particolare (sappiamo, ad esempio, che oltre dieci anni dopo la promulgazione del *Liber Constitutionum* a Palermo erano ancora chiamati ad esercitare il tabellionato dei chierici¹²), è però indubitabile che con Federico II si ebbe la prima disciplina organica ed unitaria del notariato dell'Isola¹³. Con la promulgazione delle costituzioni federiciane infatti il notaio, ora di nomina regia, almeno per le terre demaniali, assumeva esplicitamente la qualifica di pubblico, in quanto dipendente dal sovrano oltre che esercente un pubblico servizio, con caratteristiche di uniformità per l'intero *Regnum*¹⁴.

L'aspirante *regius notarius* doveva infatti essere un laico, di condizione civile rispettabile e di buoni costumi. Doveva avere conoscenza delle consuetudini locali, delle leggi regie e del diritto romano. Per essere ammesso all'*officium* doveva procurarsi un attestato di buona condotta rilasciato dai *boni homines* del distretto e superare un esame pubblico abilitativo. L'esercizio della sua professione, compreso l'ammontare dei compensi, che era commisurato al valore dell'oggetto del negozio, come anche gli orari di lavoro e le ferie venivano minuziosamente regolati per legge. La sua competenza, presumibilmente, doveva limitarsi al distretto

¹¹ L. C. I. 82 (cfr. *Die Konstitutionen ... cit.*, p. 126).

¹² Nel 1239, ad esempio, è «tabulario pubblico» di Palermo il sacerdote Basilio e nel 1243 il diacono Nicola. Cfr. S. CUSA, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, Palermo 1868, pp. 95, 97. Sul punto cfr. G. COSENTINO, *I notari ... cit.*, pp. 309 sg. e VON FALKENHAUSEN, *I notai siciliani ... cit.*, p. 61.

¹³ Sul tema cfr. M. CARVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo*, in *Per una storia ... cit.*, pp. 102 e seguenti.

¹⁴ In generale cfr. *ibidem*, pp. 113 e seguente.

per il quale aveva richiesto al sovrano la concessione della facoltà di rogare, attestando la conoscenza delle consuetudini ivi vigenti e documentando la sua irreprensibile fama tramite la testimonianza «hominum loci illius».

Disciplina uniforme assumeva, parimente, anche il documento notarile, che si voleva scritto in pergamena e con caratteri leggibili e senza abbreviazioni tachigrafiche e necessariamente sottoscritto dalle parti, dai testimoni (regolati nel numero), dal giudice ai contratti e dallo stesso notaio ¹⁵.

Un complesso di formalità che di fatto faceva escludere un pieno potere certificativo dei notai: non era infatti la redazione notarile dell'*instrumentum* a conferirgli la *publica fides*. Questa risultava invece da un complesso di elementi, quali la sottoscrizione delle parti, dei testimoni e soprattutto dei giudici ai contratti che, secondo il disposto federiciano, «*annales erunt, se de audiendis et decidendis quaestionibus nullatenus intromittant, sed de contractibus et instrumentis conficiendis per notarios, prout est iuris et moris, pro scriptionibus et subscriptionibus suis tarenum unum si libram auri unam contractus excesserit, alioquin dimidium recepturi*» ¹⁶.

L'affidabilità e la validità quale mezzo di prova del documento, di cui il notaio era qualificato estensore, oltre che riconosciuto interprete della volontà dei contraenti o dei disponenti, era garantita da una serie reciproca di controlli affidati da un lato al giudice ed al notaio, che intervenivano garantendo la pubblicità delle dichiarazioni di volontà e da un altro lato alle parti ed ai testimoni che, sottoscrivendo l'atto, attestavano l'esistenza di quelle dichiarazioni e la piena rispondenza fra i contenuti fissati nell'*instrumentum* e la volontà espressa dai danti causa ¹⁷.

In tale costruzione il documento assumeva carattere costitutivo, giustificando pienamente il rigore di trattamento riservato ai falsari ¹⁸.

¹⁵ Cfr. *De instrumentis conficiendis*, L. C. I. 80, (*Die Konstitutionen ... cit.*, pp. 122-124).

¹⁶ *De feriis et salario iudicum et notariorum*, L. C. I. 75 (*Die Konstitutionen ... cit.*, p. 118).

¹⁷ Sul punto cfr. M. CARAVALE, *La legislazione del Regno ... cit.*, pp. 106 e seguente.

¹⁸ Sul carattere costitutivo del documento insiste M. CARAVALE, *La legislazione del Regno ... cit.*, in particolare p. 110, sottolineando come, a suo avviso, «appare chiaramente che un contratto privo del relativo documento non aveva alcuna esistenza (...). Il documento, dunque, aveva carattere costitutivo e non meramente probatorio. Fino a che lo stesso non fosse stato redatto secondo le richieste formalità, il diritto non esisteva e la «scheda» nulla poteva provare». Diversamente P. BURGARELLA, *Nozioni di diplomatica siciliana*, Palermo 1978, p. 155, sostiene invece la natura costitutiva dell'abbreviatura per cui «L'attestazione giuridico-pubblica del notaio rese superflua qualunque altra formalità, per cui un negozio giuridico era pienamente valido una volta che fosse posto in essere davanti al notaio che ne prendeva nota nelle sue schede o nei suoi registri. Questa annotazione o minuta dell'atto acquistò valore di documento a sé stante; e l'attestazione del notaio divenne il momento decisivo della documentazione». Per l'epoca sveva, la normativa conferma certamente l'ipotesi del Caravale.

Ma la costituzione *De feriis et salario iudicum et notariorum instrumenta scribentium et subscribentium et eorum forma servanda*, dilungandosi minuziosamente sulle formalità connesse alla stesura del documento, tanto più rilevanti in quanto inficianti la validità del negozio stesso ove inosservate, disponeva che «iudices atque notarii infra hebdomadam a die, quo fuerat de scribendo rogati, instrumenta scribere teneantur, necessitate rotantibus imponenda, statutum pro scribendis et subscribendis a curia nostra salarium exhibere, ac poena dupli salarii constituti partibus, nisi, priusquam fuerint instrumenta conscripta, de non scribendis eisdem sub attestazione solemni renuntiationem emiserint, et iudicibus atque notariis imminente, si infra terminum praestitum notarii sive iudices instrumenta non fecerint vel facta per eos non recollegerint, qui rogarunt»¹⁹. Apprendiamo così che la cura della stesura del documento originale era affidata ai giudici ed ai notai che erano tenuti «instrumenta scribere» entro una settimana dalla data «quo fuerant de scribendo rogati», salvo che le stesse parti non avessero emesso «de non scribendis eisdem sub attestazione solemni renuntiationem». Giudici e notai erano così solidalmente responsabili del documento del quale, nonostante la sua fondamentale importanza, le parti potevano non richiedere la stesura.

Ma in tal modo, non essendo contestuale la manifestazione di volontà e la stesura del documento, essendoci cioè uno iato fra la *rogatio* dei contraenti (innanzi al notaio, al giudice ai contratti ed ai testimoni necessari) e la formalizzazione dell'*instrumentum in mundum*, è presumibile l'esistenza di un momento legato ad una documentazione di natura transitoria. Il divario temporale esistente fra dichiarazioni di volontà e trasposizione delle medesime in documenti ufficiali può farci infatti legittimamente ipotizzare l'esistenza di strumenti utili a fissarne in qualche maniera provvisoriamente i contenuti per la memoria. La conferma di una tale prassi, qui solo ipotizzata, ci viene offerta dalla medesima costituzione con riferimento al caso di morte del notaio avvenuta proprio nel lasso di tempo intercorrente fra la raccolta delle dichiarazioni contrattuali di volontà e la stesura formale del documento. In tale eventualità infatti le stesse parti, o i loro eredi, potevano richiedere che «ad reficiendos contractus per baiulorum officium compellantur»²⁰. Nel caso in cui fossero decedute anche le parti «si quidem notarius, qui gesta conscripserit, integre fama et opinionis exstiterit et manus eius, qui sche-

¹⁹ L. C. I. 75 (*Die Konstitutionen ... cit.*, p. 118).

²⁰ *Ibidem*.

dam conscripserit, nota sit aliis iudicibus atque notariis civitatis et loci, placeat idoneorum testium qui interfuerint, duorum ad minus, iurata testificatione recepta per alium eiusdem loci notarium schedam eandem recipi et instrumentum, prout est iuris et moris, ab ipso conscribi, a iudice, qui contractui seu negotio interfuisse se fatebitur, subscribendum vel ab alio iudice civitatis eiusdem, si forte exstiterit primus humana sorte sublatus»²¹. E la redazione del documento doveva avvenire con l'espressa annotazione che il notaio autore del medesimo «rei agende non se interfuisse» ma che «inter acta praemortuorum iudicum atque notariorum testium depositionibus roborata descripti negotii seriem se recepisse». Sappiamo così per certo che il solo giudice ai contratti, senza il notaio, non poteva perfezionare il contratto così come il notaio senza il giudice. Ma apprendiamo altresì, dato che risulta ai nostri fini del massimo interesse, che i notai redigevano abitualmente delle *schedae* provvisorie relativamente agli atti da rogare.

Si trattava di un sistema rudimentale di registrazione per il tramite di *schedae*, forse degli appunti tracciati su dei frammenti di fogli sciolti successivamente noti nella tradizione notarile siciliana come *pitacii*, o su appositi quinterni o registri conservati dai notai fra i loro atti²². Appunti dei quali, peraltro, si rendeva necessaria un'attenta conservazione per il rilievo che potevano assumere nel tempo, specie in assenza delle pergamene contrattuali raramente richieste per i negozi con efficacia limitata nel tempo o di scarso rilievo economico.

Derivava anche da ciò che la scheda era l'unico momento contrattuale di esclusiva pertinenza del notaio, al quale il rigido formalismo federiciano attribuiva uno specifico valore. Si apriva così la via per lo sviluppo di una tipologia di strumenti, che potremmo genericamente definire come «libri dei notai», destinati ad assumere nel tempo sempre maggiore rilievo divenendo oggetto di una specifica regolamentazione normativa.

La buona ventura ci conserva un'apprezzabile documentazione sui libri dei notai siciliani, a partire, almeno per la Sicilia occidentale, dagli anni ottanta del XIII secolo.

Nell'Archivio di Stato di Palermo abbiamo infatti un registro del notaio Adamo de Citella, relativamente all'anno indizionale 1286-87²³.

²¹ *Ibidem*.

²² Cfr. P. BURGARELLA, *Nozioni ... cit.*, p. 155.

²³ Su questo registro cfr. P. BURGARELLA, *Il Protocollo del notaio Adamo de Citella dell'anno 1286-1287*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», 75 (1979), e ID., *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (1° registro: 1286-87)*, Roma 1981. Accenni al formulario dei notai Citella in L. SORRENTI, *Diritto comune, diritto regio e consuetudini cittadine in un inedito formulario notarile del Quattrocento*, in *Scuole diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, a cura di M. BELLOMO, I, Catania 1985, p. 285.

Ed esso non è un *unicum* poiché sempre del medesimo notaio, ma nell'Archivio storico comunale, è custodito ancora un registro, per l'anno 1298-99²⁴. Per il medesimo anno, un ulteriore registro del notaio ericino Giovanni Maiorana è conservato presso l'Archivio di Stato di Trapani²⁵.

Detti «libri» contengono elementi di somiglianza, ma anche di difformità che, nel loro complesso, ci consentono di fare alcune prime considerazioni.

Innanzitutto si rileva che, già a fine Duecento, sembra fosse normale che i notai tenessero dei registri in cui annotavano, secondo una rigorosa progressione cronologica, i vari atti rogati riportando per ognuno una «schedula» completa di data, nomi delle parti, oggetto del negozio, varie clausole negoziali, nomi dei testimoni. Non pochi indizi, peraltro, ci consentono di dire che le singole «notulae» o «schedulae» (sempre scritte in grafia ordinata e chiara) riguardavano atti definiti e risultavano copiate da un diverso originale, probabilmente identificabile o in un «venimecum» o più probabilmente in fogli sciolti, i «pitaccii»²⁶, dei quali ci parlano le fonti, restandone traccia, ad esempio, per il notaio Bartolomeo de Citella nella miscellanea archivistica custodita nell'Archivio palermitano²⁷. Appare interessante notare anche che nei diversi notai le schede risultano, di solito, numerate di 50 in 50 o di 100 in 100, portando l'indicazione cronica per esteso solo con riferimento al primo atto rogato e limitandosi all'annotazione di un *eodem die* per tutti i successivi.

Di grande interesse, ai nostri fini, risulta anche l'insieme di ulteriori annotazioni apposte in calce o a margine delle singole «notulae» o «schedae», ove rinveniamo numerose note di cassazione o di adempimento, indicate con tratti di penna sovrapposti all'atto originario con l'eventuale aggiunta di un «cassatum (a) est» o «quia satisfactum est» o «quia retractata est». Del pari sono numerose le annotazioni «factum» o anche «factum est instrumentum» o «facta est copia», di norma abbreviate con

²⁴ Su questo registro cfr. R. STARRABBA, *Catalogo ragionato di un protocollo del notaio Adamo de Citella dell'anno di XII indizione 1298-99, che si conserva nell'Archivio Comunale di Palermo*, in «Archivio Storico Siciliano», n.s. 12 (1887), pp. 56 sgg., 366 sgg., 394 sgg.; 13 (1888), pp. 73 sgg., 291 sgg., 443 sgg.; 14 (1889), pp. 165 sgg. e P. GULOTTA, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (2° registro: 1298-1299)*, Roma 1982.

²⁵ Su questo registro cfr. A. DE STEFANO, *Il Registro notarile di Giovanni Maiorana, 1297-1300*, Palermo 1943 e *Il registro del notaio ericino Giovanni Maiorana (1297-1300)*, a cura di A. SPARTI, Palermo 1982.

²⁶ Sul punto P. BURGARELLA, *Le imbreviature ... cit.*, p. 12.

²⁷ ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, [d'ora in poi AS PA], *Miscellanea Archivistica*, II, 127 c., documento dell'agosto 1308, f. 19.

«f», ad indicare che del negozio era stato rilasciato l'*instrumentum* (o una copia) all'interessato o ad uno degli interessati.

Si tratta di un complesso di elementi che ben ci attestano le innovazioni verificatesi, al di là della prescrizione normativa e precipuamente per esigenze legate ai contenuti professionali, nella prassi siciliana di registrazione notarile. Il notaio de Citella infatti tiene un suo ordinato registro-repertorio nel quale annota in maniera compiuta gli atti rogati seguendone l'esistenza. Egli infatti non solo registra i vari negozi, ma per parecchi cura anche di annotarne l'estinzione parziale o totale. Il 13 dicembre del 1286, ad esempio, «Scarлата mulier, uxor quondam Laurentii Suriani et notarius Guillelmus filius eius, cives Panormi» vendevano al concittadino Gerardo da Corleone 148 salme «de vino albo et rubro deposito in taberna ipsorum (...) in plano Sancti Iacobi de Maritima Panormi» al prezzo di 7 tari d'oro e 15 grani a salma, consentendo al compratore l'uso della taverna fino al mese di agosto. Testimoni erano tale «Massaria serviens, Iacobus de Bononia, Thomasius de Aquila, Loccus quondam Iacobi, Bertholinus farsittarius e Ayutus de Bergo», mentre Puccio Caroso si costituiva fideiussore. Nello spazio appositamente lasciato libero in calce leggiamo che «XXI^o ianuarii eiusdem indicionis recepit dictus notarius Guillelmus uncias decem; VII^o madii eiusdem indicionis uncias quatuor et tarenos decem; VIII^o augusti eiusdem indicionis cassata est de voluntate parcium»²⁸. La specifica forma delle varie schede rafforza l'impressione che di fatto l'annotazione notarile fosse venuta ad assumere valore costitutivo del negozio riservando al documento, all'*instrumentum*, rilasciato solo in alcuni casi, e solo a richiesta di parte, valore esclusivamente probatorio, specie ai fini giudiziari, con possibilità di utilizzo generalizzato. Non è casuale, in tale prospettiva, ad esempio, trovare l'annotazione del rilascio dell'*instrumentum* relativo al mutuo di 1000 tornesi d'argento concessi da Giacomo Dalmazio al mercante Bernardo da Barcellona con promessa di restituzione «infra quatuor dies numerandos a die quo ipse debitor applicuerit aput Barchinonam vel aput quemcumque locum parcium Catalonie»²⁹.

Nei registri del Maiorana, come in tutti gli altri registri trecenteschi, troviamo atti di ogni natura: dal semplice mutuo, al contratto d'opera, alla donazione, alla compravendita di mobili o d'immobili, al testamento. Nel più antico registro di Adamo de Citella troviamo invece solo atti

²⁸ P. BURGARELLA, *Le imbreviature ... cit.*, p. 28.

²⁹ *Ibid.*, p. 286.

inter vivos. Nessun testamento, il che ci fa sospettare la possibile esistenza di un *liber testamentorum*, sull'esempio di quanto documentabile per il periodo 1306-08 per Bartolomeo de Citella ³⁰.

Se questa era la prassi riscontrabile in Sicilia (o almeno nel lembo occidentale dell'isola), bisogna dire che essa trovava conforto nella dottrina sul *Liber Constitutionum*: una dottrina legata essenzialmente ad elaborazioni sviluppatesi nella parte continentale angioina del *Regnum* ma, com'è noto, di non trascurabile influenza anche nell'isola aragonese ³¹.

È noto, ad esempio, che Andrea d'Isernia († 1316) nel suo commento alla costituzione *De feriis et salariis iudicum et notariorum instrumenta scribentium et scribendorum et de forma servanda*, alla domanda «Sed quid si notarius non faciat schedam seu abbreviaturam de contractu unde rogatur, nunquid punitur» rispondeva che «est de officio suo conficere schedas» aggiungendo che «schedam sine requisitione debet conficere notarius et notare in protocollo» ³². Compariva così il riferimento ad un elemento nuovo: il protocollo del quale si dava per scontata l'esistenza presso i notai come momento intermedio fra la semplice scheda e lo strumento. L'uso dell'infinito «notare» retto dall'indicativo «debet» farebbe peraltro pensare ad un sistema di registrazione contrassegnato da una qualche obbligatorietà. Ugualmente Bartolomeo da Capua († 1328) rispondendo ad un simile quesito scriveva che il notaio «ex suo officio tenetur conficere schedam et protocollum» ³³.

Ancora una volta appariva la menzione del protocollo come momento non completamente facoltativo, almeno se dobbiamo prestare fede al «tenetur». Nel penultimo decennio del medesimo secolo Luca da Penne († 1382) dando conto di una prassi ormai consolidata e diffusa, annotava «forma data est in Regno potissime ut tabelliones singulis annis faciant quaternos seu libros rogationum suarum et hoc iurant» ³⁴. Si trattava di «libri seu quaterni protocollorum seu rogationum» presumibilmente corrispondenti con i protocolli già menzionati da Andrea d'Isernia e Bartolomeo da Capua. Ma la dottrina partenopea, pur prendendo atto della consolidata prassi notarile non si spingeva molto oltre nella valutazione del rilievo del protocollo. Era il medesimo Andrea

³⁰ Si tratta di uno spezzone contenente testamenti e codicilli, conservato nell'AS PA, *Miscellanea Archivistica*, II, 127 c.

³¹ In tal senso, ad esempio, M. CARVALE, *La legislazione del Regno ... cit.*, p. 152.

³² *Constitutionum Regni Siciliarum libri III*, I, Neapoli 1773, gl. *Necessitate*, f. 140a.

³³ *Ibid.*, f. 141a.

³⁴ *Ad l. rura et possessiones, C. de omni agro deserto* (C.11.58.14), in *Commentaria in tres posteriores libros Codicis*, Lugduni 1582, f. 571 n. 6.

d'Isernia, infatti, ad affermare in maniera decisa che, pur se «in multis partibus protocolla faciunt fidem», andava precisato che «secus est in protocollis quae non habent subscriptiones et signa notarii et testium et aliorum quae requiruntur per dictam constitutionem Baiulos et consuetudinem. Propter quae singula protocolla Regni possunt dici imperfecta et fidem non facientia»³⁵.

Se «in Regno protocollum non facit probationem nec semiplenam», diversa sembrava essere la situazione in Sicilia ove, per esempio, già agli inizi del 1297 negli statuti messinesi era fissata la norma per cui tutti i notai «debeant registrare et ponere series instrumentorum omnium per eos faciendorum in actis eorum cum omnibus nominibus iudicum et testium»³⁶, mentre le consuetudini catanesi, circa mezzo secolo dopo (1345), stabilivano «quod notarii publici teneantur et debeant contractus quoslibet, in quibus pro notariis publicis intervenerint, quolibet anno in quaternis eorum per eos de novo faciendis, et non in cartulis cum omnibus solemnitatibus, stipulacionibus, renunciacionibus ac aliis opportunis scribere»³⁷.

Poco più di cinquanta registri del Trecento, relativi all'attività di una ventina di notai e tutti conservati presso l'Archivio di Stato di Palermo, ci attestano incontrovertibilmente l'uso dei notai siciliani di tenere dei «registra»³⁸. Si tratta di volumi che possono contenere atti prodotti in uno o più anni indizionali, di norma scritti di mano dello stesso notaio e contenenti le schede complete dei vari negozi, con l'indicazione dei nomi dei testimoni e più raramente anche del giudice ai contratti menzionato solo nell'intestazione. Spazi bianchi al posto del nome del giudice c'indicano che esso di fatto non partecipava più alla stipula dell'atto ma interveniva (se interveniva) esclusivamente al momento della redazione del documento finale. Di nessun notaio si trovano volumi di natura diversa, neanche di quel Bartolomeo de Bononia di cui si conservano ben sedici registri, che coprono gli anni

³⁵ *Constitutionum* ... cit., gl. *Necessitate*, f. 140b.

³⁶ Messina, consuetudine 50. *De instrumentis registrandis*, in V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900, pp. 47 e seguente.

³⁷ Catania, consuetudine 72. *De officio tabellionatus*, in V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini* ... cit., p. 148.

³⁸ Si tratta dei registri dei notai Ruggero de Citella, Giacomo de Citella, Enrico de Citella, Pellegrino da Salerno, Rustico de' Rusticis, Filippo di Biffardo, Enrico de Cortisio, Bartolomeo da Bologna, Filippo de Carascono, Stefano di Amato, Guglielmo di Maniscalco, Ciccolò de Bruxio, Pietro di Niccolò, Bartolomeo de Alemanna, Manfredò La Muta (con atti rogati prevalentemente del secolo XV), tutti di Palermo, e Enrico da Firenze, Nardino de' Pittacolis, Giacomo de' Carcagnolis, Giacomo de' Pittacolis, Federico La Nizzari, tutti da Corleone. Le imbreviature del notaio Bartolomeo de Alemanna sono edite da M.S. GUCCIONE, *Le imbreviature del notaio Bartolomeo de Alamanna a Palermo (1332-1333)*, Roma 1982.

dal 1344 al 1385³⁹, il che può farci ipotizzare che, almeno per tutto il Trecento, di norma il notaio tenesse un solo «libro» nel quale trascriveva, sviluppandoli, gli appunti frettolosamente presi. L'analisi dei superstiti registri siciliani coevi ci dice che in essi andavano annotati non già dei semplici appunti ma gli atti completi, cioè contenenti tutti gli elementi necessari per la loro validità. Il rilievo e l'importanza qui attribuita alle registrazioni notarili erano ben maggiori di quanto previsto dalla dottrina napoletana. I protocolli non solo facevano fede ma da essi, in qualsiasi momento, poteva essere esemplato l'*instrumentum publicum* da consegnare alle parti richiedenti, come attestano le numerose «f» annotate ai margini degli atti. Una realtà sottolineata dall'attenzione riservata alla loro conservazione per cui, come ad esempio nelle consuetudini catanesi, si prevedeva che alla morte del notaio «ipsius quaterni et omnia acta sua patricio et iudicibus (...) debeant assignari» erano questi magistrati a trasmetterli successivamente, per la custodia, al notaio designato dal *de cuius* o, in mancanza, ad altro pubblico notaio scelto «pro cautelis personarum quarum intererit conservandis»⁴⁰.

Il notaio peraltro veniva così a profilarsi come l'unico vero responsabile della stesura dell'atto, mentre il giudice ai contratti sembrava passare decisamente in secondo piano con un intervento di fatto limitato alla sola sottoscrizione a garanzia⁴¹. Il registro notarile nel contempo cresceva nel suo valore e diventava strumento di documentazione per eccellenza affidato alla custodia di un pubblico ufficiale che godeva incondizionatamente di «publica fides».

Un cambiamento si nota già a partire dai primissimi anni del Quattrocento, almeno a Messina, ove dagli atti superstiti dei soli sette notai quattrocenteschi dei quali si è conservata parte della produzione, risulta ben documentato che in quella piazza ogni notaio teneva protocolli e registri, annotando nei primi sinteticamente, seppure con completezza degli elementi essenziali, tutti gli atti nella loro sequenza, nei secondi gli atti di maggiore rilievo, quelli cioè perpetui, in forma completa. I volumi sono distinti, di norma, dal medesimo notaio che annota sul frontespizio «Protocollus actorum mei notarii Thomasi de Andriolo, anni tercie indictionis millesimo cccc°xxiiii°», regnante serenissimo domino

³⁹ AS PA, *Notai defunti*, regg. 117-132.

⁴⁰ Catania, consuetudine 72.1. *De officio tabellionatus*, in V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini ... cit.*, p. 149.

⁴¹ Sul punto cfr. G. INTERSIMONE, *Il notariato a Messina*, Roma 1942, p. 35. Sui giudici ai contratti cfr. L. GENUARDI, *La presenza del giudice nei contratti privati italiani dell'alto Medio Evo*, in «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», 3-4 (1917), pp. 37 sgg. e, soprattutto, M. AMELOTI, *Il giudice ai contratti*, (in corso di stampa).

nostro rege Alfonso et regni eius anno nono»⁴², ovvero «Registrum actorum mei notarii Thomasio de Andriolo sacra imperiali auctoritate ubique locorum notarius publicus et iudicis ordinarii ac regii publici totius Regni Sicilie notarius ...»⁴³. Alcuni di questi volumi conservano anche fogli di appunti, contenenti schede di atti, probabili residui di antichi «pitacii». Non sempre i vari registri sono di mano del notaio e spesso si rileva il susseguirsi di più «mani» e persino le sottoscrizioni possono non essere autografe, come ad esempio nel registro del messinese Matteo Pagliarino del 1492⁴⁴. Talvolta, la sottoscrizione del notaio, che nei registri di norma appare completa dell'indicazione della città di provenienza del medesimo, dell'autorità che lo ha investito dell'ufficio e della piazza o delle piazze per le quali è abilitato appare ceterata. Una considerazione del tutto differente, da mettersi probabilmente in relazione con il sopravvivere, nella Sicilia orientale, di tracce dell'antico uso bizantino, va fatta relativamente alla presenza, nei registri del «signum manus» delle parti (ricordo dell'antico *signon cheiros*) che, negli atti che riguardano la vendita d'immobili, precede l'*invocatio* con la quale si apre il documento redatto in forma solenne.

Fin qui la prassi più antica. A questo punto si viene a collocare l'intervento normativo di maggiore rilievo sulla materia costituito dai capitoli *De tabellionibus et de eorum salario et de solemnitate contractuum, instrumentorum et testamentorum*⁴⁵ promulgati da Alfonso il Magnanimo del 1440, un vero e proprio testo unico sul notariato siciliano tardo medievale predisposto dal protonotaro del Regno Leonardo di Bartolomeo d'ordine dei presidenti Gilberto Centeglies e Battista Platamone, sentito il Sacro regio consiglio.

Di fondamentale importanza per il nostro argomento appare subito l'intero capitolo *Quod acta debeant annotari in bastardello et non in pitacio*⁴⁶, ove si dispone che «Quinterniolum sive bastardellum unusquisque notarius apud se teneat, in quo bastardello actus publici ut eorum moris est breviter notentur, pactaque quae non sunt de natura contractus, quem magna cum diligentia, si ab officio privari nequit, conservet et si

⁴² ARCHIVIO DI STATO DI MESSINA, [d'ora in poi AS ME], Notaio defunto Tommaso Andriolo (1424). Altri protocolli si conservano per l'anno 1422 («Protocollus primus mei notarii Thomasio de Andriolo publicus notarius, anni presentis prime indictionis millesimo CCCC° XXII°; primo septembris prime indictionis intrantis die martis») e 1426.

⁴³ *Ibid.*, Notaio defunto Tommaso Andriolo (1427).

⁴⁴ *Ibid.*, Notaio defunto Matteo Pagliarino (1492).

⁴⁵ *Regis Alphonsi capp. CCLIV-CCXCI*, in *Capitula Regni Siciliae*, a cura di F. TESTA, I, Panormi 1741, ff. 287-302.

⁴⁶ *Regis. Alphonsi cap. CCLVII*, in *Capitula ... cit.*, f. 289.

contigerit aliquem actum publicum in pitaciis fieri quod per prius pitacia fiant eiusdem formae cuius est bastardellus, in quo publica acta sua die serventur et inserantur, data tamen facultate notario scribendi et publicandi acta in registro, bastardello obmisso».

In forza della norma alfonsina (che sostanzialmente recepiva la prassi dominante, imponendo uniformità di regolamentazione nell'isola ove era attestata la vigenza di formulari difformi, probabilmente in assonanza con l'esistenza di differenti scuole) diventava pertanto obbligatoria per il notaio la tenuta di un bastardello e di un registro o, quantomeno, del solo registro e la puntuale annotazione in essi di tutti gli atti pubblici ricevuti. Il sovrano non vietava la tenuta dei comodi «pitacii», ma offrendo quasi una semplificazione alla tenuta dei registri disponeva altresì che questi dovessero comunque essere del medesimo formato del bastardello in modo, riteniamo, da potere essere facilmente legati insieme costituendo di fatto un bastardello. Una disposizione che, almeno a giudicare dalle fonti pervenute, fu in larga misura disattesa.

I successivi capitoli scendono minutamente a disciplinare la forma degli atti da annotare stabilendo che solo «si quantitas quae in contractu vel cassatione deducatur uncias quinquaginta excedat, testes litterati sint et non alii indistincte in publicandis actibus adhibeantur; statim publicato contractu in bastardello aut memoriali sive registro se subscribant»⁴⁷. La sottoscrizione dei testimoni appare quindi necessaria solo per gli atti di maggiore rilevanza economica mentre «si vero quantitas infra uncias quinquaginta subsistat, nulla subscriptione testium opus est». Riportando in vigore la normativa di diritto comune il sovrano disponeva cioè che in tutti gli atti di minore rilevanza o in quelli per i quali non risultava un valore certo era sufficiente a fare fede la sola annotazione della presenza dei testimoni apposta dal notaio. La sottoscrizione dei testimoni appariva invece necessaria nei testamenti, per i quali si prescriveva che «distincte testes in protocollo, aut memoriali sive bastardello vel pitatiis eiusdem formae ut praedicatur se subscribant», fermo restando che «si testes requisiti noluerint subscribere, eo casu fiat mentio per notarium post publicationem actus de subscribere nolentibus, cui notario credi volumus»⁴⁸.

Nei medesimi capitoli si prescrive ancora che «registra in forma ampla communis folii et non in folio plicato fieri» precisando che «nemo in registro registrandis publicis actibus spatium dimittat sed con-

⁴⁷ *Regis Alphonsi cap. CCLIX*, in *Capitula ... cit.*, f. 290.

⁴⁸ *Regis Alphonsi cap. CCLXII*, in *Capitula ... cit.*, ff. 290 e seguente.

tinuate scribat de die in diem prout negotia occurrerint»⁴⁹. L'obbligo della registrazione maturava entro un mese ed avveniva sotto la sorveglianza di «revisori» che mensilmente dovevano verificare l'adempimento dell'obbligo, a pena di sospensione per un anno dall'ufficio⁵⁰.

Ogni contratto poteva essere registrato in forma breve, salvo ad essere «rifatto» in forma estesa nel caso di richiesta di una copia in forma pubblica, della quale doveva risultare nota sul registro.

La legislazione federiciana appare così superata e non più solo nella prassi. Il notaio diveniva un pubblico ufficiale abilitato a raccogliere ed annotare da solo le varie volontà negoziali o dispositive esposte dai singoli soggetti senza più soggezione al giudice dei contratti. Le sue scritture, venissero raccolte in *pitacii*, nel bastardello, nel protocollo o nel memoriale, se debitamente effettuate, avevano valore costitutivo e rilevanza di documenti a sé stanti⁵¹. La medesima sottoscrizione dei testimoni era richiesta solo per gli atti di maggiore rilevanza economica o sociale. Le annotazioni erano, di norma, in forma sommaria, più raramente scritte per esteso, ed i notai potevano produrre copie o originali dai registri, dotati di piena efficacia probatoria, in qualsiasi tempo limitandosi a rivestire l'atto delle formule usuali (in forma completa o ceterata) e della *completio*. Ogni atto, di fatto e di diritto, esisteva in quanto prodotto innanzi ad un pubblico notaio ed inserito nei suoi registri. Allo strumento, solo eventuale, era riservato valore probatorio e di norma era rilasciato agli interessati a titolo di garanzia e documentazione. I libri restavano la base per la redazione degli originali e da ciò derivava la necessaria cura riservata alla conservazione di essi che restavano sempre in custodia di un notaio e sotto la vigilanza del protonotaro del Regno. Ed il ricorso ai libri notarili doveva essere assai frequente se nei medesimi capitoli alfonsini si prevedeva che «ut actus publici magis de facili possint inveniri, quilibet notarius de actis propriis de caetero quolibet anno tabulam ordinet per alphabetum mercatorum more in qua nomina omnium contrahentium describantur»⁵². In Sicilia il notaio, a metà del Quattrocento, diveniva così non solo il rogatario degli atti pubblici ma anche il custode di essi, espletando un doppio «ufficio», a servizio del pubblico che ne retribuiva le prestazioni, godendo di pubblica fiducia.

⁴⁹ *Regis Alphonsi cap. CCLXIV*, in *Capitula ... cit.*, f. 291.

⁵⁰ *Regis Alphonsi capp. CCLXV e CCLXVI*, in *Capitula ... cit.*, ff. 291 e seguente.

⁵¹ Giuste ed aderenti alla realtà, se riferite a quest'epoca, le osservazioni di P. BURGARELLA, *Nozioni ... cit.*, p. 155.

⁵² *Regis Alphonsi cap. CCLXXXVIII*, in *Capitula ... cit.*, f. 301.

Sostanzialmente quindi a metà Quattrocento, almeno per quanto risulta dal dettato normativo, ogni notaio siciliano doveva tenere presso di sé una rubrica nominativa dei contraenti (che poteva limitare anche a pochi fogli premessi o aggiunti al bastardello o al registro) ordinata annualmente, un quinterniolo o bastardello ed un registro o protocollo, fermo restando che poteva omettere la tenuta del bastardello se inseriva tutti gli atti nel registro e che il bastardello poteva essere costituito dai *quaterni* o *pitacii* ordinatamente legati insieme. Preso atto dell'importanza assunta dai registri notarili, non si può non notare la sostanziale libertà lasciata ai notai nella tenuta dei loro libri, da cui deriva una reale difficoltà classificatoria degli stessi.

Solo elemento di confusione è, invece, il dato riportato da alcuni autori per cui i notai siciliani dovevano portare con sé, costantemente, delle tavolette cerate, i pugillari, per gli appunti. In realtà la norma alfonsina per cui «pugillare igitur notariae artis praecipuum instrumentum unusquisque actu notariorum exercens sine verecundia secum deferat»⁵³ non va letta come obbligo di tenere sempre a disposizione una tavoletta cerata per gli appunti (che, com'è noto erano presi sui *pitacii*) bensì gli strumenti necessari per la scrittura, simbolo stesso del notaio.

È questa la falsariga sulla quale ogni notaio costruiva il suo archivio documentario. Un impianto destinato a perfezionarsi se gli archivi notarili ci attestano l'uso costante, già intorno alla metà del Cinquecento, di tre o quattro libri: un venimeco, per le prime annotazioni; un bastardello o protocollo, di norma di formato ridotto, contenente le annotazioni sommarie di tutti gli atti rogati disposti in ordine cronologico; un libro di minute, in formato regolare, contenente la trascrizione delle schede degli atti di maggiore complessità complete di tutti i necessari elementi degli atti rogati, disposti ordinatamente e per successione cronologica; un registro contenente solo gli atti perpetui riportati integralmente.

Spesso, specie nell'epoca più antica, minute e registro costituivano però una sola unità. Talvolta erano invece protocollo e minute a formare un unico volume. Meno frequenti sono i venimeco pervenutici differenziabili dai bastardelli.

La materia restava comunque fluida e trovava una sua ulteriore sistemazione nelle «*Constitutiones et ordinationes super officio publico-*


⁵³ *Regis Alphonsi cap. CCLXXIII*, in *Capitula ... cit.*, f. 294. Bene già il Testa annotava: «pugillar proprie est tabula cerea vel lignea vel alterius materia in qua scribimus. Sed ab auctoribus latino-barbaris usurpatur etiam pro instrumentis scribendi, ut hic, pro theca calamaria».

rum tabellionum...» disposte dal viceré Bartolomeo Corsini del 1741⁵⁴ in forza delle quali

«Ratione sui muneris tenetur notarius singulo anno quatuor volumina componere et ordinare. Quorum primum est quinterniolum sive bastardellum (quod hodie vocari consuevit venimecho) in quo instrumenta ab eo in diem conficienda breviter adnotantur cuius conservatio saltem duret usque quo fuerint instrumenta extensa in bastardello seu prothocollo fueritque hoc visitatum pro ut moris est. Pariterque in hoc eodem volumine seu venimecho subintran-
tias minutarum cum die et titulo contractus ac nomina et cognomina con-
trahensium continuate apponat hoc modo (...) non eaudeat contractus iam
perfectos detinere in pitaciis sed illos ad altius intra diem adnotare et scribere
in hoc venimecho (...) Secundum volumen hodie denominatur bastardellum
sive prothocollum in quo illa instrumenta breviter in venimecho notata tran-
scribi, ampliari et extendi debent cum solitis clausulis continuate tamen de die
in diem absque ulla interruptione nec dimissione spatii cum omnibus subintran-
tiis minutarum eo ordine dierum quo in venimecho descripta fuere (...) Tertium
volumen est minutarum et componitur de instrumentis prolixioribus
quorum aliqua priusquam publicetur vidi, revidi, apostillari et emendari a par-
tibus solent vel de iis quae ex forma statuti indigent contrahentium subscrip-
tionibus (...) Quartum denique est volumen registri faciendum in forma ampla
communis paginae et non in folio plicato, in quo notarius tenetur instrumenta
scribere et registrare continuate de die in diem (...) Repertorium sive alphabe-
tum mercatorum more singulo anno conficiat ...».

Nonostante questo sia il maturo punto di arrivo di un processo evoluto sviluppatosi per più secoli, non solo sotto il profilo formale, poche sono le innovazioni concretamente apportate alla normativa alfonsina. Resta invece ancora una certa confusione sui libri obbligatori che puntualmente si ritrova nella documentazione d'archivio ove spesso è arduo distinguere un bastardello-venimecho da un bastardello-protocollo, salvo che non sia il notaio stesso a darne l'indicazione nel frontespizio secondo la disposizione viceregia.

⁵⁴ *Constitutiones et ordinationes super officio publicorum tabellionum huius Siciliae Regni ac pandectae super eorum iuribus*, Panormi 1741, ff. 5 e seguenti.



I «Libri iurium» delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione

di Antonella Rovere

Negli archivi di molte città italiane, accanto a cartulari e manuali notarili, sono conservati volumi contenenti raccolte documentarie realizzate in epoca comunale o signorile, definiti dai contemporanei *libri* o *registri comunis* o *instrumentorum*, *pactorum* oppure *cartularium*, *memoriale*, *instrumentarium*, o ancora *liber rubeus*, *viridis*, *crucis*, *registrum magnum*, *parvum*, *vetus*, *antiquum*, *biscioni*, etc., denominazioni, queste ultime, legate a particolari caratteristiche della legatura, alle dimensioni o ad altri caratteri estrinseci.

Si tratta di quelle raccolte che noi oggi chiamiamo *libri iurium* (il genitivo singolare *iuris* adottato da qualche studioso non ha alcun senso) e delle quali ho già avuto modo di parlare in altra sede ¹, per cui vorrei scusarmi se molte delle cose che dirò non saranno del tutto nuove.

Tale tipo di documentazione sembra trarre le proprie origini da cartulari monastici, *libri traditionum*, politici, *libri censuales*, diffusi soprattutto oltralpe in ambienti ecclesiastici. Questa filiazione, più o meno diretta, ha reso molti diplomatisti, soprattutto francesi e tedeschi, guardinghi nei confronti dei *libri iurium* delle città italiane, così come le falsificazioni operate proprio attraverso i cartulari monastici, unitamente allo scarso rispetto del genuino dettato dei documenti, caratteristico di queste raccolte contenenti esclusivamente copie, inducono ad essere rispetto a questi ultimi ².

In realtà i *libri iurium* delle città italiane, come avremo modo di

¹ A. ROVERE, I «*libri iurium*» dell'Italia comunale, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XXIX/2 (1989) (n. mon.: *Civiltà Comunale. Libro, Scrittura, Documento*), pp. 159-199 e bibliografia ivi citata.

² Cfr. a questo proposito *Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino*, a cura di I. GIORGI-U. BALZANI, Roma 1879-1914; A. BRUEL, *Note sur la transcription des actes privés dans les cartulaires antérieurement au XIIe siècle*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», XXXVI (1875), pp. 445-456.

vedere più dettagliatamente in seguito, se ne differenziano profondamente sia per una più rigorosa aderenza agli antigrafici, sia, e questo sembra l'elemento discriminante, per essere redatti da cancellieri o comunque da notai che agiscono su mandato e sotto il diretto controllo dell'autorità pubblica, che, anche attraverso la conservazione nell'ambito degli uffici che alla stessa fanno capo — archivio o cancelleria —, ne garantisce l'integrità e la genuinità.

Le stesse caratteristiche sembrano contraddistinguere, almeno per alcune esperienze, i *libri iurium* ecclesiastici italiani, generati più o meno contemporaneamente alle esperienze cittadine, nell'ambito delle sedi vescovili, che esercitano, nella persona dell'arcivescovo o del vicario, un'azione di promozione e di controllo strettamente paragonabile a quella delle autorità laiche. Per fare un esempio: il momento di inizio del più antico *liber* comunale genovese, purtroppo non pervenutoci, collocabile intorno al 1146 (il che lo rende il più antico finora conosciuto) è più o meno contemporaneo a quello del «Primo Registro della Curia», iniziato nel 1143 e nel quale si riscontra il diretto intervento dell'arcivescovo³.

Essendo mio compito in questa sede individuare le problematiche connesse all'analisi dei *libri iurium*, dovrò innanzitutto mettere in evidenza quali sono le caratteristiche che permettono di individuarli come tali e che a ben guardare si riducono ad una sola: il contenuto, strettamente collegato alle finalità, sia a quelle di ordine pratico — pericolo di dispersione e di deterioramento, più agevole consultazione —, sia e soprattutto a quelle ideali. Per fare questo mi servirò di un brano di una riformazione del comune di Firenze che elenca i tipi di documenti da inserire nei Capitoli, cioè i *libri iurium* della città:

«Inter alia pro infrascriptis causis, videlicet pro aliqua pace, liga, unione, submissione alicuius terre, castris seu loci: emptione alicuius terre, castris seu loci seu iurisdictionis: accomandisia, fine vel remissione (...), declaratione confinium (...), compromissio, laudo, conducta, promissione vel fideiussione pro aliquo, nomine comunis, vel ab aliquo pro comuni, concessionibus vel privilegiis ipsi comuni factis vel concessis et generaliter pro aliis quibuscumque scripturis que stipulatione vallata forent ...»⁴.

Da ciò risulta evidente la volontà dei comuni di raccogliere e conservare quei documenti che rappresentano, per ripetere un'espressione del

³ Cfr. L.T. BELGRANO, *Cartario genovese ed illustrazione del registro arcivescovile*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», II/1 (1871).

⁴ *I capitoli del comune di Firenze. Inventario e registro*, a cura di C. GUASTI, in *Documenti degli Archivi Toscani*, Firenze 1866-1893, p. VIII.

Torelli «le prove scritte delle ragioni formali e giuridiche della vita del comune, dei rapporti col di fuori, del diritto sul territorio dipendente»⁵, definizione che bene sottolinea verso quali temi si appuntasse l'interesse delle autorità cittadine intese a salvaguardare, garantire e soprattutto a giustificare giuridicamente l'esistenza del comune. Nei *libri iurium* troviamo quindi privilegi e lettere papali, diplomi imperiali, trattati e documenti che riguardano i rapporti del comune con altri comuni e città e con i territori da esso dipendenti, atti quindi relativi per così dire alla politica estera, documenti riguardanti il funzionamento e l'organizzazione interna del comune stesso, in qualche caso brani statutari, evenienza, quest'ultima, che ha fatto ipotizzare che almeno alcune delle più antiche raccolte, delle quali in molti casi abbiamo solo notizia, contenessero indistintamente documenti e disposizioni statutarie, a sottolineare ancora di più l'esigenza di conservare e ribadire, attraverso queste raccolte, i fondamenti giuridici dell'esistenza e della vita dei comuni⁶.

Naturalmente in ogni singola esperienza si potranno cogliere caratteristiche peculiari derivanti da interessi contingenti nei confronti di argomenti che rappresentano motivi di particolare rilievo per la vita di quel determinato comune, ed ecco che, per fare un esempio, i *Registri della Catena* del comune di Savona dedicano oltre 80 carte a documenti relativi al grande bosco che si trovava alle spalle della città⁷.

Ma se il prevalere di una particolare tematica non snatura una raccolta di questo tipo, come dobbiamo considerare, e qui ci troviamo di fronte al primo problema, quei volumi — e penso in particolare al *Liber comunis Parmae iurium puteorum salis*⁸ o al cosiddetto *liber privilegiorum* della stessa città —, dedicati esclusivamente ad un unico argomen-

⁵ P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, II, Mantova 1915 (rist. anast., Roma 1980), p. 87 (Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, I).

⁶ Quanto ipotizzato da E. MILANO, *Il «Rigestum comunis Albe»*, Pinerolo 1903, pp. VII-IX (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XX-XXI), circa la possibilità che in tutti i comuni subalpini i *libri iurium* e i codici statuari derivino da un registro più antico che comprendeva brani statutari e documenti, sembra intravedersi anche a Genova, dove gli abitanti di Ventimiglia chiedono che un documento del 1222 venga scritto «in statuto sive in registro comunis Ianue»; a tal proposito cfr. *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, a cura di E. RICOTTI, I, Torino 1854, doc. n. 572 (Historiae Patriae Monumenta, VII).

⁷ *I Registri della Catena del comune di Savona*, a cura di M. NOCERA-F. PERASSO-D. PUNCUH-A. ROVERE, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XXVI (1986), docc. nn. 35-266, 400-520; anche in «Atti della Società Savonese di Storia Patria», n.s. XXI-XXIII (1986-1987) e Roma 1986 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, IX-X).

⁸ *Liber comunis Parmae iurium puteorum salis corredato da altri documenti (1199-1387)*, a cura di E. FALCONI, Milano 1966 (Acta Italica, 10).

to, nei casi specifici i pozzi del sale l'uno, l'acquisto di aree cittadine l'altro?

Se infatti non possiamo non considerare *libri iurium* il *Liber Albus* e il *Liber Blancus* di Venezia, due volumi contenenti la documentazione relativa all'Occidente il primo, all'Oriente il secondo ⁹, perché fanno parte, insieme ad altre raccolte, di un unico *liber* ideale e la divisione in più registri parrebbe dovuta a ragioni di ordine pratico, non così agevole risulta invece classificare altre raccolte settoriali, come appunto i due manoscritti parmigiani, che solo se, come nel caso veneziano, si potrà dimostrare che erano parte di un progetto più ampio e le cui finalità collimano con quelle caratteristiche dei *libri iurium* potranno essere considerati tali, ma se il loro unico intento era quello di raccogliere, ad esclusivo scopo di conservazione e di uso pratico, documenti relativi ad un argomento di particolare interesse per il comune tali non sono sicuramente.

Se le ragioni che hanno portato alla realizzazione di queste raccolte, così diffuse nell'Italia centro-settentrionale, sembrano essere comuni a quasi tutte le esperienze, peculiari ed uniche, o limitate comunque ad aree ben definite ed omogenee, ad esempio la zona padana, saranno invece le situazioni politiche contingenti che hanno generato la necessità di dare ad esse vita in momenti diversi nelle diverse località e che dovranno essere individuate caso per caso, senza sottovalutare particolari evenienze, quali ad esempio la presenza dei podestà itineranti, che potrebbero averle veicolate da una zona all'altra.

Esaminato il contenuto si comprende comunque immediatamente come queste raccolte non possano essere considerate né registri né cartulari, tramandando esse non solo la documentazione di cui il comune è l'autore, caratteristica dei registri, ma anche quella di cui è destinatario, propria dei cartulari, ma partecipino dell'una e dell'altra categoria, il che ha provocato negli studiosi non poche incertezze terminologiche ¹⁰.

Abbiamo detto che solo il contenuto può essere un elemento discriminante: infatti non ci possono venire in aiuto elementi diplomatistici né codicologici.

Dal punto di vista diplomatistico le caratteristiche formali dei docu-

⁹ Cfr. L.F. TAFEL-G.M. THOMAS, *Der Doge Andreas Dandolo und die von demselben angelegten Urkundensammlungen zur Staats- und Handelsgeschichte Venedigs*, in «Abhandlungen der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften», III, cl. VIII, 1 (1885), in particolare p. 25; G. MONTICOLO, *I manoscritti e le fonti del diacono Giovanni*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano», 9 (1890), p. 212 e seguenti.

¹⁰ Su questo argomento cfr. A. ROVERE, *I «Libri iurium» ... cit.*, p. 163.

menti possono variare anche di molto a seconda delle diverse esperienze: solitamente infatti constatiamo una compresenza di originali, copie autentiche e copie semplici, in rapporto numerico diverso a seconda dei casi, ma non sono infrequenti volumi esclusivamente di copie semplici, mentre esistono rari esemplari che tramandano tutta la documentazione in originale.

E veniamo ora all'aspetto codicologico. Fino a questo momento abbiamo parlato di volumi, quindi sembra evidente che una caratteristica fondamentale sia la forma di codice, in realtà nei nostri archivi si trovano fascicoli sciolti, che in piccolo o parzialmente rispecchiano le caratteristiche contenutistiche sopra elencate: l'abitudine di tenere a lungo i fascicoli sciolti prima della legatura ha fatto sì che in alcuni casi questi non abbiano mai raggiunto la forma di codice e siano così andati più facilmente incontro alla dispersione nel passato, all'oblio oggi, dimenticati e ignorati tra altre carte. Mentre infatti nel caso dei volumi il censimento e l'identificazione sono ormai a buon punto, almeno per i grossi centri, è probabile che fascicoli destinati a far parte di un *liber* o che rappresentano essi stessi un *liber iurium*, una miniraccolta di un piccolo comune, non siano ancora stati riconosciuti ed identificati come tali ¹¹.

Definito così l'oggetto del nostro studio, restano ora da individuare le linee di ricerca da seguire e conseguentemente i problemi da affrontare nell'analisi di queste fonti, che si prestano a chiavi di lettura diverse a seconda dell'interesse specifico di chi se ne occupa: si tratta infatti di fonti di primaria importanza dal punto di vista storico, paleografico, diplomatico, giuridico e codicologico. Il nostro approccio dovrà essere necessariamente limitato all'aspetto diplomatico e, ma solo per alcuni riscontri, a quello giuridico, toccando marginalmente l'area codicologica.

Volutamente non ho limitato il mio intervento ad un arco cronologico definito e ad un'area geografica ben precisa. Le metodologie di analisi sembrano infatti essere comuni a tutte le raccolte, a qualsiasi epoca appartengano — quindi a partire dalla metà del secolo XII fino ad arrivare all'epoca moderna — o per quanto a lungo nel tempo si protraggano.

¹¹ Ad esempio per Noli cfr. *Documenti nolesi*, a cura di B. GANDOGLIA, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», II (1889), p. 556; *Un restauro documentario. Le pergamene di Noli*, in *Quaderni della Sovrintendenza archivistica per la Liguria*, Noli 1979. I due spezzoni conservatici presso l'archivio comunale (un terzo si trova nell'ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Paesi*, n. 354) passano sotto il nome di cartulari del notaio Secondo, del 1217, e del notaio Montanario del 1290, ai quali si deve la scritturazione.

no, anche se, naturalmente, in ogni esperienza si potranno cogliere aspetti particolari che andranno affrontati caso per caso.

Per quanto riguarda invece l'estensione territoriale, pur essendo il fenomeno dei *libri iurium* propriamente detti tipicamente comunale, e per questo finora ho parlato quasi sempre di comuni riferendomi agli enti promotori, ritengo tuttavia che le metodologie di analisi e le problematiche che ne derivano siano, almeno in buona parte, comuni anche ai cosiddetti *libri rossi* o *privilegiorum*, caratteristici dell'Italia meridionale, ma anche di alcune località quali Aosta, Portovenere, Rapallo¹², che, analogamente alle città del *Regnum*, non godevano di piena autonomia politica e legislativa, e che dagli *iurium* si differenziano proprio, a quanto risulta dalla mia esperienza, dal punto di vista contenutistico e per le diverse, ma a ben guardare forse non molto, finalità ideali, presentando tuttavia con essi punti di contatto per quanto concerne le modalità di redazione, pur in un contesto notaio-autorità, raccolta-autorità radicalmente diverso.

Non mi è quindi sembrato fuor di luogo, quando Franco Magistrale mi ha gentilmente invitato a parlare dei *libri iurium* (e di questo lo ringrazio molto), portare la mia esperienza, limitata sostanzialmente a produzioni proprie dell'Italia centro-settentrionale, a confrontarsi con quella di chi opera su prodotti di un clima politico-istituzionale profondamente diverso, nella certezza che, al di là delle differenze, si possano trovare punti di contatto soprattutto sul modo di affrontare queste raccolte e sui filoni di ricerca che è possibile seguire, pur emergendo sicuramente dalle due diverse esperienze problematiche proprie.

È fondamentale per la conoscenza di raccolte di questo tipo cercare di studiarne le modalità di redazione e lo sviluppo nel tempo.

All'origine vi è quasi sempre un mandato della pubblica autorità, di cui, nei casi fortunati, veniamo a conoscenza attraverso il prologo o le sottoscrizioni notarili che ne fanno menzione: podestà, podestà e consiglio, consiglio, Capitani del Popolo, Anziani etc., oppure una disposizione statutaria.

In genere a questo fa seguito una fase di raccolta del materiale, talora limitata alle carte già conservate presso l'archivio, talaltra completata con la ricerca di documenti di particolare interesse in altre città, operazioni

¹² *Le Livre Rouge de la Cité d'Aoste*, a cura di A.A. LETEY-VENTILATICI, Torino 1956; G. BARNI-A.M. PIEDIMONTE-M.T. SILLANO, *Il «Libro Rosso» del comune di Rapallo*, Milano 1979-1980; per il *Liber privilegiorum Portus Veneris* cfr. C. MANFRONI, *L'archivio comunale di Portovenere (Note e Appunti)*, in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», I (1900), pp. 10-11.

che in molti luoghi vengono affidate a commissioni di saggi e giurisperiti o comunque ad una persona che sovrintenda al lavoro del notaio. Elementi paleografici, diplomatistici e codicologici permettono di enucleare il risultato di questa ricerca e raccolta iniziali dal resto del manoscritto: la scrittura è più curata e posata — troviamo ottimi esempi di testuale italiana — in qualche caso tutta dovuta alla stessa mano, i documenti sono in genere tramandati in copia, spesso autentica, rappresentando una netta minoranza gli originali, quasi sempre dei documenti più recenti, e sono stati frequentemente ordinati cronologicamente o per materia; i fascicoli si presentano omogenei per dimensioni, numero di carte, squadratura e lineatura, specchio di scrittura, parole di richiamo, numerazione ¹³.

Qualora poi la compilazione venga continuata nel tempo, la prosecuzione presenta caratteri estrinseci completamente diversi: le mani cambiano più frequentemente e le scritture rientrano nel filone delle notarili, tracciate con *ductus* più o meno rapido, c'è una netta prevalenza di originali, non vi si intravede più alcun ordinamento e anche quello cronologico, che sembrerebbe consequenziale all'accrescimento nel tempo, è spesso spezzato da documenti rintracciati in un secondo momento o dall'aggiunta di più antichi accanto ad altri relativi allo stesso argomento, i fascicoli sono spesso variabili per dimensioni e numero delle carte, lo specchio di scrittura e il numero delle righe, mentre quasi sempre scompaiono la numerazione e le parole d'ordine.

Per quanto invece riguarda lo sviluppo nel tempo, in primo luogo è fondamentale cogliere il momento di inizio, compito che in qualche caso risulta agevolato dalla presenza di un prologo, nel quale generalmente, oltre alle ragioni che hanno portato alla realizzazione — e sono quasi sempre quelle di ordine pratico —, vengono indicati il nome delle autorità che hanno emesso il mandato e la data del mandato stesso, che sarà più o meno coincidente con l'inizio della compilazione. In mancanza del prologo possono venirci in soccorso le sottoscrizioni e le autentiche notarili nelle quali si fa riferimento al mandato ricevuto.

In assenza di indicazioni dirette è necessario ricorrere a congetture

¹³ In qualche caso questa fase di «travaso» nel volume della documentazione in pergamena conservata nell'archivio o comunque già in possesso del Comune, che spesso è completata con la ricerca e la raccolta del materiale documentario relativo alla «storia» più remota o più prossima del Comune in altre sedi (cartulari notarili, archivi comunali di altre città), rappresenta l'unico momento, non essendo il volume aggiornato nel tempo con aggiunte successive: questo avviene ad esempio ad Asti, Mondovì, Tortona, Camerino. Inoltre in alcune raccolte il nucleo iniziale è formato dalla trascrizione integrale di un precedente manoscritto, che spesso non ci è pervenuto.

basate sulla possibilità, spesso abbastanza remota, di conoscere il periodo di attività dei notai che hanno partecipato alla redazione, sempre che la parte più antica della compilazione non sia, come spesso avviene, in copia semplice, nel qual caso due elementi ci possono essere di aiuto: le caratteristiche della scrittura, che però ci forniranno, nella migliore delle ipotesi, solo l'indicazione di un ventennio-venticinquennio nel quale collocare questo momento, e le date dei documenti.

Gli atti più recenti del nucleo iniziale rappresentano infatti un punto di riferimento che, se confermato dalle caratteristiche grafiche, potrebbe essere abbastanza prossimo al momento di inizio. Nel caso invece ci sia pervenuta solo una copia della più antica raccolta l'unico elemento da prendere in considerazione è la data dei documenti.

Stabilito così, con maggiore o minore precisione, il momento di avvio e isolato il nucleo iniziale, le date dei mandati richiamati nelle copie autentiche o negli originali estratti da notai diversi dai rogatari, o la data degli stessi originali, che, sempre che non si tratti di un *liber* in copia semplice, sono abbastanza frequenti nella seconda parte, permetteranno di studiare i ritmi di redazione e di evidenziare così momenti di attività e periodi, talvolta anche abbastanza prolungati, di stasi, mentre attraverso un esame contenutistico dei documenti si potranno cogliere eventuali deviazioni, dovute in primo luogo a cambiamenti del clima politico e che si verificano spesso dopo lunghi periodi in cui il *liber* viene abbandonato, da quei temi verso i quali si erano appuntati gli interessi degli ideatori della raccolta.

Solo esaminando attentamente, tenendo nel debito conto e combinando tutti gli elementi di cui si è appena parlato, senza dare nulla per scontato, si potranno mettere in luce aspetti particolari che sfuggono ad un'analisi più frettolosa e superficiale.

Un tipico esempio è rappresentato dal *Registrum Magnum* del comune di Piacenza¹⁴: gli editori non hanno prestato attenzione alla presenza di due serie di numerazioni di alcuni fascicoli sparsi nel manoscritto e di altrettanto sporadiche parole di richiamo, che, nell'attuale configurazione non coincidono con l'inizio del fascicolo seguente e che sono invece spie eloquenti che la definitiva struttura del *liber* congloba in sé, totalmente o parzialmente, due precedenti raccolte, smembrate e inglobate nella più recente, per meglio adattarsi alla disposizione che il redattore del nuovo *liber* aveva voluto dare ai documenti.

¹⁴ *Il Registrum Magnum del comune di Piacenza*, a cura di E. FALCONI-R. PEVERI, Milano 1984-1986; per una più dettagliata descrizione della struttura del registro cfr. A. ROVERE, *I «libri iurium» ... cit.*, pp. 178-179.

Comunque, indipendentemente da ciò, un'analisi dei tempi e delle modalità di redazione avrebbe permesso di cogliere queste anomalie e di ricostruire con l'ausilio degli elementi codicologici l'esatta composizione del volume, enucleando le raccolte più antiche, da studiarsi poi a loro volta separatamente.

Le *completiones* e le autentiche notarili rappresentano un altro elemento di considerevole importanza sia per ricostruire il panorama delle fonti alle quali i redattori attingono, non ultime eventuali raccolte più antiche e oggi perdute, sia e soprattutto per cogliere l'atteggiamento dei notai e dei cancellieri nei confronti della redazione su *liber* rispetto a quella su pergamena.

Sulla base dell'esperienza acquisita sembra evidenziarsi tutta una gamma di procedure: da quelle più complesse di Viterbo, dove il momento fondamentale del processo di autenticazione è rappresentato dalla lettura del documento «*coram iudice, presentibus, legentibus et videntibus viris litteratis*», e di Savona e Siena dove l'«*exemplum insinuatum fuit domino (o coram domino) vicario domini potestatis*», oppure «*coram iudice o potestate*», che corrisponde ad una forma di notifica o di presentazione della copia alla pubblica autorità, per giungere a quelle semplificate al massimo dei documenti savonesi scritti da cancellieri, che, in forza della carica che ricoprono, si limitano alla dichiarazione, priva del *signum* tabellionale «*Ego (...) notarius et cancellarius communis Saone*», seguita talvolta da «*registravi, extraxi o scripsi*».

Ogni *liber* andrà quindi esaminato sotto questo aspetto, sia allo scopo di evidenziare omogeneità o disomogeneità tra notai, pur regolarmente muniti di mandato, e cancellieri nei confronti della raccolta, riscontrabile soprattutto attraverso le procedure di autenticazione, sia per cogliere eventuali variazioni del rapporto tra notaio e cancelliere e il *liber*, sempre attraverso i mutamenti dei processi di autenticazione, che devono in ogni caso essere confrontati con la coeva produzione su pergamena allo scopo di accertare che non si tratti di un'evoluzione più generale nella prassi notarile e cancelleresca.

Si potranno così cogliere gradi di maggiore o minore libertà anche variabili nel tempo nell'ambito della stessa raccolta, strettamente connessi con la figura dei redattori e con le diverse garanzie di genuinità e di autenticità che il registro, proprio per essere compilato per volere della pubblica autorità e conservato in luoghi che ne garantivano l'integrità, offriva rispetto alle pergamene sciolte.

E proprio in rapporto a queste ultime, pur conservate anch'esse negli archivi comunali, il *liber* gode di una diversa considerazione. Si è infatti

già evidenziato in altra sede come per alcune località — Savona, Genova, Ceva, Siena, Corneto — esso rappresenti nella sua globalità un *autenticum*; ciò emerge non solo dai riferimenti presenti nei prologhi al valore pari all'originale che deve attribuirsi a tutto ciò che nel *liber* è contenuto, quindi in qualsiasi forma — originale, copia autentica, copia semplice — sia tramandato, ma anche dall'estrazione di copie autentiche da copie semplici in essi contenute ¹⁵, il che tra l'altro evidenzia l'importanza delle indagini nei *Diplomatici* conservati negli archivi e di cui parleremo più dettagliatamente in seguito.

E che il *liber* rappresentasse una fonte indiscussa di garanzia anche per quegli atti che vi erano conservati in copia semplice è dimostrato ad esempio per Genova dalla protesta presentata nel 1170 dal marchese Enrico di Savona ¹⁶ in seguito al mancato inserimento nel registro di alcune clausole della convenzione da lui stipulata con i Genovesi nel 1155, in esso riportata in copia semplice ¹⁷.

Questa particolare considerazione nella quale il *liber* era tenuto, strettamente connessa alle garanzie di genuinità e integrità di cui abbiamo appena parlato, apre la via ad un filone di ricerca ancora tutto da affrontare. Sembrerebbe infatti da alcuni indizi che queste raccolte rappresentino per così dire una fonte privilegiata di copie, assimilabile, sotto questo aspetto e con le dovute cautele, ai protocolli notarili, matrici di originali.

Così come la *publica fides* del notaio garantiva ai cartulari conservati presso di lui e, alla sua morte, presso un altro notaio o in un particolare archivio, piena credibilità e la possibilità di estrarne in qualunque momento originali, anche ad opera di un altro notaio, sempre dietro diretto mandato della pubblica autorità, allo stesso modo le massime istituzioni cittadine e il particolare luogo di conservazione offrivano ampie garanzie a tutto ciò che era conservato nei *libri iurium*, ai quali si poteva attingere per trarne copie perfettamente autentiche pur da copie semplici in essi tramandate.

¹⁵ In particolare questo si verifica a Savona, dove copie autentiche vengono estratte da copie semplici contenute nel *Primo Registro della Catena*, in una delle quali il notaio dichiara di averla estratta «de originali registro privilegiorum» e di averla collazionata «cum originali predicto» (cfr. *I Registri della Catena ... cit.*, I, doc. n. 120 e note introduttive allo stesso).

¹⁶ Cfr. *I Libri iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova 1992, doc. n. 222 (Fonti per la storia della Liguria, II); anche Roma 1992 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti, XIII): «Quod ideo factum est quoniam cum inde marchio ante predictos consules querimoniam fecisset, allegans quod in registro hec minus scripta fuerant de conventionem quam ei consules comunis fecerant atque firmaverant».

¹⁷ *Ibid.*, doc. n. 180.

Un'ulteriore conferma di questo parallelismo è rappresentata dall'annotazione nel *liber iurium* IX di Genova, del XV secolo, tutto in copia semplice, che ammonisce, a proposito di un documento, «nemini fiat copia huius sentencie donec corrigatur»¹⁸ e da quattro documenti relativi ad una controversia tra il comune di Genova e il marchese Antonio del Carretto del 1280, redatti in forma di originale, nel cosiddetto codice *Vetustior*, il più antico *liber iurium* genovese pervenutoci, e cassati con linee oblique. In margine ad ognuno è ripetuta in forma praticamente identica l'annotazione, preceduta dalla data: «Cassatum est dictum instrumentum (o dictus processus) de mandato dominorum Oberti Spinule et Oberti Aurie, capitaneorum comunis et populi Ianuen(sis), ex forma instrumenti seu laudis, scripte manu Benedicti de Fontanegio notarii», seguito dalla data e dai nomi dei testimoni¹⁹. In questa circostanza non era quindi sufficiente la semplice cassatura ad opera del notaio, come nei casi di errori materiali dello stesso, ma, analogamente a quanto spesso si riscontra nei cartulari notarili, uno specifico mandato della pubblica autorità, riportato, sia pure in forma sintetica, accanto a ciascun documento cassato, si rendeva necessario per annullarne gli effetti giuridici, così come un analogo mandato ne aveva determinato l'inserimento nel registro.

Abbiamo parlato dell'atteggiamento dei notai e cancellieri nei confronti del *liber*, ma la loro figura deve essere studiata anche sotto altri aspetti per i quali però l'indagine si presenta piuttosto complessa e per questo finora raramente affrontata.

Innanzitutto risulta difficile, anche se è un tentativo che dovrà essere fatto, spiegare le ragioni per cui in alcuni luoghi la redazione viene affidata a notai, in altri a cancellieri, o a cancellieri che si alternano a notai o ancora in un primo tempo a notai, poi a cancellieri, così come solo l'eventuale conservazione dei cartulari dei notai impegnati nella realizzazione dei *libri iurium* potrà permettere di constatare se essi operavano abitualmente per il comune, anche al di là di questo compito specifico, mentre sarebbe importante riuscire a definire i rapporti che li legavano alle istituzioni cittadine, in particolare un rapporto funzionale.

Ma viene spontanea un'altra domanda circa l'operato di questi com-

¹⁸ Cfr. l'*Introduzione a I libri iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH-A. ROVERE, Genova 1992, p. 165 (Fonti per la storia della Liguria, I); anche Roma 1992 (Pubblicazione degli Archivi di Stato. Fonti, XII).

¹⁹ *Ibid.*, p. 67.

pilatori, notai o cancellieri che siano: qual'era il grado di libertà con il quale potevano operare? E in particolare a chi era affidato il compito di scegliere la documentazione da inserire?

Per alcune città siamo a conoscenza di apposite commissioni di saggi e giurisperiti, nominati con il compito di rintracciare, procurare e scegliere la documentazione da inserire nella raccolta e di sovrintendere al lavoro. Questo avviene sicuramente a Firenze, Siena, Genova, Brescia, Reggio Emilia e Todi, mentre a Bologna della commissione facevano parte, sulla base di una disposizione statutaria, due giudici e tre notai, gli stessi ai quali era affidata la scritturazione, e che dovevano essere «de melioribus et legalioribus», ma anche «tales qui optime sciant scribere»²⁰. Per Siena in particolare era stato preparato un repertorio degli atti da inserire nella prima parte del *Caleffo Vecchio*, collocato all'inizio del manoscritto. In esso però non compaiono documenti, pur presenti in questa parte, mentre ve ne sono segnati due che non vi figurano, ma per i quali alle carte corrispondenti era stato lasciato lo spazio bianco. È quindi probabile che tale repertorio rappresenti il risultato di un lavoro di scelta e di ricerca della documentazione da riprodurre e che servisse da guida a chi doveva compilare il volume, fatta salva la libertà, forse però ancora una volta non del redattore ma della commissione, di aggiungere documenti non contemplati in esso²¹.

Non sempre però il compito dei notai e dei cancellieri si riduceva a quello, puramente formale, di trascrizione e convalida dei documenti, la cui organizzazione e disposizione era suggerita da altri. Già abbiamo visto che a Bologna gli stessi notai facevano parte della commissione e una certa autonomia sembra avere avuto a Genova, dove pure nel 1233 aveva operato una commissione, Nicolò di San Lorenzo, il notaio al quale, nel 1253, era stato affidato il compito di scrivere in un unico volume ciò che si trovava disperso in molti; anche se il prologo indica nel notaio un semplice scriba «ad que scribenda magister Nicolaus de Sancto Laurentio, sacri palatii notarius, fuit constitutus», la sua occasionale dichiarazione in un'autentica «ab illis que inveni scripta»²², sembra rivelare una partecipazione diretta alla ricerca e alla scelta dei documenti ancora «attuali», rispondenti cioè alla realtà politica del momento, tramandati dalle più antiche raccolte.

Ancora una volta emerge quindi l'importanza non solo di leggere

²⁰ A. ROVERE, *I «libri iurium»* ... cit., p. 171.

²¹ *Ibid.*, pp. 169-170.

²² Cfr. *I Libri iurium della Repubblica* ... cit., *Introduzione*, schema generale e doc. n. 667.

con attenzione le autentiche, soprattutto in presenza di pluralità di registri o di raccolte perdute, e di prendere in considerazione elementi interni, ma anche di estendere la ricerca ad altre fonti.

E tra i vari tipi di fonte di particolare importanza per il nostro scopo sono sicuramente quelle statutarie, in qualche caso quelle annalistiche e cronachistiche, ma soprattutto i *Diplomatici*. Essenziale, anche se sicuramente faticosa, risulta un'indagine completa in questi fondi per approfondire in più direzioni la conoscenza delle nostre raccolte.

Un confronto tra i documenti tramandati nel registro e le pergamene, nei casi fortunati anche gli inventari medievali delle stesse, potrà evidenziare eventuali omissioni, che, se troveranno una spiegazione, che vada oltre la banale dimenticanza, aiuteranno a meglio comprendere gli interessi e le finalità particolari di coloro che hanno voluto e guidato la compilazione²³.

È poi possibile rintracciare documenti in originale o in copia scritti su mandato della stessa autorità che ha dato il via al *liber* e dai quali derivi l'esemplare sul registro: si tratta di redazioni intermedie su pergamena, dettate da motivi di ordine pratico, utili per comprendere i processi attraverso i quali si arrivava alla stesura definitiva.

Questo quindi per quanto sta a monte delle raccolte, ma attraverso le autentiche delle copie su pergamena da esse derivate nei secoli successivi potremo raccogliere un buon numero di dati circa i luoghi di conservazione, dei quali ci possono fornire notizia anche disposizioni statutarie, le denominazioni attraverso le quali erano identificati e che spesso sono variabili nel tempo, la loro utilizzazione, sulla base dei nomi e delle funzioni di coloro che hanno rilasciato il mandato di fare le copie, infine, e ne abbiamo già parlato, sulla considerazione in cui erano tenuti, soprattutto attraverso le estrazioni di copie autentiche da copie semplici nel *liber*.

E in ultimo, la derivazione da *libri iurium* di copie di documenti non presenti in quelli pervenutici o che presentino varianti talmente significative da consentire l'individuazione di una diversa tradizione, permetterà di scoprire almeno l'esistenza di raccolte ormai perdute, tracce delle quali è possibile trovare anche in fonti cronachistiche e annalistiche, sempre attraverso i riferimenti a documenti presenti *in registro comunis*.

²³ L'esame degli inventari medievali conservati a Savona ha permesso non solo di meglio ricostruire le diverse fasi e i successivi momenti di redazione, ma anche di accertare quali documenti, pur presenti nell'archivio al momento della redazione, non sono stati presi in considerazione: cfr. *I Registri della Catena* ... cit., I, pp. XXIV-XXV, XXVIII-XXIX.

Da quanto si è detto risulta tanto più evidente, se mai ve ne fosse bisogno, l'importanza di pubblicare questi manoscritti e soprattutto di farne un'edizione corretta. Nel passato infatti troppo spesso sono stati di preferenza studiati i singoli documenti come unità a sé stanti, svincolati dal *liber*, trattato alla stregua di un semplice contenitore, paragonabile ad un armadio o ad un sacco nei quali erano conservate le pergamene a cui attingere, e le stesse edizioni integrali, quando non si è trattato di una semplice raccolta di regesti, hanno frequentemente privilegiato l'ordine cronologico rispetto alla successione che i documenti avevano nella raccolta, trattando così il manoscritto alla stregua di un fondo pergameneo, al quale dare una sistemazione razionale e non come il prodotto di complesse situazioni politiche e istituzionali che avevano determinato in particolari momenti scelte ben precise.

L'edizione deve invece rispettare rigorosamente la successione che i documenti hanno nel manoscritto, senza estrapolare, come avviene nei codici diplomatici, gli inserti, che potranno tuttavia essere evidenziati ad esempio mediante spazi bianchi che, nel corpo del documento, segnino l'inizio e la fine di ogni inserto. Per una migliore consultabilità sarà poi opportuno ricostituire l'ordine cronologico attraverso un repertorio nel quale troveranno posto anche i regesti degli inserti e le notizie dei documenti non più rintracciabili.

Al di là di queste differenze trovano piena applicazione le consuete norme comunemente rispettate nelle edizioni documentarie, con una particolare attenzione alla tradizione e all'apparato critico del documento ²⁴.

Solo attraverso uno studio globale del *liber*, che individui eventuali derivazioni, non dichiarate, da raccolte precedenti o da particolari fonti, quali i *libri consularatus, potestatie* etc., si sarà in grado di collocare ciascun testimone nella giusta posizione nei confronti dell'originale, fermo restando il problema, che, se si presenta in qualsiasi edizione, si fa però

²⁴ Cfr. A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333; ID., *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979, pp. 99-109. Non ci sembra del tutto convincente una proposta recente — *Progetto di norme per l'edizione delle fonti documentarie*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 91 (1984), pp. 491-503, in particolare p. 499 — almeno per quanto riguarda i «cartulari, libri privilegiorum, registri», soprattutto per la proposta di riduzione delle note di commento della tradizione e delle stesse osservazioni introduttive, che invece costituiscono, anche per questa tipologia di fonti, uno degli aspetti fondamentali; appare inoltre di difficile applicazione, anche in considerazione dei costi tipografici, porre la «numerazione progressiva, la data e un brevissimo regesto in corpo minore sul margine esterno delle pagine». La brevità del regesto inoltre rischierebbe, a nostro parere, di compromettere la necessaria completezza: su questo cfr. anche L. PUNCUH-A. ROVERE, *I «libri iurium» dell'Italia comunale: una iniziativa editoriale degli Archivi di Stato*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIX (1989), 3, pp. 580-585.

tanto più pressante in quelle di questo tipo, delle copie semplici, alle quali spesso attribuiamo una sigla solo convenzionale [B], non essendo il più delle volte possibile ricostruirne l'esatta posizione.

La produzione documentaria sui *libri iurium* deve poi essere esaminata con maggior cautela rispetto a quella su pergamena, soprattutto in presenza di copie semplici nelle quali sono stati riprodotti anche i *signa* e le sottoscrizioni notarili dell'antigrafo, con il rischio per l'editore di considerare questi testimoni come originali o copie autentiche, qualora manchi il confronto tra l'esemplare tramandato nella raccolta e altre testimonianze grafiche dello stesso notaio.

Nei casi in cui tale confronto non possa essere effettuato per mancanza di pergamene o anche di cartulari dello stesso notaio, si dovrà ricorrere ad elementi interni: il confronto può essere effettuato tra documenti dello stesso notaio variamente dislocati nel manoscritto, ci possono venire in aiuto le stesse autentiche delle copie nelle quali in qualche caso viene fatto riferimento alla scritturazione *in registro*; ultimo elemento, sia pure scarsamente affidabile, per dichiarare l'autenticità di un testimone è il variare della mano rispetto ai documenti precedenti e seguenti.

Naturalmente si tratta sempre di esemplari all'apparenza regolarmente muniti di *completio* o autentica dal momento che, e forse non è superfluo ricordarlo alla luce di recenti edizioni, anche se sembra ovvio, non si può considerare autentica una copia, priva di elementi formali di convalidazione sulla base del riconoscimento della mano del notaio che l'ha scritta, attenzione cioè a non confondere autenticità con autografia.

Per quanto riguarda l'apparato critico, occorre sottolineare che nell'edizione di queste raccolte si pubblica «un testo ben preciso ed individuato, che tramanda una propria lezione che potrà anche divergere dall'originale»²⁵: ne consegue che, a differenza delle consuete edizioni, nelle quali, qualora manchino gli originali, l'editore deve sforzarsi di ricostruire la lezione genuina, in questo caso il testo «autentico» è lo stesso registro e pertanto le varianti degli altri testimoni, quindi anche dell'originale, devono figurare in apparato.

In conclusione, sembra evidente che edizione e studio globale di un *liber* siano strettamente connessi fino al punto che una buona edizione non potrà prescindere da un esame completo, così come alcuni aspetti

²⁵ D. PUNCUH, *Edizione di fonti: prospettive e metodi*, Atti del Congresso «I Liguri dall'Arno all'Ebro», in «Rivista di Studi Liguri», L (1984), p. 219.

della raccolta emergeranno esclusivamente dall'edizione: in particolare solo attraverso l'apparato critico si evidenzieranno con chiarezza eventuali derivazioni da altri testimoni, registri o pergamene che siano, e soprattutto sarà possibile mettere in luce un minore o maggiore rispetto del dettato dei documenti da parte dei singoli redattori.

A questo punto, nel ringraziarvi per la pazienza con la quale mi avete ascoltato, mi auguro di non avere scoraggiato più che stimolato lo studio di queste particolari fonti della nostra storia.

I notai nella realtà meridionale di antico regime: tra istituzioni e società

di Angelantonio Spagnoletti

Fino a pochi anni fa non erano certamente numerosi gli storici dell'età moderna che avessero dedicato un'attenzione non marginale ad una figura professionale carica di tante valenze simboliche come quella del notaio, che pure riempie con la sua presenza gran parte della documentazione archivistica riguardante i secoli dell'antico regime pervenutaci e che, soprattutto, marca con un'impronta indelebile le strutture istituzionali e sociali delle realtà urbane e rurali in cui operava.

Se ampie zone d'ombra avvolgevano i notai, si utilizzavano, invece, in misura copiosa i protocolli da essi stesi i quali, come è noto, rappresentano una fonte dalla quale raramente può prescindere colui che intenda ricostruire le vicende economiche e sociali (e non solo quelle) dei secoli XVI-XVIII. Carte riportanti transazioni mercantili e contratti agrari o di compravendita di immobili sono stati adoperati per studiare le forme e i rapporti di produzione oltre che il paesaggio agrario e la struttura delle città di antico regime. Le modalità che regolavano la trasmissione delle ricchezze, le strategie familiari, la politica matrimoniale — specie negli ambienti della nobiltà urbana e di quella feudale — sono state studiate e analizzate attraverso gli atti prodotti e gelosamente custoditi dai notai¹; più recentemente i protocolli notarili hanno offerto solido sostegno documentario a studi che utilizzano il «quantitativo» e il «seriale» (numero degli atti relativi a determinate transazioni aventi un particolare rilievo sociale o frequenza e ripetitività di certe formule apparentemente esornative) per ricostruire la mentalità, i comportamenti collettivi, le forme di religiosità e le molteplici manifestazioni di una socia-

¹ L'«... ufficio paziente, responsabile del notaio, nato come mezzo di immediata certificazione e di utilità tra privati, si è trasformato per noi in eccezionale mezzo rivelatore di realtà del passato». In particolare A. CARACCIULO, *Gli archivi notarili come fonte storica*, in ID., *L'unità del lavoro storico*, Napoli 1967, pp. 119-137, da p. 136.

bilità che nel corso del XVIII secolo tendeva ad assumere configurazioni diverse rispetto al passato. Per fare solo alcuni doverosi riferimenti, non si può omettere di menzionare i lavori di Vovelle, Agulhon, Roche per l'area francese e quelli di Pastore, Gaudioso, Russo per l'area italiana.

In questo fiorire di studi, alcuni dei quali di eccezionale rilevanza storiografica, la figura del notaio è stata spesso dipinta come quella di un anonimo e meccanico trasmettitore di volontà, di politiche e di strategie altrui, a volte come terminale di processi di ordine sociale e culturale che egli non dominava, e questo — credo — è uno dei motivi per cui scarso spazio è stato dedicato alla sua figura: ciò che su di lui è stato scritto è inserito in contesti più ampi che non pongono significativa attenzione all'estensore di quei protocolli così massicciamente utilizzati nel lavoro storico.

È, quella che ho sommariamente delineato, una situazione che per fortuna sta mutando anche perché le particolari domande che, da circa un ventennio, si pone la storiografia portano ad incrociare sempre più spesso, accanto agli atti notarili, l'estensore di quegli atti. Mi riferisco, in particolare, agli ormai numerosissimi studi sulle élites nobiliari italiane, sulla loro ideologia, composizione, modalità di accesso al rango o forme di esclusione da esso, questioni queste sulle quali fra poco soffermerò la mia attenzione; mi riferisco pure agli studi sugli apparati giudiziari, sulla pratica della giustizia nei piccoli come nei grandi tribunali, sul personale impegnato nell'esercizio di un potere che rendeva immediatamente riconoscibile l'autorità del sovrano²; mi riferisco, ancora, al filone di studi sulle comunità, all'interno del quale le ricerche sulle stratificazioni sociali, sui legami anche di tipo extraeconomico ed extrafamiliare tra i diversi gruppi locali hanno sempre dovuto fare i conti con la presenza, a volte ingombrante, del notaio, quasi sempre, accanto al parroco, l'unico notevole del luogo. Non si possono non ricordare, infine, in questa nuda rassegna, gli studi sulla cosiddetta cultura popolare che assegnano ai notai il ruolo di veri e propri mediatori culturali, esponenti di una cultura scritta e ufficiale inseriti in un variegato contesto nel quale l'analfabetismo e la comunicazione orale erano imperanti³.

Il notaio viene pertanto a porsi, nella riflessione storiografica, all'incrocio tra storia delle istituzioni, storia sociale, storia dei gruppi dirigenti e storia della cultura.

² Fra tanti, importante per le indicazioni che fornisce, B. FAROLFI, *Forme della documentazione e personale di governo a Bologna tra Cinque e Settecento: L'archivio del notaio di governo*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LI (1991), pp. 287-298.

³ M. VENARD, *Intermédiaires culturels par fonction. Les notaires au XVIème siècle*, in *Les intermédiaires culturels*, Université de Provence 1981, pp. 157-173.

Si sono, così, moltiplicati gli interrogativi che possiamo porci a riguardo di coloro che esercitavano quella professione: quale era la loro formazione culturale, quali i confini del loro mondo, quali i matrimoni contratti, le doti ricevute, le alleanze cercate, le strategie di ascesa sociale tentate. Quale l'atteggiamento nei confronti della realtà in cui vivevano visto che molti di essi stendevano libri di memorie, annotavano diligentemente le serie dei raccolti, i prezzi dei generi alimentari, le vicende meteorologiche assieme a quelle, più distanti nello spazio ma pure cariche di arcano e di inquietudini, delle morti e dei matrimoni reali, delle guerre, dei saccheggi e di innumerevoli altri fenomeni che le cognizioni del tempo non riuscivano a spiegare⁴.

Si è anche cominciato a riflettere sull'ambiente nel quale essi operavano, rurale o cittadino, e di conseguenza sulla diversa rilevanza sociale della loro presenza e della loro attività: nel primo il notaio costituiva fulcro e spesso punto di raccordo dell'esiguo notabilato locale⁵, nel secondo, generalmente anche se con significative eccezioni, non godeva di quel prestigio e di quelle forme di «qualificazione» alle quali riteneva di poter accedere in virtù del proprio ruolo. Si sono condotti sondaggi sulla composizione della clientela dei notai, sui frequentatori delle loro botteghe; nobili, mercanti, popolani, preti, badesse, contadini, artigiani, esponenti dei corpi di governo, delle corporazioni di mestiere, delle confraternite, tutti alla ricerca di forte e sicura sanzione dei loro diritti, dei loro statuti, delle loro proprietà e della loro posizione nella gerarchia delle fortune e della considerazione sociale.

I risultati conseguiti, pur non essendo a tutt'oggi abbastanza soddisfacenti (specie se paragonati a ciò che la storiografia ha prodotto sugli esponenti del ceto forense e più in generale sugli operatori del diritto) ci permettono, tuttavia, di dare maggiore nettezza di contorno ad una figura socio-professionale che tanto ha rappresentato nella società di antico regime e sulla quale trattatisti e giuristi, ancora oggi scarsamente utilizzati dagli storici, così copiosamente hanno scritto.

Dopo questa doverosa, anche se poco esaustiva, premessa inizierò col trattare del notaio nell'ambiente rurale, superando in maniera empirica, dato che in questo le classificazioni di ordine demografico non ci aiutano, le difficoltà che derivano dall'individuare con precisione per i secoli

⁴ Per l'ambiente pugliese, cfr. *Una cronaca bovinese del Seicento*, a cura di P. DI CICCO, in «La Capitanata», XXIII (1985-1986), pp. 53-91.

⁵ Alle reti di parentela che univano nella cerchia dei notabili di paese il notaio al medico, al curato e al piccolo possidente accenna E. BRAMBILLA, in *Il «sistema letterario» di Milano: professioni nobili e professioni borghesi dall'età spagnola alle riforme teresiane*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a cura di A. DE MADDALENA-E. ROTELLI-G. BARBERIS, Bologna 1982, pp. 79-160.

dell'età moderna le caratteristiche di un ambiente rurale. Particolarmente difficile risulta, poi, la definizione di ambiente rurale in un Mezzogiorno della penisola dominato dai quadri cerealicoli-pastorali rispetto a un Centro-Nord ove quello tendeva a inserirsi in una robusta intelaiatura urbana che quasi sempre ne organizzava le relazioni economiche e quelle amministrative. Sicché, schematicamente e ignorando una classificazione più complessa che dovrebbe fare posto alle «quasi città» della Padania e alle *agrotowns* meridionali, indico con ambiente rurale quelle aree che si caratterizzavano per una elementare stratificazione sociale e che vedevano il predominante impiego della forza lavoro nell'agricoltura e in tutto un complesso di attività ad essa legate come la pastorizia e lo sfruttamento delle risorse boschive.

Disponiamo oggi, grazie a innumerevoli monografie che hanno per oggetto «storie di comunità», di dati attendibili sulla presenza notarile in queste zone collocate a margine dei grandi flussi commerciali e dei robusti quadri istituzionali incentrati sulle città e sugli apparati amministrativi — statali o feudali — che in esse facevano residenza. Per il regno di Napoli non si possono non menzionare i molteplici lavori condotti da Lorenzo Palumbo sulle comunità di Terra d'Otranto e, in modo particolare, il suo libro *Il massaro, zio prete e la bizzoca*⁶ nel quale si descrive una società rurale — quella di Poggiardo —, appiattita verso il basso ma non necessariamente alla prese con i drammatici problemi legati alle esigenze di sopravvivenza. Al suo interno emerge la figura del notaio — nella fattispecie Giuseppe Pascha — come quella di un piccolo notevole, dotato di redditi modesti, che orienta le sue strategie e i suoi investimenti alla costruzione di un proprio rilevante spazio sociale che proietta lui e la sua famiglia verso i gradini «alti» della realtà locale (un figlio è sacerdote, un altro «studia», ancora a 30 anni, da notaio)⁷ senza per questo staccarsi completamente da un mondo rurale e rustico che sembra permeare i quadri umani ed economici della piccola comunità: non a caso nelle poste del catasto onciario un altro figlio è accatastato come bracciale.

Identica la realtà che si dispiega ai nostri occhi anche per altre zone della penisola per le quali disponiamo di saggi che, a volte, sono di grande spessore storiografico come quelli di Giovanni Levi che definiscono più in profondità la figura del notaio e, soprattutto, il suo mondo relazionale nel Piemonte dell'età dell'assolutismo.

Il riferimento è al suo importante libro *L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*⁸ nel quale viene narrata,

⁶ Galatina 1989.

⁷ *Ibid.*, p. 23.

⁸ Torino 1985.

tra l'altro, la vicenda di Giulio Cesare Chiesa notaio e podestà di Sàntena. Questi ha un fratello sacerdote, nel paese beni e affetti, è uomo di fiducia del locale feudatario e riesce a fare del figlio Giovanni Battista, il vero protagonista del libro, il parroco della comunità.

Mi sembra opportuno riportare le parole con le quali Levi chiude la narrazione della vita di Giulio Cesare Chiesa; esse servono a evidenziare più di tante altre la rilevanza sociale del notaio nelle comunità rurali del tempo:

«La rete delle relazioni è la sua ricchezza, il denaro è investito non in terra o nel commercio ma nell'ancora indefinito problema di mantenere ed accrescere un prestigio non del tutto riconosciuto dalle leggi e dagli usi, di trasmettere alla generazione successiva un patrimonio fluido, fatto di rapporti e di posizioni instabili, un'eredità fatta di risorse concrete ma immateriali»⁹.

La figura del notaio come notevole locale¹⁰ emerge da queste righe con una caratterizzazione a tutto tondo che, ritengo, si possa applicare senza eccessive forzature pure a realtà collocate in un contesto politico diverso quale quello rappresentato dalle università meridionali.

Più complesso si presenta il discorso quando dall'esame delle realtà rurali si passi a quello delle aree urbane. Qui, nella maggior parte dei casi, le più ampie, numerose e complesse stratificazioni professionali tipiche del tessuto sociale cittadino si trovavano a fare i conti con élites politico-amministrative aduse ad utilizzare canoni e criteri di differenziazione, oltre che di catalogazione, che facevano riferimento soprattutto al privilegio, al sangue e all'onore¹¹, ossia con i patriziati urbani attorno ai quali si organizzavano forme di esercizio del potere oltre che una particolare ideologia che accomunava i gruppi dirigenti dei comuni degli Stati cittadini e principeschi del centro-nord e delle università del regno di Napoli. Negli ambienti urbani caratterizzati dalle «chiusure oligarchiche» e dalla «separazione dei ceti»¹² la mobilità sociale, o le aspirazioni alla mobilità sociale, doveva essere filtrata entro una rete di relazioni e

⁹ *Ibid.*, p. 142.

¹⁰ Nei paesi di montagna ai notai erano indirizzate le lettere che gli uomini emigrati destinavano alle proprie famiglie. R. MERZARIO, *Anastasia, ovvero la malizia degli uomini*, Roma-Bari 1992, p. 14.

¹¹ Fra tutti, C. MOZZARELLI, *Stato, patriziato e organizzazione della società nell'età moderna*, in «Annali dell'Istituto italo germanico in Trento», II (1976), pp. 421-512 e C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari 1988.

¹² Per un raffronto su realtà diverse della penisola cfr. A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari 1964; B.G. ZENOBI, *Ceti e poteri nella Marca Pontificia*, Bologna 1976; A. SPAGNOLETTI, «L'incostanza delle umane cose». *Il patriziato di Terra di Bari tra egemonia e crisi (secoli XVI-XVIII)*, Bari 1981.

seguire un itinerario che si snodava lungo varie tappe che avevano come traguardo obbligato il conseguimento della nobiltà. Un titolo nobiliare doveva sanzionare le riuscite, una serie di matrimoni cospicui rafforzarle, palazzi e cappelle, blasoni e stemmi le dovevano ostentare. Colui che era divenuto nobile e, come tale, era entrato a far parte degli organismi amministrativi della città era il segno di una riuscita sociale che con tenacia, generazione dopo generazione, era stata perseguita dalla sua famiglia e che ora un diploma regio o un «strumento» di aggregazione finalmente riconosceva.

Elena Brambilla in un suo saggio intitolato *Professioni giuridiche e mobilità sociale nella Francia prerivoluzionaria*¹³, afferma, in polemica con coloro che studiano le stratificazioni all'interno della società di antico regime partendo da troppo schematiche e rigide divisioni che fanno riferimento alla struttura degli ordini e dei ceti che la prima e principale distinzione tra i privilegiati delle élites nobiliari ed ecclesiastiche e i membri del terzo stato non si costruiva in base alla posizione che ciascuno ricopriva nella gerarchia degli status, bensì si determinava attorno all'atteggiamento nei confronti del lavoro. Il discrimine tra un «privilegiato» e uno che non veniva riconosciuto come tale dalla società era dato dal fatto che quest'ultimo aveva bisogno di lavorare per vivere mentre per il primo il lavoro costituiva un piacevole impegno da espletare in ore libere da altre e più gratificanti incombenze. Era questo il caso di molti avvocati, che pur se gerarchizzati al loro interno da numerosi gradi e tipologie di ricchezze oltre che da un non univoco rapporto con le istituzioni nelle quali si articolava il potere periferico nella società di antico regime, godevano di una fama di disinteressata professionalità che non toccava invece i notai, considerati veri e propri *praticiens*. Di conseguenza, l'avvocato diventava la figura chiave e l'esempio classico della mobilità sociale riuscita, mentre il notaio altro non era, e come tale tendeva a rappresentarsi, se non un vaso di frustrazioni, un soggetto alla continua ricerca di una identità negatagli dalla dottrina e dalla pratica delle relazioni fra i gruppi.

L'analisi che la Brambilla svolge, riferita alla situazione francese, ha bisogno di alcuni correttivi per quanto riguarda le città italiane anche se gli elementi di fondo che quella presenta risultano in gran parte confermati per le varieguate realtà della nostra penisola.

È fuori di dubbio che il notariato venisse annoverato tra le cosiddet-

¹³ In «Studi storici», XIX (1978), pp. 819-830.

te arti vili anche perché, secondo quanto si riteneva sostenuto nel diritto romano, i notai, definiti «servi pubblici», potevano essere reclutati financo tra i liberti¹⁴; ma la realtà delle città italiane, inserite — come è noto — in quadri istituzionali e normativi profondamente differenziati tra loro, era così frastagliata che risulta alquanto difficile ingabbiarla entro schemi e catalogazioni che presentino comode e tranquillizzanti polarizzazioni.

Marino Berengo e Furio Diaz nella relazione presentata al XIII Congresso internazionale di Scienze storiche tenutosi a Mosca nel 1970¹⁵, volgendo lo sguardo soprattutto agli Stati regionali italiani del XVI secolo, hanno constatato che laddove il potere era riposto nelle mani di organismi cittadini, era questo il caso — tra l'altro — della repubblica di Venezia e di quella di Genova, lo sviluppo della burocrazia era risultato inferiore a quello che si era verificato negli Stati a regime monarchico. Nelle città, sia nelle «dominanti» come nelle «dominate», le funzioni amministrative si erano concentrate soprattutto nelle mani dei patrizi ai quali erano state affidate cariche, uffici e incombenze pubbliche senza che queste li privassero¹⁶ della loro qualità nobiliare. Tale esito era favorito dalla mancanza di specializzazione che denotava la prassi amministrativa (fu a partire almeno dal periodo napoleonico che si delineò la figura del burocrate moderno) anche se la valenza prettamente giudiziaria che quella manteneva spingeva a considerare l'esercizio della carica di giudice o di podestà come il più confacente all'uomo nobile. Ne conseguiva che il processo che aveva luogo nell'Italia cittadina si presentava di segno diametralmente opposto rispetto a quello che aveva permesso in Francia la formazione della *noblesse de robe*: là dinastie di giuristi si erano nobilitate ricoprendo cariche amministrative, qui le famiglie nobili avevano rivendicato per sé sole l'esercizio della giustizia, lasciando ai non nobili esclusivamente le cariche inferiori e puramente esecutive della scala burocratica.

Tuttavia, continuavano Berengo e Diaz, nell'Italia degli Stati a impronta cittadina quella del notariato restò per tutto l'arco del XVI secolo la sola via di accesso all'amministrazione e al governo e l'unica

¹⁴ G. BARNI, *Mutamenti di ideali sociali dal secolo XVI al secolo XVIII: giuristi, nobiltà, mercatura*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXXIV (1957), pp. 766-787 e R. TRIFONE, *I notai nell'antico diritto napoletano*, in *Studi in onore di R. Filangieri*, I, Napoli 1959, pp. 243-258.

¹⁵ *Noblesse et administration dans l'Italie de la Renaissance. La formation de la bureaucratie moderne*, estratto da *Atti del XIII Congresso Internazionale di scienze storiche*, Mosca 1970, pp. 1-11.

¹⁶ Sul concetto di deroga cfr. G. ZELLER, *Une notion de caractère historique-social: la dérogeance*, in ID., *Aspects de la politique française sous l'ancien régime*, Paris 1964, pp. 336-374.

che consentisse l'acquisizione di un titolo di nobiltà. La questione se il notaio esercitasse un'arte meccanica e, quindi, occupasse un gradino più basso nella scala delle élites sociali, era risolta in modo affermativo dai giuristi e dai burocrati che operavano all'interno degli Stati italiani a struttura monarchica e feudale come lo Stato pontificio e il regno di Napoli, ma non si poneva nemmeno laddove il quadro istituzionale di riferimento era rappresentato dagli Stati cittadini. In questi ultimi il notaio ricopriva un ruolo decisivo non solo nelle cancellerie, ma anche a livello delle cariche pubbliche più elevate e politicamente più qualificate.

Era un'analisi, questa, che Berengo aveva avuto già modo di sperimentare sul campo, nel suo lavoro intitolato *Nobili e mercanti nella Lucca del '500*¹⁷.

In questo libro, uno dei capolavori della storiografia italiana degli ultimi cinquant'anni, egli dedicava pagine suggestive ed indimenticabili ai notai della piccola repubblica toscana sempre in giro per i vicariati e i comuni di montagna, alle loro botteghe, ai loro continui pellegrinaggi presso le case dei magnifici del governo. Descriveva, il Berengo, le folle dei contadini che dalla campagna valicavano la poderosa cinta muraria cittadina per battezzare i figli e far loro acquisire in questo modo il *privilegium civilitatis*, vendere i prodotti dei propri campi e affidare ai rogiti notarili i brandelli della loro operosità, i segni della propria devozione e i sogni di una regolata e pacifica convivenza familiare. L'amministrazione pubblica e quella privata si incrociavano di continuo nell'opera dei notai lucchesi così profondamente inseriti nella vita della città e nella sua compagine politica da dar vita a vere e proprie dinastie che si succedevano nelle botteghe e nei palazzi di governo. Era questo l'indice della grande dignità di cui godeva in quella minuscola repubblica il tabellionato.

Il problema della collocazione sociale del notaio si affaccia ancora una volta in queste pagine. Nell'Italia delle tante chiusure oligarchiche, dei processi di aristocratizzazione e della rifeudalizzazione, che significato aveva l'essere notaio, qual era la posizione di una figura professionale forte e ben delineata nei suoi aspetti professionali all'interno di una gerarchia nella quale ampia considerazione era attribuita agli status e ai ranghi?

Abbiamo già ricordato come alla professione notarile venisse annesso un carattere di manualità e di necessità che non era riscontrabile

¹⁷ Torino 1965.

nell'avvocatura. E ciò non avveniva senza ragione: pochi studi e pochi anni di praticantato servivano a fare un notaio¹⁸, laddove per l'avvocato abbisognava il titolo dottorale sì che, man mano che ci si inoltra nei decenni dell'età barocca, la considerazione di cui godeva il notaio venne ad essere sempre più ridimensionata¹⁹.

La cultura genealogica della prima età moderna, espressione di quei processi di assestamento in senso nobiliare della società cui si accennava in precedenza, tutta tesa a spostare il più possibile all'indietro non solo le origini della famiglia ma anche i fondamenti della sua nobiltà²⁰, dovette spesso risolvere il problema della presenza, in molte famiglie «attualmente» nobili, di notai che erano vissuti in anni ormai lontani ma non tanto lontani da non essere facilmente e solertemente ricordati in un ambiente al quale non faceva difetto la memoria sulla quantità e la qualità dei titoli di nobiltà posseduti ed esibiti, sulla loro origine e sulle forme e i modi della loro trasmissione e, soprattutto, su quelle circostanze deprecabili ma numerose che contribuivano a offuscarne la limpidezza.

Interrogato dai nipoti a proposito della nobiltà della propria famiglia, fra' Giuseppe Maria Elefante di Barletta rispose che essa godeva di pura e perfetta nobiltà nonostante che l'albero genealogico riportasse il nome di un antenato che aveva sposato una Gerardinis, figlia di un notaio. Dalla famiglia di quel notaio — affermò Giuseppe Maria — erano sortiti a fine Quattrocento decurioni nobili della città di Barletta (per tutto il XV secolo il tabellionato era stato esercitato da nobilissime famiglie napoletane come autorevolmente riportato dal Summonte e da Camillo Tutini) e, in ogni caso, aggiungeva il ben informato e premuroso zio, il matrimonio incriminato era avvenuto nel 1608 quando i Gerardinis avevano abbandonato ormai da tempo la professione notarile²¹.

Giuseppe Recco, nelle sue *Notizie di famiglie nobili di Napoli*, confermava il mutato atteggiamento della società nei confronti del notariato, in passato esercitato senza remore dai nobili e dava conto di un pro-

¹⁸ R. TRIFONE, *I notai ... cit.*

¹⁹ La modestia delle esigenze lasciava generalmente la professione notarile aperta agli strati medi del terzo stato laddove gli avvocati, il cui livello di formazione era più elevato, venivano tratti da una categoria sociale superiore. C. WOLIKOW, *Sur le rôle et la place des gens de justice à la fin de l'ancien régime*, in *Les intermédiaires ... cit.*, pp. 175-186.

²⁰ Cfr. ora R. BIZZOCCHI, *La culture généalogique dans l'Italie du seizième siècle*, in «Annales E.S.C.», 1991, 4, pp. 789-805.

²¹ *Notizie della famiglia Elefante di Barletta raccolte dal padre fra Giuseppe Maria Elefante scritte nel 1766 e 67 e disposte a foggia di dialogo*, BIBLIOTECA PROVINCIALE DI BARI (d'ora in poi BPB), ms. b. XXV/E.

gressivo e ineluttabile scadimento nella considerazione sociale di una professione che, negli anni in cui egli scriveva, veniva praticata da persone non sempre in grado di intendere perfettamente la rilevanza oltre che la dignità del proprio lavoro ²².

Ma, già da tempo i patriziati urbani meridionali e le istituzioni amministrative che quelli controllavano avevano preso le proprie misure di difesa contro coloro che praticavano una professione che veniva ritenuta non più compatibile con lo status nobiliare.

Il giurista Pirro Antonio Lanza, autore nella prima metà del XVII secolo di un trattato — rimasto manoscritto — sul governo municipale dell'università di Molfetta, riferisce che i notai non godevano più di voce attiva e passiva nella piazza dei nobili della sua città e che i patrizi che si fossero dedicati al tabellionato venivano privati della qualità nobiliare e degli onori di cui godevano; e questo, continua il Lanza, avvenne a partire dal 1633 ²³. Il caso di Molfetta faceva evidentemente testo se veniva ampiamente citato da giuristi napoletani come il de Franchis e dal cardinale de Luca che, da parte sua, ricordava l'ostracismo che era stato deciso nei confronti dei notai dall'Ordine di Malta che raccoglieva, come è noto, i rampolli della più specchiata nobiltà del tempo ²⁴.

Mercanti e notai, si afferma nella copiosa trattatistica dell'Ordine gerosolimitano, non godono di nobiltà e quindi non possono essere accolti come cavalieri ²⁵. Certo, si sostiene in alcune *decisiones*, non in tutte le città il notariato deroga alla qualità nobiliare (è il caso di alcune località dello Stato di Milano), ma questo non significa che i notai residenti in quelle città godano dei requisiti che si accompagnano al possesso della «nobiltà generosa» che consentiva ai pretendenti l'accesso alla

²² «L'ufficio di notaro prima dell'anno 1400 indubitatamente si esercitava da nobili, ne li ricava niun pregiudizio, e nell'istromenti antichi si vede anche trattando con li re regnanti con qual decoro veniva tratti, e Dio volesse, che hoggi si desse solo a persone, che nascono da famiglie civili, che anche tengono il rossore d'esser tacciati di mal oprare, mentre tal officio si è in tal confidenza e se li da di tal fede che se in tale officio vi sortisse un truffatore e che per procacciarsi lucro volesse commetter falsità, può un notar levar la robba ad uno e darla ad un altro (...). Molti notari ignoranti per mal'esplicarsi nell'istrumenti e testamenti, se non per malizia, ma per ignoranza portano rovine di case, e infiniti litigi ...» G. RECCO, *Notizie di famiglie nobili di Napoli*, Napoli 1717, p. 96.

²³ P.A. LANZA, *De Civitatis regimine allegationes*, BPB, ms. b. XLIV-1, cap. IV, col. 33.

²⁴ «... et in civitate Melphicti nobiles per susceptionem artis notariatus amiserunt nobilitatem et ex observantia antiqua non gaudent, prout religio hirosolymitana eos repellit a susceptione habitus religionis». Da G.B. DE LUCA, *Annotationes alle Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani di V. de Franchis*, III, Napoli 1694, p. 415. Sulle norme che regolavano l'accesso all'Ordine di Malta cfr. A. SPAGNOLETTI, *Elementi per una storia dell'Ordine di Malta nell'Italia moderna*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome», 96/2 (1984), pp. 1021-1049.

²⁵ ID., *Stato, aristocrazie e Ordine di Malta*, Roma 1988, in particolare le pp. 135-148.

²⁶ G. BARNI, *Mutamenti di ideali ...*, cit., pp. 780-781.

Religione gerosolimitana ²⁶. Una decisione della Sacra Rota Romana del 1611 sostenne le ragioni dei cavalieri di Malta sentenziando che quella dei notai di Milano era «nobilitas localis, quae non perficit illam ubique, et ab omnibus receptam nobilitatem quam religio desiderat» ²⁷.

Diversa era, ancora una volta, la valutazione che veniva fatta della funzione dell'avvocatura; l'esercizio delle arti forensi era una delle vie maestre che potevano portare alla nobiltà anche perché l'uomo di legge non era un semplice prestatore di lavoro ma poteva assumere i connotati di un grande e munifico patrono le cui anticamere, come evidenziato da Francesco d'Andrea, erano frequentate da *clientes* a lui legati da vincoli che trascendevano l'offerta dei servigi tipici della professione ²⁸.

Tommaso Briganti, a questo proposito, diede del ruolo sociale dell'avvocatura, idealmente contrapposto a quello ricoperto dal notariato, un quadro esplicito e senza sbavature ricordando ai figli come proprio le arti forensi avessero fatto della propria famiglia un punto di riferimento per l'intera società gallipolina ²⁹.

Di converso, un cambiamento delle idee — come affermato negli anni ottanta del Settecento dal giurista Giandonato Rogadeo — aveva allontanato i nobili dal notariato ³⁰, anzi l'esercizio di quell'arte comportava la deroga al possesso della nobiltà, e ciò si era verificato non solo nell'Italia meridionale ma, almeno a partire dal XVII secolo, in gran parte delle città del Centro-Nord della penisola come confermano i recenti studi condotti da Bandino Giacomo Zenobi sui ceti dirigenti delle città della Marca pontificia ³¹.

²⁷ P. FARINACCI, *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum*, pars I, Venetiis 1697, decisio CCXCVII/5.

²⁸ Sulla dignità dell'avvocatura in Napoli «... che in nessuna parte del mondo è arrivata al punto di stima nel quale è stata e sta ancor oggi tra noi» cfr. *Gli «Avvertimenti ai nipoti» di Francesco d'Andrea*, a cura di N. CORTESE, in «Archivio storico per le provincie napoletane», XLIV (1919), pp. 227-289.

²⁹ «Voi avete veduto con propri occhi nella vostra casa bazzicar Vescovi, Castellani, Governatori, Cavalieri, Titolati, Baroni, Capi de religioni, de capitoli, sindachi, gentiluomini, civili, artesi, villani, vastasi, uomini, donne, cittadini (...) a domandar consulte et il nostro patrocinio, tutti questi vedendosi ben patrocinati vanno in traccia delle occasioni a farci piaceri e gratie, et a renderci onore e rispetto ...». T. BRIGANTI, *Pratica civile del foro provinciale*, in *T. e F. Briganti e altri minori*, a cura di A. VALLONE, Lecce 1983, p. 126.

³⁰ G. ROGADEO, *Del ricevimento de' cavalieri e degli altri fratelli dell'insigne Ordine Gerosolimitano della Veneranda Lingua d'Italia*, Napoli 1785, p. 167.

³¹ B.G. ZENOBI, *Pratica del diritto e deroga dello status nobiliare nelle città dei domini pontifici dal XVI al XVIII secolo*, in «Ricerche storiche», XIX (1989), pp. 485-515, ove si sostiene che la diffusione della deroga nelle città pontificie si accompagnò un ridimensionamento del ruolo dei notai

I notai, però, non accettarono in maniera passiva il ridimensionamento che della loro figura e della loro attività veniva operato dagli scrittori della ragione aristocratica. Essi rivendicarono continuamente la propria rilevanza professionale e il proprio peso nella società, anche se per far questo utilizzarono le stesse argomentazioni tipiche dell'ideologia nobiliare e giunsero a sostenere di essere portatori di una dignità che non escludeva la possibilità di un loro pieno inserimento nei ranghi dei ceti nobiliari.

La realtà amministrativa che caratterizzava le università meridionali di più ampia consistenza demografica, fondata sul principio della separazione dei ceti, non era, però, tale da dare ampio spazio alle aspirazioni e alle speranze dei notai. Una consulta del Collaterale del 1571 confinava i notai di Bari nei banchi riservati agli esponenti della piazza popolare dell'università assieme ai dottori, ai medici, agli aromataria e a coloro che vivevano di rendita³². A Lecce, ancora nel 1758, gli avvocati chiedevano di non essere costretti all'esercizio di cariche pubbliche se fossero stati aggregati al primo ceto assieme ai notai³³.

Eppure, nonostante le preclusioni che venivano esercitate nei loro confronti, i notai rappresentavano spesso la coscienza, la memoria delle tradizioni, della storia, dell'essere comunità della realtà in cui operavano. Essi rivestirono un ruolo di primaria importanza nella stesura e nella conservazione dei «libri rossi», furono cancellieri e «archiviari» nelle università, ne raccolsero i bilanci, custodirono nei loro protocolli gli statuti e le ragioni delle differenze tra i ceti di governo³⁴, mescolando continuamente le forme dell'attività pubblica a quelle della professione privata.

Furono essi a conservare le carte della civiltà nobiliare oltre che a testimoniare in maniera autorevole l'evoluzione in senso aristocratico del

nella Milano del Cinquecento. Parimenti, a Genova le riforme del 1576 cancellarono lo spazio politico in precedenza occupato dai notai, mentre a Bologna la legislazione suntuaria li contrappose a cavalieri e dottori collocandoli accanto ai cambiatori, drappieri e setaioli. Per l'ambiente veneto, oltre al classico lavoro di A. VENTURA, *Nobiltà ... cit.*, cfr. ora G. BISAZZA, *Notai tristi e notai sufficienti. Il ceto notarile di Vicenza tra cinque e seicento*, in «Società e storia», XIV (1993), pp. 3-33.

³² F. BONAZZI, *Statuti ed altri provvedimenti intorno all'antico governo municipale della città di Bari*, Napoli 1876, p. 57.

³³ ARCHIVIO DI STATO DI LECCE, *Scritture delle università e feudi - Atti diversi*. Lecce, fasc. 43/34, «Ricorso degli avvocati di Lecce per essere annoverati nel ceto dei nobili».

³⁴ O viceversa furono chiamati a testimoniare dell'insussistenza di pretese avanzate da esponenti del patriziato locale come si verificò nel 1710 a Bari dove i notai attestarono che in città era un solo sedile nel quale prendevano possesso gli amministratori e i nuovi ufficiali dell'università e nel quale risiedeva la cancelleria. *Delle famiglie patrizie che godono nel sedile nobile della città di Bari*, BIBLIOTECA NAZIONALE DI BARI [d'ora in poi BNB], Fondo d'Addosio, ms. II/14, f. 110.

costume avvenuta a partire dai decenni centrali del XVI secolo e a fotografare in maniera apparentemente asettica i riti e le gestualità che un ceto impose a se stesso e a tutto un contesto sociale urbano. Erano i loro «albarani», assieme alle lapidi apposte nei palazzi e nelle chiese, a parlare, in una struttura sociale nella quale la forma era insieme sostanza, di quei titoli e trattamenti che rappresentavano il primo spartiacque tra i ceti; ad essi ci si rivolgeva per verificare se un titolo appropriato potesse giustificare determinati atteggiamenti e comportamenti di un singolo, di una famiglia, di un intero ceto.

A Bari, nel 1744, entrando nel vivo di una contesa che opponeva i «civili» ai nobili, i notai affermarono che mai quelli si erano distinti col titolo di patrizio e di don, che tale usanza era invalsa solo in anni recenti e che nelle antiche scritture nessun titolo precedeva il nome e il cognome sì del nobile che del popolare³⁵.

Si verificava, pertanto, il paradosso che, nel momento in cui la fiorente tradizione aristocratica, quale era emersa a partire dagli anni centrali del Cinquecento, affidava ai notai i segni della propria continuità — atti istitutivi di fedecommissi e di maggiorascati, articolati e sofisticati capitoli matrimoniali e testamenti —, negava nel contempo la dignità che la conservazione sacra di quelli stessi atti doveva *ipso facto* riservare ai soggetti che esercitavano tale funzione.

Eppure non mancavano le ragioni che potevano portare ad attribuire adeguata collocazione sociale ai notai. Essi fornivano i crismi della legalità a qualsiasi atto amministrativo, anche emanato — significativa contraddizione — da autorità rivoluzionarie. Ricordiamo che le università meridionali insorte negli anni 1647-48, come più tardi nel 1799, si rivolsero ai notai per dare forma e sanzione «legale» ai nuovi e «illegali» statuti allora introdotti e alle misure rivoluzionarie prese e che ci furono casi di notai, come i Cardassi di Bari, contro i quali si scatenò la forza eversiva della rivoluzione che in essi vedeva i custodi di una legalità non più proponibile³⁶ e, viceversa, casi di altri che, volenti o nolenti, furono chiamati a legalizzare gli atti compiuti dalle folle in rivolta e dagli improvvisati capipopolo che ne assunsero, in quei momenti cruciali, la direzione³⁷. E furono tanti i notai che si trovarono in questa situazione che nel luglio 1648 il Collaterale ordinò a coloro che avessero dato forma

³⁵ *Famiglie nobili di Bari*, BNB, Fondo d'Addosio, ms. 23/28, documento dell'8 gennaio 1744.

³⁶ *Ibid.*, *Delle famiglie ...*, cit. f. 167.

³⁷ Cfr. P.L. ROVITO, *La rivolta dei notabili. Ordinamenti municipali e dialettica dei ceti in Calabria Citra (1647-1650)*, Napoli 1989.

acconcia ai provvedimenti rivoluzionari e convalidato soppressioni o riduzioni di gabelle e fiscali con propri albarani e altre scritture di rivellarle sotto pena di sospensione dall'ufficio per tre anni e di una multa di 1000 ducati ³⁸.

Queste vicende, come un episodio, più modesto nella sua portata, ma altrettanto significativo che ebbe come protagonista il vescovo Surgente di Monopoli, sottoposto a inchiesta dalla Santa Sede per il suo comportamento manesco nei confronti di membri del clero cittadino, che rifiutava quelle carte provenienti da Roma che non fossero legalizzate da notai ³⁹, indica la grande rilevanza sociale che quelle figure avevano assunto nella dialettica politica, e non solo politica, all'interno delle università meridionali.

Non possiamo non menzionare, per fare almeno un riferimento concreto, l'attività dei già ricordati Cardassi di Bari, tipici esponenti di una famiglia di notai cittadini, che furono decurioni, sindaci, «archiviari», cancellieri dell'università ai quali si deve anche un libro di memorie iniziato a stendere da Colangelo «per conservazione delle ragioni di miei carissimi figli, acciò restino informati, et quieti» ⁴⁰.

Eppure il discredito che accompagnava la professione dei notai, o meglio le aspirazioni di ascesa sociale da quelli coltivate, non venne per questo motivo meno, anzi più declinavano le attitudini di governo dei ceti patrizi, più si facevano forti le ragioni della chiusura nei loro confronti ⁴¹.

Così si esprimeva a fine Settecento il patrizio barese Carlo Tanzi su Pompeo Bonazzi che aspirava all'aggregazione della propria famiglia al sedile nobile della città: «benché figlio di un dottore che era uditore del castello e benché il suo avo fosse stato medico e al più notai i suoi ascendenti si crede disceso dalla più illustre e nobile progenie \e\ fingeva di discendere dai Bonazzi di Bergamo» ⁴².

³⁸ F. CAPECELATRO, *Diario contenente la storia delle cose avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-50*, a cura di A. GRANITO, III, Napoli 1854, appendice p. 101.

³⁹ F. ANDREU, *Francesco Surgente vescovo di Monopoli e i moti masanielliani del 1647-48*, in *Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli* a cura di M. PAONE, III, Galatina 1974, pp. 219-308, in particolare p. 233.

⁴⁰ *Memorie di Angelo e Scipione padre e figlio Cardassi*, BNB, Fondo d'Addosio, ms 1/67, f. 7.

⁴¹ Le chiusure provenivano non solo dai patriziati ma anche dagli stessi ceti «popolari». A Bari per tutto il XVII secolo i popolari si rifiutarono di aggregare i notai alla propria piazza perché la «... professione di notai / era / decaduta in soggetti vilissimi e tal'ora come sono al presente in bastardi, figli di zappatori, di artisti e d'altre abbiette condizioni (...) / pertanto la piazza popolare è sempre stata / gelosa di non contaminare la sua splendida civiltà coll'ammissione di tal vilissima gente avvezza a stare in piedi, e d'essere malamente trattata da Vicarii, da Giudici e da ogni altra gente di Corte». *Controversia tra la Piazza del Popolo e quella dei Nobili*, BNB, Fondo d'Addosio, ms. 78, citato in A. SPAGNOLETTI, *L'incostanza ...* cit., p. 67 nota n. 41.

⁴² *Memorie storiche di Carlo Tanzi dall'anno 1789 sino al 1806*, in BNB, Fondo d'Addosio, ms. 1/66.

Fatto è che, ancora una volta, il successo e la dignità si misuravano sulla base della capacità e della possibilità di inserimento nelle élites nobiliari ed era su questa strada che i notai trovavano nei patriziati urbani arroccati nei propri sedili, come anche negli avvocati — figure sociali e professionali meglio assimilabili al primo ceto —, gli oppositori più feroci. Il posto dei notai era nelle piazze popolari accanto ai mercanti, agli artigiani, agli agricoltori, il loro era un *officium* non una *dignitas* e, pertanto, dovevano accontentarsi del ruolo di custodi della *fides publica* e di quella *privata* che veniva loro assegnato.

Di diverso tenore, per ovvii motivi, le affermazioni di Giuseppe Battocchi e di Antonio Spezzacatena autori, rispettivamente, de *Il notaio pratico legale* e di un *Formulario pratico legale per uso dei notaj*⁴³. I notai sono nobili, personaggi chiarissimi, degni di qualunque onore per essere persone pubbliche alle quali si presta grande fede⁴⁴. Certamente essi non appartengono alla nobiltà generosa, ma possiedono quella dignità definita accessoria ovvero amministrativa che si lega alle prestigiose funzioni esercitate dai magistrati. D'altra parte, il notariato si conferisce dal principe che è la fonte di tutte le dignità e, come non ricordare, che la Regia Camera della Sommaria a più riprese aveva concesso l'immunità a dottori, giudici e notai e che lo stesso catasto onciario esentava questi ultimi dal pagamento del testatico al quale erano invece sottoposti tutti coloro che esercitavano un'arte meccanica⁴⁵?


Risultavano queste, tuttavia, prese di posizione che lasciavano il tempo che trovavano anche se non mancavano tra i più avvertiti esponenti dei patriziati cittadini coloro che auspicavano l'inserimento dei notai, almeno «pro recta administratione tantum», tra i banchi occupati nelle università dai decurioni nobili.

Era necessario invece che si verificasse un nuovo cambiamento delle idee, diverso da quello ricordato dal Rogadeo, che introducesse nuovi valori nella società e che indirizzasse le vie della considerazione pubblica e dell'ascesa al di fuori dei tradizionali canali di accesso alla nobiltà. Questo mutamento avvenne nell'Italia meridionale nei primissimi anni dell'Ottocento, a ridosso delle riforme amministrative operate da Giuseppe Bonaparte e da Gioacchino Murat, e fu grazie ad esse che i notai furono pienamente inseriti all'interno di gruppi dirigenti selezionati sulla base di criteri che facevano riferimento alla ricchezza e alla professione e non più alla dignità e al sangue.

⁴³ Napoli 1761 e 1789.

⁴⁴ A. SPEZZACATENA, *Formulario pratico* ... cit., I, pp. 11-14.

⁴⁵ G. BATTOCCHI, *Il notaio teorico* ... cit.



I formulari notarili conservati nell'Archivio di Stato di Foggia (secc. XVII-XVIII)

di Pasquale di Cicco

Rinverditosi il mio vecchio, ormai ventennale proposito di interessarmi più approfonditamente dei formulari notarili conservati nell'istituto archivistico dauno, tre anni or sono interpellai i vari Archivi di Stato del Mezzogiorno, Sicilia esclusa, per sapere se e con quale entità questo tipo di documento fosse presente anche nei loro depositi.

Le risposte pervenutemi — per le quali ringrazio di nuovo i cortesi colleghi direttori — mi confermarono nel convincimento che non fossero molti gli Archivi in possesso di tali antichi strumenti di lavoro usati dai notai.

Venni ad apprendere infatti che a Salerno se ne potevano rinvenire ben 15 dei secoli XVI-XVIII e che uno di loro presentava al suo inizio una *De tabellionatus officio brevis enarratio*, mentre a Lecce ne erano presenti 8, di cui una metà dei secoli XVII-XIX, l'altra non datata.

L'istituto salentino segnalava inoltre che i formulari datati erano serviti ai notai Giambattista Milone, Lucrezio Gesualdo di Lecce, Romualdo Solazzo di Arnesano, Piccioli Giuseppe di Gallipoli, e Mosco, anch'egli forse di Gallipoli, ed informava anche della presenza di un questionario per sostenere l'esame di notaio trascritto nel 1695 da Oronzo Adorante di Brindisi ¹.

Ma la situazione resami nota da Salerno e da Lecce era da considerarsi eccezionale.

L'Archivio di Stato di Napoli informava di avere un solo formulario

¹ Oltre ai formulari, l'Archivio leccese conserva anche alcuni appunti sul notariato e sulla stipula dei contratti dovuti al notaio Giacomo Dragonetti di Melpignano (1788) e uno «squarcio» di obbligazioni stipulate dal notaio Domenico Antonio Leo di Lecce (dal 1802 al 1817).

Ringrazio il dr. Sergio Fracasso per le accurate informazioni gentilmente fornitemi in proposito.

di 193 carte, probabilmente del secolo XVIII e di fresco rinvenimento, e così quelli di Avellino e di Chieti che davano notizia rispettivamente di un formulario dei secoli XVIII-XIX redatto dal notaio Pasquale Fasano (Manocalzati) e di un altro della seconda metà del Settecento, conservato nella Sezione di Lanciano ed opera del notaio Giuseppe Liberi di Agnone, che dal volume appariva anche quale trascrittore di uno studio adespoto con il titolo *Praxis iudiciariae forensis compendium*.

Questo era tutto: nessun altro istituto archivistico contattato conservava consimili documenti.

Più o meno nello stesso periodo, e per vie diverse, venni a sapere dell'esistenza in Capitanata di altri due formulari, uno nell'archivio comunale di Ascoli Satriano, l'altro nell'archivio della famiglia Volpe di S. Agata di Puglia, appartenuti ai notai Claudio Nigro di Candela (1718) e Giacinto Volpe (sec. XIX).

Tali risultanze, pochi giorni fa arricchite dalla notizia che l'Archivio di Stato di Bari possiede tre formulari dei secoli XVI-XVII riferiti ai notai Pompeo Rinaldi di Gioia del Colle, Giovanni Antonio Carità di Conversano e Gaetano Pace di Castellana ed un prontuario del notaio Vito di Conio di Mola permettono di valutare appieno il singolare valore della serie dei minutari notarili esistenti a Foggia.

Una serie formata, secondo l'inventario, di 20 unità, che in effetti sono più numerose, non avendo ricevuto alcune di esse distinta menzione in quella sede, forse perché constavano di sole poche pagine.

Di essa dirò ora alquanto per farne intendere i caratteri d'insieme.

Visto il risultato dell'indagine di cui si è fatta parola, può lecitamente affermarsi che i formulari dei notai conservati a Foggia costituiscono un perspicuo ed interessante gruppo di documenti, peraltro consultabili con tutto agio.

A loro corredo esistono infatti sia un inventario-guida compilato con intelligente impegno da Angelo Caruso, mio predecessore nella direzione dell'Istituto, sia un indice alfabetico di tutte le formule riportate nei vari formulari, alla redazione del quale attesi nella prima metà degli anni settanta.

Tranne qualcuno, i volumi che li contengono sono generalmente in mediocre o addirittura in cattivo stato di conservazione.

Parecchi sono lacunosi, qualcuno mutilo, molti hanno subito l'azione deleteria dell'umido e della voracità degli insetti, diversi presentano carte dalla scrittura quasi illeggibile, perché del tutto o in buona parte svanita.

Solo in pochi è dato di rinvenire, al principio o alla fine del volume,

un repertorio o un indice alfabetico o una tavola del contenuto, e non tutti sono custoditi in copertine originali.

Dal formato diverso e dal numero di carte oscillanti dalle poche unità alle molte centinaia, sono costituiti da copie abbreviate — talvolta integrali — di atti realmente rogati, a Napoli e in diversi comuni della Capitanata. Spesso essi indicano il luogo della stipulazione, meno spesso l'anno, molto di rado il nome del rogante.

Taluno di essi poi, oltre alle copie di atti realmente rogati, racchiude vari precetti di natura tecnica o anche morale.

Gli atti contenuti in questi formulari o minutari riflettono la vasta casistica dei negozi giuridici che un notaio poteva trovarsi a trattare nel corso dell'attività professionale.

Le formule riguardano, quindi, atti di diritto privato, in tutta la loro varietà, entro un ambito comprensivo dei diritti delle persone, delle famiglie, dei diritti reali, dei modi di acquisto, di trasmissione ecc.

Abbondano quelli afferenti alle procure e mandati; qualche formulario anzi è quasi tutto composto da schemi di atti di rappresentanza.

Diversi volumi forniscono minute di atti per acquisti di cariche, di feudi, di città, per erezione di chiese in iuspatronato, per costituzione di congregazioni, o per altri momenti con rilevanza giuridica richiedenti l'intervento del notaio in una fattispecie che allontanava questi dalla solita routine, rappresentata da compravendite, mutui, donazioni, testamenti e codicilli vari.

Circa gli autori di queste raccolte di formule, c'è da dire che quando essi non sono indicati dal formulario stesso, non sempre è stato possibile individuarli con sicurezza, essendo scarsi gli elementi utili per un'attribuzione.

In qualche caso si è pervenuti all'identificazione dei compilatori facendo ricorso, sulla base di qualche spunto offerto dal formulario o di qualche supposizione, ad un sistema alquanto oneroso e defatigante, ma tale da portare a conclusioni sicure, quale quello della comparazione grafica tra la scrittura dei minutari e la scrittura dei protocolli notarili.

Insieme a molti protocolli, repertori e libretti di giudici a contratti, questi minutari furono versati dall'Archivio notarile distrettuale di Lucera negli anni 1950 e 1955.

Tutti elaborati nei secoli XVII e XVIII, se si tien conto del dato temporale cui si riferiscono gli atti che riportano, possono dividersi in tre gruppi, il primo con minute di atti rogati dal 1550 al 1698, il secondo con minute datate 1708-1786, il terzo con minute databili solo per approssimazione e che possono attribuirsi alla metà dei secoli XVII e XVIII.

Un tale raggruppamento lascia fuori però un formulario che nell'inventario — guida in uso vien presentato come singolo pezzo (è il numero 6), mentre consta in effetti di due diversi elementi, uno di carte 10, l'altro di pagine 651, nei quali si rinvengono minute di atti datati dal 1690 al 1739.

Come si accennava, la ricerca della paternità e della data dei diversi formulari, condotta con pazienza ed acume dal Caruso, è stata piuttosto facile quando essi contenevano alcuni elementi precisi o anche solo sufficientemente orientativi, ma si è fatta ben laboriosa negli altri casi e talvolta si è conclusa con insuccesso, lasciando il notaio compilatore o trascrittore nel suo antico anonimato e la compilazione datata solo con riferimento al secolo.

A me, peraltro, solo in cinque casi è stato possibile definire con qualche soddisfazione l'indagine con cui tentavo di integrare quella precedente. Grazie ad essa mi è riuscito di attribuire alcuni formulari (i nn. 8, 13, 14, 15) ai loro redattori e, sulla base di certi appunti riguardanti l'allattamento di un cane e l'accoppiamento di una cagna, di stabilire che un altro minutarlo (n. 3) era stato in uso presso il notaio Giuseppe Montanaro di Bovino.

Un formulario, l'unico peraltro con minute di atti cinquecenteschi (n. 16), risulta certamente compilato dal notaio Antonio Ricciotto, nativo di San Nicandro, del quale si conservano tre protocolli con atti rogati a Torremaggiore negli anni 1715-1719.

È lui stesso ad informarci del luogo e del tempo della sua compilazione, che furono le curie di Francesco Pinto di San Nicandro e di Domenico Antonio Germano di San Giovanni Rotondo, gli anni 1698-1700.

Il formulario risulta composto da minute di atti che vennero stipulati non solo in questi due paesi della Capitanata, ma anche a Napoli.

Il preambolo che precede le formule rappresenta una sua particolarità e sembra provenire da un lavoro sul notariato cui doveva attendere il Germano che, difatti, nel preambolo parla in prima persona.

Con questo formulario, altri quattro hanno un autore identificato ed appartengono tutti al Settecento.

Una divisione in capitoli del suo contenuto caratterizza il primo di essi (n. 8) che è accreditabile al notaio Vincenzo Zita di Bovino, il quale rogò dal 1768 al 1809 ed il cui figlio Carlo, anch'egli notaio, sarà consigliere provinciale di Capitanata negli anni 1841-45.

A Pietro Cafaro di San Giovanni Rotondo può riferirsi con sicurezza il secondo (n. 11).

Già discepolo di Carlantonio Ricca di Foggia (e dai protocolli del maestro trascriverà alcuni atti), esercitò la professione nel paese nativo dal 1743 al 1764.

Questo minutarario fu utilizzato successivamente da Costanzo Cafaro, nipote di Pietro con ogni probabilità.

Il terzo formulario (n. 15), di carte 108, con minute di atti redatti a Napoli, Cerignola, Ascoli, Lucera, fu sicura fatica dell'ascolano Ermenegildo Tedeschi, in attività dal 1786 al 1829, e del quale ci son pervenuti 39 protocolli.

Diversamente da tutti i suoi colleghi dei quali sto ora dicendo, il Tedeschi è un personaggio noto negli studi locali per aver egli curato, assieme al fratello Giuseppe Antonio, una cronaca paesana, che si conserva nel settore manoscritti della Biblioteca provinciale di Foggia e che un ventennio fa venne pubblicata con il titolo «Diario 1799-1829 di Ascoli Satriano». Va detto che suoi dati biografici si ricavano anche dal formulario, ad es. i nomi dei genitori o la sua data di nascita, e questo non è senza interesse, quando si considera che risultano ignorati persino dal curatore del Diario in parola.

L'ultimo formulario riferibile con buona fondatezza (n. 12) forma un volume di carte 254, ricoperto in pergamena, che il notaio Giuseppe Venditto di San Nicandro (176-83) approntò per gli aiutanti del suo studio.

Per altri formulari conservati a Foggia l'attribuzione ad un autore può aversi solo in termini di probabilità.

Così quello che ha per titolo «Scritture seu minute ricopiate dal minutarario del fu notar Giacinto de Stasio mio maestro. 1720», ma che contiene anche atti di data successiva (n. 7). Sulla base di alcuni elementi (grafia, iniziali di titoli e capoversi abbelliti da fregi, fiori e ghirigori), la compilazione andrebbe attribuita a Michele Tommaso Gonzales che tenne «sedia» a Manfredonia dal 1716 al 1745, e fu comunque utilizzata anche da Pasquale Gonzales. E così quello che, stando ad una data, ad un cognome ed a qualche altro elemento, sembra dovuto a Giuseppe Grassi di Ascoli, attivo nella professione dal 1758 al 1803 (n. 14).

Ma per i rimanenti formulari è giocoforza, almeno al momento, contentarsi di sapere quel poco che essi stessi dicono.

Uno, di carte 138, «exaratum a sceda notarii Troili Schinelli Neapolis in anno 1620», e però con copie abbreviate di atti stipulati anche ad Ascoli (n. 1), dovrebbe rinvenire la sua paternità in un notaio rogante nel XVII secolo in questa cittadina dauna, che resta ancora sconosciuto.

Un altro, di carte 397, servì a Pietro Antonio Venditti di Carlantino, notaio a San Severo dal 1663 al 1702; di questi infatti presenta più

volte il segno del tabellionato, la firma e, come pare, lo stemma araldico (un leone rampante con due spade nella zampa anteriore destra) (n. 2).

Di altri ancora (nn. 6, 9, 13) si sa solo che vennero usati negli studi dei notai Michele Taliento di Foggia (1730-1772), Domenico Mansueto di Lucera (1741-1792), Giannandrea Macchiarelli di Bovino (1757-1799) e Antonio Grieci, anche egli di Foggia (1731-1753).

Un formulario della fine del XVII secolo (n. 17) merita particolare menzione perché contiene una «Prattica seu instructione per formare un cabreo ovvero platea», ricca di disegni e di piantine areali: eppure per esso può dirsi solamente, leggendo sulla sua copertina, che fu rinvenuto nella scheda di Francesco Saverio Altamura, un longevo notaio di Foggia che rogò dal 1795 al 1860.

Per un altro ancora (n. 18), si può solo rifiutare la sua seriore attribuzione ad un notaio Orazio Carano, come recita la copertina, giacché un notaio con questo nome non è mai esistito e l'erronea paternità pare essere frutto di cattiva lettura di una pagina che menziona un «Horatius Caranus civis fogianus regius iudex ad contractus».

Quanto al loro contenuto, tutti questi formulari ovviamente si somigliano molto, riportando minute di negozi giuridici del tipo più ricorrente (concessioni, donazioni, affitti, mutui, vendite, divisioni, acquisti, permuta, procure, «polise», notifiche, revoche, rinunzie, ecc.).

Indipendentemente dal tempo di compilazione o dalla diversa consistenza, un elemento distintivo può consistere nella presenza in qualcuno di essi di elementi di vario genere non rinvenibili negli altri.

Qualche esempio.

Il formulario servito al notaio Pietro Antonio Venditti contiene a c. 187 il *Modo di sapere li ceteri che vengono a dire*, e cioè l'enucleazione di molte clausole giuridiche, le quali, essendo solite, negli atti venivano solo accennate, e terminate con un etc.; e a c. 279 offre, secondo un sistema allora diffuso e mirante a facilitare il ricordo delle norme di legge, l'esposizione in versi delle «causae per quas liberi seu filii familias possunt exheritari et privati haereditate et bonis paternis».

Nel formulario compilato da Zita, specie nella sua parte iniziale, le formule sono accompagnate da un breve commento. L'autore, a c. 16, promette di seguire «in questa nostra opera per quanto la nostra debolezza sopporterà le vestigia del nostro Ubaldo», e, a c. 13, per altre formule di procura segnala agli apprendisti notai proprio la «pratica» del famoso commentatore perugino del Trecento, «il quale ne rapporta un pieno selvario», e poi aggiunge «oltre di che con il lungo esercizio, spero che voi ne formerete delle altre di vostro proprio marte».

Al formulario utilizzato dal notaio Taliento una nota peculiare è

conferita dalla presenza di una *Prattica facile per li discepoli che vogliono imparare l'ufficio di Notaro...*, di cui risulta *scriptor* tale Martino Ferri di Serra Capriola nel 1745 ².

Ad essa fanno seguito alcuni *Avertimenti nel ben operare*, varie norme di comportamento per gli aiutanti di curia, sotto il titolo *I discepoli come devono essere*, ed ancora una *Memoria Sanctorum Notariorum*, con elenco dei giorni di loro festa, «*excepta cum aliquibus aliis rebus scitu dignis*» dal notaio napoletano Giuseppe Cerbino.

Ma, invero, istruzioni e consigli per coloro che si propongono di esercitare la professione notarile si rinvengono anche in altri formulari.

La *Prattica facile* prima menzionata si rivede nel formulario compilato forse da Giuseppe Venditto e si accompagna a *Norme ed esercizio del notaro*, mentre nel minutarario di Zita può leggersi una *Manuduzione per illuminare e facilitare i giovani nella pratica di Notaro*.

Conviene precisare però che le istruzioni più complete e di valore più squisitamente tecnico professionale compaiono nel formulario attribuibile a Michele Tommaso Gonzales, con il titolo *Che deve osservare il Notaro*.

È risaputo che talvolta i notai utilizzavano le seconde e le terze copertine o qualche carta bianca dei loro protocolli per registrarvi le più diverse notizie, che possono andare dai parti ed aborti delle proprie mogli alle rivolte popolari, alle carestie, ai terremoti, o per trascrivervi sonetti, canzoni od altro.

Un notaio di Bovino, Cesare Faratro, ha riempito molte pagine dei suoi protocolli per annotarvi dal 1606 al 1638 una sua interessante cronaca locale, che ho pubblicato qualche anno fa ³.

Anche i nostri minutarari non si limitano ad un mero, rigoroso contenuto tecnico, e su pagine e fogli volanti ci tramandano, ad es., ora qualche verso d'ambiente bucolico, ora l'elenco dei «tuoni» musicali, ora un consiglio «per quando una persona li esce sangue dal naso», reso purtroppo incompleto e non utilizzabile dall'eccessiva usura del supporto, ora le prescrizioni mediche per il notaio e la moglie, ora altre curiosità.

Queste, però, non sempre sono di scarso e solo pittoresco valore. Proprio grazie ad una curiosità, infatti, quella riguardante l'imeneo fra «la cane» Fontana ed il cane Sbfanto «di pelo negro cirrato», celebratosi a Foggia il 19 dicembre 1688, è stato possibile datare e collegare un anonimo formulario, se non ad un preciso autore, almeno ad una determinata curia notarile.

² V. *Appendice*, 2.

³ *Una cronaca bovinese del Seicento*, in «La Capitanata», XXIII (1985-1986), pp. 53-91.

APPENDICE 1

DESCRIZIONE DEI FORMULARI

Formulario n. 1

Cart.; sec. XVII; mm. 205x270; cc. 138; bianche le cc. 48v, 52r e v, 107v, 108r e v, 137r; numerazione originale ad inchiostro; privo di copertina; ampie macchie di umido e frequenti tarlature.

Formulario n. 2

Cart.; sec. XVII; mm. 190x270; cc. 497 (ma in effetti 397, per un salto nella numerazione); bianche le cc. 30v, 31v, 341r, 342v; numerazione originale ad inchiostro; privo di copertina e squinternato, mutilo ed in pessime condizioni all'inizio; mancano le cc. 54, 80, 82, 103, 106, 202, 275.

Formulario n. 3

Cart.; sec. XVII; mm. 210x295; cc. 92; numerazione originale ad inchiostro; mancano le prime 5 carte e le carte 13-14; sensibili macchie di umidità ai margini; tarlatura al margine inferiore; qua e là fra le carte si trovano cuciti fogli originariamente estranei e di cui solo qualcuno è pertinente.

Formulario n. 4

Cart.; sec. XVII; mm. 195x255; cc. 206; numerazione originale ad inchiostro; privo di copertina, diverse carte mutile; sensibili macchie di umidità e vaste tarlature; scarso grado di leggibilità in più punti, avendo il supporto cartaceo eccessivamente assorbito l'inchiostro, con confusione del testo delle facciate della carta.

Formulario n. 5

Cart.; sec. XVII; mm. 195x265; cc. 62; numerazione originale ad inchiostro; copertina in piena pergamena, alquanto lacero; testo in discrete condizioni, anche se qua e là interessato da frastagliature del margine esterno.

Formulario n. 6

Consta di due diversi elementi, ambedue privi di copertina, a quinterni sciolti, in cattive condizioni (macchie, strappi ecc.) e di formato differente:

I) cart.; sec. XVIII; mm. 200x280; cc. 10.

II) cart.; sec. XVII-XVIII; mm. 220x300; pp. 651 con molte lacune (mancano le pp. 1, 51, 134, 163, 196, 227, 528, 571); testo ricco di correzioni.

Formulario n. 7

Cart.; sec. XVIII; mm. 195x265; cc. 235 + 1 non numerata; numerazione originale ad inchiostro sino a c. 228, di mano recente a matita da c. 229; privo di copertina; in buono stato di conservazione.

Formulario n. 8

Cart.; sec. XVIII; mm. 220x310; cc. 189; numerazione originale ad inchiostro; copertina in cartapezza, priva del piatto anteriore; dorso muto; in mediocre stato di conservazione.

Formulario n. 9

Cart.; sec. XVIII; mm. 200x280; in origine di carte 181, ma ora mancante delle prime 75; privo di copertina; il testo superstito è in discreto stato.

Formulario n. 10

Cart.; sec. XVIII; mm. 202x300; pp. 31; numerazione originale ad inchiostro; sprovvisto di copertina.

Formulario n. 11

Cart.; sec. XVIII; volumi 2; mm. 200x280; cc. 153+110; numerazione originale ad inchiostro; bianche le cc. 3 e 154 (vol. I), 30r, 31r, 35v, 37r, 54v, 82r (voll. II); copertina in cartapezza.

Formulario n. 12

Car.; sec. XVIII; mm. 200x280, cc. 254, ma in effetti 256, essendo errata la numerazione originale ad inchiostro; bianche le cc. 21v, 51r, 53v, 66v, 107v, 115v, 118v, 122v, 125v, 145v, 149v, 152v, 157v, 165v, 167re v, 240re v, 248v, 250r; c. 9 ha un bis ed un ter; cc. 67, 188, 252 mutile; diverse macchie di umido e molte tarlature.

Formulario n. 13

Cart.; sec. XVIII; mm. 210x289; numerazione originale ad inchiostro sino a c. 235, recente a matita da c. 236; bianche le cc. 244v, 251v, 278re v, 279v, 284v, 285-286re v; copertina in piena pergamena; dorso muto.

Formulario n. 14

Cart.; sec. XVIII; mm. 200x285; cc. 197; numerazione originale ad inchiostro sino a c. 184, recente a matita nelle successive; bianche le cc. 121v, 122-124re v, 137-138re v, 185r - 188r, 194v - 197r; copertina in piena pergamena; dorso muto; qualche rosicchiatura e qualche strappo.

Formulario n. 15

Cart.; sec. XVIII; mm. 190x260; cc. 108; numerazione recente a matita; copertina in piena pergamena; sul piatto anteriore: «Tedeschi E. 1786»; sul dorso «Mss. vari».

Formulario n. 16

Cart.; sec. XVII; mm. 205x280; cc. 362 (erroneamente segnate per 1084, a causa di diversi salti di numerazione); numerazione originale ad inchiostro sino a c. 909, a matita e di mano moderna da c. 1000; inchiostro deleto quasi completamente a c. 2re ed altrove; privo di copertina; diffuse macchie di umidità e frequenti tarlature; c. 1 manca, c. 2 mutila.

Formulario n. 17

Cart.; sec. XVII; mm. 201x290; cc. 9, 25; numerazione originale ad inchiostro per ognuno dei due fascicoli che formano il volumetto; copertina in cartapezza.

Formulario n. 18

Cart.; sec. XVII, mm. 200x265; cc. 122, con c. 2 bissata e lacune più o meno vistose (cc. 50-59, 62-63, 65-100, 119-121); numerazione originale ad inchiostro; rilegatura in piena pergamena, in parte lacera; dorso muto; sulla copertina: «Unico volume / Notaro Orazio Carano / 1654».

Formulario n. 19

Cart.; [sec. XVIII]; mm. 200x285; cc. 7; numerazione moderna a matita; intense macchie di umido che interessano, per tutta l'altezza, il lato destro della carta, offesa inoltre da molte tarlature.

Formulario n. 20

Cart.; sec. XVIII; mm. 200x280; cc. 4; numerazione recente a matita; estese macchie di umido, a destra, per tutta l'altezza del quinterno.

APPENDICE 2

*Prattica facile per li discepoli
che vogliono imparare l'ufficio*¹

Iesus Maria Ioseph

Prattica facile per i discepoli che vogliono imparare l'ufficio di notaio, con molti avvertimenti nelle margine delle minute.

S'ordina:

che il discepolo tenga il presente quando esemplano con politezza, e non ci facciano andare inchiostro né ci toccano con penna, né scrivano sopra né per dentro.

Che il calamaro sia con inchiostro mediocre, e non soverchio e nero, che scrivano chiaro quel che fanno e lo scrivere sia aperto conforme vedono questo che scrivo, che l'una parte separata dall'altra sia larga quanto vi cape un i.

Che la penna per non fare scacamarroni sia alta di ponte, cioè pizzuta, che così non farà mai scacamarroni.

Che le dita della mano non toccano mai il nero della penna. Non si ponga acqua nel calamaro quando non scorre, ma vino bianco, e lascia o l'acqua di fiori la fa limpida e scorrere, perché se ci si pone acqua, fa liquido e puzza.

Il temperino sia tagliente a modo di rasoio e non se ne serva in altro uso, e sottile di lama.

Che la carta sia buona, bianca, e non fonda, massime in copiare le minute e la presente pratica.

Che nel scrivere si regoli con lasciare la margine larga il quarto, come si vede in questa, e così lascia il vacuo sopra.

Che non si voltino le parti quando finisce il verso.

Che alli nomi proprii, ville, e castelli sempre con lettere maiuscole, e li cognomi mai abbreviarli.

Procurare di fare lettera chiara, e non infungnata, acciò ogn'uno la possa leggere.

Che le breviature siano come il nostro stile, essendo il primario.

Che il calamaro tenga la spogna sollevata, e con mediocre inchiostro, come di sopra, che essendo assai fa scacamarroni.

Che nel pigliare l'inchiostro si tocchi solo con la punta l'inchiostro, e non zappi che guasti la penna e fa putrico la spogna.

Che il legame del calamaro, cioè il lazzo si ponga di sotto e non di sopra il buco, acciò il nodico sia di sopra il labro del calamaro, e nel pigliare l'inchiostro la penna tocca la zagarella, e si guasta.

Che la spogna si commuti, o cambii prima che s'infraicidi.

Che la spogna nuova prima di ponerla nel calamaro si lavi con vino bianco, o sia lascia, e poi lavata si pone nel calamaro, e così ponendo l'inchiostro a primo viene nero il scrivere.

Colla punta di coltello sempre vadi levando quel tartaro si fa nel boccaglio del calamaro, e così non fa scorrezione né impedisce lo scrivere, atteso non piglia il tartaro del boccaglio.

Che l'inchiostro si procuri sia sempre uguale e così ancora la carta per togliere ogni scrupolo di sospetto nella scrittura de figli d'iniquità nel scrivere li protocolli, ed altre

¹ *Archivio di Stato di Foggia, Formulari notarili, vol. 2, cc 99r-105r.*

scritture legali. Che se per disgrazia cade oglio sopra la carta vi si ponga calce polverizzata sopra più volte di quando in quando, che se lo va zucando, e con taglio di cortello lo vadi levando, e radendo.

Radendo scritture di coiro, o carta per non fare scacamarroni nel scrivere per sopra si sugga seu frega con raditura dell'inverso dell'istrumento di carta di coiro per sopra, e poi si scriva senza fare lettere contro fatte all'altre, e cosi ancora con sputazza, non scrivere subito sopra non pare tanto viziato.

Che la penna per resistere vuole essere tosto di punta, e tenendo temperino buono, la penna viene sempre buona temperata, con purificarsi bene la punta.

Avertimenti nel ben operare

Initium sapientiae est timor Domini.

Si vis esse longevos annos supra terram honora patrem et matrem.

In questo s'intende ognuno che ti impare qualche cosa di virtù, di scienza, avvertimento nella vita spirituale e temporale, usarli gratitudine in vita e doppio morto.

E quello che averà da osservare, pigli questo precetto contro li peccati, ed osserva con puntualità che lo reducerà al porto della salute e sapienza.

Orazione, confessione, e comunione, schivare le male pratiche, leggere libri spirituali.

Aver memoria e considerazione della passione di Nostro Signore Gesù Cristo, la vita dei Santi, la presenza de' Santi, degli Angeli e di Dio in tutte le nostre azzioni, la certezza della morte, l'incertezza dell'ora di quella.

Il futuro giudizio. Il castigo dei cattivi. Il tormento ed orrore dei dannati. La pace, trionfo e gloria de' Beati.

Il peccato, cioè la pazzia di chi pecca mortalmente.

1° - Lascia Dio autore di ogni bene e s'accosta al demonio amico di tutti li mali, e dissipatore di tutti li beni.

2° - Essendo vilissimo vermicello, se lo piglia contro l'Onnipotente.

3° - Serve al demonio, la cui amicizia mai potrà acquistare, perché sempre li porta odio mortale, né si può placare in nessuna sorte.

4° - Perde l'amicizio e Grazia di Dio con tutte le virtù, e beni che li seguitano.

5° - Dà per vilissimo prezzo quella che Nostro Signore comprò tanto caro, cioè con il proprio sangue, e morte tanto ignominiosa e dolorosa.

6° - Da se stesso s'accieca e dà tante ferite all'anima, per quanti peccati mortali commette.

7° - La gran empietà del peccato serra a se la porta del Paradiso, e s'apre quella dell'inferno.

8° - Si fa una corda, una catena, e se la mette al collo, colla quale sarà impiccato nelle forche dell'inferno.

Sicché, fratello carissimo, non avrai da far altro, che attendere all'orazioni, confessioni, e comunioni, e quando ricevi il Santissimo tra l'altre cose pensa questi punti cioè chi da ricevere.

Un Dio e signore del tutto. Che fa tremare con una sol parola il cielo e la terra, e l'inferno, che viene in casa d'una creatura povera vile, miserabile, che è stata sua inimica.

Che non fa questo per nostri meriti, né perché abbia bisogno di noi, ma solo per sua misericordia e pietà.

Che viene con gloria della sua Trinità, accompagnato da tutto il Paradiso, come padre per abbracciarci, come sposo per arricchirci e come pastore per liberarci dalla sua propria carne.

Che ci dà se stesso per ogni nostro uso il corpo in cibo, l'anima in redenzione, e tutte l'opere sue in merito.

I discepoli come devono essere

Alli giovani principianti che intendono occuparsi nell'ufficio di Notariato, ed in tutti altri officii, che l'appartiene, essere persone da bene, ed esemplari, timorosi di Dio, solleciti in tutte le loro azzioni, essendo la sollecitudine madre della ricchezza, e così essendo uomo da bene, ed attendendo alla vita spirituale, la temporale per farlo vivere se ne viene soavemente, e si farà capace della virtù con facilità, con avere più santi per suoi protettori, ed in particolare quello della Gran Regina de' cieli, da dove deriva ogni nostro bene, veder d'entrare in qualche congregazione, frequentare li Sacramenti, ogni giorno ascoltare la messa, dire la terza parte del Rosario, essendo ascritto in quello, ed altre funzioni che li detterà la mente, leggere li libri spirituali, schifar li profani, e schifare anco il parlare osceno, in fine procurare che dalla sua bocca sempre eschino parole di Paradiso, e non d'Inferno, e così l'uso si converte in natura, o di bene o di male, che però applicandosi al bene, ritroverà tutte le cose facili, ed il vero lume di conoscere la virtù del suo officio, ed il modo di vivere, et hoc fac, et vives.

Scrivere bene, che la lettera sia intellegibile, che la sappia leggere tanto il dotto quanto l'idiota, perché chi legge ed intende il scritto benedice lo scrittore, e lo loda, ed ave grazia accidentale appresso di Dio, e non scrivendo bene, sarà mormorato perpetuamente.

Non ha da essere interessato, ma scrivere per imparare, perché quel che s'impara è un gran tesoro, e mentre si ritrova per imparare, è necessario aver flemma senza speranza di utile alcuno, ma solo aver mira all'imparare, che se si viene per imparare e guadagnare non si può far bene, perché li primi occupano, e sanno scrivere senza fatica del Maestro, e non errano, e di quelli sono li lucri che corrono, quando poi la persona è abile e colla sua abilità eccede la sua virtù alli primi, e così camina la regola nella curia, e quando il giovine è persona abile, che scrive bene, e corretto, il capo curia se ne serve bene spesso nel dittare, con darli da fare spesso, e massime quando non lo paga, e quello viene a guadagnare molto, perché impara virtù ch'è una ricchezza nascosta, ed esce in tempo che comincerà ad esercitare.

Nell'entrare in curia si levi prima il cappello a Cristo Crocifisso, e poi a tutti, ancorché alcuni non rispondono con il cappello, o altri segni, perché stanno con il pensiero a quello che fanno. Essendo modesto, senti, odi, vedi e taci, se vuoi vivere in pace, e non riportare quel che senti in curia, o quel che si scrive.

Entrando persona grande, o grave in curia levarsi il cappello conforme fa il capo, e star sempre in silenzio.

Venendo alcuno, e dimandando alcuna cosa, s'alzi in piedi, e con bel modo li risponda conforme può e li vien permesso con lieta faccia, e con acconcie parole.

Nell'uscir di curia facci la solita creanza di barretta con il buon giorno o altro, e licenziarsi con riverenza al Crocifisso, al capo curia, ed altri più degni che in curia si trovano.

Quando il capo curia parla di negozi, o stipula, stare attenti, e porgere l'orecchie per sentire il tutto con silenzio.

Quando il capo curia parla di negozi, o stipula con altri, o d'altre cose, non dirli cos'alcuna, che occorresse dirli per necessità di negozi, ma dar tempo che finisca il ragionamento, e che si licenzi con chi contratta o negozia.

Il levare il cappello sia libero, e leggiadro.

Procurare di stare in curia sino a che ci sta il Maestro, quando può, star discreto, massime quando non vi sta, che va per negozi, e quando si ragiona, che le parole siano piane, che non disturbano gli altri, e che li passa la voce ai giovani, che vengono ad imparare, che stiano con silenzio, e non parlino, che non siano sentiti, e non far che la curia sia Babilonia.

Non passeggiar per la curia senza legitimo impedimento, né sedersi alle sedie, e chi è il primo polizzi la polvere dalle banche, ed accomodi le sedie e cose sconcie.

Evitare il commercio di donne, perché in tutto il tempo che sono stato notaro ho visto che li giovanetti dissoluti si sono rovinati, e persi di loro beni, e di persone, per li mali che si sono da quelle acquistati per momentaneo diletto, e chi se n'è morto, chi è andato fuggendo, chi in mala salute, chi ferito, e chi una cosa, e chi un'altra, e chi ritornato al suo paese senza virtù, chi accompagnato da felicissima copia di mali francesi, con aversi venduto la loro sanità, ma questo non saria cos'alcuna, anzi ciò facendo s'allontanano da Dio, e si fanno ribelli di quello, ed amici dell'Inferno, e Satanasso.

Ciascuno si guardi, superi la tentazione della sua gioventù, che quando starà costante, e darà ripulsa all'inimico infernale, quello poi non ritorna, perché così facendo sarà salvo, e procurare sempre appartarsi dalli peccati per ritrovare Iddio, ed essere amorevole di persone miserabili, e religiose, e da bene. Osserva questo stile, che ti reterà in memoria.

Per la virtù ch'ai d'imparare

Perché so ch'alcuni giovani queste cose minime le sanno, ma io mi affatigo a notarle per chi non le sanno, e per li principianti, ed acciò così facciano osservare.

INDICE ALFABETICO
DELLE FORMULE NOTARILI

Avvertenza

Il numero che precede la parentesi è quello inventariale del formulario; il numero in parentesi è quello della pagina o della carta.

- Abbassamento seu minorazione, 13 (73r)
Absumptio in publicam formam instrumenti notariorum defunctorum, 1 (135r)
Acceptatio cessionis litium, 4 (71r)
Acceptatio donationis, 2 (394r); 4 (8r); 16 (1028v)
Acceptatio laudi, 5 (55v)
Acceptatio laudi, transactio et conventio, 6/II (434)
Accettazione di donazione, 7 (65r)
Accogliere a parte in una gabella, 2 (135r)
Accordium, 4 (14v)
Ad concurrentum, 2 (156)
Adictio (aditio, aditio) hereditatis, 13 (140r)
Adictio hereditatis cum beneficio legis et inventarii, 1 (72r); 4 (82v)
Aditio hereditatis cum praesentatione inventarii, 6/II (247)
Administratio seu societas, 8 (10r); 13 (84r)
Adnotatio seu instrumentum bonorum, 12 (124r)
Adoptio, 1 (42v); 6/II (627); 11/I (132r)
Adoptio filiae, 16 (6v)
Adoptium in adoptium, 4 (52v)
Affictus, 4 (12r)
Affictus baccharum, 2 (149r)
Affictus castri, 16 (601r)
Affictus domus, 2 (21v, 111r)
Affictus iuris, 8 (78r)
Affictus mensae episcopalis sine iurisdictione, 5 (41r)
Affictus officii magistrì actorum, 1 (42v)
Affictus ovium, 6/II (237); 8 (962); 12 (123r); 13 (108r)
Affictus ruris, 2 (169v, 331v); 13 (25v, 89v)
Affictus terrae, 1 (87r); 4 (76r); 16 (8v); 11/I (65r)
Affictus territorii, 1 (19v)
Affitto di città o terra feudale, 7 (124r)
Affitto di Grancia di San Donato, 14 (125r)
Affitto di masseria di campo, 15 (80r)
Affitto di masseria di campo e vendita di stigli, 14 (175v)
Affrancatio annui census, 8 (71r)
Affrancatio annui census emphiteutici, 13 (16r)
Affrancatio census, 1 (37r); 4 (71v)
Affrancatio census dandi et cambium, 2 (157v)
Aggregatio, 4 (74r)
Albarano di affitto di baracca a godere, 10 (7r)
Albarano di affitto di bottega, 10 (9r)
Albarano di affitto di casa, 8 (31v); 11/II (44r); 12 (44v, 48v)

- Albarano di affitto di masseria, 8 (79v); 10 (7v); 13 (40r)
Albarano di affitto di fondaco, 10 (7v)
Albarano di affitto di orto, 10 (10r)
Albarano di affitto di stalla, 12 (44r)
Albarano di affitto di territorio, 8 (175v, 180r); 12 (50r)
Albarano di affitto di vigna, 8 (178r)
Albarano di cessione e rinuncia d'affitto non compito, 10 (12r)
Albarano di compra di un corpo iure retractus, 8 (183v)
Albarano di essere uniti e non divisi uno dall'altro (fra soldati a cavallo), 10 (16r)
Albarano di fatica, 10 (8v)
Albarano di indennità, 10 (14v)
Albarano di locazione personale, 12 (49v)
Albarano di maggese, 8 (177r)
Albarano di metitori, 8 (181r); 10 (14r); 11/II (45r); 12 (47r)
Albarano d'inventario che si fa da un notaio, 8 (182v)
Albarano di subaffitto, 12 (48r)
Albarano di subaffitto dell'ius prohibendi dell'acqua-vita, 10 (13v)
Albarano di uno che si obliga con un altro a fatigare, 11/II (46r)
Albarano di vendita, 8 (146r)
Albarano di vendita di bassette e pelli di volpi, faine e martore, 11/II (49r).
Albarano quando un giovine si obliga di fatigare per lavorare con un maestro sartore o
scarparo, 11/II (47v)
Annullatio et revocatio donationis, 16 (25r)
Annuo censo, 16 (146r)
Apertura clausi testamenti, 3 (52v); 16 (1043v)
Apertura codicilli, 2 (43r)
Apertura di testamento in scriptis, 11/II (108r); 12 (148v, 159v)
Apertura testamenti, 1 (129r); 2 (138v, 157r, 382r); 4 (194r) 15 (46r); 18 (47r)
Apertura testamenti vigore decreti pro absentia testium, 4 (22r); 11/II (140v)
Ascriptio Sancti Thomae de Aquino in patronum Neapolis, 2 (385r); 4 (1r)
Assenso regio, 8 (542)
Assicuratio seu assignatio dotium vita durante, 1 (38v)
Assignatio castris, 4 (78r)
Assignatio, cessio et renunciatio, 1 (70v)
Assignatio dotis monialis, 4 (191v)
Atti che si fanno nella Regia Dogana di questa città con loro decima, e sesta, ed obblighi
penes acta, 7 (202v)
Atto di processo, 14 (32r)
Atto protestativo, 14 (152v)
Atto pubblico per la morte di Placidia Guevara, 13 (186v)
Atto pubblico per la morte di qualche persona, 8 (135v)
Atto di ratifica, 12 (135r, 136r)
Avertimenti nel ben operare, 9 (100v)
Avertimento per il patto de retrovendendo, 9 (79v)
Avertimento sopra alcune rinunce, che sogliono adoprare i notari, 9 (87v)
Bassamento, 7 (64r)
Bassamentum annuorum introituum, 6/II (649)
Biglietto di deposito, 11/II (27v)
Cambium, 16 (1076v)
Capitoli matrimoniali, 6/II (414); 8 (32v, 103v, 115r, 186v); 9 (151r); 11/I (33r); 11/II
(55r); 12 (68r, 70r, 72r); 13 (124r, 145r); 14 (33r); 15 (51v); 18 (101r); 20 (1r)

- Capitoli matrimoniali alla nova maniera e colla renunzia, 9 (129r)
Capitoli matrimoniali all'uso delle nobili piazze seu seggi di Capuano e Nido, 7 (76r)
Capitoli matrimoniali coll'intervento di procuratore firmati e poi stipulati con assegnazione di capitale ed altro con famosissime cautele, 7 (146v)
Capitoli matrimoniali colli quali viene dotata la donna dallo sposo, 9 (135r)
Capitoli matrimoniali con rinuncia a beneficio del padre, 14 (36v)
Capitoli matrimoniali nelli quali parte della dote si assegnano crediti e parte li denari fra certo tempo, e patto quodcumque, 7 (89v)
Capitoli matrimoniali quando la dote si promette in contante ed il denaro deve impiegarci, colla renunzia amplissima, 9 (146v)
Capitoli matrimoniali quando la sposa dalla sua dote ne dona porzione allo sposo, 9 (145v)
Capitoli matrimoniali quando si marita la vedova e si dota se stessa, 7 (85v)
Capitula matrimonialia, 1 (117v); 2 (319r); 3 (47r)
Capitula matrimonialia cum diversis clausulis et obligationibus (alla nuova maniera del Seggio di Nido e Capuano), 6/II (496)
Capitula matrimonialia secundum usum Capuanae et Nidi, 16 (1061v)
Capitula matrimonialia simplicia, 6/II (455)
Capitula matrimonialia sine dote, 16 (1022v)
Capitula matrimonialia stipulanda post contractum matrimonium, 6/II (522)
Capitulorum matrimonialium ceterae extensae, 9 (77r)
Captio portionis domorum et iardeni, 4 (103r)
Captio possessionis domus, 16 (55r)
Captio possessionis officii cavallaritie, 16 (112v)
Captio possessionis terrae, 13 (137v)
Captio possessionis terrae S. Luci, 4 (85v)
Cassatio cuiuslibet contractus, 16 (1054v)
Cassatio instrumenti, 2 (288v)
Cassatio instrumenti in margine, 2 (301v)
Cassazione di capitoli matrimoniali fatta dalla donna, 6/II (595)
Cassazione di istromento d'annuae entrate, 9 (165r)
Censo, 8 (27v)
Censo in emphyteusim, 9 (83v); 13 (214r)
Censo reale, personale, misto, 9 (86r)
Censuazione, 14 (45r)
Cessio annuorum introituum, 2 (163r)
Cessio crediti, 1 (105r); 8 (72v, 133r); 13 (18r, 183r)
Cessio crediti, donatio, renuntiatio et venditio, 6/II (257)
Cessio domus, 6/II (302)
Cessio et procuratio, 16 (1025r)
Cessio et promissio, 4 (95v)
Cessio et renuntiatio domus, 6/II (124)
Cessio in emphyteusim, 12 (142r)
Cessio introituum, 11/I (146v)
Cessio iuris, 8 (137v)
Cessio iuris congrui, 8 (114r); 13 (143v)
Cessio iuris faciendi claudere finestras, 4 (99v)
Cessio iuris luendi, 4 (89v); 12 (108r)
Cessio iuris luendi et emptio introituum, 1 (1terr)

- Cessio iuris luendi et in solutum datio, retrovenditio et quietatio, 6/II (92)
Cessio iuris luendi et venditio domus, 16 (159v)
Cessio iuris luendi introituum burgensaticorum per Universitates et homines cum pacto de retrovendendo cum decreto regio impetrato, 16 (173r)
Cessio iuris luendi massariae cum pacto de retrovendendo, 16 (183r)
Cessio iuris super quandam possessionem, 2 (140v)
Cessio iurium, 2 (81r); 6/II (82, 307); 11/I (109r); 13 (197r); 16 (1048v)
Cessio iurium, affrancatio, census et quietatio, 4 (104v)
Cessio iurium cum retrovenditione et quietatione introituum, 11/I (51r)
Cessio iurium et quietatio, 1 (7r, 84r); 2 (391v); 4 (6v); 6/II (73, 317)
Cessio iurium et reemptio introituum, 16 (193r)
Cessio iurium, reemptio et quietatio, 1 (4v)
Cessio medietatis domus, 4 (50v)
Cessione di beni, 9 (121v)
Cessione di beni che si fa da carcerati a beneficio dei creditori, 7 (63v)
Cessione di ius luendi, retrovendita e cessione di ragioni, 14 (54r)
Cessio seu donazione di ius luendi, 9 (122r)
Cessio transitus, 16 (156r)
Che cosa sia teorica e prattica, 12 (57r)
Che deve osservare il notaro, 7 (1r)
Clausulae quae solent apponi in contractibus inter vivos, una cum legum renunciationibus, incipiendo prius a contractibus de iure gentium pro ut est emptio et venditio, 2 (182r)
Clausura codicilli, 4 (69v)
Clausura codicillorum, 16 (1044v)
Clausura testamenti, 2 (158v, 381r); 4 (23v)
Clausura testamenti in scriptis, 16 (1036r)
Codicilli in scriptis chiusi, conditi et ordinati, 16 (1045v)
Codicillo chiuso, 2 (42r)
Codicillum, 4 (21v); 15 (38r)
Codicillum clausum, 4 (104)
Come si intende l'anno utile e l'anno continuo nel patto esequo, 7 (130v)
Comparitio ante syndicatores, 4 (197v)
Compravendita, 15 (67r, 75v)
Compromesso, 7 (57r)
Compromesso, ricevuta e quietanza, 14 (1r)
Compromissum, 1 (28r); 2 (39r, 183v, 394v); 4 (9r); 8 (99v); 11/I (130v); 13 (111v); 16 (19r); 18 (48v)
Compromissum et ratificatio ipsius, 16 (117v)
Concessio, 1 (109r)
Concessio et infeudatio territorii feudalis, 16 (130r)
Concessio in emphyteusim, 1 (15v, 55r); 2 (142r); 4 (100r); 6/II (622); 11/I (88v); 11/II (75r); 12 (127r)
Concessio in emphyteusim et perpetuus census, 2 (176r)
Concessio in emphyteusim usque ad 3^{am} generationem, 6/II (368)
Concessio in emphyteusim in perpetuo, 7 (60r)
Concessio viae, 8 (113r); 13 (142v)
Conclusio capitulorum matrimonialium, 16 (1061v)
Concordia, 1 (125v); 5 (1r)

- Conditio et promissio non alienando, 4 (88r)
Conditio removendi, 4 (87r)
Consensus, 4 (49v)
Consensus filio praestitus ad contrahendum, 16 (1055v)
Consignatio bonorum haereditatis, 16 (1058v)
Consignatio et in solutum datio introituum cum pacto de retrovendendo, 16 (1008v)
Consignatio, in solutum datio, ratificatio et promissio, 16 (105v)
Consignatio reliquiarum, 4 (103v)
Contentamento, 6/II (359)
Contentamentum, 4 (98r)
Conventio fabricae, 4 (101v); 11/I (135r)
Convenzione seu certificatione di dote promessa a pompa ne' capitoli matrimoniali, 13 (122v)
Convenzione, 13 (220v)
Convenzione, seu ratificazione di dote promessa a pompa nei capitoli matrimoniali, 8 (102v)
Cose necessarie per la vendita di annue entrate, 9 (79r)
Costituzione di censo sopra corpi dotali, 13 (178r)
Costituto di monache, 11/II (107v)
Costituto di procuratore in un istromento di capitoli matrimoniali, 11/II (106r)
Costituto di quelli padroni che vengono in porto in tempo di contumacia, 7 (156v)
Costituzione di censo, 13 (209v, 216r)
Datio domus ad gaudendum, 11/I (113r)
Datio domus in solutum et pro soluto, 6/II (66)
Datio in solutum et pro soluto, 1 (122r)
Debito, obligo e promesse, 13 (44v)
De censibus, 9 (81r)
Declaratio, 2 (323r); 4 (62r); 8 (11v); 11/I (125r); 13 (117r)
Declaratio circa usum, 1 (114r); 3 (64v); 18 (48r); 4 (532)
Declaratio debiti, 11/I (126v)
Declaratio et cessio, 13 (204r)
Declaratio facta per Syndicum et Electos Universitatis terre S. Nicandri, 16 (1081r)
Declaratio legitime, 4 (115r)
Declaratio participationis, 2 (393r)
Declaratio seu confessio, 10 (15v)
De donationibus super nuptias, 7 (193v)
Denuncia de seminariis, 7 (96r)
Depositio cadaveris, 11/I (134v)
Deposito di dote spirituale, 7 (123r)
Depositum, 16 (1059r)
Depositum cadaveris, 4 (111v)
Dichiarazione e confessione, 10 (6r)
Dilazione che si dà all'eredi li quali si obbligano in solidum per il debito paterno, 7 (53r)
Dilazione del creditore che si dà al debitore e modo di tenere quando s'obbliga il prete
forma Camerae Apostolicae e renuncia delle leggi dell'in solidum obligatione, 7 (131v)
Discepoli come devono essere, 9 (102r)
Dissolutio nuptiarum, 6/II (526)

- Divisio, 6/II (459); 8 (37r); 12 (119r)
Divisio bonorum, 11/I (118v)
Divisio et assignamentum, 8 (138v); 13 (198r)
Divisio et venditio, 8 (39r)
Divisio inter fratres, 8 (61r, 70r); 11/I (113r); 13 (22r, 128v)
Divisio hereditatis, 1 (59r); 4 (33r)
Divisio hereditatis inter fratres, 16 (39v)
Divisio inter duos fratres, 2 (118v)
Divisione di stabili, 14 (25v)
Divisione inter fratres, 6/II (602)
Documenti necessari al Notaro, 12 (55r)
Donatio, 1 (47r, 86r, 117r); 4 (35v); 6/II (3/2); 8 (34r); 13 (161r, 164v); 16 (22r)
Donatio ad titulum patrimonii, 11/I (85r); 11/II (85r); 12 (155r)
Donatio cappellae, 16 (34r)
Donatio causa mortis, 1 (22v); 2 (131r); 4 (26r); 7 (113r); 11/I (86r); 12 (150r); 16 (25v)
Donatio causa patrimonii, 2 (120r, 303v)
Donatio clerico ut ad sacros ordines perveniat, 18 (39v)
Donatio contemplatione matrimonii, 6/II (645)
Donatio contemplatione mortis, 6/II (395)
Donatio cum fideicommisso, 13 (98r)
Donatio cum potestate revocandi, 4 (112r)
Donatio cum substitutione, 8 (57v)
Donatio domus, 3 (55r)
Donatio domus irrevocabiliter inter vivos, 16 (1052r)
Donatio durante vita donatarii, 6/II (80)
Donatio et cessio iuris luendi, 4 (187r)
Donatio et dotatio cappellae, 11/I (97v)
Donatio et emancipatio contemplatione matrimonii, 8 (59v)
Donatio et procuratio, 4 (115v)
Donatio et venditio, 6/II (176)
Donatio facta per virum uxori, 16 (35v)
Donatio inter vivos, 2 (4r)
Donatio inter vivos cum reserbatione, 2 (20r)
Donatio introituum, 3 (57r); 18 (36v)
Donatio irrevocabiliter inter vivos, 3 (58v); 4 (5v); 11/I (83v); 11/II (82v); 12 (153r); 13 (5v)
Donatio iuris luendi, 4 (106r)
Donatio omnium bonorum, 5 (49r)
Donatio portionis spectantis vigore testamenti, 3 (61r); 18 (40r)
Donatio pro filiis masculis procreandis, 1 (119r)
Donatio que fit a filia patri durante vita ipsius patris quando facit professionem monachalem, 2 (290v)
Donatio, quietatio et renunciatio et solutio dotis specialis, 6/II (61)
Donatio quo ad usumfructum eius vita durante, 2 (289r)
Donatio revocabiliter inter vivos, 18 (38r)
Donatio sequuta morte, 2 (18v)
Donatio seu cessio fructuum vita durante, 16 (1057r)
Donatio cappellae, 6/II (604)

- Donazione a contemplazione del matrimonio, 9 (118r)
Donazione a titolo di patrimonio, 14 (118v)
Donazione a titolo di sacro patrimonio, 8 (150v)
Donazione con fedecommesso, 15 (206r)
Donazione di un credito, 7 (31r)
Donazione inter vivos fra marito e moglie, 14 (19r)
Donazione seu refiuta di città o terra, 7 (106r)
Donazione tra marito e moglie, 7 (113r, 119v)
Dotatio et donatio, 4 (24v)
Emancipatio, 1 (30r, 92v); 4 (51v); 6/II (493); 11/II (94r); 12 (131r, 132r); 13 (20v);
15 (40r); 16 (42v)
Emancipatio ad hoc ut filius poni possit ad praestanda servitia, 6/II (523)
Emancipatio et donatio pulcherrima, 16 (44v)
Emancipatio filio absentis, 3 (64r); 18 (43v)
Emancipatio filio presentis, 3 (63v); 18 (43r)
Emancipazione ad un atto tantum, 7 (69r)
Emancipazione dal padre al figlio, 14 (7r)
Emancipazione e donazione, 14 (75r)
Emancipatio quae fit a patre filio, 2 (24r)
Emptio annuorum introituum, 11/I (148v); 11/II (66v, 98r); 12 (2r, 79r)
Emptio bonorum stabulium cum vinculatione pecuniae, 16 (77r)
Emptio caratae, 4 (122v)
Emptio casalenis, 11/II (63v); 12 (77r)
Emptio catapaniae facta a sedile Portus, 16 (1005v)
Emptio census, 1 (115r, 119v, 126r)
Emptio census ad extinctum candelae de ordine Sacri Regii Consilii, 16 (1000r)
Emptio civitatis Bisatiarum ad extinctum candelae de ordine Sacri Regii Consilii, 16
(309r)
Emptio crediti, 4 (17r)
Emptio domorum facienda a pupillo cum decreto Magnae Curiae Vicariae cum vincula-
tione pecuniae et habita fide de praetio, 16 (707r)
Emptio domus, 1 (18v, 58r, 113r); 4 (55r); 6/II (228); 11/II (61r, 75r); 16 (32v)
Emptio domus conditionatae, 2 (190r)
Emptio domus cum pacto de retrovendendo, 2 (387r)
Emptio domus cum ratificatione ponenda in margine ipsius instrumenti, 16 (902v)
Emptio domus cum reservatione dominii, 1 (97r)
Emptio domus dotalis, 11/I (77r)
Emptio domus facta per procuratorem manentem in eadem civitate, 6/II (230)
Emptio equi, 4 (61r)
Emptio et debitum, 16 (900r)
Emptio et in solutum datio introituum cum pacto de retrovendendo pro cappella, 16
(60r)
Emptio frumenti, 11/I (152r)
Emptio introituum, 11/I (69r); 15 (22v)
Emptio iardeni libera habita fide de praetio ac cum quibusdam pactis emphiteoticis et
potestate affrancandi, 16 (804r)
Emptio introituum, 1 (9r, 101v); 4 (62v); 6/II (32, 274, 283, 578)
Emptio introituum ab universitate, 4 (123v)
Emptio introituum burgensaticorum, 1 (131v)

- Emptio introituum con deposito del denaro, 6/II (264)
Emptio introituum feudaliu, 4 (139r)
Emptio, in solutum datio introituum cum pacto de retrovendendo, 16 (700v)
Emptio iuris luendi, 8 (94r); 13 (104r)
Emptio massariae cum solutione pretii ad tempus, 13 (81v)
Emptio mancipii, 4 (61v); 6/II (491)
Emptio maxariae ad extinctum candelae de ordine Regiae Camerae Summariae, 16 (1003r)
Emptio maxariae et iuris luendi cum pacto de retrovendendo, 16 (138v)
Emptio stabiliu facta venerabili Monasterio S. Clarae, 6/II (277)
Emptio sub hasta, 1 (25r)
Emptio terrae, 1 (63r); 2 (355r); 11/I (54r)
Emptio terrae Abetinae, 4 (133r)
Emptio terrae Pulcharinii, 16 (86v)
Emptio terrae Rignani ad extinctum candelae de ordine Sacri Regii Consilii, 16 (203r)
Emptio terrae Roccae Raynulae cum eius castro, 16 (405r)
Emptio terrae Sancti Severi cum practica ceterorum, 2 (363r)
Emptio territorii, 1 (40r)
Emptio vineae dotalis, 16 (1072r)
Ereptio et fundatio loci, 4 (120r)
Erectione di ius patronato con la sua dotatione, 7 (49r)
Eseredazione che fa il padre al figlio, 14 (80r)
Estratto di copia di qualche testamento chiuso e suggellato, seu in scriptis, 11/II (110r)
Exculpato et remissio, 11/I (30v)
Exhaeredatio (exhereditatio), 6/II (629); 12 (159r); 16 (1071v)
Exhereditatio filiorum, 2 (278v)
Fede d'intercetera, 12 (176r)
Fede che suol farsi da governanti, per ordine dell'Udienza di Lucera in ogni quattro mesi per causa del prezzo delle vittovaglie, 11/II (50r)
Fede che suol farsi da governanti quando uno deve farsi monaco, 11/II (50r)
Fede che suol farsi da governanti quando uno dovrà partire per extra regnum, 11/II (51v)
Fede che si fa dal notaro, quando è richiesto per consegnare qualche istanza al giudice di qualsivoglia corte, 11/II (35r)
Fede che si fa dal notaro quando viene richiesto da un mercante, in virtù di partita di libro, 11/II (34v)
Fede da farsi dal notaro doppo la notificazione di qualche provvisione a due persone, 9 (171v)
Fede del bilancio del tabacco, che si fa dall'università, quando si va a pigliare il tabacco dalla Regia Corte, 11/II (53v)
Fede de vita e morte de baroni, che anche si manda in Lucera ogni quattro mesi, 11/II (51v)
Fede di qualche legato contenuto nel testamento in scriptis, 13 (239r)
Fede per ricevere li sali in Lucera, 2 (12v)
Fede quando un maestro fabricatore o due sono mandati ad apprezzare una casa, 11/II (34r)
Fede quando uno che si tiene affittata una casa manda un fabricatore ad accomodare detta casa, 11/II (33r)
Fede quando uno o due fabricatori sono mandati da qualcuno che tiene affittata una casa, 11/II (33v)

- Fideicommissum, 12 (158r); 16 (1081v)
Fideiussio, 11/I (145r); 16 (1058v)
Fides, 2 (328r)
Fides instrumenti, 2 (348r, 324r)
Fides instrumenti annui intrate, 2 (186r)
Fides seu testimoniale, 6/II (523)
Fides testamenti et aliarum scripturarum, 2 (38r)
Fondazione de vesperi, 7 (55r)
Forma di rinuncie, 7 (10r)
Forma privilegii notarii apostolici, 16 (121v)
Formola di testamento nuncupativo, 7 (233r)
Formola d'atto publico, 8 (136v)
Formola di censo, 8 (25r, 42v)
Formola di scioglimento di promesse sponsali, 8 (136r)
Habilitatio et quietatio, 4 (7v)
Incisio capillorum, 2 (186v); 4 (145r); 16 (53r)
Indemnitas, 1 (121v); 4 (8r); 11/I (144r); 12 (105r); 13 (27v); 16 (54r)
Indemnitas evictionis etiam ante damnum, 16 (205v)
Indennità di vendita di erbaggi, 14 (153v)
Indennità per affitto del tabacco e ratifica con procura, 9 (124v)
Indennità per atto privato, 7 (194r)
Indennità per la vendita di annue entrate fatta a pompa, 9 (165v)
Ingressus officialis seu possessio Capitaneatus, 2 (171v)
In solutum datio, 1 (14r, 57r); 8 (74v); 13 (30r)
In solutum datio annuorum introituum et venditio, 11/I (94r)
In solutum datio, cessio, donatio, relaxatio, 6/II (167)
In solutum datio, cessio iurium et reemptio, 1 (77r)
In solutum datio cum pacto de retrovendendo, 3 (23v)
In solutum datio domus, 12 (94r)
In solutum datio et cessio, 4 (145r)
In solutum datio et quietatio, 2 (108v); 6/II (75)
In solutum datio et venditio cum reservatione, 2 (396r)
In solutum datione, 7 (10v)
In solutum datio, retrovenditio et quietatio, 2 (279v)
In solutum et pro soluto datio, 2 (133v)
Instrumentum annuorum introituum in emphiteusim, 2 (201r)
Instrumentum cassationis et extinctionis, 1 (53r)
Instrumentum censuale cum promissione ratificationis, 3 (25r); 18 (18r)
Instrumentum censuale cum universitate, 3 (32v)
Instrumentum censuale super domo, 3 (28v); 18 (24r)
Instrumentum censuale super territoriis, 18 (3r); 3 (16r)
Instrumentum dotale cum corredo, 16 (1074r)
Instrumentum dotale servata forma capitulorum et albarani, 16 (69v)
Instrumentum mutui, 5 (33r)
Instrumentum venditionis domus cum censu emphiteotico, 3 (19v); 18 (10r)
Instrumentum vite monialiae, 4 (28r)
Intestatio cedulae cambii cum inserta forma, 2 (29r)
Inventario, 14 (168r)

- Inventario consignatio bonorum, 4 (36r)
Inventarium, 2 (114r); 11/I (146r); 13 (121r); 16 (1059v)
Inventarium bonorum hereditatis, 1 (110v)
Inventarium bonorum hereditariorum, 12 (4r)
Inventarium conficiendum per tutorem, 2 (283v)
Inventarium faciendum per tutorem, 1 (23r)
Inventarium per tutores testamentarios, 2 (153v)
Irritatio testamenti, 16 (1054r)
Istromento a nominare, 13 (235v)
Istromento d'abbassamento, seu minorazione, 8 (89r)
Istromento di affitto di territorio, 7 (173v)
Istromento di concordia, 8 (159r)
Istromento di credito, 14 (141r)
Istromento di datione insolutum, 7 (19v)
Istromento di debito, 14 (141r)
Istromento di debito, obbligo e promesse, 8 (82r)
Istromento di dichiarazione di dote, 8 (156r)
Istromento di donazione irrevocabile tra vivi con molte riserbe, 7 (176v)
Istromento di minorazione d'annue entrate, 9 (166r)
Istromento di mutuo, 8 (188v)
Istromento di partito di neve, 7 (186v)
Istromento d'ipoteca di dote, cessione di ragione ed ipoteca di capitali, 8 (166r)
Istromento di quietanza ad invicem di conti, 9 (115r)
Istromento di ratifica, 8 (158v, 162v)
Istromento di ricevuta, 8 (155r)
Istromento di subaffitto di territori intervenendo il figlio per il padre, con promessa di ratifica, 7 (195r)
Istromento di vendita, con delegazione di cenzo perpetuo, passivo, riserba di dominio, patto di ricomprare, evizione generale, evizione speciale e parte del prezzo da pagarsi quodcumque con altre famosissime dichiarazioni, 7 (160v)
Istromento di vendita con l'intervento del congruo, 8 (147r)
Istromento di vendita e cessione di capitale, 7 (160v, 198r)
Istromento di vendita in vigore di albarano, 8 (170v)
Istromento dotale, 7 (88r); 14 (77v)
Istromento dotale quando la dote fu promessa a voce, 7 (158v)
Istromento dotale quando la dote fu promessa a voce e non si stipularono capitoli matrimoniali, 7 (48r)
Legalitas, 1 (1r)
Legalitas Universitatis, 2 (18r)
Legalizzazione di alberano, 12 (166r)
Legalizzazione di capitoli matrimoniali, 12 (166r)
Legalizzazione di procura, 12 (166r)
Lettera di cambio, 2 (3v); 8 (3v, 4r)
Libellum, 2 (174v)
Liberatio, 1 (45v)
Liberatio et venditio pannorum, 4 (147r)
Liberatio terrae facta per curiam terrae, 11/I (138v)
Liberatoria di un governatore terminato il suo governo, 7 (180v)
Liberatoriales licterae pro gubernationibus, 16 (52v)

- Liberazione di deposito, per le doti spirituali e rinuncia che deve fare la monica duos menses ante professionem, precedente prima decreto di liceat del Reverendissimo Tribunale Sipontino, 7 (222v)
- Locatio domorum, 2 (115v)
- Locatio domus, 1 (17r)
- Locatione de servitii, 7 (52r)
- Locatio personae, 2 (165v)
- Locatio personae ad praestandum servitium, 6/II (90)
- Locatio servitiorum, 1 (232); 4 (146v)
- Locatio vineae, 3 (75r); 18 (44v)
- Manumissio, 1 (24v); 6/II (524, 635)
- Manumissio et affrancatio, 4 (186r)
- Memoria sanctorum notariorum*, 9 (108r)
- Memoriale che si fa dal notaro per estraere copia d'un notaro morto di qualche istrumento non protocollato, 9 (173v)
- Memoriale dove si domanda il consenso al viceré di poter reassumere istrumenti in carta pecoram, 9 (95v)
- Memoriale per il decreto di liceat per poter fare la rinuncia la novizia prima di fare professione, 9 (113v)
- Memoriale per ottenere la dispensa di Sua Maestà, 13 (182v)
- Memoriale per ottenere la regia dispensa, 13 (203v)
- Modo di sapere li ceteri che vengono a dire*, 2 (186r)
- Mortificatio ad invicem, 6/II (630)
- Mortificatio reciproca, 16 (1055v)
- Mutuo, 15 (84v)
- Mutuo colla cessione di ragioni, 6/II (638)
- Mutuo con interesse, 7 (71v); 14 (172v)
- Mutuo e cessione col decreto del solvat et corrispondeat, 14 (67v)
- Mutuo quando il denaro si è ricevuto prima della stipula, 7 (70r)
- Mutuo senza interesse con obligatione di un corpo speciale per facilitare esattione, 7 (73r)
- Mutuum, 1 (14v); 2 (15r); 11/I (120v); 12 (106r); 13 (237r); 15 (2r, 48r)
- Mutuum cum interesse, et assignatio pro faciliiori exactione, 13 (48r)
- Mutuum dotale, 16 (1078r)
- Mutuum gratis, 4 (36v)
- Mutuum instrumenti dotalis, 1 (30v)
- Nella vendita di terre le quattro letture arbitrarie ...*, 9 (77v)
- Nome ed esercizio del notaro*, 12 (54r)
- Nominatio camere reservate, 4 (151r)
- Nota delle minute, 9 (113r)
- Notamento da farsi al margine di istrumento di datione insolutum, 7 (21r)
- Nota procurationis, 2 (44r)
- Nota reassumendi instrumenti vigore licentiae ob mortem sequutam notarii, iudicis et testium, 4 (59v)
- Nota reassumendi loco notarii absentis, 4 (54r)
- Nota reassumendi loco notarii infirmi, 4 (56v)
- Nota reassumendi loco notarii mortui vigore licentiae, 4 (58v)
- Nota reassumendi loco notarii praemortui, 4 (57v)
- Nota reassumendi manu alterius vigore licentia, 4 (53v)

- Obligatio et promissio, 16 (1024r)
Obligatio facienda in Sacro Regio Consilio, 16 (304v)
Obligatio in forma Camerae, 4 (69v)
Obligatio in forma Camerae cessionis litium, 4 (70r)
Obligatio in forma Camerae Apostolicae, 16 (137v)
Obligatio per actum publicum de fide iubendum, 2 (155r)
Obbligo dell'annona de grani, che suol farsi dalli cittadini a pro dell'università per beneficio del publico, 11/II (32r)
Obbligo in specie del stabile venduto dovendosi fare il pagamento del restante prezzo, 9 (114r)
Pacto de retrovendendo, 4 (146r)
Partito di vino, 7 (93r)
Partitum nivis, 6/II (527)
Patentales licterae, 16 (18r)
Patente di capitaniato, 2 (334r)
Patto di denunciare la restituzione del capitale nello istrumento d'annue entrate, appondendo doppo la retrovendita, 9 (168v)
Patto nella translatione del denaro, 20 (2v)
Permutatio, 1 (58v); 2 (105r); 6/II (605); 8 (41r, 55v); 12 (86r); 13 (187v)
Permutatio bonorum cum refusura, 16 (157r)
Permutatio cum nonnullis pactis, 1 (45v)
Permutatio cum refusura, 4 (10r)
Permutatio domorum, 2 (128r)
Permutatio domus cum refusura, 11/I (79r)
Permutatio, donatio et promissio quodocunque, 6/II (421)
Permutazione dei beni, 7 (40v)
Pignoratitio defense terrae S. Marci in Lamis, 4 (198r)
Pignoratitio fovearum, 12 (98r)
Plegio, 9 (173r)
Polisa, 9 (105r); 20 (3v)
Polisa bancale, 8 (1v, 32, 188r); 9 (172r); 10 (6v)
Polisa bancale in solidum, 9 (172v)
Polisa bancale per l'affitto della bagliua dell'Università, 11/II (29r)
Polisa coll'obbligo in specie, 12 (6v)
Polisa da consegnare tomola 30 di grano (...) secondo la voce che uscirà dalla Regia Dogana ..., 11/II (24v)
Polisa da pagarsi a carlini dieci il mese, 9 (171r)
Polisa da pagarsi a carlini venti il mese, 10 (4r)
Polisa da pagarsi ad ogni richiesta, 10 (3v)
Polisa del padre e figlio in solidum obligati, 9 (170r)
Polisa di banco, 2 (199r)
Polisa di cambio, 12 (4v); 16 (151r)
Polisa di cambio ad ogni richiesta, 12 (7r)
Polisa di cambio ad ogni richiesta e relativa protesta, 11/II (2v)
Polisa di cambio con pleggiaria, 10 (4v)
Polisa di cambio del prezzo del grano alla voce tra mercanti e massari e sua protesta, 10 (6r)
Polisa di cambio di una vendita di grano alla voce che uscirà, 6/I (9v)
Polisa di cambio di vendita di merciaria, 6/I (8v)
Polisa di cambio di carra 2 di grano, pagabile secondo si venderà il grano a danaro con-

- tante nel mese di maggio nel piano di Foggia, una col patto di godere il beneficio del tempo, 11/II (25r)
- Polisa di cambio di consegnare tanto grano che sarà capiente per quella somma che si mette sopra la polisa, da liquidarsi secondo la voce si farà dalla Regia Dogana di Foggia nel mese di settembre e relativa protesta, 11/II (20r)
- Polisa di cambio di consegnare tanto grano ed orzo quanto sarà capiente alla somma di ducati 200 ..., 12 (9r)
- Polisa di cambio di tomola 40 di grano da pagarsi secondo correrà il prezzo ... secondo la voce che si farà dall'università, 12 (9bis r)
- Polisa di cambio di tomola 40 di grano da pagarsi secondo la voce d'aprile e maggio, 12 (9v)
- Polisa di cambio di tomola 40 di grano da pagarsi secondo la voce di aprile e di maggio e protesta, 11/II (21r)
- Polisa di cambio di vendita di tommola due di fave seminate, 11/II (24r)
- Polisa di cambio in saldo di maggior somma, 12 (8r)
- Polisa di cambio insoliduum per altri tanti, 6/I (9r)
- Polisa di cambio per altri tanti, 6/I (8v)
- Polisa di cambio per altri tanti spesi per coltivare una massaria, 6/I (10r)
- Polisa di cambio per fida d'erba, 12 (9bis v)
- Polisa di cambio per tanti medicamenti di speziaria e relativa protesta, 11/II (1r)
- Polisa di cambio per la vendita d'una meta di paglia, 10 (5v)
- Polisa di cambio per ricevuta di terze di annuo censo, 6/I (8v)
- Polisa di cambio per una vendita di bovi, 6/I (10v)
- Polisa di cambio per vendita di grano, 6/I (9r)
- Polisa di consignare tanto grano e orzo, quanto sarà capiente alla somma t. da valutarsi secondo si vende nel mese di luglio, o altro mese, 12 (12v)
- Polisa di consegnare tant'orzo che sarà capiente per quella somma che si mette sopra la polisa, da liquidarsi secondo correrà il prezzo nel mese di luglio, con dedursi grana cinque a tommola da detto prezzo quante volte si conviene, e relativa protesta, 11/II (23r)
- Polisa di denaro improntato colla numerazione, 11/II (4v)
- Polisa di denaro improntato con la numerazione e coll'obbligo in specie di uno che fa bottega di pizzicaiolo alias di coratino, 11/II (5v)
- Polisa di denaro improntato senza numerazione e relativa protesta, 11/II (3v)
- Polisa di grano, 12 (9terr)
- Polisa di grano insolidum per sementarlo con speciale obligatione, 10 (2r)
- Polisa di grano per sementarlo colla speciale obligatione de seminati, 9 (172r)
- Polisa di robbe mercantile da pagarsi mese per mese, col patto, mancando dal pagamento di due mesate, si possa incusare per tutta l'intera somma e relativa protesta, 11/II (7v)
- Polisa di robbe mercantili da pagarsi mese per mese e relativa protesta, 11/II (6v)
- Polisa di tanto grano ed orzo e denari contanti coll'obbligo in specie e relativa protesta, 11/II (16v)
- Polisa di tanto grano per sementarlo nella massaria coll'obbligo in specie e coll'assicurazione del pleggio e protesta, 11/II (15r)
- Polisa di tanto grano per seminarlo, 12 (7v)
- Polisa di tommola 40 di grano da pagarsi secondo correrà il prezzo nelli mesi di aprile e maggio tra mercanti e massari, e coll'obbligo in specie, la quale polisa suol usarsi in San Giovanni Rotondo e relativa protesta, 11/II (22r)

- Polisa di una mula cambiata con un'altra, con rifusa, 11/II (9v)
 Polisa di una vendita di grano con privilegio, 10 (2v)
 Polisa di un cavallo, colla riserva del dominio e colla dichiarazione vendendo pagando quante volte delle parti si conviene e protesta, 11/I (10r)
 Polisa di vendita d'erbaggi, coll'obbligo in specie e relativa protesta, 11/II (13r)
 Polisa di vendita di un cavallo, 12 (6r)
 Polisa per due muli, colla riserva del dominio, 11/II (9r)
 Polisa per resta de conti appurati e protesta, 11/II (11v)
 Polisa per resta di maggior somma, 10 (5v)
 Polisa per tante mesate, quando uno va dovendo ad un maestro di scuola, 11/II (12r)
 Polisa quando è a saldo di maggior somma, da pagarsi anno per anno, coll'obbligarsi padre e figlio in solidum e protesta, 11/II (18r)
 Polisa quando è a saldo di maggior somma, in virtù d'altra polisa maturata, 11/II (12v)
 Polisa quando s'obliga uno che si ritrova carcerato, il quale dovendosi obligare deve escarcerarsi, altrimenti non può obligarsi, 11/II (12v)
 Polisa quando s'obliga uno che sta carcerato, 12 (7r).
 Polisa quando uno s'obliga e l'altro è plegio, 9 (170v)
 Polisa quando uno sta carcerato in più paghe, 10 (4v)
 Possessio Abbatiae Montis Evii, 16 (1080r)
 Possessio Archipresbiteratus, 2 (146r); 11/I (91v); 16 (154r)
 Possessio canonicatus, 2 (338r)
 Possessio domus, 8 (65r); 13 (69r)
 Possessio domus et vineae, 2 (141r)
 Possessio gubernatoratus (gubernatoris), 4 (203v); 6/II (495, 636)
 Possessio simplicis beneficii, 11/I (90v)
 Possessio terrae Montefuscoli, 18 (64r)
 Possesso di una casa o di altro luogo che si da al compratore, 7 (29r)
 Possesso che si dà di una terra o feudo, 7 (103v)
 Praestatio ligii homagii et debite fidelitatis iuramenti, 16 (606r)
Pratica facile per li discepoli, che vogliono imparare l'officio di Notaro con molti avvertimenti nelle margini delle minute, 9 (99r); 12 (169r)
 Pratica seu instruzione per formare un cabreo o vero platea, 17 (1r)
 Presentatio beneficiatus (beneficii), 2 (152v, 380r); 4 (152v); 16 (1071r)
 Presentatio cappellanie, 1 (30r)
 Principio di fede per atto pubblico, 7 (142v); 12 (24v)
 Principio di testamento chiuso, 12 (147v)
 Principium instrumenti in pergamena, 3 (15r); 18 (2r)
 Procura a battezzare, 9 (174r)
 Procura a cedere la tenuta di un feudo, 12 (34v)
 Procura a comprar mercanzia, 7 (139r)
 Procura a comprar officii regi dalla Regia Corte, 12 (31r)
 Procura a compromettere, 7 (140r)
 Procura a contrarre matrimonio, 7 (145v)
 Procura ad accettare eredità cum beneficio legis, 7 (137r)
 Procura ad accettar la rinuncia del monaco o della monaca, 12 (30v)
 Procura ad accettare la tenuta d'un feudo, 12 (32v)
 Procura a dar la pleggeria muziana, 12 (32r)
 Procura ad impetrar Regio assenso, 7 (137v)
 Procura a domandar il preambolo per il monte istituito erede, 12 (40r)

- Procura a domandar l'interposizione del preambolo, 12 (31r)
Procura a far dichiarare spettare et spettavisse, 12 (35v)
Procura a fare aggiungere dal Procuratore nella procura di già fatta per il medesimo principale, 7 (140v)
Procura a far fulminare scomunica, 7 (137v)
Procura a far vendita di annue entrate, 7 (141v)
Procura a litigare, 12 (16v)
Procura a locare generaliter, 12 (26r)
Procura a maritar figlie o monacarle, 7 (12v)
Procura a nominare e presentare, 13 (235r)
Procura a nominare ufficiali o ministri di chiesa, 12 (40v)
Procura a pigliare il possesso, 9 (174v)
Procura a pigliare possesso d'un arcivescovado, 7 (129r)
Procura a poter pleggiare, 12 (32r)
Procura a prendere denaro a cambio e dare pleggeria, 7 (138r)
Procura a prendere possesso de beni stabili, 7 (144r)
Procura a querelare, 7 (138r)
Procura a quietare e cassare l'istramento, 7 (140r)
Procura a scrivere e sottoscrivere il nome del suo principale, 7 (141r)
Procura a transiggere generale, 12 (25v)
Procura a vendere beni stabili, 7 (142v)
Procura a vendere per atto pubblico, 8 (108v); 13 (128r)
Procura che fa il cassiere della Regia Dogana, per l'amministrazione del suo ufficio con pleggeria, 7 (192v)
Procura che fa la tutrice per domandare il preambolo per il minore, 12 (31v)
Procura che fa l'erede usufruttuario a chiedere il preambolo, 12 (35r)
Procura d'estrarre mercanzia e vendere, 7 (138v)
Procura d'estrarre tratte e vendere, 7 (139r)
Procura della vidua, quando si eligge il foro, 7 (144v)
Procura in forma pubblica, 8 (87)
Procura generale, 8 (9r)
Procura generale colla specificazione di una causa, 8 (9v)
Procura particolare a transigere e quietare e concordare, 12 (17v)
Procura per atto pubblico ad esiggere, 8 (174r)
Procura per epistolam, 8 (7v)
Procura per il fondaco di Lucera a riceverla i sali, 2 (13r)
Procura per la cresima, 1 (107r)
Procura per pubblico atto, quando si fa da luoghi pii, 7 (182v)
Procuratio, 1 (6r)
Procuratio ad acceptandum beneficia, 4 (45v)
Procuratio ad acceptandum insolutum dationem faciendam per civitatem Neapolis, 16 (1026v, 1027r, 1028r)
Procuratio ad accipiendum in affictum, 4 (43v)
Procuratio ad accipiendum literas cambii, 4 (46v)
Procuratio ad deponendum super positionibus seu articulis, 6/I (2v, 5r)
Procuratio affictandam terram, 3 (10r)
Procuratio ad affictandum 2 (328v); 3 (12r); 11/I (20v)
Procuratio ad alienandum (in latino), 11/II (43r)
Procuratio ad assensum prestandum, 12 (27r)
Procuratio ad baptizandum, 1 (106v); 2 (31r); 6/I (2r); 11/I (4r) 11/II (38v, 39r, 41r); 12 (13r)

- Procuratio ad capiendam possessionem, 12 (29r); 19 (7v)
Procuratio ad capiendum, 12 (27v)
Procuratio ad capiendum mutuo, vel ad cambium, 19 (6r)
Procuratio ad capiendum possessionem castri seu civitatis, 16 (507v)
Procuratio ad capiendum provisionem, 4 (46r)
Procuratio ad cedendum, 4 (39r); 11/I (17v); 12 (14v)
Procuratio ad cedendum et insolitum dandum, 19 (5r)
Procuratio ad cedendum iura, 4 (44v)
Procuratio ad cedendum iura et actiones, 11/I (8v)
Procuratio ad cedendum iura luendi, 11/I (8r)
Procuratio ad cedendum ius luendi, 1 (105r)
Procuratio ad comparandum coram delegato literarum cambii, 11/I (1r)
Procuratio ad comparandum in generalibus parlamentis, 4 (47v)
Procuratio ad comparandum in Regiam Cameram Summariae, 3 (7r)
Procuratio ad comparandum in Sacrum Regium Consilium et petendum restitutionem
in integrum cum beneficio praelationis, 11/I (29r)
Procuratio ad componendum debitores, 19 (1r)
Procuratio ad compromittendum, 11/I (17v); 12 (14bis r)
Procuratio ad concurrentium quinquennali dilationi petite per debitorum, 1 (104r)
Procuratio ad conficiendum cautelas, 11/I (24v)
Procuratio ad conficiendum inventarium, 12 (19r)
Procuratio ad contrahendum matrimonium, 1 (106v); 2 (134v); 11/I (2r, 13v); 11/II
(40r); 19 (7v)
Procuratio ad contrahendum matrimonium in faciem Ecclesiae coram Parocho et testi-
bus, 6/I (6v)
Procuratio ad creandum officiales, 4 (47r)
Procuratio ad dandum beneficium Archiepiscopi, 2 (337r)
Procuratio ad depositandum, 11/I (22v)
Procuratio ad donandum causa mortis, 11/I (19r)
Procuratio ad donandum inter vivos, 11/I (18v)
Procuratio ad emanandum banna, 4 (47v)
Procuratio ad eligendum forum, 12 (20r)
Procuratio ad emendum, 4 (40r); 11/I (7v); 12 (23r)
Procuratio ad emendum iura luendi, 4 (43r)
Procuratio ad emparandum, (11/I (14r); 12 (13r)
Procuratio ad eundem hereditatem, 4 (45v); 12 (26r)
Procuratio ad exculpandum, 11/I (21r)
Procuratio ad executiones, sequestra et emparas faciendum, 19 (2r)
Procuratio ad exhibendum presentationem, 2 (380v)
Procuratio ad exigendum, 1 (5v); 2 (2r, 175r, 326v); 4 (38r, 195v); 6/I (4v, 32); 11/I
(27r); 12 (18v)
Procuratio ad exigendum annuos introitus, 12 (26v)
Procuratio ad exigendum generaliter (in latino), 11/II (41v)
Procuratio ad exigendum generaliter (in volgare), 11/II (42v)
Procuratio ad exigendum legatum, 12 (29v)
Procuratio ad extrahendum et vendendum, 19 (5v)
Procuratio ad faciendum computa et illa petendum, 4 (41v)
Procuratio ad faciendum divisionem, 19 (7r)
Procuratio ad faciendum licteras cambii et sibi missas acceptandum, 19 (6v)

- Procuratio ad faciendum quaerelas, 19 (7r)
Procuratio ad fedeiubendum, 19 (6v)
Procuratio ad gubernandum bona, 11/I (21v)
Procuratio ad immovendum officiales, 4 (47r)
Procuratio ad imparandum, 4 (45r)
Procuratio ad impetrandum assensum a Rege, 4 (48v); 11/I (15r); 12 (14bisv); 19 (7r)
Procuratio ad incundum hereditatem, 11/I (10r)
Procuratio ad interveniendum in capitulis matrimonialibus, 11/I (16v); 12 (15v)
Procuratio ad iura cedendum, 6/I (4r)
Procuratio ad iurandum suspectos, 19 (3r)
Procuratio ad lites, 2 (3r); 6/I (1r); 6/II (52); 11/I (4v); 11/II (38r, 42r); 12 (23r)
Procuratio ad lites et in iudicio comparandum, 19 (1r)
Procuratio ad lites generales, 4 (39r)
Procuratio ad manutenendum, 4 (40r); 19 (1r)
Procuratio ad ministrandum iustitiam, 4 (47r)
Procuratio ad nubendum, 11/I (17r); 12 (14r)
Procuratio ad petendum absolutionem a iuramento, 11/I (19v)
Procuratio ad petendum computa, 19 (2v)
Procuratio ad petendum dari curatum hereditati iacenti, 11/I (18v); 12 (16r)
Procuratio ad petendum elemosinas, 11/I (22r)
Procuratio ad petendum investituram, 11/I (14v)
Procuratio ad petendum legitimam seu paragium, 12 (30r)
Procuratio ad petendum remissionem, 4 (44v)
Procuratio ad petendum remissionem causae (causarum), 1 (104v); 4 (197r); 11/I (10v)
Procuratio ad petendum investituram, 4 (48r)
Procuratio ad ponendum pecuniam in bancis, 4 (46v); 11/I (14r)
Procuratio ad ponendum pecuniam in bancis et levandum, 19 (6v)
Procuratio ad presentatum assensum, 4 (45v)
Procuratio ad presentatum in beneficiis, 4 (47v)
Procuratio ad prestandum assensum, 11/I (13r)
Procuratio ad prestandum fideiussionem, 11/I (22v)
Procuratio ad promittendum ratificationem, 11/I (15v)
Procuratio ad promittendum servare indemnem, 4 (48r); 14/I (14v)
Procuratio ad prosequendum litem in Regia Camera Summariae, 3 (9r)
Procuratio ad protestandum, 19 (3r)
Procuratio ad providendum, 4 (47r)
Procuratio ad querelandum, 11/I (20v)
Procuratio ad quietandum, simpliciter, 6/I (6r)
Procuratio ad ratificandum instrumenta, 4 (49r)
Procuratio ad ratificandum laudum, 11/I (18r); 12 (16r)
Procuratio ad recipiendum acta in Regia Audientia, 2 (23v)
Procuratio ad recipiendum dotes, 11/I (16r); 12 (15r)
Procuratio ad recipiendum facto deposito tabacco, 2 (28r)
Procuratio ad recipiendum licteras cambii, 11/I (14r); 12 (14r)
Procuratio ad recipiendum mutuo et ad cambium, 4 (44r); 11/I (12v)
Procuratio ad recipiendum salem, 2 (6r)
Procuratio ad reemendum, 4 (43v)
Procuratio ad reemendum et iura cedendum, 6/I (6r)
Procuratio ad remittendum iniuriam et offensionem, 12 (30v)

- Procuratio ad remittendum querelam, 11/I (21r)
Procuratio ad respondendum lictoris Cesareae Maiestatis, 19 (7v)
Procuratio ad retrovendendum, 11/I (8v)
Procuratio ad retrovendendum bona stabilia, 4 (44r)
Procuratio ad revariandum forum, 4 (196v)
Procuratio ad revocandum, 4 (39r)
Procuratio ad revocandum gratias, 11/I (13r)
Procuratio ad solvendum creditores, 4 (46v)
Procuratio ad stipulanda capitula matrimonialia et dotes recipiendas, 6/I (5v)
Procuratio ad stipulandum capitula matrimonialia, 12 (29r)
Procuratio ad stipulandum capitula matrimonialia et dotes recipiendas, 6/I (3v)
Procuratio ad tenendum in fonte baptismatis, 4 (48r)
Procuratio ad transigendum, 2 (34r); 3 (7r); 11/II (6v, 16r, 26r); 19 (2v)
Procuratio ad transigendum, concordandum et quietandum, 6/I (6v)
Procuratio ad variandum forum, 12 (21r)
Procuratio ad vendendum, 11/I (11v, 20r); 12 (18r)
Procuratio ad vendendum annuos introitus super feudo rustico, 12 (36r)
Procuratio ad vendendum annum censum, 6/I (7v)
Procuratio ad vendendum domum dotalem, 11/I (23r)
Procuratio ad vendendum et locandum, 3 (6v)
Procuratio ad vendendum introitus, 11/I (19r)
Procuratio ad vendendum per epistolam, 2 (5r)
Procuratio ad vendendum, permutandum et submittendum, 19 (3v)
Procuratio ad vendendum remissionem, 11/I (9v)
Procuratio ad vendendum vineam, 4 (195r)
Procuratio generalis, 1 (31v)
Procuratio generalis ad exigendum, 12 (28v)
Procuratio generalis ad exigendum, cedendum iura et alia, 11/I (5r)
Procuratio generalis ad exigendum et vendendum, 4 (196r)
Procuratio generalis ad exigendum, transigendum et quietandum facta per instrumentum, 6/II (489)
Procuraciones, 2 (299r)
Procuraciones diversae seu complimenta, 12 (37r)
Procuratio particularis ad exigendum, 12 (28r)
Procuratio per actum publicum ad contrahendum matrimonium, 2 (27r)
Procuratio per epistolam, 4 (21r)
Procuratio per epistolam ad contrahendum matrimonium, 2 (26r); 12 (26r)
Procuratio pro extractione frumenti et ordei a portu, 4 (204v)
Professio fidei, 6/II (521)
Professio monaci, 3 (77r); 18 (28r)
Promessa di dote con donazione ed intervento di procuratore con assegnamento di danari, stabili, ed altro, 7 (97r)
Promessa di futuro matrimonio quando la persona che contrae sta carcerata, 7 (18v)
Promissio, 1 (39v, 93v); 4 (184v); 12 (90r)
Promissio, declaratio et renunciatio, 6/II (436)
Promissio et disobligatio et quietatio, 6/II (84)
Promissio et indemnitas, 16 (197v)
Promissio et obligatio, 11/I (129r); 12 (138r)
Promissio et quietatio, 4 (153r, 183r)
Promissio pacti de retrovendendo, 4 (133r)

- Prorogatio pacti et promissionis de retrovendendo, 16 (199v)
Protesta, 2 (81v)
Protesta alla polisa quando vi sta il peggio, 12 (12r)
Protesta a saldo di maggior somma, 12 (11bis v)
Protesta di cambio con sua richiesta per atto pubblico all'uso di Napoli, 7 (95v)
Protesta di lettera di cambio mercantile, 12 (11r)
Protesta di polisa, 12 (10r)
Protesta di polisa da pagarsi mese per mese, 12 (11bis r)
Protesta di polisa di conti appurati, 12 (11bis v)
Protesta di polisa di denari improntati senza numerazione, 12 (10v)
Protesta di polisa di grano, 12 (12v)
Protesta di sostituire, 12 (24v)
Protesta quando la polisa è pagabile a carlini diece il mese, 9 (173v)
Protesta quando nella polisa sta obligato padre e figlio, 12 (12r)
Protesta quando si obliga due o più per la prima paga contro uno o più, 9 (173r)
Protesta semplice, 9 (173r)
Protestatio, 11/I (122v)
Protestatio licterarum cambi, 6/II (53); 2 (117v)
Publicatio laudi, 4 (152v)
Quando fit substitutio, 12 (29v)
Quando nelli capitoli matrimoniali lo sposo assicura le doti sopra un suo corpo stabile speciale, 7 (76r)
Quando revocatur aliae procuraciones, 12 (27r)
Quando si protesta o si presenta una lettera ad un altro, 2 (318v)
Quando si riassume l'istromento di notaro morto, 2 (195r)
Quando una persona prende danari sopra un corpo che la moglie vi tiene ragioni dotali, 7 (74r)
Quietanza di amministrazione di tutela, 7 (66r)
Quietanza generale di doti, 7 (44r)
Quietanza per amministrazione de negotii ed altra cosa generalissima, 7 (68r)
Quietanza per il mutuo, 7 (65v)
Quietatio, 1 (26r, 126r, 127r); 2 (310r); 15 (61r); 4 (37v); 16 (1029r)
Quietatio administrationis tutelae, 4 (31r); 5 (12v); 6/II (126); 16 (1068r);
Quietatio administrationis tutelae et assignamentum legitimae, 12 (99r)
Quietatio dotium, 3 (49r); 18 (33r)
Quietatio dotium et renunciatio, 11/I (43v)
Quietatio et cassatio apocae, 2 (35r)
Quietatio generalis, 2 (23r); 4 (159r); 11/I (142v)
Quietatio per pupillum, 2 (306r)
Quietatio procuratori qui bona principis Sancti Severi administrat, 5 (15v)
Quietatio societatis, cassatio et promissio et receptio, 6/II (117)
Ratifica, 8 (77v, 107v); 11/II (97r); 13 (34v, 126r); 15 (72v)
Ratifica d'albarano, 12 (137r)
Ratifica d'istromento con l'inserta forma e modo da tenersi quando intervengono fratelli e sorelle col consenso del padre e per l'altri minori il curatore dato dalla Corte, 7 (17r)
Ratifica in margine dell'istromento del partito della neve, 9 (180v)
Ratificatio, 1 (6v, 123r); 2 (116v); 3 (45v); 4 (193v); 18 (28v)
Ratificatio affictus, 18 (49r)

- Ratificatio affictus terrae facti per procuratorem, 3 (65r)
Ratificatio capitulorum, 3 (48v)
Ratificatio capitulorum matrimonialium, 18 (32r)
Ratificatio emptionis vineae, 1 (90r)
Ratificatio et nova venditio, 6/II (240)
Ratificatio et nova venditio annui census, 6/II (242)
Ratificatio in margine, 2 (200r)
Ratificatio instrumenti, 2 (50r, 286v); 11/I (101r)
Ratificatio instrumenti venditionis, 16 (905r)
Ratificatio iterum facienda per universitates venditionis introituum postquam fuit obtentum regum decretum pro convalidatione ipsius, 16 (190v)
Ratificatio ponenda in margine, 16 (32r)
Ratificatio transationis, 4 (158r)
Ratificatio venditionis, 2 (285v)
Ratificatio venditionis domus, 11/I (106r)
Reassumptio instrumenti loco iudicis et notarii premortuorum alias assumptio, 1 (1bis r)
Reassumptio instrumenti loco praemortui, 16 (136r)
Reassumptio instrumenti ratificationis venditionis introituum scripti in margine (dicti) instrumenti venditionis per mortem notarii et iudicis, 16 (83r)
Reassumptio loco notarii infirmi, 1 (85v)
Reassumptio loco notarii mortui, 1 (84v)
Receptio dotium, 2 (32v)
Receptio dotium et quietatio, 13 (1r)
Receptio et quietatio, 8 (83v); 11/I (108r), 12 (1v); 13 (47r, 106r); 16 (76r)
Receptio et quietatio domus, 13 (168r)
Receptio et quietatio dotium, 8 (63r)
Receptio et quietatio pretii domus, 8 (68v)
Receptio retrovenditio et quietatio, 8 (65v); 13 (2v)
Receptio introituum, 11/I (75r)
Recognitio et cessio, 4 (163v)
Recognitio et cessio iurium burgensaticorum, 16 (195r)
Recognitio introituum feudaliu, procuratio et indemnitas, 16 (186v)
Recognitio terrae et procuratio, 4 (176v)
Redemptio et procuratio, 4 (169r)
Reemptio castri facienda per venditorem vigore cessionis iuris luendi, 16 (168r)
Reemptio introituum, 16 (165v)
Reemptio introituum ponenda in margine venditionis facienda per venditorem, 16 (196v)
Reemptio vigore cessionis iuris luendi, 16 (148r)
Refutatio castri, 16 (504v)
Refutatio et donatio causa mortis, 2 (383r); 4 (165v)
Refutatio et donatio status, 4 (167v)
Refutatio et nova emptio, 4 (174v)
Relata quando il notaro è richiesto per intimare qualche provisione di tribunale maggiore a qualche governatore o giudice, 11/II (26v)
Relata quando in una polisa vi è cavato l'esecutorio realiter tantum, e riferisce l'algozino al notaro non aver trovato cosa alcuna da eseguirsi, 11/II (26r)
Relata quando l'algozino o sia giurato va ad intimare qualche ordine, 11/II (26r)

- Relaxatio et donum, 1 (23v)
Relaxatio introituum, 4 (155v)
Remissio, 3 (51r); 4 (192r); 18 (34r)
Remissio de morte, 11/I (124r)
Remissione di querela, 7 (181v)
Remissio homicidii, 16 (37r)
Renunciatio, 2 (196r); 4 (156r)
Renunciatio affectus iuris, 8 (87r, 128r); 13 (70r, 170r)
Renunciatio clericatus, 2 (13v)
Renunciatio dotis, 16 (1070r)
Renunciatio et cessio, 16 (1049v)
Renunciatio et donatio, 4 (161v); 5 (29v); 6/II (263)
Renunciatio et refutatio, 6/II (608)
Renunciatio et refutatio feudii, 5 (23v)
Renunciatio ex causa dotium, 1 (49r)
Renunciatio ex causa professionis monacatus, 1 (68v)
Renunciatio filiae ad patrem, 4 (192v)
Renunciatio mulieris, 2 (136r)
Renunciatio quae fit a filia patri, 2 (132v)
Repudiatio hereditatis, 1 (44v, 48r); 4 (154v)
Repudiatione d'eredità, 7 (46v)
Repudiatio seu renunciatio hereditatis, 2 (25r)
Requisitio, 4 (71r)
Reservatio iurium, 4 (146v)
Resignatio, 4 (164v)
Resignatio canonicatus et procuratio, 16 (74r)
Resignatio et cessio beneficii, 16 (1024r)
Resignatio et renunciatio officii, 2 (173v)
Resoluzione di matrimonio, 7 (12r)
Restitutio dotium, (112v)
Restitutio dotium antefati cum in solutum datione introituum feudaliu, 16 (1015r)
Restitutio et consignatio dotium, 11/I (82r)
Restitutio mutui, 1 (45r)
Restituzione di doti, 7 (74v)
Retrattatione di matrimonio, 7 (14r)
Retrocessio donationis, 4 (155r)
Retrocessio et cassatio, 16 (56r)
Retrocessio et donatio et erectio beneficii, 13 (226v)
Retrocessione di casa, 14 (139r)
Retrocessione di concessione in emphiteusi, 7 (47v)
Retrocessione di donazione, 7 (30r)
Retrovendita, 8 (23v)
Retrovendita di casa, 9 (120r)
Retrovendita, ricevuta e quietanza, 14 (9r)
Retrovenditio, 4 (18v); 6/II (584)
Retrovenditio annuorum introituum, 2 (148v); 11/I (151r)
Retrovenditio domus, 8 (54r); 13 (158r)
Retrovenditio et affrancatio cum cessione iurium, 6/II (574, 582)
Retrovenditio et quietatio, 6/II (299); 11/II (73v); 12 (126r)

- Retrovenditio introituum, 1 (22r)
Retrovenditio virtute cessionis iuris luendi, 1 (1r)
Revela, 10 (6v)
Revocatio donationis, 4 (62r)
Revocatio emancipationis, 1 (86r)
Revocatio et promissio, 4 (180r)
Revocatio et retrocessio doni, 4 (157r)
Revocazione di donazione, 7 (118r)
Revocazione di donazione irrevocabile tra vivi, 7 (184r)
Revocatio procurarum, 4 (61v)
Revocatio testamenti, 4 (154r)
Revocazione di procura, 8 (12v)
Rinuncia, 13 (212r)
Rinuncia che fa il clerico dell'abito clericale, 7 (228r)
Rinuncia di eredità, 7 (19r)
Rinuncia di resto di prezzo di una casa, 8 (126v)
Rinuncia in conformità a promessa nelli capitoli matrimoniali, 7 (101v)
Rinuncia monialis ante professionem, 8 (90r)
Rinuncia speciale sopra li beni paterni, 9 (181v)
Rinunciatio monaci, 11/II (87r); 12 (133r)
Rinunciatio monialis ante professionem, 13 (75r)
Rinunciatio mulieris, 11/I (49v)
Rinunciatio quae fit a filia patri, 11/I (42v)
Ricevuta di lana la quale suol farsi in Foggia dopo la fiera, 11/II (28r)
Ricevuta di resta di prezzo di una casa, 13 (155r)
Ricevuta di saldo di una caldara venduta in solutum et pro soluto, 11/II (28r)
Ricevuta e quietanza al patrimonio e promessa per la vendita di annue entrate, 9 (123r)
Ricezione, quietanza e cassazione, 13 (35r)
Rinuncia che fa la figlia di tutte le ragioni azioni ed ipoteche che forse per qualsivoglia causa e credito li competessero sopra li beni del padre, 6/II (341)
Scioglimento di promesse sponsali, 13 (187r)
Sentenza del compromesso, 2 (41r)
Separatione di matrimonio seu divorzio, 7 (15v)
Societas, 1 (21v); 4 (60v); 8 (93r); 11/I (133r); 13 (86v); 16 (1051r)
Societas porcorum, 2 (151r)
Solutio debiti, 6/II (492)
Spiega del costituito e precario ..., 9 (97r)
Stipulatio albarani, 4 (73r)
Stipulatio ponenda in margine capitulorum matrimonialium, 16 (1061r)
Subaffictus, 1 (44v); 4 (72r); 11/I (133v)
Subaffictus perpetuus plantae, 6/II (250)
Subconcessio plantae, 12 (88r)
Submissio possessionis ad censum, 2 (167v)
Subrogatio, 4 (157v)
Substitutio, 11/I (140r); 12 (158r)
Substitutio procurationis per actum publicum, 2 (16r)
Substitutio procurationis per epistolam, 2 (17r)
Substitutio procurationis per epistolam ad litem et ad exigendum, 2 (311r)
Supplica per l'assenso regio, 12 (5v)
Surrogatione dei testimoni al testamento chiuso, 14 (165r)

- Tassa dell'antefato secondo la regia prammatica, I (7)
Tassatio alimentorum, 4 (163r)
Testamento chiuso, 1 (130r)
Testamento in scriptis chiuso condito ordinato e fatto per me Carlantonio Caracciolo marchese de' Vico, 16 (1030r)
Testamento in scriptis cum fidecommisso, 8 (121v); 13 (93r)
Testamento noncupativo, 6/II (517); 8 (36r, 119v, 125r, 150r, 153v); 13 (153r)
Testamentum, 1 (111v)
Testamentum clausum, 1 (62r); 16 (1037v)
Testamentum clausum in margine, 2 (299r)
Testamentum clausum quando ponitur in protocollo, 2 (300r)
Testamentum clausum seu in scriptis, 12 (146r)
Testamentum fideicommissi, 2 (352)
Testamentum in scriptis, 6/II (400)
Testamentum in scriptis clausum, 16 (1029v)
Testamentum noncupativum, 1 (61r, 91r); 2 (14r, 36v); 3 (51v) 4 (19v); 11/I (136v); 11/II (90r); 12 (156r, 161r, 163r, 164v); 13 (144v); 16 (1046v)
Testimoni che si devono sottoscrivere, 12 (147r)
Titolo di protocollo, 12 (1r)
Titulum instrumenti in carta bergamena, 2 (32r)
Titulus protocolli, 6/II (586); 10 (1r)
Tosatio capillorum, 3 (51r); 18 (34v)
Transactio, 8 (109r); 13 (131r)
Transactio conventio et in solutum datio domus cum iardeno, 6/II (613)
Transactio et accordia, 4 (171r)
Transactio et concordia, 1 (27r); 2 (123r)
Transactio et conventio, 12 (116r)
Transactio, promissio, concordia, cassatio, relaxatio, donatio, quietatio, 6/II (188)
Transattione, 7 (35r)
Transattione quando non si è avuta lite tra le parti, 7 (32v)
Transumptum, 16 (1060v)
Unio et quietatio, 16 (1050r)
Vendere e comprare (del), 12 (58r)
Vendita, 8 (16v, 149r)
Vendita all'incanto o subasta, 8 (21v)
Vendita con delegazione, 20 (4r)
Vendita con delegazione, affrancazione di censo, nuova costituzione di censo e cessione di ragioni, 8 (50r); 13 (223r)
Vendita con delegazione del prezzo e dichiarazione, 13 (190r)
Vendita con delegazione di capitale, 8 (141r)
Vendita con ipoteca di capitale, 8 (143r)
Vendita d'annue entrate per danaro assegnato in patrimonio, 9 (167r, 127r); 14 (11r)
Vendita dei beni dei pupilli, 8 (20r)
Vendita di casa, 14 (81v)
Vendita di casa col patto risolutivo, 6/II (596)
Vendita di casa dove interviene il padre per i figli che sono minori d'età per vendita de' beni materni con decreto della R. Corte di Manfredonia e li fratelli maggiori ed il prezzo di detta casa parte se ne paga de contanti parte quandocumque e parte si delega a creditori sopra detta casa, 7 (21v)

- Vendita d'erbaggi, 14 (183*v*)
Vendita di baracca dotale, 14 (155*v*)
Vendita di masseria precedente albarano ed apprezzo, 14 (159*v*)
Vendita di mercanzia da pagarsi in due paghe, 10 (3*v*)
Vendita di spica, 12 (45*v*)
Vendita di territorio, 9 (175*r*)
Vendita di un corpo dotale, 8 (48*r*); 13 (201*r*)
Vendita di un corpo dotale comprato con danaro dotale, 8 (53*r*)
Vendita, donazione e transazione, 14 (105*r*)
Vendita semplice, 8 (45*r*); 13 (208*v*)
Venditio, 6/II (587); 18 (115*v*)
Venditio animalium, 3 (21*v*); 18 (13*r*)
Venditio annuorum introituum, 2 (343*r*); 6/II (590); 18 (111*r*)
Venditio annuorum introituum ad semet ipsum, 8 (46*r*); 13 (79*v*)
Venditio annuorum introituum super pheudalibus, 5 (18*v*)
Venditio capitalis cum eius interusurio, 6/II (360)
Venditio casaleni, 18 (104*r*)
Venditio clausurae, 2 (7*r*)
Venditio cum delegatione, 6/I (57*r*)
Venditio cum tribus pagis, 4 (109*r*)
Venditio domus, 2 (197*v*, 311*v*)
Venditio domus cum delegatione pretii, 3 (22*r*); 18 (14*r*)
Venditio domus, cum pacto de retrovendendo sive datio ad gaudendum, 13 (54*r*)
Venditio domus et promissio cum reservatione domini, 6/II (54)
Venditio domus mediante appretio cum delegatione et regio assenso, 6/II (232)
Venditio foveae, 3 (21*r*); 18 (12*r*)
Venditio medietatis domus, 6/II (464)
Venditio mezzanae, 18 (107*v*)
Venditio pannorum pignorum facta sub hasta, 6/II (593)
Venditio terrae, 3 (38*r*, 78*r*)
Venditio territorii, 5 (44*v*)
Venditio vineae, 2 (10*r*)

Gli ordinamenti e gli strumenti di ricerca elaborati nel pubblico generale archivio dei contratti di Firenze alla fine del '700

di Giuseppe Biscione

Sommario: 1. Premessa. 2. La proposta di riordinamento di Giuseppe Sandrucci e le osservazioni del Conservatore delle leggi. 3. La realizzazione dell'ordinamento: a) l'archivio antecosimiano, b) l'archivio cosimiano (post 1570) e i relativi strumenti di corredo, c) La repertorizzazione e il riordinamento delle filze dei testamenti. 4. Riflessioni conclusive sull'esperienza settecentesca.

1. *Premessa.* Il discorso introduttivo, di cui questo argomento avrebbe bisogno, per la complessità del problema, potrebbe tranquillamente essere il tema di un libro; nonostante ciò darò per note tutte le problematiche e dirò sinteticamente quello che è assolutamente e preliminarmente necessario sapere¹.

¹ Gli archivi notarili, antecosimiano e moderno, posseduti dall'Archivio di Stato di Firenze hanno una consistenza totale di circa 95.000 pezzi, che rappresentano circa 1/5 di tutta la documentazione conservata nell'istituto fiorentino, e coprono un arco di tempo di oltre 650 anni dal XIII secolo fin quasi alla fine del XIX. Tutta questa gran massa di documentazione è naturalmente consultatissima eppure mancano dei veri e propri inventari, infatti gli strumenti che attualmente si usano sono ancora quelli elaborati alla fine del XVIII e XIX secolo quando ancora la documentazione si trovava presso l'Archivio notarile di Firenze; e soprattutto manca un vero e proprio studio organico sull'istituzione che questa documentazione ci ha tramandato. Infatti a parte il saggio di Antonio Panella citato *infra* non c'è quasi bibliografia sul problema degli archivi notarili a Firenze. Il primo a sollevare il problema fu D. MARZI, *A proposito di Archivi notarili, lettera al direttore della Rivista*, in «Rivista delle biblioteche e degli archivi» XIV (1903), pp. 29-30. In realtà si tratta solo di una risposta polemica al direttore dell'Archivio civico di S. Carpofaro a Milano, dr. E. Nerga, che affermava che l'Archivio notarile di Milano, eretto da Maria Teresa nel 1771, fosse il primo in Italia e modello dei successivi. Successivamente U. DORINI, *Intorno all'«Archivio Generale» fondato a Firenze da Cosimo I nel 1569*, in «Gli Archivi italiani», III (1916), pp. 22-31, aggiunse ulteriori elementi, tuttavia si era ben lungi da una impostazione corretta del problema. Bisogna anche dire che il Dorini introdusse e impostò correttamente una nuova questione e cioè l'ambiguità dell'allora vigente legislazione sul destino finale degli archivi notarili. Quindi l'unico saggio degno di questo nome, di A. PANELLA, *Le origini dell'Archivio Notarile di Firenze*, in «Archivio storico italiano», XCII

Il Pubblico generale archivio dei contratti fu eretto da Cosimo I con la provvisione del 14 dicembre 1569 e, secondo quanto stabilito nella legge, cominciò a funzionare regolarmente il 1° marzo 1570. Le norme comandavano che dovessero confluire in archivio tutte le scritture notarili possedute a qualsiasi titolo dai privati o da istituzioni pubbliche, religiose o ecclesiastiche ovvero magistrature o archivi e rogate da notari defunti alla data del 1° marzo 1570. I notai in attività dovevano scrivere i loro rogiti esclusivamente sopra un protocollo fornito dall'Archivio, a cui annualmente doveva essere inviato per un riscontro, che avveniva collazionandolo con le «mandate», cioè le copie dei singoli contratti che i notai erano obbligati a mandare in archivio entro breve periodo dopo la registrazione.

I quattro conservatori, preposti all'Archivio, svolgevano anche funzioni disciplinari e giurisdizionali nei confronti dei notai e dei trasgressori delle leggi sull'Archivio. L'istituto coi suoi quattro notai e quattro coadiutori doveva attendere alla cura e custodia delle scritture pubbliche che vi si conservavano e alla loro perpetua conservazione; dovevano inoltre fornirne copia, collazionare e vistare le copie rilasciate dai notai viventi e naturalmente attendere al loro ordinamento e, dove fosse necessario, alla repertoriazione, e metterle a disposizione del pubblico che ne facesse richiesta. L'Archivio aveva la sua sede sopra la chiesa d'Orsammichele.

Durante l'ultimo quarto del XVIII secolo, epoca in cui si iscrive l'argomento della presente comunicazione, il Magistrato dell'archivio era stato soppresso (1777)² nel quadro delle riforme leopoldine della pubblica amministrazione, e le sue competenze ereditate dal Conservatore

(1934), pp. 57-92, ora in ID., *Scritti archivistici*, Roma 1955, pp. 163-191. E tuttavia bisogna aggiungere che la quasi totalità di questo saggio è dedicato agli antefatti e alle vicende che portarono alla sua creazione e c'è solo un paio di pagine sul suo funzionamento iniziale. Infine è in corso di pubblicazione una relazione tenuta da chi scrive ad un convegno in onore di Giuseppe Pansini a Firenze, dal titolo: *L'erezione e l'organizzazione del Pubblico Generale Archivio dei Contratti*. La legge cosimiana del 1569 di cui si parla continuamente nel testo si può trovare anche in L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, VII, Firenze, 1800-1808, pp. 148-162.

² La legge cui si fa riferimento è del 27 maggio 1777, cfr. *Leggi e Bandi*, VIII, n. LX, capo IV: «A questo [Conservatore delle leggi] spetterà la cognizione di tutti gli affari e cause civili, che appartenevano al soppresso Tribunale e Magistrato dell'Archivio; soprintenderà alla custodia e regolamento del medesimo, e da lui dipenderanno il Cancelliere e i suoi ministri». Il conservatore delle leggi ereditava anche le competenze del proconsole in materia di ammissione ed esami dei procuratori, avvocati e notai. Capo XIX «... L'esame dei notari dovrà esser tale che supplisca anco a quello che per il passato doveva farsi avanti il Magistrato dell'Archivio; per l'ammissione dovranno tutti egualmente render voto gli Otto Consoli ed il Conservatore, e l'ammissione dovrà seguire alla pluralità dei voti, ma per l'esclusione dovrà esser bastante il solo dissenso aperto del Conservatore senza essere obbligato a palesarne nell'adunanza i motivi, ma solo a darne quanto ne sia richiesto, a Noi medesimi».

delle leggi, questo a sua volta nel 1784 era stato soppresso e le sue competenze affidate alla Presidenza del buon governo³; intanto un *motuproprio* del 1782 aveva chiamato a reggere l'Archivio un soprintendente che era il segretario della Consulta, mentre precedentemente era il conservatore delle leggi a soprintendervi⁴.

In verità però la soprintendenza di queste autorità era di natura generale ed in un certo qual modo «politica», significava insomma che tutto l'Archivio vi era sottoposto e il soprintendente ne era il superiore gerarchico, tuttavia la responsabilità amministrativa e pratica in tutta la conduzione dell'ufficio era del cancelliere. Infatti era a sua cura che erano istruiti i processi, sotto la sua direzione i notai, prima, e poi i ministri, facevano i riscontri, collazionavano e rilasciavano le copie⁵.

All'epoca in cui iniziarono le operazioni di riordinamento che voglio descrivere, l'Archivio conservava già circa 50.000 protocolli⁶ di notai defunti, che coprivano un arco di tempo di oltre quattro secoli a partire dalla metà del XIII secolo. Non è facile però trattare questi argomenti e parlare della vita e delle vicende di questo istituto così importante, perché l'Archivio che è stato ottimo custode della memoria giuridica, ora divenuta storica, della quasi totalità del Granducato, non è stato altrettanto geloso conservatore della memoria sua propria. Infatti l'Archivio dei contratti ha perduto o distrutto il suo archivio.

Fin dal suo nascere l'Archivio pubblico non ebbe un suo ordinamento dettato da criteri intrinseci, ovvero da canoni archivistici tratti da altri archivi, aveva piuttosto una sistemazione dei protocolli sugli scaffali forse mutuata dall'organizzazione delle biblioteche del tempo⁷, la quale

³ La legge di riforma, che è del 22 aprile 1784, cui si riferisce è quella che sopprime il Conservatore delle leggi e crea la Presidenza del buon governo che ne ereditava talune competenze, come quelle in materia di esami di dottori e notari, e per i notari che andavano negli uffici provinciali e per gli impieghi civili e criminali (*Leggi e Bandi*, XII, n. XVI).

⁴ Il *motuproprio* del 14 settembre 1782 sopprimeva la Segreteria delle tratte, le cui competenze passarono in parte al conservatore delle leggi e in parte al segretario della Consulta. La soprintendenza all'Archivio generale appunto con tutte le sue competenze fu scorporata dal conservatore delle leggi e affidata al segretario della Consulta (*Leggi e Bandi*, XI, n. LXXXIV).

⁵ Per una conferma anche se tarda del testo cfr. *Leggi e Bandi*, XII, n. XXIV. C'è anche una dettagliata descrizione delle incombenze del cancelliere in ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (d'ora in poi ASFI), *Conservatore delle leggi*, filza 113.

⁶ L'entità protocollo, almeno per Firenze fino al 1° marzo 1570, non è esattamente indicativa della consistenza di un notaio. Infatti i protocolli erano registri che avevano formato quanto mai vario, che andava dall'*in folio* all'8° e potevano avere una consistenza dalle 16 cc. di un quaderno fino a più di 500 carte. Con la nuova normativa invece normalmente un protocollo doveva essere in 4° ed avere 200 cc. già numerate prima della consegna al notaio. In pratica però ne hanno 192 e in taluni casi, non rarissimi, meno, specialmente per quelli in cui venivano registrati i testamenti.

⁷ Ho pensato, per esempio, al salone magliabechiano, che ha ancora tutti gli scaffali contrasse-

sistemazione originava un ordinamento, soggetto però a leggi piuttosto casuali⁸. Gli strumenti di corredo per la ricerca erano costituiti da repertori alfabetici in cui oltre la collocazione compariva anche la consistenza.

La conservazione dei protocolli dei notai morti non teneva in considerazione la distinzione se i notai fossero cessati anteriormente all'entrata in vigore della legge, ovvero posteriormente, insomma non v'erano notai antecosimiani e notai postcosimiani. L'ordinamento teneva conto invece della lettera iniziale del nome di battesimo e i protocolli venivano collocati sugli scaffali segnati dalla stessa lettera; si seguiva un ordine naturale originato dalla sequenza cronologica di acquisizione. I registri non erano sistemati sugli scaffali di taglio, bensì di piatto⁹ raccolti in un unico fascio oppure in più fasci, secondo un criterio non uniforme e non individuato e forse irrilevante. Un fascio poteva contenere anche un solo registro ovvero anche tutta la produzione del notaio costituita da alcune decine di registri.

Da ogni singolo fascio sporgeva una polizza o scheda con l'indicazione della lettera iniziale del nome del notaio e quindi della scansia dell'armadio, quindi un numero che indicava il fascio e infine gli estremi cronologici dei rogiti. Va ancora detto, a proposito della collocazione

gnati da una lettera dell'alfabeto e m'è anche tornata in mente la biblioteca medievale descritta da Umberto Eco ne *Il nome della rosa*.

⁸ Si ricordi che la differenza di ordinamento e di problematiche tra un archivio e una biblioteca è un'acquisizione piuttosto recente; inoltre si pensi che la più classica ed ovvia intestazione di un pezzo o registro archivistico è «hic est liber sive quaternus»; e ancora oggi spesso i pezzi vengono volgarmente chiamati libri. Infine in quegli anni del Cinquecento in cui l'Archivio fu eretto, molti notai colti avevano un gusto particolare nel considerare i loro protocolli libri oggetto di lettura da parte di lettori che non avessero un interesse di tipo giuridico. Questa convinzione mi deriva dall'aver trovato, premessi ad alcuni protocolli, distici o avvertenze *ad lectorem*. Eccone alcuni molto significativi. «Acta viros inter non vis, sed sponte libellus: / Pacta canit: non hic pasqua, rura, duces» (ASFI, *Notarile moderno*, 24, c. 1). «Gesta, virum, bellum non hic, non sanguinis parta: / gloria dicitur, pacta, sed ordinibus» (*Ibid.*, 531, c. 1). Nell'ultima c. del 7320 del *Notarile antecosimiano*: «Nota lettore che questo prothocollo fu l'ultimo de condotti avanti l'Archivio, ...».

Ser Pierfilippo Assirelli nella prima c. di due dei suoi protocolli (*Ibid.*, 959 e 966) pone questi versi: «Petrus Philippus Asirellus ad lectorem: Non hoc bella legas hominum, sed pacta libello: / his mea quae scriptis publica dextra dedit». E nel secondo che praticamente è un libro, perché in tutto è rilegato come un libro: «Petrus Philippus Asirellus lectori salutem dicit. Carmina Vergilij narrant incendia Troiae: / et narrant Priami tristia fata senis: / Ac veluti Aeneae magno fortuna labori / imposuit finem tot satiata malis. / Pacta sed hic hominum, paces ac iura tenebit / pepetuo stabili pagina nostra fide». Entrambi sono scritti con una scrittura molto regolare e calligrafica.

Infine si rifletta che i protocolli e le scritture tenute dai notari in genere, erano libri anche nel senso che avevano un unico autore preciso; cosa questa nient'affatto trascurabile.

⁹ Mi è stato riferito che l'Archivio notarile che si conserva nell'Archivio di Stato di Milano ha ancora questa sistemazione di piatto con schede sporgenti che ne indicano la segnatura.

materiale, che i notai, a parte la divisione secondo la lettera, non erano ordinati secondo altri criteri e il riempimento degli scaffali avveniva partendo dai più agevoli, quindi da quelli più bassi. In questo modo avveniva che protocolli di notai che avevano rogato nel XIV secolo ed erano invece pervenuti all'Archivio solo alla fine del '600, erano collocati dopo l'ultimo notaio della stessa lettera che aveva appena cessato di rogare. Per la ricerca gli impiegati e i frequentatori dell'Archivio si servivano di un indice in cartapeccora per nomi di battesimo dei notai, in cui era registrato accanto al nome l'epoca del rogito e la scansia, pluteo o scaffale in cui i protocolli erano collocati.

Così stavano le cose quando nel quadro più generale delle riforme leopoldine della pubblica amministrazione, dell'amministrazione della giustizia e dell'apparato statale in genere; in un momento particolare di soppressione di magistrature e uffici, di istituzione di archivi di deposito della pubblica amministrazione, ad esempio la creazione dell'archivio di deposito delle Regie rendite¹⁰, di trasformazione di amministrazioni statali in archivi pubblici, è questo il caso dell'Ufficio della decima granducatale¹¹; nel fervore di rinnovamento culturale dell'ultimo scorcio del XVIII secolo, nell'Archivio dei contratti maturò il tempo perché si realizzasse qualcosa a suo modo rivoluzionario¹². L'opera di riordinamento che partì col 1782 sconvolse¹³ l'Archivio, anche perché al riordinamen-

¹⁰ Per questo cfr. il saggio di A. CONTINI-F. MARTELLI, citato *infra* ed alcuni cenni in G. PAMPALONI, *La riunione degli archivi delle Regie Rendite nel Granducato toscano (1814-1852). Scarti ed inventariazione di fondi. Ordinamento Storico*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 87-125.

¹¹ L'editto che sopprimeva l'Ufficio della decima granducatale ordinando, peraltro, che continuasse ad espletare le funzioni di archivio è quello del 26 febbraio 1782, cfr., *Leggi e Bandi*, XI, n. XIII. La disposizione legislativa si inserisce nel più ampio quadro della riforma comunitativa e trasforma la decima in imposizione comunitativa. In particolare si veda il capo XXVII. Per la decima si deve ancora ricorrere al saggio settecentesco di G.F. PAGNINI, *Della decima e di varie altre gravanze imposte dal comune di Firenze. Della moneta e della mercatura dei fiorentini fino al secolo XVI*, Lisbona-Lucca [ma Firenze], 1765-1766.

¹² Ho pensato a lungo se fosse lecito, giustificato e ragionevole parlare in questo modo così entusiastico degli ordinamenti archivistici, che sebbene non fossero aspetti secondari della gestione del potere certamente non sono di assoluto rilievo. E allora?! Allora mi sono detto che in fondo neppure un evento giuridico e sociale come il codice leopoldino del 1786 è una gran cosa: se in fondo non faceva che dare valenza giuridica ad acquisizioni dello spirito umano già presenti nella filosofia platonica più di 2000 anni prima.

¹³ «La storia si compiace nell'improvvisazione. Ma prende talora tempi più rapidi, — ha scritto Sabino Cassese — specialmente dopo essere stata a lungo ferma. Si affacciano, allora, richieste ed esigenze a lungo dimenticate, che si sopravanzano, si sovrappongono, si rincorrono, liberando umori ed idee rimasti allo stato latente» (cfr. ID., *Parlamento e governo*, in «La Repubblica», 18-19 ottobre 1992). Era già successo così con la legge istitutiva dell'Archivio, cioè che un evento a lungo atteso era giunto improvvisamente e imposto da un sovrano, ora la situazione si ripeteva con il suo riordinamento.

to si aggiunse la repertoriatura, e il ricondizionamento delle filze di tutti i testamenti dal 1569 all'epoca contemporanea e una generale e minuziosa opera di rilegatura e restauro di tutti i protocolli di quello che adesso chiamiamo notarile moderno.

2. *La proposta di riordinamento di Giuseppe Sandrucci e le osservazioni del conservatore delle leggi.* La già lamentata perdita dell'archivio dell'Archivio non ci permette naturalmente di conoscere lo stato in cui versava la documentazione all'epoca in cui fu dato incarico al Sandrucci di fare una proposta di riordino, tuttavia ci sono vari indizi, peraltro tutti confermati dal piano del ministro dell'Archivio, che le condizioni di ordinamento e di conservazione e gli strumenti per la ricerca erano in uno stato di confusione abbastanza grave da far ritenere urgente un intervento di riordino¹⁴. Ma nonostante tutto e stranamente in contrasto con l'orientamento generale di quel periodo, l'occasione per porre inizio a quest'impresa fu dovuta a cause di natura pratica. Infatti, come succede ancora oggi, la mancanza di spazio funse da fattore cogente e necessario per porre ordine in una così gran massa di materiale. Così il 19 giugno 1782 il conservatore delle leggi ripropose un piano di riordinazione e partizione elaborato, fin dal 1777, da Giuseppe Sandrucci un novello impiegato che, pur non avendo nessuna esperienza di lavoro nell'Archivio dei contratti, sembra avesse avuto già sufficienti esperienze di gestione e riordinamento di archivi per aver proposto un piano così articolato e preciso¹⁵.

¹⁴ Alcune osservazioni sullo stato di disordine della documentazione si possono dedurre da un estratto dell'indice dell'Archivio generale, fatto dagli eruditi verso la fine del '600, che si trova in ASFI, *Manoscritti*, 662; ed anche negli spogli di protocolli di molti notai antichi che si trovano *ibid.*, 512-516. D'altra parte nel piano il Sandrucci lo afferma velatamente e chiaramente lo fa capire nell'esposizione di tutte le imperfezioni, come le chiama, che l'Archivio ha.

¹⁵ Lo stato attuale delle mie ricerche non mi ha permesso di conoscere molto della vita e della carriera impiegatizia nell'amministrazione granducale di Giuseppe Sandrucci. Nacque a S. Casciano il 18 marzo 1730 e morì a Firenze il 24 dicembre 1797. Tuttavia da quel poco che si sa fu probabilmente un personaggio singolare, o perlomeno è davvero singolare la vicenda che è legata a questa proposta di riordino dell'Archivio pubblico. Dopo aver servito per dodici anni, come lui stesso afferma, nell'amministrazione granducale tra cui le Regie scuderie e la Gabella del sale come scritturale, fu «eletto» terzo ministro con *motuproprio* del 10 giugno 1777. Fu incaricato di studiare un piano di riordino, lo elaborò, lo propose e quindi con rescritto granducale gli fu imposto, perché si rifiutava, di tenere la scrittura contabile dell'Archivio. La cosa non gli piacque e quindi si dimise e fu dispensato dal servizio l'8 marzo 1778, come premio per l'elaborazione del suo piano, come egli stesso chiese nella relazione sulla spesa; e quindi la sua proposta di riordino fu fatta pervenire al granduca quando ormai non lavorava più all'Archivio. Per la nomina cfr., ASFI, *Segreteria di Stato*, filze 224, prot. 20, n. 6, S. e 229, prot. 38, n. 80, S. e anche per le dimissioni, ASFI, *Conservatore delle leggi*, filza 112, cc. 12 e 91. In seguito lavorò dal 1779 al 1783, in qualità di sotto-archivista e infine come

«Altezza Reale, Per obbedire ai comandi veneratissimi di V.A.R. ho letto, — esordiva la prosa del conservatore delle leggi Domenico Betti — e ben considerato l'annesso piano, che a V.A.R. fu umiliato da Giuseppe Sandrucci col titolo di "Riordinazione e partizione dell'Archivio fiorentino", né ho tralasciato di sentire con la dovuta prudenza sopra il piano medesimo quel Cancelliere, e ministri e in particolare Francesco Cavini¹⁶ uomo onesto, e praticissimo di tali materie; e dopo queste, et altre diligenze, che ho praticato, devo umilmente referire, che se V.A.R. volesse eseguito in tutte le sue parti il piano del Sandrucci, si troverebbe nella necessità di profondere rilevantissima somma di danaro con pochissimo profitto¹⁷.

Sandrucci progetta adunque una riordinazione del Pubblico Generale Archivio, e ad oggetto di persuadere della necessità di essa, n'addita i difetti, e le imperfezioni, che egli immagina, proponendo nel tempo istesso quei rimedi, che crede i più efficaci, ed opportuni.

A sei capi principalmente il Sandrucci riduce il suo progetto.

Primo. A riordinare per le loro serie i fogli, o siano protocolli dei notai, che hanno rogato avanti all'erezione dell'Archivio, cioè avanti al 1569 e che furono raccolti parzialmente, e riposti nell'Archivio medesimo.

Secondo. A separare i protocolli antichi e collocarli in altro luogo.

Terzo. A fare un nuovo indice alfabetico per via dei cognomi dei notai per il più facile ritrovamento.

sotto-archivista provvisoriale al Regio fisco, cfr., *Almanacco fiorentino per l'anno MDCCLXXIX. Colla serie dei più ragguardevoli sovrani e principi d'Europa e del Sacro Collegio de' Cardinali patriarchi e nunzi pontifici*, Firenze 1779, p. 144, per il 1780, p. 146, per il 1782 p. 144 e per il 1783 p. 145. Nel 1779 ottenne una gratificazione per aver insieme con altri fatto lo spoglio delle cartapecore della Camera fiscale, che stavano per esser versate nell'Archivio diplomatico, cfr. ASFI, *Segreteria di Stato*, filza 264, prot. 21, n. 16, S. È sicuro che il Sandrucci non fosse né dottore né notaro.

¹⁶ Era il secondo copista dell'Archivio, per un profilo fatto da lui stesso il 21 ottobre del 1768 quando era terzo copista, cfr. ASFI, *Conservatore delle leggi*, filza 112, cc. 64-65.

¹⁷ Questa è naturalmente la prima relazione del 1779, ecco invece la lettera che accompagnava la riproposizione del piano: «Altezza Reale, nell'ultima visita da me fatta all'Archivio Generale, tanto dal Cancelliere, quanto dai ministri e copisti di quell'ufficio, mi fu fatto osservare esser ripieni alcuni scaffali dello stanzone ove si collocano i protocolli dei notari defunti, e conseguentemente esser venuto il caso di doversi prender qualche provvedimento per aver luogo dove porre, senza confusione, quei protocolli che saranno rimessi in avvenire.

Fin al 6 aprile 1799, in esecuzione dei comandi veneratissimi di V.A.R., ebbi l'onore di umiliare le mie riflessioni sul piano proposto da Giuseppe Sandrucci col titolo di "Riordinazione e Partizione dell'Archivio Fiorentino", quali provvedendo appunto al bisogno presente, le umilio nuovamente in copia all'A.V.R., perché possa restar servita di comandare quanto gli piacerà sia eseguito.

E rassegnatissimo sempre alle sovrane determinazioni dell'A.V.R., in attenzione di esse umilio con profondo rispetto.

li 19 giugno 1782

Di V.A.R. umilissimo servo e suddito, Domenico Betti. Conservatore». Per il riferimento archivistico vedi *infra*.

Quarto. A fare uno spoglio delle cartapecore, et a dare alle medesime un ordine regolato diversamente.

Quinto ad impinguare l'archivio segreto di V.A.R., con spogliare tutti gli strumenti, che sparsamente di sua attenzione possano trovarsi nei protocolli dei notai, che sono collocati nello stanzone.

Sesto. Finalmente a raccogliere quei protocolli antichi, che esistono in diversi luoghi Pii ed ecclesiastici dello Stato ...»¹⁸.

Questo il piano, come lo intese e lo sintetizzò lo stesso conservatore delle leggi. Bisogna peraltro dire che la sintesi è davvero estrema, mentre il piano del Sandrucci è invece assai articolato e dettagliato in ogni minimo particolare e perciò piuttosto ponderoso, denso di storia, puntualmente annotato con rinvii legislativi, ricco di suggerimenti pratici per il restauro, per l'apposizione di cartellini e insomma per tutto quello che occorre per dare a tutto l'Archivio un ordinamento degno di questo nome. La cosa più stupefacente è la grande conoscenza dell'Archivio che il Sandrucci dimostra, inoltre è documentatissimo anche perché aveva a disposizione l'archivio dell'Archivio che noi non possediamo più¹⁹.

In verità il piano del ministro non è solo l'elenco di una serie di operazioni pratiche da fare, come sembrano far intendere le parole del conservatore, è piuttosto un'analisi puntigliosa, anche storicamente inquadrata, dello stato di disordine in cui versa l'Archivio generale. Naturalmente egli si guarda bene dall'usare mai la parola disordine, al massimo dice che certe situazioni provocano confusione o al più che le «malattie» sono state causate dalla poca diligenza di persone ormai morte ovvero che comunque sono il naturale risultato degli anni, che ormai sono più di duecento, in cui l'istituto tuttavia ha ben operato, tanto da essere invidiato dagli altri Stati, che mandano osservatori per poterlo poi imitare.

¹⁸ Cfr., ASFI, *Segreteria di Stato 1765-1808*, filza 342, prot. 29, n. 4, S. Le pagine del fascicolo non sono numerate e nemmeno quelle della relazione del conservatore delle leggi.

¹⁹ Il piano originale, meglio la minuta del Sandrucci, si trova in *Carte Gianni*, b. 20, ins. n. 464. Questa collocazione ha una sua singolarità e ancora non sono riuscito a spiegarne il motivo, a parte l'ovvia constatazione che il granduca potesse aver interpellato il Gianni sulla questione, tuttavia è sempre singolare che vi sia una minuta di mano del Sandrucci. È davvero strano inoltre che di esso non si trovi nessuna traccia nella *Segreteria di Stato*, perché, anche se in un primo momento l'affare non ebbe seguito, fu ripreso in considerazione successivamente. Il Betti, quando il 19 giugno 1782 lo ripropose, ne inviò un'altra copia che trasse dall'archivio dell'Archivio generale. È una fortuna che, essendo mancati nella conservazione gli organi istituzionali, soccorra in questo caso un archivio privato. Devo ancora aggiungere che il documento è certamente noto agli studiosi anche se, mi sembra, non sia stato mai utilizzato in modo specifico. Si veda ad esempio la segnalazione in ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio delle Tratte, introduzione e inventario*, a cura di P. VITI e R.M. ZACCARIA, Roma 1989, p. 87 nota 283 e p. 95 nota 307.

Il Betti nel tentativo di enucleare da un progetto lungo e complesso alcune delle operazioni essenziali da fare non ha reso un buon servizio al Sandrucci, il quale invece, dopo aver premesso una breve introduzione storica individua due generi di «malattie» dell'Archivio, le quali malattie diventarono poi nella stesura definitiva imperfezioni, quindi, con una impostazione tipica del secolo dei lumi, espone le imperfezioni e propone i rimedi.

Le imperfezioni dunque di cui è afflitto l'Archivio sono di due generi: 1° quelle che contrasse nella sua creazione, 2° quelle che contrasse nella sua durata. Tra quelle del primo genere egli ne enumera sette: a) protocolli di uno stesso notaio che hanno più collocazioni; b) fogli o quaderni sciolti rogati da un notaio diverso da quello nella cui documentazione sono collocati; c) protocolli e mazzi antichi che stanno fuori dello stanzone in grave disordine e senza essere posti a indice, il che li rende inutilizzabili; d) i protocolli danneggiati dalla piena dell'Arno ²⁰; e) i protocolli scritti con inchiostro corrosivo che vanno distruggendosi; f) la mancanza in Archivio di un gran numero, di protocolli che sono ancora detenuti da privati cittadini, dagli ecclesiastici, dai feudatari, da magistrature dello Stato, da istituti religiosi e luoghi pii; g) l'ultima infine riguarda le cartapecore che sono possedute dall'Archivio.

Per quanto attiene alle imperfezioni di secondo genere il Sandrucci ne elenca altre sei: a) il numero ormai grandissimo dei protocolli e la necessità di provvedere ad una loro più idonea dislocazione, magari con l'acquisizione di un altro locale; b) la mancanza, in moltissimi casi, dei cartellini della segnatura; c) la mancanza dei repertori a moltissimi protocolli; d) i testamenti forestieri i cui duplicati sono interrotti al 1699; e) l'assenza dall'archivio segreto di S.A.R. di molti contratti che invece sono sparsi per l'Archivio; f) l'assoluta necessità di fare un nuovo indice. Per ogni imperfezione propone un rimedio e in fondo a tutto il progetto il ministro dell'Archivio generale aggiunge un sommario per meglio consultare il suo scritto ed una previsione di spesa per tutti i lavori.

Come ben si vede il conservatore delle leggi riassume nei primi due capi tutte le fasi di riordino e la separazione della documentazione prodotta prima dell'erezione dell'Archivio; nel terzo il rifacimento dell'indice e quindi negli altri tre affronta questioni in un certo senso marginali e comunque secondarie. A questo punto bisogna necessariamente dire che la realizzazione dell'ordinamento seguì criteri autonomi, anche se accolse

²⁰ Probabilmente quelli provenienti dal proconsolo e danneggiati dalla piena del 1557.

moltissimi suggerimenti del progettista, secondo l'opportunità stabilita dagli impiegati che vi lavorarono e dal cancelliere che vi sovrintendeva, e tuttavia è di estremo interesse esporre entrambe le opinioni, quella del conservatore e quella del Sandrucci, perché in questo periodo si confrontavano due distinte correnti di pensiero riguardo agli archivi.

La prima distingueva gli archivi in pubblici, cioè creati per servizio del pubblico e archivi dell'amministrazione dello Stato, cioè creati per prevalente servizio delle amministrazioni. La conseguenza più immediata di questa distinzione era che l'attenzione verso le carte e la loro premurosa conservazione era direttamente proporzionale all'interesse che l'amministrazione stessa vi poteva avere. Un diverso atteggiamento era tenuto da coloro, come il Gianni, il Nelli Scaramucci ed altri, i quali credevano che gli archivi, specialmente quelli più antichi di cui ancora era conservata la documentazione, meritassero attenzione, anzitutto perché comunque le amministrazioni dello Stato vi potevano avere qualche interesse, e poi perché nessuno poteva affermare di qual uso o vantaggio potessero essere in futuro ²¹. Va anche aggiunto che quasi sempre chi si occupava di archivi aveva contezza che specialmente la documentazione

²¹ Per il Gianni ed il Nelli si veda P. BENIGNI-C. VIVOLI, *Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIII (1983), pp. 66 sgg. Dello Scaramucci si può apprezzare questo parere sullo spurgo dell'Archivio del sale: «Altezza Reale, l'esperienza mi ha dimostrato, che la vendita o altra distruzione dei libri antichi dei Tribunali perché creduti inutili è stata sempre pregiudiziale, giacché per la vendita seguita dei libri antichi della Dogana non potei difendere una causa, e bisognò lasciarla perire.

E di qui è che nell'anno 1759 mi opposi alla vendita o bruciamento dei fogli e libri del medesimo archivio del sale, che anco allora era stato proposto, come risulta dalla copia annessa della mia rappresentanza de' 3 marzo di detto anno segnato di lettera A, che sotto di 7 del medesimo mese fu pienamente approvata.

Parimenti nei tempi più moderni mi opposi alla distruzione dei fogli della Dogana esistenti sopra la porta a S. Frediano, ed il mio sentimento pare a me che fosse similmente approvato.

Non si può prevedere se un libro, che ora sembra inutile possa in un caso adesso remoto venir poi a bisogno; i libri antichi non crescono, né moltiplicano, onde quelli stessi, che vi sono adesso, vi saranno sempre anco in futuro, e non mi pare che per un vantaggio tanto poco importante debbino annichilarsi quei libri e fogli, che poi non possono riaversi.

Dunque il mio sentimento costante è che per il miserabile risparmio forse di una stanza non debbino vendersi i fogli e i libri dell'Archivio del Sale, ma conservarsi tutti nel modo che sono di presente.

Mi rimetto per altro al superior discernimento di V.A.R., e con profondissimo ossequio ho l'onore di professarmi Di V.A.R. umilissimo servo e suddito Ippolito Scaramucci.

Di casa 4 settembre 1775» (cfr. ASFI, *Segreteria di finanze anteriore al 1788*, filza 491, ins. del 1775).

Si veda anche il saggio di A. CONTINI-F. MARTELLI, *Le vicende dell'Archivio delle Regie Rendite nel Settecento*, pp. 83-95 nel volume miscelaneo *Dagli archivi all'Archivio, appunti di storia degli archivi fiorentini*, a cura di C. VIVOLI, Firenze 1991.

più antica era oggetto di ricerca e di erudizione da parte degli antiquari e per taluni era questo un aspetto in contrasto con gli interessi della pubblica amministrazione proprio perché invece per buona funzionalità l'amministrazione tendeva a disfarsi di ciò che considerava solamente anticaglia e impaccio.

Tornando ora al pensiero del conservatore e del Sandrucci, dirò che entrambi concepiscono l'Archivio generale come un archivio pubblico, e non diversamente poteva essere perché ciò stava scritto nella legge di erezione, ma mentre il Sandrucci non opera nessuna distinzione nella gran massa dei documenti mettendo sullo stesso piano quelli più antichi e quelli più recenti, il conservatore con occhio più pratico ed avendo riguardo alle leggi che disciplinavano la proprietà, privilegiava la documentazione più recente e comunque quella verso cui ci poteva essere un interesse reale, concreto e attuale²². E allora per render conto di tutte e due le posizioni esporrò prima le osservazioni del magistrato e quindi il pensiero del suo ministro.

L'alto magistrato, prima d'ogni cosa, premette che l'ordinamento dell'Archivio non poteva avere così tante pecche²³ da esserci bisogno di interventi radicali, anzitutto perché per più di duecento anni era sempre stato facile ritrovare ogni contratto e quindi soddisfare tutte le richieste, e poi perché proprio questa facilità di ritrovare anche le più antiche scritture notarili era oggetto di invidia e di imitazione da parte degli altri Stati, come l'autore stesso della proposizione riconosce. Quindi passa ad esaminare capo per capo le proposte da accogliere, che tuttavia devono essere moderate in alcuni punti, e a rigettare tutto ciò che non è degno di essere preso in considerazione.

Il conservatore comincia col rifiutare decisamente la proposta della «riordinazione per le loro serie» dei protocolli rogati dai notari, che cessarono prima dell'entrata in vigore della legge cosimiana istitutiva dell'Archivio, anzitutto per l'esorbitante spesa necessaria, visto anche lo stato generale delle carte più antiche. Ma poi quale ne sarebbe l'utilità per il sovrano e per il pubblico? Nessuna, afferma il Betti, perché l'Archivio serve al Sovrano per controllo fiscale per il pagamento della gabel-

²² Per quanto riguarda il pensiero del conservatore si veda in particolare lo stralcio della relazione citata più oltre, ed anche il luogo dove dice «che l'Archivio Pubblico serve al sovrano principalmente per cardine dell'Uffizio delle Gabelle dei Contratti e delle decime etc.» per il Sandrucci basti invece dire che egli con la separazione dei protocolli antecosimiani intendeva creare un nuovo archivio come si vedrà più oltre.

²³ Naturalmente! Anche perché nessun buon servitore può dire al proprio padrone che nella sua casa c'è qualcosa che non è in buon ordine. Sarebbe come ammettere anche una propria colpa!

la di quei contratti che vi sono sottoposti, e quindi a nulla servirebbe eternare scritti che hanno già ben servito al loro scopo, è già tanto che siano conservati quelli che sopravvivono al tempo che tutto distrugge e divora! Quanto poi al pubblico si deve dire che le carte più antiche sono rarissimamente richieste per cui mai si recupererebbero le spese sostenute, e allora quando avvenisse che qualcuno richiedesse carte così antiche da essere ormai del tutto consunte o comunque illeggibili, nel loro stato gli si mostreranno, senza che nessuno possa aver da ridire, giacché per legge di natura ogni cosa è soggetta alla consunzione. L'alto funzionario granducale in tutta la questione cerca di salvaguardare le ragioni del pubblico erario, avendo ben presente il rapporto tra spesa ed utilità effettiva per l'amministrazione e per il pubblico.

All'origine di questo parere negativo c'è un grave equivoco ed oltre tutto è in contraddizione coll'accettazione del capo secondo cioè della separazione delle scritture antecosimiane. Infatti noi sappiamo che la «riordinazione dei fogli e protocolli dei notai che rogarono e morirono anteriormente al 1569» aveva soprattutto il duplice scopo del riordino materiale e del ricondizionamento dei registri che ne avessero avuto bisogno. Invece il ricopiare tutte quelle carte e protocolli che fossero in condizioni tali da non potersi intendere, e comunque talmente logori da potersene considerare ormai prossima la perdita era solo il perfezionamento di questo lavoro. Al contrario il conservatore ritiene inesequibile il punto proprio partendo da questo particolare che comporterebbe un tempo tanto lungo ed una spesa eccessiva. Il Sandrucci giustamente riteneva preminente il riordinamento e solo come sua estrema perfezione il ricopiare le scritture che andavano irrimediabilmente deteriorandosi. E questo lo ribadisce inequivocabilmente nella relazione sulla spesa:

«a riordinazione finita potranno (gli amanuensi) tenersi a dettature per le copie degli scritti antichi che dovranno necessariamente farsi. Ho detto a riordinazione finita perché le copie delli scritti antichi che porteranno via molto tempo non sono una parte della riordinazione ma la perfezione della medesima»²⁴.

E d'altra parte non si potrebbe proprio pensarla diversamente se con questo riordinamento il Sandrucci intendeva creare quasi un altro archi-

²⁴ ASFI, *Carte Gianni*, b. 20, ins. n. 464, cc. 1004v-1005 (numerazione a matita). Bisogna dire peraltro che almeno alcuni dei protocolli del Pontassievi, segnalato dal Sandrucci, danneggiati appunto dall'inchiostro corrosivo, furono effettivamente ricopiati come si può vedere ai seguenti numeri di corda, ASFI, *Notarile antecosimiano*, nn. 17250, 17252, 17260-17261, 17264 e da c. 116 del 17265.

vio, che in omaggio al sovrano che l'aveva ordinato si sarebbe chiamato Archivio leopoldino, pensiero che peraltro fu recepito dai riordinatori, come meglio e più diffusamente si vedrà più oltre quando parlerò dell'ordinamento e nelle note conclusive.

Nell'esame del secondo capo il conservatore invece approvava pienamente la separazione dei protocolli più antichi, che poi significava le scritture notarili, presenti in Archivio, i cui notai rogatari fossero morti anteriormente al 1569 (1° marzo 1570 per noi moderni), data dell'entrata in vigore della legge cosimiana che creava l'istituto. Questa era ormai una necessità «poiché alcune lettere di quelle che segnano le scansioni dell'Archivio si trovano quasi ripiene, onde non vi è luogo da mettervi i protocolli più recenti, che di mano in mano vengono rimessi». La cosa si presenta anche con un certa urgenza e avrà il vantaggio di fare più spazio per i protocolli posteriori al 1569 con profitto del servizio e meno pericolo per gli impiegati che non saranno costretti a salire scale tanto alte. Ed è proprio in questa occasione che il magistrato propone un piccolo intervento di risarcimento e rilegatura per i protocolli che ne hanno assoluto bisogno. L'unico problema era rappresentato dall'aggiornamento degli indici per la mutata disposizione topografica. Per i locali si propone di acquisire lo stanzone superiore, che era di pertinenza del Monte comune che se ne era servito come archivio di deposito di carte di varie magistrature, ma che ora è quasi completamente vuoto.

Se ci fosse stato bisogno di un'altra prova del diverso modo di concepire l'Archivio pubblico di Sandrucci e del conservatore delle leggi eccola qua. Come mai si sarebbero potuti separare i protocolli rogati anteriormente al 1569 da quelli rogati posteriormente senza riordinare entrambe le serie? Il conservatore voleva semplicemente fare più spazio per poter ricevere i protocolli dei notai che morivano alla giornata, il suo ministro invece offrire al pubblico e forse, perché no, anche a noi posteri un archivio più efficiente e più ordinato ²⁵. Va ancora aggiunto che la riordinazione-separazione proposta, che comportava anche un'attenta cartellinatura ²⁶, la riunione in un unico luogo di tutti i protocolli di

²⁵ C'è almeno un luogo nella relazione del Sandrucci in cui si può leggere questa interpretazione: «[con la separazione dell'antecosimiano] si farà luogo nell'Archivio presente per tenervi comodamente quanto attiene al medesimo dopo la sua erezione, e per riporvi i nuovi materiali per il tratto almeno di 4 o 5 secoli, poiché i materiali antichi per la quantità e la loro cattiva figura occupano circa due terzi o poco meno del presente stanzone, e finalmente per tacer tutti gli altri si aprirà alla Fede Pubblica un nuovo asilo, e si miglioreranno le condizioni del vecchio»; cfr. ASFI, *Carte Gianni*, b. 20, ins. n. 464, p. 52 (numerazione del Sandrucci).

²⁶ Ecco le parole della relazione del Sandrucci: «Ciò che forma la distinzione de' libri etc. è un

uno stesso notaio che erano dispersi, la più idonea sistemazione dei fogli sciolti, la ricognizione e comunque la messa ad indice di tutti quei rogiti notarili collocati per varie cause non sotto il notaio rogatario, ma sotto un altro notaio, insomma tutte le situazioni messe in luce dal Sandrucci, furono tutte puntualmente recepite dai riordinatori.

Il Betti approva anche il terzo capo dicendo che ormai il rifacimento degli indici è improcrastinabile stante il fatto che anche questo registro, come gli scaffali, è strapieno e oltretutto è consunto e di difficile lettura giacché il «continovo maneggio» ha logorato e sbiaditi i caratteri, inoltre è quantomai opportuno rifarlo per alfabeto di cognomi, il che renderebbe più spedita la sua consultazione. Accetta anche che si possa comprare, come propone il progettista, l'indice che è stato già fatto dal prete Mariani, che non è un impiegato dell'Archivio; ma non al prezzo di centinaia di zecchini, ma per la più modesta somma di quaranta e solo dopo la realizzazione della nuova disposizione topografica, ché non accada che poi risulti infedele. Infine suggerisce non si debba tralasciare di continuare a compilare quell'altro indice che si chiama campione generale, a nomi, paternità, cognomi e paesi di origine dei notai con le epoche dei loro rogiti, giacché è proprio questo indice che poi dà origine a tutti gli altri ed «è un vero inventario di tutto ciò che abbiamo in Archivio».

È questo uno dei due punti, l'altro è l'ordinamento delle pergamene già fatto, sui quali il terzo ministro dell'Archivio pubblico ed il capo del suo dipartimento hanno la stessa opinione, se si eccettua il compenso da offrire eventualmente al prete Mariani per il suo indice, anzi il Betti riesce addirittura a migliorare la proposta del suo sottoposto chiedendo che si continui a compilare il campione generale.

Anche il quarto capo trova la benevolenza del conservatore, che dice di spogliare, naturalmente, solo le cartapecore per le quali questo non è ancora stato fatto. Lo spoglio sarà copiato in un libro a parte, vi sarà anche il numero corrispondente all'originale e conterrà anche l'indice dei contraenti, un altro libro sarà per il nome ed il cognome dei notai roganti. L'alto funzionario però sconsiglia a motivo della spesa che le

numero fisso ad ogni palchetto degli scaffali, ed un cartellino di cartapecora (che a principio, e per un tempo dopo si infilava nella fune, con cui si lega ogni mazzo, e da un tempo in qua si cuce ad una sopraccarta del protocollo etc.), in cui è scritto 'l nome del notaio, ed i numeri, che corrispondono all'indice: e siccome la lunghezza del tempo, il continovo uso de' materiali hanno fatto sì, che alcuni de' detti cartellini si sono strappati, altri sono usciti dalla fune, o si sono sdruciti, onde è che molti mazzi mancano della loro necessarissima indicazione», *Ibid.*, pp. 33-34 (numerazione del Sandrucci).

pergamene siano condizionate in volumi, si possono bensì continuare a conservare in fascicoli legati da una cordicella, non in palchetti ma in armadi contrassegnati dalla lettera dell'alfabeto corrispondente al nome del notaio che l'ha rogata, in coerenza con l'ordinamento di tutto l'Archivio. Dovranno essere formati fascicoli per lettera da cui penderanno cartellini con la lettera ed il numero che corrisponde a quello dello spoglio ed un numero del fascicolo se necessario. L'ordine non potrà essere cronologico, giacché una qualsiasi acquisizione successiva lo sconvolgerebbe, il lavoro dovrà essere eseguito dai copisti dell'Archivio con la solita mercede e forma fin qui praticata.

Non v'è da rilevare differenza di vedute su questo argomento ²⁷, salvo mettere in luce la competenza del Sandrucci, competenza che peraltro sarà confermata nello spoglio che fece delle pergamene della Camera fiscale, qualche anno più tardi, e di cui s'è detto in nota.

Alfine il magistrato ritiene del tutto inesequibili gli ultimi due capi e cioè il quinto e il sesto. Per quanto riguarda l'estrazione di tutti i contratti che interessano la corona reale per impinguare l'archivio ferrato, essa sarebbe lunga, difficile e pressoché impossibile giacché moltissimi di questi contratti si trovano tra i rogiti dei più svariati notai e non solo su alcuni particolari che hanno rogato specialmente per le case regnanti di Toscana, inoltre comporterebbe una spesa cospicua senza portare un profitto apprezzabile. Acquistare invece tutti i protocolli dei notari che fossero in possesso dei luoghi pii e degli ecclesiastici «sarebbe un moltiplicare gli enti senza necessità» ²⁸. Infatti i predetti protocolli non po-

²⁷ Va rilevato che il riordinamento e lo spoglio delle pergamene fu superato dagli eventi, infatti il 24 dic. 1778 con *motuproprio* fu creato l'Archivio diplomatico, cui tutti gli istituti versarono le pergamene che possedevano. D'altra parte bisognava dire che l'Archivio non ne aveva mai possedute un gran numero, in tutto ne aveva originariamente circa 850, perché solo di recente ne erano state versate 3500 dall'archivio delle Riformazioni. Per il *motuproprio* vedi *Leggi e Bandi*, IX, n. LXXVI. Bisogna dire, a proposito del versamento delle pergamene all'Archivio diplomatico, che il conservatore delle leggi, in una sua rappresentanza del 19 febbraio 1779, riteneva che l'Archivio generale non fosse soggetto agli ordini del *motuproprio* che istituiva l'Archivio diplomatico; giacché, sosteneva, l'Archivio pubblico non possedeva altro che pergamene contenenti contratti notarili. Anzi l'Archivio diplomatico doveva inviare a quello generale i contratti pergamenei di cui fosse venuto in possesso, questo non tanto perché unico archivio depositario delle scritture notarili, ma piuttosto perché la legge del 1569 proibiva a chiunque di trarre copia dai rogiti di notai defunti demandando questa incombenza ai ministri dell'Archivio. Tutta questa premura per documenti così antichi è, come si vede, in aperta contraddizione col pensiero del conservatore che vado esponendo. Interessanti sono peraltro le controdeduzioni dell'anonimo che informò la rappresentanza del Betti. Cfr. ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 261, prot. 12, n. 22, S; e per il versamento ricevuto dalle Riformazioni, *Archivio della soprintendenza degli archivi toscani* (ora *Archivio dell'ASFI*), Archivio diplomatico, 154 (stracciafoglio).

²⁸ A proposito degli ecclesiastici che ancora possedevano protocolli notarili bisogna dire che

trebbero appartenere che ai tempi che precedettero l'istituzione dell'Archivio pubblico, giacché è impossibile, come riconosce lo stesso Sandrucci, che siano fuori dell'Archivio protocolli redatti dopo il 1569, e quindi giusta le considerazioni già espresse nel primo capo sarebbero del tutto inutili perché pochissimo richiesti e consultati. Senza contare, conclude il conservatore di legge, che gli ecclesiastici potrebbero trafugarli e nasconderli per non esserne privati, così che li sottrarrebbero del tutto all'eventuale ricerca degli interessati, onde la medicina sarebbe peggiore del male.

A proposito di questi capi è necessario invece fare alcuni rilievi. Il primo è che non fu un atto di mera piaggeria da parte del Sandrucci proporre di impinguare l'archivio segreto di S.A.R. con gli altri contratti che non vi erano depositati; fu una moda²⁹ di questi tempi, ed in una certa misura una necessità, si ricordino le questioni giurisdizionali con la Chiesa, raccogliere in volumi le indagini sulle fonti dei diritti della corona, sia da un punto di vista pubblico che privato³⁰. Un altro aspetto importante presente nel progetto sandrucciano, non recepito dal Betti, è la necessità di far pervenire all'Archivio tutte quelle scritture possedute da altre persone o istituzioni, che disattendendo alle leggi, non le hanno

anch'essi come tutti erano tenuti all'obbedienza della legge cosimiana che l'Archivio istituì. Tuttavia alcuni archivi ecclesiastici e di opere pie ancora ne possedevano, e che questo era noto e tollerato dobbiamo evidentemente arguire.

²⁹ Non era raro che impiegati o ricercatori approntassero spogli di notai in cui erano evidenziati i rogiti pertinenti la casa Medici o comunque quella regnante. In archivio ne possediamo uno senza segnatura redatto il 1703 da Antonfelice Berardeschi, che probabilmente era impiegato dell'Archivio generale. L'opera fu presentata al granduca Cosimo III e da lui accettata con rescritto come si legge nell'introduzione. L'archivio ferrato era costituito da filze o registri sottoposti ad un particolare regime di segretezza e chiusi in armadi appositi. Nel caso dei protocolli notarili, questi erano anche chiusi in cassette di latta ed una chiave, in questo periodo era tenuta dall'avvocato regio.

³⁰ Ancora oggi conserviamo fra i vecchi inventari dell'Archivio fiorentino otto tomi, dei quali l'ultimo è l'indice, intitolati: *Lessico storico e diplomatico dei diritti e preminente della Corona di Toscana e delle condizioni dei popoli risultanti dai documenti dell'Archivio delle Riformazioni, e dai riscontri della storia d'Italia*, compilati nella seconda metà del XVIII secolo da G.B. PAGNINI, cfr., ASFI, *Vecchi inventari*, 652-659. Inoltre il Sandrucci afferma nel testo che un inventario dell'armadio segreto di S.A.R. era già stato fatto dai copisti Cavini e Bencini. Questo inventario è forse ancora superstite in copia, ed è probabilmente il n. 672 dei vecchi inventari dell'Archivio fiorentino. Tuttavia la documentazione dell'armadio fu sciolta il 1786 su proposta del soprintendente della Stufa ed approvazione dell'avvocato regio. I protocolli notarili furono collocati ai loro posti nell'Archivio e il resto della documentazione fu distribuita in altre sei parti e inviato agli uffici competenti, tra cui l'archivio della Segreteria vecchia, l'archivio delle Riformazioni e Confini, lo Scrittoio delle regie possessioni, la Segreteria del regio diritto, lo Scrittoio delle fortezze e fabbriche. Cfr. ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 470, prot. 16, n. 40, Str. e *Avvocatura regia*, filza 322, ins. 339.

consegnate. Questa opinione è di particolare importanza non tanto perché sostiene le ragioni dello Stato, fatto molto comune nel Settecento, ma piuttosto nella sua valenza archivistica infatti ciò che consigliava l'acquisizione di questi materiali era di rendere più completo il servizio al pubblico, anche se si trattava di documentazione anteriore alla legge cosimiana del 1569³¹.

Per tutte le ragioni addotte, aggiunge il Betti tirando le conclusioni, non dovendo eseguirsi la parte più gravosa e lunga ed anche più dispendiosa del progetto risulta del tutto superfluo assumere nuovo personale per aiuti ai ministri. Allo scopo di trasferire i protocolli nello stanzone superiore e farne la rivista superficiale sarebbe sufficiente il già menzionato Francesco Cavini, «che è il più pratico ed il più intelligente che si abbia fra quei ministri», con l'aiuto del custode dell'ufficio, Natale Riccardi, che cali e trasporti i mazzi. Il conservatore, dopo aver riassunto che in sintesi le fasi dell'operazione sono quattro: la costruzione della scala e la fornitura degli scaffali per sistemarvi i protocolli più antichi, il loro trasporto e la revisione da affidare al Riccardi ed al Cavini e la loro rilegatura ed il risarcimento da affidare ad Alessandro Bencini, un altro dei copisti dell'Archivio, dedica le ultime pagine ad esaminare l'ammontare delle spese, come debba essere retribuito il personale che lavorerà al progetto e quando sia il momento più opportuno per la sua esecuzione.

Le ultime parole del Betti sono per mettere in guardia il granduca sulla poca attendibilità dei calcoli di spesa del Sandrucci, mentre egli è persuaso «che sarebbe indispensabile una spesa infinitamente maggiore, ed un tempo così lungo, che farebbe molto più desiderare di vederne una volta la terminazione»³².

A questo punto vorrei dare una valutazione finale e riassuntiva del piano proposto dal Sandrucci. Anzitutto bisogna rilevare che mentre le deficienze, le incongruenze di ordinamento, la confusione sedimentata sono puntigliosamente individuate, spiegate nelle loro ragioni storiche e pratiche, e ne conseguono osservazioni molto pertinenti, i rimedi suggeriti sono ovvii, elementari, di comune buon senso³³; e non poteva essere

³¹ Notevole è anche la sua opinione sui rogiti feudali, cioè su quei rogiti fatti in territori ancora feudali che godevano di un particolare regime. L'abolizione di questi privilegi e l'obbligo della consegna all'Archivio avvenne solo dopo la legge notarile dell'11 febbraio 1815. Cfr. il piano citato a pp. 20 sgg. Ancora tutte queste cose sono un segno tangibile di una diversa concezione archivistica.

³² Cfr., ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 342, prot. 29, n. 4, S., più volte citata.

³³ A mo' d'esempio cito qui uno dei rimedi: «Per rimediare alla predetta general confusione, [cioè la collocazione di protocolli dello stesso notaio in luoghi diversi], col nuovo indice alla mano, di cui parlerò sotto a suo luogo, si farà un riscontro di tutti i palchetti, uno alla volta, cominciando

diversamente. Quello che mancava era soprattutto un buon ordine, e tuttavia stupisce che con questi ovvii rimedi non siano anche illustrati criteri archivistici di ordinamento, criteri che non sono presenti neanche nella rappresentanza del conservatore delle leggi, mentre ne troviamo spesso nelle proposte di ordinamenti di archivi di questo stesso periodo ³⁴.

E non si può neanche dire che criterio di ordinamento preponderante e ovvio dovesse essere quello cronologico, perché all'Archivio generale, se si eccettuano le filze dei testamenti nuncupativi, non c'era mai stato e non ci sarà un ordinamento cronologico fino alla fine del XIX secolo. Purtuttavia si può pensare che il progettista e con lui il suo superiore non si volessero discostare dall'ordinamento per lettera iniziale del cognome, come poi venne realizzata la riordinazione dell'Archivio antecosimiano, ma non di quello moderno di cui non sono ancor chiari i criteri. Il fatto è che, per molti aspetti, sia la proposta che la realizzazione dell'ordinamento dell'Archivio pubblico si iscrive nella più classica tradizione archivistica risalente fin al XVI secolo, che era quella di realizzare materialmente l'ordinamento e quindi ne seguivano gli strumenti che in genere erano dei repertori alfabetico-topografici, per nomi o per materia ³⁵.

dal primo fino all'ultimo, per ritrovare quale alterazione sia nel numero de' mazzi de' protocolli, e nel numero de' protocolli di ciaschedun mazzo; se riscontri il numero delle filze, mazzi fasci e fascetti, e se siano a' rispettivi posti, quindi se si trova del superfluo, si rimetta di mano in mano al suo luogo, e si notino in un quaderno tutte le mancanze, che si risconteranno, e imperfezioni, come exempli gratia: palchetto A numero 1 manca di un mazzo di quattro protocolli di ser N.N. che deve essere contrassegnato dal n° 6 e 4.

Il mazzo di n. 4 sta bene nel numero di protocolli, ma il protocollo secondo manca di repertorio, è squinternato, etc. etc.

Così facendosi de' mazzi, fasci, fascetti e filze etc. etc. facilmente si riordina quasi tutta la suppellettile dello stanzone, si ha il numero e la qualità delle sue imperfezioni, e de' corpi addosso a' quali posano, ed in conseguenza una facilità di adattare a ciascheduno i rimedi opportuni (Cfr. ASFI, *Carte Gianni*, b. 20, ins. n. 464, pp. 12 e 13).

³⁴ Per esempio nelle proposte fatte dal Signorini per l'archivio delle Regie rendite, quelle fatte dal Gavard per la Gabella dei contratti, per citarne solo alcune. Cfr. A. CONTINI-F. MARTELLI, *Le vicende ... cit.*, appendice documentaria, *passim*.

³⁵ Sono fatti così, per esempio, gli inventari copiati in ASFI, *Manoscritti*, 662. Questo naturalmente non significa che non fossero individuate le serie, anzi; ma è evidente che l'inventario-repertorio nasce dopo l'ordinamento materiale. La precedenza dell'ordinamento materiale produce una conseguenza essenziale e cioè che l'ordinamento stesso non dà origine ad una segnatura autonoma, la segnatura rimane quella di quando l'unità archivistica è stata prodotta o confezionata; e non basta; le serie non soltanto non hanno una numerazione di corda ma non c'è neanche una unica segnatura univoca per tutte le serie cosicché talune hanno indicazioni con numero e lettera, solo lettere ovvero con altri simboli per esempio: libro con tot stelle, mentre altre ne hanno del tutto empiriche del tipo: libri dell'asse, libro giallo, rosso, verde, turchino etc. Di modo che le segnature del primo tipo evidenziano immediatamente le lacune, mentre quelle del secondo tipo, per così dire, le occultano.

Merito precipuo del Sandrucci fu anzitutto quello di aver sollevato il grave e urgente problema del riordinamento dell'Archivio generale e, sebbene non avessero ottenuto una risposta immediata, le sue proposte, evidentemente giudicate degne, furono riesumate quando la riordinazione divenne improcrastinabile. Altro elemento di grande importanza fu il progetto di separazione delle scritture rogate anteriormente al 1569, unico «rimedio» che incideva sui criteri di ordinamento, progetto finalizzato non ad un accantonamento bensì ad una valorizzazione. «Propongo che si trasportino gli scritti antichi, e non gli altri: 1° Perché essendo quasi tutti laceri, vi è bisogno di preservarli come reliquie, perché perduti questi, è perduto tutto, essendo che, come ho detto, non hanno il duplicato»³⁶.

Infine non va taciuta la stupefacente conoscenza dell'Archivio, ottenuta in un tempo relativamente breve: da luglio a settembre, la sua grande competenza in fatto di ordinamento di cartapecore³⁷, la circostanza che praticamente tutti i suoi suggerimenti furono presi nella debita considerazione, perfino una sorta di rivendicazione «sindacale» per uno stipendio più adeguato per i tre ministri dell'Archivio. Il Sandrucci si può ben inquadrare tra quelle figure di archivisti settecenteschi, il cui grande e oscuro lavoro permette ancora oggi di consultare alcuni archivi che non hanno altri strumenti che quelli da loro prodotti, e di cui pochissimo si conosce e ancora non sono stati messi nella giusta luce che meriterebbero³⁸.

La scelta della precedenza dell'ordinamento materiale veniva peraltro presa con piena consapevolezza dai riordinatori. Si rifletta su queste parole del Della Nave: «Quindi è che terminata appena la separazione delle scritture inservibili, io feci trasferire nel luogo, a tale effetto preparato, i libri e filze che formano adesso l'archivio dello Scrittoio, e che si trovano descritte nel presente indice». Questa parola rinvia alla nota: «quest'indice da alcuni vien denominato inventario, benché impropriamente; perché nell'inventario si descrive ciò che si va trovando in qualche luogo, e con l'indice si denota il luogo dove prontamente trovare ciò che si cerca» (Cfr. ASFI, *Vecchi inventari*, n. 832, *Indice generale dell'archivio dello scrittoio delle Reali Possessioni, compilato nell'anno 1782* da F. DELLA NAVE, Introduzione, articolo 1° della riordinazione, le carte non sono numerate).

³⁶ ASFI, *Carte Gianni*, b. 20, ins. n. 464, pp. 50 e seguente.

³⁷ Si veda la sua proposta di ordinamento a questo proposito specialmente ove cita l'ordinamento di monsignor Garampi adottato dall'Archivio vaticano. Inoltre dimostra molta sensibilità nei confronti di questo tipo di documenti e sembra proporre la concentrazione in un unico luogo, infatti dice: vi è tutta la ragione di credere che si potrà fare una raccolta di più di centomila cartapecore. Il che poi avvenne con la creazione dell'Archivio diplomatico. Cfr. il piano citato alle pp. 22 e seguenti.

³⁸ Si veda a questo proposito: R.H. BAUTIER, *La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution de dépôts d'archives et la naissance de l'archivistique (XVIIe - début du XIXe siècle)*, in «Archivum», XVIII (1968), pp. 139-149, in particolare le pp. 146-48, dove tra l'altro si dice: «... les archivistes (...) en France et en Italie ils vont être principalement des historiens ou au moins des hommes ayant des préoccupations d'historiens. On ne saurait d'ailleurs trop insister sur le labeur des "archivaires" (...) par leur exactitude et par leur concision; comme ils se sont attaqués avec un

Il granduca, nel Consiglio di Stato decise di affidare al segretario di Finanze Piombanti gli aspetti che riguardavano la fabbrica e la fornitura degli scaffali e di dare al Cavini e Riccardi una gratificazione a fine lavoro in luogo di una provvisione fissa che poteva non essere di stimolo a rapidamente concluderlo. Fu anche scritta una lettera al soprintendente dei Monti perché cedesse lo stanzone superiore per servizio dell'Archivio generale.

Naturalmente il piano fu approvato con tutti quei limiti e quelle osservazioni rilevate dal conservatore delle leggi e la separazione dei protocolli anteriori al 1569, che nelle intenzioni di chi approvava era l'unico vero lavoro, fu affidata al Riccardi per il trasporto e al Cavini per il riordinamento. Ma, come si vedrà, la realizzazione pratica fu tutt'altra cosa sia per quanto riguarda le energie finanziarie ed umane che per il tempo che vi fu impiegato; e soprattutto per quanto riguarda le tipologie di intervento che vi furono attuate.

3. *La realizzazione dell'ordinamento: a) l'archivio antecosimiano e b) l'archivio cosimiano (post 1570), c) la repertoriazione dei testamenti, e i relativi strumenti di corredo.*

a) L'archivio antecosimiano e i relativi strumenti di corredo.

Una volta iniziate, dopo il 1782, le operazioni di riordino e la repertoriazione dei testamenti andarono avanti per circa una decina di anni fino alla fine del 1794 e forse anche oltre, infatti sicuramente il restauro e la rilegatura dei protocolli dell'Archivio nuovo, cioè di quello che noi oggi chiamiamo Notarile moderno terminò nel 1806 e quindi iniziò la sistemazione delle mandate che stavano sopra le logge del Mercato nuovo; tra l'altro con la legge del 14 settembre 1782 la soprintendenza dell'Archivio pubblico passò al segretario della Consulta che era il marchese Sigismondo Della Stufa³⁹. Purtroppo però non abbiamo anche una relazione finale⁴⁰ così come abbiamo questa iniziale e notizie assai scarse

admirable courage aux fonds les plus volumineux et les plus importants, nous leur sommes aujourd'hui redevables d'une large partie des instruments de travail qui nous en permettent l'accès».

³⁹ Valga, come nota biografica del della Stufa quanto ne dice ILDEFONSO di S. LUIGI, *Delizie degli eruditi toscani*, XV, Firenze 1781, p. 426: «(Della Stufa) Sigismondo Lotteringo d'Ugo di Gismondo d'Alessandro, Conte e Marchese del Calcione, nato a' di 7 di febbraio dell'anno 1732.

Cavaliere onoratissimo di Santo Stefano, Priore e Balli di Grosseto e Segretario della Reale Consulta per le cause di giustizia e di grazia per S.A.R. il nostro clementissimo Sovrano nel Granducato di Toscana, ed incaricato di molti altri pubblici affari e ministeri onorifici. Nel 1763 si congiunse in matrimonio colla Nobildonna, la Signora Maria Teresa del fu Nobile Uomo Giuseppe Gaburri, Dama di singolare virtude ed ultima di questa illustre famiglia; dalla quale finora ha avuti felicemente tre figliuoli maschi e tre femmine, etc.»

⁴⁰ Si vedrà in seguito che c'è qualcosa che rassomiglia ad una relazione finale, fatta a giustifica-

ci vengono dalle richieste, con relative approvazioni, di gratificazioni agli impiegati che lavoravano a questa straordinaria opera di ordinamento. Quel che ci rimane sono alcuni degli strumenti elaborati e quello che è ancora visibile sulle coste e sui piatti delle singole unità; tuttavia talora l'ordinamento non appare facilmente ricostruibile anche perché in taluni casi sono intervenuti successivi ordinamenti, ed anche interventi di restauro che hanno portato via con le coperte le vecchie segnature, e non sono pochi i casi in cui non è possibile distinguere una eventuale incongruenza nell'ordinamento da un diverso ordine successivo.

L'ottimismo del conservatore si rivelò infondato sia circa la brevità delle operazioni, che a proposito del personale che dovesse essere coinvolto nel lavoro. Infatti, come già s'è detto, furono occupati più impiegati di quanti ne fossero inizialmente destinati. Il Cavini «ha l'incumbenza di fare lo spoglio del vecchio archivio di tutti i protocolli anticosimiani; è a suo carico quelli leggere per assicurarsi dei veri loro nomi, cognomi, e giorni dei fatti rogiti e passar poi quei protocolli, che hanno bisogno di riattarsi, ai librai colle polizze indicanti nome, cognome, ed epoca dei rogiti»⁴¹. Ma il Cavini non era il solo, il secondo ministro Giovanni Marchi⁴², oltre a svolgere il lavoro ordinario, «forma il nuovo indice dell'Archivio Anticosimiano», e c'erano ancora due aiuti: il Brissoni, che suppliva alle ingerenze ordinarie, ed il Matassi, che «serve di copista e di aiuto tanto al Cavini nella separazione dei protocolli dal vecchio al nuovo Archivio, quanto al dott. Ricoveri⁴³ [il quale era addetto al riordinamento del notarile moderno], per la formazione delle polizze, e tant'altro che possa occorrere ai medesime». Il custode Tommaso Carraresi⁴⁴ «assiste il Cavini specialmente nel trasporto dei protocolli dei notari, e presta aiuto al dr. Ricoveri nel porre al suo posto i protocolli riattati nel nuovo Archivio»⁴⁵.

zione di una richiesta di gratificazione, che purtroppo però riguarda solo il riordinamento della parte cosimiana, cioè di quella parte che noi oggi chiamiamo *Notarile moderno*.

⁴¹ Così dice una corrispondenza del soprintendente con la Segreteria di Stato del 1785 per ottenere per gli impiegati la solita annua gratificazione per questo lavoro straordinario; tuttavia queste carte non si trovano nella *Segreteria di Stato*, sono state bensì ritrovate in un mucchio di materiale disordinato che è risultato fare parte dell'archivio dell'Archivio, ed è adesso in corso di riordinamento.

⁴² Prima di lavorare all'archivio è stato cancelliere alle Tratte, quindi secondo ministro all'Archivio ed in seguito ne divenne cancelliere.

⁴³ Per il Ricoveri cfr. ASFI, *Conservatore delle leggi*, filza 112, c. 60.

⁴⁴ Il Carraresi aveva preso il posto del Riccardi, destinato ad altro ufficio. Sappiamo, peraltro, che il Riccardi ordinò nel 1779 l'archivio del Magistrato dei pupilli (Cfr. ASFI, *Segreteria di Stato*, filza 279, prot. 14, n. 26, B).

⁴⁵ Nella sua proposta il soprintendente spiegava che aveva accresciuto di quattro zecchini,

Insomma l'opera fu lunga, complessa e laboriosa e furono praticamente coinvolti tutti gli impiegati dell'Archivio, dal cancelliere ai custodi, perché chi non vi era occupato direttamente svolgeva anche il lavoro d'ordinaria amministrazione spettante a chi era invece occupato a tempo pieno, ad esempio il Bencini ⁴⁶, secondo copista, suppliva nel lavoro ordinario e teneva il conto dei manifattori e dei librai occupati nel restauro e legatura dei protocolli; e inoltre vi furono assunti aiuti e soprannumerari, proprio come proponeva il Sandrucci.

L'Archivio vecchio o antecosimiano trovò posto sugli scaffali dello stanzone superiore, che erano contrassegnati da una lettera dell'alfabeto. I protocolli erano sistemati, probabilmente sempre di piatto, sullo scaffale che aveva la stessa lettera iniziale del cognome del notaio, erano divisi sempre in mazzi con criterio non uniforme, dai mazzi sporgevano polizze di carta che portavano l'iniziale del cognome del notaio, il numero progressivo che indicava il mazzo o fascio, e gli anni estremi di rogito. Il numero progressivo rappresentava la corda o catena dei mazzi e ricominciava ogni volta da uno col mutare della lettera cosicché l'Archivio risultò ordinato da (dell') Abbaco Andrea di Banco, pisano, abitante in Firenze, cui apparteneva il primo mazzo della lettera A, a Zucchini Iacopo di Filippo da Volterra, cui apparteneva il mazzo n. 58 della lettera Z. Inoltre da quanto si è appena detto gli interventi di risarcimento e di legatura furono piuttosto ampi e i fogli sciolti, che come si dirà più avanti sono chiamati filze, erano condizionati in «cassette» fatte di cartoncino ricoperto di pergamena, e chiuse con otto coppie di nastro.

Gli strumenti che furono originati da questo ordinamento e che erano a corredo e servivano per la ricerca sono tre registri «in carta reale», secondo la dizione del tempo, tuttora superstiti e consultati nella sala di studio dell'Archivio fiorentino ⁴⁷. Il primo derivava dal campione generale ed elencava i notai in ordine alfabetico col nome di battesimo, paternità, cognome e luogo di origine, col rinvio al cognome sotto cui erano conservati i protocolli. Un tale strumento risultava particolarmente utile in tutti quei casi in cui non era stato possibile attribuire con

togliendoli ad altri, la gratificazione del Carraresi «perché veramente nell'anno presente il detto Carraresi ha prestato l'opera sua nel rimettere, e buttar giù i mazzi dei notari tanto nel vecchio che nel nuovo Archivio, con il dott. Ricoveri e Cavini».

⁴⁶ Per un profilo del Bencini redatto quando nel 1768 era secondo copista. (cfr. ASFI, *Conservatore delle leggi*, filza 112, cc. 63 sgg.).

⁴⁷ Cfr. ASFI, *Inventari di sala di studio*, N/36 (indice a paesi), N/37 e N/38 (indici a cognomi con rinvio alle segnature), N/39 (indice a nomi di battesimo).

sicurezza un cognome ad un certo notaio, soprattutto quelli più antichi; e in quegli altri casi, non rari, in cui il notaio non aveva protocolli autonomi, ma fogli o quaderni sciolti in un altro notaio.

Il secondo era un registro, sempre «in carta reale», in cui erano registrati i notai in rigoroso ordine alfabetico per cognomi, nomi, paternità e luogo di origine con accanto in quattro finche diverse il numero progressivo del mazzo, il numero dei protocolli compresi nel mazzo, e infine le date estreme dei rogiti; era ancora segnalata la circostanza che invece di protocolli trattavasi di filze, che occupavano l'ultimo o gli ultimi numeri di corda. Questo si verificava quando il notaio aveva carte o quaderni sciolti, che non erano pervenuti all'archivio condizionati in registri, ovvero erano alla rinfusa ed erano stati ordinati cronologicamente. Si segnalava altresì se il notaio aveva protocolli separati per testamenti e ultime volontà. V'erano inoltre varie segnalazioni alcune pertinenti all'ordinamento, come una collocazione particolare o la presenza in un notaio di rogiti di altri notai, altre invece attinenti a curiosità o cose notevoli. Il registro era ed è diviso in due tomi, il primo dalla A alla I e il secondo dalla L alla Z.

Il terzo poi era un indice per paesi in cui ai paesi seguivano i notai in ordine alfabetico per cognomi. Il paese però che è sempre quello di origine o al massimo dove il notaio abitava, è confuso col luogo di rogito che spesso è tutt'affatto diverso e ancora più spesso i luoghi di rogito sono svariati e per conoscerli bisogna vedere nel protocollo. Detto questa bisogna illustrare un'ultima questione di notevole interesse.

I riordinatori dovendo operare una cesura, che almeno nelle intenzioni teoriche, aveva un contenuto esclusivamente organizzativo, pratico e strumentale, scelsero la data del 1° marzo 1569 (1570 per noi moderni). E non poteva essere scelta data migliore e più appropriata, giacché essa rappresentava e ancora rappresenta il discrimine tra due modi di conservare e tramandare gli archivi notarili: il primo privatistico ed il secondo squisitamente pubblico. Tuttavia questo *modus operandi* fu portato fino alle estreme conseguenze separando la documentazione dei notai, che erano in attività anteriormente al 1° marzo 1570 e lo furono ancora successivamente, in due tronconi: la parte antecosimiana e quella cosimiana. Questa scelta appare oggi, e probabilmente ad alcuni dovette apparire anche allora, illogica, senza fondamento giuridico ed archivistico. È un peccato che non ci sia dato di conoscere, attraverso relazioni o piani di lavoro, se ci fu dibattito su questa questione e perché fu adottata questa soluzione.

Questa divisione risulta per noi assai artificiosa e lo dimostreranno

alcuni esempi. Ci sono circa 791 notai che hanno almeno un protocollo che inizia nel corso dell'anno 1570; ne ho schedati 274: di essi 261 hanno anche protocolli nel Notarile antecosimiano (percentualmente rappresentano il 95,2%), ma dei 14 che non ne hanno almeno cinque hanno rogato precedentemente all'entrata in vigore della legge ed hanno un quadernuccio allegato al protocollo del Notarile moderno; ciò significa che la loro documentazione è andata perduta. Così si verificano dei casi perlomeno strani. Giovanni Ficarelli da Samminiato ha 7 protocolli nel moderno e 13 nell'antecosimiano, Nascimbeni Bernardino dalla Rocca Sancasciano ne ha 75 nell'antecosimiano e uno solo nel moderno. Ma accadono anche casi clamorosi come questi due.

Iacopo Buini da Ronta ha 14 protocolli nell'antecosimiano e uno solo nel moderno, ma è registrato sotto due cognomi diversi; infatti è Buini nell'Archivio vecchio e (da) Ronta in quello nuovo, errore originato dalla nota di consegna del protocollo e dal fatto che non v'è in quello del Notarile moderno né intestazione né sottoscrizione finale, la quale peraltro compare col cognome Buini nella filza delle «mandate». Ancora più clamoroso è il caso di Giovanni Castaldi da Camerino, notaio pubblico fiorentino che ha un protocollo tra gli antecosimiani, il cui ultimo atto è del giorno precedente l'entrata in vigore della legge e poi ne ha tre tra i cosimiani, il cui primo rogito però è del 31 maggio 1589, con un'interruzione dei rogiti e quindi anche della documentazione di circa 20 anni. Casi del genere potrebbero indurre in errore chiunque faccia una ricerca sia di carattere giuridico che storico.

Così non può essere considerato un errore eclatante il fatto che Mario Montorzi⁴⁸, stilando le note biografiche di Matteo Bruneschi, un notaio che ebbe una lunga carriera come pubblico funzionario presso i tribunali ed uffici del Granducato e scrisse anche una memoria sulla nobiltà del notariato, dica che i rogiti del Bruneschi non vadano oltre il 1569. In realtà questo notaio, che ebbe una vita lunghissima, ha ancora altri 11 protocolli nel moderno ed i suoi rogiti terminano nel 1621. D'altra parte bisogna dire che spessissimo, i notai erano inadempienti circa alcune norme elementari sulla tenuta dei loro protocolli; così non molti erano coloro che permettevano l'intestazione sulla prima carta del protocollo e ancora meno erano coloro che lo asseveravano con la sottoscrizione finale. Quasi tutti i notai di cui, dicevo poc'anzi, ho fatto una

⁴⁸ Cfr. M. MONTORZI, *Il notaio di Tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi, e qualche spunto analitico*, in CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Il notariato nella civiltà toscana, atti di un convegno (maggio 1991)*, Roma 1985, pp. 5-59, in particolare p. 44.

scheda, nell'intestazione ricordano la legge cosimiana e dicendo l'ordinale del protocollo ricordano che è il primo dopo la legge cosimiana, ma il tal numero dall'inizio della loro professione notarile.

Tuttavia anche in questo caso si saprebbe che un notaio che è nel moderno ha anche dei protocolli nell'antecosimiano, ma non viceversa; e rimane il fatto che separare la documentazione di uno stesso notaio non ha senso logico né giuridico, perché gli atti avevano lo stesso valore e la legge cosimiana non li discriminava, ed è comunque una operazione archivistica anomala, perché significa interrompere uno stesso genere di atti prodotti dalla solita persona e per il solito fine. La ragione più grave è però che così facendo si creava imbarazzo alla ricerca prima giuridica e poi storica qualora non si fosse avvertito sugli strumenti di corredo, come di fatto avveniva e tuttora avviene, che quel tal notaio ha protocolli in entrambi gli archivi.

Credo, e probabilmente è molto vicino al vero anche sulla scorta di quello che tra poco dirò sull'ordinamento del Notarile moderno, che la ragione di questo criterio sia stata quella di far iniziare questo Archivio nuovo, come lo chiamano nelle corrispondenze, con l'anno in cui il Pubblico generale archivio fiorentino era stato istituito; e far terminare l'Antecosimiano con la stessa data. Tuttavia la questione necessita di un approfondimento e allora bisogna innanzitutto dire che per la dottrina dei secoli XVI, XVII e XVIII non discriminava giuridicamente le scritture dei notai. Anzi avveniva proprio il contrario e cioè che scritture private, senza asseverazioni formali, ma custodite in un pubblico archivio, fossero considerate alla stessa stregua di quelle formalmente ineccepibili.

Il problema è trattato dal Cravetta nel libro *De antiquitatibus temporum* affrontando la questione: «scriptura non solemnis quando ratione archivi habetur pro publica, et authentica». L'autore, dopo aver detto che la scrittura privata non prova quando non procede dall'archivio pubblico, afferma che quando questa è invece conservata in un pubblico archivio le si può dare piena fede per tre motivi: 1° perché nell'archivio assiste un ufficiale pubblico, 2° perché quelle scritture pigliano autenticità dall'esser collocate fra scritture autentiche, 3° per la fede che prendono dal fatto di essere archiviate. Infine il Cravetta riconosce piena fede anche alle scritture notarili asseverate coi segni e sigilli dei notai, le quali ancora si trovino presso i privati, perché confezionate prima della creazione dell'archivio pubblico ⁴⁹.

⁴⁹ Cfr. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE (d'ora in poi BNCFI), *Manoscritti, Magliabechiano*, Classe XXV, 419, c. 33. È uno dei manoscritti di Ferdinando Leopoldo Del

Infatti l'Archivio rilasciava allo stesso modo le copie e le fedeli di tutte le scritture prescindendo dal tempo dei rogiti, sia prima che dopo questo ordinamento. Purtuttavia la proposta contenuta nel piano del Sandrucci diceva:

«Si separino dunque, senza questo variare i canoni dell'Archivio, e col'istessa disposizione, gli scritti notarili anteriori all'erezione dell'Archivio, di qualunque natura si siano, i quali tutti mancano di duplicati, e de' requisiti prescritti dalle leggi nell'erezione dell'Archivio, e dopo, si trasportino in detto luogo, lasciandosi nello stanzone attuale tutti gli altri, che sono secondo le leggi, tutti uniformi, e tutti coi duplicati, quali si conservano con tutta la cautela sopra la Loggia di Mercato nuovo.»⁵⁰

In realtà però c'è anche da aggiungere che non è affatto vero che almeno talune scritture antecosimiane non avessero «duplicato», e questo si può chiaramente vedere nei notai: Pontassievi Lorenzo, che il Sandrucci conosceva bene come si vede da altro luogo del suo piano, e ancor più chiaramente in Nascimbene Bernardino di Nascimbene, che ha di tutti i protocolli antecosimiani la minuta⁵¹; senza contare tutti i libriccini e *liber cedularum* di tutti i notai pistoiesi, che sono al di là di ogni ragionevole dubbio minute e non imbreviature sul protocollo; e ancora si può pensare a tutte le matrici presenti in archivio sia di notai fiorentini che contadini. In verità era successo proprio quello che si sosteneva nella dottrina dell'epoca e che sopra si illustrava; e cioè che proprio il fatto che copie informi, imbreviature non regolari, scritture non tenute secondo tutti i dettami delle leggi erano pervenute in archivio, come se fossero state tenute dal notaio secondo le buone regole, sanava tutte le illegittimità e sanzionava in modo definitivo tutte le scrit-

Migliore, la pagina contiene una «memoria erudita sul pubblico Archivio dei contratti fiorentino», che si è cercato di riassumere nel testo. Per il Cravetta cfr. A. CRAVETTA, Ferrariensis, *Tractatus de Antiquitate temporum*, Lugduni 1562, pp. 67 sgg.; ed anche S. SCACCIA, Romanus, *De iudiciis causarum civilium, criminalium et haereticarum*, Venetiis 1648, II, cap. 11, nn. 751, 779, 796 etc. Di opinione parzialmente diversa il De Luca: «Praeterea, solum archivium robor non praebet scripturae informi, quae ibi reperiantur, (...) sed ipsa scriptura, habere debet faciem ac formam publicae ac probantis ...», anche se attribuisce un particolare valore alle scritture custodite negli archivi pubblici. Cfr. I.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, XV, *De iudiciis*, Venetiis 1734, disc. XXVIII, n. 23, p. 78. Invece è dell'opinione comune che «scriptura privata in Archivio habet adminiculum validitatis» (*ibid.*, X, *De fidecommissis, primogenituris*, disc. CLXXX, n. 5, p. 319.

⁵⁰ Cfr. ASFI, *Carte Gianni*, b. 20, ins. n. 464, p. 50.

⁵¹ Cfr. ASFI, *Notarile antecosimiano*, nn. 14795-14869; sono minute dal n. 14832 al 14866, gli ultimi tre pezzi sono minute dei rogiti fatti sotto la legge cosimiana; i numeri da 14795 al 14831 sono i protocolli veri e propri, che sono di formato più grande, con le asseverazioni di rito; tra l'una serie e l'altra c'è una corrispondenza biunivoca. Per quanto riguarda invece il Pontassievi si veda *ibid.*, nn. 17263 e 17267-17272, che sono «filze» come le chiama lo stesso notaio nell'intestazione, e cioè minute dove il notaio annotava il contratto prima di metterlo al protocollo.

ture. In realtà il Sandrucci mirava, e in una certa misura i riordinatori fecero propria questa intenzione⁵², come si può evincere facilmente dall'epigrafe finale da lui stesso dettata e da altri luoghi di questo piano, a fare un archivio in una certa misura diverso e separato delle scritture antecosimiane, di cui attribuire tutto il merito a Pietro Leopoldo.

In definitiva i riordinatori non tennero conto di questi problemi, o perché estranei alla loro concezione o perché semplicemente li considerarono irrilevanti, anche se esaminarono in modo approfondito e capillare la documentazione⁵³, pur incorrendo naturalmente in errori. Ad esempio proprio il Pontassievi non ebbe correttamente collocato l'unico protocollo che rogò sotto l'impero della legge cosimiana, ed è ancora attualmente nel Notarile antecosimiano⁵⁴. È sempre per lo stesso notaio fu accolto il suggerimento del Sandrucci di ricopiare i protocolli che andavano distruggendosi per via dell'inchiostro acido che aveva corroso la carta⁵⁵.

b) L'Archivio cosimiano (*post* 1570) e i relativi strumenti di corredo. Contemporaneamente al riordino e separazione dell'Archivio antecosimiano, procedeva l'ordinazione dell'Archivio nuovo, e questo lavoro presenta subito un aspetto singolare, infatti mentre quello sui protocolli antichi è considerato straordinario, questo sul materiale cosimiano è considerato di ordinaria amministrazione, cosicché mai furono chieste

⁵² Alla fine del lavoro gli impiegati chiesero di poter mettere a proprie spese un'epigrafe, rimettendo anche una minuta. Cfr. ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 494, prot. 11, n. 45, Str. La soluzione dell'affare non fa cenno dell'epigrafe ed io non sono riuscito a trovare la sua minuta. Il negozio è del 12 luglio 1787.

⁵³ Si veda per esempio nell'inventario N/38 c. 129, il notaio Rosselli Bastiano di Giovanni da Terranuova di cui alcuni pezzi sono segnalati come matrici, cioè minute; sono le attuali segnature, *Notarile antecosimiano*, nn. 18215 seguenti. Inoltre anche c. 95 v, il notaio Perondini Giovanni Antonio di Filippo da Prato, di cui sono segnalati alcuni bastardelli (*ibid.*, nn. 16629-16631). Comunque, a riprova dell'attenzione con cui i pezzi furono esaminati, si possono vedere tutte le numerose e puntuali osservazioni e rinvii in moltissimi luoghi degli inventari-repertori citati.

⁵⁴ Cfr. ASFI, *Notarile antecosimiano*, n. 17265, che è stato rogato dall'1 mar. 1570 al 3 set. 1573 ed è senz'altro un protocollo del moderno perché c'è il timbro a secco e la nota di consegna. Le carte bianche sono state riutilizzate per copiarci un altro protocollo corroso (n. 17263). E tuttavia, anche a conferma della scrupolosità con cui fu esaminata la documentazione come già nella nota precedente si rilevava, si veda nell'inventario di sala di studio N/37 a c. 67 l'annotazione al notaio Niccolò di Angiolo di Niccolò da Montepulciano, la cui documentazione, per errore di lettura del luogo di origine, era stata divisa in due tronconi, ma riconosciuta come unitaria al controllo prima della redazione dell'inventario. Purtroppo però attualmente non solo la documentazione rimane separata, ma non v'è neanche nel nuovo indice (N/274) alcuna annotazione. Cfr., *ibid.*, nn. 15003-15006 e 15027-15030.

⁵⁵ Cfr. *ibid.*, i nn. 17250, 17252, 17260-17261, 17264, sono copie fatte all'inizio dell'Ottocento di protocolli che ormai erano inutilizzabili per via dello sbriciolamento della carta a causa dell'inchiostro acido, come già s'è detto.

gratificazioni particolari. Il ministro che vi lavorò e coordinò tutto il lavoro fu il dottor Alessandro Ricoveri, che «ha l'incumbenze di allibrare tutti i protocolli riattati ed indebitarne i rispettivi notari, e colloca al suo posto i protocolli riattati nel nuovo Archivio con farne i mazzi, e cartelle per la stampa»⁵⁶. Il lavoro procedeva in questo modo: i riordinatori dopo aver individuato tutti i protocolli di uno stesso notaio, gli assegnavano un numero progressivo e lo scrivevano sulla prima carta del protocollo coll'ordinale del protocollo stesso, sul primo era anche scritto il numero complessivo dei protocolli dello stesso notaio, quindi i protocolli erano affidati ai librai per la rilegatura⁵⁷ e, se del caso per il restauro; lo stampatore li provvedeva degli idonei cartellini.

L'ordinamento che ne seguì non è stato ancora del tutto chiarito, certamente vi presiedevano criteri complessi cui sembrano essere estranei sia l'ordine cronologico che quello alfabetico. Quello che è assolutamente sicuro è che, a differenza dell'antecosimiano il numero progressivo non era la corda o catena dei mazzi bensì dei notari. È questo un elemento assolutamente significativo, perché, come tutti sanno, gli archivi notarili sono degli archivi particolari composti dagli archivi dei singoli notai, che sono semplicemente accostati uno accanto all'altro, e questa peculiarità sembra essere riconosciuta, non si sa con quanta consapevolezza, dagli ordinatori settecenteschi⁵⁸.

⁵⁶ Cfr. più sopra la nota 40.

⁵⁷ In quest'occasione tutti i protocolli del *Notarile moderno* furono rilegati *ex novo*.

⁵⁸ Nel corso del convegno, durante l'esposizione dell'esperienza di riordinamento del fondo notarile dell'Archivio di Stato di Taranto da parte di Silvana Tarantini, Domenico Mairota, Maria Teresa Andriani e Ottavio Guida, è emerso che proprio in questo modo stanno facendo l'ordinamento, e cioè ordinano le schede (come adesso tecnicamente si chiama tutta la produzione di un notaio) di ogni singolo notaio. Questa singolare coincidenza con un evento, certamente ignoto agli archivisti tarantini, perché non esistono lavori né a stampa né manoscritti sugli ordinamenti settecenteschi dell'Archivio dei contratti fiorentino, dimostra quanto sia necessario lo scambio di esperienze tra archivisti che lavorano a fondi omologhi anche se con specifiche peculiarità. L'esperienza di questo convegno e l'approfondimento della situazione fiorentina, tra l'altro, mi hanno portato alla profonda convinzione che la storia del notariato italiano, almeno per quanto attiene all'espletamento della funzione istituzionale di rogito, sia molto più unitaria, tanto nella sua evoluzione che nelle sue peculiarità, di quanto non si creda. Estremamente significativo è infatti che anche a Firenze così come era già noto per Genova, Napoli e Sicilia si possano riconoscere nella documentazione notarile serie distinte di minute e registri o protocolli. Voglio anche qui esprimere l'assoluta convinzione della necessità improrogabile di indagini approfondite sui destini delle scritture notarili a partire dal XIII secolo. Credo che, a parte la felice situazione di Genova, poi per il resto d'Italia la situazione sia del tutto simile per quanto riguarda l'entità della documentazione superstite. I venti protocolli di notai toscani del XIII secolo insieme con alcuni frammenti, conservati nell'Archivio fiorentino, e che rappresentano altro che la miseria dello 0,093%, non sono molto di più di quelli siciliani e napoletani. Io non saprei come, ma bisogna allargare le indagini il più possibile, servendosi dei fondi diplomatici, degli archivi privati, di quelli ecclesiastici, insomma servirsi di qualsiasi cosa pur di chiarire la storia degli archivi notarili, una volta che quelli che li avevano pro-

La collocazione pratica dei protocolli sugli scaffali non era probabilmente più di piatto e raggruppati in mazzi ⁵⁹, ma quasi certamente di taglio infatti sulla costola erano incollati tre cartellini a stampa che ne individuavano la segnatura. Il cartellino centrale portava, e ancora porta, il cognome e nome del notaio e gli estremi cronologici dei rogiti di ogni singolo protocollo, il cartellino in basso è costituito da una frazione: a denominatore il numero progressivo o corda dei notai e a numeratore, con numero arabo, l'ordinale dei protocolli; il cartellino in alto era sempre una frazione che aveva per denominatore il numero dello scaffale e per numeratore quello della scansia o palchetto in numeri romani; quest'ultimo cartellino non è più visibile perché coperto da un altro di un successivo ordinamento. La corda dei notai risultò così formata da Andrea da Mosciano che era il numero 1 con un solo protocollo rogato dal 1569 al 1571 a Niccoli Giovanbattista che era il numero 5643 con un solo protocollo rogato dal 1569 al 1574, compresi fra gli anni 1° marzo 1569 (1570 per noi moderni) a tutto il 1787, e questa corda o catena dei notari costituiva anche l'ordine e determinava la successione materiale dei protocolli sugli scaffali ⁶⁰.

Gli strumenti di corredo elaborati furono due indici generali, «il primo per alfabeto delle due prime lettere, il quale serve non solo per ritrovare i notari di già morti dal 1569 a tutto il 1787, ma ancora per notarvi quelli, che alla giornata vanno morendo, non potendosi questi mettere nell'altro». Era quest'indice altrimenti detto campione generale e sicuramente era inframmezzato di spazi e pagine bianche per potervi fare le aggiunte di cui si parla.

«L'altro poi è compilato per rigoroso alfabeto e questo parimente comprende tutti i notari morti dal 1569 a tutto il 1787, e con l'aiuto di questo si trovano i suddetti notari col risparmio di due terzi di tempo.

I suddetti indici sono formati a tabella con questa divisione = Cognome = Nome = Nome del Padre = Numero de' protocolli del rispettivo notaio = Anno del principio del rogito = Anno del fine del rogito = Numero dello scaffale = numero della scansia = e finalmente numero del notaio = in conseguenza tre colonne di scritto e sei di numeri.

I notari registrati fino al presente sono in numero di 5643» ⁶¹.

dotti morivano. Sono fortemente convinto che le sorprese non mancheranno, e cadranno tanti luoghi comuni che si reggono solo perché ancora nessuno si è preso la briga di confutarli.

⁵⁹ Dalla citazione di cui alla nota 40 sembra invece che il primo orientamento fosse quello di distinguerli sempre in mazzi, tuttavia l'impostazione delle segnature sulla costola paiono escluderlo.

⁶⁰ Le attuali segnature nell'ASFI dei suddetti notai sono rispettivamente: *Notarile moderno*, 17 e 101.

⁶¹ I periodi tra virgolette sono tratti dalla supplica di Alessandro Ricoveri che sta in ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 556, prot. 12, n. 22, Str. dell'anno 1790.

Entrambi furono elaborati e scritti presso la sua abitazione dal dottor Alessandro Ricoveri che per questo chiese una gratificazione con una supplica da cui sono tratte le parole tra virgolette. Questi due indici sono oggi entrambi perduti, in parte sicuramente perché consunti e rovinati dall'uso e in parte perché ormai poco utilizzabili per via delle aggiunte fatte successivamente. Ne esiste però una copia piuttosto consunta e rovinata anche questa dall'uso quotidiano, posseduta peraltro ancora dall'Archivio notarile distrettuale di Firenze, che contiene i notari che rogarono e morirono tra il 1569 ed il 1865»⁶².

c) La repertoriatura dei testamenti, e i relativi strumenti di corredo.

Anche i testamenti, come tutti i rogiti notarili conservati in Archivio erano contenuti in una doppia serie: in quella dei Protocolli e in quella delle Mandate, le quali però non erano conservate e raccolte per singoli notari, bensì in ordine cronologico per filze trimestrali, e si trovavano come tutta la serie delle Mandate, dal 1612 sopra le logge del Mercato nuovo⁶³. In questo periodo la cancelleria dell'ufficio era oberata dalla richiesta delle cosiddette fedi negative e cioè una fede che attestasse che determinati beni non fossero sottoposti a vincolo fidejussorio. Il conservatore Domenico Betti aveva giustamente osservato nella sua informazione che «nel corso di più di dugento anni facile è stato il ritrovar con prontezza qualunque recapito, che in esso [Archivio] si conserva, quando chi ricercò *abbia dato le notizie necessarie per rintracciarlo*». E proprio questo è il problema, infatti allora come ancora oggi per poter fare una ricerca in un archivio notarile con successo, bisogna conoscere il nome del notaro, che ha rogato l'atto che interessa. Così il soprintendente marchese Sigismondo della Stufa chiese, nel settembre del 1784, al sovrano di porre in ordine cronologico i testamenti e rifare gli indici, che sarebbe stato di utilità grandissima. Infatti «presentemente se alcuno desidera un testamento, se non porta il nome del notaro che lo ha rogato, è quasi impossibile che lo trovi». La proposta fu approvata⁶⁴.

Il riordino cronologico era oltremodo necessario perché negli ultimi tempi non si era più seguito il metodo di farlo, come era stato per il passato, e legarli in filze trimestrali; e l'operazione era indispensabile «per

⁶² Presso l'Archivio notarile distrettuale di Firenze si trova anche un indice a paesi, composto contemporaneamente a quello di cui si parla nel testo. L'indice a cognomi porta anche gli ulteriori aggiornamenti fino alla fine del secolo, quando poi fu fatto un nuovo ordinamento.

⁶³ ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 556, prot. 12, n. 22, Str. del 1790, relazione del soprintendente Riguccio Galluzzi.

⁶⁴ *Ibid.*, filza 409, prot. 4, n. 8, Str. del 1784.

impedire qualunque pericolo di smarrimento di detti testamenti, giacché stavano tutti in questo Archivio serrati in armadi, ma alla confusa e senza essere legati in filze»⁶⁵ e il pericolo di smarrimento derivava dalle ricerche quotidiane che si dovevano fare per servizio del pubblico, proprio per le fedi negative di cui si diceva, provocate dal *motuproprio* del 14 marzo 1782⁶⁶ sui fedecommissi. La riordinazione e compilazione degli indici o campioni fu conclusa entro il 1789 per il periodo di tempo che andava dal 1780 al 1730; la scelta di cominciare dagli anni più recenti era del tutto ovvia anche perché era di più immediato interesse per il servizio al pubblico, oltre alle ragioni sopra espresse.

E ancora con ordine retrogrado si procedette dal 1729 al 1569⁶⁷. Ma anche per queste filze, che erano in numero di 513, fu necessario rivedere l'ordine cronologico, giacché v'erano molti errori, e una volta sciolte fu necessità di procedere di nuovo alla loro legatura, così in questa occasione, si procedette anche per questo materiale ad un lavoro di ricondizionamento e restauro. Il lavoro consistette «con trascrivere in tante polizze dalle mandate suddette i cognomi, e nomi dei testatori, e dei loro padri, giorno, mese ed anno del seguito rogito»⁶⁸, il che comportò la compilazione di una massa incredibile di polizze dell'ordine di alcune centinaia di migliaia. Le polizze furono messe in rigoroso ordine alfabetico e quindi trascritte sui campioni, ed una buona parte delle medesime fu sottoposta ad un riscontro, verificando sui protocolli i cognomi che sembravano dubbi, «all'oggetto di esser certi che il lavoro fosse eseguito colla maggior sicurezza, giacché lo sbaglio di un cognome di un testatore può portare il rischio di non potersi più rinvenire il testamento del cognome sbagliato»⁶⁹.

I primi tre campioni, coi loro duplicati, furono trascritti, sempre a casa loro, dai dottori Giovanni Marchi e Alessandro Ricoveri. Il lavoro

⁶⁵ *Ibid.*, filza 556, prot. 12, n. 22, Str. del 1790, relazione del soprintendente Riguccio Galluzzi.

⁶⁶ Il *motuproprio* affrancava i fedecommissi dividui, cfr., *Leggi e Bandi*, XI, n. XVII. La prima legge che disciplinava e riformava questo istituto è del 22 giugno 1747 e si può vedere in L. CATINI, *Legislazione ... cit.*, XXV, pp. 362 seguenti.

⁶⁷ Cfr. ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 524, prot. 20, n. 14, G, del 1789.

⁶⁸ *Ibid.*, filza 673, prot. 22, n. 16, G, dell'anno 1798, relazione di Bernardino Sciarelli.

⁶⁹ *Ibid.*, filza 556, prot. 12, n. 22, Str. del 1790, relazione al soprintendente di Alessandro Ricoveri e Giovanni Marchi. Nell'esperienza ultra decennale di consulenza nella sala di studio dell'Archivio fiorentino mi è occorso di rilevare solo un errore, e cioè a proposito del testamento di Fortini Gaetano di Francesco del 16 aprile 1833 nel repertorio è indicato come notaio rogante ser Ulivelli mentre è Ulivieri; e come si vede è un repertorio fatto successivamente. Cfr. ASFI, *Repertorio generale dei testamenti*, decennio 1831-1840.

continuò non solo fino a comprendere tutti i testamenti dal 1569, ma furono indicizzati anche tutti quelli che mano a mano arrivavano in archivio cosicché noi ancora oggi abbiamo a disposizione degli studiosi, nella sala di studio dell'Archivio fiorentino 43 grossi volumi di indici decennali dei testatori dal 1569 fino al 1880, 27 di essi arrivano fino al 1800 e furono elaborati durante questi lavori di riordinamento ⁷⁰.

Infine a coronamento di tutto il lavoro, il 1798 l'aiuto del soprintendente dottor Bernardino Sciarelli chiese di procedere

«alla riordinazione delle disposizioni testamentarie solenni in scriptis pubblicate e non pubblicate, di quelle ricevute dai parrochi, e verificate con sentenza dei giudicanti, e finalmente delle altre rogate fuori di questi felicissimi stati, ed esibite in questo Pubblico Generale Archivio, per prodursi archiviate nei tribunali del Granducato, e che per lo più interessano i sudditi della R.A.V., all'oggetto di formarne i corrispondenti campioni, acciò questo lavoro che ha portato e porta tanta utilità al servizio del pubblico possa dirsi completo» ⁷¹.

Naturalmente anche questo accampionamento ebbe luogo, almeno parzialmente, cosicché abbiamo l'indice dei testatori, il cui testamento fu rogato da notai forestieri e quello dei testamenti ricevuti *coram parrocho*; anche questi strumenti di ricerca sono tuttora di molta utilità per gli studiosi ⁷². Alfine furono altresì fatti i duplicati per tutte quelle serie che ne mancavano oppure erano stati interrotti, perché tutti i documenti presenti in Archivio avessero il loro duplicato proprio come, ancora una volta, aveva proposto il Sandrucci ⁷³.

4. *Riflessioni conclusive sull'esperienza settecentesca.* Prima di passare a considerazioni di ordine generale vorrei farne qualcuna di carattere meramente archivistico. Gli archivi che sortirono fuori dagli ordimenti fatti alla fine del '700 e che sono stati ampiamente illustrati sopra, furono qualitativamente e strutturalmente diversi. Anche nell'Archivio generale fu accolto l'orientamento ormai prevalente di dividere l'archivio in due sezioni: una parte più squisitamente «storica» ed un'altra con caratteri più squisitamente giuridici e amministrativi. La data che fu scelta, pur essendo di per sé molto significativa, in realtà non discriminava la

⁷⁰ Queste repertorizzazioni continuarono fino all'anno 1905. Infatti presso l'Archivio notarile distrettuale di Firenze ci sono ancora cinque repertori dal 1881 fino a tale data. Per il periodo successivo le norme prevedono altre forme di repertorizzazione.

⁷¹ Cfr. ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 673, prot. 22, n. 16, G, dell'anno 1798, relazione di Bernardino Sciarelli.

⁷² Cfr. ASFI, *Inventari*, N/351; N/352; N/353.

⁷³ Cfr. il suo piano citato a p. 38.

documentazione secondo criteri «storici» o «giuridici» perché, come ognuno vede, non si può assolutamente dire che i rogiti fino al 1600 o anche fino al 1650 potessero avere lo stesso «interesse giuridico» di quelli settecenteschi più recenti o comunque, ne avessero di più di quelli antecosimiani.

Vero è però che affermare che questi riordinatori abbiano classificato l'Archivio antecosimiano, come archivio «storico» è una forzatura, meglio si direbbe che gli ordinatori separarono, per scopi eminentemente pratici, la documentazione più antica che aveva meno interesse per il servizio al pubblico, che era uno dei precipui compiti d'istituto dell'Archivio dei contratti; e d'altra parte questo è chiaramente dichiarato in tutti i documenti. In verità il riconoscimento della storicità degli archivi notarili entro una certa data ebbe un cammino lungo, difficile e travagliato; già presente come norma in una delle prime leggi unitarie del 1879, che prevedeva anche il versamento della documentazione fino al 1800, per aver pratica attuazione si dovette aspettare la legge sugli archivi di Stato del 1939, oggi abrogata, e quindi la legge del 1952, sull'ordinamento degli archivi notarili e infine quella del 1963 sempre sugli archivi di Stato, leggi tutte che contenevano e contengono una norma, che dispone il versamento dei protocolli notarili anteriori al centennio agli archivi di Stato competenti per territorio. A Firenze l'Archivio notarile antecosimiano fu ceduto all'Archivio di Stato l'anno 1883 a titolo di «deposito», a causa dei pericoli statici che correva l'edificio d'Orsam-michele ⁷⁴.

⁷⁴ Per quanto riguarda il «deposito» dell'Archivio antecosimiano cfr., ASFI, *Archivio della soprintendenza degli archivi toscani* (ora *Archivio dell'ASFI*), filza 203, ins. 91. Il 27 aprile 1883 l'Archivio di Stato di Firenze ricevette dall'Archivio provinciale notarile il versamento, autorizzato dal Ministero di grazia e giustizia da cui dipendevano gli archivi notarili e dal Ministero dell'interno da cui dipendevano gli archivi di Stato, di tutti i protocolli dell'Archivio antecosimiano. Questo versamento era giustificato anzitutto dal fatto che una relazione tecnica del Genio civile aveva rilevato che l'eccessivo peso dei volumi comprometteva la solidità dell'edificio; in secondo luogo perché all'Archivio notarile mancava ormai lo spazio per poter ricevere i protocolli dei notai defunti e solo in ultimo anche dalla circostanza che ormai le scritture riguardavano notai che avevano cessato da più di tre secoli, che non avevano un interesse di carattere giuridico e che dunque erano considerate di interesse esclusivamente storico.

In ogni caso questa operazione fu concepita come un versamento *una tantum* inequivocabilmente confermata dall'«oggetto» del carteggio dei vari uffici che furono interessati: «Cessione all'Archivio di Stato di Firenze dell'Archivio notarile così detto antecosimiano»; e cosa anche più rimarchevole in tutto il carteggio non si fa mai cenno ad una norma di legge che pure c'era all'art. 149 del regolamento di esecuzione della legge sul notariato del 1879. Per le leggi si veda, invece: 16 aprile 1879 n. 4817, *Modificazioni alla legge del 25 luglio 1875 sul riordinamento del notariato* (cfr. *Raccolta Leggi e decreti del Regno d'Italia*, LVI, pp. 589 sgg.); r.d. 25 maggio 1879, n. 4900, *Approvazione del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato* (cfr., *ibid.*, p. 913 sgg.); r.d. 23

Un altro elemento di innovazione importante fu che agli ordinamenti presiedevano criteri intrinseci piuttosto che estrinseci, ad esempio acquistarono valore avvenimenti della storia politica e istituzionale, pre-
 valse, anche se non in modo assoluto, la successione cronologica. Un
 elemento di continuità fu invece quello della compilazione di repertori
 alfabetici, e non di inventari ⁷⁵, almeno per quanto riguarda l'Archivio
 nuovo, perché i primi soddisfacevano in pieno i problemi della ricerca e
 tanto bastava. Oggi, invece, per gli studi sulla tradizione e tenuta degli
 archivi ci mancano particolarmente gli inventari, da cui molto chiara-
 mente e a tutta prima risulterebbero i criteri degli ordinamenti; ed è
 proprio questa la ragione per cui si incontra così grande difficoltà nel
 penetrare in questi archivi, soprattutto quando poi sono stati sconvolti
 da altri ordinamenti successivi.

Tuttavia il fatto di non poter esaminare in modo esaustivo questi
 strumenti, perché come s'è detto sono perduti, non permette di espri-
 mere un giudizio definitivo. Dal saggio ⁷⁶ parziale che ho fatto, sembra
 potersi dedurre che l'Archivio cosimiano sia stato ordinato con un crite-
 rio alfabetico non rigoroso e senza dar valore alla successione cronologi-
 ca dei notai e dell'acquisizione del materiale. Se questa ipotesi venisse
 definitivamente confermata la cosa avrebbe un preciso significato. L'ordi-
 namento del Notarile antecosimiano produsse un repertorio che è
 anche un inventario, infatti al rigoroso ordine alfabetico corrisponde la
 corda dei mazzi, invece per il Notarile cosimiano il repertorio in rigoro-

novembre 1879, n. 5170, *Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul notariato*; (cfr.,
ibid., LVIII, p. 2698 sgg.); l. 22 dicembre 1939, n. 2006, *Nuovo ordinamento degli archivi del Regno*;
 l. 17 maggio 1952, n. 629, *Riordinamento degli archivi notarili*, d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409,
Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.

⁷⁵ È noto che il termine inventario è mutuato da istituti e norme giuridiche che comportano la
 redazione di scritture facenti pubblica fede e attestanti i beni ed i diritti di una persona o di un
 patrimonio in un determinato tempo ed in un certo luogo; e quindi in questi inventari è detto
 quanti e quali sono e dove si trovano (in latino *invenire*). Spesso si dimentica che gli inventari delle
 sale di studio degli archivi di Stato sono anche degli atti amministrativi che fanno fede circa i beni
 demaniali, quali sono i documenti conservati dallo Stato, e che quindi devono anche rispondere a
 criteri giuridici rilevando l'entità dei documenti descritti ed il luogo dove si trovano.

⁷⁶ I primi 25 numeri appartengono a notai il cui cognome inizia con la lettera A, quindi con la
 lettera B, poi riprende la A, di nuovo la B, poi la C e così via fino alla lettera Z (Zucchini Iacopo,
 1704). Di poi si riprendere con la lettera A (Ambrogio Ambrogio, 1738; Vermigli Bartolomeo, 5294)
 e così via. Non c'è né ordine alfabetico né cronologico sia all'interno della stessa lettera che per il
 ritorno dell'ordine alfabetico. Sembra impossibile non vi sia un criterio informatore, ma non sono
 riuscito a individuarlo. Bisogna anche tener presente che l'ordinamento si realizzava mentre l'archi-
 vio era comunque aperto al pubblico, e questa può esser stata ancora una ragione per ritenere poco
 rilevante il criterio di ordinamento. La cosa singolare è che con il numero successivo al 5643 l'ordi-
 namento non poté continuare che secondo l'ordine di acquisizione all'archivio che era successivo
 alla morte del notaio stesso.

so ordine alfabetico è finalizzato alla ricerca, perché l'ufficio potesse soddisfare il pubblico, e naturalmente non rispecchia l'ordinamento. E tutto ciò non è casuale⁷⁷.

Quest'ultimo ordinamento e i relativi strumenti di corredo furono elaborati dai ministri, in particolare Alessandro Ricoveri, i quali ministri erano l'organo tecnico dell'istituto per la vigilanza sull'attività di rogito dei notari. La rapidità della ricerca e la soddisfazione del pubblico e dei riscontri era l'unico parametro oggettivo che interessava loro, quindi una volta che questo era stato soddisfatto non era rilevante il criterio di ordinamento. All'antecosimiano invece lavorò e coordinò gli interventi Francesco Cavini, che era un copista ed un esperto di scritture antiche, che proprio per queste sue qualità era stato utilizzato nei lavori di riordino di archivi, e proprio ultimamente aveva partecipato alla riordinazione dell'archivio dei Nove conservatori della giurisdizione e del dominio fiorentino e di quello dei Confini, a proposito del quale in una memoria è scritto che, insieme con il dottore Buoncristiani, Francesco Cavini è «unicamente applicato a distendere l'istoria dei confini», cioè un corredo storico all'indice dell'archivio già precedentemente fatto⁷⁸.

Stando così le cose nulla vieta di pensare che si sia avvicinato all'antecosimiano con un altro approccio, che vi abbia guardato con un altro occhio e che proprio in conseguenza di questo abbia elaborato un ordinamento diverso. Non siamo ancora ad una moderna concezione dell'archivistica, ma simili personaggi sono i suoi padri fondatori.

L'ultimo aspetto di grande interesse è costituito dal fatto che tutto il materiale documentario fu sottoposto non solo al ricondizionamento, alla rilegatura e al restauro, come già si è detto, ma subì anche un'opera di revisione generale.

È di tutta evidenza e largamente riconosciuto dagli studiosi che il grande fervore di interventi sugli archivi che si ebbe soprattutto nella

⁷⁷ La ragione più evidente di differenza è questa. Conoscendo semplicemente una segnatura per l'antecosimiano è possibile risalire al notaio consultando l'inventario-repertorio, mentre per il moderno questo non è possibile se non andando nel deposito dove è collocato.

⁷⁸ Le parole citate tra virgolette sono in una memoria di Carlo Grobert del 1776 per la quale cfr. ASFI, *Segreteria di finanze ante 1788*, filza 984, fasc. «Riordinazione dei 5 archivi riuniti nella Camera delle Comunità», ins. degli anni 1776-1778. Questa documentazione è stata ampiamente studiata e sfruttata nel saggio di P. BENIGI-C. VIVOLI, citato *infra*. Non c'è ancora uno studio organico su queste figure di archivisti settecenteschi, e se ne sente forte la mancanza, giacché sarebbe estremamente utile far uscire loro ed i loro lavori dall'anonimato in cui sono stati finora confinati; gli strumenti prodotti durante il riordino dell'archivio dei Confini si trovano in ASFI, *Confini*, 194-198 (Indici); 199-210 (Istoria dei confini), l'ultimo pezzo è un repertorio con una prefazione che però non è firmata. Un'altra copia dell'istoria è ancora *ibid.*, *Appendice*, 448-458.

seconda metà del XVIII secolo, non solo fu provocato, ma fu anche la diretta conseguenza del movimento riformatore leopoldino. Spesso l'apparato amministrativo, giudiziario e statale in genere ne risultò talmente sconvolto che porre mano all'ordinamento degli archivi era una necessità imprescindibile. Non ci sono praticamente archivi in cui non ci sia stato almeno un piccolo intervento di riordinamento o di spurgo. Ebbero un nuovo ordinamento o perlomeno un tentativo di ordinamento: l'archivio delle Riformazioni, la Miscellanea medica, l'Archivio medico o Segreteria vecchia, gli archivi delle compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo confluite nel patrimonio ecclesiastico, l'archivio dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino, gli archivi delle arti che furono soppresse nel 1777, fu istituito l'Archivio diplomatico con finalità anche culturali e infine fu creato un archivio di deposito dell'Amministrazione generale delle regie rendite, per citarne solo alcuni ⁷⁹.

Talora questi ordinamenti assumono la veste di interventi di carattere amministrativo ovvero di ricerca delle ragioni della Corona, ma non può esservi dubbio che anche in questi casi si andò ben oltre e quasi sempre gli interventi sugli archivi, siano stati di ordinamento o addirittura di spurgo, hanno significato uno sconvolgimento della struttura preesistente. È un fatto tuttavia che gli ordinamenti abbiano generalmente privilegiato gli archivi di carattere politico o al più giuridico, mentre scarsa considerazione avevano gli archivi con documentazione fiscale o finanziaria. Una spia di questo fatto è che molti giudicassero inutili e affatto interessanti questi archivi per le amministrazioni, esprimendo peraltro, con meraviglia, che potessero essere utili alla ricostruzione dei casati familiari.

⁷⁹ Su questi temi vedi anzitutto P. BENIGNI-C. VIVOLI, *Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIII (1983), pp. 32-82. Questo studio è fondamentale non solo e non tanto perché ha dato una nuova traccia di ricerca ed è fonte preziosa per capire le vicende archivistiche del periodo leopoldino, ma soprattutto perché si pone in un modo nuovo, da un punto di vista meramente archivistico, di fronte alle carte e alla documentazione, affrontando in modo egregio le problematiche della trasmissione degli archivi. E queste problematiche non solo sono particolarmente interessanti durante il periodo del movimento riformatore leopoldino, anzi aiutano a capire e chiarire il movimento stesso. Naturalmente è in questo saggio che si trovano descritte le vicende di cui si parla brevemente più sotto nel testo. Per quanto riguarda le vicende di altri archivi in questo periodo si veda ancora G. PAMPALONI, *L'Archivio Diplomatico fiorentino (1778-1852)*. Note di Storia archivistica, in «Archivio Storico Italiano», CXXIII (1965), pp. 177-221; e i saggi di S. BAGGIO-P. MARCHI, *L'inventariazione della Miscellanea medica: problemi di metodo*, pp. 69-81; A. CONTINI-F. MARTELLI, *Le vicende dell'Archivio delle Regie Rendite nel Settecento*, pp. 83-95 e D. TOCCAFONDI, *L'archivio delle Compagnie religiose soppresse: una concentrazione o una costruzione archivistica?*, pp. 107-127, tutti nel volume miscelaneo *Dagli archivi all'Archivio, appunti di storia degli archivi fiorentini*, a cura di C. VIVOLI, Firenze 1991.

Tutti gli interventi di questo periodo sugli archivi hanno uno schema comune. Rilevata la necessità della riordinazione, questa veniva approvata con rescritto o *motuproprio* granducale, in cui si comandava anche di procedere ad un primo approccio separando i fogli inutili; venivano quindi presentate note di spurgo al granduca per l'approvazione. Il granduca chiedeva ad uno o più organi o persone competenti un parere sulle stesse note di spurgo e talvolta sulla riordinazione e alla fine veniva la decisione definitiva del granduca attraverso gli organi di governo. In taluni casi lo spurgo avvenne contro autorevoli pareri che, peraltro, erano stati richiesti. È questo il caso dell'archivio dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino, la cui proposta di spurgo del Grobert venne approvata nonostante il deciso parere contrario di Giovan Battista Nelli, che era il soprassindaco della Camera delle comunità, nel cui archivio era confluito quello dei Nove, e di Francesco Maria Gianni.

Ancora più clamorose, in questo senso, sono le vicende dell'archivio delle Regie rendite, che qui interessa per due motivi: primo perché voglio porre a confronto qualche passo della relazione del conservatore, di cui ho ampiamente parlato, con quella di Pompeo da Mulazzo Signorini che poi sfociò nello spurgo che distrusse gran parte degli antichissimi archivi della Gabella del sale e della Gabella dei contratti; secondo perché le posizioni espresse rappresentano i termini essenziali del dibattito archivistico di fine secolo, che decretò anche la tendenza prevalente in materia di archivi.

Il linguaggio dei due alti funzionari è praticamente identico e diverso solo nelle parole, partono dagli stessi presupposti e arrivano alle stesse conclusioni, con la differenza che il conservatore non può proporre di far bruciare o dare al macero la documentazione che ritiene inutile perché è a capo di un istituto che fu creato per perpetuamente conservare quelle scritture, ma accetta di porre l'antecosimiano nello stanzone superiore, con una sistemazione peraltro diversa⁸⁰, con l'intento neanche troppo latente di mandarlo in «soffitta»; ed il Signorini invece propone che le carte inutili all'amministrazione corrente siano o spurgate o comunque destinate a conservarsi da un'altra parte e trova un avallo a distruggere la documentazione nella classe politica.

Ma, in un certo senso, è certamente il conservatore delle leggi che dimostra più scarsa cultura archivistica e sensibilità verso gli archivi che

⁸⁰ La collocazione di piatto dell'antecosimiano e di taglio del moderno era certamente stata fatta con l'occhio all'uso molto più frequente che di quest'ultimo si faceva.

ci sono stati tramandati. Egli infatti parla come un burocrate messo a capo di un qualsiasi archivio amministrativo e non di un archivio giuridico, non prodotto peraltro dall'istituto che lo conserva, creato allo scopo di tutelare per sempre gli interessi degli uomini e la pubblica fede delle scritture notarili.

Qui illustrerò solamente le vicende dello spurgo che ottimamente si prestano allo scopo che mi sono prefisso ⁸¹. Il 23 maggio 1786, con *motuproprio* ⁸², fu creato un archivio di deposito dell'Amministrazione generale delle regie rendite, in cui fu ordinato che confluissero tutte quelle carte non considerate più utili all'amministrazione corrente; naturalmente vi confluirono tutte le carte storiche degli uffici e magistrature che erano state assorbite nelle Regie rendite, in particolare nuclei consistenti erano costituiti dagli archivi della Gabella dei contratti e della Gabella del sale ⁸³. A soprintendere su questo archivio fu chiamato l'auditore del Tribunale delle regalie e possessioni, che in quel momento era Pompeo da Mulazzo Signorini.

Il Signorini, per ottemperare ai comandi granducali di spurgo e di riordino di tutti gli archivi riuniti, studiò la questione ed espresse il suo parere in varie rappresentanze. Nella prima l'auditore, sostenendo che le operazioni finora esperite nell'archivio a lui affidato avevano disatteso il *motuproprio* del 13 novembre 1775 soprattutto nella parte che prescriveva lo spurgo dei fogli superflui, dando per scontata l'approvazione granducale anche perché era stato dato parere favorevole dall'avvocato regio, si dava ad una diffusa descrizione sul destino del materiale da spurgare. Ma

⁸¹ Per quanto riguarda le vicende dell'Amministrazione delle regie rendite e degli archivi in essa riuniti nel Settecento si veda A. CONTINI-F. MARTELLI, *Le vicende ...* citato.

⁸² Cfr., ASFI, *Segreteria di finanze ante 1788*, filza 491, ins. del 1786, ed anche *ibid.*, prot. Pontenani, n. 37, vol. 422. Val la pena riportare questo *motuproprio* in due punti che particolarmente interessano: «Vuole S.A.R., che l'archivio dell'Amministrazione generale stato trasferito ultimamente della fabbrica detta di S. Piero Scheraggi, resti unito al Tribunale delle regalie sotto la dipendenza di quell'Auditore pro tempore, e sotto la custodia dei cancellieri del detto Tribunale, soppresso perciò l'impiego d'archivista stabilito con i ruoli del 5 aprile 1784.

E per ultimazione dello spurgo, e riordinazione dei fogli che si conservano nell'enumerato archivio, la R.A.S. autorizza il prefato Auditore a valersi degli attuali ministri addetti provvisoriamente al medesimo archivio». Si devono tener presenti due cose importanti di questo *motuproprio*: primo l'ultimazione dello spurgo e poi la soppressione del posto di archivista, che era al secondo dipartimento, precisamente al Sale. Si vedrà che la soppressione di questo posto avrà importanza nel prosieguo della vicenda; infatti continuamente l'auditore dirà che se si vorrà conservare le carte e tenere aperto al pubblico l'archivio bisognerà ripristinare il posto di archivista.

⁸³ Per questi due archivi si veda la relazione di Giuseppe Gavard dell'11 agosto 1775 sui lavori preliminari, *ibid.*, ins. del 1775; ed anche quanto è stato pubblicato in A. CONTINI-F. MARTELLI, *Le vicende ...* cit., pp. 95 seguenti.

non ebbe nessuna risposta, il che suonò disapprovazione per l'auditore che la settimana successiva inoltrò un'altra rappresentanza ⁸⁴.

In essa egli ancora una volta rilevava che i lavori di riordino e spurgo diretti dall'archivista Miccioni, in particolare sugli archivi della Gabella del sale e di quella dei contratti, non solo avevano disatteso il *motuproprio* del 13 novembre del 1775, ma non erano stati condotti neanche correttamente perché fatti senza un criterio guida. Illustrava inoltre come e perché si formassero le carte, che intanto si erano conservate per incuria dei precedenti responsabili dell'archivio, giacché esse erano state prodotte per esclusivo interesse dell'amministrazione, ed ora essendo diventate inutili bisognava spurgarle. Riaffermava decisamente che l'archivio generale delle regie rendite era stato costituito per unico interesse dell'amministrazione e non del pubblico, come accidentalmente era anche diventato, e che quindi era necessario o spurgare le carte inutili oppure creare un apposito archivio, aperto al pubblico, con locale e personale idoneo ⁸⁵.

Le proposte furono approvate dagli organi di governo nel senso desiderato dal Signorini e cioè gli scarti furono autorizzati ⁸⁶. Le operazioni di separazione e di riordino iniziarono e con il nuovo anno si procedette alla vendita delle carte ritenute inutili a Giovanni Giusti che li faceva macerare nelle cartiere di Colle, Pratovecchio e Stia. Ma le cose non procedettero senza intoppi. Infatti quando si diffuse la voce dello scempio che si stava facendo soprattutto dell'archivio della Gabella dei contratti alcuni insorsero. In una data non precisata Matteo Tolomei ed altri presentarono al granduca un «ricorso sopra lo spurgo dell'archivio delle Gabelle dei contratti» ⁸⁷.

⁸⁴ Tutta la documentazione che sarà citata nelle pagine seguenti è raccolta in ASFI, *Archivio della soprintendenza degli archivi toscani* (ora *Archivio dell'ASFI*), Regie rendite 2. In particolare le rappresentanze del Signorini sono ai nn. 65, 67, 69, 87, 105; è senza numero la prima risposta alle istanze del Nelli ed infine n. 119. Tuttavia nella documentazione ivi raccolta si seguono passo passo gli avvenimenti narrati nel testo. Naturalmente non mancano le note di spurgo. Bisogna peraltro dire che la filza non è regolarmente cartolata, e gli affari sono irregolarmente numerati.

⁸⁵ *Ibid.*, n. 67. Forse non è fuor di luogo pensare che il Signorini, fosse spinto anche da occasioni contingenti come la difficoltà degli impiegati di far fronte alle richieste del pubblico, nel contempo che erano impegnati nelle operazioni di riordino, nel fare certe affermazioni e proposte.

⁸⁶ Vedi anche ASFI, *Segreteria di finanze anteriore al 1788*, prot. Pontenani, 21 settembre 1786, vol. 431.

⁸⁷ Per le parole tra virgolette vedi *ibid.*, «Rubrica del primo semestre del 1786», voce *Regalie* (auditore). Tutto l'affare in questo fondo è ai seguenti luoghi: delibera del 14 marzo 1787 prot. Piombanti, n. 36, vol. 440 (sospensione dello spurgo); delibera del 21 marzo 1787, prot. Piombanti n. 33, vol. 441 (revoca della predetta sospensione); delibera del 26 luglio 1787, prot. Piombanti n. 25, vol. 447 (approvazione definitiva delle richieste del Nelli).

E non poteva essere diversamente. Infatti questo archivio era consultatissimo fin *ab antiquo* per la natura della documentazione che conservava, che consisteva prevalentemente di spogli e riscontri di scritture notarili e di mandate di notai, cioè copie autentiche dei rogiti, e scritture contrattuali private, matrimoniali e di qualunque genere⁸⁸, e proprio per questo poteva essere ben considerato non un semplice archivio amministrativo-fiscale, bensì un vero archivio giuridico, stante anche il fatto delle gravissime perdite che erano state subite dalle scritture notarili antecosimiane. Inoltre nel corso del XVII secolo se ne era anche fatto un uso diverso e cioè era stato frequentato da antiquari ed eruditi soprattutto per la ricostruzione delle storie familiari. Pierantonio di Filippo di Piero Dell'Ancisa⁸⁹ e Ferdinando Leopoldo Del Migliore⁹⁰ ne avevano fatto spogli sistematici; ed a dare un'idea della sistematicità con cui questo archivio era frequentato basti dire che lo stesso Del Migliore tenne l'anno 1697 una «illustrazione agli studenti antiquari sopra i libri della Gabella dei contratti».

⁸⁸ L'archivio della Gabella dei contratti, conservato nell'ASFI, conteneva e contiene ancora le seguenti serie che furono interessate da questi spurghi, tanto che per la maggior parte di esse non è quasi rimasta documentazione superstite anteriore al 1745: *Libri dei sestieri poi dei quartieri* (che era uno spoglio dei contratti gabellabili e partiva dal 1349); *Libri di doti, di donazioni, di testamenti; Filze delle mandate* (dal 1384, in realtà c'era una grave lacuna dovuta ad un'alluvione, la serie diventava regolare dal 1491); *Libri dei riscontri* (che comprendeva i contratti gabellabili non notificati e tratti dai protocolli che i notari mandavano all'Ufficio della gabella appunto per riscontro, dal 1387); e naturalmente altre serie più piccole e meno importanti. Sarebbe di grande aiuto, anche per capire questi avvenimenti, uno studio organico sull'archivio della Gabella dei contratti che per ora manca; oltre alla documentazione già citata si rinvia agli inventari: *Gabella dei contratti*, 2248 e 2249, *Vecchi inventari*, V/734, e l'attuale inventario in uso nella sala di studio: N/243.

⁸⁹ Il Dell'Ancisa, nato il 17 maggio 1609 e morto il 2 marzo 1694, non fu solo un erudito, ma ebbe anche una carriera burocratico-politica, per la quale si veda ASFI, *Raccolta Sebegondi*, fasc. 132, foglietti delle cariche; per i suoi spogli della Gabella dei contratti invece *Manoscritti* 323-346.

⁹⁰ Per le notizie biografiche ed il profilo di Del Migliore si veda *Dizionario biografico degli italiani*, XXXVIII, Roma 1990, *ad vocem*. Gli spogli di cui si parla sono in BNFI, *Manoscritti, Magliabechiani*, classi XXV, codd. 391-426, XXVI 131-150, e XVII, cod. 24; per i quali si consulti *Ibid.*, *Spogli degli zibaldoni manoscritti Del Migliore, manoscritto autografo di Gargano Gargani*, 1901, cat. 19. «L'illustrazione» è composta di tre carte e dà notizie storiche della Gabella, descrive le serie dell'archivio e ne celebra l'utilità. Notevoli e di particolare interesse sono due affermazioni: una dice che, pur avendo per più di dieci anni frequentato e consultato tutti gli archivi pubblici ed anche molti privati di Firenze «eccettuato questo della Gabella, non trovai dove appagare la mia curiosità in ordine a queste materie». E l'altra dice testualmente: «Uno che trovi un contratto scritto ne' libri della Gabella non è sicuro di poterlo ritrovare nell'Archivio pubblico, perché la Gabella principiando come detto s'è nel 1349 più di due secoli avanti all'erezione dell'Archivio generale, di mille contratti non ve ne sono 400 rimasti, sicché in questo caso la Gabella è l'unico refugio per provare, benché mutilate, le cose antiche, dicendosi: nunciatum gabellae contractuum abetur [*sic*] pro veritate», *ibid.*, *Magliabechiano*, Cl. XXVI, n. 147 (non è cartolato, le prime 3 cc.).

In verità il Signorini era chiaramente in malafede ⁹¹ quando affermava che la conservazione delle carte,

«stata fatta accidentalmente per il sistema praticato di conservar tutti i fogli senza alcun loro esame, ha dato motivo ai particolari che ne avevano bisogno per qualche loro privato interesse di venire a ricercarli a questo archivio, da cui gliene è stata data copia, e così un archivio eretto per unico interesse dell'amministrazione è diventato per l'accidental conservazione di questi fogli, e per l'interesse particolare che cominciarono ad avere i ministri per ragioni incerte di cercature copie etc., un archivio anco del pubblico, come lo è l'Archivio Generale dei contratti» ⁹².

Invece all'archivio della Gabella dei contratti, che era una tassa sui trasferimenti di beni e diritti, accedevano certamente i particolari fin da epoca medievale, perché la documentazione che vi si conservava era considerata pubblica, come di fatto era, e a quelle scritture si ricorreva quando non era possibile rintracciare il documento originale che era un rogito notarile. L'uso fatto nel XVII secolo, di cui già si diceva poc'anzi, e in ultimo la legge sulla nobiltà e cittadinanza avevano finito col rendere preziosissimo questo archivio ai fini delle ricostruzioni dei casati anche per il collegamento di attuali famiglie emergenti con altre dal passato gloriosissimo, ma ormai estinte.

La conseguenza di questi ricorsi fu che la Segreteria di finanze ordinò la sospensione di tutte le operazioni, a tal fine fu scritto alle cartiere summenzionate, e l'auditore fu invitato a riferire. Questi si difese ricordando semplicemente che le decisioni erano state prese dagli organi superiori, che avevano approvato le sue proposte, che egli stesso aveva puntualmente trasmesso tutte le note di spurgo secondo gli ordini e che quindi nessuna prevaricazione era stata da lui commessa. Il 27 marzo 1787 sempre la Segreteria di finanze, con l'avallo del Serristori, ordinò che le operazioni riprendessero secondo quanto già stabilito, nonostante le proteste e senza ulteriori esami e ripensamenti ⁹³.

Chi non si arrese fu Giovan Battista Nelli, il quale nei mesi di marzo e di aprile inoltrò due diverse istanze intese ad ottenere copie di documenti, custoditi nell'archivio della Gabella dei contratti, che riguardavano la sua famiglia e quella della moglie Mormorai, ormai estinta.

⁹¹ Ho usato questo termine forte e non contraddizione, perché mi sembra che il Signorini ne usi per sostenere le proprie proposte e tesi. Si veda in particolare le rappresentanze di risposta alle richieste del Nelli, la prima senza numero e la 119 della filza più volte citata.

⁹² Cfr. ASFI, *Archivio della soprintendenza degli archivi toscani* (ora *Archivio dell'ASFI*), Regie rendite 2, n. 65.

⁹³ Cfr. *ibid.*, nn. 86, 87 e 89.

L'importanza di questa azione del Nelli è addirittura eccezionale se si pensa che costrinse il Signorini a fare alcune affermazioni nelle rappresentanze di risposta, che probabilmente erano uno dei suoi scopi precisi, oltre che naturalmente di acquisire una documentazione che, secondo quanto si diceva, stava per essere distrutta.

Il Signorini invitato a dar conto, dopo aver come al solito affermato che l'archivio a lui sottoposto non era al servizio dei privati ma dell'amministrazione, scrisse che per soddisfare le esigenze del Nelli bisognava fargli consultare tutto l'archivio e quindi conservare tutte le carte e con questo sarebbe cambiato il destino dell'archivio stesso e sarebbe stato perciò necessario un archivista ed altro personale. Nella seconda rappresentanza poi faceva un'affermazione profetica ⁹⁴ per un illuminista, e cioè «che la concessione di una tal grazia [al Nelli] siccome poneva il governo nella necessità di non poterla senza ingiustizia negare a chiunque altro l'avesse domandata» ⁹⁵; con le solite conseguenze. La soluzione della diatriba avvenne con biglietto della Segreteria di finanze del 26 luglio, che prescriveva di accogliere le istanze del Nelli, stante le particolari circostanze, e quanto alle future richieste dettagliate, occorreva soddisfare anche quelle soprattutto quando non fosse possibile avere gli stessi documenti da altri archivi. Va, peraltro, precisato che il Nelli non ebbe molte delle copie richieste, perché i documenti originali erano già stati distrutti.

Ed ora è necessario tornare al punto da cui sono partito e cioè al confronto della concezione archivistica del conservatore delle leggi e dell'auditore del Tribunale delle regalie attraverso due brani di loro rappresentazione. Scrive il Signorini.

«Quello che ho detto di quest'Archivio delle Gabelle procede o più o meno anco rapporto alli altri archivi, sicché resta a determinarsi se questo Archivio generale delle regalie deva richiamarsi al suo principale ed unico oggetto di archivio interessante e diretto unicamente al servizio delle regie amministrazioni, o deva conservarsi quale è accidentalmente diventato, un archivio cioè interessante i privati e di uso anco a questi (...). Il motuproprio de' 13 novembre 1775 ⁹⁶, che ordina la conservazione dei soli fogli che sono necessari e interes-

⁹⁴ Mi riferiscono alla legge della rivoluzione francese del 1794, che stabiliva la pubblicità degli archivi nazionali francesi e la loro organizzazione.

⁹⁵ ASFI, *Archivio della soprintendenza degli archivi toscani* (ora *Archivio dell'ASFI*), Regie rendite 2, n. 119.

⁹⁶ Questo *motuproprio* citato continuamente dal Signorini si può vedere in ASFI, *Segreteria di finanze anteriore al 1788*, delibera del 13 novembre 1775, prot. di Schmidweiller, n. 12, vol. 166. In sintesi dice che l'amministratore generale potrà riordinare gli archivi della Gabella del sale e di

sano le regie amministrazioni, determina l'uso dell'archivio quale fu nella sua istituzione, e decide lo spurgo di questi fogli da questo archivio, ed io credo che convenga che sia così (...).

Esclusi dal conservarsi in questo archivio i fogli riguardanti come sopra l'interesse dei privati e non delle regie amministrazioni, io non intendo dire che devano questi, come tutti gli altri fogli superflui, vendersi per macerarsi, ma intendo proporre unicamente che siano separati da quest'archivio per trasmettersi a quel luogo o archivio che sarà creduto il più opportuno a riceverli, sul quale potrà umiliare alla R.A.V. il mio sentimento dopo che la medesima si sarà degnata di approvare questa proposizione, e che io averò procurato a quest'effetto le opportune notizie»⁹⁷.

Ed ecco invece il pensiero del conservatore:

«Poteva riflettere ancora, [il progettista del riordinamento dell'Archivio, Giuseppe Sandrucci] che l'Archivio ed i suoi fogli sono sottoposti all'istesse comuni umane vicende, che soffron tutte le cose che esistono nel mondo, le quali per legge di natura col tempo declinano, poi vanno ad invecchiare e finalmente a perdersi e morire. Di tali protocolli e fogli antichi per non avere ricorrenza nei negozi, che oggi accadono, una gran parte possono già dirsi corpi morti, e da riporsi in un sepolcreto, i quali al più possono servire a pascolare gli spiriti di erudizione degl'antiquari, ma non già ad assicurare gl'interessi degl'uomini, i quali non pensan più a rivangar le cose di tre o quattro secoli già trapassati, giacché la centenaria e la legge dei fidecommissi, che dopo un lasso di tempo rende liberi gli stabili, fa sì frustranee tali ricerche.

Quando verrà il caso, che alcuno voglia dagli esiti richiamare certa sorta di contratti ed istrumenti gli saranno mostrati, come s'è praticato fin qui tali quali esistono, senz'alcun reclamo, e secondo saranno stati lasciati dal tempo divoratore di tutte le cose, giacché la condizione umana è soggetta a tale infortunio.

Non dico per questo, che simil materie debbano affatto trascurarsi o darsi alle fiamme: vanno custodite con gelosia e con industria, e salvate più che sia possibile, giacché qualche volta benché dirado, poche di esse abbisognano, ma non credo che vada profusa la cospicua somma di danaro, che abbisognerebbe per eternarle»⁹⁸.

Come si può veder dalle parole messe in evidenza c'è una perfetta identità di vedute. Eppure altri, come Giovan Battista Nelli, Francesco Maria Gianni e il luogotenente fiscale Scaramucci, pur partendo da

quella dei contratti trattenendo la documentazione che gli serve e trasmettendo ad altri uffici e tribunali la documentazione di competenza. Farà lo spurgo dei fogli superflui rendendone conto perché possa avere l'autorizzazione a distruggerli.

⁹⁷ Cfr. ASFI, *Archivio della soprintendenza degli archivi toscani* (ora *Archivio dell'ASFI*), Regie rendite 2, n. 65.

⁹⁸ Cfr. ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 342, prot. 29, n. 4, S.

angolazioni diverse esprimevano una opposta posizione. Il Nelli in particolare nel dare il suo parere negativo sullo spurgo dell'archivio dei Nove aveva fatto un'affermazione straordinariamente esemplare, giacché nelle sue parole si può cogliere il pensiero che la conservazione degli archivi, anche se attengono ai privati, è un interesse collettivo che lo Stato deve ritenere degno di tutela. Scriveva il Nelli:

«Sono sempre di costante sentimento che li scritti di qualsiasi patrimonio vadano gelosamente custoditi e conservati, benché abbiano l'apparenza di inutilità, non potendosi a prima vista dal più dotto ed esperto uomo prevedere di qual uso e vantaggio possano essere in futuro per la difesa del patrimonio a cui attengono, e tanto più credo che questa scrupolosa diligenza debba porsi in pratica ne' pubblici Tribunali, ne' quali vi può avere interesse V.A.R., il suo felicissimo Stato, il pubblico ed i particolari, i quali sotto la tutela di un Tribunale con sicura fede vi hanno depositato de' fogli riguardanti la sicurtà de' loro patrimoni, e affari particolari»⁹⁹.

Agli antipodi era il pensiero del Signorini:

«Et egualmente inutile è ai privati lo spoglio predetto, o perché un tale spoglio fatto all'oggetto della Gabella non può mai avere efficacia ad altro effetto senza la produzione del documento spogliato, o perché questi documenti sui quali è caduto lo spoglio o sono atti pubblici, et esistono nel loro originale all'Archivio ove possono ritrovarsi, o consistono *in scritte private, e di queste li originali devono essere presso li interessati*»¹⁰⁰.

Ed è proprio questa, secondo me, la ragione della guerra personale che il Nelli mosse all'auditore delle regalie. Lo Scaramucci sembra avere addirittura la consapevolezza del valore storico dei libri dell'archivio del Sale «come quelli delle bocche, che dimostrano in tal tempo quali fossero le popolazioni e le famiglie», oltre il solito argomento che la documentazione poteva avere tante ragioni di utilità, senza contare che potesse servire anche ad «altri oggetti che possono occorrere quanto meno si crede», e proponeva allo scopo di ben conservare la documentazione, di cui si trattava, «di fare uno scaffale a due facce in mezzo alla stanza»¹⁰¹.

⁹⁹ Cfr. ASFI, *Segreteria di finanze anteriore al 1788*, filza 894, ins. del 1779.

¹⁰⁰ Cfr. ASFI, *Archivio della soprintendenza degli archivi toscani* (ora *Archivio dell'ASFI*), Regie rendite 2, n. 69. Certamente lo spurgo di tutte le serie riguardanti scritture private fu considerato come un danno irreparabile anche dai contemporanei. L'archivista dell'archivio generale delle Regie rendite, Alessandro Del Riccio, il 22 luglio 1796 indirizzò una memoria all'avvocato regio Bernardo Lessi, in cui, lamentando ancora una volta lo spurgo delle scritture private, proponeva che fossero acquisiti all'archivio gli zibaldoni manoscritti di Del Migliore, citati più sopra, che in qualche modo potevano supplire alle richieste del pubblico (Cfr., *ibid.* filza 4, n. 7).

¹⁰¹ Cfr. A. CONTINI-F. MARTELLI, *Le vicende ... cit.*, p. 95.

Come si può vedere questa sorta di dibattito sul destino degli archivi aveva sostenitori di molta importanza e peso politico da entrambe le parti nella classe dirigente, burocratica e politica, ma il fatto si è che mentre coloro che erano favorevoli agli spurghi massicci per favorire le amministrazioni nella conservazione delle carte che servivano al disbrigo degli affari correnti avevano idee molto chiare al proposito; il «partito» di coloro che invece erano favorevoli alla loro conservazione dimostrava, in un certo senso, un'alta sensibilità generica, ma non sapeva esprimere una proposta risolutiva. E si rimane davvero perplessi perché mai nessuno abbia raccolto la sfida lanciata dal Signorini ripetutamente nelle sue rappresentanze, e cioè quella di creare un istituto apposito per la conservazione di questi archivi perché potessero soddisfare a tutte le esigenze del caso, e soprattutto del pubblico. Eppure un caso del genere si era verificato: la soppressione della Decima granducale del 1782 comportò che il suo archivio fosse trasformato in archivio pubblico; e proprio questo costituiva un precedente estremamente probante giacché anche l'archivio della Gabella dei contratti poteva essere considerato necessario per la tutela dei diritti patrimoniali alla stessa stregua di quello della Decima.

D'altra parte il Pagnini gran conoscitore e riordinatore di archivi, che tra l'altro era stato l'artefice della creazione dell'archivio della Decima granducale, nel 1773 aveva proposto che dall'archivio del Tribunale della mercanzia si separassero tutte le filze degli atti anteriori ad un secolo, oltre ad una gran parte di materiale minore «... e che quanto a quelle che riguardano amministrazioni particolari si restituissero alle private famiglie che essi riguardano e, quanto all'altre, si riducessero a cartoni o si vendessero in altra maniera»¹⁰². Il problema aveva bisogno di una soluzione diversa, radicale ed organica, ed avrebbe avuto bisogno della creazione di un istituto che conservasse le carte storiche, ma evidentemente i tempi erano senz'altro immaturi, particolarmente in Toscana, per un simile passo anche sotto l'aspetto della libera consultabilità delle carte da parte dei privati¹⁰³.

¹⁰² Cfr., ASFI, *Auditore delle riformazioni*, 111, cc. 348 sgg. È una minuta di rappresentanza del Pagnini sul riordinamento e spurgo del Tribunale della mercanzia del 1773. Un ordinamento della Mercanzia fu certamente fatto dopo il 1779, anno della sua soppressione. Di questo ordinamento sono superstiti cinque vecchi inventari (V1783 stanza A, 784 stanza B, 785 stanza C, 786 stanza D, 787 Consegne e spurghi, 788 Spoglio delle cartapecore, 789 Ufficiali forestieri - indice -); sulla scorta di elementi forniti dal n. 787 il lavoro fu compiuto non oltre il 1784 data della soppressione del Conservatore delle leggi. È possibile che a questi inventari ed al riordino abbia partecipato Giuseppe Sandrucci, infatti in data 7 marzo 1778 fu destinato con *motuproprio* alla riordinazione del Tribunale della mercanzia. (Cfr. ASFI, *Depositaria generale. Appendice*, 665, c. 355).

¹⁰³ Che il problema fosse anche la libera consultabilità delle carte lo dimostrano ancora una

E, tornando infine al riordinamento dell'Archivio generale, al suo piano progettato dal Sandrucci ed alla sua realizzazione, bisogna dire che sono pervasi da una moderna concezione archivistica. Infatti l'intenzione di chi progettò e poi realizzò, non fu quella di mettere da parte in un luogo quasi nascosto, come sembra invece potersi adombrare nelle parole del conservatore, ma era piuttosto di creare un altro archivio, «vecchio», come si esprimono i documenti.

«Che se si meritò Cosimo I, – concludeva il Sandrucci – presso il mondo tutto la gloria immortale di aver cominciato la raccolta pregevolissima de' monumenti pubblici notariali, maggiore si dovrà certamente a Pietro Leopoldo che, come sopra ha proposto al rimedio 6° delle prime imperfezioni, sarà giunto a renderla completa e a restaurarla.

Il primo si prefisse il fine di preservarla all'immortalità, come si legge nell'iscrizione, che è sopra la porta dell'Archivio: ... *perpetuitati publicorum monumentorum conservande* ... Vedendola il secondo ristretta in limiti tanto angusti da non potervi arrivare, dopo averla restaurata, le averà dilatata la via da giungervi sicuramente. Aperse finalmente l'altro un asilo alla Fede Publica, che chiamerassi eternamente Archivio di Cosimo I. Ne averà questi aperto un altro non meno famoso, e chiamerassi per tutti i secoli avvenire *Archivio Leopoldino* sotto di cui dovrà incidersi meritatamente a caratteri d'oro l'epigrafe retroscritta: *Universa florentini archivii supellectili in integrum restituta quamplurimis monumentis publicis adaucta et in elenchum novum perutilem locupletissimum relata antiquiores codices pluteorum angustia fatiscentes cameram in superiorem amplissimam tum civium utilitati tum exterorum commodo perpetuo dicatam Petrus Leopoldus princeps regni Bohemiae et Hungariae archidux Austriae magnus dux Etruriae iustitiae vindex acerrimus commercii maximus amplificator fideique publicae assertor incomparabilis amandari decrevit anno ...»¹⁰⁴.*

Certamente c'è molta piaggeria in tutto questo e almeno altrettanta di consapevolezza però, perché bisogna pur dire che quando queste parole furono scritte molti dei frutti più clamorosi e appariscenti del movimento riformatore, sebbene già avviati, dovevano ancora maturare.

volta le motivazioni che l'auditore Signorini dava al suo diniego alle istanze del Nelli e cioè che la documentazione non poteva essere liberamente mostrata, perché conteneva anche documenti attinenti altre persone. Tra l'altro si può affermare che un'altra delle differenze tra un archivio pubblico ed un archivio di Stato era proprio questo: che nel primo si potevano consultare i documenti, dal secondo invece si poteva al massimo ottenerne copia. Su questi temi è in corso di pubblicazione uno studio di S. VITALI, col titolo: *La politica archivistica della restaurazione: «Archivi pubblici» e «Archivi di Stato»*. Questo saggio troverà posto negli atti delle giornate di studio in onore di Giuseppe Pansini, in occasione delle quali fu presentato.

¹⁰⁴ Cfr. ASFI, *Carte Gianni*, nb. 20, ins. n. 464, piano del Sandrucci cit. pp. 53 seguenti.

Il fatto è che qui in Toscana, nella seconda metà del XVIII secolo, in materia di legislazione e conservazione di archivi si nota uno scollamento tra la grande consapevolezza di alcuni, alti funzionari, consiglieri del granduca, semplici impiegati, e l'indirizzo e la volontà politica, che fu la causa ultima di alcuni spurghi che gli stessi contemporanei considerarono aberranti ¹⁰⁵. E la cosa continuò anche all'inizio del secolo successivo, e non è a dire che i tempi non fossero maturi, perché accadeva che mentre in Toscana si continuava a distruggere archivi, nel Regno di Napoli nasceva una legislazione archivistica, che tra l'altro prevedeva gli archivi provinciali, così organica da proporsi poi come legislazione nazionale con l'avvento dell'unità d'Italia.

Vero è però che gli «archivisti» toscani privilegiarono le questioni metodologiche dell'ordinamento creando una scuola che ebbe grandi maestri. E anche questa lettura è possibile fare in tutti i lavori descritti.

¹⁰⁵ Riporto qui l'inizio di una memoria, fatta probabilmente l'anno 1806 e riguardante l'archivio delle Mandate ubicato sopra le logge di Mercato nuovo, per ribadire quanto grande e duraturo fosse lo sconcerto dei contemporanei sullo spurgo della Gabella dei contratti: «Dopo che il Granduca Leopoldo aveva speso quattordici mila scudi per resarcire le filze dell'antichissimo ed a tutti utile Archivio delle Gabelle dei Contratti, fu sorpreso da uno (che non pensava con massime di buon cittadino) a distruggerlo.

Scoperta l'indegna opera della distruzione di detto Archivio; uno zelante patriotta ricorse al Consigliere Senatore Serristori. Esso persuaso dell'importanza di questo Archivio, ne sospese la distruzione, e rappresentò opportunamente al granduca.

Ma perché l'operazione molto inoltrata, e forse per occultare tal barbarie, fu ordinato, che la distruzione si compisse». (Cfr. ASFI, *Consiglio di reggenza*, filza 1050, ins. 3).

APPENDICE

1. - Progetto per la riordinazione dell'Archivio Generale di Giuseppe Sandrucci

ASFI, *Carte Gianni*, b. 20, ins. n. 464 *

Piano per la riordinazione e partizione del Pubblico Archivio Fiorentino **

Illustrissimo signor Conservatore delle leggi

Dopo aver minutamente esaminato i bisogni di questo Pubblico, e Generale Archivio Fiorentino, de' quali il dì primo del prossimo passato settembre per zelo di buon servizio, ed in vista del ben pubblico detti conto a V.S. Illustrissima come capo di tal dipartimento, e perciò comandommi di farlene una relazione in carta, per poterne render conto a S.A.R., essendo che siano state troppe le cose, che mi si son presentate, ho stimato miglior partito, anzi che una semplice relazione presentarle questo mio piano col suo estratto, onde Essa possa più chiaramente, ed a colpo d'occhio rilevare

1° La natura e quantità delle imperfezioni di detto Archivio

2° I loro rimedi atti a perfezionarlo, e renderlo degno di un nuovo titolo più sublime, ed illustre;

3° Il modo di metterli in pratica: i quali tre punti formano l'argomento del presente piano.

Il Pubblico e Generale Archivio Fiorentino, se si considera dall'anno 1569 in dietro, può dirsi una raccolta parziale delli scritti notariali anteriori a detto tempo; se da detto anno fino ai dì nostri, può sicuramente chiamarsi una raccolta perfettissima, e totale di contratti inter vivos, e di ultima volontà.

L'anno 1569 fu l'epoca fortunata in cui la Fede Pubblica tornò a rivivere in Toscana per le provide e paterne leggi di Cosimo I° sovrano di gloriosa memoria, che la difese da ogni torto, che le veniva fatto dal dispotismo dei notai, e dalla trascuratezza, ed abuso, che si faceva de' loro scritti, specialmente dopo la loro morte.

Prima di detto tempo si creavano i notai dal tribunale del Proconsolo, aveva tal diritto l'Arcivescovo fiorentino, il Capitolo della metropolitana, e molti se ne facevano con patenti imperiali ¹. Nessuno però era sollecito di assicurarsi della perpetua conservazione dei loro scritti ² che anzi restando sempre nelle lor mani, dopo la morte passavano in

* Il fascicolo, che è numerato a matita da c. 906 a c. 1008, consta di tre parti distinte, la prima fino a c. 945 contiene la minuta del piano redatto dal Sandrucci scritta di sua mano e indirizzata al conservatore delle leggi; la seconda una relazione sulla spesa per l'attuazione del predetto piano fino a c. 950; la terza, che sembra essere estranea al resto contiene una «Istruzione a chi ama di servirsi del metodo seguente per render un archivio parlante» fino a c. 965; l'ultima parte contiene la bella copia delle due relazioni stilate dal Sandrucci.

** Il titolo originale depennato era: *Piano, che ha per oggetto la riordinazione dell'Archivio Pubblico Fiorentino, e la partizione del medesimo*. Il manoscritto del Sandrucci ha una autonoma numerazione a penna che sarà riportata tra parentesi. Le note sono dello stesso Sandrucci.

¹ La legge del 4 gennaio 1582 dice che, essendo atto di suprema autorità la creazione de' notai, in avvenire non si potranno creare, e matricolare se non con autorità di S.A.

² La sola provvisione del 1572 fa memoria che i protocolli si conservavano nell'archivio del Proconsolo, della qual cosa però non fu mai zelante detto tribunale [Si riferisce alla legge del 18 luglio 1572, che peraltro riguardava il versamento delle mandate da parte dell'Archivio generale all'archivio del Proconsolo, per ovvi motivi di sicurezza, in questo caso il Sandrucci è incorso in un errore].

conseguenza ai loro eredi, quindi agli eredi degli eredi, e così col passare di mano in mano, e di famiglia in famiglia, stante il non conoscersene il loro valore da tutti, si andavano a perdere; molti ne restarono accidentalmente sommersi nelle inondazioni, o divorati dagli incendi, ed altri secondo la malizia, o i fini storti di coloro, in mano dei quali capitavano, venivano alterati, o lacerati, perché la verità dei fatti non potesse mai più venire alla luce.

Appena assunto alla dignità granducale Cosimo, conoscendo di quanta importanza fusse por riparo a danni così luttuosi (sorgente funesta di mille liti, di mille discordie, che impediva la giusta ed onesta conservazione del mio e del tuo, che rovinava il commercio, e si opponeva alla amministrazione di una retta giustizia) pose mano all'impresa generosa senza alcun dubbio, che più d'ogni altra favorì il commercio, e che sola sarà eternamente invidiata dalle nazioni più colte, quali hanno desiderato, ma non peranche saputo imitarla, non ostante la spedizione di alcuni soggetti di merito qua venuti da Roma, da Genova, da Venezia, ed ultimamente da Napoli per intendere la materiale economia, e copiarne il disegno.

Cominciò egli dal procurare con mezzi autorevoli, e bene spesso dispendiosi, di raccogliere gli scritti notariali, fatti fino a quel tempo; pensò a collocarli in un luogo reso pubblico, quasi come un tempio consacrato alla Pubblica Fede, ed alla pubblica tranquillità, onde ognuno, non solo fusse sicuro della gelosa ed inalterabile custodia de' medesimi, del comodo di poterli vedere ed averne autentiche copie, ma eziandio della perpetua loro conservazione: frenò con provide leggi l'indipendenza dei notai, ed incatenò talmente, che non solo qualunque loro ribalderia, ma eziandio qualunque loro mancanza si facesse da per sé manifesta: e finalmente promulgò altre per assicurarsi nel tempo avvenire della consegna de' loro scritti, loro stessi viventi, e dopo la loro morte, e fece quel più che può servire all'istoria di detto Archivio.

Cesare Nati da Bibbiena primo cancellier dell'Archivio uomo dotato di rari talenti, fu lo strumento di cui Cosimo I° si valse per l'esecuzione de' vari disegni, e specialmente per la disposizione della vastissima raccolta degli scritti predetti, quale corrispose sì bene alla premure di quel sovrano, che il chiarissimo, e semplice metodo di cui si valse non ha potuto nel corso di 208 anni causare la minima confusione, né potrà giammai causarla di sua natura neppure per cento, e mille secoli avvenire.

Ma come spesso avviene che un corpo umano per quanto sia ben disposto, ed organizzato, tosto che apre gli occhi alla luce, e quindi nel corso di sua vita contrae certe malattie, quali lo tirerebbero alla sua distruzione, se non venisse providamente soccorso dall'arte; così appunto è dell'Archivio, nella cui perfettissima costruzione, abbenché Nati impiegasse i suoi migliori talenti; tutta volta a principio, e di poi nella sua durata essere stato accidentalmente soggetto a moltissime e relevantissime imperfezioni oramai è forza soccorrerlo con opportuni rimedi, se non si vuole che la troppo lunga non curanza, le renda irrimediabili con danno grande del pubblico, e con rammarico del nostro amorevolissimo sovrano, le cui indefesse cure sono continuamente dirette al pubblico bene. Dette imperfezioni dell'Archivio posson tutte ridursi agli stessi predetti due generi:

1° A quelle che contrasse nella sua creazione

2° A quelle contratte nella sua durata

e tanto per le prime, che per l'altre, non qual riformatore animato da spirito di novità, o d'ambizione, ma come uno che compassiona l'altrui disavventure propongo rimedi parte utilissimi, e parte necessari.

Prima però di parlare di quelle, e di questi siami lecito premettere la notizia, che i notai antichi non ebbero metodo preciso nello scrivere, ma si servivano di libri di diversa figura di maggiore, e minor volume, alcuni scrissero, in quaderni, quadernetti ed in fogli volanti, ed altri in cartapepera.

Il numero de' notai, che scrissero in fogli volanti, quaderni e quadernetti, che furon

rimessi all'Archivio, ascende a 461. Quello delle filze ad 865: 365 delle quali parte son sciolte, parte confuse, e parte senza principio, né fine.

Vi si contano inoltre 243 fra mazzi, fasci, fascetti, ed involti di filze, quaderni e quadernetti, che contengono contratti, testamenti e scritture diverse, e il tutto confuso, e senz'ordin veruno.

E finalmente lasciate a parte le cartapecore, ed i protocolli, de' quali parlerò a suo luogo, vi sono confuse, e senz'ordine alcuno due sacchette di Brevi, Bolle e cose ecclesiastiche, e tre simili di rogiti e scritture diverse. Ciò premesso ci si presentan subito le

Prime imperfezioni dell'Archivio.

La 1^a abbraccia due sorte di confusione; una delle quali è generale benché piccola, e consiste nel non ritrovarsi ai suoi veri posti rispettivi alcuno de' materiali, al che ha contribuito qualche svista commessa nel corso di 208 anni da chi ne ha avuto il maneggio, e l'essere stati posti a principio in più di un luogo i protocolli di uno stesso notaio ³ nel caso d'essere stati mandati all'Archivio in diversi tempi, e da diversi luoghi. L'altra è parziale, e consiste nel non essere stata resa servibile fin dall'erezione dell'Archivio una parte di detti materiali, cioè i fogli volanti mandati da questo, e da quel notaio in mazzi, fasci, fascetti etcetera, e che senza essere stati visitati, furon collocati al rispettivo scaffale, e scritti a indice sotto il Notaio, che li mandò. E siccome detti mazzi etcetera hanno de' fogli di un tal notaio, promiscuati con quelli di un altro ^{3^{1/2}}, quindi è che ne provengono gli appresso inconvenienti:

1° che molte volte non si trova quel che si chiede, perché non è reperibile il tutto: ed a ragione molti si lamentano, che se non possono avere il contratto, che domandano, son rovinati, perché o converrà loro sostenere una lite dispendiosa, o lasciarsi spogliare; lamenti in vero che muove tutta la compassione.

2° che essendovi dei fogli senz'ordine ⁴, e senza repertorio, per vedere se si può trovare in un mazzo etcetera il tal contratto, fa duopo spiegare ogni foglio, scorrer tutto il mazzo etc. E siccome si tratta di fogli che hanno tre, e quattrocento anni addosso, così restano facilmente danneggiati, senza altrui colpa, si confondono più che non sono, e se le pagine di un quinternetto si mescolano con quelle di un altro, rimane allora tutto il mazzo inservibile.

Conobbe in fatti poco dopo l'illuminatissimo Nati i danni di questo male e subito che poté respirare usò il rimedio opportuno, come si vede da molti fasci de' fogli volanti, ridotti in filze, una delle quali è quella di ser Girolamo Gerini di Pietrasanta ⁵ che può

³ Per addurre un esempio si vedano le 10 filze di ser Filippo di Iacopo da Lutiano, due mazzi delle quali sono al n° 6, e un mazzo al n° 40 e questo è il solo caso notato nell'indice al suo luogo, non ostante che ve ne siano molti altri, la notizia de' quali si ha nell'indice in luoghi separati, come per nominare un notaio da riscontrarsi, è ser Piero di Nuccio da Pontorno, che al n° 3 ha un protocollo malamente battezzato col nome di Piero di Nuccio da Pontino; al n° 1 ne ha tre altri e finalmente altri due al n° 7 [Questa nota è scritta su una cedola incollata al margine e sotto permane la stessa nota scritta in modo da poter far insorgere confusione per cui è stata ricopiata. Le imprecisioni descritte nella nota trovano riscontro in quell'estratto dell'indice che si trova in Manoscritti, 662, dove non si conosce il mazzo di ser Filippo che sta al n° 40 e quello di ser Piero che sta al n° 1.

^{3^{1/2}} Si veda per un esempio ser Filippo di Bernardo Mazzei, che ha una filza e 14 protocolli, che cominciano dal 1385, tra i quali sono promiscuati de' rogiti di altri notai; e vi è anche di peggio, cioè che questa gran massa di materiali non è registrata ad indice.

⁴ Per prova di questa verità si verifichino al n. 30 tre mazzi di ser Amelio di Lapo Migliorati, e specialmente una filzaccia che si estende dal 1389 al 1420. [Questa filza esiste ancora con date leggermente diverse: 1385-1439 ed è il n. 14114].

⁵ Filza del 1563 e 1564.

servir di modello; ma siccome trovossi alla testa di tutta l'economia di un Archivio nascente, che doveva contenere tutti i monumenti pubblici passati, e futuri della contrattazione della Toscana, potette in conseguenza condur poco avanti detto lavoro, quale sebbene dopo la sua morte fusse continovato fin dopo il 1600 dai Cancellieri suoi successori, fu però condotto solamente quasi alla metà.

Rimedio

Per rimediare alla predetta general confusione, col nuovo indice alla mano, di cui parlerò sotto a suo luogo, si farà un riscontro di tutti i palchetti, uno alla volta, cominciando dal primo fino all'ultimo, per ritrovare quale alterazione sia nel numero de' mazzi de' protocolli, e nel numero de' protocolli di ciaschedun mazzo; se riscontri il numero delle filze, mazzi fasci e fascetti, e se siano a' rispettivi posti, quindi se si trova del superfluo, si rimetta di mano in mano al suo luogo, e si notino in un quaderno tutte le mancanze, che si risconteranno, e imperfezioni, come *exempli gratia*: palchetto A numero 1 manca di un mazzo di quattro protocolli di ser N.N. che deve essere contrassegnato dal n° 6 e 4. Il mazzo n. 4 sta bene nel numero di protocolli, ma il protocollo secondo manca di repertorio, è quinternato, etc. etc.

Così facendosi de' mazzi, fasci, fascetti e filze etc. etc. facilmente si riordina quasi tutta la suppellettile dello stanzone, si ha il numero e la qualità delle sue imperfezioni, e de' corpi addosso a' quali posano, ed in conseguenza una facilità di adattare a ciascheduno i rimedi opportuni.

Si rimedierà poi alla seconda confusione parziale col visitare ciaschedun mazzo, fascio etc. e riparando i fogli che si troveranno promiscuati, si riuniranno agli altri de' rispettivi notai, per noi accomodarli come si dice sotto al rimedio secondo. Così si renderà il tutto reperibile facilmente, ed in conseguenza utile alla cassa ed al pubblico.

La 2^a proviene dall'essere stati collocati ai suoi posti i fogli, e specialmente i volanti, piegati tali quali furon presentati dall'Archivio. Quindi la lunghezza del tempo, l'uso che si fa dei medesimi, e la polvere hanno fatto sì che una gran parte è venuta a recidersi, e già alcuni sono in pezzi, il che seguirà anche degli altri quando non siano maneggiati con diligenza eccessiva, cosa che non si può sperare da coloro che hanno bisogno di visitarli, poiché stante l'esse legati ne' fasci senza alcun ordine, confine loro spesso visitarli tutti, o quasi tutti uno da uno, il che, e la difficoltà di leggere caratteri, fa sì che facilmente si strappano, o sicuramente si affaticano più del dovere.

Rimedio

Per i sopraddetti fogli i più facili, ed utili rimedi sono

1° distendere ciascheduna foglio che si troverà piegato

2° rassettarlo col buccia nelle piegature, nelle quali è reciso il carattere, e dove non è carattere rimpastarvi per maggiorò fortezza, il foglio con pasta fatta con allume, per preservarlo dalle tarne.

3° dove si potrà, per la minore spesa se ne faranno tante filze regolate ⁶, dove non si potrà si impasterà ogni foglio nella sua cassa fatta a finestra, e se ne faranno tanti libri della migliorò figura possibile: e così tanto nell'una, che nell'altra maniera si verranno a preservare, e non nascerà mai caso che si smarriscano, si strappino nell'usarli, o si confondano con altri.

La 3^a raggira intorno da alcuni protocolli, e mazzi di fogli antichi, che si tengono fuori dello stanzone, senza farne alcun uso, stante non essere stati posti ancora all'indice, il che ognun vede quanto sia disdicevole, poiché il tenere tali materiali in tal guisa, è

⁶ La provvisione del dì 8 marzo 1573/4 ordina di por le filze di buon ordine, e fare i loro repertori a spese della Camera ducale.

l'istesso che tenere tanti corpo morti, che occupan luogo inutilmente. Dove al contrario potevano esser stati, posson sempre essere non meno utili di tutti gli altri al pubblico, ed alla cassa.

Rimedio

Ai fogli sopra notati si applicheranno gli stessi rimedi, esposti nel rimedio secondo.

I protocolli poi qual'ora siano di un notaio, che già sia a indice, si riuniranno agli altri suoi; se no, se gli darà il suo posto nell'Archivio con quel metodo, che è stato praticato per gli altri, e si scriverà il notaio nell'indice, e se averanno bisogno d'esser restaurati, si useranno anche con questi gli stessi rimedi, che si propongono per gli altri.

La 4^a è sopra 160 protocolli stati sotto la piena, alcuni dei quali sono ridotti inservibili, per esser restato coperto il carattere dalla motiglia, ed i rimanenti vanno a perdersi, poiché la motiglia ogni giorno più rode la carta, ed assorbe i caratteri. A dir vero è cosa, che fa stupire che non sia mai stato preso provvedimento alcuno per riparare una perdita di scritti che non è indifferente.

Rimedio

Quanto a quei protocolli, che hanno corrosivo, o coperto il carattere dalla motiglia, son di parere, che non posa trovarsi alcun riparo sicuro dopo un tempo sì lungo; mentre venendo essa a mangiar la colla che tiene unito l'impasto del foglio, qualunque operazione, ancorché leggerissima si possa far sul medesimo, lo manderà in pezzi: pure si potranno tentare alcune diligenze, che mi astengo descrivere stante la loro varietà per le circostanze etc. Quanto poi agli altri che i caratteri che vanno a perdersi, come ho detto, proporrei fossero copiati, prima che il male crescesse, farei collazionare, ed archiviare le copie dai ministri per la loro validità, ed apporrei al principio del protocollo il decreto opporuno per tor di mezzo ogni disputa.

La 5^a cade parimenti addosso ad alcuni protocolli antichi alcuni de' quali per esser scritti in carta cattiva con inchiostro corrosivo, son restati in parte, ed altri del tutto corrosi per non essere stato preso in tempo rimedio veruno ⁷.

Rimedio

Prenderei anche per i detti protocolli il provvedimento sopra proposto al n° 4° nella stesa maniera, e per le stesse ragioni non avendo oramai alcun rimedio il mal fatto.

La 6^a è la mancanza di un numero ben grande de' protocolli dati a' notai dalla cancelleria dell'Archivio, quali non furongli rimessi, a tenor delle leggi dagli eredi de' notai dopo la loro morte; del che deve incolparsi la trascuratezza de' cancellieri pro tempore, che dovevano essere premurosi ⁸. Maggiore peraltro è la mancanza degli scritti notariali

⁷ Esempio miserabile di questa verità è uno de' protocolli di ser Piero dal Pontassieve, in mezzo di cui si è formata una gran buca [Questa osservazione dimostra che il cognome Pontassievi se lo sono inventati gli ordinatori dell'archivio antecosimiano].

⁸ Dalla legge de' 14 dicembre 1569 a tutto dicembre 1570 l'Archivio dette a 711 notai. 616 di loro gli restituirono coi rogiti descrittivi, 4 gli restituirono bianchi, e 91, de' quali darò il nome quando verrà il bisogno, che ebbero in tutti 223 protocolli di contratti e 37 di testamenti, non gli rimessero né bianchi né scritti, e se gli rimessero, non appariscono all'indice. Parmi dunque che questo solo caso obblighi alla riordinazione dell'Archivio, perché o detti protocolli sono stati rimandati all'Archivio, ed in tal caso conviene renderli reperibili col metterli a indice, o non sono stati rimandati, e convien cercarli e recuperarli [Questa nota è di particolare interesse anzitutto perché dimostra quanto il Sandrucci abbia studiato il problema servendosi anche dell'archivio dell'Archivio: in secondo luogo perché a me risultano cifre diverse anche se non ho fatto un controllo puntuale. Infatti mi risulta che siano stati consegnati protocolli a 791 notai (e non quindi 711); e il numero deve essere considerato per difetto: giacché: 1° non conosco né il numero né i nomi di notai che hanno riconsegnato il protocollo in bianco, 2° conosco invece casi di notai che hanno ricevuto il

antichi, i quali tuttora esistono negli archivi di diversi tribunali ecclesiastici, e secolari, di religiosi, luoghi pii etc. le di cui principalissime cagioni sono.

1^a che detti scritti, e specialmente i più importanti si (*sic*) ritrovandosi, allorché Cosimo 1^o ebbe il nobile pensiero di eriger l'Archivio Fiorentino presso gli ecclesiastici ⁹, una parte di loro fu sorda, e restia ad obbedire alla legge de' 14 dicembre 1569, ed a l'altre susseguenti, che comandavano la consegna de' detti scritti all'Archivio, o il recapito de' medesimi ne' luoghi a ciò destinati, con quel più che in esse, secondo i diversi regolamenti ¹⁰, mentre sapevan benissimo che detto sovrano, per un punto di necessaria politica, non avrebbe proceduto con la pienezza della sua autorità contro di loro, per la suggestione, e bisogno grande, che aveva della corte di Roma fino nell'anno trentesimo terzo del suo principato.

2^a Fu la repugnanza, che si trovò allora ne' signori feudali, che pretesero non esser tenuti all'osservanza delle dette leggi, ma aver diritto di poter ritenere negli archivi de' loro tribunali gli scritti pubblici notariali ¹¹.

3^a Fu la pretensione di qualche tribunale, che credette di esser privilegiato; come la Pratica di Pistoia ¹².

4^a Finalmente fu, che sebbene moltissimi potessero creder che l'oggetto delle predette leggi fusse il ben pubblico, molti altri all'incontrario, si insospettiscono che quello fusse un titolo palliato, ma che in sostanza si volessero sapere i fatti altrui per qualche secondo fine; ché però non è maraviglia se resta tuttora una gran parte de' predetti scritti, sepolta nelle tenebre con grave danno del pubblico; per la maggior parte dei possessori senza altro profitto, che pascolare la vanità di possederli.

protocollo e questo si trova ora collocato nell'antecosimiano (Pontassievi ed altri); 3^o conosco casi inoltre di notai che hanno rogato anche oltre il 1569 (marzo stile fiorentino) e non hanno protocolli al moderno. C'è ancora da dire che il numero dei protocolli è senz'altro superiore a 791 per la ragione molto semplice che il mio calcolo non tiene presente i notai che hanno ricevuto più protocolli nel corso del periodo considerato. Un altro motivo di interesse sono i 223 protocolli per contratti e i 37 testamenti, infatti se riferiti al 1570 ci deve essere sicuramente un errore da parte del Sandrucci: infatti non venivano consegnati protocolli esclusivi per le ultime volontà. Infine va rilevato che queste osservazioni del Sandrucci dimostrano che la serie dei campioni generali e del riscontro a questa data era integra].

⁹ Anticamente la maggior parte de' contratti, in specie di cose ecclesiastiche, si rogavano da notai ecclesiastici, che ordinariamente erano impiegati nelle cancellerie vescovile.

Alcuni notai erano accostumati di tenere per maggior sicurezza i libri de' contratti, ne' conventi di religiosi; ed altri notai glieli lasciavano per legato di testamento.

¹⁰ Le altre leggi accennate, che hanno per oggetto la consegna de' contratti eccetera sono: deliberazioni 11 aprile 1570; bando 22 aprile 1570; provvisione 27 luglio 1570; provvisione 11 settembre 1571; provvisione 20 aprile 1581; legge 22 febbraio 1585; provvisione 7 agosto 1593; provvisione 3 giugno 1599.

¹¹ I marchesi Niccolini, non sono molti anni, che spontaneamente alcuni protocolli notariali, che trovarono nel tribunale del loro feudo di Ponsacco, esempio che non è stato seguito da veruno. Che però ve ne sian altri si prova da protocolli saltuari di molti notai.

¹² Son venuti all'Archivio modernamente alcuni contratti, estratti da protocolli che sono nella detta Pratica, negli archivi di alcuni feudi, e vescovadi, per archiviarli il che non si è potuto fare. Vi son anche de' tribunali che hanno inserito negli atti de' contratti pubblici antichi, de' quali i rispettivi notai non tenevan registro al protocollo, né copia firmata di loro mano, che però mancano, e mancheranno sempre all'Archivio Fiorentino, perché non si potranno estrarre. Sarà dunque bene che nella detta legge si comandi, che sia rimessa all'Archivio la nota de' medesimi, con accennare libro e carte ove sono, che tanto servirà per servizio del pubblico, perché si portanno a indice le dette notizie, ed ognuno potrà così trovarli ove saranno.

Rimedio

L'autorità suprema di S.A.R. è la sola, che possa rimediare a questa importantissima mancanza, i tempi presenti più non son critici per il sovrano della Toscana come lo erano per Cosimo I°. I signori de' feudi, i tribunali tutti hanno imparato ad obbedire. Ognuno è ormai persuaso del beneficio grande, che risente il pubblico dall'Archivio; la suggezione alla corte di Roma è già scossa: resta dunque soltanto additare alla prefata R.A.S. questo bel campo, in cui può miertevi un serto immortale di gloria col render completa la raccolta intrapresa dall'autor dell'Archivio, per il che a mio credere altro non vi vuole che la promulgazione di una legge, in virtù di cui sia chicchessia di qualunque grado, a condizione obbligato a depositare nel Pubblico Archivio Fiorentino dentro il termine di sei mesi i protocolli e imbreviature di notai già morti ¹³.

Vedrà tosto la R.A.S. che l'oggetto di detta legge è troppo nobile, e che il suo motivo è fondato nella retta ragione, poichè non è giusto che stia sepolto nelle mani de' privati ciò, che i contraenti hanno voluto per patto, e condizione esclusiva nel contratto, che sia a tutti pubblico e manifesto.

Qual'ora il sovrano obbliga tutti a depositare nell'Archivio i contratti pubblici notariali, non può dirsi che spogli i possessori delle cose di loro proprietà, e diritto unico particolare, ma bensì che altro non faccia in sostanza, che comandare senza suo veruno interesse un deposito pubblico di cose, alle quali tutti hanno un diritto. Ma perché l'interesse suol essere bene spesso un grande ostacolo alle nobili imprese, ed insieme un grande allettamento agli uomini, perchè soddisfacciano a' loro doveri, arderei perciò di proporre che se gli desse il suo pascolo col far noto mediante la detta legge, che coloro, che averanno consegnato all'Archivio quanto sopra, succederanno in perpetuo nel godimento delle imbreviature ¹⁴, in luogo delli eredi de notai, a' quali apparterrebbero, se avessero adempiuto al loro dovere; di più, che ogni volta che sarà di loro comodo aver copia de' monumenti, che averanno presentato, sarà loro accordata senza altra spesa, che dello scritturato; e finalmente, che per lor maggior sicurezza di non restare in perpetuo defraudati in tali vantaggi, sarà ordinato che si registri nell'indice generale dell'Archivio il loro nome e casato di contro ai monumenti, che averanno consegnato.

La 7^a, ed ultima delle imperfezioni di primo genere è sopra le cartapecore; delle quali sparse per l'Archivio, ed assegnate a' rispettivi notai se ne contano n° 17 rotoli, 33 sciolte, alcune delle quali sono in pessimo ¹⁵ grado, 982 di contratti rogati da 722 notai, che son situate a parte in alcuni scaffali in fondo all'Archivio in tanti rotoli, numerati coerentemente all'estratto fattone in un libro apposta, e che corrisponde all'indice particolare delle medesime.

E finalmente ve ne sono molte altre, parte acquistate in vari tempi, e parte mandate poco tempo fa dall'Archivio delle Riformazioni, quali tuttora si tengono come materia eterogenea all'Archivio, o come se non vi fossero.

Rimedio

Le cartapecore in tutti gli archivi ben regolati forman sempre una serie distinta dagli altri materiali, che però sarà ottimamente fatto sian riunite tutte assieme, tanto più che se si volessero assegnar le sue a ciascun notaio, si farebbe un'alterazione nell'indice gene-

¹³ La provvisione de' 20 aprile 1581 proibisce a tutti i magistrati, uffizi, arti, comunità, capitoli, collegi.

¹⁴ Si intende la metà del pagamento che riceve l'Archivio per le copie de' contratti, che si danno fuori, appartenendo alla cassa l'altra metà.

¹⁵ Nel protocollo di ser Raffaello Baldesi del 1507, e 1509 si ha una prova lacrimevole di questa verità.

rare, e ve ne resterebbe un certo numero, il che non conviene, né alcuno approverà mai che ne sia tenuta parte in una maniera, e parte in un'altra.

Qualunque poi sia il metodo praticato da molti di tenerle avvolte in rotoli, o piegate, o legate in tomi uso di libri, quanto a me son di sentimento che vada seguitato quello inventato, se non erro, da Monsignor Garampi, ed adottato dall'Archivio Vaticano, di tenerle distese con ordine cronologico in tante cassette di cipresso, per preservalle dalle tarne, numerate coerentemente all'indice particolare delle medesime: tacendo il numero grande de' vantaggi che dà detto metodo si ricavano, rileverò solamente quegli che interessano il nostro Archivio, cioè, che si scansa con esso il pericolo di confonderle, e di strapparle, si preservano ottimamente i loro caratteri, e si lascia sempre un campo aperto per metterle in ordine come l'altre, qualora venga il caso di aumentarne il numero, senza punto alterare la loro disposizione. Sono altresì di parere che non vada fatto estratto di questa serie, e che vada risparmiata questa gravosa e lunga fatica, poiché non è interesse dell'Archivio il sapere in dettaglio cosa contiene ciascuna cartapecora, ma bensì di tenerle con tal chiarezza, che facilmente si possa soddisfare al bisogno, e desiderio altrui, il che è tanto vero, che per confutare qualunque obiezione, che potesse farsi alla mia tesi domanderei perché non si debba esser premurosi di aver l'estratto di ciascun contratto dell'Archivio, e poi si voglia esser solleciti di farlo a contratti scritti in carta pecora? Che però tutto l'estratto, che abbisogna all'Archivio per le cartapecore, è il solo indice particolare delle medesime.

È bensì vero che detto indice dovrà farsi per nomi di contraenti, e non de' notai, per la ragione che trattandosi di contratti, che hanno molti secoli addosso, per lo più si domanda il contratto per nome di alcuno de' contraenti, e non col nome del notaio, onde è che un indice fatto nella seguente forma che riporti nomi de' contraenti, qualità del contratto, anno in cui è stato rogato, cassetta in cui sarà la cartapecora, e numero della medesima, sarà tutto lo studio, che dovrà impiegarsi in questa serie. Exempli: gratia Saletti Piero di Domenico, vendita del 1020 cassetta 4^a, cartapecora 3^a. Ricolmi Antonio di Iacopo, compra del 1020 cassetta 4^a cartapecora 3^a.

Seconde imperfezioni dell'Archivio

Non minore è il numero, e la gravità delle imperfezioni contratte dall'Archivio nella sua durata, prima di parlar delle quali è da notarsi che oltre ai fogli notariali predetti si conservano nel medesimo 42785 protocolli tra antichi e moderni, 5292 de' quali sono di testamenti, e di atti di ultima volontà. Che 300 di essi sono squinternati, e specialmente molti degli antichi sono in pessimo stato, ed alcuni son confusi, senza principio, né fine, e che tutti ugualmente che il rimanente della preziosa suppellettile, son collocati, ed ammontati l'un sopra l'altro in scaffali di grandezza uniforme, legati con un cappio di funicella in tanti mazzi di un volume aggiustato, con ottimo, e chiarissimo metodo. Ciò premesso si scorge subito

La 1^a di dette imperfezioni, che consiste nell'abbondanza della predetta suppellettile.

Per bene intendere gli effetti funesti, convien sapere che i copisti, che son quelli, che la maneggiano per prendere ciò che di mano in mano loro abbisogna, devono, dal secondo palchetto di ogni scaffale in su fino al palco, usar le scale a pioli, fino di sedici scalini. Spesso dunque accade che per voler uno, o un altro mazzo è necessario il più delle volte che calino uno, due, o più mazzi, oppure lo estraggano di sotto ad un gran peso, e così scendano, e salgano più e più volte di continovo in tale operazione, ed arruotino, ed affatichino più del dovere per necessità i materiali; Accade anche facilmente in detta congiuntura, che i libri sbuzzano dalla fune, o la fune, con cui son legati i mazzi, per esser logora, o corrosa dalla polvere, e dal tempo, si strappa, onde è che i mazzi piombano a terra e da tali cose nel corso di più di due secoli ne è nato

1° qualche confusione tra i materiali di qualunque natura

2° che molti libri antichi si son logorati, e specialmente quelli che a principio furon presentati all'Archivio in cattivo stato, la condizione de' quali divenuta anche peggiore, perché in alcuni essendo entrate le tarme, han corroso il carattere.

Rimedio

Coll'opera del libraio da eseguirsi colla intuitiva ispezione in un ministro si può riparare a tutti i danni, che nella loro struttura hanno sofferto i materiali predetti.

Per ciò che riguarda la loro confusione si osserveranno le regole, ed il metodo sopra proposto per tal bisogno.

La 2^a è sopra i cartellini apposti ai detti materiali. Mi spiego. Ciò che forma la distinzione de' libri etc. è un numero fisso ad ogni palchetto degli scaffali, ed un cartellino di cartapeccora (che a principio, e per un tempo dopo si infilava nella fune, con cui si lega ogni mazzo, e da un tempo in qua si cuce ad una sopraccarta del protocollo etc.), in cui è scritto 'l nome del notaio, ed i numeri, che corrispondono all'indice: e siccome la lunghezza del tempo, il continuo uso de' materiali hanno fatto sì, che alcuni de' detti cartellini si sono strappati, altri sono usciti dalla fune, o si sono sdrucciti onde è che molti mazzi mancano della loro necessarissima indicazione. Aggiungasi, che altri de' detti cartellini o per l'umido dell'inverno, o per il troppo caldo dell'estate si sono fortemente accartocciati, ed altri hanno il carattere corroso dalla polvere, sicché può dirsi, che quei mazzi, che hanno i cartellini di tal natura, sia come se non l'avesse. Da tali notizie rilevasi chiaramente essere questa una imperfezione rilevante, che col tempo può generare gran confusione, tanto più che i copisti, per trovare ciò che loro abbisogna, devono impiegar troppo tempo, e durar troppa fatica, mentre convien loro calar de' mazzi per vedere se vi hanno colpito, e poi aver troppa avvertenza per non errare nel rimettergli a' loro posti una, due, e più ore dopo, se si tratta di averli solamente dati a leggere, o due, tre, quattro o più giorni, se si tratta di aver dovuto cavar qualche copia.

Rimedio

Essendo i predetti cartellini necessarissimi per l'attual servizio, e salvarsi dalla confusione, si rifaranno e si apporranno, ove mancano. E perché non segua il caso che si torni a cadere in questo male, sarei di parere che tutti fossero impastati sopra un pezzetto di cartoncino, perché fossero più stabili, e perché si potessero leggere ad una certa distanza, come richiede il bisogno, e non si potessero accartocciare.

La 3^a è la mancanza de' repertori a molti protocolli, filze etc.

Da questa ha origine la necessità che si deva scorrere non solo un protocollo di un notaio carta per carta, ma quasi tutti i di lui protocolli, per trovare il contratto, che si desidera, mentre molti sanno il nome del notaio, che si è rogato di un tal contratto, ma non ne hanno il tempo, onde è che i libri venendo superflualmente adoperati restano anche senza altrui colpa superflualmente danneggiati, il che si deve a tutto costo scansare.

Rimedio

La mancanza di tali repertori cade sopra un numero di protocolli antichi, e specialmente di quei de' contratti.

Tali repertori in passato si son fatti da' ministri di questo Uffizio, sono stati pagati dalla cassa del Fisco, e di poi addebitati di contro al credito delle imbreviature de' notai rispettivi: ma siccome veniva pagato il tenue prezzo di y [lire] 2 per ciascheduno di quei de' contratti, e lire 5 per ognuno di quei de' testamenti, di qui è che sono stati repertoriati i protocolli più facili a leggersi e vi restano i più difficili, anzi i difficilissimi, per ciascun de' quali vi abbisogna l'applicazione di più giorni anche al più abile perito di caratteri antichi. Già parmi punto fisso che il mantenimento della suppellettile dell'Archivio, ed

ogni fregio, di cui abbisogna, siano a carico de' notai in corrispondenza del godimento delle abbreviature. Come dunque per conto loro si paga il giusto prezzo della sua opera al libraio, così credo giusto che debba pagarsi un premio adeguato alla fatica di che farà i repertori predetti, che però, affinché una volta resti ultimato questo importante lavoro, crederei ben fatto che quei de' contratti si pagassero £ 4 e £ 2 per ciascheduno quelli de' testamenti. Lascerei poi la libertà anche ai copisti di poterli fare, perché essendo capacissimi, e più franchi nel leggere i caratteri antichi, stante il continuo loro esercizio di copiare, la loro opera riuscirà assai concludente.

La 4^a cade sopra N° 33 filze di testamenti forestieri ¹⁶, sigillati, e fatti *coram parocho*, e sopra N° 316 dette di contratti forestieri.

Le prime son situate in un armario conveniente, son munite de' suoi repertori, e tenute con buon ordine, ma con tutto ciò si ritrovano non poco danneggiate, accagione della loro legatura, poiché essendo composte di fogli di diverse grandezze, il libraio per fare un lavoro pulito, ha piegato i fogli maggiori alla misura di un foglio giusto, ma non ha avuto l'avvertenza di far le guardie alle medesime tanto alte, e forti che potessero reggere il corpo del libro, ed impedire che i fogli non fregassero il palchetto, perché non si lacerassero nell'estremità, come, è seguito.

Dette filze mancano del duplicato dal 1699 in poi, che non è piccola imperfezione per questa serie. Anche le filze dei contratti forestieri son ben corredate, ma per mancanza di luogo, tenendosi ammontate malamente, e forzate l'un su l'altra sopra 3 armari [*sic* per armarii], molte di loro son restate danneggiate nella legatura, e non può raccapazzarsi, stante la loro disposizione, ciò che si vuole, senza smontarne parecchi; che però qual'ora non vi si provveda, il male diverrà maggiore, e riuscirà sempre disastrosissimo a copisti l'uso delle medesime, perché per prenderle abbisogna la scala più alta dell'Archivio.

Rimedio

Per la conservazione delle filze de' testamenti predetti due sono i provvedimenti, che si possono prendere: o farle rivestire di una carta resistente, che sostenga i fogli, e gli difenda dal fregare il palchetto, perché non si guastino, o rassettate che siano, tenerle a giacere, ed apporvi per distinguerle il cartellino del riscontro, come si fa ai mazzi de' protocolli.

La copia poi, di cui si manca per tutto il tempo predetto è necessaria per non alterare il sistema di aver il tutto duplicato dall'erezione dell'Archivio fino ai dì nostri. Per le filze de' contratti si farà fare dal libraio ciò che occorre per rimettere in buon grado quelle, che hanno patito, e si collocheranno in modo più comodo, cosa che si potrà fare qual'ora resti effettuato quanto propongo sotto al rimedio 7°.

La 5^a posa sull'armadio segreto di S.A.R. del quale attualmente tien la chiave l'avvocato Regio.

Detto armario, come ho rilevato dall'indice, racchiude una raccolta di filze di contratti, porzione delle quali attiene alla casa de' Medici ancor cittadina, ed l'altra rimanente interessa detta Casa, divenuta sovrana, e queste ultime son fatte per capita de' Principi contraenti.

Contiene in oltre un numero di protocolli di 20 notai, parte de' quali rogano solamente per la detta R. Casa, e parte hanno ne' loro protocolli de' contratti promiscuati, che riguardano persone particolari.

¹⁶ Si intendono quei testamenti, che i testatori rimettono sigillati all'Archivio, e venuto il caso di dissigillarli si legano nelle filze [In verità questa nota vale anche per la parola seguente che indica quelli che noi chiamiamo i testamenti segreti o *in scriptis*].

E finalmente ho osservato che vi son de' notai, che hanno rogato per la detta R. Casa, e hanno tutti i loro protocolli per l'Archivio, come per nominarne uno, è ser Graziadio di Iacopo Squadrini, che ha 17 protocolli di contratti di ultima volontà, e 105 di contratti inter vivos.

Ho poi inteso da' copisti Alessandro Bencini, e Francesco Cavini che essendo essi stati incaricati, anni or sono, di riordinare cronologicamente i fogli sciolti di detto armario, ne fecero di loro idea tutte le filze predette coi rispettivi repertori, e gli estratti di ciascun contratto in un libro a parte, ma non fecero alcun lavoro né sui protocolli racchiusi nel detto armario, né su quelli, che son per l'archivio, perché non fu loro ordinato, onde resta imperfettissima tutta la raccolta predetta.

Rimedio

Due possono essere state le cagioni per le quali non sieno stati serrati nel detto armario i protocolli che contengono i contratti promiscuati etc. come sopra, e che si tengono per l'Archivio.

1^a o perché non si sapesse tal cosa dall'autore di detta raccolta

2^a o perché forse se ne sarebbero serrato troppi, e sarebbe perciò bisognato che tenesse la chiave una delle persone addette al servizio dell'Archivio. Sia questa, o quella, o altre, che ve ne possano essere, quali non è mio scopo il rintracciare, dico sicuramente, che volendo, in ragion di raccolta, una cosa ben fatta, bisognerebbe tener fuori quei, che si tengono serrati, i quali hanno de' contratti promiscuati, come ho detto, oerrar gli altri di una stessa natura, che si tengon per l'Archivio. Ma siccome vi possono essere delle ragioni, che a me non conviene indagare, da non voler fare né l'una, né l'altra, piuttosto rileverò, sicuro di non errare, che conviene, ed è doveroso che S.A.R. sappia non solo quali altri contratti, fuori di quei dell'armario, son per l'Archivio, ma che abbia anche gli estratti di questi, e di quelli, come lo ha delle filze.

Questa mia asserzione mi stimola a proporre che dalla detta R.A.S. venga comandata l'ultimazione del lavoro cominciato dai due copisti, da cui ne proverrà che se la raccolta predetta sarà imperfetta quanto al numero de' materiali, sarà perfettissima per ragion dell'estratto, che sarà più comodo della raccolta medesima, poiché S.A.R. non solo saprà ciò che nell'Archivio riguarda il suo interesse, ma potrà, volendo, saperlo a colpo d'occhio, il che non è piccol piacere alle occasioni.

Il difficile di questo lavoro parrà forse che sia, come si possa sapere quali siano gli altri notai, che hanno i contratti promiscuati, come sopra, e si tengono per l'Archivio, ma a ciò si arriverà facilmente coll'aiuto del detto indice.

La 6^a posa sull'indice, la cui costruzione quanto poteva bastare al servizio in principio, altrettanto meno si adatta al bisogno presente, stante l'essersi poi notabilmente aumentata la suppellettile dell'Archivio. Mi astengo parlare delle sue imperfezioni, per non riuscire troppo prolisso, ma richiederebbe questo capo, e perché il mezzo più sicuro per riconoscerle è l'atto pratico.

Rimedio

Cinque cose mi ristringo a dire in compendio sull'indice.

1^a Che vi è necessità di variarlo per la ragion predetta.

2^a Che si può variare renderlo ricco di notizie necessarie, utilissime, e farlo perpetuo, di modo che non vi sia bisogno di variarlo mai più anche quando i materiali cresceranno tanto da empir Firenze.

3^a Che questa bella variazione non deve in verun conto alterare i canoni su' quali è ammontato l'Archivio;

4^a Che un indice di tal natura è già fatto in 3 tomi in foglio da un bel genio per suo studio, e vantaggio.

5^a Che per farlo come il detto vi vuol gran tempo, e gran spesa, e che è un bel trovar la cosa bell'e fatta, di cui si ha bisogno. Ho detto bell'e fatta, non è però che io proponga l'acquisto del predetto, ma bensì la copia di esse, e ciò per tre giorni. La prima perché il già fatto è scritto in foglio, ed il bisogno è, che sia in cartapeccora, perché è più resistente, ed in conseguenza più difficile a strapparsi, bisogna peraltro avvertire di prender cartapeccora pulita da tutt' a due le parti per la conservazione del carattere. La seconda perché nella copia sopra proposta venga diviso il materiale vecchio dal nuovo per la ragione che dirò sotto al numero 7^o. La terza, perché l'autore, che ha ancora per le mani i materiali del detto suo indice, ne facesse altri due tomi, il 4^o cioè, che fusse fatto per anni, ed avesse di contro i notai, che hanno rogato ne' loro anni; il 5^o che fusse fatto a paesi (del che se ne ha uno schizzo nell'indice attuale) e di contro vi fussero scritti i notai de' propri paesi. Tali aggiunte, che farò vedere in pratica, saranno tanto utili, che anche la cosa più recondita dell'Archivio vi si potrà trovare sicuramente, e così il tutto sarà utile a tutti, anche ai più idioti delle cose loro.

Bella gloria per un Sovrano far al pubblico un beneficio sì interessante!

La 7^a ed ultima sono due gravi difetti dello stanzone, che propriamente chiamasi Archivio, in cui son situati tutti i monumenti notariali.

1^o di essi è la mancanza di luce in tre anditi del medesimo, ne' quali bisogna far tutte le operazioni per pratica, e come suol dirsi a tasto, all'uso de' ciechi, il che quanto possa riuscir dannoso a molte migliaia di volumi, e quanto accresca la fatica ai copisti, da chiunque si può agevolmente comprendere senza trovarsi sul posto.

2^o è l'angustia di detto stanzone relativamente alla qualità de' materiali contenuti, poiché non solo soffrono molto nella loro situazione, mentre stanno a contrasto col palco, soffrono assai più nel continuo uso, come ho detto, che occorre farne, ma ci ha anche quasi ridotti in alcuni luoghi, come suol dirsi tra l'uscio e 'l muro, onde non aver quasi più, quasi ove collocare i nuovi materiali, senza alterare il metodo sistematico universale dell'Archivio, al che bisogna soprattutto avvertire, perché per quanto sia ricco di materiali un archivio, non è utile, se non quanto è ammontato con sistema e chiarezza.

Rimedio

Resterà facilmente corretto il primo de' predetti difetti col far fare un'occhio nella muraglia da ambedue le testate di ciascuna delle dette tre parti buie, il che non reca veruna alterazione all'architettura della fabbrica, conforme al sentimento dell'architetto Giovan Battista Ruggieri, che consultai dentro l'Archivio, sebbene mi disse che gli lasciassi dare un'occhiata anche di fuori, dopo di che non ho avuto comodo di rivederlo.

Per l'altro difetto poi l'ampiezza della fabbrica ci offre un compenso di facilissima esecuzione.

Resta tra il palco dell'Archivio, e la volta un'altro stanzone alto non quanto l'inferiore, ma più grande tanto quanto è il luogo, che sotto portan via le stanze destinate per il servizio, ed a cui si sale per una scaletta di pochi scalini.

Detto stanzone (che per ora è servito per tener de' libri attenenti a diversi tribunali di Firenze, e specialmente del Monte Comune, e de' quali resta poco, o nulla) è capacissimo, o comodissimo per tenervi quanti libri si vogliono. Si separino dunque, senza questo variare i canoni dell'Archivio, e coll'istessa disposizione, gli scritti notariali anteriori all'erezione dell'Archivio, di qualunque natura si siano, i quali tutti mancano di duplicati, e de' requisiti prescritti dalle leggi nell'erezione dell'Archivio, e dopo, si trasportino in detto luogo, lasciandosi nello stanzone attuale tutti gli altri, che sono secondo le leggi, tutti uniformi, e tutti coi duplicati, quali si conservano con tutta la cautela sopra la Loggia di Mercato Nuovo.

Propongo che si trasportino gli scritti antichi, e non gli altri

1° Perché essendo quasi tutti laceri, vi è bisogno di preservali come reliquie, perché perduti questi, è perduto tutto, essendo che, come ho detto, non hanno il duplicato.

2° Perché andando meno in opera, vi è bisogno tener più a mano i moderni per la facilità del servizio.

3° Perché essendo il luogo più ampio, si potranno tenere meno ammontati, e ad un'altezza, che non richieda il bisogno delle scale, le quali cose non può esprimersi quanto sian utili alla preservazione.

Sebbene non son questi tutti i vantaggi, che si risentiranno della detta separazione, mentre si scanserà anche la confusione, che può provenire dall'abbondanza della materia in un luogo ristretto, si avrà un luogo, ove tener decentemente le cartapecore, si scemerà la fatica a' copisti e si libereranno dal pericolo di precipitar dalle scale, si farà luogo nell'Archivio presente per tenervi comodamente quanto attiene al medesimo dopo la sua erezione, e per riporvi i nuovi materiali per il tratto almeno di 4 o 5 secoli, poiché i materiali antichi per la quantità e loro cattiva figura occupano circa due terzi o poco meno del presente stanzone, e finalmente per tacer tutti gli altri si aprirà alla Fede Pubblica un nuovo asilo, e si miglioreranno le condizioni del vecchio.

Che se si meritò Cosimo I, presso il mondo tutto la gloria immortale di aver cominciato la raccolta pregevolissima de' monumenti pubblici notariali, maggiore si dovrà certamente a Pietro Leopoldo che, come sopra ho proposto al rimedio 6° delle prime imperfezioni, sarà giunto a renderla completa ed a restaurarla.

Il primo si prefisse il fine di preservarla all'immortalità, come si legge nell'iscrizione, che è sopra la porta dell'Archivio: ... *perpetuitati publicorum monumentorum conservande* ... Vedendola il secondo ristretta ai limiti tanto angusti da non potervi arrivar, e dopo averla restaurata, le avrà dilatata la via da giungervi sicuramente. Aperse finalmente l'altro un asilo alla Fede Pubblica, che chiamerassi eternamente Archivio di Cosimo I. Ne avrà questi aperto un altro non meno famoso, e chiamerassi per tutti i secoli avvenire *Archivio Leopoldino*, sotto di cui dovrà incidersi meritatamente a caratteri d'oro l'epigrafe retroscritta: *Universa florentini archivij supellectilium in integrum restituta quamplurimis monumentis publicis adaucta ed in elenchum novum perutilem locupletissimum relata antiquiores codices pluteorum angustia fatiscences cameram in superiorem amplissimam tum civium utilitati tum exterorum commodo perpetuo dicatam Petrus Leopoldus princeps regni Bohemiae et Hungariae archidux Austriae magnus dux Etruriae iustitiae vindex acerrimus commercii maximus amplificator fideique publicae assertor incomparabilis amandari decrevit anno ...*

Mi si obbietteranno forse due cose: una, che detto stanzone ricevendo il lume di basso in alto non è adattato ai materiali antichi, perché hanno bisogno di una luce viva per potersi leggere: l'altra, che essendo l'accesso al medesimo situato a capo la scala pubblica, ed appartato dalla vista del ministero, si rende sospetto per la facilità di trafugarsi i fogli. Rispondo dunque con sicurezza alla prima, che in qualunque punto di detto stanzone può leggersi comodamente, perché sempre vi si son tenuti libri, e sempre vi si è letto; ma qual'ora la luce, che vi è, non si voglia che sia adattata a leggervi i caratteri antichi, a noi non importa, servendoci solo, che vi sia luce da legger l'indice, ed i cartellini apposti a' materiali, che sono scritti in stampatello grande, acciò si possa facilmente trovare ciò che si vuole, mentre si deve rigorosamente tenere in osservanza la legge di non introdurre alcuno dove son libri, ma darli a leggere nella stanza a ciò destinata, a vista di tutti. Rispondo poi alla seconda obiezione, che basta voltar l'accesso alla detta scaletta nella stanza, in cui si dà a leggere, dove stanno i ministri, i copisti, e per cui si entra nell'Archivio presente, oppure piantare una scaletta dentro detto Archivio che porti al palco, il che si può eseguir facilmente nell'una, o nell'altra maniera con piccolissima

spesa, e così restan subito deleguati tutti i sospetti, e si viene a rendere il nuovo Archivio Leopoldino non meno comodo al servizio dell'altro.

Quanto al terzo punto, di cui mi resta a parlare, vale a dire del modo di mettere in pratica gli esposti rimedi, arderei proporre, per toglier ombra di gelosia che potrebbe insorgere, che dovessero presedere al lavoro i tre ministri dell'Archivio, ciascuno per le sue lettere, secondo l'antico sistema di questo ufficio, a condizione però che dovessero procedere di concerto, e giovarsi l'un l'altro in modo, che il fine di tutti fosse lo stesso, cioè condur l'opera alla sua perfezione.

E perché i tre copisti, che hanno una cognizione de' materiali, maggiore di quella degli stessi ministri, riescano utili in questa vastissima impresa, dovranno essi pure impiegarsi nel lavoro colla intelligenza, e deferenza agli stessi ministri, acciocché tutto venga fatto con ugual metodo, e come di un getto, e di una mano sola.

Vero è bensì che non potendo né questi, né quelli omettere, né trascurare il quotidiano loro servizio, non si arriverebbe mai al termine dell'opera senza altre braccia, che gli aiutassero, che però parmi necessario che sian dati a ciascuno de' detti ministri tre aiuti, da approvarsi da S.A.R., e da nominarsi coll'intelligenza di V.S. Illustrissima dai ministri medesimi, poiché dovendo essi farsi debitori dell'esecuzione, par convenevole che i detti nove aiuti sian di lor soddisfazione, per poterli impiegare a loro piacimento, o in riscontri, o in collazionature, o in copie, o in tutt'altro che potrà loro abbisognare.

Rifletto inoltre, che il lavoro del libraio, che dovrà farsi nella solita stanza dell'Archivio stante la sua quantità, potrebbe ritardare la riordinazione etc. che deve con la prestezza possibile condursi al suo termine, onde è necessario, che si debba star dietro le pedate del libraio, che serve l'ufficio, ma che ciascun ministro debba aver il diritto di intendersela col medesimo per aver gli uomini, che avrà bisogno di mano in mano o di loro soddisfazione, e in caso diverso poterli prendere a loro piacimento, perché o la mancanza di onestà, o di abilità ne' medesimi può arrecare infiniti danni.

Per ultimo sarà cura de' ministri predetti alla fine di ogni settimana fare il conto de' suoi lavori al libraio secondo i prezzi convenuti di consenso col cancelliere, che dovrà firmare i mandati fatti da i ministri per il pagamento, avvertendo che ciascuno di loro dovrà tener buon conto della spesa, che alla fine dovrà essere addebitata a' rispettivi notai ne' campioni delle abbreviature per indennizzamento della cassa.

Terminato il mio piano mi resta a supplicar V.S. Illustrissima di due cose.

1^a che voglia degnarsi di perdonarmi quanto vi troverà di corrigibile in considerazione della buona volontà, che ho avuto di essere utile a questo importantissimo Ufficio, ed al pubblico, e di aggradire quel che vi troverà meritevole della sua approvazione, perché presentatolo a S.A.R., si compiacca dare al medesimo quella esecuzione, che sarà di suo piacimento.

E siccome potrebbe essere in tal caso, che dovesse devenirsi prima di tutto all'esame, e riscontro di quanto ho esposto, quale non costerà più tempo di quel che vi voglia a legger porzione di questi miei fogli, perché tutto si fa manifesto a colpo d'occhio, bramerei perciò, quando così piaccia, che una tal commissione non venisse data ad alcuno di questo Tribunale, perché essendo tutti bene affetti al decoro del luogo, ed avendo tutti buona inclinazione per me, qualora restasse tutto approvato o riconosciuto per tale, quale io l'ho dipinto, non si avesse luogo a temere, che per i detti, o simili motivi si fossero determinati a giudicarne in mio favore. La

2^a che voglia degnarsi di mettere in veduta a S.A.R., come quanto più posso la supplico, il miserabil guadagno de' tre ministri di questo Ufficio, uno de' quali ho la sorte d'essere io fino dal prossimo passato luglio, dopo il mio fedel servizio di 12 anni in diversi altri Uffici.

Le provvisioni de' 27 luglio 1570 dicono che Cosimo I° ha assegnato ai ministri dell'Archivio provvisioni ragionevolissime, ed onestissime. Ed infatti dovette esser così, perché il Cancelliere che è il primo ¹⁷ tra quelli, ritira la provvisione mensile di scudi 31 e 6 £ e più circa scudi 9 mensuali di partecipazione della metà del quinto sul prodotto della cassetta della cancelleria; e gli altri predetti tre ministri ritirano soli scudi 9. £ 3. soldi 13, denari 4; di provvisione mensile, e più circa £ 17 il mese di copie de' contratti forestieri ¹⁸ le quali si pagano da chi li presenta all'Archivio.

Questa enorme differenza, secondo me da altro non è provenuta che da colpa dei detti tre ministri: poiché se il cancelliere ritira un utile tanto rispettabile dal suo impiego, è solo perché i suoi antecessori hanno saputo conservarsi illesi i loro emolumenti, ed il presente ne ha fatto vedere la giusta provenienza, onde gli è stata meritatamente assegnato quanto sopra.

Non così hanno fatto i ministri passati, e presenti, mentre i primi si lasciarono spogliare dell'emolumento più bello, che era quello di far tutte le copie, che dava fuori l'Archivio ¹⁹ il quale unito alla loro provvisione mensile, faceva avverarsi ciò che promesse la legge predetta del 1570. Se io dovessi addurre alcuna ragione di questa loro perdita non saprei investigarne altre se non che, o alcuno di loro fusse impotente per detta operazione, o non avesse bisogno di guadagnare, o fosse distratto da occupazioni più vantaggiose stante l'unione di più impieghi ²⁰. Certo si è che detto emolumento fu assegnato in parte di provvisione a' coadiutori dell'Ufficio ²¹, senza alcuna compensazione degli altri. I presenti ministri poi, che nel dar la loro portata prossimo passato aprile, potevan mettere in veduta alla clemenza di S.A.R. questa considerabil perdita, per otterne una compensazione, non dettero altro che la nota del loro actual guadagno.

Vero è bensì che si scusano con dire che quando dettero la detta nota al cancelliere, non crederono, che quella dovesse servire per la portata ancorché detto cancelliere dicesse loro che notassero qualunque loro guadagno certo, ed incerto, perché era incaricato di doverne render conto il giorno dopo, e ne adducon per prova, che il foglio che gli dettero era informe, e senza data di giorno e d'anno, del che credendo non dover essere egli premuroso, rimesse il foglio tal quale. Stiasi comunque la verità, di cui non devo io farmi giudice, certo si è che i ministri, all'onestà de' quali è appoggiata l'autenticità di tutti i contratti, a riserva de' testamenti, quale è addossata al cancelliere, che entrano, ed escono in copia dall'Archivio, dopo che furono spogliati dell'emolumento predetto, guadagnano assai meno de' tre copisti, perché il primo di questi guadagna circa scudi 20 il mese, gli altri due circa scudi quindici per ciascheduno, il qual guadagno sebbene non è mai troppo a fronte del loro merito, fondato nella loro onestà, perizia, e grave fatica, che però non si potrebbe dir gettato se si assegnasse loro il diritto anche alle copie de' contratti

¹⁷ Nelle provvisioni del 14 dicembre 1569 si legge al capo 3° ... al servizio etc. saranno sempre 4 notai ... de' quali uno si dirà cancelliere, e gli altri tre, notai dell'Archivio. In oggi i tre predetti chiamansi ministri.

¹⁸ Dalla filza del mio banco si può riscontrare, che dette copie non mi hanno dato altro incerto che £ 102 nel tratto di 6 mesi, sebbene non averanno fruttato qualcosa più agli altri due banchi.

In avvenire dovrà certamente questo incerto diminuire assai, stante la restituzione de' luoghi di Monte alle persone estere.

¹⁹ Si facevano a principio dette copie tanto da' ministri o notai, e loro coadiutori ex officio, come si vede dalle prime tariffe, di poi furon tassate nella forma che si vede dalla tariffe posteriori.

²⁰ Felice Ricoveri tra gli altri era cancelliere dello Scrittoio delle Possessioni e ministro dell'Archivio.

²¹ Nelle provvisioni del 14 dicembre 1569 furono creati 4 *coadiutori* de' notai, e questi di poi furono ridotti a tre, che ora chiamansi copisti.

forestieri, le quali, come ho detto, si fanno da' ministri, e si sono ormai rese e vanno a rendersi ogni giorno di più un piccolo oggetto.

E siccome S.A.R. in congiuntura della riforma di questo Tribunale ha fissato al cancelliere un guadagno tanto rispettabile, ha migliorato le condizioni del secondo e terzo copista collo sgravarli di una pensione di scudi due al mese per ciascheduno, ha fatto a tutti loro l'altra segnalatissima grazia di rimetter²² al servizio dell'Archivio in luogo loro il custode, ha aumentato il comodo al pubblico per trattenervisi a leggere, scrivere etc., e fatto riattare, abbellire, e crescere le stanze per il ministero, resta dunque ora solo che faccia risentire i tratti amorevolissimi di sua beneficenza anche a' poveri ministri, che non guadagnano tanto da vivere onestamente, benché cuoprano un'impiego delicatissimo, della massima importanza, e che io chiamo con tutta ragione il Paragone alla fedeltà d'un'uomo.

E perché il miglioramento delle loro condizioni non deva riuscir gravoso al R. Erario, ardirei mettere in veduta che si potrebbe aumentar, a beneficio della cassa, di una piccola cosa, tutte le tasse sulle funzioni, che si fanno in questo Uffizio, puta di due crazie l'una, il che è un piccolissimo oggetto per i contraenti. Ho detto aumentarle sulle funzioni, e non sopra i protocolli, perché a principio, e per lungo tempo, tempo [*sic*] dopo si tassarono £ 4 l'uno, ed ora quello de' testamenti si tassa £ 14.-.8., e quello de' contratti £ 18.17.8.

Se l'amor proprio non mi inganna, parmi che questa mia proposizione sia fondata più sulla ragione, che sul desiderio di acquistare, imperocché rifletto che se il Sovrano assegna i ministri all'Archivio, lo fa non perché servano la persona del Sovrano o procurino l'interesse del Regio Erario, ma perché servano direttamente il pubblico, che però è giusto; che siano aggravati ancorché leggermente, del lor mantenimento, che dovranno godere del servizio a pro loro assegnato dal Sovrano medesimo, che già soffre altri aggravii per la conservazione dell'Archivio. Non posso vantare come mia questa proposizione, poiché vien suggerita dall'«ordine» de' 20 luglio 1571 in cui si notifica, che si impongono al pubblico le tasse rispettive agli istrumenti per mantenimento de' ministri, da tale oggetto vengono in esse tassate le procure soldi 4; gli istrumenti di più contraenti soldi 8, i testamenti soldi 12. E siccome, né a me son note le cagioni, le procure sono state tassate soldi 6.8, e quando il procuratore è presente soldi 13.4; gli 'strumenti di più contraenti soldi 13.4, ed i testamenti £ 1.-.-.; così qual'ora sia in piacimento di S.A.R. dar da vivere onoratamente a' detti ministri, nell'occasione che si deve ripubblicare la tariffa generale di questo uffizio, la supplico devotamente come capo di questo dipartimento ad intercedere che si faccia il detto piccolo aumento a tutte le tasse a tal oggetto, ma quando ciò non piacesse, supplico umilmente e ciò non ostante, che vengano aumentate le provvisioni ai ministri in quella forma, che piacerà alla prefata R.A.S.

E con profondissimo ossequio mi pregio di rassegnarmi
di V.S. Illustrissima devotissimo obbligatissimo servitore

Giuseppe Sandrucci

Dall'Archivio fiorentino 22 dicembre 1777.

²² Anche nelle provvisioni 14 dicembre 1569, capo 3° furon assegnati due tavolaccini per servizio dell'Archivio, e de' suoi ministri, essendo allora le fatiche molto maggiori.

2. - Rappresentanza del Conservatore delle leggi con le osservazioni fatte al Piano del Sandrucci, richieste dalla Segreteria di Stato per decidere sull'affare

ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 342, prot. 29, n. 4, S *

Altezza Reale, Nell'ultima visita da me fatta all'archivio Generale, tanto dal Cancelliere, quanto dai ministri e copisti di quell'Uffizio, mi fu fatto osservare esser ripieni alcuni scaffali dello stanzone ove si collocano i protocolli dei notari defunti, e conseguentemente esser venuto il caso di doversi prender qualche provvedimento per aver luogo dove porre, senza confusione, quei protocolli che saranno rimessi in avvenire.

Fin dal 6 aprile 1778, in esecuzione dei comandi veneratissimi di V.A.R., ebbi l'onore di umiliarle le mie riflessioni sul piano proposto da Giuseppe Sandrucci col titolo di «Riordinazione e Partizione dell'Archivio Fiorentino», quali provvedendo appunto al bisogno presente, le umilio nuovamente in copia all'A.V.R., perché possa restar servita di comandare quanto gli piacerà sia eseguito.

E rassegnatissimo sempre alle sovrane determinazioni dell'A.V.R., in attenzione di esse umilio con profondo rispetto.

Di V.A.R. umilissimo servo e suddito, Domenico Betti, Conservatore.

Li 19 giugno 1782.

Altezza Reale, Per obbedire ai comandi veneratissimi di V.A.R. ho letto, e ben considerato l'annesso piano, che a V.A.R. fu umiliato da Giuseppe Sandrucci col titolo di 'Riordinazione e partizione dell'Archivio fiorentino'; né ho tralasciato di sentire con la dovuta prudenza sopra il piano medesimo quel Cancelliere, e ministri e in particolare Francesco Cavini uomo onesto, e praticissimo di tali materie; e dopo queste, et altre diligenze, che ho praticato, devo umilmente referire, che se V.A.R. volesse eseguito in tutte le sue parti il piano del Sandrucci, si troverebbe nella necessità di profondere rilevantissima somma di danaro con pochissimo profitto.

Sandrucci progetta adunque una riordinazione del Pubblico Generale Archivio, e ad oggetto di persuadere della necessità di essa, n'addita i difetti, e le imperfezioni, che egli immagina, proponendo nel tempo istesso quei rimedi, che crede i più efficaci, ed opportuni.

A sei capi principalmente il Sandrucci riduce il suo progetto.

Primo. A riordinare per le loro serie i fogli, o siano protocolli dei notai, che hanno rogato avanti all'erezione dell'Archivio, cioè avanti al 1569 e che furono raccolti parzialmente, e riposti nell'Archivio medesimo.

Secondo. A separare i protocolli antichi e collocarli in altro luogo.

Terzo. A fare un nuovo indice alfabetico per via dei cognomi dei notai per il più facile ritrovamento.

Quarto. A fare uno spoglio delle cartapecore, et a dare alle medesime un ordine regolato diversamente.

Quinto ad impinguare l'archivio segreto di V.A.R., con spogliare tutti gli strumenti, che sparsamente di sua attinenza possano trovarsi nei protocolli dei notai, che sono collocati nello stanzone.

Sesto. Finalmente a raccogliere quei protocolli antichi, che esistono in diversi luoghi Pii ed ecclesiastici dello Stato;

* Il fascicolo non è numerato, e contiene tre fogli con le lettere al conservatore delle leggi, al segretario Piombanti e al senatore Federighi, soprintendente dei Monti, e quindi la lettera del conservatore con la copia della relazione dell'aprile 1778, scritta a mezza pagina di cc. totali 19.

Ed aggiunge a parte una definizione della spesa, e il tempo, che crede per poter occorrere per l'intera esecuzione del suo Piano.

Premesso pertanto che l'Archivio non abbia la necessità di quella riordinazione, che si suppone, mentre nel corso di più di dugento anni facile è stato il ritrovar con prontezza qualunque recapito, che in esso si conserva, quando chi ne ricercò abbia dato le notizie necessarie per rintracciarlo; e premesso ancora, che per questa facilità di ritrovare i documenti l'Archivio Generale di Firenze abbia riscosso il maggior credito presso tutte le nazioni, alcune delle quali si son fatte un pregio di imitarlo, ed alcune, che ancora si trovano nella dura circostanza d'averle le loro pubbliche scritture, e contratti in diverse mani, hanno luogo di invidiarlo, come confessa nei suoi fogli il progettista, vengo ad esaminare a parte a parte i sei capi proposti, alcuni de' quali con tuttoché non meritino d'essere affatto rigettati, son degni nonostante di moderazione, ed alcuni non meritano la pena di essere considerati; per passare a parlare infine della spesa, e del tempo, che potrebbe occorrere all'esecuzione del Piano del Sandrucci.

Primo Capo

La riordinazione dei fogli, e protocolli antichi sarebbe quella, che porterebbe il maggior imbarazzo, tanto più se si dovessero copiare tutti quelli, che già son logori, e che vanno perdendosi. Per eseguire questo lavoro sarebbe necessario l'aver una quantità di persone abili nei caratteri antichi, consumarvi un lasso di tempo assai lungo, ed in conseguenza aggravare l'erario d'una spesa esorbitante di molte migliaia di scudi, avendo riflesso alla quantità dei protocolli antichi, e fogli, che son prossimi ad andare, e che vanno alla perdizione.

Ma quale sarebbe di poi l'utilità che da questo lavoro se ne ritrarrebbe dal Sovrano e dal pubblico? Conveniva, che il Sandrucci riflettesse, che l'Archivio Pubblico serve al Sovrano principalmente per cardine dell'Uffizio delle Gabelle dei Contratti, e delle Decime, perché la contrattazione portando il pagamento delle gabelle per quegl'acquisti, che fanno i sudditi dalle persone estranee, detto pagamento vien assicurato, e non frodato per mezzo dell'Archivio Pubblico, giacché dal riscontro, che si fa annualmente dei protocolli dei contratti dei notai al tribunale della gabelle, e spoglio non tanto dei contratti medesimi, e dei testamenti, ed altre ultime volontà dopo la morte dei testatori, si viene in cognizione di tutti gl'atti che sono gabellabili, e tutto quello milita anche rispetto alle Decime, al qual tribunale non si fanno volture di beni senza le fedì pro decima archiviate, il che assicura il Regio interesse per il pagamento annuale delle decime medesime. E quindi egli passasse a considerare, che adunque i protocolli, e fogli di pochi anni, che vi sieno nell'Archivio medesimo, correnti e ben regolati, bastano ai suddetti intenti, premendo soltanto, che giornalmente vi siano rimessi tutti gl'istrumenti, che accadono nel Granducato, a nulla giovando, che vi siano eternati gli scritti dei trapassati secoli, giacché hanno già servito ad ambidue gl'oggetti sopramotivati.

E passando a parlare dei particolari, nessuno di essi così frequentemente ricerca i documenti, che hanno tre, o quattro secoli a ridosso, anzi, è tanto raro il caso, che, come si può vedere dall'entrata dell'Archivio, poche pochissime sono quelle copie estratte dell'istrumenti di quei tempi, e da ciò ne viene in oltre, che poco, o quasi niente profitandosi degl'emolumenti di tali copie, non verrebbe mai il Regio Erario a rifarsi per una millesima parte di ciò, che si fosse profuso per la trascrizione di tali rancidumi, e antichie.

Poteva riflettere ancora, che l'Archivio ed i suoi fogli son sottoposti all'istesse comuni umane vicende, che soffron' tutte le cose che esistono nel mondo, le quali per legge di natura col tempo declinano, poi vanno ad invecchiare e finalmente a perdersi e morire. Di tali protocolli e fogli antichi per non avere ricorrenza nei negozi, che oggi accadono,

una gran parte possono già dirsi corpi morti, e da riporsi in un sepolcreto, i quali al più possono servire a pascolare gli spiriti di erudizione degl'antiquari, ma non già ad assicurare gl'interessi degl'uomini, i quali non pensan' più a rivangar' le cose di tre o quattro secoli già trapassati, giacché la centenaria e la legge dei fidecommissi, che dopo un lasso di tempo rende liberi gli stabili, fa sì frustranee tali ricerche.

Quando verrà il caso, che alcuno voglia dagli esili richiamare certa sorta di contratti ed istrumenti gli saranno mostrati, come s'è praticato fin qui tali quali esistono, senz'alcun reclamo, e secondo saranno stati lasciati dal tempo divoratore di tutte le cose, giacché la condizione umana è soggetta a tale infortunio.

Non dico per questo, che simil materie debbano affatto trascurarsi o darsi alle fiamme: vanno custodite con gelosia e con industria, e salvate più che sia possibile, giacché qualche volta benché dirado, poche di esse abbisognano, ma non credo che vada profusa la cospicua somma di danaro, che abbisognerebbe per eternarle.

Capo secondo

La separazione dei protocolli antichi dai più recenti per verità fra poco tempo vuol ridursi a necessità, poichè alcune lettere di quelle, che segnano le scansie dell'Archivio, si trovano quasi ripiene, onde non vi è luogo da mettervi i protocolli più recenti, che di mano, in mano vengono rimessi.

Questo lavoro, credo tornerà bene farlo più presto, che sia possibile, con separare i protocolli anteriori al 1569, che l'epoca della fondazione del Pubblico Generale Archivio, e riporli nella stanza superiore allo stanzone, nella quale il Monte Comune vi ha tenuto in addietro alcune scritture di diversi Tribunali dello Stato, ma in oggi è quasi sbarazzata, sebben tuttavia ne ritenga la chiave l'archivista di detto Monte Comune Francesco Della Nave.

Non sarà fuor di proposito il voltar la scala, che va a detta stanza verso l'Udienza dell'Archivio, come più volte è stato discorso fra me, ed i ministri, ha sentito, e propone il Sandrucci, per togliere l'assurdo di rigirare coi protocolli fuori del recinto, ove si fanno dai particolari i riscontri occorrenti.

In questa occasione, credo, che detti protocolli antichi devino solamente rivedersi, e risarcirsi alla meglio, con far rilegare da un libraio quelli, che n'avranno preciso bisogno, facendovi apporre ancora i suoi cartellini per l'indicazione.

Questa separazione produrrà in oltre l'effetto, che i protocolli rimanenti dall'erezione dell'Archivio fino al giorno d'oggi, non staranno tanti stivati, ed i copisti si troveranno in minor pericolo, se non dovranno montare scale tanto alte come son costretti a fare adesso, poichè potranno servire per lungo tempo le scansie più basse. La difficoltà maggiore consisterebbe nel rifare i numeri delle scansie e nel rifare in conseguenza gl'indici, e tramutarli nelle loro indicazioni, mentre si trovano alcuni notai antichi a' numeri bassi per essere stati rimessi in tempi assai posteriori all'erezione dell'Archivio, ma qui credo, che il rimedio sarebbe l'apporre una nota marginale agl'indici, indicante, che quel tal notaio si trova nella stanza superiore al numero della scansia, in cui sarà posto, tanto più, che i notai, che sono in questa situazione non ascendono ad una quantità considerabile.

Capo terzo

La fattura poi di due nuovi indici, secondo me è inevitabile, poichè quelli che noi abbiamo, oltre all'essere assai ripieni, non è possibile l'intenderli per esser stati fatti in cartapecora, nella quale, come suol seguire, con il continuo maneggio, è restato logorato il carattere.

E non può negarsi, che il regolarli per alfabeto di cognomi renderebbe più facile, e più spedita la ricerca; ma giacché una tal fatica è stata fatta da un tal prete Mariani, che è

quella persona di bel genio, che il progettista accenna a pagina 49, e detto Mariani non ha attinenza col Tribunale, si potrebbe tentare se il suddetto indice si potesse acquistare, e comprarlo dal medesimo, ad un prezzo onesto, e non con centinaia di zecchini, come si dice che meriti l'opera, giacché la fatica è un meccanismo, e può farsi in sei mesi di tempo agiatamente, come lo fece il suddetto prete. Anzi a compilare un tal nuovo indice per alfabeto di cognomi, o ad acquistarlo dal suddetto prete Mariani per onesto prezzo, che stimerei nella somma di quaranta zecchini, e non più, compreso il valore della carta, conviene aspettare, che sia stato eseguito intieramente il progettato trasporto nella stanza sopradivisa dei protocolli anteriori al 1569, perché può darsi il caso, che l'indice del Mariani stante la mutazione degli scaffali, e dei numeri in alcune parti diventi erroneo, e non corrispondente.

Altresì credo però, che non vada tralasciato, anzi debba esser seguitato l'altro indice, che abbiamo di presente a nomi dei notai, padri de' medesimi, cognomi, luoghi di dove sono, e cori l'epoca de' tempi, in cui hanno rogato, qual indice, noi lo chiamiamo il generale, poiché l'indice a cognomi del Mariani, e l'altro, che abbiamo a paesi son tutti figli di detto indice generale, quale oltre a far figura di indice, è un vero inventario di tutto ciò, che abbiamo nell'Archivio.

Capo quarto

Quanto alle cartapecore, che si ritrovano nell'Archivio, dovranno spogliarsi quelle, che non sono state fin qui spogliate, con tenersi il metodo praticato in addietro, cioè di fare il sunto in libri a parte col numero corrispondente all'originale, e coll'indice dei contraenti, e con fare altro libro contenente il nome, cognome dei notari roganti, con apporre un numero relativo al contratto, che anno [sic] rogato, e di cui sarà stato fatto lo spoglio.

Per non entrare in una spesa esorbitante con farle legare, sarà bene il continuare a tenerle in fascicoli, e legarle con una cordicella, ma non già collocarle in tanti palchetti, come è stato fatto in passato, poiché si è veduto in pratica, che seguiva perciò qualche confusione.

Sarà bene il conservarle in tanti armadi con altrettanti partimenti, quanto sono le lettere dell'alfabeto regolato secondo la lettera iniziale del notaro rogante, il che sarà anche più coerente a tutto l'ordine dell'Archivio.

Dovranno per ogni lettera formarsi tanti fascicoli adeguati, con appendervi la lettera, che corre, a cui dovrà aggiungersi un numero, con dire per esempio: A numero 2; A numero 3; etc. B numero 1; B numero 2; etc. e così di mano in mano, e con dare il numero a ciascuna cartapecore corrispondente al numero dello spoglio, il quale indicherà anco il numero del fascicolo; giacché non è possibile il regolare le cartapecore per ordine cronologico, poiché può darsi, dopo formata la serie, ne siano nel tratto successivo rimesse in quest'Archivio dell'altre di tempi diversi, ed anteriori; ed il predetto lavoro con le regole sopra riferite dovrà continuare ad eseguirsi dai copisti dell'Archivio, con la solita mercede, e nelle forme, che fin qui è stato praticato.

Capo quinto e sesto

Stimo inesequibili i due progetti, l'uno di fare una collezione di tutti gl'istrumenti, che sono per lo stanzone dell'Archivio ad oggetto d'impinguare l'archivio segreto di V.A.R., e l'altro di richiamare tutti i protocolli antichi, che posson essere in mano degli ecclesiastici, e de' luoghi pii.

Poiché rispetto al primo, si rende impossibile il rintracciare tutti i contratti, che interessano la corona reale per esser sparsi molte volte in certi notai, che non sono stati scribi speciali, e quand'anche si potessero rinvenire riescirebbe l'opera così vasta, da non vedere il fine per una serie d'anni molto lunga, e potrebbe arrecare in conseguenza una cospicua spesa, senza una sicura speranza di riceverne qualche corrispondente profitto.

Rispetto al secondo d'acquistare i protocolli, che tengono i luoghi pii, e gl'ecclesiastici, sarebbe un moltiplicare gl'enti senza necessità, perché fermo stante, che contenghino solo materie antiche, ed anteriori all'erezione dell'Archivio (essendo impossibile, come riflette il progettista medesimo, che si possano trovar fuori dell'Archivio dei protocolli dal 1569 in poi) ne vien per conseguenza, come ho accennato al primo capo, che si verrebbero a moltiplicare nell'Archivio materie per lo più inutili, e che oggi giorno hanno poca ricorrenza, senza far conto, che quando si penetrasse dagl'ecclesiastici una tal risoluzione procurerebbero verisimilmente di trafugare, e nascondere le scritture che anno per anno non esserne privati, onde la medicina potrebbe diventar peggiore del male.

E siccome credo, che sia inutile, come ho detto in principio, la trascrizione dei fogli antichi, che vanno a perdersi logorati dal tempo, che sarebbe il lavoro di maggiore imbarazzo, spesa, e lunghezza, così superfluo altresì io stimo il prendere nuove persone, o come dice il progettista, nuovi aiuti ai ministri, potendo servire all'uopo del trasporto dei protocolli antichi nella stanza superiore, e della rivista superficiale dei medesimi il suddetto Francesco Cavini, che è il più pratico, ed il più intelligente, che si abbia fra quei ministri, e questo col semplice aiuto del custode dell'Uffizio, che cali, e trasporti i mazzi, adattata che sarà detta stanza superiore con i suoi scaffali, potrà in poco tempo supplire alla detta separazione, e trasporto.

Concludendo, io sarei di parere che tutto il Piano dovesse ridursi a quattro soli capi d'operazioni, e per conseguenza di spese.

Primo. Alla costruzione della scala voltata verso la stanza dell'Udienza di questo Archivio più comoda, e che conduca a detta stanza superiore.

Secondo. Alla costruzione degli scaffali da collocarsi nella stanza medesima per riporvi i protocolli trasportati.

Terzo. Alla mercede da fissarsi al suddetto Cavini, ed a Natale Riccardi custode qualora a V.A.R. piaccia di destinar questi ad un tal lavoro, e fatica straordinaria.

Quarto. Finalmente allo stipendio dovuto a chi dovrà racconciare quei protocolli, che saranno nella necessità di esser resarciti.

Per rapporto ai primi due capi mi sono prevalso del sentimento dell'ingegnere Giovan Battista Ruggieri, il quale dopo aver conferito col Bambi legnaiuolo del Tribunale, m'ha dato l'annessa relazione **, in cui fa ascendere detta spesa a lire settemila centonovantasei.

Per rapporto al terzo, cioè alla mercede da fissarsi al suddetto Cavini e al suddetto custode, siccome il Cavini ha lucrato fino adesso, e lucra oltre la sua provvisione scudi sei il mese per avere accudito alla riordinazione dell'archivio delle Riformagioni, ed accudire attualmente alla riordinazione dell'archivio della Camera delle Comunità, che è un lavoro quasi finito, così V.A.R. potrebbe degnarsi, oltre la sua provvisione, fargli continuare detti sei scudi il mese finché durerà questo nuovo lavoro, con dispensarlo dall'accudire ulteriormente alla detta Camera delle Comunità.

A Natale Riccardi poi, oltre la sua provvisione di scudi sette, V.A.R. potrebbe degnarsi di assegnargli per il tempo che sopra, altri scudi cinque il mese, considerata la fatica del trasporto, e più il logoro dei panni, che farà nel suddetto lavoro, ed ancor perché credo, che con scudi sette il mese, che egli ha di provvisione come custode, dovendo campare esso, e la moglie, sia scarso tale assegnamento.

Prescriverei ad ambidue, che un tal lavoro dovessero fare nella primavera, nell'estate, e nell'autunno, la mattina dalle ore dieci, ed il giorno dalle ore tre, fino alle ore cinque, e

** Al margine sinistro c'è questa nota: «N.B. La citata relazione fu umiliata a S.A.R. originalmente col primo negozio senza esserne nell'Archivio ritenuta la copia».

che le altre ore di tempo, nelle quali sta aperto il Tribunale, debbino occupare nel servizio giornaliero del Tribunale medesimo.

Come pure specialmente al Cavini ingiungerei d'assistere al suddetto trasporto, e di collocare i protocolli ai suoi rispettivi luoghi, con far quant'altro per un tal rapporto potrà occorrere secondo le buone regole.

E rispetto al quarto capo, ordinerei ad Alessandro Bencini uno dei copisti, che credi il più adatto, di provvedere cartapecore, cartoni, refe spaghi, e tutt'altro, che possa abbisognare per racconciare i protocolli, e altri fogli nel modo sopra prescritto con presentarne mensualmente le note firmate dai rispettivi venditori, acciocché nelle consuete forme restino pagate ai medesimi dalla cassa della Camera del Commercio, e di fornire dell'occorrente con le robe provviste in ciascun giorno quel libraio, che da me per tal lavoro sarebbe preso a giornata, con la mercede di lire due il giorno da sodisfarsi dalla suddetta cassa nella stessa guisa.

Con che di mano in mano, che fossero fatte le racconciature, legature, ed altro a' detti protocolli, e filze antiche, da chi spetta ne sia addebitato ciascun notaio alla rispettiva partita nei campioni, giacché è solito, che tali racconciature si addebitano ai medesimi notari.

Io poi non so indovinare, e a quanto monterà la spesa per la provvista della cartapecore, et altro, per la mercede del libraio a giornata, per la continuazione delli scudi sei il mese al Cavini, e per l'augumento delle scudi cinque il mese al custode dell'Archivio, finché durerà questo nuovo travaglio; tanto più che non è prescrivibile il tempo della sua durata. Ma finirò, con dire, che sebbene il Sandrucci abbia avanzato nella sua descrizione a parte della spesa, e del tempo occorrente per l'esecuzione del suo Piano proposizioni assai diverse, io sono persuaso, che sarebbe indispensabile una spesa infinitamente maggiore, ed un tempo così lungo, che farebbe molto più desiderare di vederne una volta la terminazione.

Non ostante, rassegnato sempre alle sovrane determinazioni, ed i comandi veneratissimi di V.A.R., in attenzione di essi m'inchino profondamente.

Della Altezza Reale Vostra, Domenico Betti Conservatore.

Li 6 aprile 1778.

3. - Rappresentanza del soprintendente Riguccio Galluzzi per ottenere la solita gratificazione annuale a tutti gli impiegati dell'Archivio generale, che in qualsiasi forma partecipavano alla sua riordinazione

ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 556, prot. 12, n. 22, Str. *.

Sacra Cesarea Maestà, essendomi degnata la M.V.I. di destinarli alla Soprintendenza del Pubblico Generale Archivio Fiorentino, ho avuto luogo di osservare i diversi utili lavori fatti, e che vanno facendosi in questo dipartimento con tanto vantaggio dei suoi fedelissimi sudditi, e decoro insieme del Tribunale, tra i quali meritano certamente a mio credere

* Il fascicolo al solito non è numerato e contiene: la minuta del *motuproprio* risolutivo, la minuta e la copia al pulito delle osservazioni e proposte del Consiglio di Stato sulla rappresentanza del soprintendente dell'Archivio generale, una supplica di Sebastiano Matassi, ministro dell'Archivio, la rappresentanza del soprintendente ed allegate le suppliche di Giovanni Marchi e di Alessandro Ricoveri per ottenere una ulteriore gratificazione: la rappresentanza, ma non queste ultime, è scritta a mezza pagina ed in tutto occupano cc. 32.

il primo luogo i due, che vanno ora proseguendosi con tutto l'impegno, ed attenzione degli attuali ministri, e che giustamente hanno meritata la sovrana approvazione.

Consiste il primo nella riordinazione, che va facendosi di tutti i protocolli del vasto Archivio Anticosimiano collettati già d'ordine di Cosimo I, e che fino al glorioso governo di V.M.C., erano stati del tutto trascurati, con apporre al rispettivo protocollo il nome, e cognome, dove si può, del vero notaro, coll'indicazione di più degli anni dei fatti rogiti, poichè in vero dire poco giova al pubblico bene l'averne una quantità grandissima di notai, senza poi poterne rinvenire l'opportune notizie, o per mancanza della notizia dell'esistenza del notaro medesimo, o degli anni, nei quali sono seguiti i rogiti.

Il secondo lavoro ha per oggetto la formazione dei campioni di tutte le testamentarie disposizioni, che esistono in questo Pubblico generale Archivio, fatti i quali a colpo d'occhio ciascuna famiglia dall'anno 1569, epoca dell'erezione di questo Tribunale, fino ai giorni presenti potrà con tutta facilità ritrovare quanti testamenti siano stati fatti dai loro autori, ed in quali precisi tempi, giorni, ed anni, e qual notaro gli abbia rogati.

Per quello concerne i lavori dell'Archivio Anticosimiano questi vanno giornalmente proseguendosi dagli attuali ministri a ciò destinati, e mi lusingo di vederne presto l'ultimazione, giacché è stato riordinato per più di tre parti.

In rapporto poi alla compilazione dei campioni dei testamenti, ed altre ultime disposizioni devo umilmente rappresentarle, che di questi ne sono stati già fratti cinque, divisi, in anni dieci per ciascheduno, e che comprendono anni 50, principiando dall'anno 1731, e terminando all'anno 1780, tre dei quali hanno il loro duplicato, giacché dal mio in impiego antecessore fu saviamente creduto di dar principio da questa epoca, sì per comodo di poter fare le necessarie fedì negative state addossate modernamente a questa cancelleria. Si ancora per impedire qualunque pericolo di smarrimento di detti testamenti, giacché stavano tutti in questo archivio serrati in armadi, ma alla confusa e senza essere legati in filze, per impedirne il quasi evidente pericolo dello smarrimento nelle ricerche, che giornalmente si dovevano fare per servizio del pubblico.

Compito questo lavoro volendo dar mano al proseguimento della riordinazione di tutte le altre testamentarie disposizioni, che esistono in questo Archivio coerentemente alle provvide Sovrane clementissime determinazioni, nell'anno scorso di riprendere l'epoca del 1730, per poi con ordine retrogrado seguitare fino al 1569 tempo in cui fu eretto questo Archivio, come sopra ho accennato, in conseguenza di che dall'Archivio delle logge di Mercato nuovo furono trasportate nel primo stanzone di questo tribunale tutte le filze contenenti le mandate delle ultime disposizioni testamentarie, che furono ritrovate in numero di 513 di mole non indifferente, e piene d'errori, come molte volte mi hanno fatto riconoscere detti ministri.

Nella passata stagione di primavera, e d'estate i predetti ministri dell'archivio principiando il nuovo lavoro alternativamente, e senza interruzione ogni mattina dalle ore sette fino alle ore nove, ed ogni giorno dalle ore tre fino alle ore quattro, e mezzo, acciò in seguito nelle ore debite potessero servire il pubblico nelle rispettive ingerenze, hanno accomodato con ordine cronologico di giorno, mese, ed anno tutte le suddette mandate principiando dall'anno 1730 fino al 1569; e così per questa parte, non solo hanno facilitato questo lavoro per il felice compimento, ma hanno ancora assicurato tutti questi fogli.

Devo peraltro confessare, che questo lavoro, oltre l'essere stato assai lungo, e noioso, ha richiesto ancora tutta l'attenzione, ed attività di questi ministri, quali hanno eseguita l'opera, come sopra ho accennato, in ore incommode, e non addette al servizio giacché non era compatibile detto lavoro coll'ingerenza del rispettivo impiego.

Così stando le cose i ministri predetti per mio mezzo si fanno arditi di implorare a

loro favore dalla Sovrana cesarea beneficenza in veduta ancora delle loro limitate mensuali provvisioni la solita annuale gratificazione, o sia mercede, che crederei proporzionata nella somma di zecchini dugento divisibili fra tutti quelli, che hanno faticato, che sono in numero di quindici compresi i custodi a forma della nota che ho l'onore di umiliare alla sacra C.M.V. segnata di lettera A, e pagabili dalla cassa della Camera delle Comunità, nella quale colano i prodotti della cassa dell'Archivio.

Con questa occasione mi credo di dover di umilmente far presente all'imperial trono l'istanza fattami da questi due ministri Alessandro Ricoveri, e Giovanni Marchi coperta di lettera B, con la quale in sostanza domandano il saldo delle lor mercedi per aver trascritto numero sei campioni di testamenti alle loro rispettive case, compreso il duplicato, ed in tempi non addetti ai loro impieghi.

La qualità di questo lavoro, e la somma diligenza adoperata nel medesimo, non sembra a me, che diano luogo a diminuzione alcuna nel regolare il pagamento per la mercede dovuta ai due ministri nella discreta somma dai medesimi progettata nella annessa istanza di scudi 160; e lire quattro per ciascheduno a di cui conto essendomi assicurato aver essi in diversi tempi ricevuto scudi 81.6.6.8. si risolverebbe il loro avere in scudi 78.4.13.4. per ciascheduno; e sembrandomi giusto, che oltre il meccanico lavoro dello scritturato si debbino prendere in considerazione ancora i tediosi, e molti riscontri da essi dovuti fare per renderlo più sicuro, ed esatto, crederei stare nelle regole della maggior limitazione col proporre che per detto riflesso fossero meritevoli di un aumento di scudi 12 per ciascheduno.

Le circostanze di questi due ministri sono tali da fare loro bramare la totale soddisfazione della residuale mercede, e sarà del buon servizio della M.V.I., se si degnerà esaudirli intieramente perché con maggior impegno proseguiranno a compilare i campioni che rimangono a farsi, al termine di ciascuno dei quali credo tornasse bene, che restando autorizzato adesso dalla M.V.I. il soprintendente dell'Archivio facesse l'opportuno stanziamento senza dilazione per il pagamento del ministro in quella somma che gli sarà dovuta con l'istesse proporzioni, e vedute proposte per i già compilati.

Finalmente non credo di poter trascurare l'altra istanza di lettera C, che mi fa l'istesso ministro Alessandro Ricoveri dimandando in sostanza il pagamento di due indici Generali di tutti i notari esistenti nell'Archivio dopo l'erezione, e da esso fatti e trascritti alla propria casa ed in ore non addette al servizio.

Devo confessare che, questo lavoro dopo la riordinazione dell'Archivio medesimo era troppo necessario per servizio del pubblico, giacché questo porta il sicuro, facile, e necessario ritrovamento dei protocolli, poiché porta il cognome - nome - nome del padre - numero dei protocolli del rispettivo notaro - anno del principio del rogito - anno del fine numero dello scaffale - numero della scansia - e finalmente numero del notaro, nella forma e maniera, che accenna in detta sua istanza.

La mercede, che domanda in somma di scudi 71 e £ 3 per detti lavori a me sembra assai limitata, e discreta raggugliandola a cartolato non ascende, che a soldi dieci per carta, onde crederei giusto di consolarlo, e che V.M.C. si degnasse di ordinare, che anco questa somma gli venisse pagata dalla cassa della Camera delle Comunità, nella quale mensualmente si rimette tutto l'introito di questo dipartimento.

Quando questa mia rispettosa rappresentanza possa meritare come mi lusingo, la sovrana imperiale approvazione, crederei, che V.M.C. potesse degnarsi di rescrivere - Approvasi in tutte le sue parti, ed il soprintendente del Pubblico Generale Archivio Fiorentino faccia nelle forme solite gli opportuni stanziamenti.

Ed umilmente inchinato ho l'onore di dirmi di V.M.I. umilissimo servo e suddito Riguccio Galluzzi soprintendente.

Dal Pubblico Generale Archivio Fiorentino li 16 novembre 1790.

4. - Supplica di Alessandro Ricoveri e Giovanni Marchi

ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 556, prot. 12, n. 22, Str.

Illustrissimo signor Soprintendente

Sei sono i campioni dei testamenti, che nel corso di anni cinque sono stati da noi compilati a forma della commissione dataci dall'illustrissimo e clarissimo signor marchese Sigismondo Della Stufa già Soprintendente di questo Pubblico Generale Archivio.

Ciascheduno di detti campioni comprende i testamenti, e altri atti di ultime volontà fatti nel corso d'anni dieci, ed in essi sono registrati ad alfabeto rigoroso i cognomi, e nomi dei testatori, i nomi dei loro padri, i nomi e cognomi dei notari che rogarono gli atti suddetti, e giorno, mese, ed anno, in cui furono rogati.

Tre sono i decenni, che si comprendono in detti sei campioni, essendosene d'ogni decennio formato il duplicato.

Nei primi due campioni sono registrati gli atti di ultime volontà dal 1731 al 1740; nei secondi quelli dal 1751 al 1760; e nei terzi finalmente quelli dal 1771 al 1780.

Questi campioni stante le incumbenze dei nostri rispettivi impieghi, che ci tengono continuamente occupati, non essendoci potuti formare nell'Archivio, abbiamo eseguito questo lavoro nelle nostre proprie case nelle ore della sera, e della mattina, ed in altre fuori di quelle dell'Ufficio, e che si sarebbero con qualche profitto potute occupare nelle nostre proprie incumbenze.

Per questo lavoro sono stati fin'ora pagati a noi d'ordine del Real Sovrano scudi ottantuno. 6.6.8. per ciascheduno per stare a conto, ma comeché la detta somma preso in considerazione l'importare del medesimo, è di gran lunga minore di quello sarebbe a noi dovuto, ci siamo arditati di esporre a V.S. Illustrissima quanto sia l'importare delle nostre fatiche, e di pregare la di lei bontà di renderne conto a S.M.I. per implorarne dalla di lui giustizia il total pagamento.

Per formare il giusto valore dei medesimi abbiamo regolato lo scritturato secondo la tariffa, che è di un paolo per carta, non ostante che lo scritturato, che si paga a tariffa, sia di un carattere andante, e corsivo, e quello da noi fatto nei campioni suddetti sia scritto con la massima scrupolosa diligenza, in carattere chiaro, e rotondo, e da occupare un tempo maggiore del doppio del carattere corsivo, e andante.

Nei primi due campioni si sono scritti 182 fogli di carta imperiale per ciascheduno, che ragguagliati a carattere corsivo, ed a tariffa sono carte 564 per ciascheduno, ed importano tutti e due lire settecento ventotto.

Nei secondi si sono impiegati fogli 180 per ciascheduno, che ragguagliati come sopra sono carte 540 per ciascheduno, ed importano tutti e due lire settecentoventi.

Negli altri due finalmente sono scritti fogli 200 per ciascheduno, che secondo il ragguaglio suddetto formano carte 600 per ciascheduno, ed importano tutti e due lire ottocento.

Per fare osservare la giustizia di questo ragguaglio ci facciamo leciti di porre in considerazione a V.S. Illustrissima, che ogni foglio di campione vien da noi valutato lire due, e che per scrivere con la massima diligenza essendosi da noi occupato il corso di tre ore per ciaschedun foglio, in detto tempo copiandosi con carattere andante, e corsivo si sarebbero anche con qualche comodo scritte sei carte e conseguentemente avremmo a tariffa lucrato una somma del doppio maggiore.

L'importare adunque dei sopraddetti sei campioni ragguagliati a scritturato, come sopra si è detto, sarebbe di lire 2248, che sono scudi trecento ventuno, e lire una, onde è che, avendone ciascheduno di noi formati tre, sarebbero a noi dovuti scudi 160.4 -.-.

per ciascheduno, sicché essendo stata a noi pagata fin'ora la somma di scudi 81.6.6.8. per stare a conto, il nostro avere si residuerebbe in scudi 78.4.13.4 per ciascheduno.

Dobbiamo in oltre fare osservare, che non abbiamo computato il tempo occorso per la rigatura di detti fogli, il riscontro delle polizze ad alfabeto rigoroso, ed il riscontro pure d'una buona parte delle medesime con le mandate, ed i protocolli per assicurarsi dei cognomi dei testatori che ci sembravano dubbi, all'oggetto di esser certi, che il lavoro fosse eseguito colla maggior sicurezza, giacché lo sbaglio di un cognome di un testatore può portare il risico di non potersi più rinvenire il testamento del cognome sbagliato, confidando nella bontà di V.S. Illustrissima, che questa non indifferente perdita di tempo preparatoria alla compilazione di detti campioni sarà posta in considerazione della M.S.I. all'oggetto, che ancora per questa parte possiamo meritarcì i benigni riflessi della sovrana clemenza.

E col maggiore ossequio ci diamo l'onore di dirci
di V.S. Illustrissima umilissimi devotissimi obbligatissimi servitori Alessandro Ricoveri, Giovanni Marchi.

Dal Pubblico, e Generale Archivio li 13 novembre 1790.

5. - Supplica di Alessandro Ricoveri

ASFI, *Segreteria di Stato (1765-1808)*, filza 556, prot. 12,

Illustrissimo Signore, il dottore Alessandro Ricoveri attuale ministro del Pubblico Generale Archivio di Firenze, umilmente rappresenta a V.S. Illustrissima aver fatto due indici generali di tutti i notari esistenti nell'Archivio suddetto dopo l'erezione del medesimo Archivio, che il primo per alfabeto delle due prime lettere, il quale serve non solo per ritrovare i notari di già morti dal 1569 a tutto il 1787, ma ancora per notarvi quelli, che alla giornata vanno morendo, non potendosi questi mettere nell'altro.

L'altro poi è compilato per rigoroso alfabeto, e questi parimenti comprende tutti i notari morti dal 1569 a tutto il 1787, e con l'aiuto di questo si trovano i sudetti notari col risparmio di due terzi di tempo.

I suddetti indici, sono formati a tabella con questa divisione = Cognome = Nome = Nome di Padre = Numero de protocolli del rispettivo notaro = Anno del principio del rogito = Anno del fine del rogito = Numero dello scaffale = numero della scansia = e finalmente numero del notaro = in conseguenza tre colonne di scritto e sei di numeri.


I notari registrati fino al presente sono in numero di 5643, i quali formano carte 125 per ciascheduno indice di carta Reale di versi 25 per facciata, di lettere 35 per verso, fatti con quell'accuratezza, e diligenza, e con i dovuti riscontri delle polizze, acciò il lavoro potesse venire con la possibile maggiore esattezza.

Il suddetto ministro prega V.S. Illustrissima a considerare, che tutto questo lavoro è fatto alla propria casa in tempo non addetto al servizio del Tribunale, non essendo compatibile con le giornalieri occupazioni dell'impiego.

Egli non ha mancato di farlo vedere a qualche intendente, il quale lo ha stimato £ 3 la carta senza scrupolosità ma avendo egli l'onore di servire in detto Ufizio, sarebbe contento che fosse computato a ragione di £ 2 la carta, e così in tutto scudi 71, e £ 3, che formano appunto l'importo di carte 250 di scritturato alla stessa ragione.

Supplica pertanto la nota bontà di V.S. Illustrissima a voler far presente all'Imperiale trono questa sua umile domanda per potere ottenere dalla clemenza dell'Imperiale M.S. un benigno riguardo per la mercede di un tal lavoro etc. che etc.

Io dottore Alessandro Ricoveri supplico come sopra mano propria.



I protocolli notarili dell'Archivio di Stato di Bari: problemi di attribuzione

di *Anna Lafronza*

Nell'Archivio di Stato di Bari sono depositati 30.288 protocolli, frutto dell'attività professionale di 1.327 notai, operanti in 41 comuni del Distretto di Bari.

La scheda notarile di epoca più remota è quella del notaio de Tauris Pascarello di Bitonto, risalente al 1444, le più recenti si riferiscono generalmente ai notai che cessarono di rogare entro il 1874.

Originariamente i suddetti protocolli furono ordinati secondo una progressione numerica e cronologica, che rispecchiava il loro ordine d'ingresso e di registrazione presso l'Archivio Notarile Distrettuale. Successivamente, invece, sono stati ordinati cronologicamente per piazze sistemate in ordine alfabetico.

Questo metodo di riordino, rispettoso della formazione storica e territoriale degli atti, ha agevolato la ricerca degli studiosi, consentendo, al contempo, l'identificazione di alcuni protocolli, erroneamente attribuiti o privi del tutto di classificazione.

Alcune schede, infatti, attribuite ad un solo notaio, sicuramente al notaio conservatore, comprendevano in realtà atti di diversi notai; altre erano state smembrate ed attribuite a notai diversi; alcuni protocolli, infine, a causa della perdita del frontespizio e del cattivo stato di conservazione erano stati classificati come anonimi oppure attribuiti ad altro notaio.

È bene precisare, tuttavia, che la risoluzione dei problemi, relativi all'attribuzione, è stata agevolata non solo dall'adozione del metodo di riordino, ma anche dall'impegno e dalle esperienze, personali e di gruppo, maturate nel corso di vari anni e caratterizzate da perseveranza, pazienza e costanza d'intenti.

Così per il bastardello del notaio Ottaviano di Bari, attribuito erroneamente al notaio de Tatiis Berardino per l'annotazione sulla prima

carta «dicesi di de Fazio Bernardino» certamente postuma, e per la mancanza del frontespizio, dove normalmente si era soliti indicare il nome del rogante ed i dati cronologici completi. Solo una attenta e completa lettura degli atti ha permesso di rilevare il difetto di attribuzione e di definire il periodo di tempo, circoscrivendolo a data più o meno certa.

L'identità del notaio rogante era espressamente riportata nella locuzione «per publicum instrumentum confectum per manus mei notariorum Octavianorum»; la datazione, invece, limitata ai soli giorni e mesi, senza alcun riferimento all'anno, è stata desunta dal contenuto di una obbligazione, stipulata nei primi mesi del 1492, con la quale il debitore, tale Vito de Paolo di Turi, s'impegnava ad estinguere un debito contratto con il notaio Valerio Palense entro la fiera di S. Leone di Bitonto (1492 aprile 11, XI indizione).

Giova ricordare come il citato bastardello costituisca per la piazza di Bari la più antica fonte documentaria organica pervenuta in originale ed anteriore di sette anni al noto protocollo del 1499 del notaio Filippucci Francesco Maria.

La scheda di Violano Antonio, notaio in Rutigliano negli anni 1554-1572, si presentava smembrata in due spezzoni, di cui uno risultava attribuito al notaio de Orfanis Pietro di Bitonto e l'altro al notaio Romito Antonio di Rutigliano.

Tale errore è stato accertato in sede di schedatura, allorché, conoscendo la data topica e cronica dei due protocolli, è stato facile constatare l'erronea attribuzione al notaio de Orfanis per la diversità di piazza ed al notaio Romito Antonio per la scrittura di mano diversa.

Vi è da dire ancora che la corretta identificazione della scheda di Violano Antonio ha evidenziato la inesattezza di alcuni dati riportati nel 1877 dallo storico Lorenzo Cardassi di Rutigliano nella monografia intitolata *Rutigliano in rapporto ai principali avvenimenti della provincia del Regno*, dove, nell'ultima parte, riservata alla cronologia dei regii notai, tra le schede dei notai non esistenti viene inserita quella di Violano, di cui si ha traccia in alcune copie di strumenti notarili risalenti al 1594.

Particolarmente interessante, poi, è risultata l'attribuzione di un bastardello del quale si conoscevano soltanto la piazza, Monopoli, e la data, l'anno 1590.

Alla identificazione del notaio si è giunti prendendo in esame la pergamena, che fungeva da copertina del bastardello, e che si presentava rifilata per meglio adattarsi alla dimensione degli atti contenuti.

Su questa, infatti, nonostante le ridotte dimensioni, era trascritto un contratto di matrimonio stipulato nell'anno 1588 tra la nobildonna

Cristaldina Turchiarulo e Mario Attanasio e particolarmente taluni patti tra la parte dotante ed il promesso sposo, la promessa di matrimonio, l'onere di custodia dei beni dotali, il giuramento, la scrittura di morgin-cap ed infine l'attribuzione del negozio giuridico al notaio Caiasso Antonio.

Desunto il nome del notaio, del quale si conservano alcuni protocolli, sono stati esaminati gli atti relativi al 1588, tra i quali figurava proprio il summenzionato contratto di matrimonio.

Rimaneva tuttavia un interrogativo: come mai il notaio Caiasso, dopo avere trascritto il contratto di matrimonio sulla pergamena, evidentemente richiesta dai promessi sposi, aveva, a distanza di due anni, tagliato la pergamena per adattarla a semplice copertina di quel bastardello?

La spiegazione era forse da ricercare nella mancata celebrazione del matrimonio, la cui data era fissata entro il mese di agosto 1588.

La ricerca, pertanto, si è spostata presso l'Archivio Unico Diocesano di Monopoli dove, dalla consultazione dei libri di matrimonio, è stato accertato che tale Cristaldina Turchiarulo contrasse matrimonio con Loasio de Pepe il 29 giugno 1594 nella parrocchia di S. Salvatore, secondo il rito del Sacro Concilio Tridentino.

Che detta Turchiarulo sia la stessa persona indicata nel contratto di matrimonio non è dato assicurare, certo è che dal 1588 sino al 1594 non risultano trascritte altre pubblicazioni di matrimonio riguardanti una Turchiarulo.

Per i tre protocolli del notaio de Capotortis Giovanni, la mancata attribuzione era conseguenza del pessimo stato di conservazione delle carte, l'una a ridosso dell'altra, quasi a costituire un unico blocco cartaceo, con la impossibilità di lettura.

Solo con il restauro e il successivo esame degli atti è stato individuato il notaio rogante, nella persona di de Capotortis della piazza di Rutigliano.

Più complesse sono risultate le metodologie di lavoro per l'attribuzione di alcuni frammenti di un bastardello, del quale era noto l'anno, il 1597, e la piazza, Modugno.

Proprio i summenzionati dati hanno attivato una serie di ricerche, le quali hanno finito con il richiamare l'attenzione sul notaio de Antonis Antonio, del quale sono conservati alcuni frammenti di protocollo.

La successiva comparazione del bastardello con quest'ultimi frammenti di protocollo poneva in evidenza non solo l'identità di scrittura, ma la loro perfetta corrispondenza, in ultima analisi gli atti contenuti

nel manuale altro non erano se non una prima redazione degli strumenti del protocollo.

A fronte dell'esito favorevole di alcune ricerche, non possiamo negare l'esistenza presso il fondo notarile di frammenti di atti notarili, di indici, di allegati sciolti e di carteggio vario, per i quali, non sussistendo al momento sufficienti elementi di analisi, non è stata possibile la giusta collocazione. Tuttavia, proprio di recente, alcuni frammenti di indici, nei quali erano riportati solo i cognomi, sono stati inseriti nei protocolli del notaio de Saracenis Giovanni Francesco di Noci, in attività dal 1535 al 1589. Fra i cognomi contenuti nell'indice figurava quello del notaio de Tintis, attivo a Noci dal 1535 al 1544, più o meno nello stesso periodo in cui rogava il de Saracenis. Il successivo esame dei protocolli del notaio de Saracenis ha consentito di attribuire il frammento di indice al volume dell'anno 1537, nel quale risultava registrato un contratto di compravendita tra Giardino Tinelli ed il notaio de Tintis.

Con quanto sopra si ritiene di avere rappresentato momenti ed esperienze di lavoro, che, pur distinti da un impegno professionale profuso giornalmente, sono stati motivo di grande soddisfazione e stimolo ulteriore alla ricerca.

I protocolli notarili conservati presso gli archivi parrocchiali: il caso particolare di Modugno, prime note

di *Chiara Manchisi*

Nell'archivio della parrocchia di Maria SS. Annunziata di Modugno (in provincia di Bari), insieme agli atti propri dell'archivio parrocchiale (cospicuo, essendo già nel sec. XVII una chiesa dotata di un gran numero di beni e di un notevole numero di sacerdoti) sono conservati centoquattro volumi di protocolli notarili e tre bastardelli appartenenti a otto notai di Modugno che hanno rogato in quella piazza fra la II metà del sec. XVI e la II metà del sec. XVII, precisamente dal 1582 (data del più antico protocollo pervenutoci del notaio Donato Guglielmi) al 1673 (data dell'ultimo protocollo del notaio Francesco Antonio Scippa). I protocolli sono stati redatti da otto notai diversi. I più antichi sono i trentuno volumi di Donato Guglielmi, dal 1582 al 1608, seguono poi diciannove volumi di Tiberio Picchia dal 1584 al 1629, i diciannove protocolli di Giovanni (de) Scippa dal 1593 al 1629, l'unico volume di Cesare Martingano dal 1623 al 1625, i ventisette volumi di Francesco Antonio Scippa dal 1628 al 1673, il volume di Vincenzo Olimpio dal 1633 al 1642, i quattro volumi (di cui tre bastardelli e un volumetto di atti vari) di Giulio Costantino dal 1635 al 1639 e infine i cinque volumi di Ascanio Costantino dal 1639 al 1647.

Soltanto per quattro di questi notai si può affermare che sia pervenuta la produzione più o meno completa dell'attività professionale, cioè per Donato Guglielmi, Tiberio Picchia, Giovanni (de) Scippa, Francesco Antonio Scippa, non solo per il numero di volumi traditi, ma anche per l'arco di tempo abbastanza esteso (poco meno di un trentennio per Donato Guglielmi, ben oltre un trentennio per Giovanni (de) Scippa, oltre un quarantennio per Tiberio Picchia e Francesco Antonio Scippa).

Anche se non si possono delimitare con certezza e precisione gli estremi cronologici dell'attività rogatoria di ciascuno di questi notai (perché sono in via di completamento i lavori di riordinamento e inventariazione dell'archivio parrocchiale), tuttavia l'arco di tempo in cui i suddetti notai sono stati attivi è più ampio di quello che risulta dalla serie dei protocolli. Infatti, da un'indagine più complessiva svolta sull'archivio risulta, ad esempio, che il notaio Donato Guglielmi rogava certamente già prima del 1582 ¹; mentre il notaio Francesco Antonio Scippa è stato scrivano del notaio Giovanni (de) Scippa a partire dal 1621 ². Inoltre, la parte più cospicua della produzione notarile del notaio Giulio Costantino, (di cui, come già specificato, sono conservati presso l'archivio di Modugno solo tre bastardelli e un volumetto di atti vari), è conservata presso l'Archivio di Stato di Bari ³; infine, Giulio Costantino compare spesso come testimone negli atti rogati dal notaio Ascanio Costantino ⁴. Non è possibile fornire al momento ulteriori notizie sull'attività rogatoria dei restanti tre notai e cioè Ascanio Costantino, Cesare Martingano, Vincenzo Olimpio a causa della scarsità degli atti pervenuti.

Per quanto riguarda la provenienza dei notai, dall'esame delle intitolazioni, delle visure e in generale di tutti gli elementi significativi dei protocolli in questione, si può affermare che cinque di essi (Donato Guglielmi ⁵, Francesco Antonio Scippa ⁶, Giulio Costantino ⁷, Ascanio Costantino ⁸, Vincenzo Olimpio ⁹), provengono da Modugno, uno da

¹ Cfr. ARCHIVIO PARROCCHIALE DI MODUGNO, [d'ora in poi APM], Testamenti, b. II, fasc. 35, testamento del 31 agosto 1580.

² Cfr. i protocolli del notaio Giovanni (de) Scippa del 1595-1629, del 1622, del 1625-1626, del 1627, del 1628-1629, nelle cui intitolazioni il notaio Francesco Antonio Scippa risulta quale scrivano, in APM, *Serie protocolli notarili*.

³ G. DIBENEDDETTO, *Fonti per la storia della chiesa di Bari conservate nell'Archivio di Stato di Bari*, in *Le fonti archivistiche* (Per la storia della chiesa di Bari- Studi e materiali, 1) a cura di S. PALESE, Bari 1985, p. 107.

⁴ Cfr. i protocolli notarili del notaio Ascanio Costantino dal 1639 al 1647 (e in particolare il protocollo del 1646-1647 a carta 2r, 3r e 4v), in APM, *Serie protocolli notarili*.

⁵ Cfr. per il notaio Donato Guglielmi ad esempio i protocolli del 1587-1588, del 1588-1589, del 1589-1590, del 1590-1591, del 1591-1592, del 1592-1593, del 1594-1595, del 1596, *ibidem*.

⁶ Cfr. per il notaio Francesco Antonio Scippa ad esempio i protocolli del 1634-1635, del 1636-1637, del 1645, del 1648, del 1649 ecc., *ibidem*. In particolare il notaio non indicava in tutte le intitolazioni la propria provenienza perché usava scrivere subito dopo il suo nome la qualifica relativa.

⁷ Per il notaio Giulio Costantino è possibile stabilire la provenienza solo dall'esame dei contratti annotati nei suoi volumi.

⁸ Cfr. per il notaio Ascanio Costantino i cinque volumi pervenuti dal 1639 al 1647 in cui risulta anche ammogliato a Modugno, in APM, *Serie protocolli notarili*.

⁹ Cfr. per il notaio Vincenzo Olimpio l'unico protocollo rinvenuto del 1633-1642, *ibidem*.

Ruvo (Tiberio Picchia)¹⁰, uno da Grumo (Giovanni (de) Scippa)¹¹, uno da San Severo (Cesare Martingano)¹², tutti sono abitanti e cittadini di Modugno; e che roghino nella terra di Modugno¹³ si può dire con certezza almeno per quei quattro notai, prima citati, della cui attività rogatoria sono rimaste cospicue testimonianze.

Gli otto notai in questione sono tutti pubblici e di regia autorità; due di loro talvolta si fregiano anche del titolo di «apostolicus notarius»: infatti, il notaio Tiberio Picchia, che di solito si qualifica quale «regius notarius», nel 1609 aggiunge la qualifica di apostolico¹⁴, il notaio Giovanni (de) Scippa invece comincia a qualificarsi sistematicamente «puplicus regius et apostolicus notarius» a partire dal 1595¹⁵. Inoltre, il notaio Donato Guglielmi (autore del più antico dei protocolli pervenuti) si fregia della qualifica di «puplicus ubilibet per totum hoc presens citerioris Siciliae Regnum regia auctoritate notarius»¹⁶.

Per quanto riguarda il problema della datazione dei volumi, si può affermare che i tre notai che hanno redatto i protocolli più antichi, fra la fine del sec. XVI e i primi del secolo XVII, usano, per l'indicazione dell'anno e dell'indizione, lo stile bizantino, diffuso nell'Italia meridionale già dall'alto Medioevo¹⁷, secondo il quale l'anno inizia il 1° settembre (come è affermato nell'intitolazione di molti protocolli), per cui nei mesi da settembre a dicembre il millesimo presenta un'unità in più rispetto allo stile moderno. Infatti, il notaio Donato Guglielmi avverte che la data è calcolata «secundum usum, morem et consuetudinem dicte terre ubi anni Domini semper a primo die mensis septembris una cum indictione mutantur et, Dei gratia, finiendum <cosi> per totum mensem augusti dicti anni»¹⁸. Anche il notaio Giovanni (de) Scippa si serve del

¹⁰ Cfr. per il notaio Tiberio Picchia ad esempio i protocolli del 1611, del 1614, del 1615, del 1617-1618 ecc., *ibidem*.

¹¹ Cfr. per il notaio Giovanni (de) Scippa ad esempio i protocolli del 1593, del 1605-1606, del 1609-1610, del 1611, ecc., *ibidem*.

¹² Cfr. per il notaio Cesare Martingano il protocollo del 1623-1625 nella cui intitolazione risulta essere «incola Medunei», *ibidem*.

¹³ Fa in qualche modo eccezione il notaio Giovanni (de) Scippa, perché nel volume del 1596-1608 sono annotati contratti rogati a Grumo, e di interesse della chiesa di Grumo, forse perché provenendo il notaio da Grumo aveva mantenuto contatti con il suo paese d'origine, *ibidem*.

¹⁴ Cfr. l'intitolazione del volume del notaio Tiberio Picchia del 1609-1610, *ibidem*.

¹⁵ Cfr. le intitolazioni dei protocolli del notaio Tiberio Picchia dal volume del 1595-1629 in poi, *ibidem*.

¹⁶ Cfr. le intitolazioni dei protocolli pervenuti del notaio Tiberio Picchia dal volume del 1587-1588 in poi, *ibidem*.

¹⁷ A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979, p. 115.

¹⁸ Cfr. l'intitolazione del protocollo del notaio Donato Guglielmi del 1° set. 1587 (ind. I) - 28

medesimo stile per la datazione dei suoi volumi più antichi¹⁹; ma a partire dal 1611 egli comincia a calcolare l'anno e l'indizione secondo il computo moderno, per il quale l'anno inizia il 1° gennaio, avvertendo in una postilla all'intitolazione del protocollo del medesimo anno che il volume si protrarrà fino a dicembre, seguendo la prescrizione della regia prammatica, e l'anno si calcolerà a partire dal 1° gennaio²⁰. Il notaio Tiberio Picchia invece usa per l'anno lo stile moderno avvertendo al contrario che l'indizione è computata secondo lo stile bizantino²¹; dal 1614²² in poi egli omologa il computo dell'indizione a quello dell'anno²³. Gli altri cinque notai, forse perché la loro produzione è più tarda (sicuramente successiva al 1611), computano l'anno e l'indizione secondo lo stile moderno.

Dall'esame dell'intitolazione dei protocolli degli otto notai si può inoltre affermare che, per il computo degli anni di regno del sovrano, i rogatari usano alternativamente l'*annus incipiens* abbreviato, l'*annus incipiens* allungato e l'anno intero.

Per quanto riguarda la tipologia dei volumi, la maggior parte di essi (in numero di ottantotto) è costituita da protocolli in cui sono registrate soprattutto compravendite, permuta, cessioni e affrancazioni; sei volumi contengono testamenti, cinque volumi sono costituiti da capitoli matrimoniali e infine in otto volumi (sette di Francesco Antonio Scippa e uno di Donato Guglielmi) sono annotati tutti i tipi di contratti dalle vendite, ai testamenti, ai capitoli matrimoniali.

Prendendo in esame innanzitutto i protocolli in cui sono registrati numerosi tipi di contratti (vendite, permuta, affrancazioni, ecc.), pur nella specificità di ciascuno di questi otto notai, è possibile evidenziare elementi comuni. Infatti laddove il protocollo si è conservato integro in

ago. 1588 (ind. I). Tale formula viene ripetuta per tutte le intitolazioni successive dei volumi, in APM, *Serie protocolli notarili*.

¹⁹ Cfr. le intitolazioni dei protocolli del notaio Giovanni (de) Scippa di Grumo cittadino di Modugno, del 27 apr. 1593 (ind. VI) - 1° set. 1594 (ind. VII), del 4 set. 1598 (ind. XII) - 29 ago. 1601 (ind. XIV), del 12 set. 1605 (ind. IV) - 27 ago. 1607 (ind. V), del 1° set. 1607 (ind. VI) - 31 ago. 1608 (ind. VI), del 2 set. 1609 (ind. VIII) - 30 giu. 1610 (ind. VIII), *ibidem*.

²⁰ Cfr. l'intitolazione del protocollo del notaio Giovanni (de) Scippa del 1° set. 1611 (ind. X) - 20 ott. 1612 (ind. X) e seguenti, *ibidem*.

²¹ Cfr. Le intitolazioni dei protocolli del notaio Tiberio Picchia dell'8 gen. 1609 (ind. VIII) - 4 gen. 1610 (ind. VIII), del 1° gen. - 28 lug. 1610 (ind. VIII), del 1° gen. (ind. IX) - 31 dic. (ind. X) 1611, del 6 gen. (ind. XI) - 31 dic. (ind. XII) 1613. In questi volumi si riscontra che l'indizione nei mesi da settembre a dicembre presenta un'unità in più, *ibidem*.

²² Cfr. il protocollo del notaio Tiberio Picchia del 1° gen. - 31 dic. 1614 (ind. XII) dove pur avendo il notaio annotato nell'intitolazione che l'indizione muta a partire dal 1° settembre, di fatto, negli atti rogati dal 1° settembre al 31 dicembre l'indizione non presenta un'unità in più, *ibidem*.

tutte le sue parti si evidenziano le seguenti caratteristiche. Il volume generalmente si apre con l'intitolazione in cui il notaio annota che si tratta di volumi contenenti «omnes contractus»²⁴ richiesti; seguono il nome del notaio con le sue qualifiche (la provenienza, il titolo di «regio» o «apostolico» o entrambi), subito dopo la data cronica espressa in anno, mese, giorno e indizione e la menzione dell'autorità con i titoli e l'anno di regno. Le parole «feliciter amen», formula di apprezzazione simile a quella dei documenti privati, concludono questa parte. L'intitolazione del volume termina con la formula di convalida in cui il notaio, riferendosi alla richiesta iniziale, dichiara di aver scritto e sottoscritto i documenti del volume e vi appone il proprio «signum». È da notare che quando il notaio si serve di scrivani per la stesura del registro è obbligato dall'autorizzazione concessagli dal Sacro regio consiglio ad indicarli nell'intitolazione, mentre gli stessi scrivani sono a loro volta obbligati a sottoscrivere l'intitolazione dichiarando di aver partecipato alla stesura del protocollo²⁵.

In particolare si servono di scrivani i due notai Giovanni (de) Scippa e Francesco Antonio Scippa. Il primo annota nelle intitolazioni dei suoi volumi, dall'anno successivo al 1621, di aver ottenuto l'autorizzazione (di cui però non c'è pervenuta copia) a servirsi di due scrivani²⁶. Anche il notaio Francesco Antonio Scippa, a partire dal 1653, si è servito di due scrivani per la registrazione dei protocolli. Infatti, nei suoi volumi sono presenti, subito dopo l'intitolazione, le copie sia della supplica che egli ha inviato al Sacro regio consiglio, sia dell'autorizzazione concessagli il 20 ottobre 1653²⁷. Il notaio, infatti, facendo presente di «patire indisposizione di stomaco e morbo itterico» che gli impedisce di protocollare, stendere e riassumere diversi contratti già stipulati o da stipulare, a danno del pubblico e del «Regio Fisco», chiedeva licenza di scegliere due scrivani che potessero riassumere in forma «probante» gli atti nel protocollo. L'autorizzazione gli viene concessa dal Presidente del Sacro regio

²³ Cfr. l'intitolazione del protocollo del notaio Tiberio Picchia del 2 gen.-28 dic. 1615 (ind. XIII) in cui il notaio avverte «ubi indictio et annus a primo die mensis ianuarii mutantur», *ibidem*.

²⁴ Cfr. l'intitolazione del protocollo del notaio Tiberio Picchia del 1609-1610, *ibidem*.

²⁵ Cfr. le intitolazioni dei protocolli del notaio Francesco Antonio Scippa a partire dal volume del 1653, *ibidem*.

²⁶ Cfr. le intitolazioni dei protocolli del notaio Giovanni (de) Scippa del 1595-1629, del 1622, del 1625-1626, del 1627 e del 1628-1629, da cui si rileva che il notaio si è servito alternativamente di più scrivani che poi sono diventati a loro volta notai: Francesco Antonio Scippa, Francesco Mangialardo (la cui scheda si trova presso l'Archivio di Stato di Bari) e Onofrio Pepe, *ibidem*.

²⁷ Cfr. i protocolli del notaio Francesco Antonio Scippa dal 1653 in poi, *ibidem*.

consiglio perché dalle informazioni ricevute, tramite anche le «fedi» dei «dottori fisici della città di Modugno», Francesco Antonio Maffei e Marino Antonio Bisesso che hanno effettivamente testimoniato sul cattivo stato di salute del notaio suddetto, si è riscontrata l'impossibilità del notaio a scrivere sul protocollo i propri contratti. L'autorizzazione però è molto precisa in quanto prescrive che il notaio, oltre a doversi scegliere due scrivani idonei e fedeli, debba attenersi a numerose disposizioni. Perché il protocollo sia valido il notaio deve porre di sua mano «in qualsivoglia estratto» giorno, mese ed anno della stipulazione e, alla fine del contratto stesso, indicare il giudice e i testimoni intervenuti o che interverranno. Inoltre, egli è tenuto a sottoscrivere di sua mano gli strumenti, apporvi il suo «signum» ed evidenziare le eventuali cancellature, rasure e abrasioni. Al principio del protocollo egli deve, altresì, scrivere di propria mano il titolo del volume, indicando che quello è il libro del «tale e tale avendo scritto di sua mano e delli scrivani», e menzionare l'autorizzazione a servirsi degli scrivani, i quali, alla fine dell'intitolazione debitamente sottoscritta dal notaio con nome e «signum», sono tenuti anch'essi a dichiarare che hanno scritto gli strumenti nel protocollo. Infine, l'autorizzazione superiore prescrive al notaio di inserire al principio del protocollo copia della licenza ²⁸.

Ancora, nell'intitolazione o nelle postille ad essa vengono indicate tutte le particolarità del volume ²⁹. E, più nello specifico, si può affermare, almeno a riguardo dei quattro notai di cui ci sono pervenute quasi per intero le schede notarili, che essi nella formulazione dell'intitolazione sono abbastanza ligi a quanto viene prescritto dalla Prammatica seconda *Ex promulgatis anno 1477* ³⁰ relativa alla confezione del protocollo. Infatti, il notaio Donato Guglielmi specifica che, nel volume relativo a vendite, permutate ecc., sono annotati «omnes contractus, instrumenta, rogationes», ad eccezione dei testamenti, codicilli e capitoli matrimoniali, e che inoltre tutti questi contratti saranno legati insieme sotto forma di libro ³¹; pur tuttavia, appena pochi anni dopo, non si sa bene se per circostanze casuali o per incuria, nella produzione di questo notaio si rinviene un volume in cui sono annotati, oltre alle vendite, permutate e censi, anche i capitoli matrimoniali ³².

²⁸ *Idem.*

²⁹ Cfr. l'intitolazione del protocollo del notaio Giovanni (de) Scippa del 1611-1612, *ibidem*.

³⁰ *Nuova Collezione delle Prammatiche nel Regno di Napoli*, VIII, Napoli 1804, titolo CLXXXIII *De Notariis, et eorum salario et de officio iudicum ad contractus*, pramm. II, p. 102.

³¹ Cfr. l'intitolazione del protocollo del notaio Donato Guglielmi del 1587-1588, in APM, *Serie protocolli notarili*.

³² Cfr. il protocollo del notaio Donato Guglielmi del 7 lug. 1596 - 7 giu. 1597 in cui la nume-

Il notaio Tiberio Picchia si dimostra puntuale nell'adesione al formalismo prescritto dalla prammatica ferdinandea solo per i volumi composti di contratti diversi, che presentano intitolazioni abbastanza particolareggiate³³. Le stesse caratteristiche non si riscontrano invece nei volumi di testamenti e di capitoli matrimoniali.

I notai Giovanni (de) Scippa e Francesco Antonio Scippa appaiono invece abbastanza rigorosi nell'applicazione delle disposizioni anche per i protocolli relativi ai testamenti. In particolare, il notaio Francesco Antonio Scippa, che per altri versi sembra comportarsi con discontinuità (in quanto la sua produzione è caratterizzata nel primo periodo dalla distinzione tra protocolli contenenti atti diversi e quelli contenenti testamenti, che non viene sempre mantenuta nei periodi successivi), è invece molto preciso per quel che riguarda la composizione formale dei volumi tanto che per i protocolli contenenti due annate ripete l'intitolazione per ciascun anno³⁴.

Le stesse considerazioni si possono fare per le intitolazioni dei pochi volumi di Vincenzo Olimpjo, Cesare Martingano e Ascanio Costantino. Molti volumi esaminati sono dotati di indici.

L'indice o «tabula» normalmente precede o segue, all'inizio del volume, l'intitolazione; solo rare volte si trova alla fine del protocollo³⁵. Nell'indice sono annotati in ordine alfabetico i nomi dei contraenti e l'indicazione delle pagine del contratto corrispondente. Quando il notaio è particolarmente preciso l'indice ha anche un titolo.

Nella stesura dei singoli atti nel protocollo gli otto notai si comportano in maniera analoga in quanto in cima all'atto viene annotato il tipo di contratto stipulato, seguono poi i nomi delle parti contraenti, indicate generalmente con «pro» e «contra» (Donato Guglielmi e Tiberio Picchia), o il solo nome di colui che beneficia del contratto introdotto da «pro» (Giovanni (de) Scippa e Francesco Antonio Scippa). Immediatamente dopo sono la stesura del contratto con l'indicazione della data e, alla fine dell'atto, la formuletta «coram», cioè l'annotazione dei nomi del giudice regio, del notaio e dei testimoni alla presenza dei quali è stato stipulato l'atto. Il notaio Donato Guglielmi invece pone il termine «coram» all'inizio dell'atto subito dopo la data. Quando poi la data è la

razione non progressiva delle carte (ma fatta a gruppi di fascicoli) e incompleta, fa pensare che gli atti scritti su singoli fascicoli siano stati rilegati successivamente in un unico volume, *ibidem*.

³³ Cfr. le intitolazioni dei protocolli del notaio Tiberio Picchia del 1610 e del 1611, *ibidem*.

³⁴ Cfr. le intitolazioni dei protocolli del notaio Francesco Antonio Scippa del 1632-1633 e del 1634-1635, anche se si può ipotizzare che il notaio abbia rilegato in seguito le due annate contenute nei protocolli, comunque egli pone l'intitolazione all'inizio di ogni nuovo anno, *ibidem*.

stessa del contratto precedente viene registrata la formula «eodem die». In questo tipo di volumi gli atti stipulati sono annotati in ordine cronologico progressivo.

Le parti finali del protocollo comprendono la «fides» e la visura. Non sempre si sono ritrovate queste formule, non solo per il cattivo stato di conservazione degli atti, ma anche per omessa formulazione o per mancata «revisione» dei volumi. La «fides» di mano dello stesso notaio segue in genere l'ultimo atto stipulato nel volume o nell'annata ³⁶ ed è costituita da una formula nella quale il notaio avvisa che è terminato il protocollo scritto di sua mano (e dell'eventuale scrivano), annota il numero delle carte comprese nel registro, indica gli estremi cronologici degli atti annotati, affermando che gli stessi sono pubblici e sono scritti fedelmente ³⁷. La «fides» si chiude con la solita formula di convalida, il nome e il «signum» del notaio.

L'atto finale del protocollo è costituito dalla visura o revisione del volume fatto dal regio visitatore «notariorum». A volte essa è una semplice formuletta in cui è annotato il numero delle pagine comprese nel protocollo seguito dalla firma del regio giudice ³⁸. La maggior parte delle volte, in un contesto più complesso, compare all'inizio il riferimento al sovrano in carica, ai responsabili della cancelleria regia e al visitatore generale dei notai. Il revisore dichiara, inoltre, se ha trovato il volume conforme e fedele alle prescrizioni delle regie prammatiche. La visura si conclude con la firma del commissario regio, dell'attuario, con la data, che a volte (come in qualche visura dei protocolli del notaio Francesco Antonio Scippa) può trovarsi anche all'inizio della visura ³⁹, e con il sigillo di carta aderente ⁴⁰. Anche se nei protocolli del notaio Donato Guglielmi non compare la visura (forse perché la produzione di questo notaio, che copre l'arco di tempo dal 1582 al 1607, è più antica rispetto a quella degli altri sette), la presenza più o meno generalizzata della visura nei protocolli ci porta alla considerazione che anche nella periferia del Regno furono in qualche modo adempiute le prescrizioni contenute nella regia Prammatica XII del 30

³⁵ Cfr. il protocollo del notaio Donato Guglielmi del 1° set. - 25 ago. 1590, *ibidem*.

³⁶ Cfr. i protocolli del notaio Francesco Antonio Scippa del 1628-1630, del 1636-1637, del 1639-1640, del 1641-1642, del 1662-1663, *ibidem*.

³⁷ Cfr. il protocollo del notaio Tiberio Picchia del 1624-1626, *ibidem*.

³⁸ Cfr. i protocolli del notaio Giovanni (de) Scippa del 1593, del 1594-1612 e sgg., *ibidem*.

³⁹ Cfr. i protocolli del notaio Francesco Antonio Scippa del 1632-1633, del 1636-1637, *ibidem*.

⁴⁰ Cfr. ad esempio il protocollo del notaio Giovanni (de) Scippa del 1627, *ibidem*.

ottobre 1649 che ribadiva l'obbligo di far revisionare i protocolli dai regi commissari ⁴¹. E che le prescrizioni delle prammatiche siano comunque tenute in considerazione lo si rileva anche dall'analisi delle due visure presenti nel protocollo del notaio Tiberio Picchia (1599-1608) ⁴². Nella prima, del primo febbraio 1606, si approvano i contratti dal 1599 al 1605; nella seconda, del 17 agosto 1607, il notaio all'atto della visura presenta anche la propria autorizzazione ad esercitare la professione, che ogni notaio doveva possedere secondo le prescrizioni della regia Prammatica V del 6 novembre 1572 ⁴³.

Per quanto riguarda poi la scansione cronologica dei volumi, la maggior parte di essi, relativa a vendite, permutate, ecc., ha cadenza annuale e qualche volta biennale. Solo in rari casi i protocolli comprendono più anni, forse perché i fascicoli redatti singolarmente sono stati cuciti insieme in seguito ⁴⁴.

Diverso è il discorso per quanto riguarda i protocolli dei testamenti e dei capitoli matrimoniali. I due notai Tiberio Picchia (di cui ci sono pervenuti un volume di testamenti e due di capitoli matrimoniali ⁴⁵) e Donato Guglielmi (di cui ci è giunto un volume di testamenti e tre protocolli di capitoli matrimoniali ⁴⁶) non rispecchiano le consuete formalità in questo tipo di volume. Infatti, in siffatti protocolli mancano l'intitolazione, la «fides», la visura; qualche volta è presente solo l'indice ⁴⁷; e, inoltre, all'interno dei volumi, gli atti non sono annotati in stretta progressione cronologica, anzi spesso si presentano sotto forma di fascicoletti che i notai probabilmente stendono singolarmente e cuciono in seguito. I due notai Giovanni (de) Scippa (di cui ci sono pervenuti tre volumi di testamenti ⁴⁸) e Francesco Antonio Scippa (di cui ci è pervenuto un volume di testamenti ⁴⁹) si dimostrano, come già detto prima, anche in questo

⁴¹ Nuova collezione ... cit., VIII, pramm. XII, pp. 111-113.

⁴² Cfr. il protocollo del notaio Tiberio Picchia del 1599-1608, in APM, *Serie protocolli notarili*.

⁴³ Nuova collezione delle Prammatiche ..., cit., pramm. V, p. 104.

⁴⁴ Cfr. i protocolli del notaio Giovanni (de) Scippa del 1592-1615 e del 1594-1612, dove i singoli fascicoli, cuciti successivamente alla stesura, presentano sul dorso l'annotazione del tipo di contratto stipulato, in APM, *Serie protocolli notarili*.

⁴⁵ Cfr. i protocolli del notaio Tiberio Picchia del 1584-1627 (testamenti), del 1603-1630, del 1613-1617 (capitoli matrimoniali), *ibidem*.

⁴⁶ Cfr. i protocolli del notaio Donato Guglielmi del 1600-1606 (testamenti), del 1582-1586, del 1596, del 1596-1600 (capitoli matrimoniali), *ibidem*.

⁴⁷ Cfr. il protocollo del notaio Tiberio Picchia del 1584-1627, *ibidem*.

⁴⁸ Cfr. i protocolli del notaio Giovanni (de) Scippa del 1593-1614, del 1596-1608, del 1596-1629, *ibidem*.

⁴⁹ Cfr. il protocollo del notaio Francesco Antonio Scippa del 1628-1654, *ibidem*.

caso ligi al formalismo e ai dettami prescritti dalle regie disposizioni in quanto i loro protocolli presentano tutte le formalità riscontrate nelle tipologie precedenti e cioè l'intitolazione, l'indice e la visura ⁵⁰.

Poche considerazioni sui tre volumi di bastardelli del notaio Giulio Costantino. Essi sono di formato più piccolo (cm. 16x21) rispetto ai normali protocolli; due di essi (il volume del 1636 e quello del 1637) contengono un'intitolazione brevissima in cui si annota la natura del volume (bastardello) e la data; due infine presentano l'indice (i volumi del 1635 e quello del 1636). In questi volumetti sono annotati i contratti di vendita, le permuta, le affrancazioni, ecc. ⁵¹

A conclusione del discorso sulle caratteristiche formali dei volumi e degli strumenti in essi annotati vorrei segnalare qualche particolarità rinvenuta nei volumi da me esaminati (particolarità probabilmente consuete nei protocolli notarili) che mette in luce la dimensione umana di questi notai non esclusivamente dediti all'esercizio della loro professione. Il notaio Giovanni (de) Scippa nella prima pagina del volume del 1627 annota un motto di spirito ⁵². Il notaio Ascanio Costantino, d'altro canto, segna di sua mano nell'ultima pagina del protocollo del 1644 la data di nascita della figlia (Dorotea Grazia Costantino nata di lunedì «ad hore sei di notte») e subito dopo quella del figlio (Giulio Candido Domenico Antonio Costantino «nato il 5 novembre del 1649 nel giorno di San Leonardo di sabato ad hore 18 in giornata di gran freddo») con i nomi di coloro che lo hanno battezzato ⁵³.

Qualche considerazione resta infine da fare sullo stato di conservazione dei volumi. Molti di essi risultano danneggiati (soprattutto quelli del notaio Donato Guglielmi venti volumi, del notaio Giovanni (de) Scippa undici volumi, del notaio Tiberio Picchia otto volumi, del notaio Francesco Antonio Scippa cinque volumi e del notaio Giulio Costantino tre volumi); qualcuno è in pessimo stato di conservazione (otto volumi di Donato Guglielmi; nove volumi di Tiberio Picchia; tre volumi di

⁵⁰ Nell'unico volume di testamenti del notaio Francesco Antonio Scippa del 1628-1654 si sono ritrovati l'intitolazione e l'indice, ma non la visura a causa del cattivo stato di conservazione del volume, *ibidem*.

⁵¹ Cfr. i volumi del notaio Giulio Costantino del 1635, del 1635-1636, del 1637-1639, *ibidem*.

⁵² Cfr. il protocollo del notaio Giovanni (de) Scippa del 1627 in cui il notaio scriveva: «Doceri nemo non amat solvere nemo amat / ognuno desidera imparare et nisciuno vuol pagare perché due negationes faciunt affirmationem / Non dormit qui custodit nos», fra le parole *dormit* e *qui* il notaio traccia un disegno vagamente somigliante ad un occhio aperto, *ibidem*.

⁵³ Cfr. il protocollo del notaio Ascanio Costantino del 1644, *ibidem*.

Francesco Antonio Scippa); i restanti altri sono in discreto stato di conservazione (soprattutto i diciannove volumi di Francesco Antonio Scippa che risultano meglio conservati).

La maggior parte dei protocolli manca della copertina originale, che peraltro, laddove è presente, non è riuscita a garantire lo stato di conservazione.

Le copertine originali rinvenute sono tutte in pergamena, che in qualche caso dimostra di essere già stata utilizzata ⁵⁴. Dove si sono ritrovati istrumenti scritti nella parte interna della copertina non è stato possibile riscontrare se gli stessi abbiano qualche relazione almeno con il notaio o con qualche istituzione del luogo a causa del pessimo stato di conservazione delle stesse, delle rifilature e dei tagli subiti per essere stati adattati a ricoprire i volumi. Inoltre la scrittura spesso è coperta da carta incollata all'interno che serviva da supporto per la copertina. La copertina originale è presente solo in quattro dei trentuno volumi di Donato Guglielmi, in otto dei diciannove volumi di Tiberio Picchia, in tre dei diciannove volumi di Giovanni (de) Scippa, in tre dei ventisette volumi di Francesco Antonio Scippa, solo in un volume dei quattro di Giulio Costantino, in quattro dei cinque volumi di Ascanio Costantino e infine nei due volumi rispettivamente di Cesare Martingano e Vincenzo Olimpio.

All'interno del singolo volume le carte sono legate con corde e cuoio e presentano in moltissimi casi numerose macchie di umidità e roscature in corrispondenza dei margini dei fogli che, nei casi di pessima e cattiva conservazione, hanno determinato la caduta della scrittura sia nei margini superiori, in corrispondenza della datazione e della numerazione, sia nei margini inferiori.

La numerazione delle carte, laddove è presente, è quasi sempre coeva. Quasi tutti i volumi sono stati rinvenuti avvolti in carta da imballaggio con annotazioni archivistiche, a penna o a matita rossa e blu, dei primi anni del 1900, certamente della stessa mano o dello stesso riordinatore che si è occupato della sistemazione della documentazione dell'intero archivio parrocchiale di Modugno, in cui si conserva questo fondo notarile ⁵⁵.

⁵⁴ Cfr. il protocollo del notaio Tiberio Picchia del 1628-1629, il protocollo del notaio Donato Guglielmi del 1597-1598, il protocollo del notaio Giovanni (de) Scippa del 1613-1614, i protocolli del notaio Francesco Antonio Scippa del 1662-1663 e del 1664, il protocollo del notaio Vincenzo Olimpio del 1633-1642, il protocollo del notaio Giulio Costantino del 1635-1640, *ibidem*.

⁵⁵ Cfr. il bastardello del notaio Giulio Costantino del 1635 sulla cui carta da imballaggio che avvolge il volume (similmente a quella di tutti gli altri protocolli di Modugno) si è rinvenuta una etichetta prestampata in cui si legge «Biblioteca comunale, monsignore reverendo parroco don

Allo stato attuale, proprio perché i lavori di riordinamento e inventariazione degli atti dell'archivio parrocchiale non sono ancora del tutto completati, non è possibile accertare per quali ragioni e per quali vicende questo fondo si trovi conservato presso il suddetto archivio parrocchiale. A tal proposito andrebbero prese in considerazione diverse ipotesi. Le parrocchie (e nella fattispecie il capitolo ricettizio di Modugno) costituivano probabilmente un luogo sicuro di conservazione⁵⁶, in periodi di incertezza giuridica e istituzionale. Inoltre conservare o possedere a seguito di donazioni questo tipo di atti poteva essere fonte di lucro per il rilascio delle copie. C'è, infine, da tener presente l'importante ruolo svolto dalle chiese meridionali che, con i loro capitoli gerarchicamente ben organizzati, erano un punto di riferimento culturale nelle città. Si è infatti riscontrato che nel capitolo ricettizio della chiesa di Modugno, verso la fine del secolo XVII «l'archivario» conservatore delle carte era un notaio apostolico⁵⁷ e non si può quindi escludere che il capitolo anche precedentemente si sia in qualche modo servito, per la cura dei propri interessi, dei due notai Tiberio Picchia e Giovanni (de) Scippa che, come già detto prima, annoverano fra gli altri titoli anche quello di notaio apostolico. Qualcosa di più certo si spera di poter dire solo a conclusione dei lavori di riordinamento e inventariazione del suddetto archivio parrocchiale. Tuttavia, per formulare ipotesi più generali sulla presenza dei protocolli notarili negli archivi ecclesiastici andrebbe compiuta un'indagine particolareggiata di cui a tutt'oggi si possiedono solo dati parziali.

Giuliani, Palo del Colle, Bari» che potrebbe far pensare allo stesso Giuliani quale riordinatore dell'archivio, *ibidem*.

⁵⁶ Che i protocolli notarili fossero tenuti o conservati da persone ecclesiastiche lo dimostra anche la regia Prammatica del 30 ottobre 1640, (Nuova Collezione delle Prammatiche cit., pramm. XII, p. 113) che ingiungeva di consegnare tutte le scritture e i protocolli dei notai morti o assenti posseduti dagli eredi «ed anche da persone ecclesiastiche» a notai «pubblici e fedeli».

⁵⁷ Cfr. APM, *Testamenti*, b. I, fasc. 19 e in particolare il testamento di Antonio Simeone del 16 gen. 1482 redatto dal notaio Angelo Pietropaolo, che alla fine dell'atto presenta una fede del 4 settembre 1607 di Francesco Lombardo che si qualifica notaio apostolico e «archivario delle scritture» della maggior chiesa di Modugno, *ibidem*.

L'ordinamento del fondo notarile a Taranto

di *Silvana Tarantini*

Il fondo notarile rappresenta il nucleo più ricco, continuo e completo dell'intera documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Taranto. Esso è costituito da circa 12000 pezzi, per un totale di 481 notai, che hanno esercitato la loro attività professionale, nell'ambito della provincia di Taranto, dal 1507 al 1889.

Gli atti notarili provengono in massima parte dall'Archivio notarile distrettuale di Taranto che, istituito nel 1881, raccolse le schede dei notai del periodo preunitario dell'intera provincia e ha continuato ad accogliere tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'attività professionale dei notai del territorio provinciale, dopo la loro morte o che abbiano per qualsiasi motivo cessato l'esercizio notarile nell'ambito del distretto di Taranto.

Dal 1946, anno di istituzione dell'Archivio di Stato di Taranto, i versamenti più cospicui, da parte dell'Archivio notarile distrettuale di Taranto, sono stati quelli del 1951 e del 1963 fino ad arrivare all'ultimo del dicembre 1991, con cui l'Archivio di Stato ha finito di acquisire le schede dei notai che hanno rogato e concluso la loro attività nel distretto di Taranto per l'epoca anteriore all'ultimo centennio. Solo un gruppo minore di documenti è stato trasferito, nel corso degli anni, dall'Archivio di Stato di Lecce, perché atti di competenza del territorio tarantino.

Le schede notarili, cioè l'insieme dei protocolli di atti di uno stesso notaio, sono già composte cronologicamente: il primo protocollo coincide con l'anno di inizio dell'esercizio e l'ultimo con quello della cessazione dello stesso.

Per quanto riguarda l'ordinamento del fondo si è proceduto, fin dai primi versamenti, a dare un numero progressivo, secondo il criterio cronologico, ad ogni singolo pezzo delle varie schede notarili così come venivano versate, indipendentemente dalla loro piazza di appartenenza.

L'inventario, quindi, è impostato nell'anno 1956, rispecchiando que-

sto ordinamento, è di tipo cronologico-onomastico (per nome dei notai). Ogni notaio aveva come collocazione i numeri progressivi dei singoli pezzi che compongono la sua scheda. Il primo notaio Rosea Pascarello di Manduria, che ha rogato dall'anno 1507 all'anno 1514, la cui scheda si compone però di un unico protocollo, aveva il numero di collocazione 1, mentre, per esempio, il notaio Caramia Donato Antonio di Martina Franca (anni 1620-1636), la cui scheda si compone di 15 protocolli, ha come numeri di collocazione 133-147. L'inventario suddetto è stato, inoltre, in epoca successiva, corredato da due indici: uno onomastico di tipo alfabetico e uno toponomastico, per piazze notarili, sempre di tipo cronologico; e arricchito, nel corso degli anni, da ulteriori e plurime note scientifiche di aggiornamento.

Una numerazione di questo tipo, però, non prevedeva la possibilità di inserire in un momento successivo uno o più pezzi che venivano versati o rinvenuti per un qualsiasi motivo dopo la compilazione dell'inventario stesso, senza ricorrere alla scomoda dizione *bis, ter*, ecc. Ancor più difficoltoso risultava, poi, l'inserimento di un pezzo che portava ad anticipare una intera scheda di un notaio nella successione cronologica.

Considerando allora queste difficoltà e cercando per le stesse una soluzione, negli anni successivi, nell'ambito di una revisione e di un approfondimento della schedatura degli atti notarili, si è dato inizio al riordinamento dell'intera raccolta. Ci si è posti allora il problema se conservare la collocazione progressiva delle schede senza tener conto di un raggruppamento per piazza, come era stato fino a quel momento, o se raggruppare cronologicamente le schede nell'ambito di ogni piazza. Tale ultima ipotesi è stata però respinta per le difficoltà derivanti soprattutto dalla spaccatura di quelle schede di notai che hanno rogato in piazze diverse. Rimaneva quindi ancora valida la tipologia di conservazione adottata fino ad allora, ma secondo una nuova impostazione: questa volta viene dato un numero di collocazione progressivo non più ad ogni singolo pezzo ma ad ogni scheda notarile che si sussegue cronologicamente; nell'ambito di ogni scheda, poi, ogni pezzo viene a sua volta numerato. Così, per esempio, la scheda del notaio Valentini Francesco Antonio di Taranto, relativa agli anni 1743-1765, ha il numero di scheda 184 ma comprende pezzi 1-23. In questo modo un qualsiasi ritrovamento successivo di un atto di un notaio può trovare posto nella collocazione della sua scheda senza che ne risenta la numerazione progressiva di tutte le schede. Resta sempre valida, ancora, la necessità di predisporre, accanto all'inventario cronologico così impostato del fondo, anche un indice onomastico-alfabetico dei notai e un indice per piazza notarile (nell'ambito della stessa piazza si può seguire

la successione cronologica delle schede e poi anche la successione alfabetica dei notai). Questo ci appare un modo opportuno per ordinare il fondo, non venendo meno al criterio cronologico, che è l'unico a rispecchiare la genesi storica di formazione del fondo stesso; ed anche un modo ricco ed esauriente di impostazione degli inventari ed indici per una più completa e facile ricerca di ogni singola unità documentaria.

Passiamo ora alla schedatura vera e propria del fondo. Poiché ogni scheda notarile è composta da un numero variabile di protocolli di atti diversi, si procede, per ogni protocollo, alla compilazione di una apposita scheda, predisposta dal nostro Istituto, che prevede più voci illustrative sia degli aspetti sostanziali sia di quelli formali del protocollo stesso. Solo una attenta analisi e consultazione del protocollo e degli atti che lo compongono portano alla rilevazione dei seguenti dati: nome del notaio e sua piazza di appartenenza (con l'indicazione delle dizioni originali in latino o in volgare), qualifica del notaio e sue notizie anagrafiche e biografiche (quali possono essere rinvenute, ad esempio, nel «titulus» del protocollo) e l'indicazione del «signum tabellionatus» distintivo del notaio stesso; ancora, l'anno o gli anni di riferimento del singolo protocollo (con le date del primo e dell'ultimo atto stipulato e registrato), la natura degli atti stessi contenuti nel protocollo, l'indicazione di eventuali altri comuni ove il notaio si recava a rogare e il nome dei giudici ai contratti presenti alla stipula degli atti. Importante l'indicazione della presenza o meno del protocollo di una «tabula» o indice alfabetico o cronologico relativo agli atti che lo compongono, il numero delle carte che costituiscono il protocollo (in caso di necessità si procede, e se ne dà notizia, alla cartolatura dello stesso). Altre notizie vengono rilasciate sulla presenza o meno, almeno fino a tutto il Settecento, del *titulus* e della *publicatio*, compilati dal notaio generalmente in latino, secondo le formule d'uso, e infine sulla *laudatio* o *approbatio* rilasciate nel nostro territorio quasi sempre dal regio visitatore della Sacra regia udienza di Terra d'Otranto, con sede a Lecce, o direttamente dal capo aula della stessa; o su altro eventuale visto relativo ad epoche successive. Viene inoltre indicata la data di ingresso del protocollo nell'Archivio di Stato di Taranto e la sua provenienza, nonché il numero di collocazione attribuito nel corso dell'ordinamento del fondo. Non mancano, poi, notizie precise riguardanti lo stato di consistenza del pezzo, le sue dimensioni e il tipo di copertina, nonché il suo stato di conservazione (sottolineando l'eventuale intervento di restauro già effettuato o da effettuare). In nota alla scheda si segnala la presenza di eventuali atti, contenuti nel protocollo, di particolare rilevanza storica, significativi, per esempio, della sto-

ria del territorio o della storia del notariato o anche della storia privata di qualche personalità dell'epoca, o di altro momento importante.

Esaurita così questa prima fase di lavoro con la schedatura dei singoli protocolli di uno stesso notaio, si procede alla compilazione di uno schedone riepilogativo dei dati essenziali riflettenti, questa volta, l'intera scheda notarile: il numero di collocazione della scheda stessa e il numero dei pezzi che la compongono, il nome del notaio e la sua piazza notarile, il distretto notarile al quale appartiene oggi il comune, gli anni complessivi di attività del notaio e il numero totale dei protocolli che formano la scheda, la data e la provenienza del versamento della scheda e l'elenco cronologico dei protocolli in riferimento alla tipologia di atti contenuti in essi.

Il lavoro si conclude, infine, con la redazione, da parte dello schedatore, di una relazione finale che, sulla base dei dati riassuntivi rilevati, dia una immagine la più completa possibile della vita e delle attività del notaio in esame, con particolare riferimento alle sue vicende personali e professionali.

È evidente l'importanza che assumono certe notizie nella ricostruzione storica di un certo periodo di un dato territorio, sotto una infinita gamma di aspetti che di volta in volta possono essere oggetto di ulteriore studio.

Proprio in rapporto a queste ultime considerazioni il gruppo notarile operante nel nostro Istituto ha ultimamente deciso di affidare ad uno stesso schedatore l'analisi di tutti i notai appartenenti ad un'unica piazza. Questa metodologia di lavoro consente prima di tutto un esame complessivo immediato e diretto di un territorio, favorendo la ricostruzione di fatti e vicende così come sono testimoniate negli atti dei notai di una determinata area geografica e consente poi la ricostruzione delle vicende familiari e personali dei notai di una piazza tutti legati, come emerge, da vincoli di parentela o affinità. In tal modo, sempre parallelamente alla schedatura condotta secondo i metodi già illustrati, si sono ottenuti dei diversi approfondimenti, come ad esempio quello relativo alla storia del territorio di Laterza, attraverso l'analisi degli atti dei notai che lì hanno rogato.

Al di là, comunque, di queste particolari esperienze di lavoro, non si può, inoltre, oggi, nei nostri Archivi, non auspicare di rendere operativo il progetto, certo di non facile e rapida attuazione, di una regestazione di ogni singolo atto notarile. Ciò renderebbe più agile la ricerca da parte degli studiosi che frequentano le nostre sale di studio e che più volte, invero, hanno formulato richieste in tal senso. Tale progetto, a nostro parere, potrebbe essere inserito nella ipotesi di meccanizzazione e computerizzazione degli archivi, al fine di consentire un'ulteriore e più immediata utilizzazione scientifica dei dati raccolti.

La schedatura del fondo notarile: un'esperienza di lavoro

di *Domenico Mairota*

Pur seguendo l'impostazione dell'ordinamento presentata dalla dottoressa Tarantini, nell'Archivio di Stato di Taranto si sta procedendo da poco ad una diversa metodologia di lavoro per quanto riguarda la schedatura delle singole schede dei notai.

Giova anzitutto riferire che la schedatura dei protocolli, e quindi della intera scheda, ha sempre suggerito la necessità di illuminare preliminarmente la figura del notaio rogante attraverso la conoscenza dei suoi dati biografici e familiari e delle sue vicende personali. Dati, questi, rilevabili non solo da tutte quelle note contenute nei suoi istrumenti, ma anche da tutte quelle altre note che, pur non presenti nei protocolli, sono rintracciabili in schede di altri notai anche di epoche diverse della stessa o di altre piazze; senza tralasciare ancora gli accertamenti anagrafici collaterali presso i registri di stato civile e, per l'epoca più antica, presso gli archivi parrocchiali.

L'esperienza maturata dopo alcuni anni di lavoro nel riordinamento dell'intero fondo degli atti notarili ha suggerito, come abbiamo detto, di realizzare le tecniche di rilevamento facendo in modo che ogni archivista destinasse le sue attenzioni di lavoro e di studio a tutti i notai di una piazza. Al termine dei lavori sui notai di una piazza si dà, quindi, inizio ai lavori di rilevamento in seno a quelli di altra piazza.

Orbene, dalla premessa della schedatura dei notai piazza per piazza deriva che lo studio e la ricerca scientifica sugli atti di un determinato territorio garantiscano, come in effetti stanno garantendo, uno sguardo d'insieme su tutte le problematiche di una determinata area geografica non esclusi fatti e vicende conclamati dai notai per periodi che abbracciano più secoli. Premesse ancora, queste, che consentono di poter ricostruire sempre meglio la vita e le vicende biografiche dei notai.

Il lavoro di ricerca al quale stiamo attendendo sin dallo scorso anno,

ha preso le mosse dal comune di Laterza in Terra d'Otranto. Tanto perché in occasione dei lavori di schedatura di alcuni notai della vicina piazza di Ginosa per i secoli XVII e XVIII avevamo raccolto plurimi dati storici e biografici dei notai residenti in Ginosa, ma che rogavano anche nella finitima piazza di Laterza. Ciò perché, come si sa, sono strettissimi i legami storici tra i due territori di Ginosa e Laterza ai lembi estremi della ex provincia otrantina ed ai confini della vicina Terra di Basilicata.

Il lavoro di schedatura su tutti i notai di Laterza sta per essere concluso e, pertanto, possiamo riferire sui soddisfacenti risultati conseguiti ad esito di quella provvida determinazione di appuntare gli studi su tutti i notai di una piazza prima di iniziarne un'altra¹.

Ma vediamo da vicino quali sono stati i risultati conseguiti secondo questa metodologia di lavoro scientifico.

Torna utile innanzi tutto riferire che per quanto riguarda il territorio laertino nell'Archivio di Stato di Taranto si conservano n. 21 schede di notai per un totale di n. 426 protocolli che vanno dall'anno 1555 all'anno 1890² e n. 12 pergamene relative agli anni 1555-1652. Ovviamente i lavori di schedatura sono stati concentrati sui protocolli notarili avendo le unità membranacee già formato oggetto di studio in altre occasioni.

Dall'esame, dunque, delle plurime schede dei notai che hanno rogato in Laterza è emerso che quasi tutti erano originari e residenti in detta terra. Con molta frequenza rogavano anche nei comuni vicini di Ginosa e Castellaneta e spesso anche nella provincia di Basilicata (Matera, Montescaglioso e Bernalda) e nella provincia di Bari (Altamura, Gravina, Gioia e Santeramo).

¹ Per una migliore lettura dei notai di Laterza si veda il lavoro di L. GALLI, *Storia di Laterza*, Palo del Colle 1940, il quale per primo traccia un organico e completo elenco dei notai a partire dal secolo XV. L'elenco riporta solo gli estremi cronologici dell'attività professionale dei notai laertini per un arco di tempo che va dal 1468 al 1927.

² Giova in questa sede riepilogare le schede dei notai di Laterza conservate nell'Archivio di Stato di Taranto (in seguito ASTA): Scarati Andrea (1555-1603), Boccia Pietro (1594-1604), Brizio Marcello (1604-1627), Boccia Giovanni Silvio (1609-1643), Tagarielli Giuseppe Antonio (1633-1687), Bastante Giuseppe (1658), Minei Giuseppe (1668-1697), Parisi Luca Antonio (1683-1729), Lombardi Francesco Antonio (1690-1735), Russo Vito Antonio (1713-1769), Renzi Agostino (1730-1757), Montesano Biagio (1750-1781), Parisi Leonardo Antonio (1757-1796), Pacciana Pietro Angelo (1777-1820), Rossano Tiberio (1780-1781), Scarpone Giuseppe Maria (1788-1836), Parisi Pietro Nicolò (1797-1809), de Iacovo Giacinto Rocco (1809-1810), Rossano Giuseppe (1809-1867), Sannelli Giuseppe (1832-1878), D'Erario Carlo (1851-1890).

La consistenza delle schede riflette la documentazione prodotta dai notai di Laterza fino all'ultimo centennio; tanto, in relazione all'art. n. 23 del D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963 per il quale: «Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio».

Giova dire anche nel contempo che in Laterza hanno rogato saltuariamente notai «residenti» in altre piazze finitime quali Ginosa e Castellaneta.

Per quanto attiene ai momenti formali e sostanziali della documentazione possiamo dire, preliminarmente, a proposito della lingua che, in Laterza, i notai scrivevano fino al secolo XVII in lingua latina. Verso la fine di tale secolo cominciano a scrivere in lingua italiana volgare pur continuando a scrivere la parte iniziale e finale dei loro atti in lingua latina per tutto il secolo XVIII.

La scrittura, almeno fino alle soglie dell'800, è quella minuscola notarile propria dell'Italia meridionale e che prelude alla scrittura italiana.

Tutti i protocolli, per disposizioni regie, venivano sottoposti, anno per anno, a cura dei notai al visto di controllo del regio visitatore e tali visti venivano rilasciati, oltre che in Laterza, in luoghi diversi quali Castellaneta, Ginosa, Santeramo e Viglione (contrada situata tra il comune di Laterza e quello di Santeramo)³. Frequenti sono anche i visti rilasciati in Matera dalla stessa regia Udienza di Basilicata.

Fino al 1810 compaiono talvolta nei visti di controllo note di richiamo per irregolarità formali nella compilazione e stipula degli atti. Dal 1810 in poi frequenti sono invece i richiami della Camera notariale di Terra d'Otranto in Lecce ad una migliore osservanza delle disposizioni e delle norme sulla formalità di compilazione degli atti. È da ricordare in proposito che già dal 1804 erano state rilasciate specifiche istruzioni innovative per la compilazione degli strumenti ingenerando nei notai difficoltà di lavoro⁴.

Per quanto riguarda la datazione si rileva che i notai del XVI secolo osservavano, per quel che concerne l'indizione, lo stile bizantino facendo

³ In questa località di Viglione risultano rilasciati visti di controllo su protocolli di atti rogati dai notai diversi tra i quali in particolare segnaliamo Luca Antonio Parisi (ASTA, prot. n. 1046, a. 1707 e prot. n. 1050, a. 1711) e Francesco Antonio Lombardi (ASTA, prot. n. 1244, aa. 1706-1708).

⁴ Tali istruzioni erano state rilasciate con una prammatica del 1804 e con un decreto (n. 268) del 3 gennaio 1809 entrato in vigore il 15 settembre 1810 ai sensi di altro decreto del 3 settembre 1810. Tali norme avevano innovato radicalmente la compilazione e la tenuta degli atti notarili prescrivendo in particolare che gli strumenti fossero compilati in lingua italiana e che il notaio conservasse gli originali degli atti consegnando copie degli stessi alle parti (fino al 1804, invece, il notaio, come si sa, conservava le minute dando alle parti l'originale). Per l'art. 40, poi, del decreto n. 268 sopra citato altro momento di particolare significato è la scomparsa della figura del giudice ai contratti: infatti l'art. 40 del decreto 268 tra le parti che necessariamente dovevano presenziare alla stipula dell'atto non richiede più la presenza del giudice ai contratti.

cioè iniziare il ciclo indizionale col primo settembre; nei secoli XVII-XVIII la maggior parte dei notai osservava lo stile romano facendo cioè iniziare la indizione col primo gennaio. Il riferimento al ciclo indizionale scompare, come si sa, all'inizio del XIX secolo.

Per quanto riguarda la tipologia degli atti ricorrono con maggiore frequenza i contratti di donazione, di compravendita (di case o terreni) e di enfiteusi. Costanti nel tempo sono le carte dotali ed i testamenti. Poche le costituzioni di società e le *retroveditiones*.

Per quel che concerne il diritto e le consuetudini in Laterza di particolare interesse è un istrumento dotale del 1773 nel quale, da parte del notaio, si ricorda che la dote viene promessa ed assegnata secondo l'uso della suddetta terra «... dove si vive de jure longobardorum»⁵.

Cenno a parte meritano gli atti di natura socio-economica e quelli religiosi attraverso i quali è stato possibile mettere meglio a fuoco gli aspetti storici ed economici della comunità laertina.

Tra gli atti ecclesiastici particolare rilevanza hanno quelli relativi ai lasciti in favore delle pie istituzioni quali soprattutto le confraternite. Segnaliamo in proposito l'istrumento del 1600 del notaio Boccia Pietro Antonio con il quale don Domenico Geminale, cantore e vicario foraneo della chiesa madre di S. Lorenzo, fonda e istituisce l'opera pia sotto il titolo di «Monte della pietà di S. Lucia» dentro la detta chiesa dotandola di beni e rendite⁶.

Segnaliamo ancora tanti altri aspetti di vita religiosa tra i quali molta rilevanza hanno la descrizione della apparizione della Madonna, avvenuta nel 1650⁷, e i plurimi «benefici» annessi a chiese, cappelle ed altari⁸.

Senza trascurare, infine, i negozi giuridici relativi alla architettura religiosa tra i quali segnaliamo l'istrumento del 1712 del notaio Parisi

⁵ Il documento si conserva in ASTA, notaio Leonardo Antonio Parisi, prot. n. 3753, a. 1773, cc. 9v e sgg.

⁶ ASTA, notaio Pietro Antonio Boccia, prot. n. 39, a. 1600, cc. 10r e sgg.

⁷ Trattasi della nota apparizione in Laterza dell'anno 1650 ad un pastore che aveva trovato riparo dalle intemperie nella chiesa di Santa Domenica poi intitolata Mater Domini. L'apparizione viene descritta dal notaio Luca Antonio Parisi in uno dei suoi istrumenti del 1727 (ASTA, prot. n. 1066, a. 1727, cc. 56r e sgg.).

Per una migliore conoscenza della vita religiosa ed ecclesiale di Laterza si veda, ad ogni modo, C. DELL'AQUILA, *Laterza Sacra*, Munduria 1989.

⁸ Nell'istrumento del notaio Biagio Montesano del 1780 (ASTA, prot. n. 3451, aa. 1778-1781, cc. 13v e sgg.), relativo alla concessione di alcuni benefici in favore di persone laertine, sono contenuti infatti dati utili per verificare momenti parentali e di discendenza di ben cinque famiglie di notai di Laterza, tutti nominati nell'atto notarile e che sono: Russo Vito Antonio, Parisi Leonardo Antonio, Parisi Pietro Nicolò, de Iacovo Rocco e Rossano Tiberio, tutti notai in Laterza in un arco di tempo di circa duecento anni.

Luca Antonio relativo al restauro dell'altare maggiore ligneo nella chiesa di S. Lorenzo ⁹.

Gli studi condotti sulle schede dei notai di Laterza hanno consentito inoltre di portare chiarezza sulle vicende personali e familiari dei notai laertini nei secoli XVII-XIX alcuni dei quali hanno lasciato tracce inconfondibili della loro preparazione tecnica, giuridica e professionale ¹⁰.


Lo studio, infine, da noi condotto non ha mancato di verificare i passaggi delle singole schede da un notaio all'altro al momento della loro morte, passaggi, in verità, oggetto di contrattazione da parte degli eredi del notaio defunto con il notaio acquirente ¹¹. La conoscenza, infatti, dei passaggi delle schede da un notaio all'altro nel corso dei secoli ha costituito per noi un momento di particolare rilevanza soprattutto per la ricostruzione della intera consistenza delle schede prodotte dai notai e, quindi, per una migliore conoscenza della durata della attività professionale dei notai le cui schede ci sono giunte mutile.

Questi in sintesi i risultati finora conseguiti negli studi e nelle ricerche sugli atti notarili per i quali sarà possibile elaborare un inventario generale non appena il lavoro, rilasciato e concluso nei termini e nei modi di cui abbiamo detto, sarà stato definito per tutte le piazze. Non mancando, ovviamente, di assicurare la cultura storica che gli strumenti di ricerca e di consultazione fin qui elaborati consentono ad ogni modo il rilascio di qualsiasi indagine nelle piazze notarili sulle quali abbiamo finora operato.

⁹ Trattasi del restauro dell'altare maggiore ligneo della chiesa di S. Lorenzo di Laterza. Nell'istrumento si fa parola, nel contempo, del quadro attribuito a Paolo De Matteis, noto pittore napoletano del Seicento, raffigurante il martirio di S. Lorenzo (ASTA, Luca Antonio Parisi, prot. n. 1051, a. 1712, cc. 80r e sgg.). Tale istrumento è stato oggetto di un nostro studio dal titolo *Il quadro e l'altare di S. Lorenzo nella Chiesa Madre di Laterza*, in «Cenacolo», XI-XII (1981-82), pp. 151-154.

¹⁰ Tra questi segnaliamo la figura di Luca Antonio Parisi, notaio negli anni 1683-1729, la cui scheda si è conservata pressoché integra e ricca di atti riflettenti i più disparati e difficili momenti della vita laertina di quegli anni.

¹¹ Come si sa, all'epoca, i notai erano conservatori delle schede dei loro predecessori. Il prezzo di vendita delle schede notarili doveva essere poi abbastanza consistente se addirittura nel 1782 la scheda del notaio Biagio Montesano, composta da venti protocolli sistemati in un bauletto, venne venduta al non ancora notaio Giuseppe Maria Scarpone per la cifra di 17 ducati di argento (ASTA, Leonardo Antonio Parisi, prot. n. 3762, a. 1782, cc. 79r e sgg.).



Protocolli notarili ed inventariazione. La registazione degli atti del notaio Antonio Russo di Copertino (1559-1594)

di Sergio Fracasso

Molte definizioni di inventariazione e di registazione sono state date, nel passato e nel presente, da autorevoli studiosi ¹.

Il nostro intento è quello di affermare in questa sede, attraverso l'esame dei registi degli atti del notaio Antonio Russo di Copertino, la pari dignità dell'inventario e del regesto, come mezzi di corredo per ogni ricerca storica, e di dimostrare come il regesto sia non solo «un lavoro di diplomatica» ², ma uno strumento archivisticamente valido, quando la nostra indagine verte sugli atti e sui protocolli notarili.

Le scritture del notaio Antonio Russo — comprese in 25 volumi — registate da Chiara Piccolo, Daniela Ragusa, Lilia Trono e da chi vi parla, attualmente in corso di pubblicazione ³, testimoniano l'attività del

¹ Si segnalano, a solo titolo esemplificativo, quelle formulate da E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena 1928, p. 251 e sgg.; P. CARUCCI, *Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione*, Roma 1983, Glossario, pp. 212 e 223; G. PLESSI, *Avvio all'Archivistica*, Bologna 1983, pp. 173-188; E. LODOLINI, *Archivistica, principi e problemi*, Milano 1987⁴, pp. 183-185; ID., *Lineamenti di storia dell'Archivistica*, Roma 1991; A. ROMITI, *I mezzi di corredo archivistici*, in «Archivi per la storia», III (1990), 2, pp. 217-246. Cfr. inoltre: L. SANDRI, *L'Archivistica*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXVII (1967), 2-3; A. PRATESI, *Inventari ed altri strumenti di corredo al servizio della scienza*, in «Archivi e cultura», V-VI (1971-1972); A. D'ADDARIO, *Lezioni di Archivistica*, Bari 1972; M. DORIA PASTORE, *Lezioni di paleografia e diplomatica*, Lecce s.d. [ma 1974]; ID., *Archivistica*, Lecce 1978.

² E. LODOLINI, *Archivistica ... cit.*, p. 184.

³ La pubblicazione dal titolo *Copertino in epoca moderna e contemporanea. II: Gli atti notarili del '500. Regesti* comprende anche i registi degli atti del notaio Berardino Bove, del quale l'Archivio di Stato di Lecce (in seguito ASLE) conserva un solo volume, che va dal 16 settembre 1552 al 22 agosto 1553, per complessivi 82 atti. Dai riferimenti abbondanti che si rinvengono nei rogiti di Antonio Russo, possiamo rilevare come dal 17 ottobre 1539 al 30 luglio 1582 il notaio Bove sia stato in piena attività. A partire da questa data i richiami ad atti del notaio Bove cessano fino al 24 aprile 1593, data di un atto di quietanza rilasciata da certa Lucente Rucca di Trepuzzi a Lelio Bove, figlio di Berardino, per una somma di denaro ricevuta come compenso per i servizi prestati, per un periodo di nove anni, al defunto padre Berardino, notaio. Ipotizzando, per questo periodo, una

notaio dal 25 maggio 1559 all'11 ottobre 1594⁴. Esse, abbracciando un periodo di tempo molto vasto, manifestano un'indiscussa validità in termini di potenziali raffronti e comparazioni.

Nello studio della sua abitazione, sita in Copertino «in vicinio Sancti Nicolai», Antonio Russo ospita i rappresentanti del ceto nobiliare: alcuni chiamati soltanto nobili, perché esponenti di quelle famiglie⁵ che traevano da un patrimonio ormai consolidato la ragione stessa del loro titolo, altri definiti con i titoli nobiliari⁶, perché esponenti di quelle famiglie — per esempio i marchesi Squarciafico di Galatone, utili signori di Copertino — che li avevano ottenuti da qualche principe in cambio dei servizi resi a vario titolo. Riceve anche un folto gruppo di artisti, la cui fama, a volte, oltrepassava i confini del loro stesso paese: è il caso di mastro Berardino Desa che compare in un rogito del 14 luglio 1592, personaggio importante per la storia dei caratteri a stampa, perché proprietario della prima stamperia di Terra d'Otranto, e del pittore Giovanni Sergio o Giovan Serio Strafella, di cui sono frequenti gli spunti per la ricostruzione di gran parte della sua vita. È considerevole il numero dei professionisti che giornalmente viene accolto nella sua casa: medici, definiti «*artis medicinae doctores*»⁷ e cerusici; dottori in diritto civile e canonico (o non piuttosto in diritto romano e longobardo ovvero in diritto

grave malattia che ha costretto il notaio Bove ad abbandonare l'attività professionale, ed il figlio a richiedere l'aiuto di detta Lucente per il governo della casa e l'assistenza del malato, si può affermare che la morte del notaio Bove sia avvenuta nel periodo immediatamente precedente il 24 aprile 1593.

Attraverso le scritture di Antonio Russo si evince, ancora, la contestuale attività di altri notai di Copertino, dei quali nulla ci è pervenuto: Campegio Caputo, Ottaviano Verdesca, Campegio Galiano, Lupo Antonio Negro, Giovanni Antonio Gaudiano, Tiberio Caputo, Giovanni Antonio Fortino, Giacomo Gaudiano, Donato Antonio Schifeo, Antonio Bono, Antonio Caputo, Giovanni Antonio Mollone.

Sono, inoltre, innumerevoli i richiami ad atti stipulati dai notai delle piazze di Lecce, Leverano, Nardò, Lequile, Veglie, Napoli, per citare le più frequenti.

⁴ Mancano i protocolli relativi agli anni: 1578-1579, 1582, 1584-1586, 1588-1590.

⁵ Tra quelle più ricorrenti si citano le famiglie: Alemanno, Verdesca-Tarentino, Callia, Della Porta, Caputo, Metherano. Merita particolare menzione la famiglia Valentino e tra i suoi esponenti Luca Giovanni, che il 26 aprile 1567 acquistò da Luigi Maria Paladini di Lecce, barone di Campi, il feudo di Afra, per il prezzo di 1.600 ducati.

⁶ Vanno ricordati, oltre il già citato barone di Campi, Francesco Acquaviva, duca di Nardò; Alfonso Giovanni, barone di Parabita; Camillo Cicala di Lecce, barone di Castrifrancone; Giovanni Paolo Guarino, barone del feudo di Mollone. È Antonia Scaglione, però, baronessa di Castiglione e dei feudi di Cigliano e Depressa, quella che si rivolge più assiduamente al notaio Russo: è costretta, infatti, a far valere i suoi diritti per il recupero dell'eredità del fratello Ferdinando, morto *ab intestato*, sequestrata dal Regio Fisco. È affiancata in questa ed in altre azioni legali da Giovanni de Ventura, suo procuratore e marito, il quale, in data 27 giugno 1564, prenderà possesso del feudo di Cigliano, vendutogli dalla moglie per il prezzo di 8.000 ducati.

⁷ Francesco Antonio Greco, Antonio Greco, Raimondo Bruno, Pompilio Tarentino, tutti di Veglie; Crasso Donato, di Alessano; Giovanni Vincenzo Lezzi, abitante in Napoli.

giustiniano e consuetudinario?), che traduce l'espressione «utriusque iuris doctores»⁸, altri notai, giudici, dottori in sacra teologia⁹, che, insieme a numerosi mercanti¹⁰ e proprietari terrieri, a lui ricorrono per regolarizzare i propri affari. Ascolta, inoltre, il notaio Russo, persone umili come serve e governanti, meretrici e contadini, soldati mercenari al soldo del duca di Urbino o del duca di Ascoli o di capitani spagnoli ed italiani¹¹, che si appellano alla sua conoscenza delle leggi per garantire i propri traffici o cautelare i propri interessi. Per ultimi ma non ultimi, ricorrono alla professionalità del notaio, da una parte, i rappresentanti dell'autorità ecclesiastica¹², formata da un capitolo e clero numeroso e da diversi ordini religiosi (le clarisse del monastero di Santa Chiara, i conventuali del convento di San Francesco e, siti «extra menia», gli osservanti del monastero di Santa Maria di Casole ed i domenicani del convento di Santa Maria dell'Idria), che si imponevano non solo con la cultura e la dottrina, ma in particolar modo con lo strapotere economico, originato dai lasciti e dalle donazioni dei privati, e, dall'altra, i rappresentanti dell'Università che gradatamente prendono il sopravvento sulle autorità — feudale ed ecclesiastica — delineando una nuova autorità, accanto alla crescita di una popolazione le cui classi prendevano già consapevolezza dei propri diritti e della propria forza.

Occorre premettere che i 2.665 regesti hanno richiesto la soluzione preliminare di alcuni problemi di carattere generale: l'uniformità delle schede; la traduzione in italiano corrente delle formule usate dal notaio, nel tentativo di far emergere e comprendere le situazioni ed i negozi giuridici descritti; l'esigenza di una ricerca circoscritta per raggiungere al

⁸ Svolgono questa professione: Organtino Russo, Forte Antonio, Luca Giovanni e Bartolo Valentino, Persio de Donno, Giacomo Maria Morello, Cesare e Giovanni Lorenzo Strafella, Vito Marzano, tutti di Copertino; Donato Antonio Tumulo di Veglie; Giovanni Pietro Vignola di Gallipoli; Giovanni Tommaso Manieri di Nardò; Vito Marzano di Sternatia; Giovanni Carlo Regnante di Napoli; Giovanni Battista Chiesa di Roma. Tra gli ecclesiastici vanno ricordati: don Berardino Morello di Copertino e, soprattutto, Giovanni Angelo Egizio, commissario e visitatore apostolico del Regno di Napoli, con il suo decreto in data 20 dicembre 1586 sulle prese di possesso delle chiese e degli oratori, di cui vi è un cenno in un rogito del 12 gennaio 1587.

⁹ Angelo e Delfino Fulino di Copertino. Giovanni Vincenzo Caputo, abitante in Roma, è, invece, appellato «professore».

¹⁰ I leccesi Marsilio Castellana, Giovanni Marco de Persona e Federico Mettula, che vi abita. Maggiore rilevanza hanno i mercanti genovesi, Vincenzo Fiesco, Fabrizio Spinola, Giovanni Battista Tranterotto, ed il bergamasco Giovanni Maria de Giacomo.

¹¹ Vasco de Acuña, Giovanni de Guzman, Lelio d'Oria, Alessandro de Munti, Cicco de Loffredo e Luigi della Noya.

¹² L'arciprete e rettore della chiesa di Santa Maria della Neve, don Antonio Bove; il rettore dell'abbazia di San Nicola di Pergolito, don Fabio Squarciafico; i vicari foranei: don Donato Razza, don Paolo Greco, don Cesare Desa.

più presto un risultato; la ricerca di un maggior numero di notizie, con non poche difficoltà di sintesi.

Problemi, questi, risolti in primo luogo con la definizione di uno schema generale, comprendente gli elementi comuni e fissi da inserire in ogni regesto. Questi ultimi sono stati individuati nelle parti, nell'azione giuridica, nell'oggetto, nelle eventuali clausole accessorie, nella data cronica e topica, negli estremi in cui è compreso l'atto. Lo schema, applicato di volta in volta alle tipologie esaminate, ha permesso di separare e risolvere i problemi e le difficoltà inerenti ad ognuna di esse, facilitando la relativa regestazione con l'eliminazione dei dati ritenuti ininfluenti e con l'aggiunta di ulteriori elementi considerati essenziali all'economia del regesto; in secondo luogo con lo stabilire una serie di criteri a cui gli operatori si sono attenuti nell'inserire alcuni dati nei transunti. È il caso dei toponimi e degli antroponomi: i primi sono stati riportati nella forma originale attestata nel documento, ad eccezione dei nomi certi, come quelli dei santi, che sono stati italianizzati, mentre, per le località indicate con più varianti grafiche, si è adottata la più frequente; per i secondi, sono stati eliminati i titoli onorifici, tranne il «don» che distingue gli ecclesiastici, e sono stati posti in risalto i titoli nobiliari, i mestieri, le professioni e le cariche; si è mantenuta, invece, per i nomi che presentavano differenti dizioni, la desinenza in ablativo singolare, usata dal notaio. Ai fini, poi, di una valida indicizzazione, quando non è stato possibile reperire elementi probanti per verificare la corrispondenza con i nomi attuali, si sono registrate con i tradizionali richiami, tutte le varianti riscontrate nelle carte ¹³.

Passando all'esame delle tipologie più ricorrenti di rogiti ¹⁴, va detto che numerosi sono quelli di compravendita, con i quali veniva trasferita la proprietà di abitazioni e di botteghe, ma soprattutto di terre, masserie ed animali, il che denota un'economia imperniata quasi esclusivamente sull'attività agricolo-pastorale e sul reddito fondiario.

La formula dispositiva ceterata «ideo hodie predicto die non vi dolo etc. sed sponte etc. omni meliori via» introduce il verbo distintivo del-

¹³ Con gli stessi criteri è stato elaborato l'indice dei nomi di persona e l'indice dei luoghi; quest'ultimo comprende anche i nomi delle università, delle chiese, dei monasteri e dei conventi. È stato proposto, inoltre, l'indice degli atti regestati, nella forma latina che compare nel testo.

¹⁴ Oltre quelle illustrate nel testo, vanno sottolineate, la *protestatio*, la *societas*, il *codicillus* e, particolarmente, la *concordia*, la cui *dispositio* «... virtute dicte concordie et transactionis dederunt (dedit)» è stata risolta con la locuzione «... concludono un accordo in base al quale ...»

Molte tipologie possono essere definite miste, perché racchiudono più formule dispositive: *cessio et donatio*, *concordia quietatio et debitum*, *declaratio et concordia*, *protestatio et requisitio* etc.

l'azione giuridica, «vendidit», corrispettivo del termine «venditio» posto dal notaio nell'«occhio» (raramente egli usa i termini «emptio» ed «emit»); la formula di notificazione «notum facimus ... in nostri presentia constitutis» ci fa conoscere gli attori ed i destinatari («pars ex una» e «pars ex altera»). Queste due formule sono comuni, fisse ed immutabili in ogni tipo di atto, ad eccezione dei testamenti ¹⁵.

All'azione giuridica ed alle parti segue, nel regesto, il bene, oggetto del negozio, il feudo e la località in cui è sito, specificando, nel caso di abitazioni, il genere (lamiate, terranee, palaziate etc.); nel caso di terre o possessioni, la natura (sativa, seminativa, macchiosa, incolta etc.), la quantità di alberi e di piante (vigne, ulivi, alberi da frutto etc.), l'estensione quasi sempre in orti, la capacità espressa in tomoli, la denominazione ed il prezzo pattuito. Lo schema è stato ampliato quando l'atto riportava, di solito nella *narratio*, eventuali passaggi di proprietà del bene oggetto della transazione.

Questi criteri sono stati adottati per la descrizione dei beni immobili, presenti anche in altre tipologie, come per i beni scambiati nella *permutatio*, dove le parti risultano generalmente posposte, rispetto all'ordine riscontrato nella formula introduttiva. La *dispositio*, costituita da «fecerunt et contraxerunt infrascriptam permutationem», riferita ad «ambe partes», si sdoppia in due separate azioni: allo «sponte dedit» della «pars ex altera», corrisponde uno «sponte dedit», introdotto da «versavice in excambium», della «pars ex una», rese nei regesti con: «... dà (o danno) in permuta (...) ricevendo in cambio ...».

Sia per le vendite che per le permutate sono stati eliminati i confini ed i riferimenti alla servitù di decima, la sanzione «sub pena dupli» e la garanzia per evizione, mentre nelle prime è stato inserito il patto di retrovendita e, nelle seconde, la eventuale rifusione.

Nel *testamentum conditum*, dopo aver evidenziato il nome del testatore e quello dell'erede, introdotto da «instituit ordinavit et fecit suum heredem legitimum et naturalem, universalem et particularem», si sono segnalati i lasciti più consistenti e più importanti, e comunque sempre quelli a favore di enti ed istituzioni religiose e quelli con i quali il testatore disponeva l'edificazione o formazione di oratori, ricoveri ed ospedali ¹⁶; sono stati inclusi, inoltre, gli esecutori testamentari, i patti posti in

¹⁵ La formula introduttiva, in questo caso, è costituita da «Notum facimus (...) quod predicto die ad preces etc. nobis etc. factas oretenus per numptium specialem ad nos transmissum ...».

¹⁶ A titolo d'esempio, si cita il legato testamentario di Massenzio Alemanno per la costruzione di un nuovo ospedale per i poveri di Cristo, con rogito datato 11 settembre 1564 ed i deliberati

relazione all'alienazione, allo smembramento ed alla conservazione del patrimonio, i patti collegati allo stato di vedovanza, come condizione indispensabile per mantenere l'eredità o l'usufrutto ed, infine, gli oneri di messe in suffragio.

Le *donationes mortis causa* sono analoghe ai testamenti.

Per la stipula di questi strumenti, il notaio si recava personalmente presso la casa del testatore o del donante, quasi sempre trovato «in lecto iacentem», pronto ad esprimere le ultime volontà, perché infermo di corpo ma sano di mente, come dettava il formulario in uso¹⁷.

Questa prassi non si riscontra per le *donationes inrevocabiliter inter vivos*, fatte generalmente in favore di parenti ed amici, con motivazioni ideali, morali e di gratitudine, riportate nella *narratio*, ma tralasciate nella compilazione dei registi. Esse, rispecchiando a volte le usanze del luogo, dimostravano e giustificavano la circolazione e la distribuzione della ricchezza. In considerazione del fatto, poi, che trovano la loro ragion d'essere nella volontà del singolo che non è sottomessa alle imposizioni dello *ius commune* e dello *ius proprium* e perché, solo per spirito di liberalità e magnanimità, una parte «donavit et donationis titulo dedit» all'altra, non sempre è presente alla stesura di questo particolare atto la *pars ex altera* (il beneficiato), i cui diritti sono garantiti e tutelati dalla presenza dello stesso notaio con le formule: «ipsi absent et pro ea (o pro ipso) mihi notario Antonio Russo presenti», oppure, «mihi notario tamquam persone publice, nomine mei offitii pro ea (o pro ipso) et eius nomine presenti».

Assimilabile per contenuto a questo tipo di donazione è la *cessio et renuntiatio*, dove i verbi dispositivi «cessit et renuntiavit» sono stati resi con «... rinuncia in favore di ...». Si ricorreva a tale azione nei casi in cui la rinuncia ad un bene mobile o immobile, o ad un diritto ereditario, comportava un concreto ed effettivo beneficio per il destinatario dell'azione giuridica. Il fenomeno, inoltre, molto diffuso della *renuntiatio*, in questo periodo storico, è un'ulteriore conferma del conflitto, ancora esistente, nell'ambito dell'*utriusque iuris*¹⁸.

dell'Università in data 31 agosto 1575 che ne decretavano l'edificazione, sfruttando alcuni locali adiacenti il vecchio ospedale.

¹⁷ «Invenimus (...) in lecto iacentem, infirmum corpore sanum tamen Cristi gratia mente, sensu, visu et intellectu ac memoria et habentem bonam et rectam linguam ad loquendum, qui (...) asseruit nos ad se, vocari fecisse quia sue intentionis est condere testamentum et disporre de bonis suis.»

¹⁸ Cfr. F. CALASSO, *Il problema storico del diritto comune*, in *Studi di storia e diritto in onore di E. Besta*, II, Milano 1939, pp. 495-497.

I contratti di matrimonio, indicati nell'«occhio» a volte come *capitula matrimonialia* o come *sponsalia*, a volte come *sponsalitia* o come *charta dotalis*, ma uguali nella struttura, sono gli atti che presentano una maggiore articolazione ed una procedura più complessa. Le parti, anche in questo caso, sono introdotte dalla citata formula di notificazione: la «pars ex una» è costituita sempre dai dotanti cioè i genitori o i fratelli (in alcuni casi il tutore o il curatore dei beni) della nubenda, mentre la «pars ex altera» è sempre lo sposo «... cum consensu et beneplacito ...» del padre. Gli «... infrascripta pacta conventiones et capitula ...», che le parti «... sponte et voluntarie fecerunt et promiserunt et contraxerunt, matrimonii in dei nomine contrahendi ...», sono stari risolti con «... promettono di assegnare in dote a (...) per il matrimonio da contrarsi tra ...». Seguono i beni dotali, suddivisi in «pecunia numerata», in beni stabili ed in beni mobili — ordinariamente stimati da due comuni amici — il cui elenco, riportato dal notaio in maniera dettagliata, è stato reso con la frase «una quantità descritta (e stimata) di panni e beni mobili»; la loro entità variava, ancora, in funzione delle condizioni sociali dei contraenti e delle loro famiglie.

In chiusura dei capitoli si trova il dotario, costituito dallo sposo in favore della promessa sposa. Esso si configura come una sorta di assicurazione nel caso di premorienza del futuro marito, e varia in rapporto ai beni promessi in dote. Nella quasi totalità dei casi si tratta di una somma di denaro da lucrarsi sulla rendita di alcuni beni stabili, di proprietà dello sposo (o del padre), e di una quantità descritta di «giocali», termine che sta ad indicare ricche vesti ed oggetti preziosi.

Non sono state inserite nei transunti la promessa di contrarre matrimonio entro una data prefissata, la dichiarazione del diritto romano o longobardo — la cui differenza non poggiava più su corrispondenti basi giuridiche bensì era ridotta solo ad una formalità e ad una sottigliezza del linguaggio presente nei formulari usati dal notaio — la consegna dei beni o la loro restituzione in caso di morte della sposa senza eredi, con esclusione di quelli già consumati, «usu et constantia matrimonii», e la rinuncia da parte della sposa all'eredità paterna e materna, perché «bene quita» della dote promessa.

Al contratto di matrimonio sono da collegarsi altre tipologie: l'*assignatio dotis*, rogata il giorno stesso o i giorni successivi la celebrazione del matrimonio «... secundum usum sacrosancte Romane Ecclesie et hominum terre Cupertini»¹⁹, che riporta la esecuzione e l'attuazione dei

¹⁹ In alcuni atti il notaio riporta le versioni volgari: «secondo l'uso et costumanza della Sancta Romana et catholica fede et ecclesia et de li homini de Cupertino, iure romano vivent», oppure,

patti e delle condizioni precedentemente sottoscritte dalle parti nei capitoli; la *consignatio dotis* (o *dotium*), la *receptio dotis* (o *dotium*), con le quali lo sposo rilascia delle dichiarazioni liberatorie nei confronti di coloro che hanno promesso e poi consegnato i beni dotali o parte di questi; la *quietatio dotis*, con la quale lo sposo concede una vera e definitiva quietanza liberatoria, sciogliendo da ogni ulteriore obbligo i congiunti della moglie.

Tipologie che ricorrono con una certa frequenza sono il *debitum* ed il *mutuum*, tra loro simili.

Nel primo tipo riveste grande importanza la *narratio*, introdotta da «declarando asseruit» (e, più raramente, da «asserendo declaravit»), nella quale il debitore, enunciando i motivi della obbligazione — nella prevalenza dei casi conseguenza di una compravendita — dichiara che il venditore-creditore non «habuit neque recepit» il prezzo pattuito. Il pagamento, infatti, era effettuato raramente in contanti; nella maggioranza dei contratti l'acquirente versava solo un anticipo sulla somma dovuta all'atto della stipula e «promisit, convenit et se obligavit dare» la restante parte, fissando la scadenza per il pagamento dell'intero importo, che si faceva coincidere con qualche festività, come il Natale o la Pasqua. Quest'ultima clausola condizionale si riscontra anche nel mutuo.

In quest'ultimo tipo, dove è assente la *narratio*, la *dispositio* «cum effecto presentialiter et manualiter et realiter recepit et habuit nomine mutui» è stata tradotta con «... dichiara di aver ricevuto a titolo di mutuo ...» là dove per il debito la terminologia usata è stata, «... dichiara di essere debitore ...». In entrambi i tipi, quando espressa nel testo, è stata inserita la clausola dell'inadempienza, la possibilità cioè di soddisfare il credito su alcuni beni stabili, di proprietà della parte insolvente. Questi atti presentano, altresì, la caratteristica di essere cassati dallo stesso notaio, una volta soddisfatta l'obbligazione, con annotazioni riportate a margine delle carte che comprendono l'atto e che ricordano l'avvenuto pagamento del debito o del mutuo, tutti elementi, questi, riportati nelle note.

Nella *indemnitas*, la formula dispositiva «exemit indemnem et penitus sine damno» è stata sciolta con «... si impegna a risarcire ogni eventuale spesa e danno» (che potrebbe subire il fideiussore); alla «in solutum et datione soluti et pro compensatione dedit», modo di dire tipico della

«secondo lo uso et costume de la Santa matre ecclesia romana et secundo l'uso et costume de li nobili de la terra de Cupertino, iure romano vivent».

datio insolutum, corrisponde «... dà a (...) in pagamento di ...»; il «requisivit» della *captura* è stato tradotto con «sequestra»; l'azione, invero, si verificava sempre in esecuzione ai disposti contenuti nelle lettere esecutoriali o negli atti di sequestro della corte del capitano, infrascritti perché se ne dava lettura alla parte interessata. È necessario sottolineare che nella *captura* il compito assolto dal notaio è duplice: testimoniare l'azione giuridica compiuta dal messo-giurato della corte e «publicum conficere instrumentum, ad futuram rei memoriam». Nella *divisio bonorum* si sono evidenziate le quote in cui veniva ripartita la proprietà ed i relativi assegnatari con le locuzioni: «... convengono di dividere ...» o «... dividono i beni in due (o più parti) e se le attribuiscono», oppure, «una parte (il fratello maggiore) in seguito ad accordo con (gli altri fratelli) divide i beni in due (o più) porzioni», di cui lascia opzione ai restanti fratelli, cominciando generalmente dal minore. Per l'*impositio* o *submitio census*, si è usata l'espressione «... impone un censo annuo ...»; la disposizione era normalmente seguita dalla vendita dello stesso censo e dall'eventuale patto di affrancazione; sono state omesse, invece, le modalità di pagamento del censo, oltre la sua indivisibilità ed il rimborso per la rescissione del contratto. Nella *quietatio*, infine, la frase usata «... rilascia quietanza liberatoria ...» è la sintesi della lunga formula²⁰, la cui chiusura «per (...) acceptilationem» si presta ad ulteriori approfondimenti ed analisi, in rapporto al fondamentale «presupposto per la formale liberazione del debitore da parte del creditore»²¹.

Il ruolo del notaio come espressione della *publica fides* è sollecitato soprattutto dalle dichiarazioni, «vernacula lingua», che, nascondendo dietro la loro generalità fatti impensabili, imprevedibili, umoristici, a volte persino assurdi ed anacronistici, erano di solito rilasciate da personaggi di varia estrazione sociale, che avevano interesse a far registrare ed a provare determinate circostanze, relative ai più svariati avvenimenti che si svolgevano nel centro abitato.

Particolare attenzione merita la *procuratio*, perché più evidente la sua utilizzazione in chiave archivistica.

Le procure, che venivano stipulate piuttosto di frequente, erano dettate ed imposte da esigenze pratiche, come la lontananza della sede o

²⁰ «... ipse (...) vocavit se quitum (...) renumpiantes cum iuramento exceptioni non habite non recepte et non numerate pecunie faciens sine sopitum quietationem etc. ac pactum perpetuum de ulterius non petendo, liberans etc. ipsum (...) presentem et bona etc. per aquilianam stipulationem et acceptilationem».

²¹ M.G. BIANCHINI, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVIII, 1987, pp. 155-161, *sub voce* «Quietanza - a) Storia».

l'impegno in altri negozi, che non permettevano di seguire il disbrigo di particolari affari.

Tra queste, però, hanno grande rilevanza storica quelle dove compare l'Università come attore. L'importanza, oltre che nel conoscere il nome del procuratore (che recuperava i crediti o riceveva l'autorizzazione a vendere parte degli interessi annui sui redditi delle gabelle e dei dazi, o patrocinava davanti alle magistrature competenti le cause nelle quali era coinvolta l'amministrazione locale), risiede soprattutto nella possibilità, attraverso l'estrapolazione e la collazione di questa particolare tipologia, di ricostruire, grazie alle date certe, alle disposizioni, alle deliberazioni infrascritte ed agli inserti molto copiosi, la totale, o quasi, storia dell'attività politico-amministrativa dell'istituzione stessa, di risalire alla sua struttura, di individuare i suoi rappresentanti — il sindaco, i procuratori, il cassiere o il tesoriere o l'economista e gli «ordinati auditores et electi», che, «congregatis et coadunatis in unum (...) ad sonum campanae», sono stati indicati nei registri con «altri rappresentanti dell'università»²² — di individuare il ruolo delle magistrature locali, come il regio capitano e la sua corte, in un periodo storico che presenta vaste lacune documentarie, da una parte, e la lontananza di un'autorità centrale e di un re distaccato, anch'egli, dai problemi della popolazione, dall'altra, ma in grado sempre di intervenire con i suoi rappresentanti, i commissari, per appianare le immancabili controversie fiscali tra le varie gerarchie del regno.

La validità del registro è qui completamente dimostrata, quando, esplicitando il contenuto di ogni singolo atto, si evidenziano elementi importanti per la ricostruzione storica, per l'uso del diritto, per i risvolti socio-economici, per gli arricchimenti genealogici, per la ricchezza di dati e di notizie che gli atti non avrebbero avuto altro modo di palesare e mettere in luce, restando perennemente celati dietro un'anonima segnatura archivistica che ne individua solo la collocazione materiale sul pluteo.

È necessario, allora, interrogarsi sul significato che si attribuisce tradizionalmente all'espressione «inventariazione dei protocolli notarili» per le perplessità che fa nascere.

Se l'inventariazione dei protocolli notarili si identifica con l'offrire agli studiosi l'elenco aggiornato del materiale esistente, si può affermare senza alcun dubbio che l'ordinamento esiste da sempre e che eventuali aggiornamenti si presentano solo nel momento di nuovi versamenti. Del

²² La stessa espressione è stata usata, quando negli atti compare come parte il monastero o il convento, per indicare le monache o i frati, convenuti alla stesura del contratto.

resto il problema dell'ordinamento o — come si usa dire — dell'inventariazione del materiale di nuova acquisizione non presenta difficoltà di rilievo, visto che i notai, nella realtà dell'istituto leccese, sono ordinati per piazze di rogazione, elencate in ordine alfabetico, con l'attribuzione di un numero progressivo, sino all'esaurimento delle stesse. Nell'ambito di ogni piazza, poi, la produzione di ogni notaio ha una collocazione cronologica a partire dalla più antica, contraddistinta da altra numerazione progressiva, formando, perciò, serie aperte all'infinito.

Se si considera l'inventariazione un «... impegno qualificante del servizio archivistico ...»²³ e l'inventario «... un lavoro ad uso ed illustrazione delle carte ...»²⁴, per cui «... deve essere fatto con criteri propri, adatti al fondo archivistico da descrivere ...»²⁵, dobbiamo riconoscere francamente che il significato che la parola assume quando è riferita al fondo notarile ed ai protocolli in particolare, è limitativo, ancor più se guardiamo alle richieste dell'utenza che ci spingono a formulare mezzi di corredo più analitici, o quanto meno più esaurienti, per una migliore fruizione della documentazione²⁶.

Se l'inventario, invero, è il mezzo di corredo primario ad uso e consumo dell'utenza, esso riveste, quando è riferito ai protocolli, una valenza esclusivamente pratica, nel verificare, insieme all'esatta collocazione del materiale esistente, la consistenza dei pezzi ed il loro stato di conservazione.

Quando consideriamo, inoltre, un fondo notarile ed in particolare i protocolli, ci riferiamo ad un qualcosa di atipico, e questa atipicità è sostanziata proprio dal fatto che gli interventi vengono operati su un fondo già ordinato, avulso dalla dottrina archivistica. È noto che ordinare un fondo o un archivio, secondo le più accreditate teorie, equivale a ricostruire l'ordine originale dei documenti che lo compongono, pro-

²³ A. D'ADDARIO, *La collocazione degli archivi nel quadro istituzionale dello stato unitario (1860-1874)*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), 1-3, pp. 68-9.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Dati dati riportati nelle relazioni annuali dell'ASLE, si ricava la seguente tabella:

Anno	Pezzi notarili consultati	Totale pezzi annuale	%
1987	1518	4521	34,50
1988	2371	6467	36,50
1989	1232	3538	35,50
1990	1508	3589	42,00
1991	1125	4009	28,50

dotti dall'ente, dall'istituzione, dal privato. Nel caso dei protocolli notarili, invece, l'ordine dei documenti (cioè gli atti) è già intrinseco alla natura dei documenti medesimi, che si manifesta nella successione cronologica. La produzione di ogni notaio, l'insieme, in altri termini, degli atti stipulati durante lo svolgimento della sua attività professionale, ovvero la loro enumerazione sotto forma di indici o *tabulae*, è l'espressione documentaria del soggetto produttore e rappresenta quindi, di per sé, un archivio, la cui formazione ed il cui ordine sono vincolati e vincolanti per la stessa attività.

Ogni atto, per di più, posto in essere dal notaio, è un documento a sé stante, al quale, proprio in virtù del vincolo cronologico, non è riconducibile il principio archivistico della provenienza, più comunemente noto come metodo storico.

Proprio questa atipicità dei protocolli notarili fa emergere, da una parte, l'importanza della regestazione, come metodo essenziale, ed il suo necessario rapporto con l'inventariazione, con la quale alla fine si identifica per una valida ricostruzione dei fatti storici, e quella del regesto di ogni atto, dall'altra, come mezzo di corredo di preminente valenza storica, necessario e propedeutico alla conoscenza di nuovi fatti storici.

L'affermazione di Giuseppe Plessi, che «... per regesto conviene intendere la sintesi dell'azione amministrativa e del negozio giuridico di cui è fatta testimonianza nella carta considerata ...»²⁷, porta ad un'ultima riflessione: la «carta considerata», nel nostro caso, è l'atto notarile, che indicando non solo l'agire dei contraenti, ma anche l'agire del notaio (parti che, insieme, ne costituiscono i soggetti), si confonde con l'oggetto (cioè con la *res* dei *res-gesta*), dando origine al documento, inteso non solo in senso etimologico, ma anche storico.

Il termine documento, invero, la cui origine è ben chiara (*doceo* = insegno-indico-mostro), vuole significare un fatto o un evento accaduto nel passato, le cui tracce, testimonianza dell'attività umana, si riscontrano in esso, grazie al quale si tramandano²⁸.


Se, con il termine «inventariazione», si vuole solo indicare l'ordinamento del materiale, è con il termine «regestazione» che si indica l'*agere*, l'agire cioè delle parti, frutto della loro volontà, che, quindi, assurge a valore di storia.

²⁷ G. PLESSI, *Avvio ... cit.*, p. 180.

²⁸ Come il termine tedesco *urkunde*, composto dal prefisso *ur* che esprime il concetto di antichissimo, di primo, di primordiale e di originario, e dalla parola *kunde*, che significa notizia, conoscenza, informazione (dal verbo *kunden* = annunziare).

Se l'intervento sugli atti e sui protocolli notarili non è un fatto matematico, la regestazione, come metodo ottimale per inventarli, sembra valida, in forza del significato medesimo che al termine inventariazione viene attribuito: non solo un modo per *invenire*, ma anche una proposta di integrazione per non ridurre il lavoro dell'archivista ad un'arida operazione e, soprattutto, perché il concetto di storia sia il centro ed al centro del nostro operare e del nostro essere in archivio ²⁹.

²⁹ Alcune riflessioni del presente contributo fanno parte integrante della relazione *Mezzi di corredo e proposte per una diversa lettura delle scritture notarili*, svolta in occasione del Seminario di Studi, organizzato dall'Archivio di Stato di Lecce, il 3 novembre 1992, dal titolo «Problematiche metodologiche d'inventariazione e nuovi strumenti di ricerca per la storia di Terra d'Otranto», i cui atti sono in corso di pubblicazione.



I «libri rossi» di Puglia: una prima indagine

di Barbara Sasse Tateo

Rispetto alla quantità delle *universitates* esistenti nei secc. XV e XVI nelle odierne province pugliesi (Foggia, Bari, Brindisi, Taranto, Lecce), il numero dei «libri rossi» tramandati è relativamente esiguo — un fatto che s'inquadra nella situazione generale di una documentazione archivistica notevolmente scarsa per tutta l'epoca medioevale e che si mantiene tale fino agli inizi dell'età moderna.

La più compatta tradizione si può constatare in Terra di Bari, in quella regione della Puglia dunque nella quale il movimento cittadino fra il XIV e il XVI secolo si sviluppò con maggiore ampiezza¹; così oggi è possibile reperire i manoscritti originali dei «libri rossi» di Altamura, Bari, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta e Trani, e una copia dei primi del XVII secolo del «libro rosso» di Barletta (trattandosi per l'appunto nei casi citati di città che fino agli inizi del XVI secolo avevano fatto parte continuativamente o almeno per un certo periodo del «regio demanio»)². Lacunosa appare invece la tradizione più a sud, in Terra d'Otranto, nel potente principato di Taranto che si protrasse fino al 1463, dove ad eccezione del tardo «libro rosso» di Ostuni (redatto da un privato solo nel 1609), le raccolte di Gallipoli, Lecce e Taranto sono solo presenti in copia (nel

¹ Cfr. G. GALASSO, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, in *Storia d'Italia*, XVII, a cura dello stesso, Torino 1992, pp. 860-863; per il movimento cittadino in Puglia cfr. inoltre F. PORSIA, *Terra di Bari (1200-1400)*, in *Storia del Mezzogiorno*, VII, a cura di G. GALASSO e R. ROMEO, Napoli e Roma 1986, pp. 471-518, in particolare pp. 490 e sgg.

² Non esiste un repertorio dei «libri rossi» editi e inediti delle città dell'Italia meridionale. Per un primo profilo sulle raccolte tramandate in Terra di Bari punto di riferimento continuano a essere perciò le indicazioni fornite da L. VOLPICELLA, *Bibliografia storica della provincia di Bari*, Napoli 1884, da F. CARABELLESE in *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia*, a cura di G. MAZZATINI, VI, Roma 1896, e in *Archivi della Storia d'Italia*, a cura dello stesso, I, Roma 1899, e da G. GUERRIERI, *ibid.*, II, Roma 1899. Le descrizioni dei relativi manoscritti ivi contenuti non tengono conto però di quegli aspetti codicologici importanti per ricostruire dei «libri rossi» tanto le tecniche redazionali quanto il loro impiego nella prassi giuridica.

caso di Taranto oltretutto in forma frammentaria) ³. Anche per la Capitanata, per quanto riguarda Foggia e Manfredonia, non vi sono fonti originali, ma solo copie più tarde: nel primo caso (Foggia) si tratta solo di una parte del «libro rosso» e nel secondo (Manfredonia) di una redazione («reassunzione») dei primi del XVIII secolo con probabili interventi sul testo originario ⁴.

Per quanto riguarda gli esemplari tramandati una parte rimane a tutt'oggi inedita ⁵. Le edizioni presenti, delle quali alcune risalgono all'inizio del nostro secolo, sono quasi sempre prive di qualsiasi apparato critico ⁶. La letteratura critica si limita a pochissimi studi (anch'essi spesso datati) riguardanti singoli esemplari e alle introduzioni alle relative edizioni ⁷. Per il resto si occupa solo marginalmente dei «libri rossi» in

³ Sembra significativo il fatto che nel caso dei «libri rossi» tanto di Ostuni quanto di Lecce si tratta di operazioni meramente private e non condotte per incarico della *universitas*; per i casi di Lecce, di Gallipoli e di Taranto cfr. M. PASTORE, *Fonti per la storia di Puglia: registi dei libri rossi e delle pergamene di Gallipoli, Taranto, Lecce, Castellaneta e Laterza*, in *Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli*, II, a cura di M. PAONE, Galatina 1973, pp. 153-295; per il caso di Ostuni cfr. sotto nota 8.

⁴ Cfr. le introduzioni di P. DI CICCO, in *Il libro rosso della città di Foggia*, a cura dello stesso, Foggia 1985, pp. 9-19, e in *Il libro rosso dell'Università di Manfredonia*, Manfredonia 1974, pp. V-XXII.

⁵ Questo vale per i «libri rossi» di Bari, di Barletta, di Giovinnazzo e di Taranto; quelli di Gallipoli e di Lecce sono stati editi esclusivamente in forma di registi da M. PASTORE, *Fonti per la storia di Puglia ... cit.*, pp. 174-199 e 242-281, la quale inoltre annuncia un'edizione della raccolta di Taranto (*ibid.*, p. 160) di cui non è stato possibile stabilire la data di pubblicazione; una dettagliata descrizione contenutistica di questa raccolta che utilizza una copia settecentesca conservata presso la biblioteca comunale «Piero Acclavio» di Taranto si trova nel saggio di G. CASSANDRO, *Un inventario dei beni del Principe di Taranto*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli ... cit.*, pp. 5-57, in particolare pp. 8-13.

⁶ Fino ad oggi sono state edite le raccolte di Altamura (*Il Libro Rosso di Altamura*, a cura di F. LOSPALLUTO, Altamura 1938), di Bitonto (*Libro rosso della Università di Bitonto (1265-1559)*, ed. a cura di A. DE CAPUA, prefazione di A. PRATESI, 2 voll., Palo del Colle 1987), di Foggia (*Il Libro Rosso della città di Foggia ... cit.*), di Manfredonia (*Il Libro Rosso dell'Università di Manfredonia ... cit.*), di Molfetta (*Libro Rosso. Privilegi dell'Università di Molfetta*, a cura di D. MAGRONE, voll. 3, Trani 1899-1905; V. VALENTE, *Il Libro rosso di Molfetta: premessa per l'edizione critica del testo*, in «Archivio storico pugliese», XXX (1984), pp. 245-257, annuncia una nuova edizione che tiene conto del manoscritto più antico, conservato nella biblioteca del Seminario diocesano, mentre Magrone conosceva solo una copia del XVII secolo che si trova oggi nella biblioteca comunale di Molfetta), di Monopoli (*Libro rosso della città di Monopoli*, a cura di F. MUCIACCIA, Commissione Provinciale di Archeologia e Storia Patria, Documenti e Monografie, IV, Bari 1906), di Ostuni (*Il Libro Rosso della città di Ostuni. Codice diplomatico compilato nel MDCIX da Pietro Vincente etc.*, a cura di L. PEPE, Valle di Pompei 1888) e di Trani (a cura di A. PROLOGO, Trani s.d.).

⁷ Ricerche più recenti esistono solo per le raccolte di Gallipoli e di Lecce (cfr. M. PASTORE, *Fonti per la storia di Puglia ... cit.*), di Taranto (cfr. G. CASSANDRO, *Un inventario dei beni ... cit.*) e di Molfetta (cfr. V. VALENTE, *Il Libro rosso di Molfetta ... cit.*).

quanto fenomeno e li utilizza invece quasi sempre come fonte per i singoli avvenimenti della storia cittadina documentati in essi. A tutt'oggi una complessiva indagine sui «libri rossi» non è stata ancora condotta.

La redazione di quasi tutti i «libri rossi» conservati in Puglia e in uso in alcune città fino alla fine dell'Ottocento, risale all'incirca ad un periodo compreso fra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo⁸, vale a dire al passaggio dall'età medievale a quella moderna, che per l'Italia meridionale significò la riorganizzazione politica e dinastica del Regno di Napoli. I «libri rossi» sono la testimonianza dello sforzo fatto dalle comunità cittadine di documentare e di difendere la loro relativa autonomia, faticosamente strappata soprattutto durante il secolo XV al potere regio in forma di privilegi e concessioni, nei confronti dei nuovi sovrani (l'imperatore Carlo V e poi i viceré spagnoli). Le compilazioni dei «libri rossi» possono essere considerate dunque il risultato di uno sviluppo, iniziato alla fine del XIII e gli inizi del XIV secolo, che portò con sé, nel quadro delle tendenze autonomistiche delle città, anche una cultura scritta giuridica di carattere cittadino. La formazione di una tale cultura scritta va vista in stretto rapporto con i cambiamenti avvenuti all'interno delle strutture politico-istituzionali del *regnum* e che riguardano il rapporto fra il potere centrale e i poteri particolari.

All'interno di questo quadro generale, la redazione di «libri rossi» fu determinata da motivi e da intenzioni diversissime, spesso direttamente collegate con l'attualità storica. Così, ad esempio, il «libro rosso» di Molfetta nacque dall'esigenza di creare uno strumento che costituisse un freno duraturo alle lotte di potere fra *populus* e *nobiles*⁹. Similmente alle raccolte giuridiche comunali, nel proemio viene del resto addotto il motivo della salvaguardia del diritto contro le violazioni e i cambiamenti arbitrari, vale a dire soprattutto in favore di una parte politica o di

⁸ Un'eccezione è costituita dai «libri rossi» di Bari e di Ostuni. Secondo P. DI BARI, *Il «libro rosso» della città di Bari (Privilegi, concessioni, statuti, secc. XVI-XVII)*, in «Japigia», s. III, XV (1944), pp. 3-11, in particolare p. 5, il «libro rosso» di Bari sarebbe stato realizzato fra il 1594 e il 1647; il giudizio del Di Bari si basa sulle datazioni dei privilegi contenuti nel nucleo della raccolta risalenti al periodo che va dal 1299 al 1527 e delle *provisiones* dei viceré spagnoli che si trovano sul retro e che appartengono a un periodo che va dal 1560 al 1634. Il «libro rosso» di Ostuni, redatto non prima del 1607, fu realizzato invece per iniziativa esclusivamente privata di Pietro Vincente, regio archivio della Zecca in Napoli, e in seguito anche conservato presso un archivio privato; cfr. la prefazione di C. DE GIORGI, in L. PEPE, *Storia della città di Ostuni*, Trani 1894 (rist. anast., Bologna 1974), pp. XI-XIV.

⁹ Cfr. l'introduzione di D. MAGRONE, in *Libro rosso ... cit.*, in particolare pp. 58-66.

un'altra ¹⁰. Ad Altamura invece la contesa giuridica verificatasi negli anni trenta del XVI secolo fra signori feudali (il principe Onorato Gaetani e la sua creditrice Lucrezia di Montaldo) e la *universitas*, a cui Carlo V pose fine nel 1536 con una sentenza, che restaurò ufficialmente la demanialità, è lo sfondo nel quale fu redatta la raccolta giuridica ¹¹.

I «libri rossi» sono le più antiche compilazioni di questo genere in Puglia; in precedenza le *universitates* si erano quindi limitate ad amministrare il materiale scritto in loro possesso esclusivamente in forma di documenti unici conservati di regola presso l'archivio della *universitas*. Il fenomeno della raccolta dei singoli atti in un unico codice giuridico che facilitava nella prassi politica e amministrativa l'utilizzazione dei documenti e conferiva ai diritti della *universitas*, ottenuti in circostanze storiche molto diverse, una forma compiuta, avvenne in Puglia con un «ritardo» di ben duecento anni rispetto alle città comunali dell'Italia centrale e settentrionale dove invece si possono ricostruire gli inizi di tali raccolte già verso la metà del XIII secolo e dove lo sviluppo raggiunge il culmine alla fine del XIII e nella prima metà del XIV secolo ¹². Tuttavia questo genere di fonti necessita ancora di una più dettagliata ricostruzione che proceda prendendo in esame i singoli casi; a questo modo si delinearanno, similmente a quanto avviene per i *libri iurium* comunali, degli stadi dai quali è possibile

¹⁰ Cfr. *Libro rosso ... cit.*, p. 70: «Secondo esse scritture nello trattato di questo ali suoi luochi particolarmente se dimostrano, et ancora dele quattro gabelle li suoi Capitoli novamente, et ancora dele quattro gabelle li suoi Capitoli novamente imposti (...) liquali Capitoli stanno uno per uno traclusi allo privilegio de esse quattro gabelle a carte 82 et non in altro loco per non essere soperchio liquali tutti sopradetti Capitoli nominati stanno in questo libro pro forma tantum, ne forte per alcuni, quod absit, si venessero aperdere, cambiare, abradere, aggiungere, minuire et mutare, lequali prenominate scritture indes son state con grandissimo Thesauro etanti affani et pericoli per essa Universita et huomini di quella atanto retro tempore fin adetto di empte et acquistate, et per far dette scritture, ut decuit et decet, si terranacemente recluse intro l'Arca dila Universita, che de quelle poche volte et apochi huomini erano note et accadendo le cose non se possevano dimostrar in modo che refredavano li appetiti de gli homini rettori e governatori di la republica et alle volte esse scritture In tutto ut in parte si divise da mano in mano che in lettere, scritture e sigilli in gran parte si devastavano econ grande affano si reincludevano a detta Arca in grandissimo danno di questa Città et homini di quella donde per avere ogni cosa impronto, e per evitare le predette delibero essa Universita havere lo presente libro e registro in detta forma ...».

¹¹ Cfr. l'introduzione di F. LOSPALLUTO, in *Il Libro rosso di Altamura ... cit.*, in particolare pp. III, XVIII.

¹² Per i *libri iurium* dei Comuni cfr. l'indagine di P. KOCH, *Kodikologische und inhaltliche Untersuchungen zu den Vercelleser «libri iurium»*, in corso di stampa per il volume curato da H. KELLER, e TH. BEHRMANN, *Kommunales Schriftgut in Oberitalien - Formen, Funktionen, Überlieferungen* (Münstersche Mittelalter-Schriften); per una visione generale cfr. A. ROVERE, *I «libri iurium» dell'Italia Comunale*, in *Libro, scrittura, documento nella civiltà comunale (Genova 8-11 novembre 1987)*, Genova 1990, pp. 159-199; cfr. inoltre il saggio *I «libri iurium» delle città italiane: problematiche di lettura e di edizione*, della stessa ROVERE nel presente volume.

riconoscere il passaggio graduale dai documenti singoli ai «libri rossi». Per quanto riguarda l'ambito comunale si pensi ad esempio alla tradizione del diritto contrattuale nata all'interno dei *libri statutorum* e resasi più tardi autonoma nei *libri iurium*¹³; e per quanto riguarda le città pugliesi si pensi al fenomeno delle copie legali dei privilegi concessi alla *universitas* in occasioni diverse (e spesso anche da diversi estensori); queste copie legali, approntate in forma di documento unico, venivano poi presentate di volta in volta al signore perché ne ottenesse la conferma. Questo fenomeno riguarda soprattutto *capitula* o *statuta* redatti invece nei secc. XIV e XV e pervenutici in alcuni casi anche in manoscritti singoli (vale a dire separatamente dai «libri rossi»), che le *universitates* si facevano approvare in blocco dal re¹⁴. La redazione dei *capitula* e degli *statuta* è dunque un passo in avanti in direzione del codice in quanto si riunivano singole leggi delle *universitates*, che in molti casi tradiscono ancora la propria origine legata al diritto consuetudinario (in precedenza tramandato in parte in forma scritta e in parte in forma orale)¹⁵.

Inoltre, un primo esame degli esemplari editi (che va approfondito e completato con un'analisi di tutti i manoscritti tramandati) dà l'impressione che le tecniche in uso per la compilazione dei «libri rossi» fossero caratterizzate in alcuni casi da una certa «arretratezza». Infatti, sebbene le carte o i fogli siano numerati, le raccolte sono spesso prive tanto di qualsiasi struttura formale (suddivisione in libri o capitoli o paragrafi), quanto di un ordine cronologico o sistematico dei documenti trascrit-

¹³ Per questo aspetto cfr. la recente indagine di TH. SCHARFF, *Zur Sicherung von Verträgen in Eiden kommunaler Amsträger und in Statuten (ca. 1150-1250)*, in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, a cura di H. KELLER-J.W. BUSCH (Münstersche Mittelalter-Schriften, 64), Monaco 1991, pp. 15-24.

¹⁴ Dalla loro struttura è possibile riconoscere le varie fasi della costituzione dei «libri rossi» in quanto nella maggior parte di essi tali *capitula* o *statuta* vennero trascritti nella loro forma originaria, senza che fosse seguito un criterio redazionale. In altri casi evidentemente non si perveniva a un libro unico; ne è una dimostrazione il fatto che sono state tramandate solo delle singole copie legali; cfr. per il caso di Grottaglie, di Martina e di Otranto l'inventario delle pergamene che offre M. PASTORE, *Scritture delle Università e Feudi (poi comuni) di Terra d'Otranto*, in «Archivio storico pugliese», XXIV (1971), pp. 241-311; altri esempi di questo tipo si trovano a Bisceglie (cfr. V. VALENTE, *Antichi statuti dell'Università di Bisceglie*, Bisceglie 1985), e a Noci (cfr. F. MUCIACCIA, *Antichi statuti, consuetudini e grazie dell'Università di Noci*, *ibid.*, pp. 277-376).

¹⁵ Dell'ampia letteratura critica sul diritto statutario dell'Italia meridionale cfr. le indagini di F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale, parte I: Le basi storiche: Le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all'epoca degli Statuti*, Roma 1929, e quella più recente di M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania 1991, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

ti¹⁶. Il fatto che i copisti — non sempre incaricati ufficialmente dalle *universitates* — confermino qualche volta di aver trascritto i documenti così come li avevano trovati nell'archivio della città, fa supporre che anche i sistemi di archiviazione non fossero sempre molto coerenti¹⁷.

In altri casi invece il «libro rosso» si dimostra essere il prodotto di una precedente elaborazione del materiale (guidata da criteri cronologici e in parte anche contenutistici), che si riflette poi anche in una certa strutturazione formale (suddivisione in libri con criteri cronologici¹⁸; inserimento di rubriche¹⁹; aggiunta di un indice²⁰).

Tutti i «libri rossi» mostrano un dato comune: le trascrizioni sono copie intere degli atti originali²¹; inoltre, almeno per quanto riguarda il

¹⁶ Questo vale ad esempio per i «libri rossi» di Monopoli e di Lecce.

¹⁷ Cfr. per il caso del «libro rosso» leccese M. PASTORE, *Fonti per la storia di Puglia ... cit.*, p. 154, per quello di Monopoli nel *Libro rosso della città di Monopoli ... cit.*, la nota introduttiva di F. MUCIACCIA, p. IV e per quello di Bitonto A. PAREDI, in *Libro Rosso ... cit.*, Prefazione, p. VIII.

¹⁸ Un esempio in tal senso è costituito dall'ampia raccolta di Molfetta che presenta una suddivisione in cinque parti, delle quali le prime quattro, divise secondo le dinastie che governavano il reame di Napoli, e contenenti in ordine cronologico i documenti fino al 1468, formano dei libri, mentre l'ultima parte consiste in aggiunte posteriori (fra cui gli statuti della *universitas* del 1474 e del 1519 e gli *Antiqua capitula daciolorum*); cfr. F. CARABELLESE, in *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia ... cit.*, p. 19-21.

¹⁹ Questo è il caso dei «libri rossi» di Trani, di Molfetta e di Altamura.

²⁰ Un indice coevo, che comunque tiene conto solo di 28 dei 59 documenti complessivi del nucleo, si trova ad esempio nel «libro rosso» di Trani, conservato presso la biblioteca comunale «Giovanni Bovio»; secondo V. VITALE, *Il «libro rosso» di Trani e l'autenticazione dei suoi documenti*, in «Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti», XXII (1905), pp. 17-23, fu composto prima del 1509 (esso rappresenta così una delle raccolte più antiche e al tempo stesso, dal punto di vista codicologico, più interessanti che siano state tramandate nell'ambito pugliese); ampliando la raccolta giuridica, a Trani fu aggiunto alla fine del XVI secolo un secondo indice che segue un criterio sistematico, offrendo così un sommario di tutti i documenti trascritti fino alla carta 263. Per una descrizione dettagliata del manoscritto cfr. B. RONCHI, *I manoscritti della Biblioteca comunale «Giovanni Bovio» di Trani* (Manoscritti e Documenti delle Biblioteche di Puglia, 1), Bari 1967, pp. 60-63. In altri casi, come ad esempio quello del «libro rosso» di Monopoli, non è possibile stabilire con chiarezza dalle indicazioni riportate nella letteratura critica la datazione degli indici ivi contenuti. È dunque necessario un esame dei manoscritti.

²¹ L'unica eccezione è costituita dal *Liber privilegiorum Baruletanorum*, una copia del «libro rosso» di Barletta del 1603, già vista da L. VOLPICELLA, *Bibliografia storica ... cit.*, n. 817, e citata da F. CARABELLESE, in *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia ... cit.*, p. 117, che offre solo un riassunto dei documenti trascritti; nell'*incipit* si fa però riferimento a una raccolta più antica, che probabilmente conteneva i documenti in forma completa. Un tale fenomeno si può riscontrare per l'Italia comunale a Milano, dove i cosiddetti «Registri dei Panigarola», tramandati solo in una redazione della fine del XIV secolo, sono in realtà una sorta di inventari; cfr., N. FERRORELLI, *I registri dell'ufficio degli statuti di Milano*, Milano 1920, (Inventari e Registri del Reale Archivio di Stato in Milano, 3); per una ricostruzione delle redazioni precedenti dei registri milanesi (sec. XIII e inizio del sec. XIV), che contenevano invece le trascrizioni dei documenti interi, cfr. B. SASSE TATEO, *Die Zitierung kommunaler Register in den Chroniken des Galvano Fiamma*, in *Kommunales Schriftgut in Oberitalien - Formen, Funktionen, Überlieferungen ... cit.* (in corso di stampa). Per quanto riguarda il «libro rosso» di Barletta vanno chiarite del resto le relazioni esistenti fra il manoscritto sopra citato e

loro nucleo centrale, cioè la parte più antica delle raccolte, presentano nella maggior parte dei casi un'autenticazione notarile ²². A un primo esame le varie raccolte hanno tuttavia in comune solo poche caratteristiche formali, il che fa supporre che non si fosse sviluppato nell'ambito pugliese un tipo di codice giuridico standardizzato (come avvenne invece, per esempio, in Lombardia nel XIV secolo).

Anche per quanto riguarda i criteri guida per la scelta dei contenuti, i «libri rossi» delle diverse città si rivelano molto differenti. Questo concerne innanzitutto le datazioni dei documenti trascritti, che in alcuni casi risalgono ai secc. XII e XIII (cioè all'epoca normanno-sveva) ²³, mentre in altri hanno inizio solo nel XIV o addirittura nel XV secolo ²⁴; ciò nonostante la maggior parte dei documenti contenuti in tutte le raccolte è riconducibile al XV secolo. Per quanto riguarda il carattere delle azioni giuridiche documentate nei singoli atti, si tratta quasi esclusivamente di privilegi (in forma di diplomi o di lettere), la maggior parte dei quali rilasciati dai re napoletani o (soprattutto nell'ambito del principato di Taranto ²⁵) dal feudatario regionale. Vanno distinte però tali disposizioni che il potere centrale rilasciò di propria iniziativa da quelle con cui il potere centrale invece approvò *capitula* e *statuta* che gli venivano di volta in volta presentati dalle *universitates* (spesso inserite integralmente nei relativi diplomi). Dal XIV secolo in poi si assiste *de facto* a un'evidente trasformazione nell'ambito della *universitas* nel senso di una più attiva partecipazione di essa all'amministrazione e alla legislazione cittadina ²⁶. Tuttavia questa trasformazione si realizzò sulla base del privilegio

il cosiddetto «Codice A» dell'Archivio comunale sulla cui base lo stesso Carabellese pubblicò i «Capitoli dell'Università di Barletta» della fine del XV secolo (ID., *La Puglia nel secolo XV da fonti inedite*, Bari 1901, pp. 230-326) senza dare però una descrizione codicologica del manoscritto; nel suo lavoro Carabellese menziona inoltre un «codice Elefante», il quale sarebbe l'apografo del «Codice A», se pure non è il medesimo, ovvero il *Liber privilegiorum Baruletanorum* codice cartaceo del 1603 (*ibid.*, p. 233). Vanno menzionate infine in questo contesto le raccolte di Foggia e di Manfredonia, i cui contenuti mostrano tracce di una vera e propria redazione (simile a quelle che subivano i *libri statutorum*), nella quale vengono integrati più testi di epoche diverse.

²² Le aggiunte di epoche posteriori invece spesso non venivano più autenticate; un tale fenomeno è riscontrabile per esempio sia nel «libro rosso» di Trani che in quello di Gallipoli. Nessuna autenticazione reca invece il «libro rosso» di Lecce; per Gallipoli e Lecce cfr. M. PASTORE, *Fonti per la storia di Puglia ... cit.*, pp. 157; per Trani cfr. V. VITALE, *Il «libro rosso» di Trani ... cit.*, p. 18.

²³ Così nei «libri rossi» di Gallipoli, di Monopoli e di Trani.

²⁴ È questo il caso dei «libri rossi» di Altamura, di Giovinazzo e di Molfetta come anche delle tarde redazioni delle raccolte di Foggia e di Manfredonia.

²⁵ Cfr. G. PAPULI, *Documenti editi ed inediti sui rapporti tra le Università di Puglia e Ferdinando I alla morte di Giovanni Antonio Del Balzo Orsini*, in *Studi di storia pugliese in onore di Nicola Vacca*, Galatina 1971, pp. 375-471.

²⁶ Cfr. M. BELLOMO, *Società e istituzioni ... cit.*, pp. 398-400.

e quindi formalmente non prescindendo dalla gerarchia del potere regio o feudale. Le *universitates* (a differenza delle città comunali) non esercitavano dunque la legislazione in piena autonomia, ma si limitavano a farsi attestare diritti particolari come deroga alle norme generali rappresentate dallo *ius regium*²⁷. I «libri rossi» raccolgono questi diritti particolari e quindi non pretendono di essere un vero e proprio corpus della *lex municipalis* di carattere sistematico e normativo. La mancanza di una vera e propria autonomia legislativa delle città pugliesi sembra aver impedito anche quel processo di differenziazione fra il diritto statutario e il diritto contrattuale che avvenne invece nei secc. XIII e XIV nelle città comunali e che si manifesta lì nell'esistenza di due diversi tipi di libri giuridici, il *liber statutorum* e il *liber iurium*²⁸.

I contenuti principali dei vari «libri rossi» possono essere sintetizzati nei seguenti nove punti: 1) La riconferma dei privilegi rilasciati in passato alla *universitas*, in occasione di un cambio del re; 2) la conferma della demanialità o la concessione di essa; 3) la determinazione dell'ammontare dei dazi e delle gabelle riscosse dalla *universitas*; 4) la riduzione o sospensione della colletta annuaria che la *universitas* doveva pagare al re; 5) la remissione dei debiti contratti con la Regia Corte (specialmente per pagamenti fiscali arretrati); 6) la concessione di franchigie e di diritti di tenere mercati e fiere; 7) la conferma dei diritti sovrani della *universitas* nei confronti dei suoi vicini (riguardanti soprattutto i diritti di pascolo e di pesca); 8) la limitazione del potere e delle competenze degli ufficiali regi nei confronti dei rappresentanti eletti dalla *universitas*; 9) la costituzione e la gestione del reggimento cittadino (condotto dal *sindacus*).

Il completamento della raccolta del materiale e l'analisi dettagliata di esso che tenga conto dei manoscritti, potrebbe portare a una prima presentazione complessiva dei «libri rossi» pugliesi come genere di fonti (tradizione, datazione, organizzazione formale e contenutistica delle raccolte, caratteristiche comuni, motivi e intenzioni della loro nascita, uso e recezione e così via), che rinuncerebbe per ora ad approfondire la ricerca

²⁷ *Ibid.*, pp. 313 e sgg. Per il processo di imposizione della giurisdizione statutaria dei Comuni nei confronti del potere imperiale alla fine del secolo XII nelle *cartae statuti* e nei contratti stipulati fra le città e l'imperatore (si pensi in particolare alla pace di Costanza del 1183) cfr. A. SOLMI, *Storia del diritto italiano*, Milano 1930, in particolare p. 479, e J.W. BUSCH, *Zum Prozeß der Verschriftlichung des Rechtes in lombardischen Kommunen des 13. Jahrhunderts*, in «Frühmittelalterliche Studien», XXV (1991), pp. 373-390, in particolare pp. 374-376 (con esempi e ulteriori indicazioni bibliografiche).


²⁸ Cfr. J.W. BUSCH, *Zum Prozeß der Verschriftlichung des Rechtes ... cit.*, pp. 384-386.

su singoli esemplari in favore di una prospettiva generale. Una tale prospettiva richiede non per ultimo anche la collocazione del fenomeno dei «libri rossi» nel contesto di esempi precedenti di codificazioni giuridiche (come soprattutto le *consuetudines* e gli *statuta* delle varie città) e di altri testimoni di una cultura scritta prammatica tramandati nell'ambito pugliese; cultura scritta per la quale gli stessi «libri rossi» spesso possono servire anche come fonte. Si dovrebbe quindi prendere in considerazione, ad esempio, l'uso di registri e di libri nella prassi amministrativa, come i *libri appretii* e così via ²⁹. Sarebbe sicuramente utile infine confrontare la situazione pugliese con quella delle città comunali dove, malgrado la grande diversità dei processi politico-istituzionali determinata da una altrettanto grande diversità di contesti storici, si manifestarono però con l'anticipo di ben due secoli certi tipi e modelli di uso della scrittura (*liber consuetudinum*, *liber statutorum*, *liber iurium*) analoghi a quelli che troviamo in Puglia alla fine dell'età medievale ³⁰; eventualmente si potrebbe accennare anche alla situazione nell'*imperium* transalpino, dove appaiono nel XV secolo i cosiddetti «Rote Bücher» (che significa, appunto «libri rossi») delle città tedesche ³¹.

²⁹ Si rimanda ad esempio al *liber apretii* di Molfetta (ed. a cura di G. DE GENNARO con una prefazione di G. BARBIERI, Molfetta 1963), la cui redazione risale al 1417 e che viene menzionato al tempo stesso nel «libro rosso» della città (cfr. *Libro rosso ... cit.*, pp. 155 sgg., doc. n. XXXVI, *capitola* del 1423).

³⁰ Cfr. per l'ambito lombardo J.W. BUSCH, *Zum Prozeß der Verschriftlichung des Rechtes ... cit.*

³¹ Per una prima sintesi cfr. l'articolo di W. KLÖTZER, *Stadtbuch*, in *Handwörterbuch der deutschen Rechtsgeschichte*, IV, Berlino 1990, coll. 1849-1851 e il saggio di K. BEYERLE, *Die deutschen Stadtbücher*, in «Deutsche Geschichtsblätter», XI (1910), pp. 145-200.



La legislazione sul notariato del Regno di Napoli tra '500 e '600 e la piazza notarile di Lucera

di Maria C. Nardella

Quando nel 1477 Ferdinando I intervenne sulla disciplina giuridica del notariato meridionale, già da oltre due secoli ne erano stati fissati i cardini legislativi fondamentali.

All'epoca federiciana risalivano, infatti, non solo la determinazione della prerogativa regia di nomina dei notai, ma anche le norme di accesso all'ufficio, quelle che fissavano l'ambito della competenza territoriale del notaio e quelle che imponevano per tutto il Regno un'unica disciplina di redazione, stesura e roborazione del documento ¹.

D'altro canto la natura costitutiva del diritto attribuita al documento definitivo dalla legislazione sveva, si era mantenuta sostanzialmente inalterata durante il dominio della dinastia angioina ².

A questa si dovettero, semmai, attenuazioni agli stretti limiti imposti dalle costituzioni federiciane all'accesso al notariato. La riduzione dell'autorità regia rispetto agli altri poteri civili e religiosi del Mezzogiorno, costrinse, infatti, i sovrani angioini a prendere atto di una prassi diffusa, lasciando cadere i divieti opposti dal legislatore svevo alla nomi-

¹ Prima dell'emanazione delle tre costituzioni *De iudicibus et notariis publicis et eorum numero, De feriis et salario iudicum et notariorum* e *De fide et auctoritate instrumentorum (Utriusque Siciliae Constitutiones, Capitula, Ritus et Pragmaticae Doctissimis Andreae de Isernia, Bartholomaei de Capua et aliorum Illustrium Iurisconsultorum, quorum nomina sequens pagina indicabit, Commentariis illustrata et novissime summa cura et diligentia aucta, recognita et repurgata, Venetiis 1580, pp. 99-105)*, le assise di Ruggero II e dei suoi successori non avevano imposto ai notai particolari formalità. Per ragioni di opportunità politica i sovrani normanni si erano dimostrati — anche per tale materia — particolarmente rispettosi delle consuetudini locali. Si erano, infatti, accontentati di colpire i falsificatori e quanti impedivano l'esecuzione delle ultime volontà e limitati ad affiancare notai di nomina regia e quelli prescelti dalle università e dalle autorità ecclesiastiche (M. CARAVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982, pp. 97-102).

² *Ibid.*, pp. 114 sgg.

na di notai che provenissero da terre baronali o fossero di condizione ecclesiastica³.

Il deteriorarsi del potere di controllo delle autorità centrali spiega, del resto, l'incertezza riscontrabile in materia di competenza territoriale dei notai⁴.

L'intervento del secondo dei sovrani aragonesi sulla normativa concernente il notariato appare, quindi, riconducibile alla necessità di ristabilire anche in questo campo, quella certezza del diritto che appariva seriamente compromessa dopo le traversie degli ultimi sovrani angioini. Tale situazione risultava tanto più grave se inserita in una realtà assai più complessa di quella in cui erano state emanate le norme federiciane.

Ferdinando aveva, pertanto, provveduto a ribadire il potere regio di nomina dei notai. Per rafforzare tale prerogativa con la prammatica *De notariis matriculandis* aggiunse l'obbligo per ciascun notaio di registrare il proprio nome in un registro conservato in un archivio pubblico⁵. Creava, inoltre, un più stretto controllo sull'attività dei notai sottoponendoli a Napoli e nelle piazze più importanti a un preposito elettivo al quale attribuiva il potere di riunirli almeno con cadenza trimestrale, per esaminare alla presenza di un ufficiale regio, eventuali inosservanze e irregolarità nello svolgimento dei doveri propri dell'ufficio⁶.

Allo stesso preposito o priore era delegata l'annotazione annuale sul libro della matricola, dell'avvenuta presentazione del registro in cui il notaio aveva ora l'obbligo di riportare gli «instrumenta et rogationes» stipulati «sine interlineaturis, remissionibus et cassaturis, cum omnibus substantialibus ipsorum instrumentorum et rogationum»⁷.

La legislazione ferdinandea accoglieva, così, una prassi che — con il conforto della dottrina — si era diffusa prima tra i notai siciliani e poi tra quelli del Mezzogiorno continentale.

Com'è noto la costituzione federiciana *De feriis et salario* aveva fissa-

³ *Ibid.*, pp. 120-122.

⁴ Non era, infatti, un caso che in età angioina le fonti denunciassero sempre più spesso la presenza di un notaio in un'intera regione o in una «terra» (M. CARAVALE, *La legislazione ...*, cit., p. 123).

⁵ Oltre a Napoli si ordinava di creare la matricola dei notai nelle piazze nelle quali ne rogavano almeno cinque; per quelli delle altre piazze si prevedeva che facessero riferimento a quella del centro maggiore più prossimo.

⁶ Per Napoli si prevedeva l'intervento di un giudice della Vicaria, per le altre piazze del capitanato.

⁷ Tale presentazione doveva aver luogo all'inizio di ciascun anno, pena una multa di 10 once per ciascuna omissione.

to l'obbligo per i notai ed i giudici ai contratti di provvedere entro sette giorni alla stesura del documento definitivo, l'unico che nel rispetto delle formalità previste avesse valore certificativo dell'avvenuta contrattazione. Nel suo commento alla norma già Andrea d'Isernia oltre a segnalare il dovere del notaio di redigere subito dopo la conclusione del contratto, una «scheda» che ne riassume gli elementi salienti, aggiungeva l'obbligo di «notar[la] in protocollo»⁸.

La redazione e la custodia dei registri nei quali i notai annotavano le schede dei contratti conclusi alla loro presenza, era ormai prassi affermata ai tempi di Luca da Penne. La dottrina attribuiva, anzi, a tali registrazioni un valore crescente al punto che lo stesso autore non riconosceva alcuna validità per la stesura *in mundum* alla scheda di un notaio morto che non risultasse registrata nel libro dei protocolli. Ad essa non potevano riconoscersi i requisiti formali indispensabili⁹.

Durante il XV secolo si era progressivamente diffuso anche tra i notai del Mezzogiorno continentale un uso documentato per quelli di alcune città siciliane già dalla fine del XIII secolo¹⁰. I primi cominciarono cioè a conservare registri nei quali avevano curato di trascrivere i documenti definitivi, completi di tutte le formalità necessarie.

Tale tendenza spontanea trovava la sua sanzione nella prammatica *Singulis ex dictis notariis*. Ad essa nello stesso anno si aggiungeva la *Constitutionem divi Friderici*, con la quale oltre a ribadire l'obbligo di stesura e sottoscrizione del documento definitivo entro otto giorni dal momento della stipulazione del contratto (obbligo caduto in desuetudine a dire dello stesso sovrano), lo si estendeva alla trascrizione dello stesso entro il medesimo lasso di tempo, «... in libris (...) ordinate, et clare, apparenterque (...) non per signa, nihil de substantialibus (...) ommittendo, cum clausolis principaliter necessariis et opportunis»¹¹. Lo stesso notaio doveva, poi, far sottoscrivere dal giudice ai contratti presente alla stipulazione dello strumento, tanto l'atto originale quanto la trascrizione nel protocollo.

Al notaio si faceva, poi, carico di redigere un secondo registro numerato e recante anch'esso il suo *signum*, nel quale trascrivere ancora una volta gli atti rogati, con la sottoscrizione del giudice ai contratti. Questo

⁸ M. CARAVALE, *La legislazione ... cit.*, p. 148.

⁹ Tale almeno era l'opinione di Luca da Penne (*ibid.*, pp. 149-150). La questione fu, tuttavia, a lungo al centro del dibattito dottrinale sul notariato.

¹⁰ A riguardo cfr. quanto disposto dagli statuti di Catania e Messina illustrati da M. CARAVALE, *La legislazione ... cit.*, pp. 156-158.

¹¹ *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, VIII, Napoli 1804, tit. CLXXXIII, *De notariis et eorum salario et de officio iudicum ad contractus*, prag. III, p. 102.

secondo registro doveva avere durata trimestrale¹² e si dava ordine di consegnarlo alla fine di ogni semestre a una pubblica autorità che ne avrebbe curato la conservazione «ad perpetuam rei memoriam».

A Napoli incaricato di ciò era l'«Archivio publico coram Praeposito» al cui conservatore era concesso di trarre copie dai registri nel caso che quelli custoditi presso i notai fossero andati perduti per qualsiasi «causa iusta». Per il Regno si ordinava, invece, che la ricezione e la custodia dei registri fosse deputata «in locis, ubi publici iura conservari consueverunt, conservatoribus dictorum iurium publicorum»¹³.

La norma tentava di dare attuazione a una precisa volontà di intervento dell'autorità pubblica nella conservazione degli atti dei notai, già manifestatasi nel XLVI dei capitoli concessi alla città di Napoli nel 1476¹⁴. Non avrebbe avuto, tuttavia, conseguenze immediate¹⁵.

Se l'affermazione dell'uso della compilazione e della conservazione dei protocolli notarili, ha finora accentrato la nostra attenzione, ciò non può farci dimenticare che con la *Singulis ex dictis notariis* Ferdinando d'Aragona aveva inoltre riservato implicitamente al solo notaio la stesura del documento definitivo, recependo ancora una volta una prassi consolidata tra i notai del Regno¹⁶. Ciò non significa, tuttavia, che il sovrano aragonese intendesse attribuire piena autorità certificativa al notaio. Per essere considerato valido il documento doveva essere sempre sottoscritto dal giudice ai contratti e dai testimoni.

Soltanto nel 1532 tale posizione si può ritenere per così dire superata dal momento che Carlo V riconobbe validità alle copie dei «... contratti, testamenti e disposizioni (...) posti in protocolli per mano de' Notai (...) intervenuti a detti contratti ...» e dei quali fosse nota la «buona fama e legalità e sufficienza»¹⁷.

¹² *Ibid.*, p. 103; la diversa durata del volume doveva risultare dal frontespizio ad esso premesso, peraltro simile a quello dei protocolli che sarebbero restati presso il notaio.

¹³ *Ibidem.*

¹⁴ M. CARAVALE, *La legislazione ... cit.*, pp. 158-159. Per il testo della richiesta cfr. *Privilegi et capitoli con altre gratie concesse alla fidelissima Città di Napoli, et Regno per li Serenissimi Rì di Casa de Aragona*, I, Milano 1720, p. 29.

¹⁵ Su tale inosservanza cfr. L. CASSESE, *I notari nel Salernitano ed i loro protocolli dal 1362 alla fine del '700*, in «Notizie degli Archivi di Stato», VIII (1948), 2-3 (mag.-dic.), pp. 145-146; G. CASTELLANO, *Riforme borboniche. Pubblicità e conservazione delle scritture notarili e producenti azione reale ed ipotecaria a Napoli e nel Mezzogiorno dal sec. X alle riforme di Carlo e Ferdinando IV*, in «Archivi», s. II, XIX (1952), p. 51 e ora F. CAMMISA, *La certificazione patrimoniale. I contrasti per l'istituzione degli archivi pubblici nel Regno di Napoli*, Napoli 1989.

¹⁶ M. CARAVALE, *La legislazione ... cit.*, p. 163.

¹⁷ *Nuova collezione ... cit.*, IV, tit. LXXXVI, *De fide et auctoritate instrumentorum et qualiter reassumantur*, prag. II, p. 371.

La disposizione, che appare il naturale complemento di quelle emanate nel 1477, riconosceva ai registri compilati dai notai e, di conseguenza, a questi ultimi un'autorità certificativa fino ad allora sconosciuta.

Tanta autorità non poteva non richiedere un controllo sul notariato più puntuale di quello esercitato fino a quel momento dalle autorità centrali.

L'iscrizione nelle matricole affidate ai prepositi voluti da Ferdinando I era stata sostituita da un privilegio del viceprotonotario del Regno¹⁸ e nel 1556 si ingiungeva ai notai e ai giudici ai contratti di «tenere i loro privilegi suggellati e registrati» minacciandoli di incorrere nell'accusa di falsità se inadempienti¹⁹. Accusa analoga e l'annullamento dei contratti erano previsti nell'ottobre 1571 per quanti contravvenendo alle disposizioni in vigore, facevano intervenire alle stipulazioni i giudici «annuali» nominati dalle università, in luogo dei giudici ai contratti²⁰.

Si trattava nel caso specifico di innovazioni procedurali probabilmente riconducibili alla confusione giuridica e amministrativa determinatasi nel Mezzogiorno a seguito del cambio dinastico. Più in generale non si può, tuttavia, dimenticare che in mancanza di un'idonea struttura amministrativa risultava assai arduo imporre un'identica disciplina giuridica a un Paese relativamente esteso. Se il Cassese ricorda che fino a tutto il Cinquecento quasi tutti i notai salernitani usarono per i loro protocolli un'intitolazione totalmente diversa da quella stabilita nel 1477 nella prammatica *Singulis ex dictis notariis*²¹, quanto più doveva dimostrarsi malagevole obbligare i notai a rispettare le norme per la vidimazione dei loro privilegi di nomina.

Le disposizioni del 1556 dovettero essere ribadite nel novembre 1572 e questa volta si aggiunse l'obbligo per quanti avrebbero esercitato l'ufficio «di Notariato e Giudicato [di] tenere in valvis della loro Curia,

¹⁸ Secondo Gregorio Grimaldi (*Istoria delle leggi e Magistrati del Regno di Napoli scritta da Gregorio Grimaldi*, II, Napoli 1750, p. 116) era stato il viceré Granvela ad attribuire tale competenza al viceprotonotario con la prammatica II *de contractibus*. Lo stesso A. osserva altrove che ai suoi tempi era «... andato in disuso tal Capitolo; poiché è bastevole che i Notai abbiano il privilegio spedito dal Viceprotonotario, per poter giustamente esercitare il di lor ufficio siccome fu stabilito dalla prammatica quinta e sesta sotto allo stesso titolo ...» (*ibid.*, IV, Napoli 1752, p. 489). A. Spezzacatena (*Formulario pratico-legale per uso dei notai*, I, Napoli 1798, p. 5, riportato in F. CAMMISA, *La certificazione patrimoniale ... cit.*, p. 11, nota 4) fa, però, risalire tale competenza al regno di Giovanna I.

¹⁹ *Nuova collezione ... cit.*, VIII, tit. *De notariis ... cit.*, prag. V, p. 104; per la datazione del bando riportato nella prima parte della prammatica stessa, cfr. J. MAZZOLENI, *L'atto notarile napoletano nei secoli XV e XVI*, Napoli 1968, p. 17.

²⁰ *Nuova collezione ... cit.*, III, tit. LV, *De contractibus*, prag. II, pp. 276-277.

²¹ L. CASSESE, *I notari ... cit.*, p. 145, nota 2.

fede autentica del loro Privilegio, con dichiarazione che [era] suggellato e registrato e con ogni altra solennità roborato»²².

Anche in questo caso la minacciata «pena di falso» riuscì inefficace e nel febbraio 1585 il viceré duca d'Ossuna fu costretto a ribadire che «niuno [dovesse] essercitare l'Officio di Notaio, o Giudice a contratto senza il Privilegio suggellato»²³. Minacciava ancora una volta l'accusa di falsità «come persona ch'essercita realmente senza privilegio, non essendo il privilegio valido per mancamento del detto suggello». Per stroncare l'abuso si coinvolgevano questa volta i notai «capo di Curia». Fu, infatti, loro proibito di tenere nella propria «Curia» un notaio o un giudice ai contratti sprovvisto del privilegio munito di sigillo²⁴.

Neppure in questo caso le sanzioni dovettero sortire l'effetto sperato. Ancora nel 1631 il viceré conte di Monterey doveva emanare una nuova prammatica e fissare il termine di un mese per consentire agli inadempienti di presentare i loro privilegi alla Cancelleria per farli «registrare e suggellare»²⁵.

Dopo questa non vi furono altre disposizioni in materia. Saremmo, quindi, tentati di credere che dopo oltre mezzo secolo l'autorità centrale fosse riuscita ad imporre un controllo sostanzialmente adeguato sulle modalità di accesso al notariato. Sulla verosimiglianza di questa conclusione avremo modo di tornare quanto prima.

Si prospettavano, intanto, ulteriori motivi di intervento.

Come si è ricordato in precedenza, nel 1477 con la *Constitutionem divi Friderici* si era anche tentato di garantire la sicurezza delle contrattazioni. L'applicazione della norma che imponeva ai notai di consegnare a un pubblico archivio una copia del *liber* degli strumenti stipulati non sfuggì, tuttavia, alle difficoltà e inadempienze già riscontrate nell'attuazione di altri aspetti della legislazione ferdinandea sul notariato.

La creazione di un archivio pubblico degli istrumenti costituiva, del resto, una misura indispensabile per tutelare le parti contraenti dalle frodi sempre possibili «in assenza di un quadro preciso delle situazioni giuridico-patrimoniali»²⁶.

²² La disposizione valeva tanto per i notai ed i giudici ai contratti che sarebbero stati nominati dopo l'emanazione del bando quanto per quelli che lo erano stati in precedenza; cfr. *Nuova collezione* ... cit., VIII, tit. CLXXXIII, *De notariis* ... cit., prag. V, p. 104.

²³ *Ibid.*, prag. VI, p. 105.

²⁴ Per il notaio capo di curia si minacciava una multa di 100 once. Si tentavano, inoltre, di coinvolgere eventuali delatori ai quali si prometteva un terzo della pena pecuniaria prevista per il mancato rispetto degli obblighi imposti ai notai che fossero a capo di una curia.

²⁵ *Nuova collezione* ... cit., VIII, tit. CLXXXIII, *De notariis* ... cit., prag. IX, p. 107-108.

²⁶ F. CAMMISA, *La certificazione patrimoniale* ... cit., p. 60.

Proprio alle «fraude» e alla constatazione che molte contrattazioni avevano per oggetto «cose (...) per avante (...) alienate, seu obligate» faceva riferimento la richiesta presentata a Carlo V dalla città di Napoli, nel Parlamento del 1532. Pena la nullità, si proponeva che entro sei giorni dalla stipulazione, dovessero essere registrati presso il Tribunale di S. Lorenzo, tutti i contratti «de donatione, venditione, pignoratione, ypoteche et qualsevoglia altra sorte de alienatione»²⁷.

L'assenso regio non aveva, però, accolto completamente le richieste della città. La pretesa del sovrano di sottoporre l'archivio al controllo governativo²⁸, si andò così a scontrare con il timore dei ceti dirigenti napoletani che un pubblico archivio dei protocolli notarili gestito dalla corte, potesse essere utilizzato dagli spagnoli per inasprire la già pesante pressione fiscale. La vicenda parve giunta a conclusione con la richiesta di revoca della grazia²⁹.

L'esigenza di certezza giuridica degli scambi economici non era, tuttavia, venuta meno. Nel 1577 e nel 1586 il Parlamento chiese nuovamente la creazione di un registro generale degli istrumenti, giungendo anche a transigere sulla gestione dell'archivio.

Non così nel 1589. Un nuovo tentativo fatto dalla Città in quell'anno per la creazione di un pubblico archivio affidato ad ufficiali da essa dipendenti, incappò ancora una volta, nella manifesta volontà di snaturare l'iniziativa sottoponendola al controllo regio. A motivo di ciò nel 1600 «Città, Baronaggio et Regno» chiesero di abbandonare definitivamente il progetto per evitare quella razionalizzazione del sistema fiscale che avrebbe potuto mettere a repentaglio i privilegi fiscali dei grandi proprietari³⁰. Si manifestava così definitivamente quell'opposizione che avrebbe determinato il fallimento delle prammatiche del 24 gennaio e del 10 febbraio 1609 e di quella del 21 gennaio 1640 e rinviato la soluzione del problema all'ultimo quarto del XVIII secolo³¹.

La mancanza dell'archivio rendeva più spinosa anche la questione della dispersione dei protocolli notarili. Fin dal 1589 gli Eletti di Napoli avevano chiesto al viceré conte di Miranda, di emanare una prammatica

²⁷ *Privilegii et capituli ...* cit., p. 143.

²⁸ La pronta nomina ad archivio di un personaggio di prestigio quale Juan de Valdés se da un canto dimostrava il rilievo attribuito dal sovrano alla soluzione del problema, manifestava chiaramente il suo disegno di farne uno strumento del governo regio.

²⁹ F. CAMMISA, *La certificazione patrimoniale...* cit., p. 64.

³⁰ *Ibid.*, pp. 65-69.

³¹ Cfr. *Nuova collezione ...* cit., XIII, tit. CCXLVIII, *De regio generali archivio*, pragmm. I-X, pp. 76-97 e XV, tit. CCLXXXI, *De Vectigalibus et gabellis, earum regimine, et aliis*, pragmm. XII, pp. 75-81.

«con cui si ordinasse, che non potessero estrarsi fuori della Città i protocolli de' Notai morti». Secondo la richiesta gli eredi del defunto avrebbero dovuto notificare l'evento al Tribunale di S. Lorenzo affinché si redigesse l'inventario dei protocolli e delle scritture rinvenute. Tale inventario sarebbe stato conservato presso lo stesso tribunale «per cautela de' contraenti»³².

Per quanto fosse stata accolta dal viceré la proposta dei rappresentanti di Napoli, non pare che essa avesse un'efficacia immediata. Fu perciò ripresa nel Parlamento generale del 1605, come si desume dal proemio della prammatica VIII del titolo *De notariis*³³. Il viceré conte di Benavente accogliendo a sua volta le proposte avanzate in quell'occasione, ordinò che nessun notaio residente in Napoli potesse «estrarre le scritture da essa», pena una multa di 50 once. Estese, poi, tale obbligo agli eredi di notai defunti, ingiungendo loro di depositare «in potere d'altro Notaio» napoletano, entro dieci mesi dall'evento luttuoso, le scritture rimaste in loro possesso.

Anche in questa circostanza l'intervento legislativo non pare sortisse alcun effetto. Non sarebbe altrimenti spiegabile che nei Parlamenti generali del 1625, del 1636 e del 1639 la richiesta fosse riproposta. D'altro canto il problema era ormai avvertito in tutto il Regno. A riprova di ciò si può ricordare che a partire dal 1636 le proposte del Parlamento non riguardarono più la sola produzione notarile della capitale³⁴.

Nell'ottobre 1639 si giungeva pertanto all'emanazione di una nuova prammatica con la quale il duca di Medina de las Torres — considerati «... i danni (...) nati (...) per essersi (...) conservate e conservarsi in potere di persone idiote o altre private ...» le scritture notarili — ordinava che dieci giorni dopo la sua pubblicazione «... tanto gl'istessi Notai assenti, quanto qualsivoglia altra persona, che [avesse] in suo potere protocolli, testamenti o altre (...) scritture pubbliche o private, toccanti cautele di patti di pubblici Notai morti, o assenti dall'istessa Città, Terra o Luogo dove [erano] state fatte dette cautele, e scritture ...», gli uni e gli altri dovevano consegnarle a un pubblico notaio della stessa località o, in mancanza di questo, a uno della città o terra più prossima³⁵. Costoro avrebbero dovuto conservarle «per indennità delle parti» e trarne copie

³² GINESIO GRIMALDI, *Istoria delle Leggi e Magistrati del Regno di Napoli continuata da Ginesio Grimaldi*, VIII, p. 59; F. CAMMISA, *La certificazione patrimoniale ... cit.*, p. 51.

³³ *Nuova collezione ... cit.*, VIII, tit. CLXXXIII, *De notariis ... cit.*, pragm. VIII, p. 107.

³⁴ *Ibid.*, pragm. X, p. 108 e GINESIO GRIMALDI, *Istoria ... cit.*, X, p. 333.

³⁵ Si doveva redigere anche in questo caso un inventario.

autentiche ogni qual volta ne fossero richiesti ³⁶. A complemento di ciò il viceré vietava ai notai di estrarre fedeli o autenticare scritture tratte «... da' protocolli né da altre (...) scritture di altri Notai morti o assenti, gli originali delle quali [si trovassero] in potere di altre persone ...».

Il sempre maggior valore attribuito nei rapporti socio-economici alla tutela dei registri e delle scritture conservate dai notai, e il conseguente tentativo di farsene garante da parte dell'amministrazione centrale doveva fare i conti anche in questo caso con una prassi consolidata che nonostante i divieti, vedeva in essi una possibile fonte di lucro.

Nel 1647 consapevole che le prammatiche emanate nel 1605 e nel 1639 non erano osservate «colla puntualità» richiesta, il duca d'Arcos, sentito il consueto parere del Consiglio collaterale, ne confermava il contenuto ³⁷. Di lì a due anni la constatazione che neppure quest'ultimo intervento aveva sortito l'effetto sperato e che «... le scritture de' Notai morti (...) si conserva[va]no dagli eredi che non [erano] Notai, ed anche da persone Ecclesiastiche, in disservizio ed interesse grande del Pubblico ...» ³⁸ determinò la promulgazione della prammatica XII *De notariis*. Con essa il viceré conte di Villamediana ordinava che entro trenta giorni dalla sua pubblicazione quanti detenevano scritture e protocolli di notai defunti o assenti dovessero consegnarli a notai «... pubblici, fedeli e legali, *praevis inventario* lucido e chiaro per comune cautela». Ribadiva, poi, il divieto di «... esemplare copie o fede, de' contratti de' Notai morti o assenti (...) in potere di persone che non [fossero] Notai». Aggiungeva che per il futuro in caso di morte o assenza dal Regno di un notaio, le scritture in suo possesso dovevano essere consegnate entro tre mesi ad un altro notaio.

Il nucleo principale della prammatica XII era, però, dedicato ad un altro problema di grande interesse. Nonostante le precise disposizioni in merito tanto i notai napoletani, quanto quelli delle province «... con poca diligenza [avevano] atteso (...) a registrare ne' protocolli i contratti, dei quali *in dies* erano stati rogati ...». Per ovviare ai gravi inconvenienti determinati da questo abuso il viceré ordinava che tutti i contratti stipulati fino al dicembre 1648 da notai residenti in Napoli, dovessero essere stilati e registrati nei protocolli, a tenore delle disposizioni aragonesi. Per verificare, poi, l'esecuzione dell'ordine impartito stabiliva che gli stessi

³⁶ Gli emolumenti andavano divisi a metà con gli eredi dei notari defunti o con il notaio assente.

³⁷ *Nuova collezione ... cit.*, VIII, tit. CLXXXIII, *De notariis ... cit.*, pragm. XI, pp. 109-110.

³⁸ *Ibid.*, pragm. XII, pp. 111-113.

³⁹ Si trattava del reggente Francesco Merlino, presidente del Sacro regio consiglio.

protocolli fossero presentati al viceprotonotario del Vicereame, marchese di Ramonte³⁹ entro il gennaio 1650. Entro il marzo successivo andavano presentati allo stesso viceprotonotario i protocolli dei contratti stipulati nel 1649⁴⁰.

Disposizioni non dissimili erano previste per i notai del resto del Paese. A costoro erano, però, concessi termini appena più ampi per la registrazione dei contratti nei protocolli: il febbraio 1650 per gli atti stipulati nel 1648; l'aprile seguente per quelli del 1649⁴¹.

A ulteriore verifica dell'operato dei notai il viceré ingiungeva loro di sottoporre tutti i protocolli formati durante la loro attività, all'esame del viceprotonotario o dei commissari da lui delegati. Ciò avrebbe consentito di accertare «ch'effettivamente [fosse] stesa tutta la scrittura in conformità delle Regie Prammatiche»⁴².

L'ispezione disposta dal conte di Villamediana consentì di accertare abusi di non poco conto tanto a Napoli, quanto nelle province. Tra i notai residenti nella capitale era invalso l'uso di non registrare *per extensum* i contratti nei protocolli. In luogo di quanto era disposto da tutta la legislazione vigente, solevano cucire «le minute per essi formate nella fine de' protocolli», provvedendo a inserire «... *in corpore* di essi protocolli (...) un sol notamento della stipulazione colla nota del Giudice *ad contractus* e testimoni intervenuti in essi...»⁴³.

I notai delle province dal canto loro omettevano di «... registrare in Protocollo tutt'i contratti da loro stipulati, (...) e se ne registra[va]no alcuni pochi solamente, i quali si presenta[va]no a' Commissari (...) destinati per la visita di detti Protocolli per lo Regno ...».

Rigettati e stigmatizzati tali comportamenti il conte di Villamediana ordinava il rispetto delle prammatiche e ribadiva l'obbligo di registrare *per extensum* i contratti. D'altro canto l'impossibilità nella quale si erano trovati i commissari quando si era trattato di accertare il numero effettivo dei contratti stipulati dai notai per verificarne la tra-

⁴⁰ La sospensione dall'ufficio fino alla presentazione dei protocolli alla verifica e una multa di 50 d. erano le sanzioni previste per gli inadempienti.

⁴¹ Si dichiarava, però, esplicitamente che i tempi previsti per la registrazione dei contratti degli anni 1648-1649 erano concessi «... per dar maggior comodità ai notai ...» e che per il futuro andavano intesi come validi i termini previsti dalle prammatiche aragonesi.

⁴² Di tale esame doveva restar traccia nei protocolli attraverso un'annotazione particolare su di essi «... acciocché *omni futuro tempore* si ve[desse], che la (...) Prammatica [aveva] avuta la sua esecuzione ...».

⁴³ Cfr. *Nuova collezione ... cit.*, VIII, tit. CLXXXIII, *De notariis ...*, cit., prag. XIV, pp. 114-115.

scrizione nei protocolli, dava lo spunto a una nuova disposizione: il viceré ordinava, infatti, che per il futuro tutti i giudici ai contratti dovessero stilare un «libretto particolare, nel quale (...) notare di lor propria mano i contratti, ne' quali essi [fossero] intervenuti», indicando la data, le parti contraenti e il notaio stipulatore. Anche tale «libretto» doveva essere presentato al commissario delegato dal viceprotonotario. Il confronto tra le due fonti gli avrebbe consentito di accertare se tutti i contratti stipulati fossero stati realmente trascritti dai notai nei protocolli ⁴⁴.

Ancora una volta bisogna osservare che quanto disposto dall'autorità centrale non sempre trovò attuazione. Per quanto per oltre ottant'anni non risultino emanate altre disposizioni specifiche in materia, non può non impressionare sfavorevolmente che tra le grazie richieste nel 1737 a Carlo III di Borbone si rinvenga quella di «aggravare le pene contra i Notari negligenti, che fra lo spazio al più di un mese non [avessero] registrato *per extensum* le scritture in Protocollo» ⁴⁵. Altrettanto significativo appare, del resto, che per ben due volte, nel 1741 e nel 1743, lo stesso Carlo III dovesse disporre una sanatoria per tutti i contratti nei quali — nelle province — in luogo dei giudici ai contratti erano intervenuti governatori, giudici locali o, addirittura, «... persona da' medesimi destinate ad intervenire per Giudici a contratti (...) e (...) altre persone, come (...) Dottori, Medici fisici ed altri» ⁴⁶.

Neppure il governo borbonico riuscì, d'altro canto, ad aver ragione degli abusi. Nel 1804, nel riformare profondamente «la forma (...) de' Protocolli» Ferdinando IV non esitava ad attribuire le frequenti falsificazioni verificatesi nel Regno alla «soverchia fiducia avutasi per l'addietro sulla probità dei Notai certificatori» ⁴⁷.

Se il susseguirsi delle disposizioni induce al facile accostamento alle «grida» di manzoniana memoria, mi è sembrato opportuno tentare una verifica a livello periferico, dell'inefficacia spesso lamentata dalla legislazione fin qui esaminata.

Naturalmente il compito si sarebbe rivelato improponibile se la ricerca si fosse estesa a tutte le piazze notarili della provincia. Per il

⁴⁴ Nella Sezione di Archivio di Stato di Lucera si conservano 35 buste di «libretti» dei giudici ai contratti per gli anni dal 1752 al 1809.

⁴⁵ Cfr. *Nuova collezione ... cit.*, VIII, tit. CLXXXIII, *De notariis ... cit.*, pragm. XV, p. 115.

⁴⁶ Cfr. *ibid.*, pragm. XVI e XVII, pp. 115-118.

⁴⁷ Cfr. *ibid.*, pragm. XIX, p. 119-122.

periodo qui considerato si conservano, infatti, per la Capitanata oltre 1300 protocolli ⁴⁸. Bisognava, quindi, limitare questo primo approccio a una ricerca avente un obiettivo più modesto, senza per questo svuotarla di significato. Nell'impossibilità di utilizzare i protocolli dei notai foggiani, conservati, purtroppo, soltanto a partire dal 1623, la scelta non poteva che cadere sulla piazza di Lucera, la città capoluogo della provincia fino alla riforma delle circoscrizioni amministrative del Regno avviata dai Francesi nel 1806 ⁴⁹.

Certo la scelta di Lucera poteva dimostrarsi poco opportuna proprio per essere la città la sede della regia Udienza provinciale e, quindi, più facilmente assoggettabile a controllo l'attività dei notai in essa operanti. Consentiva, tuttavia, di eseguire confronti tra i numerosi notai attivi in tale piazza nei due secoli ai quali si è dedicata attenzione.

Del resto la documentazione della piazza lucerina è la meglio conservata della provincia. I protocolli più antichi pervenuti per essa risalgono, infatti, al 1551 e soltanto per S. Severo, Troia e Cerignola se ne conservano di anteriori e, comunque, risalenti al massimo al 1542 ⁵⁰. A ciò aggiungasi che da un punto di vista meramente quantitativo la documentazione pervenuta per Lucera costituisce addirittura un quarto di quella conservata per la provincia per i due secoli in questione ⁵¹. Dalla metà del XVI secolo a tutto il XVII si contano, infatti, ben ventinove notai dei quali ci sono pervenute le schede più o meno complete. Il dato appare tanto più significativo se confrontato con le undici schede notarili conservate per Troia, Ascoli Satriano e Manfredonia, le dieci di S. Giovanni Rotondo e Foggia, le nove di Bovino, le otto di Cerignola e Vieste, le sei di S. Severo e Torremaggiore, per limitare il confronto ai centri più importanti della provincia ⁵². Dal momento che per il periodo considerato si conservano 334 protocolli dei notai lucerini, non mi è stato possibile esaminarli tutti. Ho preferito procedere a una campiona-

⁴⁸ Conservati anch'essi presso la Sezione di Archivio di Stato di Lucera, nella serie I del fondo *Atti dei notai* (d'ora in poi *Notai*).

⁴⁹ A Lucera, com'è noto, subentrò Foggia (cfr. *Collezione degli Editti, Determinazioni, Decreti e Leggi di S.M. Da' 15 Febbraio a' 31 Dicembre 1806*, Napoli 1813², pp. 269 sgg., n. 132) che anche in questo modo fu risarcita dalla perdita d'importanza che significò per essa l'abolizione della Dogana delle pecore di Puglia decisa in quello stesso anno (cfr. *ibid.*, pp. 107-115, n. 75).

⁵⁰ A tale anno rimonta infatti il protocollo più antico conservato per S. Severo; al 1544 e al 1549 rispettivamente quelli di Troia e di Cerignola.

⁵¹ Secondo l'attuale circoscrizione.

⁵² Per le piazze di Foggia e Manfredonia ci sono pervenuti protocolli solo dagli anni Venti del XVII secolo.

tura, soprattutto per i registri del Seicento, secolo per il quale ci sono pervenuti 246 volumi.

Quanto detto a proposito della dovizia dei protocolli pervenuti per la piazza lucerina non deve, tuttavia, far passare sotto silenzio la perdita di un numero imprecisato di essi. La semplice lettura degli inventari compilati a corredo del fondo, ci consente di individuare molteplici lacune anche nelle schede notarili conservate.

Naturalmente si può presumere che tale problema — comune, del resto, a tutti i centri della provincia — sia in parte riconducibile all'adeguatezza delle disposizioni vigenti in materia di conservazione delle schede dei notai, fino a tutto il 1639. È, però, ovviamente ascrivibile anche all'inosservanza di quelle norme ove fossero state emanate.

Non mancano, tuttavia, casi dai quali si evince la consapevolezza, presente anche a livello periferico, dell'importanza e della necessità di conservare i registri. Una traccia può essere considerata, per esempio, l'annotazione posta in calce al frontespizio di un protocollo in cui si dà notizia della consegna dello stesso ad un altro notaio⁵³. Un'altra può essere l'intestazione che una mano ignota appose su un piccolo registro contenente alcuni dei contratti rogati dal notaio Giovanni Domenico Cesarani tra il 1578 e il 1599. In essa si osserva che «rispetto delli testamenti, non ci è altro poiche in tempore banniti fo brughiata la sceda»⁵⁴.

Detto questo osserviamo preliminarmente che le anomalie riscontrate rispetto alla normativa paiono più cospicue per i protocolli più antichi. Per il XVI secolo se ne conservano alcuni in cui sono registrati atti rogati non solo in comuni diversi della Capitanata, ma anche di province differenti⁵⁵.

Come si ricorderà già le costituzioni federiciane avevano stabilito che i notai prestassero la propria opera in un ambito territoriale ben determinato, di solito corrispondente al territorio di una città o di una «terra». Si è già detto che tale disposizione pare perdere di efficacia durante il periodo angioino. Per l'epoca in questione la situazione sarebbe dovuta, però, risultare più in consonanza con il disposto delle costituzioni d'epoca sveva, viste le prammatiche emanate da Ferdinando d'Aragona nel 1477.

In un caso, quello del notaio Marcangelo de Masio, questo nel fron-

⁵³ *Notai*, vol. 551. Tale indicazione appare tanto più significativa ove si tenga conto che riguarda una scheda di poco anteriore al 1639.

⁵⁴ *Ibid.*, vol. 133.

⁵⁵ *Ibid.*, voll. 46, 48 e 49.

tespizio dell'unico volume pervenutoci, afferma di essere notaio pubblico «ubilibet per totum (...) citra ed ultra farum Regnum regia auctoritate (...)»⁵⁶.

Quanto al frontespizio del protocollo, non sempre si è conservato. Nel XVII secolo e soprattutto nella seconda metà di esso appare molto curato, a volte preceduto dall'arme gentilizia o con lettere capitali disegnate alla maniera dei manoscritti⁵⁷.

Per il contenuto i notai lucerini paiono, però, uniformarsi sostanzialmente al modello indicato nella *Singulis ex dictis notariis*. A volte appare magari semplificato in «Protocollum diversarum scripturarum publicarum stipularum factum et ordinatum per me ...»⁵⁸, ma nel complesso nel frontespizio sono indicati l'anno e la data d'inizio delle registrazioni, l'anno di regno del sovrano, una sorta di formula di roborazione del tipo «ad quorum infrascriptorum perpetuam fidem presentem titulum scripsi manu propria et signo, quo in meis instrumentis uti consuevi, signavi» e, appunto, il *signum* del notaio. Non sono rari i casi in cui o preliminarmente o a conclusione del frontespizio, il notaio appone una invocazione simbolica o, più spesso, verbale della divinità. In questo secondo caso ci si può imbattere nella semplice indicazione del nome di una delle persone della Trinità, della Madonna (nelle sue più diverse denominazioni) e/o di un santo. Si possono, però, rinvenire anche formule più o meno elaborate che possono ripetersi, inalterate in tutti i protocolli o variare anche considerevolmente dall'uno all'altro⁵⁹.

Già dall'esame dei frontespizi si rileva che di frequente i notai lucerini solevano redigere protocolli separati per alcuni determinati tipi di contratti quali i testamenti e i capitoli matrimoniali o anche, almeno in un caso, i protesti cambiari⁶⁰.

⁵⁶ *Ibid.*, vol. 46, c. 17.

⁵⁷ Cfr. per es. i protocolli dei notai Giuseppe de Vicceré (*ibid.*, voll. 776-786), Giovanni de Pace (*ibid.*, voll. 854-880), Giovanni Silvio Giannini (*ibid.*, voll. 1170-1191).

⁵⁸ *Ibid.*, vol. 201.

⁵⁹ Pur nell'impossibilità di fornirne un'esemplificazione dettagliata, si possono segnalare oltre ai più consueti «JHS», «IMI», «Jesus», «Maria», «Jesus Maria Franciscus», «Jesus Maria Michael Angelus», «In Dei nomine. Amen», «In nomine SS^{me} Trinitatis, Patris et filii et Spiritus Sanctus. Amen», i meno usuali «In nomine Santissime Trinitatis ac Deipare Virginis. Amen» (*Notai*, voll. 783-785), «Initium Sapientie est timor Domini» (*ibid.*, vol. 93), «Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et Cor meum» (*ibid.*, vol. 332), «Adsit laboribus Virgo Beata Meis» (*ibid.*, vol. 900-902) o, addirittura, «In Nomine SS^{mae} Trinitatis Patris, et Filii et Spiritus Sancti, Beataeque semper Virginis Mariae, Patriarcaeque Iosephi, Santorum Petri et Pauli ac Ioannis Apostolorum, Santorum Michaelis, Annae, Antonii, Nicolai, Thianei Caetani, ac Dalmatiae Augustini, totiusque Curiae Triumphantis; Amen» (*ibid.*, vol. 1175).

⁶⁰ Cfr. *ibid.*, vol. 94 (aa. 1569-1592).

Tale prassi seguita da quattordici dei notai di Lucera dei quali è pervenuta la scheda, non pare del tutto ignota ai notai del resto della provincia. Non sembra neppure suscitare alcuna reazione da parte dei commissari delegati alla verifica dei protocolli. Uno di questi, il notaio Donato Antonio Venturini di Foggia, giunge, anzi, a lodare nel 1638 il notaio Felice Palumbo dopo l'esame del *prothocollus testamentorum*⁶¹.

Per quanto attiene al contenuto dei singoli protocolli, va rilevato che non di rado gli stessi erano utilizzati per più di un anno. Ciò è vero innanzi tutto per i registri contenenti le tipologie specifiche di atti, di cui si è detto. Vale, tuttavia, molto spesso anche per gli altri, soprattutto per quelli in cui furono annotati i contratti stilati negli anni iniziali e terminali dell'attività del notaio.

Con questa ultima osservazione non si vuol certo escludere la possibilità che si verificassero anche tra i notai lucerini le inadempienze in materia di registrazione degli atti stipulati, denunciate dalle prammatiche del 1649 e del 1651.

Mancano, purtroppo, fino a tutto il 1752 quei «libretti» dei giudici ai contratti che proprio nel 1651 furono introdotti nella normativa e non si è, quindi, in grado di tentare una qualsiasi verifica almeno per la seconda metà del XVII secolo.

L'esiguità dei documenti riportati nei protocolli per alcune annate non può, però, non suscitare un fondato sospetto che quanto esecrato nelle prammatiche rispondesse a verità e ciò sembra tanto più plausibile quando i contratti registrati appaiono limitati a determinati periodi dell'anno⁶².

Più facilmente documentabile risulta, invece, il mancato rispetto di quanto disposto fin dal 1477 a proposito della trascrizione *per extensum* degli atti nei protocolli.

Come i notai napoletani alcuni di quelli lucerini, invece di trascrivere gli atti nei protocolli allegavano le minute dei contratti alla fine di essi⁶³. Un caso particolare di tale pratica abusiva si potrebbero considerare proprio i registri destinati a tipologie specifiche di atti di cui si è detto in precedenza. Questi sono per lo più il risultato di una successiva rilegatura in volume dei singoli atti.

Ancora una volta la prassi impropria non pare suscitare reazione

⁶¹ Cfr. *ibid.*, vol. 325, c. 190v.

⁶² Cfr. per es. *ibid.*, vol. 46. Nella seconda metà del XVII secolo non è, però, raro che il notaio a conclusione del volume, dichiarò espressamente di avervi registrato «... laeliter fideliterque contractus omnes ...», rogati nell'anno o, comunque, nel periodo in cui era stato utilizzato il protocollo (cfr. *ibid.*, vol. 1174, c. 117r, ma anche vol. 785, c. 163v).

⁶³ *Ibid.*, voll. 93, 331-332.

alcuna da parte dei commissari visitatori. Così nel 1599 Giovanni Luise Cappello, esaminato il già ricordato protocollo del notaio Cesarani, vi annotò che quanto in esso contenuto era «iuxta formam Regie Prammaticae» e ingiunse al notaio: «quod in futurum sic continuet»⁶⁴.

Quanto alle trascrizioni degli atti vere e proprie si può preliminarmente osservare che, a volte, anche sul margine superiore della prima carta del volume, si rinviene un segno di croce o un'invocazione verbale della divinità⁶⁵. Si può, inoltre, rilevare che ormai nei protocolli non esistono più sottoscrizioni autografe, neppure del giudice ai contratti. I notai ne annotano semplicemente la presenza e di seguito quelle dei testimoni. Le uniche eccezioni si riscontrano nei cosiddetti protocolli destinati a tipologie specifiche, nei quali si sono, a volte, rinvenute anche le sottoscrizioni delle parti⁶⁶.

Non mancano, naturalmente, differenze nella stesura dei contratti, in genere riconducibili alla diversa capacità professionale dei notai, oltre che ai diversi formulari da essi utilizzati⁶⁷.

Si può aggiungere che sull'ultima carta del protocollo oltre all'annotazione «finis» si possono a volte leggere una nuova invocazione della divinità⁶⁸, l'indicazione delle carte costituenti il volume⁶⁹, il *signum* e/o la firma del notaio e, perfino, una formula che riprendendo l'ultima parte del frontespizio, funge quasi da *roboratio* degli atti contenuti nel protocollo⁷⁰.

Sempre sulla carta finale del protocollo è frequente che si rinvenga l'annotazione con la quale il commissario deputato alla verifica della sua corretta compilazione, attestava di aver eseguito l'esame affidatogli e che la prassi seguita dal notaio era stata conforme a quanto disposto dalle prammatiche⁷¹.

⁶⁴ *Ibid.*, vol. 133.

⁶⁵ «Sit nomen Domini benedictum ex hoc, nunc et usque in seculum. Amen» (*ibid.*, voll. 900-902).

⁶⁶ *Ibid.*, vol. 330.

⁶⁷ A proposito dei formulari, cfr. *supra* in questi stessi *Atti*: P. DI CICCIO, *I formulari notarili conservati nell'Archivio di Stato di Foggia (secoli XVII-XVIII)*.

⁶⁸ Normalmente ci si limitava a espressioni quali «Laus Deo» (*Notai*, voll. 52 e 332) o «Deo gratias» (*ibid.*, vol. 648). Non mancano, tuttavia, invocazioni più elaborate come «Laus Deo, Gloria Sanctis, pax vivis et requiem Defunctis» (*ibid.*, vol. 785, c. 91v) o brevi preghiere come «Tibi omnium Creatori, Conditori, de humani generis Redemptori, atque Triumphantis Paradisi Glorificatori, et semper et aeterna saeculorum saecula gratias agere non desisto ..» (*ibid.*, vol. 1175, c. 106v).

⁶⁹ *Ibid.*, voll. 48 e 93.

⁷⁰ Un esempio potrebbe essere: «In quorum omnium et singulorum fidem (...) me subscriptit et solitum signum quo utor Apposui Consuetus» (*ibid.*, vol. 52).

⁷¹ Soprattutto per i protocolli contenenti gli atti stilati nel corso di due o più anni, non è, tut-

La più antica delle visite delle quali, per il momento, si è rinvenuta l'attestazione è quella effettuata, presumibilmente tra il gennaio e l'aprile del 1599, dall'«Utriusque Iuris Doctor» Giovanni Luise Cappello, commissario delegato dal viceprotonotario e presidente del Sacro regio consiglio, Vincenzo de Franchis⁷². Vista la fonte utilizzata per questa ricerca non è possibile accertare in questa sede se si trattasse del primo esame a cui vennero sottoposti i protocolli dei notai della provincia. Nulla si ricava, del resto, dalla normativa che, come si è visto, solo cinquant'anni più tardi avrebbe fatto esplicito riferimento a tale materia.

Si può, invece, affermare con certezza che la verifica del 1599 fu, senza ombra di dubbio, la prima effettuata da molto tempo sulla produzione documentaria dei notai di Capitanata. In detta occasione furono, infatti, esaminati anche protocolli compilati da poco meno di quarant'anni, vale a dire nel 1560⁷³. In seguito le verifiche dovettero avere cadenza più regolare. Almeno a partire dagli anni Trenta del XVII secolo l'esame dei protocolli pare, anzi, una prassi abituale come risulta dai registri vidimati dai commissari di solito nei primi mesi dell'anno⁷⁴.

Anche prima di tale epoca si trovano, però, attestazioni significative dell'opera dei visitatori. Tra esse particolarmente interessante appare la supplica rivolta nell'ottobre 1628 al visitatore Zorrella, dal fratello del notaio Petr'Antonio Maiorini in quel momento a Napoli e, quindi, impossibilitato a presentare alla verifica «il suo procotollo et scripture publiche (...) stipulate»⁷⁵.

Per evitare le sanzioni previste dalle prammatiche per la mancata trascrizione nel protocollo di alcune delle «cautele» da quello stilate, Diego Maiorini chiedeva a suo nome una «dilatione competente ac tale» da consentirgli di ottemperare a quanto disposto dalla normativa⁷⁶.

La dilazione accordata al notaio Maiorini gli evitò la sospensione dall'ufficio, ossia la sanzione comminata in casi analoghi, a quanti fra notai e giudici ai contratti si sottraessero alla verifica⁷⁷.

tavia, raro il caso che l'annotazione sia, invece, apposta tra i contratti dell'anno successivo a quello sottoposto a verifica (*ibid.*, voll. 426, c. 260r e 380, c. 85v).

⁷² Cfr. *ibid.*, voll. 52-53, 133, 194, 207 e 327.

⁷³ Come nel caso dei protocolli del notaio Diletto Ascolese (*ibid.*, voll. 52 e 53).

⁷⁴ Tale prassi trova, del resto, implicita conferma in quanto disposto in materia dalla prammatica emanata dal conte di Villamediana nell'ottobre 1649 (*Nuova collezione ... cit.*, VIII, tit. CLXXXIII, *De notariis ... cit.*, prag. XII, pp. 111-112).

⁷⁵ *Notai*, vol. 551/2, c. 138r.

⁷⁶ Il commissario concesse il termine di un mese per le trascrizioni, ma la verifica ebbe luogo molto più tardi, nell'ottobre dell'anno seguente.

⁷⁷ *Nuova collezione ... cit.*, VIII, tit. CLXXXIII, *De notariis ... cit.*, prag. XII, p. 111. Nella

D'altro canto raramente si è trovata traccia di un provvedimento di tale gravità nei protocolli esaminati. Per quanto a volte non si sia rinvenuta l'annotazione del commissario visitatore, solo in tre occasioni si è reperita una simile attestazione. In tutti i casi i provvedimenti riguardarono, però, notai estranei alla piazza notarile lucerina: Angelo Nista di Castelpagano, Angelo Marino di Castelnuovo e Ignazio Granata di Troia ⁷⁸.

I provvedimenti in questione appaiono, tuttavia, registrati nei protocolli di tre notai di Lucera, rispettivamente Giuseppe Viceré, Donato Antonio Berlicco e Giovanni Silvio Giannini. I commissari visitatori avevano, infatti, incaricato questi ultimi della notifica del provvedimento agli inadempienti.

Quanto agli incaricati dell'esame della produzione notarile, non è sempre esplicitamente indicata la qualità del prescelto. È, naturalmente, presumibile che si trattasse di un uomo di legge.

Se tale risulta il già ricordato Cappello, notai si qualificano nelle sottoscrizioni gli incaricati di quattordici delle trentatré verifiche di cui si sono rinvenute attestazioni nei protocolli esaminati.

Almeno fino a tutto il XVII secolo non pare, invece, emergere alcun intervento del caporuota dell'Udienza provinciale al quale — secondo il Galanti — a fine Settecento era affidato un siffatto incarico ⁷⁹.

In più si può osservare che non era raro il caso che lo stesso soggetto fosse incaricato per più anni dell'esame dei protocolli. Poteva farlo con una certa continuità come accadde al già ricordato notaio Venturini o anche a distanza di uno o più anni come nel caso di Stefano Fortunato, di Onofrio Ciono, del Francione e dei notai Andrea Angeli e Francesco Antonio Scala.

Com'era prevedibile l'analisi delle schede dei notai di Lucera ci consente, quindi, di verificare in ambito locale le difficoltà e le inadempienze che emergevano già dall'esame della legislazione d'epoca vicereale.

Lo spettro di informazioni da esse desunte risulta, tuttavia, assai più

stessa prammatica si prevedeva, altresì, per gli inadempienti, una multa di d. 50 «... applicandi per metà a beneficio del Regio Fisco, e per l'altra metà al denunciante».

⁷⁸ È, forse, interessante notare che insieme al notaio Marino, nel 1678 fu sospeso dalle funzioni con la stessa motivazione, il giudice ai contratti Giuseppe Martuccio (*Notai*, vol. 772, c. 123v). Tanto nel caso precedente, quanto in quelli del notaio Nista (*ibid.*, vol. 785, c. 164r) e del Granata (*ibid.*, vol. 1176, c. 115v) si prevedevano multe pesanti (tra i 100 e 200 ducati) e l'accusa di falso se avessero osato esercitare il proprio ufficio senza un'esplicita licenza dei commissari o del viceprototario.

⁷⁹ G.M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. ASSANTE e D. De MARCO, Napoli 1969, I, p. 142.

ricco e complesso non solo sulla cultura, sulle abitudini professionali, sulla consapevolezza sociale del notariato della città allora capoluogo della provincia di Capitanata, ma anche sulla reale consistenza dell'intervento di controllo che l'autorità pubblica tentò di esercitare — non sempre con esiti soddisfacenti — su un'attività professionale che tanto rilievo rivestiva nella realtà economica e sociale del Paese.



Dal notarile al notarile: strategie documentarie nello studio dei «forestieri» a Bari (secc. XVI-XVII)

di Patrizia Petta

La Bari di antico regime si configura come una realtà dai contorni ambigui, ancora tipologicamente assimilabile all'*agrotown*¹, benché incapace di formalizzare alcun dominio sul contado². La sua stessa fisionomia sociale, quale ci viene restituita dagli apprezzamenti del XVI e XVII secolo e dall'oncario di metà '700, risente di tale ambiguità, registrando una presenza maggioritaria di addetti all'agricoltura cui si affianca quella artigiana e mercantile locale, più cospicua qui rispetto agli altri centri³. L'organizzazione commerciale, però, a dispetto della futura vocazione mercantile locale, fino ai primi decenni del Settecento⁴, è controllata da mercanti «stranieri»⁵.

La marcata caratterizzazione pluriethnica della città, con la conseguente apertura ad apporti esterni, è quanto — nel periodo storico in esame — consente a Bari di porre le basi del grande slancio che essa conosce nell'Ottocento⁶. Uno studio prosopografico delle presenze

¹ R. LICINIO, *Bari angioina*, in *Storia di Bari. Dalla conquista normanna al ducato sforzesco*, a cura di G. MUSCA e F. TATEO, Bari 1990, pp. 132-133, ha evidenziato tale caratteristica per la Bari angioina.

² B. SALVEMINI-M.A. VISCEGLIA, *Bari e l'Adriatico*, in *Storia di Bari. Nell'antico regime*, I, a cura di A. MASSAFRA e F. TATEO, Bari 1991, p. 174.

³ *Ibidem*, p. 174.

⁴ A. MASSAFRA, *Ceti e professioni a Bari nell'Antico Regime*, in *Storia di Bari. Nell'antico regime*, I, a cura di A. MASSAFRA e F. TATEO, Bari 1991, p. 18.

⁵ «Straniero», «forestiero» ed «estero» — a differenza della bipartizione «forestieri» (italiani) e «stranieri» (d'oltralpe e d'oltremare) proposta da M. DEL TREPPO per il regno meridionale in età medievale (cfr. M. DEL TREPPO, *Stranieri nel regno di Napoli. Le élites finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico*, in *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 1989, p. 181) — saranno usati come sinonimi per indicare non solo i non italiani, ma anche e soprattutto gli italiani di altri stati della penisola non appartenenti al Regno di Napoli.

⁶ La chiave di lettura di questo processo è fornita dalla categoria di «provincializzazione» pro-

extraregnicole può, pertanto, consentire non solo di studiare queste dall'interno, ma porsi anche come un osservatorio privilegiato dei processi politici, economici e sociali della realtà di accoglienza.

L. Stone nella sua definizione di «prosopografia»⁷ suggerisce come primo momento operativo l'individuazione dell'universo da indagare.

Per un lavoro di ricerca che si proponga di studiare la componente «estera» in Bari la definizione dell'ambito da analizzare presenta non pochi problemi, tutti strettamente connessi all'interpretazione e alla valutazione di cosa significhi — nel contesto barese di antico regime — essere «straniero». Tale dicitura, infatti, dimostra la sua polivalenza adattandosi a realtà spesso molto diverse fra loro. «Forestiero» non è solo chi ha lasciato la propria città natale e si è trasferito a Bari, perché — per motivi sociali e istituzionali — spesso si dichiara tale anche chi appartiene ad una famiglia di origine extraregnicola sebbene integrata da alcune generazioni, oppure chi, pur non avendo optato per la naturalizzazione, è tuttavia economicamente presente *in loco* e altrove, gestendo — spesso attraverso intermediari — reti affaristiche anche di notevole rilevanza.

Un panorama così multiforme impone la scelta di una fonte che nel tempo abbia memorizzato nella maniera più completa possibile coloro che provengono *extra Regnum* e il notarile, registrando tutte le presenze, anche quelle saltuarie⁸, con la rispettiva provenienza, è indubbiamente

posta da G. GALASSO, che nella penetrazione mercantile extraregnicola, ravvisa lo schiudersi dell'orizzonte locale «ad una scena ben più ampia ed organica» e al consolidamento delle posizioni extraregnicole nella gestione della vita economica e sociale attribuisce una «complessità che vuol dire anche varietà e positività di sviluppi, necessaria e storica premessa del ruolo e della fisionomia che la regione avrebbe assunto in epoche più tarde» cfr. G. GALASSO, *Puglia: tra provincializzazione e modernità (secc. XVI-XVIII)*, in *Civiltà e culture in Puglia, IV, La Puglia tra Barocco e Rococò*, Milano 1981, pp. 374-376.

⁷ «Prosopography is the investigation of the common background characteristics of a group of actors in history by means of a collective study of their lives. The method employed is to establish a universe to be studied, and then to ask a set of uniform questions» (L. STONE, *The past and the present*, London-Boston 1981, p. 45).

⁸ Le informazioni che nell'*intitulatio* accompagnano i nomi dei contraenti, pur nella loro sinteticità, sono preziosi segnali dell'eventuale evoluzione della qualità della presenza extraregnicola. La graduale scomparsa dell'indicazione di provenienza «estera», cui si sostituisce la denominazione di *habitor civitatis*, che attesta una residenza *in loco*, sino allo status di *civis*, cui si accompagna il godimento delle prerogative giuridico-politiche degli autoctoni, sono, infatti, importantissime spie dei percorsi di integrazione — o in caso contrario — di lacerazione, nel contesto urbano di accoglienza. Gli atti di *emptio* di immobili rurali e/o urbani e i censì che, risolvendosi in costituzione di rendite, attestano una volontà di rendere definitiva la permanenza in città, potranno confermare eventuali radicamenti. Contribuiscono a far chiarezza in proposito anche i testamenti che, mediante le pratiche successorie adottate, evidenziano se la presenza dei testatori «stranieri» sia effettiva e consolidata o se si sia trattato solo di una stanzialità «operativa» a cui una morte improvvisa ha impedito di porre termine con il ritorno nella madrepatria, ma non di designare l'erede fra i parenti colà rimasti.

la fonte che meglio si presta all'individuazione di tale universo classificatorio.

Attraverso un esame a tappeto dei rogiti si sono, pertanto, individuate nome e provenienza degli extraregnicoli che operano in Bari fra il XVI e il XVII secolo⁹. Le numerose transazioni di cui i «forestieri» sono protagonisti di fronte al notaio, che ad esse conferisce la *publica fides*, consentono di conoscere anche lo scopo della loro presenza in Bari. I documenti notarili restituiscono, infatti, in quasi tutta la sua completezza¹⁰ e vivacità l'agire concreto di questi personaggi, individuando i settori commerciali in cui operano e il modo in cui ne organizzano la gestione.

Esaminando il contenuto degli atti è emerso che, a prescindere dalle differenti provenienze, ciò che accomuna gli extraregnicoli è il coinvolgimento nei traffici collegati soprattutto ai circuiti dell'olio e del vino. Posizioni di rilievo essi occupano anche in campo finanziario, gestendo un'intensa attività creditizia non solo mediante il prestito a privati, ma anche ad università impossibilitate ad effettuare il pagamento dei fiscali.

La ricchezza documentaria del notarile è altresì importante per la sua capacità di fornire i nessi fra gli «stranieri» e fra questi e gli autoctoni, rendendo possibile la ricostruzione delle reti di relazioni attraverso l'individuazione degli intrecci affaristici e matrimoniali.

Nella quasi totale mancanza di atti di *societas* — che induce a credere che, nella maggior parte dei casi, esse erano costituite con atti privati — anche notizie indirette, come l'epiteto di *sotius*, che nell'*intitulatio* introduceva il genitivo di un cognome, hanno contribuito ad evidenziare legami fra due o più personaggi di tipo societario. In altri casi rapporti

⁹ Nel corso di tale schedatura si è avuta l'impressione che vi sia una «specializzazione» da parte di alcuni notai, i quali, pur rogando atti per personaggi di varia provenienza, sembrano essere il costante punto di riferimento per gli esponenti di determinate comunità. Nel caso, ad esempio, del notaio Nicolangelo Cardassi (Archivio di Stato di Bari [d'ora in poi AS BA], *Atti Notarili*, 1570-1623, sch. 14) e di suo figlio Scipione (*ibid.*, 1598-1646, sch. 30) il rapporto «preferenziale» da essi intrattenuto con gli esponenti della nazione veneta troverebbe una sua giustificazione nella loro funzione di «actuarii consulatus nationis Venetorum», o nel caso del notaio Nicola Maria Telesondo (cfr. il suo libro di obblighi *penes acta* in Archivio della Basilica di S. Nicola di Bari (in seguito AB SN, *Protocolli notarili*, 1587-1591) nel suo essere «actuarium magnifici consulis nationis Raguseorum». Ma anche in assenza di tali specificazioni non è difficile individuare rapporti di collaborazione improntati ad una maggiore propensione verso alcuni gruppi. È quanto si constata, ad esempio, nei rogiti del notaio Cataldo Colaiani (AS BA, *Atti notarili*, 1563-1610, sch. 11), i quali registrano le transazioni di un nutrito gruppo di genovesi, la cui consistenza numerica qui notata si carica di maggiore significatività se paragonata con la loro quasi totale assenza riscontrata altrove.

¹⁰ Non va, infatti, trascurato che la frequente lacunosità delle serie non consente quasi mai un'analisi esaustiva su un periodo lungo e continuo e che il numero di atti di cui si dispone è sicuramente inferiore a quello reale, perché in passato non sempre ci si rivolgeva al notaio.

di collaborazione sono stati ricostruiti mediante gli atti di *rescissio seu cassatio societatis*, in quanto il più delle volte le società diventano palesi solo alla chiusura dei conti da parte di coloro che vi partecipano ¹¹.

Rapporti societari si instaurano quasi esclusivamente fra «forestieri» della stessa «nazione» oppure fra mercanti «esteri» di città diverse ¹², mentre gli autoctoni «stretti fra il grande commercio monopolistico ed i mercanti stranieri» ¹³, vedono la loro attività ridotta alla semplice compravendita di prodotti agricoli e di materie prime. Il momento della commercializzazione diviene, infatti, sempre più «eterodiretto» ¹⁴ ed è la mercatura extraregnicola — a cui la politica governativa ha consentito di accentuare pesantemente le sue posizioni mercantili e finanziarie — a prendere le redini del commercio marittimo e terrestre che si svolge da e per la Puglia.

Meno esauriente si rivela la fonte nella descrizione degli intrecci matrimoniali, ulteriore elemento coesivo delle maglie della rete di relazioni la cui trama rimane in gran parte ancora da tessere.

Anche se è possibile cogliere negli atti riferimenti a rapporti di *coniugio* fra alcuni personaggi, in indagini di questo tipo il punto di riferimento privilegiato sono i «capitoli matrimoniali». Essi, però, a causa della lacunosità delle serie non solo non consentono di individuare le alleanze familiari se non per un numero talvolta limitato di individui, ma non ne rendono possibile neanche una lettura diacronica, limitandosi piuttosto a suggerire alcune linee di tendenza.

Tutti questi elementi di cui si dispone non sono, però, sufficienti a verificare se gli extraregnicoli attivi in Bari fra il XVI ed il XVII secolo si costituissero in «gruppi» e, in caso di risposta affermativa, ad appurare se e in che misura fossero la comune origine, la medesima professione, lo

¹¹ E. DI CIOMMO, *Il ceto mercantile barese durante la crisi dell'antico regime*, in *Economia e classi sociali nella Puglia moderna*, a cura di P. VILLANI, Napoli 1974, pag. 225.

¹² Dallo spoglio dei protocolli di vari notai roganti nel 1598 si è appreso, ad esempio, che i veneziani Giovanni Sansonio e Giovanni Domenico De Fior sono *consotii*; che il bergamasco Giovan Battista Draghi è in società con il tridentino Bartolomeo Salvottino; che il veronese Nicolò De Bianchi è *sotius* del mantovano Giovanni Battista Gatto; che Nicolò De Nove, genovese, in qualità di «socius nominis currentis» entra a far parte della società dei suoi concittadini Francesco Groffoghietti, Giovanni Paolo Sivori e Domenico Bozzomo ... La società fra il bergamasco Carlo Tasca e Annibale Callia, di Manfredonia (?), rescissa il 20 febbraio del 1598, rappresenta finora l'unico caso di collaborazione affaristica fra uno «straniero» ed un autoctono.

¹³ A. LEPRE, *Storia del Mezzogiorno d'Italia*, I, *La lunga durata e la crisi (1500-1654)*, Napoli 1986, pag. 93.

¹⁴ B. SALVEMINI, *La Puglia prima della Puglia*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'unità ad oggi. La Puglia*, a cura di L. MASELLA e B. SALVEMINI, Torino 1989, pag. 10.

stesso ambito di interessi commerciali o altro a determinare lo sviluppo delle relazioni, le forme di solidarietà che da ciò scaturivano e «in quali casi questi legami si coagulavano dando vita ad associazioni di tipo religioso (compagnie assistenziali, confraternite) o a forme di autogoverno (colonie, consolati)»¹⁵.

Le risposte a questi importanti quesiti vanno ricercate fra le vicende degli individui che dal notarile sono stati classificati come «stranieri» e di cui i rogiti hanno descritto l'agire concreto e gli intrecci affaristici, limitandosi ad abbozzare quelli parentali con i capitoli matrimoniali. È pertanto necessario completare le biografie e, con un'adeguata strategia di integrazione documentaria, ricostruirne le reti parentali attraverso i registri parrocchiali, conoscerne le professioni attraverso i catasti e individuare le forme istituzionalizzate della loro presenza in città attraverso le fonti politiche.

I libri dei matrimoni, dei battesimi e delle morti, pur nell'estrema sinteticità delle trascrizioni, consentono di seguire l'avvicinarsi ed il consolidarsi delle alleanze familiari, spesso con frequenti ritorni all'elenco nominativo ricavato del notarile, a causa della frequente omissione della specificazione di provenienza, cui si aggiunge la quasi totale assenza dell'indicazione della paternità, all'origine dei problemi di omonimia che è costretto a risolvere chi intenda ricostruire genealogie per l'età moderna e che, solo in parte, sono risolti dai rogiti.

I registri parrocchiali, purtroppo, consentono di evidenziare le strategie che governano gli scambi matrimoniali e se e come esse evolvano nel corso delle generazioni. Da essi, però, non si ottiene alcuna ricostruzione delle reti di relazione che si possa considerare esaustiva. Le alleanze, infatti, si realizzano anche attraverso il passaggio dei beni, aspetto che è completamente ignorato dai libri dei matrimoni e con un utilizzo — questa volta mirato — del notarile si può tentare di recuperare. Gli atti che meglio documentano tutto ciò sono principalmente capitoli matrimoniali, testamenti ed inventari *post mortem*.

I primi integrano le succinte informazioni dei registri matrimoniali con l'ammontare della dote della futura sposa. Non si dimentichi che nel periodo storico in esame il matrimonio è un atto sociale ed economico che lega fra loro due famiglie ed è proprio con la dote che il gruppo parentale opera la scelta del coniuge, che è quanto permette di deli-

¹⁵ Questi interrogativi, a cui G. PINTO, *Gli stranieri nelle realtà locali dell'Italia basso-medievale: alcuni percorsi tematici*, in *Dentro la città ... cit.*, pag. 32 sollecita a fornire una risposta, individuano alcuni punti che, essendo finalizzati a chiarire che cosa qualificasse o distinguesse lo «straniero», sono di grande importanza anche per chi conduca tale indagine in un ambito cronologico diverso.

neare le strategie di alleanza messe in atto e di evidenziare, in alcuni casi, i percorsi di promozione sociale.

I testamenti, invece, attraverso la designazione degli eredi e le modalità di trasmissione dei beni evidenziano le strategie patrimoniali adottate. L'importanza di questi documenti si accresce notevolmente se essi sono corredati di inventari *post mortem*. Questi, in quanto strumenti legali «atti a testimoniare e garantire l'integrità patrimoniale di una famiglia»¹⁶, utilizzati nella loro interezza con l'ausilio di una documentazione parallela possono portare alla luce rapporti sociali «nascosti o sottintesi dagli elenchi di oggetti, di case, di terre, di botteghe»¹⁷. Se inoltre si disponesse di un cospicuo numero di essi, sarebbe possibile mettere in relazione la storia individuale di una famiglia con un ambito sociale più vasto sino a ricostruirne — a livello di gruppi — la posizione economica e la collocazione sociale¹⁸. A far luce sulla struttura delle proprietà, oltre che sulle professioni contribuiscono gli apprezzamenti, i cui dati descrivono i patrimoni e l'entità della relativa tassazione.

In realtà, la natura fiscale della fonte ed il fatto che rilevazioni immortali una situazione patrimoniale sino ad allora consolidata, rendono necessario ancora una volta il ritorno al notarile, sia perché i rogiti possono contribuire ad apportare efficaci correttivi ad alcune delle situazioni patrimoniali verso le quali gli esattori hanno mostrato maggiore indulgenza, sia perché rendono possibile ricostruire — ad esempio, attraverso gli atti di *emptio*, *venditio*, *donatio* ... — quanto accade negli anni successivi.

Di tutte le informazioni che è possibile trarre dai catasti è, però, opportuno fare un cauto utilizzo, perché essi, in quanto fonti fiscali, restituiscono un'immagine imperfetta della composizione delle fortune e delle gerarchie urbane. Le «zone d'ombra» si fanno più numerose per chi — come in questo caso — voglia intraprendere, attraverso tali fonti, il censimento delle professioni esercitate dai «forestieri».

Il numero degli extraregnicoli accatastati è, innanzi tutto, di gran lunga inferiore rispetto a quello degli «stranieri» che centinaia di atti ci mostrano attivamente impegnati sul territorio barese. Compiendo, però, anche su tale fonte le indagini nominative condotte sui protocolli nota-

¹⁶ M.S. MAZZI, *Gli inventari dei beni. Storia di oggetti e storia di uomini*, in «Società e storia», 1980, 7, pag. 208.

¹⁷ *Ibid.*, pag. 212.

¹⁸ È un percorso dal quale restano però esclusi quegli «stranieri» che in Bari non possiedono nulla o la cui attività non ha consentito loro di accumulare beni degni di essere inventariati.

rili e sui registri parrocchiali, pur restando confermata la sottostima della presenza «estera», anche se ridimensionata, l'immagine che di essa viene data si è arricchita di sfaccettature impreviste. Andando, infatti, a rintracciare nei documenti fiscali coloro che i rogiti registrano come extraregnicoli, si è riscontrata la compresenza di tre diverse situazioni: a) sono accatastati come «esteri» ed è riportata l'indicazione della provenienza; b) sono accatastati senza indicazione di provenienza; c) non sono accatastati.

Le ragioni che hanno posto in essere i tre suddetti differenti atteggiamenti non sono ancora chiare, ma sono comunque una spia del significato e della valenza diversi di presenze che, accomunate dall'appellativo di «straniero», andrebbero distinte non solo in relazione alla provenienza, ma anche alle caratteristiche sociali degli immigrati.

È infatti ormai risaputo che uno dei più allettanti incentivi all'immigrazione era l'esenzione — totale o parziale — purtuttavia è persistente l'incertezza relativa all'ampiezza dell'area del privilegio, il che tramuta i «silenzi» degli apprezzati in preziosi indicatori delle logiche operanti nel contesto politico e sociale di cui essi erano il prodotto. Tali logiche, inoltre, si riflettono anche nelle indicazioni delle professioni dei capifuoco «forestieri» che, il più delle volte, corrispondono al modo in cui la città riconosce gli «stranieri».

Il poter disporre dei dati catastali del 1598, del 1619 e del 1636 consente di verificare se percorsi di promozione sociale o di retrocessione investano le generazioni successive. Ma negli apprezzati, inoltre, si assiste — per la grande maggioranza degli «extraregnicoli» — alla graduale scomparsa, nel corso delle generazioni, della dicitura di «estero».

Tutto ciò porta a chiedersi dopo quanto tempo e perché uno «straniero» non è più riconosciuto come tale? Vi sono altri elementi oltre alle relazioni parentali strette con i locali — principalmente attraverso il matrimonio, che si rivela un importante strumento di naturalizzazione — che consentono di verificare il radicamento definitivo e di valutarne l'integrazione?

Le modalità con cui gli extraregnicoli si inseriscono nel contesto urbano di arrivo possono essere indagati attraverso i documenti politici, che forniscono anche preziosi spiragli di intellegibilità dei rapporti che essi riescono ad instaurare con il potere locale.

Certamente essi erano «stranieri» da un punto di vista giuridico, ma in concreto lo erano, però, fino ad un certo punto in una realtà economica, quale quella della Bari di antico regime, ancora incapace di gestire la propria ricchezza agricola di cui gli extraregnicoli, forti delle loro

capacità imprenditoriali e dell'appoggio delle rispettive madrepatrie, realizzano la commercializzazione.

Anche sul piano politico non tutte le componenti «estere» hanno lo stesso peso. Nella città convivevano con gruppi non istituzionalizzati gruppi fortemente istituzionalizzati, come milanesi e veneti, i quali si riconoscevano nelle *nationes*, ossia rappresentanze privilegiate e stabili delle comunità di origine nei paesi di arrivo, dotate di organismi consolari che erano riusciti a ritagliarsi ampi margini di manovra nel contesto territoriale di accoglienza. La quasi totale assenza di «forestieri» negli elenchi dei decurioni, sia per la parte dei nobili che per quella del popolo — emersa da uno spoglio preliminare delle conclusioni decurionali cinquecentesche ¹⁹ e seicentesche ²⁰ — è un segnale della loro crescente autonomia nel contesto urbano di arrivo, cui si accompagna il graduale distacco dagli obiettivi politici generali della terra di origine da parte di chi ha optato per la naturalizzazione e, quindi, per il non ritorno nella madrepatria.

Sebbene nei verbali delle sedute parlamentari i problemi della città risultino «appiattiti in una rappresentazione di maniera e nel facile e scontato unanimità con cui venivano prese decisioni della massima importanza per la vita cittadina» ²¹, purtuttavia in essi e nel Libro Rosso della città di Bari ²² permane talvolta un'eco delle conflittualità sociali, politiche ed economiche che coinvolgono gli «stranieri» e la richiesta, sempre più insistente, da parte di alcuni di loro, che vantano nobili e antiche origini nella città di provenienza e prestigiosi matrimoni con esponenti di spicco delle città di accoglienza, di essere aggregati al Sedile nobile.

Solo dopo aver acquisito tutti questi elementi si potrà ritenere completa la ricostruzione delle reti parentali intessute dagli extraregnicoli attivi in Bari fra il XVI e il XVII secolo e verificare, pertanto, se è la parentela a veicolare gli scambi commerciali. Per appurare tutto ciò è necessario far nuovamente ritorno al notarile e procedere al recupero mirato di alcune tipologie di atti. Si pensi, per citare solo uno dei possibili percorsi, alle numerose obbligazioni contenute nei protocolli e attra-

¹⁹ BIBLIOTECA NAZIONALE DI BARI, *Archivio d'Addosio, Manoscritti*, IV, 40-49.


²⁰ AS BA, *Archivio Storico del Comune di Bari, Conclusioni parlamentari, 1601-1647*, vol. I e 1658-1678, vol. II.

²¹ A. SPAGNOLETTI, *L'incostanza delle umane cose. Il patriziato di Terra di Bari tra egemonia e crisi (XVI-XVIII secolo)*, Bari 1981, p. 7.

²² AS BA, *Libro Rosso della città di Bari*.

verso le quali è possibile ricostruire l'attività creditizia «estera». Le *obligationes*, in teoria, attestano l'esistenza di un rapporto di debito/credito fra due parti, ma, in pratica, sotto le loro spoglie si celano spesso «contratti alla voce» o contratti di mutuo sancenti, per lo più, un prestito a breve termine. Questi ultimi assumono nella stragrande maggioranza degli atti l'aspetto del *mutuo gratis*, a causa di una sentita preoccupazione dei divieti canonici e civili contro l'usura, maggiormente presente nei documenti cinquecenteschi. Ma le quietanze o le annotazioni a margine relative all'avvenuto saldo, con la restituzione di una somma maggiore rispetto a quella ricevuta, rivelano la natura feneratizia del contratto ed evidenziano che i tassi di interesse praticati dagli «stranieri», oscillano in media fra l'8% ed il 20%, senza che ciò, soprattutto per le carte seicentesche, possa essere collegato all'entità della somma data o ai tempi della restituzione.

Assume, pertanto, notevole importanza evidenziare — e l'utilizzo nominativo che della fonte è stato fatto lo consente — chi sia il creditore e chi sia il debitore, al fine di appurare se a beneficiare di eventuali trattamenti di favore fossero solo loro conterranei o altri extraregnicoli. In caso di risposta negativa, si andranno a collocare all'interno delle reti di relazioni ricostruite gli autoctoni che usufruiscono di trattamenti privilegiati per valutare se e quanto incidono i rapporti di parentela nel mettere in atto determinati atteggiamenti economici.



Tipologia di atti notarili rogati a Brindisi tra XVI e XVIII secolo: primi scandagli

di *Elena Lenzi, Francesca Casamassima, Rosa Savoia*

L'Archivio di Stato di Brindisi conserva una documentazione prevalentemente contemporanea; oltre alcune platee e i catasti del sec. XVIII, il fondo più antico è costituito dal cosiddetto «notarile» che rappresenta per noi l'unica e quindi preziosa fonte documentaria per i secc. XVI e XVII.

Si tratta di circa 12.287 protocolli di notai di Brindisi e provincia, che coprono un arco di tempo che va dal 1516 al 1886.

La maggior parte delle schede notarili provengono per trasferimento, avvenuto tra il 1959 e il 1960, dall'Archivio di Stato di Lecce, mentre un minor numero di schede è stato versato, in momenti diversi, dall'Archivio notarile distrettuale di Lecce e da quello di Trani. Ancora conservati presso l'Archivio di Stato di Bari risultano invece tutti gli atti notarili rogati a Fasano e quelli rogati a Cisternino dopo il 1780.

Gli strumenti di corredo attualmente disponibili in sala studio sono un inventario sommario generale del 1963 (ampliato nel '73), dal quale sono esclusi i volumi pervenuti in tempi più recenti, e due inventari analitici delle piazze di Brindisi (1985), e di Carovigno (1988). Nell'inventario generale del '63 i notai risultano ordinati per piazza cronologicamente secondo la data di inizio del loro protocollo più antico. I volumi hanno una numerazione progressiva continua anche tra una piazza e l'altra, per cui risulta difficile l'inserimento di notai o anche di nuovi volumi, ogni qualvolta ce ne sia la necessità. Non solo, ma ci si è resi conto anche che non sono riportate le eventuali lacune esistenti tra le date estreme indicate. Per soddisfare così il bisogno di disporre di un mezzo di consultazione più corretto ed efficace è in corso, ormai da quattro anni, un progetto di revisione, nonché di riordinamento ed inventariazione di tutto il fondo notarile. Il progetto è portato avanti dalle colleghe dott.sse Andriola, Nardelli, Ninni e Paparella con l'utiliz-

zo delle schede SNU del progetto di informazione automatica dei fondi notarili, elaborato dall'Amministrazione archivistica e ben note ai presenti. Vede già completato il rilevamento per le piazze di Cellino S. Marco, Erchie, S. Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna ed in fase di espletamento le piazze di Carovigno, Cisternino, Latiano, Mesagne e S. Vito dei Normanni.

Per quanto riguarda l'inventario dei protocolli notarili della piazza di Brindisi, cui si è accennato prima, bisogna dire che è uno dei più consultati, anche perché il redattore, sig. Ragione, ha segnalato in nota, in aiuto agli studiosi, tutti quegli atti che riteneva potessero essere più utili ai fini della ricerca storica sulla città, su antiche famiglie o consuetudini locali. Benché possano essere opinabili i criteri, indubbiamente soggettivi, che hanno ispirato la segnalazione di un atto piuttosto che un altro, il «successo» di questo inventario ci ha confermato l'esigenza sempre più viva, da parte di studiosi e archivisti, di poter accedere più facilmente alla gran quantità di informazioni che un archivio notarile può fornire, e ci ha sempre più convinti dell'urgenza di iniziare un programma di schedatura per atto.

L'esperienza ancora in corso della SNU, nonché la sperimentazione condotta negli Archivi siciliani sulla cosiddetta SNA, elaborata dall'Amministrazione archivistica per la rilevazione informatica dei singoli atti notarili, ci hanno indotto a considerare la possibilità di far ricorso alle tecniche informatiche per avviare il nostro nuovo lavoro.

Il primo passo da compiere ci è sembrato fosse quello di effettuare un sondaggio preliminare sulla tipologia delle fonti notarili in nostro possesso, non tanto per cercarne possibili quanto improbabili peculiarità, ma perché, pur avendo frequentemente esaminato e regestato, in modo tradizionale, atti notarili, non li avevamo mai considerati in vista di una rilevazione sistematica.

Per compiere il sondaggio ci si è orientati su quelle schede notarili che saranno molto probabilmente sottoposte per prime alla schedatura per atto; si è scelta la piazza di Brindisi, quale capoluogo e più frequente oggetto di studio e, di questa, i protocolli più antichi, per un periodo compreso tra la fine del sec. XVI e l'inizio del sec. XVII.

Tra i notai che hanno svolto la loro attività a Brindisi nella seconda metà del '500, si è individuato per le prime rilevazioni il notaio Giulio Cesare Baccaro, che copre con la sua attività l'arco di tempo più lungo, a cavallo di due secoli (1589-1629), e che ha rogato il maggior numero di atti. Successivamente si sono effettuati altri scandagli nei protocolli dei notai Francesco Arrisi (1669-1695) e Francesco Antonio Perrino (1695-1724).

Del notaio Baccaro si conservano 17 protocolli, ciascuno comprendente più anni, oltre a tre volumi di testamenti e capitoli matrimoniali: se ne è esaminata una campionatura riferentesi agli anni 1589-93, 1603-06, 1609-10 e 1615-16, per un totale di 1570 atti.

Riguardo alle caratteristiche generali più salienti dei protocolli considerati, si può osservare, molto in breve, che essi sono privi di indici, presentano il *signum* del notaio solamente nella intitolazione di ogni anno, seguono nella datazione lo stile bizantino. La lingua usata è quella latina, salvo il ricorso al volgare per espressa richiesta delle parti, nella *narratio* e, meno frequentemente, nella *dispositio*. Inoltre si osserva che nei primi protocolli compare sempre a margine di ciascun atto il cosiddetto «occhio» od «occhiello», indicativo della natura dell'istrumento, carattere che scompare negli ultimi volumi.

Prima di passare ad esaminare i dati emersi dal sondaggio sulla tipologia degli atti dei notai citati, bisogna fare una breve premessa di carattere metodologico.

Per poter effettuare il rilevamento e confrontare tra loro i dati ottenuti era necessario definire in poche parole (meglio se una sola) il contenuto degli atti, per cui siamo ricorsi ad una terminologia ricavata in linea di massima dalla parte dispositiva dei singoli istrumenti, confrontata con le parole usate dal notaio nell'eventuale occhiello.

Tutto ciò pur sapendo che, come afferma giustamente la dott.ssa Ormanni, non bisogna «classificare» gli atti «mediante descrittori» per evitare la mediazione soggettiva del rilevatore.

Tornando a Baccaro, tra gli atti esaminati si sono individuate 56 tipologie diverse, di cui però 15 rappresentate da meno di 10 atti e altre 15 da un solo atto per tipo.

Lo strumento più frequente è la compravendita, (*venditio* o *emptio* come indicato da Baccaro) avente ad oggetto beni mobili o immobili. In questo gruppo sono compresi anche gli acquisti per mezzo di asta pubblica (*venditio per tubbittam*, o *emptio in platea publica*); detti atti costituiscono circa un terzo del totale.

Seguono per quantità altri tipi di atto che, come i precedenti, oggi definiremmo traslativi e costitutivi di diritti reali, come *donatio* e *concessio in emphiteusim*, o dichiarativi, come *quietatio*, *ratificatio* e *declaratio*.

Da segnalare la notevole frequenza di un tipo di atto che abbiamo definito, così come Baccaro, *submissio census*, che consiste di due momenti successivi: la dichiarazione unilaterale della costituzione di un censo su un bene di proprietà e la vendita di questo censo a fronte di un determinato corrispettivo. La *submissio census* è assimilabile per i suoi effetti giuridici ad un altro tipo di atto spesso rilevato, con nomi diversi,

in tutti i notai esaminati, la *venditio de primis fructibus*, con cui si accende un canone annuo sui «*primis fructibus, redditus et introitibus*» di un bene immobile in cambio del prestito di un capitale.

Compare frequentemente, col nome di *affrancatio census*, anche il corrispondente atto di riscatto di un canone o censo.

In Baccaro troviamo rappresentanti in buon numero tipi di atti ad effetti obbligatori, come la *locatio* e la *obligatio*, atti di garanzia, come *fideiussio* e *indemnitas*, e adempimenti di obbligazioni, come *solutio* e *in solutum datio*.

Gli atti sin qui menzionati risultano senza dubbio i più ricorrenti, ma non esauriscono certamente la competenza funzionale del notaio; si rinvengono infatti altre tipologie, meno frequenti delle prime, ma altrettanto significative ai fini della nostra indagine, quali l'*emancipatio* di figli minori, la *confessio receptionis dotium*, l'*assignatio*, l'*approbatio*, l'*inventarium*, la *remissio querele*, la *constitutio benefici*. Segnaliamo inoltre altri tipi di atto non facilmente definibili in quanto privi di una parte dispositiva, e quindi di formule che permettessero di identificarne la natura. È il caso, per esempio, di un documento in cui il notaio è chiamato ad annotare «*omnia que dicuntur*» durante la cerimonia di monacazione di un frate nel convento agostiniano di S. Maria delle Grazie: Baccaro lo intitola *monacatio*, oggi probabilmente sarebbe considerato un verbale. Così anche per altri casi in cui, per esempio, il notaio assiste ad un matrimonio, oppure alla ricognizione periodica dei magazzini del sale. Ma su questi tipi di atto in cui non c'è l'espressione di una volontà ma solo la verbalizzazione di una situazione, così come sulle *declarationes* che pure ci hanno provocato una serie di dubbi, torneremo più avanti.

Concludendo la disamina della tipologia rilevata in Baccaro, segnaliamo infine la *claustratio intus monasterio*, la *locatio personae* e la *constitutio quarti*, di cui diamo qualche cenno per i pochi che non le conoscessero.

Nella *claustratio* la madre abbadessa e le consorelle accettano nel monastero una monacanda e contestualmente il genitore della fanciulla le assegna una somma, per sua «*dote et victu*». Rileviamo questo tipo di atto solo fino al 1606, dopodiché non se ne sono riscontrati altri, perlomeno in questa forma.

La *locatio personae* è un particolare tipo di prestazione d'opera: il genitore «*loca*» alla controparte, per un tempo determinato, le opere e i servizi di un figlio minore (intorno agli 8 anni se maschio, ai 10 se femmina) in cambio di vitto e alloggio, nonché di una dote nel caso di una bambina o dell'insegnamento del mestiere praticato dal «*locatario*» se si

tratta di un maschietto. Anche le *locationes personae* non si riscontrano più a partire dal 1606, né si ritrovano in seguito tra gli atti degli altri notai da noi esaminati.

Infine nella *constitutio quarti* (chiamata a volte dal Baccaro anche *donatio propter nuptias*) il marito dispone che alla sua morte un quarto del suo patrimonio venga attribuito alla vedova; tale disposizione ha come requisito fondamentale la consumazione del matrimonio «per copulam carnalem», e viene posta in essere «secundo die notorum post nuptias». Questo tipo di atto, rilevato in Baccaro fino al 1616, ultimo anno preso in esame, costituisce un retaggio dell'antico diritto longobardo, ed era richiesto da quanti ancora dichiaravano di essere «iure longobardorum viventes». Altra traccia del diritto longobardo negli atti esaminati è la presenza del «mundualdo» quando a stipulare il negozio è una donna, che secondo tale diritto era soggetta a perpetua tutela; il mundualdo era quasi sempre il padre, il marito, il fratello o il giudice ai contratti.

Passiamo ora brevemente agli altri due notai oggetto del nostro sondaggio.

Nel compiere il lavoro di rilevamento abbiamo esaminato prima i protocolli di Perrino il quale, avendo rogato ad un secolo di distanza da Baccaro, ci sembrava potesse offrire le maggiori opportunità di confronto; solo in un secondo momento abbiamo allargato la ricerca anche ad Arrisi, per cui nell'esposizione dei dati rilevati parleremo prima e più ampiamente di Perrino.

La sua scheda è costituita da 21 protocolli, alcuni comprendenti più anni, altri gli atti di un solo anno; si sono presi in esame gli atti rogati negli anni 1695-98, 1701-02, 1707-08, 1719-20 e 1729-30, per un totale di poco più di 400, che comprendono anche testamenti e capitoli matrimoniali, in questo caso non rilegati in volumi a parte.

La prima cosa che si nota è che l'attività di questo notaio è molto ridotta: roga al massimo una cinquantina di atti all'anno, un terzo rispetto al suo collega Baccaro.

Le caratteristiche generali dei protocolli sono analoghe a quelle già notate in Baccaro, tranne per l'uso della lingua latina che sempre più spesso è sostituita dal volgare, «pro meliori intelligentia facti».

Quanto alla tipologia degli atti rilevati, si nota una considerevole diminuzione della varietà: compaiono infatti solo una trentina di tipi, i più comuni, ma non pensiamo che ciò sia da mettere in relazione con la scarsa attività di Perrino, ma piuttosto con una generale diminuzione delle competenze specifiche del notaio in genere, oppure con una stasi delle attività economiche.

A tale proposito apriamo una piccola parentesi: a titolo puramente indicativo siamo andati a controllare quanto producevano altri due notai che rogavano a Brindisi nello stesso periodo di Perrino e a prima vista abbiamo notato che, prendendo un anno a caso, sia la mole di lavoro che la tipologia degli atti erano più o meno le stesse.

Tornando a Perrino, anche dall'esame dei suoi protocolli la compravendita risulta essere l'atto più frequente, nelle stesse proporzioni che in Baccaro, e cioè di circa un terzo rispetto al totale.

Elemento degno di nota è la presenza massiccia, proporzionalmente superiore rispetto a Baccaro, di atti costitutivi di censo, che Perrino chiama tutti col nome di *census*, e di affrancazione. Non mancano donazioni, concessioni enfiteutiche, cessioni a vario titolo e atti contenenti dichiarazioni (*declaratio* in Baccaro, *attestatus* per Perrino). Scompaiono invece totalmente alcuni tipi di atto che pure in Baccaro si erano rilevati con notevole frequenza come la *venditio per tubbitam* (vendita all'asta), la *datio in solutum* e l'*indemnitas*.

Non c'è traccia poi come già accennato, di *constitutio quarti*, di *claustratio*, di *locatio personae* ed è singolare l'assenza anche della normale *locatio* di un bene immobile.

Persiste invece la presenza del mundualdo quale tutore della donna, rilevata almeno fino al 1730.

Due soli tipi di atto non erano stati precedentemente rilevati: la *protesta*, ovvero atto protestativo, e la *procuratio*.

Per concludere il discorso sul sondaggio effettuato, poche parole sul notaio Arrisi: della sua scheda di 25 protocolli se ne sono esaminati sei, riferentisi agli anni 1670, 1676, 1681, 1685, 1690 e 1694. Si sono rilevati 755 atti, tra cui anche testamenti e capitoli matrimoniali.

Per quanto riguarda le caratteristiche generali dei protocolli valgono per Arrisi le stesse osservazioni fatte prima per Perrino; segnaliamo soltanto la presenza, in alcuni volumi, di indici alfabetici degli atti rogati.

La mole di lavoro annuale è invece senz'altro assimilabile a quella di Baccaro, così come la varietà e la tipologia degli atti. Notiamo una minore percentuale di atti di compravendita e, di contro, una maggiore presenza di atti costitutivi di censo rispetto ad entrambi gli altri notai.

Compaiono, con effetti giuridici sostanzialmente identici ma con nome e formule dispositive diversi, le *claustrationes* riscontrate in Baccaro, qui chiamate *absolutiones et quietationes* in quanto le consorelle del monastero «*absolvunt et quietant*» i genitori della novizia per la dote spirituale versata.

Anche la *constitutio quarti*, che a prima vista ci era sembrata scom-

parsa, in realtà sopravvive ma in forma semplificata ed inserita nei capitoli matrimoniali dei cittadini «iure longobardorum viventes».

Segnaliamo, infine, la presenza di due atti di *manumissio* con cui si «manomettono» e liberano da ogni vincolo di servitù due «ancillae».

Completato il sondaggio sulla tipologia degli atti nei modi descritti e rilevata la presenza nei protocolli esaminati di atti della stessa natura, abbiamo proseguito l'indagine orientandola sulla struttura di quelle tipologie che compaiono più frequentemente, al fine di verificare l'esistenza di possibili differenze.

Abbiamo dunque analizzato la struttura di alcuni atti di compravendita, costituzioni e affrancazioni di censo, donazioni e testamenti rogate da Baccaro, Arrisi e Perrino in momenti diversi della loro attività, e li abbiamo confrontati. In generale si è rilevato che la struttura degli atti, indipendentemente dal tipo, rispecchia la schematizzazione tradizionale, e che lo stesso notaio difficilmente cambia tale partizione, anche a distanza di dieci anni.

Si distingue chiaramente il protocollo con la data cronica composta dal giorno, mese, anno e indizione, e quella topica.

Nel testo si individuano facilmente le varie partizioni e cioè *narratio*, *dispositio* e *sanctio*.

Una differenza che si è notata fra i vari notai esaminati riguarda la posizione della *notitia testium*, che si può trovare sia all'inizio che alla fine del testo.

La struttura del testamento, invece, presenta nel testo anche l'«aren-ga» o «preambolo», in cui sono espresse le considerazioni sulla fragilità e caducità della natura umana, e la *commendatio* in cui è presente la preghiera d'intercessione per tutti gli errori commessi.

L'occhiello, quando c'è, può trovarsi sia sulla sinistra che al centro, prima dell'inizio dell'atto, e riporta o l'indicazione del tipo di atto o i nomi dei contraenti o entrambi.

L'indagine fin qui descritta era partita come lavoro preliminare alla programmazione di un progetto di schedatura per atto dei nostri protocolli notarili mediante l'ausilio delle tecniche informatiche (in vista anche del prossimo acquisto di computer da parte di questo Istituto).

Da questa esperienza scaturiscono alcune brevi considerazioni in ordine alla possibilità di estensione della scheda SNA alla nostra realtà e alla programmazione del lavoro di schedatura.

La compilazione a campione di alcune schede SNA nella maggior parte dei casi non ha comportato difficoltà di rilievo, tranne che per quei casi già citati in cui non si può rilevare una parte dispositiva in

quanto non c'è l'espressione di una volontà; a nostro avviso le schede, così come sono organizzate, non permettono una corretta rilevazione di questo tipo di atti.

In numerosissimi casi poi di *declarationes*, in cui la parte dispositiva può essere identificata, con qualche forzatura, con le parole «*declaravit et attestavit*», risulta invece difficile l'inserimento di altri dati rilevabili dal testo delle stesse dichiarazioni. Per esempio, in una *declaratio* un frate afferma di avere raccolto, in presenza di testimoni, le ultime volontà di una donna che diceva di voler lasciare in eredità la sua casa al padre. In questo caso siamo stati incerti, innanzitutto, se considerare come espressione di volontà l'atto della donna di disporre dei suoi beni oppure l'atto del frate di testimoniare le sue ultime volontà. Così, nella rilevazione degli antroponomi, se a proposito del ruolo nell'atto consideriamo il frate come «parte», non sappiamo come definire la donna e viceversa.

Lasciamo da parte comunque queste osservazioni troppo tecniche (e forse un po' presuntuose, data la nostra inesperienza) per fare un'ultima considerazione.

Dopo l'esperienza del sondaggio ci siamo convinte che non è proponibile un programma di schedatura per atto, con la SNA o con qualsiasi altro tipo di scheda altrettanto analitica, se non ci si orienta su obiettivi ben precisi e limitati, che richiedano tempi di rilevazione non troppo lunghi, a meno che non si possa fare affidamento su un adeguato numero di rilevatori, così come si è verificato per l'esperienza siciliana.

Meglio una goccia, ma domani, piuttosto che attendere due generazioni per avere un mare intero! Anche perché è poco gratificante lavorare sapendo che i risultati si vedranno non prima dell'età pensionabile, sebbene di questi tempi ormai si allontanano sempre di più.

Tipologia di atti notarili rogati a Brindisii

	BACCARO	ARRISI	PERRINO	NOTE
ACCESSUS (*)	—	2	—	* (Ispezione)
AFFITTATIO et ARRENDATIO	1	—	—	
AFFRANCATIO CENSUS (o RETRO VENDITIO)	64	99	30	
ANNOTATIO (*)	1	—	—	* (Annotatio recolligentium: nota del grano raccolto)
APPROBATIO (o ASSENSUS)	2	—	—	
ASSICURATIO EVICTIONIS	1	—	—	
ASSIGNATIO	17	8	2	
ATTESTATUS SEU PROTESTA	—	1	2	
AUTENTICA	1	1	—	
CAPTIO POSSESSIONIS (*)	—	1	—	* (Captio possessionis beneficii)
CASSATIO TESTAMENTI	1	—	—	
CESSIO	85	36	13	
CLAUSTRATIO	15	—	—	
CODICILLUM	—	1	3	
COMPROMISSUM	1	—	—	
CONCESSIO	18	16	4	
CONCESSIO IN EMPHYTEUSIM	52	35	14	
CONFESSIO	2	—	—	
CONFESSIO RECEPTIONI DOTIUM (o BONORUM o PECUNIE DOTALIUM)	29	5	4	
CONSIGNATIO	7	—	—	
CONSTITUTIO BENEFICII (o FUNDATIO)	2	2	—	
CONSTITUTIO QUARTI	14	—	—	
CONVENTIO	17	11	—	
DATIO AD INVICEM	1	—	—	
DATIO IN SOLUTUM	42	4	—	
DECLARATIO	33	8	29	
DEVOLUTIO	1	—	—	
DISSOBLIGATIO	1	—	—	
DIVISIO	9	3	2	
DONATIO	136	73	58	
EMANCIPATIO	7	4	1	
EXCULPATIO	—	1	1	
FIDEIUSSIO	7	—	—	
INDEMNITAS	24	1	—	
INVENTARIUM	10	1	1	
IURAMENTUM	1	—	—	
LOCATIO	14	2	—	
LOCATIO PERSONAE (o SERVITORUM)	12	—	—	
MANUMISSIO	—	2	—	
MONACATIO (*)	1	—	—	* (Verbale della cerimonia di monacazione di un frate)

	BACCARO	ARRISI	PERRINO	NOTE
NAULUM	2	—	—	
NOMINATIO CAPPELLANI (o PRESENTATIO)	3	14	3	
OBLIGATIO (PROMISSIO)	20	12	4	
PERMUTATIO	35	3	3	
PROCURATIO	—	5	2	
QUIETATIO	97	31	4	
RATIFICATIO	25	8	7	
RECEPTIO	2	—	—	
RECONCESSIO	2	—	—	
RELAXATIO	9	—	—	
REMISSIO QUEREIAE	6	—	—	
RENUNCIATIO	7	4	1	
RESTITUTIO BONORUM				
DOTALIUM	3	—	—	
RETROVENDITIO	20	9	3	
REVOCATIO DONATIONIS	2	1	—	
SOCIETAS	1	—	—	
SOLUTIO (o ABSOLUTIO)	10	3 (*)	—	* ABSOLUTIO et QUIETATIO
SUBAFFICTUS	—	1	—	
SUBHASTATIO	4	—	—	
SUBMISSIO CENSUS (CENSUS o EMPITIO ANN. INTROIT.)	114	109	66	
TRANSACTIO	17	2	—	
VENDITIO (EMPITIO)	439	153	120	
VENDITIO PER TUBBITTAM	36	2	2	
CAPITOLI MATRIMONIALI	—	30	8	
TESTAMENTI	—	38	43	

Criteria di datazione e stili cronologici in uso nel Cinquecento fra i notai dell'area leccese

di Giuseppe Barletta

La consapevolezza di offrire agli studiosi interessanti, utili ed immediati elementi di ragguaglio ha consigliato di esaminare una tematica singolare, inerente agli usi cronologici invalsi fra i più antichi notai che esercitarono l'attività professionale nel territorio ricadente nell'attuale provincia di Lecce e di cui si sono tramandate sino ad oggi raccolte sistematiche di istrumenti, riferite al sedicesimo secolo.

È noto, infatti, che non solo l'esatta datazione dei documenti medioevali, bensì pure quella delle scritture della prima età moderna costituiscono uno degli aspetti maggiormente delicati da affrontare al momento di curare l'edizione critica di tali fonti. Ciò, in conseguenza del ricorso assai frequente a stili cronologici differenti nell'ambito dell'era cristiana, magari in una stessa area geografica, ovvero in aree tra loro limitrofe, e delle correlate inevitabili ripercussioni sul giorno e sul mese di decorrenza del nuovo anno ¹, da tenere sempre chiaramente presenti al momento di rapportare i dati al calendario corrente, se e quando da questo difformi.

Il regno di Napoli non sfuggì certo alla ricordata caratteristica ed i protocolli notarili salentini del Cinquecento presenti nell'Archivio di Stato di Lecce ne offrono agevole conferma. L'uso di datazioni differenziate proseguì anche all'inizio del secolo diciassettesimo, fuorviando, talora, qualche ricercatore poco accorto ed inducendolo ad incorrere in errori persino madornali, ai quali una puntuale conoscenza del problema avrebbe sicuramente consentito di ovviare.

¹ Al solo fine di avere un'idea non informale degli stili cronologici maggiormente ricorrenti nella penisola italiana ed altrove, cfr. C. PAOLI, *Diplomatica. Nuova edizione aggiornata da G.C. Bascapè*, Firenze 1942, (rist. anast. Firenze 1969); A. PRATESI, *Elementi di diplomatica generale*, Bari s.d.; ID., *Genesi e forme del documento medioevale*, Roma 1979; F. VALENTI, *Il documento medioevale. Nozioni di diplomatica generale e di cronologia*, Modena 1970.

Ai fini della redazione del presente contributo ed in ordine all'approfondimento della questione enunciata in apertura, l'indagine è stata comunque circoscritta alle raccolte notarili cinquecentesche sia per ovvie ragioni di brevità sia perché i difformi criteri adottati cessarono di lì a breve termine, in forza del perentorio disposto della prammatica regia promulgata in Napoli da Filippo III il 27 febbraio 1612. Intento precipuo del sovrano fu quello di impedire che si continuassero a perpetrare gravi abusi di natura fiscale, specie in danno delle piccole università del regno.

L'obbligo generale per i pubblici ufficiali e quanti altri di far decorrenze tassativamente il computo di ciascun anno dal 1° gennaio su tutto il territorio dello Stato è inserito nel capitolo avente ad oggetto: *De commissariis et exequentoribus. Titulus XLV.* della prammatica settima di cui costituisce il punto quattordici².

Incentrando ora l'attenzione sull'argomento proposto, va subito chiarito che sono quindici le piazze dell'odierna provincia di Lecce in relazione alle quali si sono conservate serie di rogiti del Cinquecento e, precisamente: Campi, Casarano, Copertino, Galatina, Galatone, Gallipoli, Lecce, Leverano, Montesardo, Nardò, Salice, S. Cesario, Specchia Preti, Torrepaduli, Tricase.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, i dati saranno presentati discorsivamente per singole piazze, in ordine alfabetico. Si ometteranno espliciti riferimenti all'indizione in quanto, per la medesima, è stato riscontrato con regolarità il ricorso all'uso greco o bizantino, con l'aggiornamento costante al 1° settembre, salvo che in un caso.

Non sicuramente accertabile risulta lo stile di datazione adottato dal primo notaio di Campi, Andrea Perrone, del quale il solo volume di scritture comprende due protocolli, inerenti agli anni 1566 e 1567: nel frontespizio, infatti, egli tace in proposito e, d'altro canto, è impossibile

² Il testo integrale è il seguente: «... Ed essendosi per esperienza veduta la confusione, che nasce dalla varietà, che s'usa in questo Regno, nel computare il principio dell'anno, poiché alcuni usano di computarlo al dì della Santissima Natività di Nostro Signore Gesù Cristo; altri dal primo giorno di Gennaio; altri dal dì 25. di Marzo della Santissima Incarnazione; ed altri dal primo di Settembre, per indizione. Volendo Noi rimediare a detto disordine, ed a molti errori, che da questo nascono, e particolarmente in danno delle povere Università del predetto Regno ne' loro conti, che tengono co' Percettori, e Ministri pecuniarj, ne' quali si computa per indizione, vengono a far diversi errori; trattandosi i loro negozj per lo più da persone semplici, ed idiote, e per renderci conforme ancora all'uso comune della maggior parte della Cristianità, comandiamo, che dal primo di gennajo prossimo passato in avanti si debbano computare per tutto il presente Regno gli anni, tanto ne' conti de' Ministri pecuniarj, e quali si voglia altra persona; quanto ne' contratti, e quali si vogliano atti di Tribunali, che da qua in avanti si faranno dal primo di Gennajo *tantum*, e non d'altra maniera, sotto pena à contravvegnenti di ducati mille» (cfr. *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones regni neapolitani*, II, Neapoli MDCCLXXII, p. 420).

far scaturire deduzioni, ancorché implicite, attraverso gli estremi cronologici iniziali e finali degli atti da lui rogati, che consentono — semmai — di circoscrivere le ipotesi all'uso di uno dei due stili, della Natività oppure della Circoncisione (o moderno) ³.

Allo stile moderno, con assoluta certezza, fece ricorso nei propri rogiti il notaio Gregorio Manesi, anch'egli di Campi, poiché iniziò il computo degli anni dal 1° gennaio, mentre nulla in ordine al tema in argomento consente di evincere, analogamente al caso del Perrone, il solo volumetto disponibile, appartenuto all'ultimo pubblico ufficiale che fu attivo nella cittadina a cavallo fra Cinquecento e Seicento, Antonio Mattei, comprendente protocolli relativi a più anni — dal 1599 al 1618 —, a dimostrazione del fatto che egli esercitò una scarsa attività professionale, rogando un contenutissimo numero di istrumenti.

In uno di essi, invero, datato al 28 agosto 1617 (quando, peraltro, erano già da circa un quinquennio vigenti le disposizioni normative di cui alla menzionata prammatica del 1612), si legge testualmente: «Anno a Nativitate Domini» ⁴, formula che il notaio, in precedenza verosimilmente abituato al computo secondo lo stile della Natività, avrebbe potuto continuare a riportare in maniera, tuttavia, ormai ininfluente.

Nessuna particolarità cronologica rispetto al criterio attuale presentano i protocolli del notaio Luigi De Magistris di Casarano, l'unico di quel centro del quale si siano conservate raccolte cinquecentesche.

Perfettamente coincidente con la scansione dell'anno indizionale, è il solo protocollo del notaio di Copertino Bernardino Bove, con rogiti tutti compresi fra il settembre 1552 e l'agosto 1553, sebbene lo stesso — nell'aggiornamento del millesimo — potrebbe avere adottato o lo stile della Natività o quello moderno ⁵. Pertanto, anche in tale circostanza, vale la considerazione in precedenza formulata discorrendo delle scritture di Andrea Perrone.

Lo stile moderno fu seguito inequivocabilmente dai due restanti notai che furono attivi nella medesima località salentina durante il XVI secolo, vale a dire Antonio e Donato Russo, i quali rogarono — nell'ordine — dal 1559 al 1594 e dal 1598 al 1629.

³ Il primo protocollo, infatti, comprende atti dall'11 gennaio al 12 dicembre 1566 ed il secondo dal 9 gennaio al 20 dicembre 1567.

⁴ Il rogito ha per oggetto: «Procura in persona di D. Ioanne Iacobo Passeri di Molfetta», conferita dal reverendo don Matteo Maci e da Giovanni Xavino e Donato Caretto, nelle loro rispettive qualità di rettore e priori della confraternita intitolata alla Ss. Trinità eretta in Campi.

⁵ Nel frontespizio viene omissa il riferimento allo stile adottato nella datazione che, d'altro canto, non è dato evincere — sia pure in maniera induttiva — a causa della mancanza di istrumenti compresi fra le date del 25 e del 31 dicembre.

Il primo notaio della presente rassegna il quale sicuramente ricorse allo stile di datazione della Natività fu il galatinese Raimondo Scalfò. I protocolli a lui appartenuti abbracciano un arco temporale compreso fra il 1543 ed il 1558, ma il richiamato elemento è stato desunto dal protocollo del 1553, che si apre con la registrazione di un atto del 28 dicembre datato già al medesimo anno, che continua ad identificare pure le scritture successive al 1° gennaio.

L'unico volume del secondo ed ultimo notaio cinquecentesco di Galatina, Carlo Castrignanò, contiene elementi insufficienti a chiarire se si uniformò o meno alle scelte del proprio collega del luogo ⁶, così come fece il notaio di Galatone Giovanni Battista De Martinis, il quale adottò lo stile della Natività, con l'aggiornamento del millesimo decorrente dalla data del 25 dicembre. Mette conto rilevare che i protocolli di quest'ultimo registrano atti dal 1° settembre al 31 agosto.

Stile della Natività e stile della Circoncisione si alternano in quattro notai del Cinquecento della piazza di Gallipoli, i soli per cui sia stato possibile effettuare simile riscontro ⁷: Bartolomeo Prisco, Annibale Vernaleone ⁸ e Giovampietro De Mitri ⁹, infatti, computarono l'anno dalla data della Circoncisione di Gesù Cristo, mentre Francesco Antonio Pane ¹⁰ scrisse nell'intitolazione del suo protocollo più antico che si sarebbe riferito alla data della Natività del Signore, come in effetti avvenne.

Rimane sconosciuto l'orientamento di un quinto pubblico ufficiale gallipolitano, Luigi Giovanni Pane, a causa di lacune del protocollo analoghe a quelle in precedenza riferite ed a proposito del quale l'unico elemento acclarato è che avrebbe potuto adottare o lo stile della Natività o quello moderno ¹¹. Ininfluente, invece, è stato l'aver constatato che nel 1627 l'ultimo notaio del luogo, già attivo nel Cinquecento, Vito Sta-

⁶ Comprende protocolli dal 1591 al 1596. Anche in questo caso, per gli stessi motivi espressi nella nota precedente, risulta possibile soltanto circoscrivere il criterio usato ad uno dei seguenti: della Natività o della Circoncisione (moderno).

⁷ In totale furono sei coloro i quali esercitarono tale professione nel centro jonico durante il XVI secolo.

⁸ Sebbene la serie di protocolli a lui appartenuti decorra dal 1577, quanto sarà evidenziato si è potuto accertare dalla raccolta di rogiti dell'anno 1578.

⁹ Per quest'ultimo lo stile di datazione è stato rilevato dal secondo protocollo (del 1591-1592) e non già dal primo, che risale al 1588.

Analogamente ad altri notai, pure il De Mitri intese dare vita a protocolli secondo i termini cronologici e la durata dell'anno indizionale computato con il sistema greco o bizantino (1° settembre - 31 agosto).

¹⁰ Anch'egli formò raccolte con rogiti dal 1° settembre al 31 agosto degli anni seguenti.

¹¹ I protocolli ad esso appartenuti mancano di atti rogati fra il 25 ed il 31 dicembre, per cui rimane in dubbio se il Frascario fece suo lo stile della Natività o quello della Circoncisione.

merra, fece decorrere la datazione dal 1° gennaio, in quanto — come è noto — a tale data vigeva già da tre lustri la relativa prammatica ¹².

Incentrata l'attenzione sulla piazza di Lecce il discorso è reso assai semplificato dal fatto che i notai del capoluogo del sedicesimo secolo Giambattista Filippelli, Lucrezio Perrone, Antonio Miniotti, Cesare Pandolfo, Francesco Antonio Palma, Paolo Marra, Colella Perrone, Paolo Schipa, Giovanni Tommaso Santoro, Giovanni Giacomo Filippelli, Giacomo Consiglio e Lupo De Luca datarono i rispettivi rogiti «secundum cursus civitatis Liti», decorrente dal 1° settembre e, quindi, in perfetta coincidenza con l'aggiornamento dell'indizione ¹³.

Un discorso a sé va fatto a proposito del notaio Ortensio Infantino, il solo del capoluogo attraverso le cui raccolte non si sia potuto evincere il criterio di datazione adottato. Nel protocollo del 1591, infatti, peraltro privo di frontespizio, la serie di atti è aperta da un istrumento del 29 marzo ed è chiusa da uno del 30 agosto. Sembrerebbe, pertanto, ipotizzabile il riferimento al corso di Lecce, ma la ricerca, estesa agli anni successivi, induce ad essere quanto mai cauti in merito. Nel volume del 1609, più completo di altri, nonostante una esplicita menzione del detto computo, millesimo ed indizione (il che è stranissimo) restano invariati con il 1° settembre. Mancano, inoltre, atti dal 25 al 31 dicembre e non è da escludere, nella pratica, né l'uso dello stile della Natività né di quello moderno o della Circoncisione.

Per quanto concerne la piazza di Leverano nulla di certo può riferirsi circa il notaio Ottavio Frascario ¹⁴, laddove per il suo collega Francesco Severino, il quale aggiornò il millesimo con il 1° gennaio nel protocollo del 1606, è verosimile ipotizzare che già sul finire del Cinquecento egli fece ricorso allo stile moderno ¹⁵.

¹² Si è trascritto il testo completo inerente a tale disposizione *sub* nota 2.

¹³ Alla luce di quanto testè riferito, appare evidente che il *cursus civitatis Liti* in altro non consisteva che in una puntuale e rigorosa applicazione dell'anno indizionale greco o bizantino. Ciò è di notevole rilevanza e va opportunamente rimarcato, in quanto dimostra che ancora in pieno Cinquecento il richiamo all'indizione conservava integro, in Lecce, il suo intrinseco, originario significato. Il fatto contrasta con gli elementi di carattere generale emersi dallo studio sugli usi cronologici degli antichi notai di area leccese di cui queste pagine offrono, si spera, una esauriente sintesi.

È ovvio che pure le magistrature e tutti gli altri uffici pubblici del centro salentino rispettarono, a loro volta, il corso di Lecce nel datare i provvedimenti, le certificazioni etc. di propria pertinenza. Dei dodici notai di Lecce citati nel testo vengono di seguito annotati gli estremi cronologici da cui decorrono le rispettive serie di protocolli: G. Filippelli, 1554; Perrone, 1563; Miniotti, 1563; Pandolfo, 1567; Palma, 1573; Marra, 1578; Perrone, 1584; Schipa, 1586; Santoro, 1586; G.G. Filippelli, 1592; Consiglio, 1593; De Luca, 1596.

¹⁴ Cfr. nota 11.

¹⁵ L'attività professionale del Severino iniziò a decorrere, appunto, dall'anno 1599, ma solo dal protocollo di dieci anni più tardi si sono potuti evincere i dati che interessano ai fini di questo capitolo.

Diversa è la considerazione inerente al notaio di Montesardo Antonio Romano, i cui protocolli iniziano con scritture posteriori al 25 dicembre ed anteriori al 1° gennaio: da ciò, in maniera indiretta ma inconfutabile, si evince l'adozione dello stile della Natività, nonostante la generica dizione di «anno Domini» che si legge sul frontespizio delle sue tre raccolte pervenute ¹⁶.

Fra i sei notai neretini che furono attivi durante il sedicesimo secolo, i primi tre (Francesco Fontò, Cornelio Tollemeto e Giovanni Francesco Nociglia) preferirono lo stile della Natività, secondo quanto è stato possibile evincere per il Fontò ed il Tollemeto dai rispettivi protocolli del 1569 ¹⁷ e per Nociglia ¹⁸ dalla registrazione vergata nelle intitolazioni delle sue raccolte di scritture.

Lo stile dalla Circoncisione venne prescelto da Pietro Torricchio ¹⁹; mancano, invece, sufficienti elementi di riscontro a proposito del notaio Donato Maria Biscozzo ²⁰. Allo stile della Natività, infine, si richiamò Santoro Tollemeto, a valutare almeno da quanto egli annotò in apertura dei propri protocolli ²¹.

Il fenomeno della reciproca emulazione probabilmente influenzò i notai che operarono durante il Cinquecento nella piazza di Salice, giacché tutti aggiornarono gli anni con decorrenza dal 1° gennaio e, pertanto, in perfetta coincidenza con il criterio attuale. Invero, per Giovanni Lelio Capocelli il riscontro non si è potuto effettuare che sul protocollo del 1601 ²², ma, comunque, è inverosimile ipotizzare un improvviso cambiamento del criterio di datazione da parte di quegli. Relativamente ai notai Vittorio Grassi ed Angelo Doria ²³ il dato è stato acclarato, nell'ordine, nei protocolli del 1564 e del 1591.

¹⁶ Il più antico è del 1583. È il caso di porre in risalto una singolare particolarità che riguarda la piazza di Montesardo e quella di Torrepaduli: sebbene siano due delle quindici per cui esistono raccolte notarili cinquecentesche, esse sono anche le sole a presentare un vuoto nelle raccolte per circa due secoli successivi.

¹⁷ Tale anno identifica la prima raccolta del Tollemeto. Il Fontò, invece, già rogava nel 1577.

¹⁸ L'inizio della sua lunga opera professionale, protrattasi per ben quarantanove anni, è fissato al 1575.

¹⁹ Esercì a decorrere dall'anno 1577, ma l'uso cronologico prescelto è stato evinto dal protocollo del 1583.

²⁰ L'unica raccolta da lui prodotta, tramandatasi sino ad oggi, è del 1579 e presenta, peraltro, molte lacune.

²¹ Quantunque fosse attivo nel 1585, né in quell'anno né in nessuno dei successivi, anteriormente al 1612, stipulò istrumenti durante la settimana compresa fra il 25 ed il 31 dicembre.

²² Infatti, nei numerosi protocolli precedenti, dal 1562 in seguito, manca ogni utile elemento a riguardo.

²³ Per quanto concerne il Grassi, il 1564 rappresenta l'anno più antico; relativamente al Doria, invece, la prima sua raccolta è inerente a rogiti stipulati nel 1566.

La presente rassegna si conclude con il commento dei criteri cronologici — peraltro non uniformi — adottati nelle ultime quattro piazze dell'attuale provincia di Lecce per ciascuna delle quali è attestata la presenza di un notaio che fu attivo nel Cinquecento.

La vicinanza con il capoluogo salentino del centro in cui egli rogò rappresentò certo la causa che indusse il notaio Donato Romano, di S. Cesario, ad avvalersi del computo degli anni secondo il già esposto «*cursus civitatis Liti*» aggiornando così al millesimo in coincidenza con l'indizione e, quindi, il 1° settembre ²⁴.

Allo stile della Natività si riferì il notaio di Specchia Preti Pietro Orlando ²⁵ e, forse, il notaio Stefano da Capo di Torrepaduli ²⁶, il quale, nel frontespizio, annotò la frase «anno a Nativitate», quantunque, per quest'ultimo, manchino ulteriori elementi di conferma nell'unico suo volume conservatosi sino ad oggi, del 1574.

Da ultimo, nessun elemento di difformità rispetto al computo odierno è stato registrato nei protocolli appartenuti al notaio Lucio Micetti di Tricase ²⁷, sebbene le sue raccolte seguano la scansione dell'anno secondo lo stile dell'indizione greca o bizantina, con istrumenti da settembre ad agosto.

A conclusione del presente breve *excusus*, sintetizzando gli elementi sopra esposti, si può asserire che, dei quarantaquattro notai passati in rassegna, i dodici di Lecce ed un altro il quale rogò in un centro vicino al capoluogo si riferirono al corso *civitatis Liti*, consistente — come riferito — in una puntuale applicazione dell'indizione greca o bizantina ai fini dell'aggiornamento del millesimo; otto, invece, prescelsero lo stile della Natività, dodici il computo moderno.

Per sette notai, infine, nessuna tesi incontrovertibile è stato dato formulare, bensì solo ipotesi, circoscrivibili a due, circa il ricorso, cioè, o al computo in base allo stile della Natività o a quello della Circoncisione.

²⁴ Fu, questi, un professionista che non riscosse larghi consensi nella piazza ove esercitò, dal momento che i suoi complessivi dieci protocolli — decorrenti dal 1578 — sono compresi in soli tre volumi. La spiegazione più verosimile al riguardo potrebbe essere proprio la riferita prossimità di S. Cesario alla città di Lecce.

²⁵ Nelle sue raccolte, a cominciare da quella del 1585, il millesimo viene, infatti, costantemente aggiornato alla data del 25 dicembre.

²⁶ Circa la mancata conservazione di protocolli di questa piazza per quasi due secoli successivi v. anche la nota 16.

²⁷ Esercitò nella cittadina sin dal 1583.

I de Vincentiis: una famiglia di notai in Taranto

di M. Teresa Andriani

Con questo mio intervento voglio riferire sui notai di una stessa famiglia che rogarono in Taranto dal XVII al XIX secolo.

Vediamo da vicino come questi notai siano stati protagonisti dell'attività notarile nella città bimare per oltre duecento anni, con una continuità di lavoro che ci ha spinti, appunto, ad indagare sulle loro vicende e sui loro rapporti di parentela attraverso gli atti da essi rogati. Questi operatori rivivono con la loro professione i momenti più significativi della vita civile, sociale ed economica della città di Taranto.

Il primo notaio di cui si conserva la scheda, comprensiva di 42 volumi, è de Vincentiis Cataldo Antonio che roga per un arco di tempo che va dal 1674 al 1725. È notaio in Taranto con autorizzazione a rogare «per totum hoc Siciliae citra pharum regnum». Dopo Cataldo Antonio entra in attività il figlio Nicola che roga negli anni 1720-1757, già giudice ai contratti nello studio paterno con la qualifica di «publicus notarius civitatis Tarenti». Negli anni 1700-1742 emerge la figura di de Vincentiis Vito la cui scheda, poderosa per consistenza, comprende la stipula dei più importanti atti o istrumenti relativi alla città di Taranto. Egli è «notarius de Tarento regia per totum hoc citerioris Siciliae regnum auctoritate». Nel 1710 è nominato notaio apostolico e perciò di lui conserviamo anche, oltre l'intera scheda, un volume per gli anni 1710-1740 di istrumenti rogati in favore di ecclesiastici o chiese ed altre istituzioni religiose di Taranto. Vito sposa donna Aurelia di Roma, ha per figlio il chierico Antonio e muore tra il 6 agosto 1742, data dell'ultimo atto da lui rogato, e il 16 maggio 1743, data in cui i suoi protocolli sono già in conservazione presso il notaio de Vincentiis Domenico Antonio ¹.

¹ Estratto dal protocollo n. 1468 dell'anno 1742 del notaio de Vincentiis Vito (anni di attività 1700-1742).

Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI TARANTO [d'ora in poi ASTA], *Atti Notarili, Taranto, not. de Vincentiis Vito, 1742*, prot. 1468.

Quest'ultimo notaio, cioè Domenico Antonio da me indicato come *senior* per distinguerlo da un omonimo discendente che chiamerò *junior*, si affaccia alla scena negli anni 1738 e continua a rogare in Taranto fino al 1755. Sposa donna Elena Fago ed ha per figli Tommaso (notaio negli anni 1759-1774), Giuseppe Nicola (notaio negli anni 1774-1825) ed il reverendo Francesco Antonio. De Vincentiis Domenico Antonio dà inizio ad una lunga discendenza di notai che arriva fino al 1897. Egli muore il 15 marzo 1755 e la sua scheda passa in conservazione al notaio de Vincentiis Nicola, già prima ricordato. I notai Tommaso e Giuseppe Nicola proseguono nell'attività professionale paterna rogando fino ai primi decenni dell'ottocento. In particolare Tommaso è notaio fino al 1774. Poiché affetto da «un male alla testa» egli, per l'ultimo anno della sua attività professionale, si serve dal fratello Giuseppe Nicola in qualità di scrivano. Giuseppe Nicola è notaio dal 1774 al 1825. Nasce nel 1743 e inizia a rogare nel 1774 all'età di 31 anni. Muore il 4 settembre 1825 alle ore 17,00, all'età di 82 anni, proprio nel cuore di Taranto, cioè al Largo del Castello dopo 51 anni di attività. Al momento della morte risulta vedovo di Bradamante Greco ². Continuando cronologicamente arriviamo al notaio del Vincentiis Domenico Antonio, figlio di Giuseppe Nicola che chiamiamo *junior* (anni di attività 1798-1859). Domenico Antonio sposa Grazia Maria Colafati di Massafra dove risulta scrivano del notaio Carmine Maria Colafati fino al 1798. Proprio in quest'anno inizia a Taranto la sua attività professionale nello studio sito in strada delle Fogge e in seguito si trasferisce nella strada Maggiore. Muore a Taranto alle ore 15,00 del 27 febbraio 1859 all'età di 87 anni ³. Suo figlio Girolamo prosegue nell'attività notarile ma di quest'ultimo notaio si conservano nell'Archivio di Stato di Taranto solo pochi repertori degli anni 1880-1895, mentre l'intera scheda (anni 1843-1897) è tuttora in conservazione presso l'Archivio notarile distrettuale di Taranto. In verità nell'Archivio di Stato di Taranto si conserva un'altra scheda prodotta da un notaio de Vincentiis, esattamente Vincenzo, che opera nella piazza di Grottaglie negli anni 1842-1850. Questo notaio non appare, però, legato da vincoli di parentela con i notai de Vincentiis del ramo tarantino.

² Estratto dal registro degli atti di morte dello Stato Civile di Taranto anno 1825; numero d'ordine 413, foglio 207.

Cfr. ASTA, *Stato Civile, Taranto*, 1825, n. 413, f. 207.

³ Estratto dal registro degli atti di morte dello Stato Civile di Taranto anno 1859; numero d'ordine 140, foglio 70.

Cfr. *ibid.*, 1859, n. 140, f. 70.

Lo studio comparato delle schede appartenenti a questi notai e l'analisi degli atti dagli stessi stipulati ha consentito, come abbiamo visto, la ricostruzione di una intera famiglia presente nella città per un periodo di tempo molto lungo. Prima di tutto si evidenziano i gradi di parentela fra gli stessi notai ed emerge il fatto che almeno uno dei figli di un notaio ha seguito la professione paterna, ed è già presente, prima ancora dell'inizio della sua attività, alla stipula degli atti da parte del proprio padre, in qualità di giudice ai contratti. Costante è la situazione in cui la scheda notarile di un notaio, quando lo stesso cessa la sua attività professionale, viene conservata da eredi che già a loro volta sono notai. Questi dati che abbiamo rilevato sui notai de Vincentiis sono esplicativi delle consuetudini, se non proprio regole, della intera classe notarile.

Tra le altre notizie sulla vita dei notai, quelle relative al loro domicilio sono utili anche alla ricostruzione topografica della città e dell'antica toponomastica delle strade della stessa.

Da uno sguardo d'insieme sulle otto schede notarili di cui ci stiamo occupando, possiamo concludere di trovarci di fronte ad una grossa dinastia di professionisti molto accreditata nella città; infatti gli atti sono numerosi ed importanti ma soprattutto significativi dell'intera tipologia di contratti del periodo di appartenenza, come la stipula di costituzione di società, in particolar modo nella seconda metà del settecento. Ricordiamo l'ingente mole di atti stipulati dal notaio de Vincentiis Giuseppe Nicola dal 1774 al 1825: lo stesso è chiamato a rogare in tutti i comuni della provincia e la sua clientela comprende anche molta aristocrazia del luogo, come i baroni Ungaro ed il Patrizio di Taranto Gabriele Capitignani.

I notai de Vincentiis, infine, sono stati di volta in volta testimoni nel corso degli anni, e ne hanno dato notizia nei loro protocolli, dei cambiamenti politici del Regno di Napoli, come per esempio il notaio de Vincentiis Giuseppe Nicola che vede nel 1806 la conquista dell'Italia meridionale da parte di Napoleone Bonaparte e il successivo ordinamento del Regno di Napoli sotto Giuseppe Bonaparte; nel protocollo relativo all'anno 1808, poi, è documentato il cambiamento dell'autorità regia nella persona di Gioacchino Murat, mentre nel 1815 si dà notizia del ritorno dei Borboni nel Regno di Napoli, in seguito alla Restaurazione.

Poiché chiaramente quel regime comporta nuove regolamentazioni anche nell'ambito del notariato, soprattutto di queste ultime i notai sono preziosi testimoni: nei protocolli di de Vincentiis Giuseppe Nicola vi è il riferimento alla prammatica reale del 20 marzo 1804 secondo la quale gli originali dei vari atti non dovevano essere più consegnati alle

parti ma dovevano restare al notaio. A partire dal giugno 1804 tutti gli istrumenti, in ossequio alla stessa prammatica, sono scritti su di una colonna al lato destro della carta mentre nella colonna di sinistra compaiono le firme dei contraenti e dello stesso notaio. Un'altra grande innovazione si ha con il decreto promulgato da Gioacchino Murat il 3 gennaio 1809, per cui non si ritiene più necessaria la presenza dei giudici ai contratti. In pratica nei protocolli tale figura continua a comparire per tutto il 1809 ed in parte anche nei primi mesi del 1810, ma poi è abolita del tutto. Lo stesso decreto napoleonico del 1809, infine, regola la registrazione dei singoli atti e non più dell'intero protocollo come nei secoli precedenti. Di tutte queste innovazioni si ha riprova negli atti dei notai dell'epoca.

Specchio della storia personale, locale, politica e giuridica, dunque, risultano le schede notarili analizzate singolarmente, ma ancor più, come nel caso dei notai dei *Vincentiis* di Taranto, prese in esame in modo unitario e comparato.

Il notaio Mauro Oronzo Desanguine di Massafra (1694-1773): cenni biografici

di *Michele Durante*

Nel corso delle operazioni di schedatura da noi condotte anni addietro su alcuni notai del sec. XVIII della piazza di Massafra, già nella provincia di Terra d'Otranto e oggi nella provincia di Taranto, emerse la possibilità di rilevare cospicue notizie sulla loro biografia e sulla loro attività professionale. Accadeva, infatti, con una certa frequenza che essi rogassero atti in cui uno dei soggetti fosse un altro notaio o alcuni suoi familiari. Questo genere di strumenti si è rivelato più che mai utile per la conoscenza di quelle emblematiche figure che furono i notai i cui protocolli costituiscono una delle fonti più consultate e numericamente più consistenti dei nostri Archivi.

Rilevando su schede le indicazioni degli atti nei quali una delle parti era un notaio e raccogliendole poi nei fascicoli personali degli stessi, si veniva a costituire una sorta di banca dati dallo studio dei quali era possibile risalire alle notizie più diverse relative alla vita e all'attività dei notai. Infatti gli elementi di conoscenza ottenuti con questo programma di ricerca hanno permesso non soltanto di risalire ai loro dati anagrafici, al numero, ai nomi ed alle attività svolte dai loro figli, ma anche di conoscere i luoghi ove essi risiedevano con le loro famiglie, la consistenza e l'ubicazione delle loro proprietà, le eventuali cariche che alcuni di essi ricoprivano nei consessi cittadini e, finanche, i santi cui erano devoti, nonché le pratiche religiose con cui erano soliti manifestare queste devozioni.

È facile, dunque, comprendere che i diversi profili ricostruibili con l'ausilio di questi elementi di conoscenza, possono offrire, specie se comparati tra loro, un quadro sul notariato completo e diversificato al tempo stesso in relazione ai luoghi ed ai tempi in cui ciascun notaio si trovò a rogare.

Questo nostro intervento vuole significare quali livelli di approfondimento

dimento possano essere raggiunti nella conoscenza delle vicende personali e professionali di un notaio attraverso lo studio condotto sulle schede prodotte da colleghi della stessa piazza, sia nella stessa epoca che in epoche diverse.

Ci soffermeremo, perciò, intorno alla figura di uno dei notai più rappresentativi del '700 massafrese, Mauro Oronzo Desanguine.

Di notai Desanguine in Massafra se ne contano ben quattro: Giovanni Battista ¹, Mauro Oronzo ², Giovanni Battista ³ e Francesco Saverio ⁴. Tra tutti, però, Mauro Oronzo è quello che svolge più a lungo l'attività professionale rogando ininterrottamente per ben 55 anni, e precisamente dall'anno 1719 al 1773, non soltanto in Massafra ove risiedeva, ma anche a Mottola, Palagiano, Castellaneta, Taranto, Lecce, Torreamare, Montescaglioso, Palagianello e Martina. Un'indagine ⁵ condotta presso l'archivio parrocchiale della chiesa matrice di San Lorenzo Martire (o chiesa «Nuova») di Massafra ha permesso inoltre di conoscere con esattezza le date di nascita ⁶ e di morte ⁷ che risalgono rispettivamente al 15 novembre 1694 e al 2 aprile 1774.

¹ Il notaio Giovanni Battista Desanguine la cui scheda (1694-1720) si conserva presso l'Archivio di Stato di Taranto inizia a rogare in Francavilla nell'anno 1694 ma si trasferisce a Massafra nel 1700.

² Mauro Oronzo De Sanguine roga in Massafra dal 1719 al 1773. La sua scheda composta di 52 protocolli contenenti atti diversi non è completa in quanto non furono mai versati all'Archivio di Stato, forse perché dispersi, i protocolli relativi agli anni 1737 a 1742. Si conserva inoltre un protocollo che raccoglie due «libri» contenenti rogiti stipulati da Desanguine negli anni 1725-1759 in qualità di notaio apostolico.

³ Anche di questo secondo notaio rispondente al nome di Giovanni Battista Desanguine si conserva, presso l'Archivio di Stato di Taranto, la scheda relativa agli anni 1778-1801.

⁴ Dall'esame dei protocolli relativi agli anni 1771-1772 del notaio Mauro Oronzo Desanguine di Massafra, e precisamente da tre note in margine ad alcuni atti, si rileva che negli anni immediatamente successivi alla cessazione dell'attività notarile l'intera sua scheda fu rilevata dal notaio Francesco Saverio Desanguine (certamente suo figlio) che ne divenne il conservatore. Di questo notaio, però, non si conserva alcun protocollo presso l'Archivio di Stato di Taranto.

⁵ L'indagine fu condotta nel febbraio 1982 dai colleghi Domenico Greco e Antonio Giovinazzi i quali curarono anche la trascrizione dei relativi atti di battesimo e di morte (vedi note 6 e 7).

⁶ Nel registro dei battezzati relativo agli anni 1683-1697, tra i nati nell'anno 1694, compare il nome di Mauro Oronzo Desanguine. Alla carta 147r, infatti, si legge: «Mauro Orontio figlio di Oratio di Sanguine, e Madalena Sinisi coniugi, fu battezzato dal Reverendo Don Caetano Magazeno in virtù di restritto del Illustrissimo Signore Vicario Generale e presente il Parroco, e levato dal Sacro fonte per il Signore Domenico Palmieri il dì diciassette di novembre 1694. Nacque li quindici ad hore 10 avanti giorno». Nonostante nel registro di battesimo il cognome del notaio sia riportato come «di Sanguine» invece di Disanguine siamo certi che l'atto si riferisca proprio al notaio di cui ci occupiamo nel presente lavoro. Una conferma in tal senso si è avuta dal riscontro, in uno degli atti notarili rogati in favore di Mauro Oronzo Desanguine, della paternità del notaio che risulta coincidente con quella rilevata nell'atto di battesimo. Infatti, nel protocollo del notaio Cataldo Michele Mastropaolo di Massafra, relativo all'anno 1753, e precisamente nell'atto citato

A parte queste scarse notizie, poco sapremmo del notaio Mauro Oronzo Desanguine se nel corso delle operazioni di schedatura di altri notai, che operarono in Massafra negli anni in cui egli visse ed esercitò la sua attività professionale, non fossero stati rinvenuti atti in cui il notaio Desanguine compariva come soggetto o uno dei soggetti dell'atto stesso.

Entriamo, dunque, nel vivo dell'argomento prendendo le mosse da due atti conservati nel protocollo relativo all'anno 1753 del notaio Cataldo Michele Mastropaolo ⁸, in cui uno dei soggetti è proprio Mauro Oronzo Desanguine. Rimanderemo in nota le citazioni originali relative alla natura giuridica degli atti di cui ci occupiamo per soffermarci in questa sede su alcune notizie in essi contenute.

Il primo luglio dell'anno 1753 Desanguine compare innanzi al notaio Cataldo Michele Mastropaolo ⁹ per regolare una situazione in cui è venuto a trovarsi a seguito della morte di tal Pasquale Piccolo, persona amica e frequentante la sua casa. Questi, infatti, un anno prima del decesso «senza che fosse noto ciò persona alcuna» ¹⁰ aveva depositato la somma di 18 ducati d'argento presso Desanguine il quale, nella occasione, aveva anche rilasciato una ricevuta. Si presenta dunque, la necessità per il notaio di definire con gli eredi dell'amico i termini di questo rapporto economico, nonché di concordarne l'estinzione onde evitare ingiustificate pretese. Con la scrittura, infatti, si precisa che Desanguine «mosso (...) da carità» ¹¹ verso i familiari di Pasquale Piccolo, rendendo loro note l'esistenza e l'esatta consistenza del deposito, s'impegna alla restituzione della somma in suo possesso. Tuttavia la circostanza che

nella successiva nota 9, alla carta 104r, si legge: «... Ed il Magnifico notaio Mauro Oronzio del quondam Oratio Antonio Desanguine ...».

In merito poi all'esatta citazione del cognome v'è da precisare che lo stesso notaio, in tutta la sua produzione scrittoria, adotta la forma «Desanguine» (e non De Sanguine o de Sanguine o di Sanguine). Qualche difformità è possibile, invece, riscontrare in altre fonti coeve o in citazioni di studio e di ricerche, anche a stampa, di epoca recente.

⁷ Nel registro dei morti relativo all'anno 1774 al n° 36 si legge: »Notarius Maurus Orontius Desanguine Maritus Rosae Ferente ambo ex Terra Massafrae in sua domo confessus, Sanctissimo Viatico Refectus, ac Sacri Olei Unctione delibutus, obiit die secunda mensis Aprilis 1774. Cuius Cadaver sepultum fuit in Ecclesia Sancti Augustini, et praecipue in Sepulchro Sanctissimi salvatoris».

⁸ Cataldo Michele Mastropaolo roga ininterrottamente a Massafra per 29 anni e precisamente dal 1750 al 1778.

⁹ ARCHIVIO DI STATO DI TARANTO (d'ora innanzi ASTA), *Atti notarili, Massafra*, notaio Cataldo Michele Mastropaolo, 1753, prot. 3406, cc. 103r-106v, «Receptio, obligatio, indemnitas, quietatio, et alia, inter Magnificum Notarium Maurum Orontium Desanguine, et Vitum Piccolo, ut Intus».

¹⁰ *Ibid.*, c. 104v.

¹¹ *Ibidem.*

l'amico sia morto senza lasciare disposizioni testamentarie né altri beni induce il notaio ad evidenziare agli eredi l'opportunità d'impiegare metà della somma per la celebrazione di novanta messe di suffragio e a supporto di questo suo intendimento cita il parere di «più uomini savj de Padri Missionari»¹² in proposito da lui stesso interpellati. Gli eredi accettano questa soluzione e, ricevendo all'istante 9 ducati, s'impegnano a non esercitare in futuro in suo danno azioni di molestia avanzando ulteriori ed ingiustificate pretese.

Qualche mese più avanti, precisamente il 16 ottobre 1753, Desanguine compare di nuovo innanzi al notaio Mastropaolo¹³ per rilasciare, in esecuzione di un ordine del governatore della Corte baronale, un'attestazione su fatti a lui noti relativi ad alcune vicende familiari di tal Serafina Amati che lo aveva fatto, perciò, appositamente convocare. Desanguine, che da anni dichiara di praticare la casa Amati, anche a motivo della sua professione, racconta che più volte ha visto tal Antonio Broja e Serafina Amati «in tempo d'Inverno assettati tutti e due alla bracieria del fuoco, tantoche più delle volte fra esso istesso (...)se né scandalizzato e ne restò molto maravigliato di tal confidenza frà di loro»¹⁴. Tralasciando i dettagli dell'intricata storia in cui il nostro notaio si trova coinvolto come testimone, che offre, peraltro, una colorita immagine di costume dell'epoca, apprendiamo dalla stessa scrittura che Desanguine non riesce a ricordare alcuni particolari della vicenda giacché, come lui stesso dichiara, egli è sempre «occupato (...) in molti affanni e proprij ed alieni»¹⁵. Affermazione questa che induce a ritenere che tanto la sua vita privata quanto la sua attività professionale dovettero essere parimenti intense.

Indicazioni sulla consistenza patrimoniale di Desanguine sono, invece, desumibili da altre schede notarili. Nel solo anno 1764 il collega massafrese Francesco Nicola Maglio roga quattro atti di compravendita nei quali Desanguine compare come una delle parti. In data 5 febbraio¹⁶, infatti, quest'ultimo unitamente a tale Anna Semeraro, vedova di Donato Angelo Mastropaolo, vende al monastero delle monache di S. Benedetto

¹² *Ibidem.*

¹³ *Ibid.*, cc. 145r-150v, «Attestatio facta per Magnificum Notharium, Maurum Orontium Desanguine, et alios».

¹⁴ *Ibid.*, c. 147r.

¹⁵ *Ibid.*, c. 148r.

¹⁶ ASTA, *Atti Notarili, Massafra*, notaio Francesco Nicola Maglio, 1764, prot. 2439, cc. 70v-73r, «Emptio per Venerabilem Monasterium Montialium Sancti Benedicti a Magnifico Notario Mauro Orontio Desanguine, et a vidua Anna Semeraro».

una proprietà indivisa consistente in due stoppelli di terre sassose, sterpinose ed incolte site in contrada detta S. Sergio e confinanti con i possedimenti della omonima masseria di proprietà dello stesso monastero. Con la terra, franca e libera da ogni peso di censo, al prezzo di 12 ducati d'argento, vengono venduti anche i tredici alberi di olive in essa esistenti dei quali nove risultano essere di proprietà di Desanguine e quattro della vedova. Il ricavato della vendita viene perciò così diviso: 9 ducati al notaio e 30 carlini alla Semeraro.

Il secondo atto rogato il 31 marzo ¹⁷, in qualche modo collegato col terzo, stipulato nello stesso giorno, ha per oggetto l'acquisto di alcune partite di censi enfiteutici da tali Cesare e Orazio Scarano, al prezzo di 24 ducati e mezzo d'argento. Questi censi gravavano su alcune terre site nel territorio di Massafra, in contrada denominata «Lamaduva» o «la Guardiola di Ricciuti», ove risultava ubicata una masseria di proprietà del notaio Desanguine, come si desume dal terzo e successivo atto di acquisto rogato dal notaio Maglio ¹⁸. Con esso Antonio Caprara e sua moglie Grazie Giovinazzo «per li tempi penuriosi, che sono corsi, e corrono, e per la scarsezza de' viveri, e per l'alterazione de' prezzi, e specialmente del pane, e per non trovarsi né meno occasione di poter essi coniugi faticare, per non perir di fame» ¹⁹ si vedono costretti a vendere a Desanguine «il beneficio, o sia miglioria, consistente in alcuni cipponi di vigne, esistenti dentro mezzo stoppello, e passetti nove di terre (...) in contrada detta Lamaduva, seu la guardiola di Ricciuti (...) confini le terre della Masseria» ²⁰ di proprietà dello stesso Desanguine. Nell'atto di precisa altresì che oggetto della vendita è solo la miglioria consistente nei cipponi di vigna essendo già Desanguine entrato nel dominio della terra relativa in virtù del contratto di acquisto dei censi enfiteutici immediatamente prima stipulato.

Ancora povertà e miseria sono all'origine dell'ultimo degli atti di acquisto in favore di Desanguine conservati nel protocollo di Maglio. Con atto del 5 settembre 1764 ²¹, infatti, tale Grazia Scarcia, privata della presenza del marito, detenuto in Taranto da diverso tempo, non

¹⁷ *Ibid.*, cc. 142r-143v, «Emptio censuum Emphiteoticorum per Magnificum Notarium Maurum Orontium Desanguine à Caesare, et Horatio Scarano, Patre, et Filio».

¹⁸ *Ibid.*, cc. 143v-145r, «Emptio per Magnificum Notarium Maurum Orontium Desanguine à coniugibus Leonardo Antonio Capraro et Gratia Giovinazzo».

¹⁹ *Ibid.*, c. 144r.

²⁰ *Ibidem.*

²¹ *Ibid.* cc. 254r-257r, «Emptio per Magnificum Notarium Maurum Orontium Desanguine a Gratia Scarcia, uxore Viti Maraglino et a vidua Antonia Maraglino».

avendo altre possibilità per sfamare i suoi tre figli, è costretta a vendere al notaio le migliori esistenti in fondi da lei e da una sua figlia posseduti, ma sui quali gravano dei censi in favore dello stesso Desanguine. In particolare, al prezzo di 18 ducati e mezzo d'argento, determinato a seguito di una stima appositamente eseguita da esperti, Grazia Scarcia vende

«tre rasole circa di terre con dentro vigne, quasi sterili, seu scerse, come si suol dire, due enzite di olive, uno di pera, ed alcuni piccioli termiti, site in luogo detto la Guardiola di Ricciuti, confini li beni di detto Signor Notaio Desanguine (...) col peso di annui ducati 0 grana 13 e carlini 6 di cenzo all'istesso Signor Notaio Desanguine, Padrone diretto del fondo di dette vigne come pure (...) due altre enzite d'olive ...»²²

site nello stesso luogo, entro le terre dotali di una sua figlia di primo letto tale Angela Maraglino, vedova. Anch'essa, infatti, costretta dalla necessità, interviene nell'atto cedendo al notaio al prezzo di 25 carlini d'argento, «mezzo quarantale circa di terre, con dentro vigne anche quasi scerse, alcuni piccioli termiti ed alcuni di pera»²³ confinante con la proprietà Desanguine. Anche in questo caso si tratta, però, di vendere le migliori giacché sul fondo grava un annuo censo di grana nove dovuto allo stesso notaio «padrone diretto del fondo»²⁴.

Qualche anno più avanti, e precisamente il 7 gennaio 1771, sempre per mano del notaio Maglio²⁵, Desanguine si accorda col procuratore del monastero delle monache di S. Benedetto per un contratto di censo redimibile a motivo di «alcune sue occorrenze, e necessità»²⁶. Egli riceve dalla cassa del monastero un capitale di 140 ducati e s'impegna a versare, come corrispettivo, una rendita annua, gravante su alcuni suoi beni immobili, di 8 ducati e grana 40 di monete di rame, in ragione del 6%. Nell'atto detti suoi beni sono così descritti:

«In contrata detta Furnoli, territorio di questa terra quarantali cinque circa di terre con dentro vigne, ed alcuni alberi di pera, (...) franche, e libere da ogni peso di cenzo.

Dippiù in luogo detto la Palata un quarantale, e mezzo circa di terre con

²² *Ibid.*, cc. 254v.

²³ *Ibidem.*

²⁴ *Ibidem.*

²⁵ ASTA, *Atti Notarili, Masafra, notaio Francesco Nicola Maglio, 1771, prot. 2446, cc. 1v-6v*, «Census redimibilis pro Venerabili Monasterio Sancti Benedicti contra Magnificum Notarium Maurum Orontium Desanguine».

²⁶ *Ibid.*, c. 2v.

dentrovi vigne, ed alcuni alberi di pera, (...) franche, e libere da ogni peso di cenzo.

Item in luogo detto Lamaduva, e precisamente nel luogo detto la Scanzatora stoppelli sei circa di terre, con dentrovi n° sedeci alberi di olive, e più alberi di pera, (...) franche parimenti da ogni peso di cenzo.

Come ancora dentro questa terra una cantina con una casa à canto della medesima, non ancora compita, sita in luogo detto la Terra (...) franca similmente da ogni peso di cenzo.

Ed un orto parietato con una casa à canto del medesimo per uso di magazzino, sito in luogo detto le Ferrarie (...) franco da ogni peso di cenzo»²⁷.

Ma la scrittura che offre maggiori elementi di conoscenza sul notaio Desanguine e sulla sua famiglia è il testamento che insieme con sua moglie Rosa Ferente, egli fa redigere il 7 marzo 1774 dal collega Giovanni Maria Izzinosa²⁸. Questi recatosi nell'abitazione dei coniugi Desanguine, ubicata in un «luogo detto la porta del Signore, nel pittaggio di S. Nicola, confine le case del Reverendo canonico Don Pasquale Çolajanni, via pubblica, ed altri confini»²⁹, trova il notaio «giacente in letto con infermità di corpo, ma sano per grazia di Iddio di mente»³⁰ e la moglie «Rosa seduta in una sedia, sana di corpo e di mente»³¹, pronti a dettare le loro ultime volontà. Nel testamento, come era prevedibile, sono nominati i figli dei Desanguine che risultano essere ben otto: il rev. don Ignazio Maria, Francesco Saverio, Giovanni Battista, Porzia Camilla, Maria Fedele, Maria Maddalena, fra Carlo Maria, religioso agostiniano, novizio nel convento di Giovinazzo, e Maria Francesca Saveria, religiosa sin da vent'anni nel convento di S. Benedetto. Tra questi Ignazio Maria, Francesco Saverio e Giovan Battista sono chiamati eredi universali, Porzia Camilla, Maria Fedele e Maria Maddalena eredi particolari. Il testamento prosegue con una serie di disposizioni che evidenziano il desiderio dei coniugi Desanguine di mantenere uniti sotto un unico tetto ed un'unica mensa fratelli e sorelle, regolano eventuali situazioni di discordia che dovessero sorgere e non trascurano, infine, le necessità dei due figli che hanno scelto la vita religiosa. Tra le ultime volontà del notaio si rileva ancora una disposizione che evidenzia la devozione ad un santo che egli afferma di venerare fin dall'età di 17 anni

²⁷ *Ibid.*, c. 2r.

²⁸ ASTA, *Atti Notarili, Massafra, notaio Giovanni Maria Izzinosa, 1774*, prot. 4681, cc. 13v-20v, «Testamentum nuncupativum factum per magnificum Notarium Maurum Orontium Desanguine et magnificam Rosam Ferente coniuges.»

²⁹ *Ibid.*, c. 14r.

³⁰ *Ibidem.*

³¹ *Ibidem.*

e di considerare come protettore suo e della sua famiglia: san Francesco Saverio, il «Glorioso Apostolo delle Indie»³². Desanguine, che non ha mai mancato ogni anno di far celebrare, nei dieci venerdì precedenti la ricorrenza della festività del Santo, dieci messe cantate con dieci lampade accese e una davanti all'altare, desiderando che questa devozione sia perpetuata dai suoi discendenti, destina allo scopo alcuni suoi beni e cioè:

«Un tomolo circa di terre parcorate di està, ed inverno con entro n° trantaquattro alberi d'olive trà giovani, ed enzite sito in luogo detto la stradella dietro il Convento di S. Agostino (...), franche et cetera eccetto però dal peso di annui grana diciotto alla mensa Vescovile, e grana trenta cinque a detto suddetto Capitolo di questa terra di censo perpetuo. Altri tomola due e mezzo circa di terre parcorate per uso di erbaggio di està ed inverno, con dentro numero cento due alberi d'olive trà grandi ed enzite, siti e posti in luogo detto la Petrosa (...) franchi et cetera eccetto dal peso di annui grana dieci di censo perpetuo a detto suddetto Capitolo»³³.

Elencati i beni i cui frutti dovranno essere utilizzati per mantenere viva nella sua famiglia la devozione san Francesco Saverio, Desanguine precisa con scrupolosa cura quali siano ed in che modo debbano essere svolte quelle pratiche di culto da lui sempre osservate. Dispone, dunque, che nei dieci venerdì precedenti la festa del Santo siano celebrate.

«n° dieci messe piane, secondo l'intenzione di essi testatori, da celebrarsi in qualsivoglia chiesa, nella novena poi di detto glorioso Santo, oltre n° dieci messe cantate nell'altare di detto glorioso Santo, che da applicarsi secondo l'intenzione di essi testatori, come pure guarnire l'altare con cera conveniente, tanto in detta novena n° dieci lampadi di oglio accese»³⁴.

Ma il fervore religioso dei coniugi Desanguine non si limita alla sola devozione nei confronti del glorioso Apostolo delle Indie, essi venerano anche la «Beatissima Vergine dei Sette Dolori» e perciò «vogliono, ordinano e comandano (...) che in ogni anno et in perpetuo, ac mundo durante»³⁵ si celebrino sette messe piane «assolutamente nell'altare di detta Beatissima Vergine nel settenario precedente il giorno della festività, che si fa nella settimana di passione»³⁶. All'adempimento di queste disposizioni è chiamato il figlio sacerdote, don Ignazio Maria, il quale

³² *Ibid.*, c. 14v.

³³ *Ibid.*, cc. 17v-18r.

³⁴ *Ibid.*, c. 18r.

³⁵ *Ibid.*, c. 18v.

³⁶ *Ibidem.*

porterà il peso di questo pio legato per tutta la sua vita e sarà anche libero di «fare qualche altra pompa festiva a suo arbitrio»³⁷.

Tuttavia il rigore con cui il notaio dispone che queste sue devozioni debbano essere osservate dai familiari anche dopo la sua morte, raggiunge il massimo allorché, egli nel desiderio di perpetuarle «fino a che durerà il mondo»³⁸, detta una serie di disposizioni atte a stabilire l'ordine in cui bisognerà procedere nell'individuazione degli eredi cui toccherà dar vita a queste pratiche pie mano a mano che essi verranno a mancare. Ma lo zelo religioso di Desanguine non è ancora soddisfatto, egli, infatti, dispone che dai diritti che si riscuoteranno per il rilascio di copie di atti contenuti in tre schede notarili in suo possesso si provveda a far celebrare messe piane in suffragio della sua anima in ragione di 10 grana per ciascuna messa. Ed infine entrambi i coniugi destinano alla Pia congregazione di Gerusalemme una somma pari a due carlini annui in suffragio delle loro anime. A questo punto il notaio rogante, in considerazione di tanta disponibilità, chiede ai coniugi se intendano lasciare anche qualcosa al «generale albergo de poveri, che sua Maestà, Dio guardi sta facendo erigere in Napoli per sollievo de poveri di Cristo, facendoli, presente che beneficare quelli è cosa assai grata a Dio»³⁹. Ma la proposta non viene accolta perché, si giustificano i testatori, essi hanno figli ed eredi a cui pensare.

Prima di concludere, Desanguine, dopo aver indicato il luogo ove desidera che il suo cadavere sia seppellito e cioè nella sepoltura del Santissimo Salvatore, all'interno della chiesa di S. Agostino di Massafra, invoca insieme a sua moglie la Vergine «di tutte le grazie loro speciale avvocata, a volersi degnare per li meriti suoi, e per tanta servitù fattali in tempo di sua vita in ogni occorrenza nelle festività nella sua chiesa»⁴⁰ di mantenere la famiglia «in grazia di Dio, ed in perfetta armonia»⁴¹. Qualche giorno dopo aver dettato queste sue ultime volontà e cioè il 2 aprile 1774 il notaio, alle soglie degli ottant'anni, si spegne.

I lavori di rilevamento di tutti gli atti, in questa sede ricordati e citati, peraltro condotti con la metodologia di ricerca e di studio indicata nelle premesse, hanno consentito, dunque, la ricostruzione di momenti della vita e delle vicende familiari di un notaio. Ed è su tali premesse che

³⁷ *Ibidem.*

³⁸ *Ibid.*, c. 19r.

³⁹ *Ibid.*, c. 20r.

⁴⁰ *Ibid.*, c. 20v.

⁴¹ *Ibidem.*

nell'Archivio di Stato di Taranto si sta operando sulle schede notarili con l'obiettivo di offrire ulteriori ed innumerevoli elementi di conoscenza sulla storia del notariato così come si è sviluppata nelle singole piazze dell'attuale distretto notarile tarantino.

Studi di storia locale e protocolli notarili: l'esperienza dell'archivio di Stato di Taranto

di *Maria Alfonzetti*

Questo convegno di studi fornisce l'occasione per comunicare la mia personale esperienza maturata durante il lavoro di consulenza nella sala di studio dell'Archivio di Stato di Taranto a contatto con frequentatori assidui e occasionali, ognuno con un diverso argomento di studio da svolgere. Tale esperienza ha consentito l'acquisizione di elementi sufficienti per poter affermare l'importanza dei protocolli notarili come preziosi strumenti di ricerca storica. Difatti i dati da essi desunti possono essere utilizzati in diverse direzioni che vanno dalla toponomastica urbana e rurale di un qualsiasi centro abitato, alle sue consuetudini nuziali, dall'attività esterna di conventi e monasteri alla costituzione del patrimonio delle famiglie nobili locali ed al disfacimento dello stesso. Si evidenzia pertanto il legame tra i protocolli notarili e gli studi di storia locale, legame tanto più stretto in un Archivio di Stato di recente istituzione dove le dette fonti sono le uniche sulle quali poter confidare sia per il vasto arco cronologico che ricoprono, sia per la natura composita dell'atto notarile analizzabile da diverse angolature.

Infatti l'itinerario archivistico concordato con gli studiosi attraverso i fondi documentari più appropriati per ogni singola ricerca, prevede nella maggioranza dei casi la consultazione dei protocolli notarili, talora come supporto e completamento alla indagine da condurre su altre raccolte documentarie, spesso come fonte di fondamentale importanza.

Come risulta dalle domande di studio, gli atti notarili, in circa 50 anni, cioè sin dalla istituzione dell'Archivio di Stato di Taranto, appaiono i documenti maggiormente richiesti nella nostra sala di studio. Difatti in base ai dati rilevati negli ultimi vent'anni, la loro consultazione, in numero costante dal 1970 al 1980 per un totale di circa 2300 pezzi, nel decennio successivo, in conseguenza del crescente interesse per

la ricostruzione storica sorretta dalle testimonianze d'archivio, si incrementa notevolmente con un totale di circa 8000 pezzi consultati.

In questa sede per brevità di tempo, farò riferimento ad alcune ricerche relative alla storia di Taranto e del suo circondario condotte nella nostra sala di studio prevalentemente sui protocolli notarili: ricerche invero confluite a volte in lavori a stampa, altre volte finalizzate alla compilazione di tesi di laurea.

Di notevole interesse tra le tesi di laurea conservate nella nostra biblioteca d'Istituto, come dono dei compilatori, è lo studio relativo a Taranto nel decennio francese ¹, in cui attraverso gli atti di quindici notai tarantini, esercenti dalla fine del XVIII secolo alla prima metà del XIX, sono stati individuati, collegati alla situazione sociale, politica e militare creata dalla occupazione francese, gli importanti mutamenti verificatesi a Taranto nella piccola industria, nell'artigianato e nel commercio.

Tra gli atti notarili esaminati, segni di vitalità artigiana si sono colti in una *conventio* del 1814 in cui è presente una «società di inselciatori e muratori» che avrebbe dovuto prendere in appalto «la selciata costruenda sopra il ponte detto di Napoli» oltre che «la selciata della fontana», così come l'acquisto di un compratore tarantino di 240 travi di pino di Calabria ha suggerito un fermento produttivo destinato agli usi dell'esercito francese oltre che a quelli della comunità locale.

Inoltre la ricchezza dei dati relativi alla sfera del commercio, contenuti negli atti notarili, ha permesso di sviluppare un discorso su tale attività con particolare attenzione alle relazioni della città di Taranto con gli altri stati.

Con la rilevazione di altri dati infine è stato tracciato un quadro della vita sociale tarantina di quegli anni, dai metodi adottati per impartire l'istruzione, fino alle divagazioni della popolazione e ai rapporti di quest'ultima con gli occupanti francesi.

Le condizioni di Taranto nell'età del vicereame spagnolo risultano da un'altra ricerca, svolta per tesi di laurea, sui vari tipi di atti notarili rogati in Taranto nell'epoca detta ². In questi l'analisi approfondita dei censi, delle donazioni, dei testamenti e delle carte dotali ha condotto alla visione dei rapporti familiari e sociali, degli usi e delle consuetudini nuziali e religiose seguite dalla città nel primo decennio del XVIII secolo.

¹ D. CRAVERO, *Taranto nel decennio francese*, (tesi di laurea in Storia moderna, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Bari, anno acc. 1971-1972).

² M. BATTAFARANO, *Aspetti economici, sociali e morali, religiosi di Taranto nel sec. XVIII*, (tesi di laurea, Facoltà di Magistero, Corso di Laurea in Materie Letterarie, Università di Bari, anno acc. 1972-1973).

Alcuni capitoli matrimoniali del XVII secolo hanno costituito campo di indagine per uno studio del lessico tarantino ³.

Ed infine per delineare la storia del notariato a Taranto è stato condotto uno studio sistematico sui protocolli dei notai operanti in città dal 1537 al 1825 ⁴.

Un discorso a parte meritano invece tutte quelle ricerche di archivio che hanno fatto luce su aspetti poco noti della storia della provincia jonica, contribuendo ad arricchire il patrimonio di conoscenze sul mezzogiorno d'Italia.

Pur ricordando l'esistenza di numerosi studi condotti sugli atti notarili al fine di dissipare dubbi e perplessità sorti in precedenti lavori a stampa e che le carte hanno invece rischiato in altro modo o in diversa direzione, mi preme ora accennare in maniera più approfondita ad alcuni lavori monografici di storia locale che hanno preso l'avvio dalle fonti archivistiche di cui ci stiamo occupando.

La puntuale, quasi puntigliosa ricerca sui protocolli notarili ha reso possibile, con l'ausilio di fonti collaterali, uno studio su alcune masserie dell'agro tarantino ⁵ la cui presenza e le cui trasformazioni sono ampiamente documentate nei contratti di fitto, negli atti di divisione o nelle obbligazioni.

Ed ancora, in tema di architettura, i contratti di appalto per il restauro o la costruzione ex novo di chiese, cappelle, edifici religiosi o palazzi signorili e gli atti di acquisto di case confinanti da aggregare poi in un'unica unità edilizia, destinata per lo più a residenza nobiliare, hanno contribuito alla datazione ed identificazione di quegli edifici monumentali inclusi nel primo ciclo di operazioni di tutela e salvaguardia della città vecchia di Taranto ⁶.

Allo stesso modo dall'insieme delle convenzioni e degli accordi stilati da importanti notai del XVII-XVIII secolo, è stata ricostruita la vicenda architettonica di quell'opera barocca di notevole importanza costituita dal cappellone di S. Cataldo nella Cattedrale di Taranto ⁷.

³ S. GALASSO, *Il lessico tarantino in alcuni capitoli matrimoniali del XVII secolo*, (tesi di laurea in Dialettologia, Facoltà di Magistero, Corso di Laurea in Materie Letterarie, Università di Bari, anno acc. 1978-1979).

⁴ M. SPERANZA, *Per la storia del Notariato a Taranto: protocolli dal 1537 al 1825*, (tesi di laurea in Storia del Diritto italiano, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bari, anno acc. 1989-1990).

⁵ *12 masserie del Tarantino - mostra fotografica e oggetti della tecnologia rurale*, a cura dell'Amministrazione comunale di Taranto-Circolo Italsider, Taranto 1980.

⁶ V. FARELLA, *La città vecchia di Taranto - L'esperienza di risanamento e restauro conservativo*, Brindisi-Taranto 1988.

⁷ G. MARCIANO-M. PASCULLI FERRARA, *Il Cappellone di S. Cataldo nella Cattedrale di Taranto*, Taranto 1985.

Nei documenti rinvenuti, pubblicati nel lavoro appena citato, risultano di grande interesse le notizie in merito all'esecuzione dei lavori che di volta in volta venivano commissionati dalle autorità religiose dell'epoca agli artigiani napoletani e leccesi. Apprendiamo così che «l'organaro Francesco Giovannelli di Lecce si obbliga», davanti al notaio di Vincentiis di Taranto, nel 1746, con «il cappellano della Cappella di San Cataldo di fare e costruire da punto un organo nuovo per uso e comodo di dentro detta Venerabile Cappella di S. Cataldo»; mentre lo scultore don Giuseppe Sammartino di Napoli, si accorda nel 1790 con il procuratore di Giuseppe Capecelatro, arcivescovo di Taranto, per la costruzione di una statua di marmo da porre nel Cappellone.

Il materiale presente nei protocolli notarili ha poi interessato anche il campo degli studi storico-giuridici nel quale, attraverso la raccolta di numerosi rogiti dei notai, si è giunti ad una completa trattazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi nella Puglia nei secoli XV_SVII⁸. I capitoli matrimoniali stipulati nei comuni appartenenti alle tre province di Terra di Bari, Capitanata e Terra d'Otranto hanno così rivelato una varietà di consuetudini locali longobarde, romane e normanno-franche presenti nelle tre suddette province agli inizi dell'età moderna fino alla emanazione della Prammatica de Antefato del 1617, richiesta dal Parlamento del regno di Napoli per unificare la regolamentazione degli assegni maritali. Prendendo l'avvio da questa normativa, la ricerca e gli studi condotti sempre sulle fonti notarili degli Archivi di Stato di Puglia, oltre che su fondi documentari conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli, hanno permesso di verificare le difficoltà che le nuove disposizioni contenute nella detta prammatica del 1617, hanno incontrato nella attività rogante dei notai, impegnati a conciliare la norma con le consuetudini locali⁹.

In conclusione, non si può non includere in questa rassegna di studi di storia locale tutta quella vasta fioritura di opere relative alla storiografia municipale tese a valorizzare le realtà storiche, spesso dimenticate, dei comuni dell'attuale provincia tarantina¹⁰.

⁸ F.P. DE STEFANO, *Romani, Longobardi e Normanno-Franchi della Puglia nei secoli XV-XVII*, I, Napoli 1979.

⁹ ID., *La Prammatica de Antefato nella dottrina e nella prassi della Puglia*, II, Napoli 1986.

¹⁰ *Atti del processo del 4 e 6 dicembre 1990 a Isidoro Chirulli (1683-1771)*, Martina Franca 1992; A. CINQUE, *Economia rurale e aziende masserizie in Grottaglie fino al 1850*, Martina Franca 1990; ID., *Carosino. sopravvivenze storiche di una comunità*, Taranto 1988; E. JACOVELLI, *Massafra nel secolo XVII*, Mottola 1983; V. MUSADO TALO, *Monteparano. Antico casale albanese*, Manduria-Bari-Roma 1991; M. SPINOSA, *Pulsano nel '700. Documenti per una storia di Pulsano nel XVIII secolo e in particolare del Convento di S. Maria dei Martiri*, Fasano 1992.

L'aspetto più originale di queste monografie, frutto del lavoro di instancabili ricercatori, è costituito dalla lettura dei documenti notarili che, intrecciandosi e completandosi con altri di provenienza diversa, hanno contribuito in modo determinante alla migliore conoscenza degli aspetti territoriali, sociali ed economici delle comunità.

Questo esame retrospettivo dei vari modi di utilizzazione degli atti notarili presso l'Archivio di Stato di Taranto non esaurisce certo le prospettive offerte da queste fonti alla ricerca storica; prospettive invero che, dal tenore delle più recenti ricerche, paiono sempre più aperte agli studi sulla toponomastica, sulla onomastica, sul tipo di scrittura nelle varie località e sugli atti di ultima volontà.

Prospetto delle ricerche in generale e in particolare sulle fonti notarili condotte nella sala di studio dell'Archivio di Stato di Taranto negli anno 1970-1992.

ANNI	Studi e Ricerche in generale (in totale)	Ricerche sugli atti notarili in particolare (in totale)	Atti notarili consultati (totale pezzi o volumi)
1970	22	10	285
1971	30	15	244
1972	36	17	264
1973	34	17	112
1974	17	7	93
1975	29	12	229
1976	18	5	125
1977	30	16	150
1978	34	26	359
1979	26	16	251
1980	30	20	470
1981	65	34	1055
1982	61	33	835
1983	47	20	459
1984	36	25	1642
1985	50	26	508
1986	35	22	370
1987	29	16	153
1988	43	23	763
1989	50	25	1138
1990	54	27	1067
1991	57	31	1165
1992	60	38	1010
	893	481	12462

L'Associazione

Associazione nazionale archivistica

sezioni regionali: cariche sociali

SEZIONE ABRUZZO

Claudia R. CASTRACANE - presidente
Paolo MUZZI - vicepresidente
Alessandro CLEMENTI - consigliere
Giovanni FIORILLI - consigliere
Gerardo MIROBALLO - consigliere
Giovanna LIPPI - segretario
Catia D'ANNUNZIO - vicesegretario

SEZIONE BASILICATA

Antonella MANUPELLI - presidente
Gregorio ANGELINI - vicepresidente
Mario NENNI - consigliere
Valeria VERRASTRO - consigliere
Silvana SCIPPA - consigliere
Marina VEGLIA - segretario
Annunziata PAOLICELLI - vicesegretario

SEZIONE CALABRIA

Vittoria QUARTA CERULO - presidente
Salvatore MURANO - vicepresidente
Silvia CARRERA MACRI - consigliere
Margherita MARTINO - consigliere
Marisa SPIZZIRRI - consigliere
Vincenzo CURIA - segretario
Maria NUCCI FAZZOLARI - vicesegretario

SEZIONE CAMPANIA

Valeria TADDEO - presidente
Paolo FRANZESE - vicepresidente
F. Renato DE LUCA - consigliere
Renato DENTONI LITTA - consigliere
Rossana SPADACCINI - consigliere
Raffaella NICODEMO - segretario
Anna PORTENTE - vicesegretario

SEZIONE EMILIA-ROMAGNA

M. Rosaria CELLI - presidente
Angelo SPAGGIARI - vicepresidente

Elisabetta ARIOTTI - consigliere
Stefano ARIETI - consigliere
Gilberto ZACCHE - consigliere
Gabriele FABBRICI - segretario
Paola MITA - vicesegretario

SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

M. Laura IONA - presidente
Doimo FRANGIPANE - vicepresidente
Liliana CARGNELUTTI - consigliere
Renata DA NOVA - consigliere
Anna GONNELLA - consigliere
M. Carla TRIADAN - segretario

SEZIONE LAZIO

Elvira GRANTALIANO - presidente
Mariella GUERCIO - vicepresidente
Floriano BOCCINI - consigliere
Antonella MULE - consigliere
Matteo MUSACCHIO - consigliere
Erminia CICOZZI - segretario
Monica CALZOLARI - vicesegretario

SEZIONE LIGURIA

Aldo AGOSTO - presidente
Carlo BITOSSO - vicepresidente
Marco BOLOGNA - consigliere
Giorgio COSTAMAGNA - consigliere
Rossana URBANI - consigliere
Marco CASTIGLIA - segretario

SEZIONE LOMBARDIA

Maurizio SAVOIA - presidente
Daniela FERRARI - vicepresidente
Bernadette CEREGHINI - consigliere
Agnese MANDRINO - consigliere

Sezioni regionali: cariche sociali

Isabella OREFICE - consigliere
Michele DEAN - segretario
Giovanni LIVA - vicesegretario

SEZIONE MARCHE

Pio CARTECHINI - presidente
Velia BELLAGAMBA - vicepresidente
Laura CIOTTI - consigliere
Valeria CAVALCOLI - consigliere
Vittoria SOLEO - consigliere
M. Grazia PANCALDI - segretario
Graziella BERRETTA - vicesegretario

SEZIONE MOLISE

Antonietta FOLCHI - presidente
Anna FASOLINO - vicepresidente
Mariella GIORDANO - consigliere
Luigina TIBERIO - consigliere
Antonietta VERDONE - consigliere
Annalisa CARLASCIO - segretario
Angelo PETRUCCI - vicesegretario

SEZIONE PIEMONTE

Marco CARASSI - presidente
Diego ROBOTTI - vicepresidente
Anna CANTALUPI - consigliere
Paola CAROLI - consigliere
Bruna GODONE - consigliere
Daniela CAFFARATTO - segretario

SEZIONE PUGLIA

Franco MAGISTRALE - presidente
Sergio FRACASSO - vicepresidente
Elena LENZI - consigliere
M. Carolina NARDELLA - consigliere
Paola BOZZANI - consigliere
Michele DURANTE - segretario
M. Pia PONTRELLI - vicesegretario

SEZIONE SARDEGNA

Carlo PILLAI - presidente
Anna CHERCHI - vicepresidente

Giuseppina CATANI - consigliere
M. Luisa DI FELICE - consigliere
Carla FERRANTE - consigliere
Claudia CAMPANELLA - segretario
Carla MARONGIU - vicesegretario

SEZIONE SICILIA

Santina SAMBITO - presidente
Claudio TORRISI - vicepresidente
Giuseppina GIORDANO - consigliere
Maria NEGLIA - consigliere
Gaetano CALABRESE - consigliere

SEZIONE TOSCANA

Marina BROGI - presidente
Laura GIAMBASTIANI - vicepresidente
Irene COTTA STUMPO - consigliere
Carla ZARRILLI - consigliere
Antonio ROMITI - consigliere
Alessandro MARUCELLI - segretario

SEZIONE UMBRIA

Paola MONACCHIA - presidente
Mario SQUADRONI - vicepresidente
M. Grazia BISTONI - consigliere
Luigi LONDEI - consigliere
Francesco GUARINO - consigliere
Francesca CIACCI - segretario
Paola TEDESCHI - vicesegretario

SEZIONE VENETO

Claudia SALMINI - presidente
M. Pia PEDANI - vicepresidente
Alessandra SCHIAVON - consigliere
Antonio RANZOLIN - consigliere
Dora TESTA - consigliere
Sergio BARIZZA - segretario

Elenco soci

SEZIONE ABRUZZO

Sede	Socio	Prov.
AE	DI FRANCESCO Giulio	TE
AS	BENEGIAMO MARCELLO	CH
	CANNELLA ENRICO	TE
	CASTRACANE CLAUDIA Rita	TE
	CELLI CHIARIZZA Vincenzina	AQ
	CIARMA Miria	CH
	CIARROCCHI ROSANNA	TE
	D'ANNUNZIO Katia	TE
	DE CECCO Anna Maria	CH
	DE SANTIS Anna	AQ
	DI GIOVANANTONIO Carmela	TE
	GENTILE Mauro	CH
	LIPPI Gianna	AQ
	MARCHIONNI Alba	AQ
	MIROBALLO Gerardo	AQ
	MUZI Paolo	AQ
	NARDECCHIA Daniela	AQ
	Spadoni Maria Giuseppina	TE
	STRIGLIONI NE' TORI Donatella	TE
	VIGGIANI Carmine	CH
	ZONFA Mariella	AQ
RE	RICCIOTTI Luciana	PE
SA	FIORILLI Giovanni	PE
US	CLEMENTI Alessandro	AQ

COMUNE DI CASTIGLIONE A CASORIA
 - SEZIONE DI ARCHIVIO STORICO
 VARRASSO Antonio Alfredo PE

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	AMBROGI Maria Assunta	TE
	D'ONOFRIO Tiziana	PE
	PELAGATTI Giancarlo	PE
	SCIPIONI Vincenzo	TE
	BONANNI Luigi	AQ
	RICCI Roberto	TE

SEZIONE BASILICATA

Sede	Socio	Prov.
AC	SALLUCE Maria Francia	MT

AS	ANGELINI Gregorio	PZ
	MANUPELLI Antonella	MT
	MICELI Veronica	PZ
	MIRANDA Donatina	PZ
	PAOLICELLI Annunziata	MT
	ROFRANO Lucio	PZ
	SCIPPA Silvana	MT
	TRICARICO M. Antonietta	PZ
	VEGLIA Marina	MT
	VERRASTRO Valeria	PZ
SA	NENNI Mario	PZ
US	LERRA Antonio	PZ

SEZIONE CALABRIA

Sede	Socio	Prov.
AQ	COPPOLA Domenico	RC
AS	ARCUSI Rosa Narua	CS
	ARILOTTA Ada	RC
	BALDISSARRO Lia Domenica	RC
	CAIRO Assunta	CS
	CHIAPPETTA Serafino	CS
	COSCARELLA NAPOLETANO	
	Marcella	CS
	CURIA Enzo	CS
	DI BONA Romano	CS
	FAZIO Anna Maria	CS
	GARCEA Antonio	CZ
	LEO ACRÌ Lucrezia Francesca	CS
	MAIORANO Tucci Francesca	CS
	MARRA AMMADEO Maria	
	Giuseppina	RC
	MARTINO PISANI Margherita	CS
	MAZZITELLI Maria Pia	RC
	MAZZUCA GUZZO Amalia	CS
	MISITANO Vincenzo	RC
	MONTORIO Italo	CZ
	MURANO Salvatore	CS
	NUCCI FAZZOLARI Maria	CS
	QUARTA CERULO Vittoria	CS
	ROSA Umberto	RC
	SPIZIRRI Marisa	CS
	TRIPODI Francesca	RC
	TROTTA CARIATI Pasqualina	CS
SA	DELLA VALLE Eleonora	RC

Elenco soci

	ROMEO Maria Grazia	RC
US	GUARASCI Roberto	CS
	PRINCIPE Ilario	CS
	ROVELLA Annarosa	CS
	SMERIGLIO Francesca	CS

SEZIONE CAMPANIA

Sede	Socio	Prov.
AC	BUONO Andrea Francesco	BN
	COLONNESI Diodato	NA
AQ	CARUSO Angelo	NA
	DONSI Gentile Jolanda	NA
	PESCATORE Luigi	NA
	SALVATI Catello	NA
AS	ALIBERTI Caterina	SA
	ASCIONE Imma	NA
	AZZINNARI Marina	NA
	BUCCELLA Maddalena	BN
	DELLA VECCHIA Raffaele	NA
	DENTONI LITTA Renato	SA
	DI NOCERA Imma	NA
	FRANZESE Paolo	NA
	GLIELMO Elena	BN
	IOVINO Maria Pia	NA
	MARGARITA Paola	SA
	MARTULLO ARPAGO Maria Antonietta	NA
	MAZZAROTTA Laura	NA
	MICCO Marisa	BN
	MOTTOLA Carmelangelo	NA
	MURAGLIA CACACE Anna Maria	NA
	NICODEMO Raffaella	NA
	PORTENTE Anna	NA
	RAIMONDI Giulio	NA
	RICCI Maria Rosaria	NA
	ROSSI MARTEDI Giulia	NA
	RUGGIERO Guido	SA
	SILVESTRI Anna Maria	NA
	SOLE Anna	SA
	SPADACCINI Rossana	NA
	STORCHI Maria Luisa	NA
	TADDEO Valeria	BN
IO	CASERTA Aldo	NA
	D'AQUINO DI CARAMANICO Alessandro	NA
	DE LUCA Filippo Renato	NA
RE	BARONOVÌ Luigi	BN
	SIRAGO Maria	NA
SA	ALLOCATI TRAMONTANO Elisa	NA
	AMATO Fiorella	NA
	BARBAGALLO Maria Rosaria	NA
	CARNEVALE Adriana	NA
	D'AQUINO Stefania	NA

	DE NEGRI Felicità	NA
	DI MARIO Francesco	NA
	GRANDE OREFICE Bruna	NA
	GRILLO Luigia	NA
	PALMIERI Stefano	NA
	RASCHELLÀ Giuseppina	NA
	RIEZO Maria Gabriella	NA
	SANTAMARIA Aldo	NA
	SESSA Michelina	NA
	SPINELLI Angela	NA
	STRAZZULLO Maria Rosaria	NA
	TAGLIATELLA Maria Antonietta	NA
US	PILONE SCARPA Rosaria	NA
	VALERIO Wladimiro	NA

	BIBLIOTECA PROVINCIALE DI BENEVENTO - BASILE Salvatore	BN
	MUSEO DEL SANNIO DI BENEVENTO - ARCHIVIO STORICO - GALASSO Elio	BN

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	D'ALESSANDRO Giuseppe	NA

SEZIONE EMILIA-ROMAGNA

Sede	Socio	Prov.
AC	BIZZOCOLI Mario	MO
	CONTI Michele	RSM
	CREMONINI Patrizia	BO
	FABBRICCI Gabriele	RE
	JANNI Paola	FE
	SPOCCI Roberto	PR
	ZACCHE Gilberto	MO
AE	CAPUZZI Carlo Fortunato	PR
AQ	GASPAROTTO Narciso	PR
	RABOTTI Giuseppe	RA
AS	BADINI Gino	RE
	BAMBI Anna Rosa	BO
	BINCHI Carmela	BO
	BONILAURI Luciana	RE
	BORIS Francesca	BO
	BORRELLO G. Antonio	FO
	BRASCHI Gianluca	FO
	BULLA Gian Paolo	PC
	CARDINALI Alberta	PR
	CASTIGNOLI Piero	PC
	DANTI Fiorenza	FO
	DI ZIO Tiziana	BO
	GALANTI Tommaso	PR
	GERMANI Ingrid	BO

	GRANA Daniela	MO
	LOIOTILE Mariella	PC
	MANTANI Manuela	RA
	NORI Gabriele	PR
	PARENTE Maria	PR
	SALTERINI Claudia	BO
	SPAGGIARI Angelo	MO
	TAMBA Giorgio	BO
	TURA Diana	BO
	VITTEMANN Josiane	PR
RE	ARIETI Stefano	BO
	FRISON Carluccio	MO
	LIVERANO Nina Maria	FO
	MITA Paola	BO
SA	CELLI Maria Rosaria	BO
	FREGNI Euride	BO
	FRANCHI Gianfranco	BO
US	VELA Claudio	TS
ARCHIVIO PUBBLICO DI SAN MARINO		
	BUSCARINI Cristoforo	RSM
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SULLA STORIA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO		
	COMUNE DI MODENA - ARCHIVIO STORICO	BO MO
COMUNE DI NONANTOLA - ARCHIVIO STORICO - GUERRA Luigi		
	CONSIGLIO REGIONALE EMILIA- ROMAGNA - LO GIUDICE Maria	BO
CONSORZIO DEI PARTECIPANTI DI S. GIOVANNI IN PERSICETO - ARCHIVIO STORICO		
	ISTITUTO GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA - ARCHIVIO STORICO - SACCHELLI Fausto	BO
	PROVICIA DI MODENA - ARCHIVIO STORICO	MO

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	GHIZZONI Manuela	MO
	PULINI Chiara	MO

SEZIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sede	Socio	Prov.
AC	FACHIN Susanna	TS
AQ	STANISCI Mario	TS
AS	CORBELLINI Roberta	UD
	BAGALÀ Liliana	TS
	COVA Ugo	TS

	DORSI Pietropaolo	TS
	TATO Grazia	TS
	TRIADAN BARUFFO Maria Carla	TS
IO	FRANGIPANE Doimo	
RE	BERTORELLE Sonia	TS
	CARGNELUTTI Liliana	UD
	DALL'OGLIO Stefano	TS
	DE ROSA Diana	TS
	DESCHMANN Sandi	TS
	DORSI Tardivo Marina	TS
	MARINELLI DUDA Gianna	TS
	MAROCUTTI Marina	GO
	PASQUA Camilla	TS
	PERSI COCEVAR Licia	TS
	SABLICH STURM Barbara	TS
	TISSI SANTORINI Franca	TS
	TONEATTO Annamaria	UD
	ZOCCONI SPINELLI Caterina	TS
SA	DA NOVA Renata	TS
	GONNELLA Anna	TS
	IONA Maria Laura	TS
US	PAVANELLO Roberto	TS

ARCHIVIO STORICO PROVINCIALE DI GORIZIA c/O MUSEI PROVINCIALI DI GORIZIA			GO
--	--	--	----

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	MICHELI Roberta	UD
	PIRAS Tiziana	TS

SEZIONE LAZIO

Sede	Socio	Prov.
AC	AVOLIO Pier Paolo	RM
	CERIONI Isabella	RM
	CROCELLA Carlo	RM
	DEL GIUDICE Fabio	RM
	FRANCESCANGELI Laura	RM
	FRANCESCHINI Michele	RM
	GALLO Lorenzina	RM
	MORI Elisabetta	RM
	PAVAN Paola	RM
	SANTONI Piero	RM
ACS	ARCANGELI Giovanna	RM
	BIDOLLI Anna Pia	RM
	BOCCAGNA Ornella	RM
	BOCCINI Floriano	RM
	BUDA Venera	RM
	CERVIGNI Rita	RM
	CICCOZZI Erminia	RM
	CONTINI Gaetano	RM
	DE FELICE Loretta	RM

	DI SIMONE Maria Pina	RM		VENZO Manola	RM
	ERAMO Nella	RM		VITA Vera	RM
	FERRARA Patrizia	RM	IO	FLORIDI Giuliano	RM
	FIORI Antonio	RM			
	GAROFALO Lucilla	RM	SA	ATTANASIO Agostino	RM
	GIUVA Linda	RM		BONELLA Anna Lia	RM
	MONTEVECHI Luisa	RM		BONIFACINO Bruno	RM
	MUSACCHIO Matteo	RM		CAGIANO De Azevedo Paola	RM
	PAOLONI Giovanni	RM		CAPRIOLI Piccialuti Maura	RM
	PIGNATTI Monica	RM		CASTIGLIONE HUMANI Cristina	RM
	PILEGGI Caterina	RM		DOMMARCO Fausta	RM
	PIZZARONI Fosca	RM		GERARDI Elvira	RM
	PUZZUOLI Paola	RM		GIANNINI Paola	RM
	SAGU Letizia	RM		KOLEGA Alexandra	RM
	SANTANGELI Claudio	RM		LENTINI Giovanna	RM
	SANTARELLI Nora	RM		LEPRE Stefano	RM
	SCAPPINI Sandra	RM		MARINELLI Maria Emanuela	RM
	SCARDACCIONE Francesca	RM		TERENZONI Eriilde	RM
	SORGE Anna Maria	RM	UC	ANGELONI Bruna	RM
	TOSATTI Giovanna	RM		CACIOLI Manucla	RM
	VENTURINI Luigi	RM		CANALI Pier Luigi	RM
AE	DE DOMINICIS Claudio	RM		CASTELLANI Claudia	RM
	MONACHINO Vincenzo	RM		COLAROSSO Bruna	RM
AM	PELEGRINI Vincenzo	RM		CUFFARO Tomassy Lea	RM
AQ	ALLOCATI Antonio	RM		DE LONGIS CRISTALDI Gabriella	RM
	LOMBARDI Enrico	RM		DE ROSSI Pier Luigi	RM
AS	BARDOCCI Baldina	RM		DENTONI LITTA Antonio	RM
	CALZOLARI Monica	RM		DI TOCCO Ignazia	RM
	CAMPANINO Vittorio	RM		FRASCAROLI MEZZABOTTA	
	FERRUZZI Ferruccio	RM		Liliana	RM
	FICOLA Carla	RM		GUERCIO Mariella	RM
	FILIPPI Rita	RI		LAURETTI Paola	RM
	FIORAVANTI Gigliola	TR		LIPPOLIS Maria Grazia	RM
	FRANCO Vincenzo	RI		MANNINO Lorenzo	RM
	GATTI BELLONI Maria Elisa	RI		MESORACA Giuseppe	RM
	GIOVANNELLI Marilena	RI		MULE Antonella	RM
	GRANTALIANO Elvira	RM		NIGRO Gino	RM
	GRATTAGLIANO Maria	RM		OLLA REPETTO Gabriella	RM
	GRAZIANI Ersilia	RM		ORMANNI Enrica	RM
	LANCONELLI Angela	RM		PESIRI Giovanni	RM
	LO SARDO EUGENIO	LT		PICCIOLI Bonaventura	RM
	LUME Lucio	RM		PROCACCIA Micaela	RM
	MAINELLA Letizia	RM		REALE Elisabetta	RM
	MARINELLI Roberto	RI		RINALDI Mariani Maria Pia	RM
	MELELLA Patrizia	RM		TASCINI Irma Paola	RM
	MORENA Marina	RM		TOCCI Giulio	RM
	PACINI Anna	RM		TOCCO Maria Ignazia	RM
	PALANGE Giulia	RM		TOSTI Croce Mauro	RM
	PIERETTI Marina	RM	US	VALLONE Laura	RM
	POMPEO Augusto	RM		BATTELLI Giulio	RM
	PORRETTO Alberto	VT		CARBONE Salvatore	CS
	QUESADA Maria Antonietta	RM		CARUCCI Paola	MI
	RUGGIERO Maria Grazia	RM		LODOLINI Elio	RM
	SAN MARTINI BARROVECCHIO			LOMBARDO TOPI Maria Luisa	AQ
	Maria Luisa	RM		PALUMBO Pier Fausto	RM
	SANTORO Raffaele	FR		PAVONE Claudio	RM
	SINI Daniela	RM		PLATANIA Gaetano	UD
	TAMBLE Donato	RM		PRATESI Alessandro	RM
				SALADINO Antonio	CH

Elenco soci

SCHIAVONI Claudio	RM
TUPPUTI Lodolini Carla	NA
BANCA D'ITALIA	RM
BANCO DI ROMA - ARCHIVIO STORICO	RM
COMUNE DI VALENTANO - BIBLIOTECA COMUNALE - ARCHIVIO STORICO	VT
COMUNE DI BOLSENA - ARCHIVIO STORICO	VT
CREDIOP - ARCHIVIO STORICO	
DE FRANCESCO Pasquale	RM
UFFICIO ITALIANO CAMBI - ARCHIVIO STORICO - AVOLIO Pier Paolo	RM

SOCI ADERENTI

Socio	Prov.
PERICOLI RIDOLFINI Giuliana	RM
SALONE Alessandro	RM

SEZIONE LIGURIA

Sede	Socio	Prov.
AC	LOMBARDO Alessandro	GE
AQ	PISCIONERI Domenico	GE
AS	AGOSTO Aldo	GE
	ASSINI Alfonso	GE
	BITOSSO Carlo	GE
	CASTIGLIA Marco	SV
	SCHIAPPACASSE Patrizia	GE
US	COSTAMAGNA Giorgio	MI
	ROCCATAGLIATA Ausilia	GE

SEZIONE LOMBARDIA

Sede	Socio	Prov.
AC	CENEDELLA Cristina	CO
	COSTA Maria	MI
	GIUPPONI Francesca	BG
	GOTTARELLI Alberto	MI
	GRASSI Roberto	MI
	MAGRI Maurizio	MI
	MONTANARI Guido	MI
	MUGGIATI Pier Luigi	PV
	SCROLLINI Cesare	PV
	TARTARI Claudio	MI
AQ	BELLU Adele	MI
	CASTELLARI Antonio	MI
	PAGANINI Carlo	MI
	PASCUCCI Giovan Battista	MN

	SCARAZZINI Giuseppe	VA
AS	BELLARDI Angela	CR
	CEREGHINI Bernadette	MI
	CORSI Maria Luisa	CR
	DEAN Michele	MI
	FANTINI Francesca	MN
	FERRARI Daniela	MN
	LA ROSA Maristella	MI
	LEO Leonardo	BS
	LIVA Giovanni	MI
	MALAVASI Carla	MI
	OREFICE Isabella	MI
	PALMA Maria	CO
	SALVIONE Maria Emanuela	PV
	SAVOJA Maurizio	MI
	SIGNORI Mario	MI
	TONELLI Marina	BS
	VALORI Marina	MI
IO	GATTI Pietro	PV
	COMINCINI Mario	MI
RE	BASCAPE Marco	MI
	ANTONIOLI Gabriele	SO
	MANDRINO Agnese	PV
SA	BAZZI Andreina	MI
	MESSINA Montelli Marina	MI
	MORANDO Maria Claudia	MI
US	BATTIONI Gianluca	MI
	PECORELLA Corrado	TO
	COMUNE DI MANTOVA - ARCHIVIO STORICO - DR. MORTARI Anna Maria	MN
	COMUNE DI VIGEVANO - ARCHIVIO STORICO - DR. FERRANTE Maria	PV
	II.PP.A.B.	MI
	CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - ARCHIVIO - DR. BORGINI Piergiuseppe	MI
	SOCIETÀ UMANITARIA - BIBLIOTECA ARCHIVIO - DR. NEGRI Giovanna	MI

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	GATTI Gianmario	PV
	GATTI Maria Chiara	PV
	LUINI Fabio	CO
	MINOIA Claudio	MI
	POZZI Paolo	MI
	SCOGNAMIGLIO Susanna	PV
	TINELLI Cosimo	BG
	VALVASSORA Patrizia	MI
	VALVASSORA Massimo	MI

Elenco soci

SEZIONE MARCHE

Sede	Socio	Prov.
AC	CONVERSAZIONI Enrica	AN
AQ	CARTECHINI Pio	MC
	MORICHELLI Giuseppe	AP
AS	BARETTA Graziella	PS
	CAPOZUCCA Nadia	MC
	CERVELLINI Isabella	MC
	CIAPPARDONI Carolina	AP
	CIOTTI Laura	AP
	DOMENICHINI Roberto	AN
	CATELLA GIULIODORI Giuseppina	MC
	MORDENTI Alessandro	AN
	NAPOLIONI Angiola Maria	MC
	PANCALDI Maria Grazia	MC
	SOLEO Maria Vittoria	AP
RE	PICCIONI Aresio	AN
	SCOCCIANTI Sandro	AN
	TASSOTTI Raffaele	AP
SA	BELLAGAMBA Velia	AN
	BIONDI Mario Vinicio	AN
	CAVALCOLI Valeria	AN
	MEGALE Lucia	AN
	PILONI SCARPA Ornella	AN
	GALLO Maria Teresa	AN
COMUNE DI SARNANO - ARCHIVIO STORICO - RICCUCCI Francesco		MC

SEZIONE MOLISE

Sede	Socio	Prov.
AC	ARDUINO Antonio	IS
AS	AURICCHIO Giuseppina	CB
	BERARDINELLI Amalia	CN
	CAPPELLETTI Maria	CB
	CARLASCIO Annalisa	CB
	CIVITA Concetta	CB
	D'AGNILLO Rosaria	CB
	DE BENEDETTIS Renata	CB
	DR. CERA Vittoria	CB
	DR. IORIO Sergio	CB
	DI MARIA Antonio	CB
	FR. NIRO Maria Rosaria	CB
	DI SANTO Lucia	CB
	DI TOMMASO Daniela	CB
	FASOLINO Anna	CB
	FICHERA Carmen	CB
	FIGRELLA Adelia	CB
	FIORILLI Michelina	CB
	FOLCHI Antonietta	CB
	FOLCHI Roberta	CB

	GIORDANO Mariella	CB
	GRAMEGNA Margherita	CB
	IACOVANTUONO Terengela	CB
	LAURELLI Letizia	IS
	MARCANTONIO Giuseppina	CB
	MARTINO Mario Giuseppe	CB
	MARTINO Filomena	CB
	MELLONI Maria Cristina	IS
	MUCCI Lucia	CB
	PETRUCCI Angelo	CB
	RICCIO Maria	CB
	ROSSI Elvira Gemma	IS
	SANTILLI Antonietta	CB
	TIBERIO Luigina	IS
	VERDONE Antonietta	CB
RE	NOCERA Enzo	CB
US	FIGLIUOLO Bruno	PZ
	MARTELLI Sebastiano	SA

SOCI SOSTENITORI

Sede	Socio	Prov.
	COMUNE DI CAMPOBASSO - ASSESSORATO ALLA CULTURA	CB

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	BUCCOMINO Valeria	IS
	DI MARTINO Paolo	CB
	DI TOMMASO Maddalena	CB
	GALLO Maria Rosaria	CB
	GATTULLO Debora	CB
	MITA Maria Rosaria	CB
	MUCIACCIO Antonio	IS
	LABANCA Ada	CB

SEZIONE PIEMONTE

Sede	Socio	Prov.
AC	APPENDINO Zunino Silvana	TO
	BARBATO Antonio	AT
	BAUDIN Fausta	AO
	BORRETTAZ Omar	AO
	BUNO Anna	CN
	CANTALUPI Anna	TO
	COMINO Giancarlo	CN
	COSTA Maria	AO
	COSTA Francesco	TO

Elenco soci

	DE PALMA Maria Teresa	TO	ARCHIVIO DELLA TAVOLA VALDESE	TO
	FANTINO Daniela	TO	ARCHIVIO STORICO CONSIGLIO	
	GAMACCIO Teresio	VC	REGIONALE DELLA VAL D'AOSTA	AO
	GODONE Bruna	TO	ARCHIVIO STORICO DEI CANALI	
	GRISOLI DONINI Piera	TO	CAVOUR - FRANZONI Franca	NO
	JACCOND Monica	TO	COMPAGNIA DI SAN PAOLO -	
	JODICE Renata	TO	ARCHIVIO STORICO - CANTALUPPI Anna	TO
	MAZZONE Piera	VC	COMUNE DI ASTI - ARCHIVIO	
	MUSSO Raffaella	CN	STORICO - BOSCHIERO Gemma	AT
	RIVOLIN Giuseppe	AO	COMUNE DI GATTINARA - ARCHIVIO	
	ROCCIA Rosanna	TO	STORICO	VC
	ROSSI Roberto	TO	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	
	SERRATRICE Gabriella	CN	IN CUNEO - ARCHIVIO STORICO	CN
	TOFFOLO Claudio	TO	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	AO
	YEDID LEVI Renata	TO	SOVRINT. PER I BENI CULTURALI	
	ZACCONNE Gian Maria	TO	REGIONE VAL D'AOSTA - ARCHIVIO	AO
AQ	BASSI COSTA Maria Matilde	TO		
AS	BERTINI Barbara	TO		
	BIGI Patrizia	AL		
	BOLENGO Graziana	VC		
	BRIANTE Paola	TO		
	CAGNA Maria Grazia	VC		
	CARASSI Marco	TO		
	CAROLI Paola	TO		
	CASSETTI Maurizio	VC		
	COPPO Andreino	NO		
	CRIVELLI Bruna	VC		
	GATTULLO Maria	TO		
	GIURIOLO Elisabetta	CN		
	GRILLONE Giovanni	AT		
	MARSAGLIA Anna Maria	TO		
	MASSABO RICCI Isabella	TO		
	MORA Valeria	NO		
	NICCOLI Maria Paola	TO		
	PAGLIERI Federica	TO		
	PANIZZA Gian Maria	AL		
	PASTORE Gilda	AL		
	PASTORINO SILENGO Giannina	NO		
	POZZATIO Oriella	VC		
	SCALZO Vincenzo	TO		
	SILENGO Giovanni	NO		
	VAIRA Elia	CN		
	VALLASCAS Marcella	NO		
SA	CAFFARATTO Daniela	TO		
	GENTILE Guido	TO		
	ROBOTTI Diego	TO		
US	MONGIANO Elisa	TO		
	MONTANARI Carlo	TO	AS	
	SOFFIETTI Isidoro	TO	RIBEZZI Emanuela	NO
	AVOGADRIO DI VIGLIANO FEDERICO	VC		
	VIALARDI DI SANDIGLIANO TOMMASO	TO		

<i>SOCIO SOSTENITORE</i>		
Sede	Socio	Prov.
	CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	
	GODONE Bruna	TO

<i>SOCI ADERENTI</i>		
Sede	Socio	Prov.
	BARBA Selene	TO
	BLANDIN-Savoia Alberto	TO
	BRUNETTI Dimitri	AL
	CERESA Carla	TO
	DE CANALE Laura	AO
	DELLA PORTELLA Annalisa	TO
	FREILINO Doretta	AT
	GIOMMI Federica	AO
	GRAVINA Stefania	CN
	MELANDRONE Cristiana	AO
	MARCHISIO Silvia	TO
	MEDICO Piera	AT
	MOSCA Valeria	VC
	PASQUINO Gian Mario	VC
	PORTICELLI Franca	TO
	SALAMONE Fulvia	TO
	SALVATI Paola	TO
	SICCARDI Daniela	TO
	TORTA Giovanna	TO

<i>SEZIONE PUGLIA</i>		
Sede	Socio	Prov.
AC	CANALE Vincenzo	BA

	CUTRÌ Mario	BR
AS	ALFONZETTI Maria	TA
	ANDRIOLA Anna Maria	BR
	ARBORE Maria Giulia	BA
	BATTISTA Grazia	FG
	BIANCO Annalisa	LE
	BRUNO Liliana	LE
	CALVELLI Maria Teresa	LE
	CASAMASSIMA Guadalupi Francesca	BR
	CHIRICO Cosma	TA
	CIANCIA Nicolina	BA
	CIMAGLIA Antonia	BA
	COLUCCIA Maria Rosaria	LE
	D'ALESSANDRO A. Barbara	LE
	DE LEO Maria Pia	LE
	DESIMIO Giacomina	FG
	DI CICCIO Pasquale	FG
	DI CICCIO Isabella	FG
	DURANTE Michele	TA
	FONGARO M. Carmela	BR
	FRACASSO Sergio	LE
	GRANDIERI Cristina	BR
	GUADALUPI Marcella	BR
	GUAZZI Gilda	BR
	GUIDA Ottavio	TA
	IAZZETTI Viviano	FG
	INGROSSO Maria Teresa	BA
	INGROSSO Maria Concetta	LE
	LENZI Elena	BR
	MAIORANO Maria Grazia	BA
	MARTI Adriana	LE
	MASI Gianfranco	BR
	MUNNO M. Rosaria	LE
	NARDELLA Maria Carolina	FG
	PALMA Pantaleo	LE
	PANSINI Anna Maria	BA
	PARADISO Vito Maria	TA
	PICCOLO GIANNUZI Chiara	LE
	POMPILIO Antonella	FG
	PROTOPAPA Antonia	LE
	RAGIONE Francesco	BR
	RAGUSA Daniela	LE
	RAPANÀ Teresa	LE
	SACCO Silvano	FG
	SAPIO Ornella	TA
	SAVOIA Calderari Rosa	BR
	SPAGNOLO Anna Maria	BR
	TRITTO Maria Rosaria	FG
	VENTRICELLI Maria Angela	BR
	VIGANOTTI Beatrice	BA
RE	CAZZATO Mario	LE
SA	BOZZANI Paola	BA
	CATACCHIO Rosalba	BA
	D'ARCANGELO Maria G.	BA

	DE LUCIA Antonella	BA
	GENTILE Giuseppe	BA
	MANCHISI Chiara	BA
	MUSCEDRA Angela	BA
	PALMA Carla	BA
	PELLEGRINI Arcangela Elda	BA
	PONTRELLI Maria Pia	BA
	PORCARO MASSAPRA Domenica	BA
	VANTAGGIATO Eugenia	BA
US	CANNATTARO Giuliana	BA
	CORDASCO Pasquale	BA
	D'ITOLLO Antonio	BA
	GATTAGRISI Clelia	BA
	MAGISTRALE Franco	BA

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	COSENTINO Michele	FG

SEZIONE SARDEGNA

Sede	Socio	Prov.
C	SANNA Celestina	CA
AS	AMMIRATI Angelo	SS
	ARGIOLAS Alessandra	CA
	CANNAS Simona Elena	CA
	CATANI Giuseppina	CA
	CAU Paolo	SS
	COCCO ORTU FERRAI Marinella	CA
	FERRANTE Carla	CA
	MULTINU Angela	CA
	PERRIER Elisabetta	CA
	PILLAI Carlo	CA
	SEGRETI TILOCCA Anna Lucia	SS
SA	AMBU Raffaella	CA
	CHERCHI Anna	CA
	DI FELICE Maria Luisa	CA
	GESSA Ester	CA
	LOI Anna Paola	CA
	MAMELI Maria Patrizia	CA
	MARONGIU Uras Carla	CA
	PORRÀ Roberto	CA
	VALDES Marina	CA

SOCI ADERENTI

Socio	Prov.
ATZENI Maria Pina	CA
CADDEO Maria Grazia	CA
CARA Anna	CA

Elenco soci

CARA Mariella	CA
CAREDDA Gianfranco	CA
CASANOVA Paola	CA
CRAIG Doris	CA
LOCCI Rita	CA
MARONGIU Maria Elisabetta	CA
MEREU Sandra	CA
PILLERI Gabriella	CA
PIRAS Elisabetta	CA
PORCEDDU Antonia	CA
SULIS Maria Teresa	CA
TASCA Cecilia	CA
USAI Carla	CA
ZEDDA Silva	CA

SEZIONE SICILIA

Sede	Socio	Prov.
AC	MINISSALE Marcella	CT
AQ	GIORDANO Virgilio	PA
AS	ABATE Rosario	CL
	ALIBRANDI INTERSIMONE Maria	ME
	CALABRESE Gaetano	CT
	CORRIDORE Santina	SR
	DI MARCO Santina	SR
	GEMMA Carmelo	SR
	GERARDI MARINO Maria	AG
	GRASSO Cristina	CT
	IOZZIA Anna Maria	CT
	MESSINA Lidia	SR
	MORANA Giovanni	RG
	NEGLIA Maria	PA
	NOVELLO Vincenzina	PA
	PARISI Salvatore	SR
	RIZZO Pavone Renata	CT
	SALAMONE Liboria	PA
	SAMBITO Santina	TP
	SCRIBANO Liliana	RG
	TORRISI Claudio	CL
RE	BOTTARI Salvatore	ME
	PANARELLO Laura	ME
SA	CALANDRA Eliana	PA
	GIORDANO Giuseppina	PA
	MAZZOLA Vincenza	PA
	SEMINARA Alfio	RC
US	NOVARESE Daniela	ME
	ROMANO Andrea	ME
	VERGARA Francesco	PA
COMUNE DI PALERMO - ARCHIVIO STORICO		
	ISTITUTO GRAMSCI SICILIANO	PA

SEZIONE TOSCANA

Sede	Socio	Prov.
AC	BANDINI Laura	FI
	CERRI Roberto	PI
	CHIARLO Maria	LU
	LUCIGNANI Giuseppina	LU
	MODENA Chiara	LU
	MOSCADELLI Stefano	SI
	QUILICI Letizia	PI
	RAVA Daniela	FI
	VENTURI Maria	FI
AE	CONSUMI Veris	SI
	FANTAPPIE Renzo	FI
	RASPINI Giuseppe	FI
AQ	PALLI D'ADDARIO Maria Vittoria	FI
	PETRONI Vittorio	SI
	PRUNAI Giulio	FI
	RISTORI Renzo	FI
	SEGHIERI Mario	LU
	TIRELLI Vito	PI
AS	ABBATE Agata	GR
	AMICO Lia	PI
	ANTONIELLA Augusto	AR
	ARRIGHI Vanna	FI
	BELLINAZZI Anna	FI
	BROGI Marina	LU
	BUETI Serafina	GR
	BUSTI Laurina	LU
	CASTIGNOLI Paolo	LI
	CONTINI BONACOSSI Alessandra	FI
	CORTI Maddalena	GR
	COTTA STUMPO Irene	FI
	DELL'IMMAGINE Giuseppe	LU
	GIAMBASTIANI Laura	LU
	GORI Orsola	FI
	KLEIN CORRI Francesca	FI
	LAMIONI Claudio	FI
	LODDE Luciano	GR
	MACCABRUNI Loredana	FI
	MANNO TOLU Rosalia	PT
	MARSINI CIPRIANI Sandra	FI
	MARTELLI Francesco	FI
	MATTEONI Graziella	MS
	MORELLI TIMPANARO Maria Augusta	FI
	NELLI Sergio	LU
	PESCIATINI Daniele	LI
	PEZZI M. Luisa	PI
	PREVITI FELICE Luigi	PI
	RAFFO Olga	MS
	RONCHETTI VITALINI Mirella	LI
	SBRILLI Milletta	PI
	TOCCAFONDI Diana	FI

Elenco soci

	TORI Giorgio	LU	BALDI Gianmario	TN
	Trapani Maria	LU	NOESSING Joseph	BZ
	VITALI Stefano	FI		
	VIVOLI Carlo	FI	AE SPARAPANI Livio	TN
	ZARRILLI Carla	SI		
RE	ANTONELLI Roberta	LU	AS ORTOLANI Salvatore	TN
	CHIRONI Giuseppe	SI	ZACCARIA Armida	BZ
	CONCIONI Graziano	LU	RE BETTINI Maria Cristina	TN
	CORTI Laura	FI		
	DEL CARLO Maria Paola	LU	BIBLIOTECA E ARCHIVIO COMUNALE	
	LAGANA Nicola	LU	DI TRENTO	TN
	LUCCHESI Gastone	LU	CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI	
	NARDI Lucia	SI	TRENTO - ARCHIVIO - DON SPARAPANI	
	PARDINI Nadia	PT	Livio	TN
	SARTI Eliano	LU		

SA	CABULA Angela	FI
	DE GRAMATICA Raffaella	FI
	MARUCELLI Alessandro	FI
	PUGLISI Annamaria	FI
US	D'ADDARIO Arnaldo	FI
	DOVERI Andrea	PI
	ROMITI Antonio	UD
	SCALFATI Silio	PI
	SERENI Umberto	FI
	TREBILIANI Maria Luisa	RM

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	ARCAINI Roberta Giovanna	TN
RE	BORRELLI Luciano	TN
	CHISTE Pasquale	TN
	LEONARDELLI Fabrizio	TN

ARCHIVIO STORICO DELLE COMUNITA' EUROPEE - PALAYRET Jean Marie	FI
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - ARCHIVIO STORICO	FI
COMUNE DI CAMAIORE - ARCHIVIO STORICO - RONCOLI Andrea	LU
COMUNE DI FIESOLE - ARCHIVIO STORICO - BORGIOLO Maura	FI
COMUNE DI LUCCA - UFFICIO CULTURA - ARCHIVIO STORICO	LU
COMUNE DI MONTEPULCIANO - ARCHIVIO STORICO	SI
FONDAZIONE TURATI - ARCHIVIO STORICO	FI

SEZIONE UMBRIA

Sede	Socio	Prov.
AC	TOSTI Mario	PG
AE	TABARELLI Costanzo	PG
AQ	ANTONELLI Giovanni	PG
AS	ARIOTI Elisabetta	PG
	BALZANI Serenella	PG
	BIGANTI Tiziana	PG
	BISTONI COLANGELI Maria Grazia	PG
	CALISTI Mirella	PG
	CENCETTI Miriam	PG
	CUTINI Clara	PG
	DEL GIUDICE Costanza Maria	PG
	DELLA PORTA Pier Maurizio	PG
	GIUBBINI Giovanna	PG
	GUARINO Francesco	PG
	MALAGNINO Margherita	PG
	MARCONI Renzo	PG
	MONACCHIA Paola	PG
	MORICONI Fiorello	PG
	REGNI BERARDI Maria	PG
	ROSSI CAPONERI Marilena	TR

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	NANNI Giancarlo	PI
	REGOLI Ivo	FI

SEZIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Sede	Socio	Prov.
AC	ADORNO Vincenzo	TN

IO	MAORI Cesare	PG
RE	ROSSI BRUNO	PG

Elenco soci

SA	BIVIGLIA Maria	PG	BARONI Manuela	VE	
	CIACCI Francesca	PG	CASTELLAZZI Laura	VR	
	CORNICCHIA Paolo	PG	CAVAZZANA ROMANELLI		
	LONDEI Luigi	PG	Francesca	TV	
	MARONI Stefania	PG	GIUFFRIDA Edoardo	VE	
	ROMANI Federica	PG	MICILUZZO Angela	VR	
	ROSSETTI Carlo	PG	NIKIFORU Alice	Corfù	
	SAMPAOLO Maria Serena	PG	PEDANI Maria Pia	VE	
	SQUADRONI Mario	PG	SALMINI Claudia	VE	
	TEDESCHI Evangelisti Paola	PG	SCHIAVON Alessandra	VE	
	TOMASSINI Francesca	PG	SELMI Paolo	BL	
	TOMMASONI Silvana	PG	TURSINI Raffaella	PD	
US	BARTOLI Langelì Attilio	PG	RE	FABRIS Antonio	VE
				LUCCHETTA Giuliano	VE
				SALVI Elena	VR

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	FARINELLI Adriano	PG
	FRATTA Cristina	PG
	GIORGETTI Vittorio	PG
	LIBERATI Adalgiso	PG
	MAORI Andrea	PG
	TARQUINIO Sergio	PG

SEZIONE VENETO

Sede	Socio	Prov.
AC	BARIZZA Sergio	VE
	ELLERIO Giuseppe	VE
	RANZOLIN Antonio	VI
	VOGHERA LUZZATO Laura	VE
AE	BASSANI Alberosa Ines	VI
	INGEGNERI Gabriele	VE
	YOUSRI Boulos	VE
AS	BAGGIO COLLAVO Rita	PD
	BARILE Elisabetta	VE

				FABRIS Antonio	VE
				LUCCHETTA Giuliano	VE
				SALVI Elena	VR

SA	BONFIGLIO DOSIO Giorgetta	VE
	D'ADDERIO Michele	VE
	TESTA Dora	VE
	TURCO Fiorella	VE

US	BERENGO Marino	VE
	PICCHETTI Francesca	VE
	RIGON Antonio	PD
	SALVADOR Maria Grazia	PD

	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA	VE
	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA -	
	MUSEO BIBLIOTECA ARCHIVIO - DEL	
	SANTE Renata	VI
	COMUNE DI CALSTELFRANCO VENETO -	
	ARCHIVIO STORICO - CECCHETTO	
	Giacinto	TV

SOCI ADERENTI

Sede	Socio	Prov.
	BENEDETTI Lucia	TV
	CESCON Giovanna Maria	TV
	PENZO Gianni	VE

Risultati del referendum sulle modifiche allo Statuto

Il 13 maggio 1993 il Consiglio direttivo nazionale e il Collegio dei probiviri hanno proceduto congiuntamente allo scrutinio delle schede di referendum pervenute.

I Soci aventi diritto al voto, alla data, sono risultati essere 800; il *quorum* richiesto per l'approvazione delle modifiche risulta pertanto essere di 401 voti.

Sono pervenute n. 403 schede di votazione, di cui 2 non valide.

I risultati dello scrutinio sono stati i seguenti:

MODIFICHE GRUPPO A - riguardanti i requisiti e la qualità dei soci, la perdita della qualità di socio, le sanzioni e le attribuzioni del collegio dei probiviri in merito.

favorevoli	253
contrari	136
astenuti	12

MODIFICHE GRUPPO B - riguardanti la conferenza dei presidenti e il funzionamento delle Sezioni regionali dell'Associazione:

favorevoli	387
contrari	8
astenuti	19

MODIFICHE GRUPPO C - riguardanti il funzionamento delle assemblee, la rappresentanza dei soci nelle stesse e le modalità per il rinnovamento delle cariche sociali nazionali e regionali.

favorevoli	250
contrari	132
astenuti	19

MODIFICHE GRUPPO D - riguardanti il funzionamento dell'Associazione: pagamento e misura delle quote associative, definizione delle competenze in materia contabile, elaborazione di un regolamento.

favorevoli	382
contrari	13
astenuti	6

MODIFICHE GRUPPO E - garanzia degli scopi statutari e della integrità dell'Associazione.

favorevoli	230
contrari	158
astenuti	13

MODIFICA GRUPPO F - riguarda le preferenze da esprimere per l'elezione delle

cariche sociali: in numero pari alla metà più uno arrotondata per eccesso dei membri da eleggere.

favorevoli	110
contrari	276
astenuti	15

MODIFICHE GRUPPO G - proposte dell'Assemblea nazionale, riguardano:

a) le preferenze da esprimere per l'elezione delle cariche sociali: in numero pari alla metà arrotondata per eccesso dei membri da eleggere;

b) le condizioni di validità del referendum: è richiesto che si sia espressa almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

favorevoli	324
contrari	68
astenuti	9

MODIFICA GRUPPO H - proposta delle Sezioni regionali Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria riguardante l'accoglimento tra i soci ordinari dei laureati in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica che abbiano prodotto almeno due inventari scientifici.

favorevoli	126
contrari	257
astenuti	18

Nessuna delle modifiche proposte ha raggiunto il *quorum* di voti favorevoli richiesti, pertanto lo Statuto della Associazione non è modificato dai risultati del referendum.

